STATVTI DELLA
Honoranda Vniuersita' de Mercatanti della Inclita Citta' di Bologna Riformati l'Anno M. D. L.

Per Anselmo Giaccarello.

In foro mercator. quæ exceptionis accendant. et quæ nō quomodo procedat. et multa alia pulc. vid. in repert. p.o Chare. 239 verso in fine cum seqq.

ΒΙΒΛΙΟΤ. ΙΜΠΕΡΑΤ. ΗΟΒΟΡΟΣ. ΝΗΝΕΡΣΗΤΕΤΑ

155
1201.

K.

Tauola delle Rubriche de presenti Statuti.

DEL Giudice dell'Vniuersita' delli Mercatanti, fo.1.
Del giuramento del Giudice di detta Vniuersita,, fo.2.
Del Modo & Forma s'ha` da tenere a` far l'imbursolatione de Giudici di detta Vniuersita', fo.2.
Dell'Vufficio & Giurisdittione del Giudice di detta Vniuersita', fo.7.
Del Sindicato del Giudice di detta Vniuersita', fo.14.
Dell'Vfficio de Consoli di detta Vniuersita', & della sua Giurisdittione & elettione, fo.15.
Dell'Vfficio de Sopracons. di detta Vniuersita', & della sua Giuris. fo.20.
Dell'Elettione & Vfficio de Notari di detta Vniuersita' fo. 21.
Del Vfficio del Conseruatore delle scritture di detta Vniuersita' fo.29.
Dell'Elettione de Messi fo.34.
Del modo di fare le Citationi fo.37.
De Quelli che sono chiamati a` ragione & compariscono fo.38.
De Quelli che sono chiamati & non compariscono fo.42.
Dell'Instanze &c. fo.46.
In che modo si debbia procedere nelle questioni si muoueranno tra Mercatanti, è conca minori d'anni [illegible] fo.48. et 49 et [illegible]
Delle Positioni &c. fo.50. [illegible] fol. 44 u.
Delle Protestationi & notificationi che s'hanno a` fare, fo.53.
Delli Capitoli, interrogatori & testimoni, fo.54.
Per Qual modo si debbia dar fede alli Libri & scrit. de Mercatāti, fo. 55.
Dell'Institore, fo.64.
Che'l detto Giudice sia tenuto & debbia inquirere contra quelli che nelli loro libri scriueranno alcuna cosa fraudolente, fo.64.
Delle Lettere del Cambio, fo.67.
Che le Sentenze date per i Massari dell'Arti si debbiano esseguire per il detto Giudice, fo.77.
De conseruar senza dāno quelli che fossero per alcuni stato essatti, fo.78.
Come si debbia procedere contra testimoni falsi, fo.78.
Della pena de quelli che declinaranno la Giurisdittione del detto Giudice, fo.78.
Della Recusatione del Giudice, fo.80.
Dell'Appellationi, fo.81.
Delle Sequestrationi & de Sospetti, fo.87.
In qual modo si debbia render ragione a` Fuorestieri, fo.89.
In qual modo si possa comparire per altri in detta Corte, o` uero delli Procuratori, fo.89.
Delli Sensali & Cozzoni, fo.91.
Delli Salari & pagamenti de detti Sensali & Cozzoni, fo.94.
Che la Mercantia uēduta a` termine nō possa esser uēduta a dinari fo.94

†

Che quelli che uenderanno mercantie a' tempo quelle non possano comprare, fo.95.
Che i Sensali non tengano mercãtie in alcune boteghe,o' luoghi, fo.95.
Che'l Giudice & Consoli possano costrengere i Sensali a' presentar i suoi Libri, fo.95.
Che'l Giudice di detta Vniuersita' sia tenuto riparar al Canale fo.95.
Che i Vettorali, Nocchieri, Mulatieri & Portatori ciascun'anno s'appresentino a' giurare, fo.96.
Che'l Reuerendissimo Monsignor Legato, Gouernatore, Podesta' o' Capitano, & tutti gli altri Vfficiali del Comune di Bologna siano tenuti osseruar i presenti Statuti, fo.98.
Della Pena del Giudice di detta Vniuersita' che non osseruara' i presenti Statuti, fo.98.
Delle Ferie & di feriati, fo.99.
Della Vendita & Distrattione de pegni, fo.99.
Delli Cessanti, Falliti & Fuggitiui, fo.100.
Dell'Arbitrio de gli Vfficiali del Cõe di Bologna cõtra Cessanti fo.101.
Chi s'intende esser Fuggitiuo, o' Cessante, fo.102.
Del modo & forma della pruoua della Cessatione, fo.102.
Del Modo di procedere contra Cessanti, o' Falliti, fo.103.
Delli Bandi & Cride per truouar de bieni delli Cessanti & delle Sequestrationi de quelli, & del premio, fo.103.
Della condẽnatione de quelli che nõ palesassero i bieni de Ces. &c. f.104.
Della Prononcia si dee' fare contra il Contumace, fo.104.
Del modo di procedere contra il Fallito contumace, fo.105.
Della Condennatione del Cessante nõ cõparẽte, & del Bando &c. fo.106.
Che per Crida de Banditori si manifestino i Bandi &c. fo.107.
Che i Processi contra Cessanti si debbiano da per se descriuere, &c. f.108.
Che i Cessanti Banditi possano esser offesi, &c. fo.108.
Che a' Cessanti non siano pagati i debiti, fo.108.
Che i Cessanti non possano hauer Vfficio, fo.109.
Del modo di far pigliare chi si dicesse uoler cessare &c. fo.109.
Che i Figliuoli, o' Descendenti siano tenuti per il padre, o' Ascendente Cessanti, fo.110.
Quali Fratelli siano tenuti per i Fratelli Cessanti, fo.110.
Che i Figliuoli de Fratelli siano tenuti pel Fratello del padre, fo.110.
Che i Padri siano tenuti per i Figliuoli, fo.110.
Che le Moglie siano tenute per i Mariti, fo.110.
De gli Ambasciatori mandati alli luoghi doue sono fuggiti i Ces. fo.111.
Della Sigurta' de chi uiene per altri alla difesa de Cessanti, fo.111.
Che Nissuno dia ricapito a' Cessanti, fo.112.

A quali Creditori non s'inferisca pregiudicio, fo.112.
Che sommariamente si proceda ogni di anchor che feriato, fo.113.
Che si proceda ogni di anchor che feriato, fo.113.
Che gli Instromenti fatti d'un'anno innanci la Cessatione si presumano simulati, fo.113.
Che l'Alienatiõi fatte innãci la Cessatione &c. si presumano fittitie, f.114.
Che contra i Debitori de Cessanti si possa hauer regresso &c. fo.115.
Del Sindico creato a' uendere i bieni de Cessanti. fo.115.
Delli Caui de Creditori &c. fo.116.
Che in pregiudicio de primi Creditori, fo.117.
Delli Libri & Scritture de Cessanti che siano depositate, fo.118.
Come s'intenda la maggior parte de Creditori, fo.118.
Del Saluocondutto de Cessanti &c. fo.118.
Dell'Appellatione, fo.119.
Del Salario dell'Vfficiale & del Notaro fo.120.
Da qual tempo habbiano luogo i presenti Ordinamenti, fo.120.
Della Conclusione de presenti Statuti, fo.123.
Delli Statutieri, & Vfficio loro, fo.124.

IL Fine della Tauola delli Statuti dell' Vniuersita' de Mercatanti.

PROEMIO

PER ESSERE LA MERCATVRA, ET l'essercitio di quella non meno utile che necessaria, Senza la quale gli huomini,o' non potrebbero uiuere, o' uiuendo,la uita loro sarebbe con molti incommodi & disaggi, mancandoli altre & altre cose sommamẽte necessarie,secõdo la diuersita delle Prouincie,& Regioni, Oltre di cio per essere honestissimo mezzo di cõgiõgere in famigliarita'& amicitia ancho ra le Barbare & Estreme Nationi, tale che dir si puo' che ella sia, come in effetto è,uno de principali nerui,& mẽbri necessari ad accrescere,& accrescendo conseruare qualunque Republica,anci piu generalmẽte parlando, l'humana societa',Egli è anchora conueniẽte & douuta cosa ch' essa sia & da priuati con somma osseruanza amata, & da Magistrati & publici personaggi hauuta in prezzo, fauorita & priuilegiata, Da questa & simile consideratione mossa la Bolognese Republica nõ meno saggiamẽte,che meriteuolmente gia molti & molt'anni fauoreggiò & ornò suoi Cittadini Mercatanti & l'Vniuersita' de quelli d'amplissimi & meritissimi Priuilegi, concorrendo a' ciò per soccessione di tempo il sopremo fauore & consenso de sommi Pontifici,la onde detta Vniuersita',l' Iddio mercè',risplende d'auttorita',dignita',& gratia al pari di qualunque altra, Concio sia che ella habbia massimamente queste preminenze & prerogatiue,di potere come per l'adrieto ha' potuto,creare del Corporal suo Giudici & Vfficiali, cosi nelle loro forensi Cause, come ne negoci estragiudiciali pertinenti a' mercantile ministerio, Tener Libri regolati,a' quali si da piena fede come a' publici Instromenti & autentice scritture, Et piu di questo,fare & statuire proprie leggi & particolari Statuti nelle cause & negoci predetti, Delle quali tutte cose la cotidiana isperienza ne fa' certissimo, & chiarissimo testimonio,& molto meglio il publico Volume delli Statuti, intitolati, il Statuto dell'Vniuersita' de Mercatanti, fatti & ordinati da nostri predecessori non senza loro molte uigilie,& fatiche,nelli quali Statuti piu oltre si legge,che tale Podesta' di Statuire non è' ristretta ad alcuno tẽpo,o' ad alcuno caso,ma è libera per ogni rispetto,in tãto che ispressamente dispongono douersi eleggere ogni cinque anni otto Statutieri a' douer scemare,correggere,sopplire,aggiugnere & finalmente riformare essi Statuti ouunque,& sempre che sara' bisogno,Atteso che ad imitatione della natura,la quale per uaria soccessione di tempo produce da se nuoue & diuerse cose,ueggiamo anchora,che l'uso cotidiano & il continouo negotiare de gli huomini,crescente alla giornata doppo il naturale

ingegno,uia piu la loro malitia,introduce uarie & nuoue forme de negoci ,dando insieme ampla materia di molte imperfettioni.

Il perche, Noi Pier' maria Scappi, Rinaldo Duglioli, Pietro Bonfigli, Gian filippo Angelelli,Nicolo Amerighi, Nicolo Villanuoua, Vicenzo del Gãbaro,Bartholomeo Pannolini,Cittadini & Mercatanti Bolognesi Moderni Statutieri eletti & creati all'effetto sù detto & per le cause predette,come della elettione & creatione nostra appare publico Instromẽto rogato li.14.di Genaro l'Anno.1549. per Ser Guielmo Fabbio Notaro Bolognese all'hora uno de Notari della Corte di detta Vniuersita',Vedendo,& conoscendo detti antichi Statuti hauer bisogno di riformatione,come in molte sue parti superfiui & confusi, massimamente per molte additioni uecchie & nuoue da poi seperatamente fatte & aggiunte, come anchora in piu luoghi oscuri & intricati,& per molti casi da poi occorsi imperfetti, A laude & gloria dell'Indiuidua Trinita' Padre Figliuolo & Spirito Santo, per publica & priuata utilita' de Mercatanti massimamente circa l'abbreuiatione delle liti, Et per altre giuste cagioni che a' ciò' hanno mosso gli animi nostri, Per uigore dell'arbitrio & potesta' a' noi concessa dalli medesimi Statuti, & dell'Elettione & Creatione predetta, Et per ogni altro miglior modo, uia, ragione & forma,hauto piu uolte sopra ciò' ragionamento insieme & con dottissimi Giurisconsulti amatori dell'Vniuersita' nostra,di comune concordia, & con maturo consiglio & deliberatione Habbiamo essi Statuti Riformato, & medesimamente le dette additioni correggendo, statuendo, aggiungendo, & ordinando, come qui soccessiuamente seguira' & apparira' per ordine di Rubrica in Rubrica, & di Statuto in Statuto.

STATVTI DELL' HONORANDA

Vniuersita' de Mercatauti dell' Inclita Citta' di Bologna, riformati l'Anno. M. D. L.

Del Giudice di detta Vniuersita'.

Rubrica prima.

DESIDERANDO Noi, che nell'antidetta Vniuersita' & Corte Mercantile della Citta' di Bologna, a' nostra giusta possanza s'amministri ragione & giustitia, Habbiamo statuito, prouisto & ordinato, & per uigore del presente Statuto ordiniamo, che all'Vniuersita' predetta si debbia per l'auenire proporre uno Giudice sciẽtiato, † il quale sia & debbia esser Cittadino della Citta' di Bologna, d'origine propria, paterna, et aúita, o' uero al meno di due di quelle, et sia laico & Dottorato in ragion Ciuile solẽnemeute nel Colleggio de Dottori di Ragion Ciuile della Citta' di Bologna, et sia al meno d'eta' d'anni trẽta, et habbia letto publicamẽte nel Studio di Bologna in ragion ciuile, almeno tre anni cõtinoui, prima che possa essere imbursolato, Et che detto ufficio accetti o' esserciti, & di piu, ch'egli sia Matricolato nel Colleggio de Giudici della Citta' di Bologna, Altramente non possano essere imbursolati, ne accettare tal'ufficio, Et ogni atto che seguisse, sia di nissuno momento & inualido, come fatto da tale, che non hauesse giurisdittione alcuna.

Le qualita' del Giudice.

Delle quali qualita', ciuilita', lettura, dottorato, eta', et matricolatione predette de detti Giudici, prima che si faccia l'imbursolatione de detti Giudici, i Statutieri & Consoli & altri sopra cio deputati siano tenuti & obligati, & cosi loro sotto uincolo di giuramento astringiamo douer hauere buona, piena, & chiara intelligenza et informatione, cosi per le prononcie & habilitationi fatte di loro per gli Eccellẽtisimi Dottori del Colleggio di ragion Ciuile di detta Citta', come per altro migliore modo si potra'.

Che innanci la imbursolatiõe cõsti delle qualita' predette.

Et per obuiar alle prattiche & mancamenti che per l'auenire potessero occorrere circa l'elettione de tali Giudici, Statuimo & Ordiniamo, che per l'auenire si debbia far una imbursolatione de dodeci, o' sedeci Dottori intelligenti, sofficienti & prattichi, di buona conditione, d'honesta uita, et buona fama, et Cittadini di Bologna, & d'eta', conditione, et qualita' soprascritte, i quali habbiano ad esser Giudici di detta Vniuersita', cio è per sei mesi per ciascheduno di loro.

Imbursolatione d' Dottori c'hãno ad esser giudici.

La qual imbursolatione si debbia fare per anni otto prosimi a' uenire, o' al meno per anni sei, et come parra a' detti Consoli elettionari & Statutieri, o' alla maggior parte di loro, i quali anni cõmincino, & cõminciar deb-

Imbursolatione di sei anni in sei al meno.

biano,quando sará finita l'imbursolatione,che è al presente,Et come quel la sarà finita, & non prima, si debbia far nuoua imbursolatione de detti Giudici,& cosi' da mo' inanci pel tempo che seguirà, d'otto anni, in otto anni al piu,o' de sei anni, in sei anni al meno, quando sara' finita ciascuna imbursolatione de detti Giudici, li quali ad ogni modo debbiano essere d'eta', qualita', & ciuilita' antidette, Et la quale imbursolatione si debbia fare a' modo,forma,& ordine,come per noi è statuito nel presente Statuto posto sotto la Rubrica. Del modo, & forma, s'ha' da tenere nel fare la nuoua imbursolatione de Giudici di detta Vniuersita'.

Accettare l'ufficio ò rinõciar per istromento fra otto di sendo nella Citta. 15. in contado, fuori uno mese

Il qual Vfficio il detto Giudice, che sara' estratto per l'auenire, sia tenuto, & debbia liberamente, & senza contradittione alcuna personalmente accettare, ouero a' quello rinonciare dinanci al Giudice, & Consoli all'hora sedenti nella detta Corte,per instromento,rogato per mano d'uno Notaro della detta Corte,fra otto di all'hora prosimi sosseguẽti,essendo egli durante il detto termine d'otto di, nella Citta di Bologna, & essendo nel Contado,Guardia,ouer Distretto di Bologna fra quindeci giorni, & se fosse fuori della Citta,Guardia,& Distretto di Bologna,fra uno mese prosimo a' uenire. I quali tempi corrano, & pasino, & s'intendano passare dal di che li sara stato fatta la notificatione, come egli é stato eletto nuouo Giudice al detto Vfficio,la quale notificatione li debbia esser fatta in scritto legitimamente, una uolta in persona, o due uolte alla casa della sua solita habitatione,per parte del Giudice,che sara in Vfficio, & de Consoli che all'hora sederãno,& per uno de Mesi di detta Corte. Della quale notificatione, & relatione di quella, fatta pel Messo, ne debbia apparere

Notificar l'elettione fra quattro giorni.

ne gli atti d'uno delli Notari di detta Vniuersita, la quale notificatione il Giudice,& Consoli,che saranno in Vfficio,siano tenuti, & obligati sotto pena di pergiurio, & di lire uenticinque de Bolognini, far fare al detto nuouo eletto,fra termine di quattro di prosimi che seguiranno, fatta la estrattione & elettione di deto nuouo Giudice.

Sendo presente non sia necessaria la notificatione.

Ma se'l detto nuouo estratto, & eletto fosse presente alla sua elettione, & estrattione, in quel caso non sia necessaria detta notificatione, & i tempi ad accettare comincino a correre quel medesimo di, & hora, che sara' estratto.

Et uolendo detto nuouo Giudice accettare il detto Vfficio, uogliamo ch'egli sia tenuto, & debbia personalmente, non essendo infermo, o de Signori Antiani,fra i detti termini comparire nell'udiẽza di detta Vniuersita' ad hora giuridica,alla presenza del Giudice,& Consoli sedenti, o' del la maggior parte di loro,& accettar liberamẽte, & senza alcuna conditione il detto Vfficio,come è detto di sopra.

Infermo, ò de gli Antiani possa accettar per Procuratore.

Ma se tale Giudice nuouo estratto fosse infermo,o de Signori Antiani, o' absente come disopra, per modo che non potesse fra detti tempi com

parire

parire ad accettar il detto ufficio, all'hora et in quel caso, possa il detto ufficio accettare per suo legitimo et special procuratore, o' sostitut o,c'habbia special mandato di procura a' questo atto.

Non accettãdo fra'l tempo s'intenda hauer rinonciato.

Et se fra i termini sopradetti il detto nuouo e'stratto eletto non accettasse il detto ufficio, come e' detto, all'hora s'intenda hauer espressamente rinonciato,a' quello,& in detto caso, et anchor quãdo per alcuno fosse espressamẽte rinõciato,si proceda all'estrattiõe d'uno altro brieue del bussolo,o' uer cassetta di detta imbursolatione,alla presẽza delli magnifici Signori Antiani,Et il brieue di tale che nõ hara' accettato,o' uero c'hara' rinonciato non si debbia piu tornar nel bussolo,o' cassetta delli Giudici predetti,durante detta imbursolatione, ma sia lacerato. Salua sempre & riseruata la dicchiaratione et limitatiõe del statuto infrascritto, Della nuoua imbursolatione de Giudici §. il qual Giudice co'l §. sosseguente.

Auãtiãdo i brieui in fine del tẽpo,s'abbruggiano,ne si debbiano leggere.

Dicchiarando anchora che quelli brieui chi si trouassero esser auanciati nella detta imbursolatione delli Giudici, cauato che sara' il detto ultimo Giudice, et accettato che sara' detto ufficio, come s'è detto, si debbiano incontanente pel Giudice et Consoli che saranno per quel tempo stratiar, o' uero abbruggiar secretamente, non leggendo i nomi de tali brieui, accio che niuno possa sapere quelli che fossero imbursolati nel detto ufficio. Et anchora perche l'ultimo Giudice che s'hara' da estrarre non possa sapere,chi debbia per quel tẽpo esser eletto all'ufficio predetto.

DEL GIVRAMENTO DEL GIVDICE DI detta Vniuersita' quando entrara' in ufficio.

Rubrica seconda.

Forma del giuramento.

ITEM uogliamo, statuimo,et ordiniamo che'l predetto Giudice quando egli comparira' nella detta Vniuersita', et accettara' il detto ufficio, ò togliera' la tenuta di quello, sia tenuto et debbia nelle mani,et alla delatione del Giudice all'hora sedente al tribunale, et in presenza de Consoli sedenti, o' della maggior parte di loro, giurare corporalmente ad sancta Dei Euangelia, con le mani toccando le scritture, † che egli personalmente et non per sostituto per alcun modo, saluo che nelli casi permessi per la forma de presenti statuti, essercitara' al suo debito tempo, & durante quello, il detto ufficio, fedelmente et solicitamente, et secondo ch'Egli è tenuto per la forma de detti Statuti, Et che i statuti, ordinamenti, et prouisioni di detta Vniuersita' fatti & che si faranno, osseruara', et fara' osseruare a' sua giusta possanza, Et che fara' ragione et giustitia alle persone che dinanci a' lui piateggiaranno sommaria et ispedita, et secondo la forma de detti Statuti, Et ch'Egli manterra' & difendera a' sua possanza,& senza duplicita', o' fraude, i Statuti, prouisioni, ragioni, giurisditione,et bieni di detta Vniuersita', Et che contra detta Vniuersita', et Sta-

tuti et ordini di quella, mai non ſara`, ne fara`, ne andara` per alcun tempo, ne in alcun modo publicamente, o` occoltamente.

Il Giudice non poßa conoſcere cauſa nella q̃le ſia ſtato aduocato, ò habbia conſigliato.

Et ch'Egli non conoſcera` ne giudicara in cauſa, o` diferenza nella quale ſia ſtato, o` ſia Aduocato, o` patrocinatore, o` uero nella quale habbia conſigliato, Et per alcun modo di quelle non s'impacciara` ne interuerra`, per uigore del ſuo ufficio, Et ch'Egli non procurara', impetrara`, fara`, ne uſara` per ſe, ne per altri alcuna ſorrogatione, o` ſoſtitutione, elettione, o` confirmatione pel detto, o` al detto ufficio, ſe non pel modo et forma, et in quelli caſi ſolamente che ſara` proueduto eſpreſſamente per i Statuti, et prouiſioni di detta Vniuerſita' fatti, o` ehe ſi faranno.

Et anchora che fara`, oſſeruara`, & adempiera` tutte et ciaſcune altre coſe le quali Egli foſſe tenuto fare et oſſeruare per uigore del ſuo ufficio, & de Statuti et ordinamenti predetti, fatti, o` che ſi faranno.

La preſenza de priori de ſtatutieri al giuramento

Item che à queſto giuramento del Giudice debbiano interuenire i due Priori de Statutieri, o` al meno uno di loro inſieme con i detti Conſoli, I quali Priori habbiano ſpecial cura che ſi dia il detto giuramento nel modo & forma ordinata nel preſente Statuto.

Abſẽte, ò infermo poſſa accettar & giurar per ſpecial procuratore.

Et ſe caſo foſſe che'l detto Giudice nuouo eletto et confirmato foſſe abſente, o` infermo, per modo che nõ foſſe poſsibile ch'egli ueniſſe perſonalmente ad accettare et giurare, poſſa, et a` lui ſia lecito per ſuo ſpecial procuratore accettare et giurare, come di ſopra e` diſpoſto, Del qual giuramento et accettatione, ne debbia apparere publica ſcrittura, rogata per uno de Notari di detta Corte la quale ſi debbia ſcriuere nel libro ſtraordinario, et in preſenza al meno di due teſtimoni interuenenti al detto giuramento.

DEL MODO ET FORMA S'HA` DA TENERE nel far la nuoua imburſolatione de Giudici di detta Vniuerſita'. Rubrica terza.

Finita l'imburſolatione di nuouo ſi faccia. Eſtratto l'ultimo Giudice del ſecõdo ſemeſtre dell'ultimo anno, ſi finiſce l'imburſolatione, anchor che riſtaſſero q̃lche brieui. I brieui riſtanti s'abbruggino Forma della nuoua imburſolatione.

STATVIMO, prouediamo, et ordiniamo che finita l'imburſolatione del detto Giudice, ſi debbia far nuoua imburſolatione nel modo et forma, et per le perſone infraſcritte, † La quale uogliamo s'intenda eſſer finita, quãdo ſara` ſtato eſtratto di detta imburſolatiõe l'ultimo Giudice, ilquale s'eſtrarra` per i ſecondi ſei meſi dell'ultimo anno del tẽpo pel quale ſara` ſtato fatta detta imburſolatione, Et che'l detto Giudice ultimo hara` accettato il ſuo ufficio, benche nella detta imburſolatione riſtaſſero qualche brieui che nõ foſſero cauati, † i quali brieui che ſi trouaſſero auanciar nella detta imburſolatione uogliamo ſi ſtraccino, o` s'abbrugino, ſenza leggere, o` guardar di cui foſſero tali brieui, † Et la qual nuoua imburſolatione uogliamo ſi faccia in queſto modo, che'l Giudice & Conſoli che a` quel tempo ſederanno, ſiano tenuti & debbiano far chiamare per i Meſſi di detta Corte in ſcritto per mano d'uno delli Notari di detta Corte, tutti

tutti gli altri Conſoli non ſedenti, et tutti i Sopraconſoli di quell'anno, cio e` ciaſcuno di loro, in perſona, una uolta, o` due alla caſa della loro habitatione, per uno certo di et hora, che debbiano uenire nell'udienza di detta Corte per far l'elettione de quelli c'haranno a` fare la nuoua imburſolatione de Giudici di detta Vniuerſita', & notificarli, che chi nõ uerra` al detto di et hora, ſi procedera` alla detta elettione, non oſtante abſenza o` contumacia del detto chiamato, Delle quali citationi ne debbia apparere la relatione del detto Meſſo, Scritta di mano de detti Notari, o` d'uno di loro, nel libro ſtraordinario, Et uenendo il termine d'eſſi chiamati à cio` ſtatuito, debbiano et ſiano tenuti detti Conſoli et Sopracõſoli comparire nella detta udienza, & aſpettata l'hora predetta immediate ridurſi et congregarſi eſſi Giudice, Conſoli et Sopraconſoli, o` uero tanti di loro † che detti Conſoli et ſopraconſoli ſiano almeno dieci inſieme congregati nella detta Vdiẽza, o` uero Reſidẽza dell'Vniuerſita' predetta; A` quali dieci, o` piu, che all'hora per detta cagione ſarãno inſieme nel detto luogo congregati, ſia tenuto et debbia il detto Giudice che all'hora ſedera`, ſotto pena di pergiurio, et de lire 25. de bolognini, le quali debbiano applicarſi alla Camera di detta Vniuerſita`, prima che ſi faccia altro, ne che ſi proceda a` nominatione, o` ad elettione alcuna † dar il giuramento a` detti Conſoli et Sopraconſoli, i quali ſiano tenuti et debbiano alla delatione del detto Giudice, giurar corporalmente alli Santi di Dio Vangeli, con le mani toccando le ſcritture. che loro nominaranno et eleggeranno per Elettionari et Imburſolatori de detti Giudici, perſone ſofficienti, diſcrete, et idonee al detto ufficio, come di ſotto ſi contiene, et che alli piu ſofficienti, diſcreti, et idonei quali ſaranno propoſti, daranno le faue bianche, et a' gli altri meno ſofficienti daranno le faue negre, rimoſſa ogni parentella et affettione, et ogn'altro riſpetto, † Et che quello ſi fara`, dira` et ordinara` circa dette nominatione, elettione & ſcruttini, terrano ſegreto, ne lo riuelaranno a` perſona alcuna per alcuno modo.

Siano al meno dieci tra Conſoli et ſopraconſoli per far gli elettionari, & imburſolatori.

Giuramento p far idonei elettionari.

Tener ſegretto tutto ciò ſi dirà & fara'.

Et ſimile giuramento di tener ſegreto ſi debbia dar al Notaro che douera` eſſer rogato delli ſcruttini, elettione et nominatione predette.

Giuramento di tener ſegretto.

Et ſocesſiuamante dati et riceuuti i detti giuramenti, ſi debbiano et poſſano per ciaſcuno delli Conſoli et Sopraconſoli adunati come di ſopra, nominare et proporre due perſone, et non piu, per ciaſcuno di loro, I quali nominati & che ſi nominaranno, † uogliamo che ſiano & debbiano eſſere Mercatanti o` Banchieri, o` uero Arteggiani d'una dell'Arti delle dodeci Compagnie di detta Citta`, deſcritte di ſotto nelli Statuti di detta Vniuerſita', Et che eſſercitino, o` habbiano eſſercitato per ſe, o` per altri per loro, o` in compagnia con altri, publicamente mercantia, cambio, o` alcuna delle dette arti, Et che ſiano ueri cittadini della Citta` di Bologna, d'origine propria, paterna et auita, o` uero di due di quel-

Proporre due perſone p elettionari.

Qualita' delli propoſti.

le, & anchora che siano maggiori d'anni trenta.

Non possano eleggere parẽte per elettorio.

Dicchiarãdo che per i detti Cõsoli nõ si possa ne si debbia nominare, ne eleggere alle cose predette alcuno ascendẽte, ne descẽdẽte, o` uero parẽte per linea diretta d'esi Cõsoli & Sopracõsoli, o` d'alcũo di loro, sino alquarto grado, numerando il grado secõdo ragion ciuile, † ne anchora alcuno,

Non si possa eleggere fallito.

che per alcun tempo habbia rotto, o` fallito nella Citta' di Bologna.

Delle quali nominationi uno de Nottari di detta Vniuersita' ne debbia far scrittura, ad uno ad uno, cominciando primieramente alli Consoli, cio e` alli piu antichi, et da poi a` gli altri, in ultimo alli Sopraconsoli, di grado in grado, come e` detto, I quali cosi nominati et scritti, da poi secondo l'ordine predetto ad uno ad uno, si debbiano scruttiniare et mettere a` partito fra i detti Consoli & Sopraconsoli, alla presenza del detto Giudice, † Et fatti i Scruttini delli nominati predetti fra loro Consoli & Sopraconsoli, quelli dieci de detti scruttiniati c'haranno piu bel partito per le due parti delle faue bianche, siano, & s'intendano hauer ottenuto & douer esser insieme con detti Consoli et con i Statutieri di detta Vniuersita' che si truouaranno esser uiui, Elettionari et Imbursolatori a` far l'elettione, et l'imbursolatiõe delli Giudici, Ma quelli delli detti dieci c'haranno ottenuto, † passando i due terzi delle faue bianche, ad ogni modo siano preferiti a` quelli, che solamente hauessero ottenuto per i due terzi di dette faue bianche, & habbiano uantaggio, in caso che acadesse, che piu de dieci hauessero ottenuto per i due terzi delle faue predette.

Le due parti delle tre delle faue biãche danno uinto il partito per essere elettionari insieme cõ Cõsoli et Statutieri.

Passando i due terzi delle faue siano preferiti á quelli delli due terzi.

Concorrendo molti in uno medesimo numero di faue, che cosa si dee fare.

Dicchiarando anchora che se in detti scruttini fossero due, o' piu c'hauessero ottenuto il partito, ma concorressero in un medesimo numero di faue bianche, che all'hora si debbiano pel detto Notaro far tanti brieui uguali quanti fossero detti concorrenti, scriuendo in ciascuno brieue un nome de tali concorrenti, si che tutti i detti concorrenti siano descritti in detti brieui, & poi piegarli, & porli in uno bussolo, o` uero in una beretta, et da poi pel detto Giudice se ne debbiano trar fuori tanti de detti concorrenti, che sia compiuto il numero de detti dieci, si che tali estratti s'intendano hauer ottenuto tal pratito, et esser eletti a` far detta elettione de Giudici, et il resto che rimarra` s'intenda hauer perduto il partito, Et il detto Notaro debbia nel libro straordinario di detta Vniuersita' scriuere solamente quelli, che saranno stato eletti et c'haranno ottenuto, come e` detto di sopra, et non far scrittura alcuna de quelli non haranno ottenuto.

Fatta l'elettione delli dieci Elettionari dbbiano partirsi i Sopracõsoli.

Ordiniamo anchora et statuimo, che subito saranno fatti i detti scruttini et elettione de detti dieci Elettionari, i detti Sopraconsoli si debbiano partire et andar a` far altre sue facende, & che s'intendano hauer buona licenza, et solamente debbiano ristar i detti Giudice et Consoli, i quali prima che si partano, et che faccino altro, debbiano incontanente far

far † chiamare nella detta Residẽza i Statutieri, cio e` quelli che uiueranno, et quelli dieci Elettionari c'haranno ottenuto, et come di sopra eletti, I quali tutti siano tenuti immediate comparere et uenir dinanci a` detti Giudice et Consoli, † sotto pena de lire dieci de bolognini per ciascuno che non uerra`, o` comparira` subito che sara` chiamato, et comparsi che sarãno tutti quanti insieme, pur che tra i detti Statutieri, Eletti et Consoli non ui siano meno de sedeci persone in numero, si debbiano ridurre insieme nella detta Residẽza co'l detto Giudice, et ciascuno di loro alla delatione d'Esso Giudice debbia † giurar corporalmente in forma debita, che loro non nominaranno ne eleggeranno, o` imbursolaranno a` detto Vfficio, et imbursolatione de Giudici di detta Vniuersita', alcuno Dottore prohibito, come e` detto di sopra, Ma che nominaranno, eleggeranno et imbursolaranno quelli Dottori, che alla sua conscienza parranno piu dotti, honesti, idonei, giusti, sufficienti, & isperti pel detto ufficio, & c'habbiano le conditioni et qualitá soprascritte, et a` quelli tali daranno le faue bianche, et a` gli altri non idonei et che non haranno le conditioni et qualita' predette daranno le faue negre, et secondo la loro buona, pura et giusta conscienza, Non ostante alcuna requisitione, promissione, o` prattica, et rimossa qualunque parẽtella, amore, odio et qualunque altra humana gratia.

Chiamar i Statutieri et elettiõari á giurar et far l'imbursolatiõe de Giudici.

Pena delli non comparenti.

Giuramẽto di non imbursolare dottore prohibito, ma qualificato, come di sopra.

Et che anchora terranno segreta la detta imbursolatione et elettione de Giudici, et ogni cosa che fra loro si fara` et dira` circa detta elettione et imbursolatione.

Tener segreto.

Del qual giuramẽto ne debbia esser rogato il detto Notaro, ilquale anch'Egli similmente debbia giurare sotto pena alli detti Cõsoli, Statutieri, Elettionari et Notari, et a` ciascuno di loro che non tenesse segreta la detta imbursolatione, † et che quella riuelasse per alcuno modo di lire 50. de bolognini, et d'esser priuato di detta Vniuersita', et come catiui et infami, nõ possano mai esser uditi in giudicio in alcuna sua causa nella detta Corte, † Et sia obligato il Giudice di detta Vniuersita' contra tal riuelãte procedere fino alla sentenza difinitiua, et publicarli per infami et priuati, et farli pagar detta pena, Et questo nõ possa far detto Giudice senza la presenza et consentimẽto delli Cõsoli all'hora sedenti, o` della maggior parte di loro, † Et incontanente che'l detto Giudice hara` dato i detti giuramenti, uogliamo che sia tenuto partirsi, et che non possa interuenire alla nominatione et scruttini de tali Giudici, Et che poi che sara` partito, et che le predettte cose saranno adempiute, debbiano i detti Consoli, Statutieri et Elettionari, o` uero Eletti predetti, quiui ristare, Et incontanente senza muouersi dal detto luogo, et in absenza del detto Giudice procedere alla nominatiõe, elettione & scruttini de detti Dottori et Giudice, Delli quali non se ne possa nominar piu d'uno, ó due, per

Pena delli riuelanti.

Debbia il Giudice procedere contra tali riuelanti.

Il Giudice non possa interuenire al scruttinio de Giudici.

ciascuno di loro, Et che i Consoli siano i primi a' nominare, da poi gli Eletti, ultimamente i Statutieri, nominando solamente Dottori dell'eta', qualita' et conditioni soprascritte, † Et s'accadesse dubbio circa l'eta' d'alcuno Dottore nominato, sia tenuto quello che lo nominara' giurar in solenne forma, ch'egli tiene & fermamente crede tal nominato Dottore essere di detta eta' d'anni trenta, Et non uolendo egli giurare non si possa, ne si debbia detto Dottore porre a' partito, ne essere imbursola to al detto ufficio per modo alcuno.

Sendo dubbio dell'eta' del nominato, stiasi al giuramento del nominante.

Dicchiarando anchora, che i partiti et Scruttini de detti Dottori nominati al detto ufficio di Giudice, si debbiano mettere a' partito a' faue bianche et negre fra i soprascritti, per ordine, ad uno, ad uno, dando le faue coperte & segretamente.

Delli quali Dottori Scruttiniati, quelli c'haranno hauuto piu faue bianche che passando la meta' delle faue bianche, siano & s'intendano solamente esser eletti al detto ufficio, et hauer ottenuto il partito.

Passãdo la meta' delle faue bianche s'intenda hauer ottenuto il partito. Essendo cõcorrenza nelle faue che cosa far si debbia.

Et se fosse concorrenza nelle faue bianche de detti Dottori, all'hora si debbiano pel detto Notaro far tanti brieui, quanti sarano detti concorrenti, et in quelli descriuere il nome loro, et poi piegarli et porli in un bussolo, ò uero in una bereta, Et da poi se ne debbião cauar per mano del piu uecchio Console d'eta' che sara' presente a' tali scruttini tãti de detti brieui che assẽdano al numero de Giudici che bisognarano a' cõpir il numero de quelli si douerano imbursolare, Et quelli che saranno estratti s'intendano hauer ottenuto, Et quelli che rimarranno s'intendano esser esclusi, et non hauer ottenuto, come di sopra è prouisto delli detti Elettionari.

Et accio che i detti Scruttini non siano diuersi, et quelli c'haranno ad interuenire a' detti Scruttini siano soleciti, Vogliamo & ordiniamo † che quando saranno cominciati tali scruttini et partiti, et alcuno delli chiamati non fosse uenuto al tempo debito, ma doppo sopragiungesse, che all'hora et in quel caso tali negligenti che dapoi soprauenessero, non possano esser admessi a' detta elettione, nominatione et imbursolatione de Giudici, ne possano piu metter faue a' tali partiti, et questo medesimo si debbia osseruare ne scruttini delli soprascritti Elettionari, quando si faranno, come di sopra è detto.

Cominciato il scruttinio, chi giugerà non sia piu admesso

Modo di procedere al scruttinio de Giudici.

Ordiniamo anchora che i detti Scruttini de Giudici predetti si debbiano far segrettamente fra i soprascritti, in questo modo, cio è che due de Consoli sedenti che saranno di maggior eta', habbiano a' raccogliere le faue de detti partiti delli nominati al detto ufficio, le quali segretamente siano numerate per i detti due Consoli et Notaro, Et che per esso Notaro si debbiano scriuere tutti i partiti predetti, di partito in partito dal primo in fino all'ultimo inclusiue, et scruttiniati tutti i detti partiti

partiti come di sopra si contiene, all'hora la detta frittura delli partiti si debbia porre al conspetto de tutti gli elettionari, et altri predetti, i quali possano uederla, & far il computo de tali partiti posti, & fatti, Et quella ueduta & calcolati bene per tutti loro tali partiti, debbiano leggere, palesare et publicare quelli c'haranno ottenuto tali partiti, per le faue & pel modo come di sopra è scritto.

Et prohibimo espressamente che nella detta imbursolatione non si possa ne si debbia per alcuno modo mettere, imbursolare, ne aggiungere alcun altro Dottore, saluo che quelli c'haranno ottenuto il partito, come è detto di sopra,

Non si possano imbursolare se non quelli c'haranno ottenuto il partito.

Et se caso ueniisse che nell'ultimo del tempo della detta imbursolatione non ui fossero tanti brieui de Dottori che bastassero pel tempo ordinato, prouediamo che all'hora si proceda alla nuoua imbusolatiõe de detti Giudici pel modo et forma che di sopra è prouisto & ordinato.

Nell'ultimo del tempo mãcãdo i brieui si proceda à nuoua imbursolatione.

Et anchora ordiniamo & dicchiariamo che i brieui de detti Dottori che s'imbursolaranno al detto ufficio de Giudici, tutti si debbiano scriuere di mano d'uno delli Notari di detta Vniuersita', Et che sotto il nome del detto Dottore sia scritto il nome del detto Notaro.

I brieui siano scritti per mano del Notaro.

Et che i nomi de quelli Dottori i quali haranno ottenuto, et che saranno scritti in detti brieui et sottoscritti cõe s'è detto di sopra si nabbiano mettere inuolti et pari inun bussolo, o' uero borsello, & in una cassetta chiauata, con due diuerse chiaui, † Et quella appresentare et diporre appresso il Priore di Sãto Dominico della Citta' di Bologna, delle quali due chiaui l'una debbia rimanere et stare appresso il detto Priore, et l'altra appresso d'uno de Consoli sedenti, che pel tempo sara' diputato, acio per i Consoli sedenti, Et cosi soccessiuamente assignandola a' gli altri Consoli che pel tempo harannoa' uenire.

La cassetta de brieui stia in da posito.

Et che la detta Cassetta, o' uer Borsello, o bussolo continouamẽte debbia star in deposito appresso il detto Priore, et nella Sagristia del detto Monastero, Conuento & Chiesa di Santo Dominico, laquale mai non si possa portar fuori di detta Sagristia, se non quãdo si uorra' estrarre il detto Giudice, † Et all'hora sia necessario far un mandato in scritto al detto Priore di cõmissiõe del Giudice & Cõsoli sedẽti, per mano d'uno de Notari di detta Corte, il quale debbia essere sotto scritto di mano de' detti Consoli sedẽti, o' della maggior parte di loro, Che'l detto Priore debbia portare, o' mandare per suoi Religiosi detta cassetta, a' tal hora, et a' tal di, dinanci alli Magnifici Signori Antiani, il qual mandato debbia esser dato al detto Priore per un Messo di detta Corte, Et debbiasi lasciar appresso di lui, Et che altramente detta Cassetta non si possa aprire, ne portar fuori di detta sagristia senza la presenza del Giudice et Consoli sedenti, Et se esso Priore non hara' appresso di se il detto

Modo d'aprir la cassetta al tẽpo che si deue far l'estrattione.

mandato,Et alla qual caſſetta uogliamo che per mano d'uno de detti Notari ſi debbia far in ſcritto uno brieue in carta membrana di lettere groſſe, con queſte parole, cio` e`, † Non aperiatur iſta capſeta ſine mandato Iudicis et Conſulum Mercatorum in ſcriptis.

Sopraſcrittione alla caſſetta.

Di Marzo ſi faccia l'Eſtrattione nel modo qui deſcritto.

Et che del meſe di Marzo di ciaſcuno anno, il Giudice et Conſoli ſedenti, i quali in quel tempo ſaranno et ſederanno, fatto primieramente il detto mandato, ſiano tenuti et debbiano andar pel detto Priore di ſanto Dominico, et inſieme con lui, o` uero uno, o` due altri frati del detto Conuento a` cio deputati, ſi debbia per eſſo Priore togliere detta caſſetta,et quella portar con man ſua, o` d'uno de detti frati inſieme con la ſua chiaue alla preſenza delli Magnifici Signori Antiani della Citta` di Bologna, i quali in quel tempo ſaranno, & dinanci a` detti Giudice et Conſoli all'hora che ſederanno, et anchora d'uno de Notari di detta Corte, il qual Notaro primieramente debbia ad alta uoce leggere il nome delli Dottori c'haranno uacatione al detto ufficio, ſecondo la forma delli preſenti Statuti, che in queſto ſi contiene circa il dar uacatione al detto ufficio,& all'hora aperta la detta caſſetta con le dette due chiaui, debbia il detto Priore, o` altro religioſo in ſuo luogo mandato, di ſua mano eſtrarre, et cauare a` uentura del borſello, o buſſolo di detta imburſolatione ſolamente uno de detti brieui de Dottori et Giudici predetti in eſſo borſello, o' buſſolo ripoſti, et quello leggere et publicare alla preſenza delli predetti Signori Antiani, et Giudice et Conſoli ſopraſcritti.

L'vfficio del Giudice dura meſi ſei che cominciano il primo di Luio.

Et che tal Eſtratto non hauendo uacatione alcuna ſia et debbia eſſer Giudice di detta Vniuerſita' per ſei meſi all'hora proſſimi che uerranno,i quali debbiano cominciar nelle Calende del meſe di Luio, et finir come ſeguira`.

Simile eſtrattione di Giudice ſi faccia d'ottobre per gli altri ſei meſi che comincino á calende di Genaro.

Et che ſimile eſtrattione di Giudice ſi debbia far nel modo, et forma predetta del meſe d'Ottobre di ciaſcun' anno alla preſenza delli detti Magnifici Signori Antiani che all'hora ſaranno,& del Giudice et Conſoli di detta Vniuerſita' all'hora ſedenti, Intendendo ſempre che quando ſi dice alla preſenza delli Magnifici Signori Antiani, s'intenda anchora del Magnifico Confaloniere di giuſtitia che a` quel tempo ſara` deputato, Eſtrahendo ſolamente uno brieue,come di ſopra, Et quello che ſara` eſtratto non hauendo uacatione come di ſopra,ſia & debbia eſſere Giudice di detta Vniuerſita' per gli altri ſei meſi ſoſſeguenti, i quali comincino a` Calende del meſe di Genaro di ciaſcun' anno,et finiſcano come ſeguira`.

Salario del Giudice.

I quali Giudici debbiano hauer per ſuo ſalario ogni meſe lire trẽta de Bolognini,le quali ſe li debbiano dare et pagare pel depoſitario della Gabella groſſa di Bologna,cõe s'e` fatto et pagato per i tẽpi paſſati,Nõ oſtãte che non ſiano fatti i ſcruttini conſueti de detti Dottori, fra i detti Magnifici Signori Antiani,Cõſoli,& Confaloniere di Giuſtitia,i quali ſcruttini non ſiano

ſiano neceſſari fare,& uogliamo che non ſi debbiano fare da qui innanci per modo alcuno.

Et ſe foſſe alcuno de detti Dottori imburſolati che foſſe eſtratto, il quale haueſſe uacatione,ſecondo la forma delli preſenti Statuti,uogliamo ch' el brieue di tale uacante ſi debbia arruotollare,& rimettere nel detto borſello,& in ſuo luoco cauarne un'altro à uẽtura che non habbia uacatione.

Hauendo uacatiõe ſia rimburſolato.

Ordiniamo anchora,che quando ſi douera` cauare il detto Giudice alla preſenza delli detti Magnifici Signori Antiani,come e` diſopra ordinato, che alla detta eſtrattione ſe ui debbia ſempre ritruouare il Giudice predetto con la maggior parte de Conſoli ſedenti.

All'eſtrattione interuenghi il Giudice all'hora ſedente con i Conſoli.

Vogliamo anchora,che'l detto Giudice che per il tempo ſara' nella detta Corte non poſſa,ne debbia toglier alcun ſalario dalle parti,che dinãci a` lui litigaranno per commiſſione alcuna a` lui fatta d'alcuna cauſa a` lui commeſſa,che ſpettaſſe al detto Giudice.

Non poſſa il Giudice torſi ſalario delle cauſe à lui commeſſe, che ad eſſo ſpettaſſero.

Anchora uogliamo,ſtatuimo,& ordiniamo,che i Giudici predetti ſiano tenuti & debbiano perſonalmente eſſercitare il detto ufficio,& che loro non poſſano per modo alcuno, ne in tutto,ne in parte fare & eſſercitare detto ufficio per Soſtituto,† ſaluo che in caſo di probabile infermita' o uero ſe foſſe eſtratto del numero delli detti magnifici Signori Antiani,o` che foſſe mandato per Ambaſciatore fuori del Territorio di Bologna, Nelli quali caſi uogliamo ch'egli poſſa ſoſtituire uno Dottore in ſuo luogo ſolamente per il tẽpo che ſtara infermo,o` del detto numero de Signori Antiani,o ueramente ſin che ſtara` fuori per Ambaſciatore,† purche tale Soſtituto habbia,& debbia hauere le qualita` & conditioni che debbano hauere i Dottori che ſi douerano imburſolare al detto ufficio,& come e` ordinato di ſopra,† Laquale ſoſtitutione non poſſa farſi ſenza la uolonta',preſenza,& conſentimento de Conſoli all'hora ſedenti, o` della maggior parte di loro. Della quale ſoſtitutione & conſentimẽto ne debbia apparere ſcrittura di Mano d'uno delli Notari di detta Corte, & nel libro ſtraordinario. † Altramente quello tale Giudice che fara contra queſto preſente Statuto,& anchora quello tale Soſtituto, che eſſercitata detto ufficio contra la forma de preſenti ſtatuti, ſia ipſo facto priuato del detto ufficio, alquale mai piu non poſſa per alcun tẽpo eſſer admeſſo, imburſolato,ne accettato.Et che egli perdi il ſalario di quel tempo che detto ufficio eſſercitara`,per ſoſtituto il quale ſi debbia applicar alla Camera di detta Vniuerſita`, Et in ſuo luogo ſe ne debbia eleggere un'altro.

Il ſoſtituito habia le qualità de gli imburſolati.

Conſentimento de li Conſoli al la ſoſtitutione.

Pena del Giudice & del ſoſtituto,non ſeruata la forma del ſoſtituire.

Dicchiarando anchora,che ciaſcuno Giudice che ſara eletto contra la forma del preſente Statuto non poſſa eſſercitare detto ufficio,ne hauere alcuno ſalario, ſaluo che nel caſo proſſimamente detto.

Il giudice eletto cõtra la forma non poſſa,& eſſercitando non habbia ſalario alcuno.

Anchora dicchiarando che ciaſcun Giudice di detta Vniuerſita' che ſia ſtato per il paſſato, o che ſia al preſente, o` che ſara per l'auenir,habbia

Finito 'ufficio debbia hauere uacatione per anni quattro.

& debbia hauere uacatione dal detto ufficio di Giudice per anni quattro proſſimi che uerãno,i quali habbiano a` comminciare l'ultimo di che finira il ſuo ufficio.

Quelli che ſono qui deſcritti nõ poſſono ſoccedere nello ufficio l'uno all'tro,ſe non doppo meſi ſei.

Dicchiarando anchora,che al detto ufficio il padre non poſſa ſoccedere al figliuolo,ne il figliuolo al padre, ne l'uno fratello all'altro, ne il barba al nipote,ne lo nipote al barba,ne uno cugino all'altro per linea maſcolina,ſtando loro,& habitando in una medeſima caſa, o` uero famiglia,Ma che l'uno dia all'altro uacatione almeno di meſi ſei continoui doppo che ſara` finito l'ufficio di tale Giudice.

Nõ poſſa il giudice eßere rifermato oltre il ſuo tempo.

Et anchora dicchiarando che per cagione,o` modo alcuno tali Giudici non poſſono eſſer rifermati al detto ufficio oltra il tempo di ſopra ordinato,& ſe foſſe rifermato non uaglia tale riferma,Et ſe pur egli foſſe rifermato, che non poſſa accettare,ma debbia à tale riferma rinonciare eſpreſſamente, † Et s'egli non li uorra` rinonciare incorra in pena di lire cento di bolognini, la quale ſi debbia eſſigere da lui di fatto per il Podeſta di Bologna, & s'el detto Podeſta' non eſſigera detta pena,ch'egli incorra in altretanta pena di lire cento de bolognini,laquale ſi debbia ritenere delli ſuoi ſalari al tempo del ſuo ſindicato,& la qual pena in che incorra`tal Giudice che non rinonciaſſe alla detta riferma,ſi debbia applicar per la terza parte al Podeſta' di Bologna,per un'altra terza parte alla Camera del Cõmune di Bologna,per l'altra terza parte alla Camera di detta Vniuerſita.

Pena del rifermato s'egli nõ rinoncia.

Il Giudice poſſa leggere publicamente, ne habbia uacatione alli publici uffici del Comne.

Dcchiarando anchora,che'l Giudice di detta Vniuerſita' durante il tẽpo del ſuo ufficio poſſa publicamente leggere le lettioni, & letture, alle quali egli ſara deputato,& hauere i ſuoi ſalari per detta lettura, la quale lettura uogliamo non li dia uocatione alcuna, pur ch'egli uenga all'hore ordinate, a` tener ragione nell'udienza di detta Vniuerſita'. Item uogliamo che'l detto ufficio di Giudice di detta Vniuerſita' dia a` tali Giudici uacatione a` tali uffici publici del Cõmune di Bologna, durante l'ufficio del Giudice della Mercantia, Ma finito l'ufficio del Giudice non habbia uacatione alcuna alli detti uffici.

Morto'l Giudice doppo l'accettatione dell'ufficio, et innãci la tenuta, s'habbia ricorſo all'imburſolatione ordinaria

Item ſtatuimo & ordiniamo che quando foſſe eſtratto alcuno Ciudice al detto ufficio,& ch'egli haueſſe accettato & giurato come e` detto di ſopra per ſe o` per ſuo Procuratore,ch'egli moriſſe inãci il tẽpo di togliere la tenuta del detto ufficio,all'hora & in quel caſo ſi debbia dell'imburſolatione ordinaria de detti Giudici cauare un'altro brieue a` ſorte & a uentura, & con quell'ordine,modo,& forma che di ſopra e` ordinato & diſpoſto circa l'eſtrattione del nuouo Giudice.

Morẽdo'l Giudice pendente l'ufficio ſi caui nouo giudice p laltro ſemeſtri

Ma s'accadeſſe che'l detto Giudice doppo l'attual tenuta,& c'haueſſe cõminciato eſſercitar il detto ufficio,ueniſſe a` morte,in tale caſo ordiniamo & ſtatuimo che ſi debbia eſtrrar il nuouo Giudice per l'altro ſemeſtre, del l'imburſolatione ordinaria nel modo & forma ſolita. Non oſtante che

non

non foſſe anchora il tempo di detta eſtrattione ſecondo la forma del preſente ſtatuto,al qual quanto a` queſto s'intenda eſſere derogato.

Il qual Giudice coſi eſtratto in tal caſo uogliamo ſi debbia ritruouar al tempo di detta eſtrattione nella Citta', Conta', o` uer Dioceſi di Bologna, Altramente debbiaſi ritornare nell'imburſolatione ſopradetta, & in ſuo luogo ſe ne debbia cauar un'altro qual ſi ritroui come di ſopra.

Il qual Giudice coſi eſtratto ritrouãdoſi come di ſopra nella Citta',conta',o` Dioceſi di Bologna, uogliamo che per ogni modo dopo l'intimatione a` lui fatta ſecondo la forma del noſtro ſtatuto che di cio' diſpone, † debbia in tal caſo hauer accettato detto ufficio perſonalmente fra tre giorni al piu, di proſſimo ſoſſeguenti, nella detta Corte,per inſtromento publico rogato per uno delli Notari di detta Corte, nel modo & forma che in queſta parte diſpone detto ſtatuto, al qual s'intenda eſſer derogato ſolamente in quella parte che diſpone de gli abſenti,et del tempo d'accettar tall'ufficio, Ma nell'altre ſue parti s'intenda eſſere in uiridi obſeruantia, Et queſto ſi fa`, per che non ſia ritardata, ne ſtia ſoſpeſa la giuriſdictione et eſſercitio di quella nel detto foro per la morte del ſopradetto Giudice, † per che intendiamo et ordiniamo che'l detto Giudice coſi eſtratto s'intenda eſſere Giudice competente et ordinario, anchora per quel tempo che riſtaſſe del Giudice defonto, Et debbia incontanente eſſercitar detto ufficio, & quello continouare fino alla fine, Et hauere quello medeſimo ſalario & emoluméti, et ſopportar quelle medeſime grauezze quali l'Anteceſſore uiuendo herebbe hauuto & ſopportato, computando la ſpeſa della lettera riſpettiuamente per la rata del tempo, † Et finito che ſara` detto tempo debbia eſſo Giudice eſtratto togliere l'attual tenuta del ſuo ufficio pel futuro ſemeſtre,come ſe non haueſſe eſſercitato altramente detto ufficio,come di ſopra, con il giuramento pero` in forma, giurando in tal caſo nelle mani delli Conſoli ſedenti, o` della magparte di loro, † Et in preſenza delli due Priori de Statutieri, o` almeno d'uno di loro, ch'Egli oſſeruara` tanto quanto ſi contiene nel ſtatuto che parla del giuramento del Giudice.

Il Giudice eſtratto nel caſo ſu detto debbia accettar fra termine di tre dì doppo l'intimatione.

Sia anchora ordinario Giudice per quel tempo che riſtaua al defonto.

Finito'l tempo riſtãte al Giudice morto debbia togliere la tenuta pel futuro ſeneſtre.

Preſenza de Statutieri al giuramẽto.

Et queſto che di ſopra e` detto s'intenda ſolamente hauer luogo nel ſopradetto caſo della morte del Giudice predetto.

Et perche quelli Dottori che ſi ritrouaranno eſſere nel numero delli Magnifici Signori Quaranta, Cõſiglieri deputati ſopra il gouerno et reggimento di queſta magnifica Citta`, ſono et ſaranno occupati circa il detto gouerno,et non potranno attẽdere all'ufficio dal dettto Giudice circa ilquale e` neceſſario la matina et ſera ſedere& ſtare per rẽdere ragione,et molto tẽpo ſia neceſſario ſpẽderui in udir le parti,et terminar le cauſe uertẽti nella detta Corte, † Et cõſiderando noi che maggior utilita' e` alla republica, che loro ſiano ſoleciti,et attendano al detto gouerno,che

Che Dottor alcuno che ſia di li Signori Quaranta non poſſa eßere Giudice.

La maggior utilità ſia preposta alla menore, et l'Vniuerſale alla particolare.

al detto ufficio della mercantia, Per tanto statuimo, che da mo` innanci, finita che sara` la presente imbursolatione, nissuno Dottore benche sia eccellentissimo, et non habbia alcuna delle prescritte eccettioni † possa o` debbia essere scruttiniato, o` posto a` partito di Giudice della Mercantia, o` in quello per modo alcuno essere imbursolato, o` a` quello possa essere admesso, o' quello essercitare, Anci se per caso si ritruouasse alcuno Dottore che fosse del numero de detti Signori Quaranta, essere al detto Vffi cio imbursolato per qualunque modo, et che fosse estratto, sendo Egli al tempo di detta estrattione del detto numero de Quarãta, uogliamo che si debbia per i detti Giudice et Cõsoli che sarão presenti alla detta estrattione, sotto pena di pergiurio, et di non poter mai piu hauer ufficio nella detta Corte, † procedere all'Estrattione d'un'altro Dottore nella detta imbursolatione esistente, pur che non sia de detti Quaranta, Et ch'Egli habbia le qualita' soprascritte, Et quel tale estratto che fosse delli Quaranta non debbiano per modo alcuno admettere, † Et se fosse per modo alcuno admesso non uaglia detta admisione; ne atto che dinanci a` lui si facesse, † Et ogni atto che per lui si facesse, o` sentenza che si desse sia ipso iure nulla et nullo, et di nissuno ualore, momento, et efficacia, Et sia egli tenuto ad ogni danno, spesa et interesse de tali, o` attori, o` rei che fossero, per loro sopportati in tali cause, Et a` cio per qualunque Giudice possano esser tali Giudici constretti con tutti i rimedi opportuni.

Vietata la causa finale si uieta ogni mezzo di conseguire, et ogni effetto di quella.

In luogo del Dottore impedito se ne cauī un'altro.

Tutto ciò che'l si fa prohibẽte la legge è nullo, et di niuno effetto.

L'atto nullo niuno effetto produce.

DELL'VFFICIO ET GIVRISDITTIONE DEL Giudice di detta Vniuersita'. Rubrica quarta.

Il Giudice sia Giudice ordinario et habbia mero imperio.

VOLENDO dicchiarare et distinguere la Giurisdittione del detto Giudice, et circa quali cose ella consista, et uertisca l'ufficio di quello, † ilquale essendo buono et giusto dee` essere latissimo, Pero` habbiamo proueduto, statuito et ordinato, Et cosi statuimo et ordiniamo, che l'Vfficio del detto Giudice della detta Vniuersita' de Mercatãti, Banchieri & Artefici della Citta' di Bologna sia, & intendasi essere Giudice com petente et ordinario, et hauer giurisdittione, autorita' et imperio mero et ordinario.

L'ufficio del Giudice dee essere latissimo.

Il Giudice possa conoscere et terminar ogni lite per ragione di mercãtia ò dependente da quella, ò pertinente à trafico de mercatãtii.

Et debbia et possa esso Giudice et non altro Giudice, o` Vfficiale della Citta', Guardia, Cõta', o` Distretto di Bologna conoscere, decidere, et terminare tutte et ciaschedune questioni, liti, cause, o` uero controuersie di qualunque somma et quantita' uogliano essere et siano, le quali si moueranno, et si uentillaranno per ciascuna ragione, cagione, o` pretesto d'alcune mercantie, o` uero cose, o` fatti che spettassero, o` per modo alcuno appartenessero ad alcuna arte, mistiero, essercitio, o` trafico de Mercatanti, Cambiatori, et Artefici di detta Citta', Guardia, Contado, Forza, o` Distretto di quella, o' che trafico, o` uero esercitio facessero fare per se, ò per suoi compagni, Fattori, o` Gargioni, † Et anchora sia Giudice cõpetente

Sia Giudice cõpetente in causa di deposito fatto presso à mercatanti.

di tutte et qualunque liti et questioni mosse, o` che si moueranno per ragione, o` uer cagione d'alcuno deposito che si dicesse essere stato fatto appresso d'alcuno, o` uer d'alcuni de predetti Traficanti.

Et che dalle soprascritte liti, o` d'alcuna di quelle fossero depẽdenti coherenti, annesse et occasionate, † Et tra ciascuni et per ciascuni, et contra ciascuni saranno mosse, cosi Cittadini, Contadini, o` uero Distrittuali, come habitatori di detta Citta', Conta', Guardia, Forza et Distretto, Et anchora tra forestieri, per forestieri et contra forestieri, pur che nelle dette liti, o` ciascune di quelle l'attore et il reo, o` uer l'uno di loro sia Mercatante, Cambiatore, o` uero alcun'arte, mistero, essercitio, o` trafico facesse, o` facesse fare, come e' detto di sopra, Non ostante che l'attore fosse tenuto seguir il foro del reo.

Tra quali persone sia Giudice competẽte.

Et in quelle et ciascuna di quelle liti, cause, questioni et cõtrouersie possa et debbia il detto Giudice per se solo procedere et quelle finire et terminare fino alla somma di lire quindeci in giu de Bolognini, Ma da lire quindeci fino a' uinticinque, non possa senza la presenza et consentimento d'uno Console, et da uinticinque fino a` cinquanta, di due Consoli, da li in su`, non possa senza espressa uolonta' et consentimento de tutti i Consoli sedenti, o' della maggior parte di loro, et non altramente.

Per se solo conoscere et terminare fin'alla somma di lire 15. de bolognini.

Considerando sempre la pura et mera uerita' de tali liti s'haranno a' decidere, et possa et debbia ciascuno Giudice di detta Corte le sentenze & comandamenti delli Giudici precedenti mandar ad effecutione realmente et personalmente, essendo di somma et quantita' che si possa personalmente esseguire, secondo la forma de presenti statuti.

Terminar le liti considerate solamẽte la uerita', et essegure le sentenze de predecessori.

Riseruato anchora che nelli casi permessi ne statuti sosseguenti posti sotto la rubrica, De quelli che sono chiamati a' ragione et compariscono, et anchora, De quelli che sono chiamati, et non compariscono, ne quali casi possa il detto Giudice per se solo prononciare come nelli detti statuti si contiene.

Casi nelli quali può indistantemente per se solo prononciare.

Dicchiarando, che s'el detto Giudice non fosse daccordo cõ i Consoli sedenti in dar alcuna sentenza, che in quel caso si debbia hauer ricorso a' gli altri Consoli nõ sedenti di quell'anno delli sei mesi all'hora sosseguẽti, essendo stato tratti, Altramẽte a' quelli delli sei mesi all'hora di prossimo passati, Et de quelli tali Consoli se ne debbiano far brieui uguali delli loro nomi, et quelli mettere in una cosa segreta, Eccettuando i parẽti delle parti, Et de quali brieui si debbiano pel detto Giudice cauarne tre a' uẽtura, I quali cosi estratti siano per quella uolta et nella detta causa in caso di detta discordia, Consoli idonei et legitimi di detta Vniuersita', Et habbiano in questo caso quella medesima autorita', giurisdittione, arbitrio, potesta' et emolumenti, che harebbero i Consoli sedenti che fossero in discordia come di sopra, fra quali tutti Consoli sedenti et nuouamente estratti, come di sopra, et insieme con il detto Giudice, si debbia proporre tal caso

Modo di procedere quãdo nõ fosse cõcordia tra'l Giudice et Cõsoli nel pronunciare.

et discuotere tra loro di tal sētēza che s'ssauesse a` dare, Et quello che per la maggior parte di loro sara` deliberato, sia tenuto, et debbia il detto Giudice per quel modo esseguire, et dar detta sentenza di presenza, uolonta' et consentimento de detti Consoli chiamati et sedenti che cosi insieme s'accordassero.

Essendo ommesso atto alcuno non molto preiudiciale possa non di meno il Giudice, sententiare.

Aggiungendo et statuendo, che se in alcuna di dette liti fosse stato ommesso far per tutte due le parti, o` uero per una di quelle alcune solemnita', o` uero atto, la quale, o` il quale fosse stato necessario farsi secondo la forma de presenti statuti, la qual solennita', o` uer atto precisamente non tocchi, o' uero non spetti alli meriti, o` uer probatione, o` liquidatione de tali cause, et cosi non sia di grande pregiudicio, Delle quali cose si debbia star alla dicchiaratione de detti Giudici et Consoli sedenti, possa il detto Giudice, et a` lui sia lecito dar la sentenza, non ostante tal solennita', o` uero atto ommesso non molto pregiudiciale.

Debbia seder il giudice due uolte il giorno, un'hora la matina et un'altra la sera

Oltre di cio uogliamo che'l detto Giudice sia tenuto et debbia ciascuno di giuridico secondo la forma de presenti statuti sedere al Banco giuridico, cio è, un'hora la matina, et un'altra hora la sera, et piu se bisognera` anchora che non ui fosse cosa alcuna da fare, cio e` incontanente quando suonara` la campana di detta Vniuersita' per rendere ragione nella detta Corte, la qual campana sia tenuto il detto Giudice far suonare ciascuno di giuridico, due uolte, cio e' la matinaināci terza, et la sera a` uespro, †Sotto pena a` ciascuno Giudice che non sedesse alli detti di et hore, de dieci lire de bolognini, per ciascun'hora che non sedera', laquale se li debbia ritenere delli suoi salari, et applicarla alla Camera di detta Vniuersita`.

Pena del Giudice nō sedente.

Stia anchora qualche parte del di in Vdienza.

Et anchora che'l detto Giudice si debbia sforzar di stare i di giuridici qualche parte del di nell'Vdiēza di detta Corte, a` far copia di se a` quelli che uolessero udienza da lui per cagione del detto ufficio.

Nō possa conoscere lite d'affitto, pigiōi di case et gioati che, se nō pigioni di boteghe ad uso de mercatāti, et di case contigue.

Vogliamo anchora che'l detto Giudice per modo alcuno non possa ne debbia intrometterssi nelle cause d'alcuno Affitto, ne di Pigiōi di case, ne di Giouatiche d'alcune bestie, o' uero animali, Ma nelle cause et questiōi concernēti gli affitti, o` uero pigioni di boteghe deputate ad uso de Mercatanti, Banchieri et Artefici della Citta` di Bologna, Et anchora concernenti le pigioni, o' uero affitti delle case contigue et annesse a` dette boteghe, doue detti Artefici, Mercatanti et Banchieri stessero a' casa, et a' botega insieme, il detto Giudice sia Giudice competente, et possa dette cause conoscere, Et con presenza, uolonta` et consentimento de Consoli sedenti terminar quelle,

Non possa conoscere causa nella quale fosse stato aduocato, ò hauesse cōsigliato.

Anch ora prouediamo et statuimo, che'l detto Giudice non debbia ne possa conoscere, o` interuenire in alcuna causa, nella quale fosse stato Aduocato, o' hauesse consigliato per l'una delle parti, Ma che in tal caso debbia in suo luogo estrrare due Consoli non sospetti delli Consoli non sedenti, a` sorte, essendo quelli estratti, Altramente due delli Con

li all'hora prosimamente passati', Et a` detti Consoli cosi estratti commettere tal causa, nella quale siano et debbiano essere Giudici competenti insieme con i Consoli sedenti, Et il simile si debbia osseruare, quando il detto Giudice fosse ricusato per sospetto in alcuna causa fra la meta' dell'instanza probatoria di tal causa.

Multare et punire secondo li parrá giusto.

Possa anchora il detto Giudice multare et imporre pene, quando a` lui parra` equo et giusto, Delle quali pene precisamente nō se ne facesse mentione ne presenti statuti, Et quelle riscuotere, grauando per quelle realmente et personalmente secondo che parra` a` lui, Considerato primieramente la conditione della persona, et la qualita' del fatto, o` uer delitto, et ad arbitrio d'huomo da bene, pur che le pene et multe che per lui s'imporrāno non eccedano la somma de lire cinquanta de bolognini per ciascuna di quelle, Et questo con la presenza, uolonta` et consentimento de Consoli sedenti, o` della maggior parte di loro.

Condēnare q̄lli parlarāno indiscretamēte ingiuriando, minacciāto, o che cōmetteranno maleficio di q̄lunque sorte.

Et anchora possa il detto Giudice insieme con i detti Consoli sedenti, o` uer la maggior parte di loro, inquirere et procedere contra ciascuno che nella detta Corte dicesse alcune parole ingiuriose et dishoneste, o` minatorie, et cosi contra il detto Giudice et Consoli, o` uero Sopraconsoli, o` Notaro, o` altro Vfficiale di detta, corte, come cōtra qualūque altra persona, Et cosi nella detta Corte, come nel portico del palazzo di detta Vniuersita', o` ueramēte presumesse ingiuriare, o' minacciare, o` uero altramēte battere, percuotere, o` ferire ne predetti luoghi alcuno de predetti Vfficiali, o` uero altra persona per modo alcuno, o` uero ne detti luoghi fare et commettere alcuna cosa dishoneста, o' maleficio d'altra sorte, come di robbare & sforzare.

Punire et bandire come può il Podesta'.

Et ciascuno che facesse alcuna delle predette cose condennare, punire, multrare et bandire in quelle simili multe, pene et bandi, et per quel modo et forma che potrebbe il Podesta' della Citta' di Bologna, secondo la forma delli Statuti et Prouisioni del Comune di Bologna.

Possano anchora i detti Giudice et Cōsoli come e detto, multare et condennare tutti quelli che indiscretamente parlarāno alla loro presenza, o' che a' loro sarāno disubidienti in quella quantita' et somma de dinari che a' loro parra', Et le dette multe et pene riscuotere, et applicare alla Camera di detta Vniuersita'.

Possa destenere et mettere in prigiōe, procedendo discretamente.

La pena nō ecceda lire 500 de bolognini.

Et possano et a' loro sia lecito distenere tali persone nel palazzo, o' uero prigione di detta Vniuersita', per quel tempo et spacio che a' loro parra', discretamente sempre multando et distenendo secondo l'inobedienza, pur che come e' detto, le dette pene non eccedano la somma di lire cinquanta de bolognini.

Punire chi resiste, ò offendesse i messi di detta corte.

Et debbia et possa an chora il detto Giudice et Consoli, qualunque persona che minacciasse, batteSSe, resistesse, o' ferisse alcun Messo di detta Corte mandato pel detto Giudice, o' altri Vfficiali di detta Corte all'esserci-

tio del suo Vfficio, multare, condennare et distenere secondo che a` loro parra`.

Come si proceda contra chi togliesse á messi, pegni, ò prigioni.

Et se per modo alcuno, o` di fatto, o` di forza, o` cõ dishonesta`, alcuno togliesse a` Messi et famiglia di detta Vniuersita` alcuno pegno per loro ad alcuni pignorato, o` alcuni prigioni per loro presi, o` arrestati per uigore di qualche comandamẽto del detto Giudice, o` uero che dessero, o` fossero causa che i detti prigioni fuggissero, o` che i pegni si trafugassero, Vogliamo che quelli tali che commetterano simili cose et mancamenti, siano et rimangano obligati, uno, o` piu che fossero, a` creditori di tal pignorato, o` preso pel debito, che quel tale pignorato, o' preso fosse debitore de tali creditori, come era il principal debitore, Et possa essere per cio` cõuenuto et grauato nell'hauere, et nella persona per tal debito, Et anchora per le spese, danni et interesse delle parti, di comandamento del detto Giudice, non pregiudicando però, che'l creditore, o` creditori non possano esigere et riscuotere dalli principali debitori il suo credito, purche non siano pagati piu d'una uolta.

Dee il Giudice prouedere et sopplire per le parti, che non siano inganate

Et perche il detto Vfficio della mercantia e` Vfficio di uerita' et equita', et dee` esser rimosso da ogni cauillatione et lite, però uogliamo, che'l detto Giudice sia tenuto, debbia et possa nelle cause che di ragione spettano al suo foro, et che dinanci a' lui si uentilaranno, et le quali fossero molto intricate, tal che le parti non sappessero far, o` dire il fatto suo, sopplire et prouedere che le parti predette nõ siano ingãnate, Et questo discretta mẽte et honestamẽte cõe Giudice, et nõ cõe procuratore, o` Aduocato.

Possa cõstringere psone rissose et scandalose á far compromesso.

Et se comparira' dinanci a` lui et al detto Vfficio alcuna persona una, o` piu, che fosse scandalosa, o` uero rissosa, o` che al Giudice et Consoli paresse che la causa fosse durata molto tempo, o` che fosse oscura, o` molto dubbia et intricata, Et che si dubitasse uerisimilmente che n'hauesse da seguir qualche male, o' scandalo, o` che diuenisse criminale, Delle quali tutte cose se ne debbia star alla dicchiaratione del detto Giudice et Cõsoli sedenti, o` della maggior parte di loro, Et fatta tale dicchiaratione, possano et debbiauo i detti Giudice et Consoli sedenti con ogni rimedio di ragione opportuno, cõstringere le parti a` far cõpromesso delle dette liti che uertissero tra le dette parti nel detto foro, & d'ogni cosa che depẽdesse, o` fosse coherente da quelle, † in alcuni huomini da bene di quella arte, della quale fosse tal piato et lite, o` uero in altri come paresse alle dette parti, di ragiõe et di fatto, in procedere, conoscere, terminare, † Et anchora ad eleggere il terzo Arbitro et Arbitratore, in caso che quelli che fosse ro absenti nõ s'accordassero insieme, Et se le detti parti nõ s'accordassero in eleggere il detto terzo, il Giudice et Cõsoli, essendo primieramente dati et porti per le parti i sospetti et cõfidenti insino a` quel numero che a' detti Giudice et Cõsoli, o` alla maggior parte di loro parra`, possano eleggere uno, o` piu, come a' loro parra` essere bisogno: per terzo et terzi Arbitri,

Arbitri della lite. Eleggere il terzo arbitro in caso di discordia, et il modo di eleggere.

bitri et Arbitratori, eleggẽdo primieramẽte delli cõfidenti dati dalle parti, se in alcuno de quelli s'accordassero le detti parti, Et nõ s'accordando ne detti cõfidenti come e` detto, all'hora i detti Giudice et Cõsoli che a` cio' si trouarãno, ne debbiano nominar uno per ciascuno di loro, fuori del numero delli sospetti et cõfidẽti dati dalle parti; & poi quelli tali nominati si debbiano fra i detti Giudice et Cõsoli mettere a` partito a` faue bianche et negre, et quello delli detti nominati c'hara` ottenuto il partito per le piu faue biãche, sia et s'intenda essere stato eletto legitimamẽte pel terzo Arbitro in detta causa, Et che poi quel tal terzo insieme con gli altri Arbitri, habbiano a` terminare dette liti, Et quello che per la maggior parte di loro sara' fatto, et si fara` in procedere, terminare, pronõciare, lodare et arbitramẽtare in tali liti et cause, uaglia et ualer debbia come tutti interuenuti, et tutti fossero stato d'accordo, sendo, prima che per loro si lodi et pronõci, stato legitimamẽte requisito gli altri Arbitri discordi, di espresso comandamẽto del detto Giudice, ad instãza de detti Arbitri che fossero d'accordo cõ i detti altri arbitri, a` dar il lodo et arbitramẽto per uno certo di, hora, et luogo, de quali se ne faccia mẽtione nella detta requisitione, o' uer mãdato, che a` tali Arbitri si mandara`, ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte. ¶ Et possa anchora il detto Giudice et Cõsoli sedenti, o' la maggior parte di loro cõstrengere i detti Arbitri et Arbitratori a' dar il lodo, o' uero arbitramento in forma, Et quelli a` cio` constrengere cõ tutti i rimedi necessari et opportuni di ragione.

Constrengere gli arbitri á lodare.

Anchora statuimo che'l detto Giudice et Cõsoli sedenti, o` la maggior parte di loro cosi per uigore del suo ufficio come ad instãza, di qualũque persona, possano et debbiano hauer buona cura et diligenza, che i Mercatanti, Cãbiatori & Artefici delle Citta', Conta' et distretto di Bologna, habbiano et tengano le giuste misure et giusti pesi, secondo i Statuti et ordini di detta Citta', Et che non habbiano ne tengano, o` usino altri pesi, o' misure, se non quelli et quelle che per detti statuti et ordini sono approuati, Et anchora che le monete d'alcuno cunio et qualita' non siano tose ne guaste, ne anchora falsificate, o' uer fatte et battute false, o` d'altro peso et lega, o' uer bontade che per i statuti et prouisioni fatte, et che si farãno per i Presidenti al regimento et gouerno di Bologna.

Hauer cura de giusti pesi et misure.

Et sopra le dette cose possano inuestigare, inquerire et informarsi, come a` loro parra`, Et ciascũa persona che fallira' in dette cose, o` alcuna di quelle, possano punire, multare, condennare et bandire in quelle medesime, o` uero simili pene pecuniarie, nelle quali, o` come puo` il Podesta' di Bologna, et ciascun'altro Giudice di detta Citta'.

Pena de falsi pesi et misure.

Anchora ordiniamo et statuimo, che se comparisce dinanci al detto Giudice alcuno Mercatante, Cambiatore, Artefice, o' uer Traficante in alcuno honesto trafico, il qual dicesse esser ereditore d'alcuno Mercatante, Cambiatore, Artefice, o' uer Traficante morto, c'habitasse al

Essendo dubio di baratatione et occoltatiõe, come si debbia procedere à far la descrittione ò inuentario.

tempo della sua uita et morte egli,o' la famiglia sua nella Citta', Guardia o` Conta' di Bologna,et dicesse, et anchora giurasse dubitar della barata tione et occoltatione de bieni mobili, o` uero libri et scritture del detto suo debitore morto,& della sua heredita',o` uero che i detti bieni,libri,et scritture non siano ascosi et occoltati,o` trafugati in danno et pregiudi- cio d'esso creditore uno, o` piu,Sia tenuto et debbia il detto Gjudice, et

Far fede del credito innāci ſtrutto.

Consoli sedenti, o` la maggior parte di loro,† sendo prima fatta somma riamente,a` loro ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte, per i detti che comparirano, qualche fede del suo credito allegato, o` per publico instromento,o` uero per libri tenuti et regolati secondo il stile mercanti- le, o' uero per lettera di cambio,o` scritture priuate, o` qualche altro mo- do satisfattorio,cōsiderata,nō di meno bene per loro la qualita' della co- sa,et dellacōditiōe delle persone, incōtanēte far che si faccia la descrittio ne, o` uer inuētario de bieni mobili,mercantie,libri et scritture del detto defonto,che fossero nella casa, o` uer botega doue Egli habitaua,o` uer sta ua al tempo della sua uita et morte, o uero in alcun'altro luogo per uno de detti Notari di detta Vniuersita', o` uero andando anchora il Giudice et Consoli,o` alcuno di loro insieme con uno delli Notari,se a` loro parra` per piu honestade, o` uero per obuiare ad ogni scandalo che si dubitasse poter auenire;o` occorrere,a` far fare la detta descrittione et inuētario, et a' prouedere honestamente che i detti bieni, libri et scritture non siano baratate,trafugate,o` occultate.

Essēdo uietato di poter far l'i uentario possa prouedere con l'aiuto della fa miglia del po desta'.

Et se quelli che fossero nella detta casa,o` uer botega del detto defonto o` in altro luogo doue si dicessero ēere detti bieni mobili,o` uer mercātie, libri,o` scritture portati,o' trafugati,che fossero stati del detto defonto,di negassero, o` ricusassero che si facesse detta descrittione et inuentario libe ramente,o` per loro fosse fatta cosa alcuna per la quale detta descritione, o` inuentario non si potesse liberamente fare, incontanente possano i det ti Giudice et Consoli sopra di cio` prouedere con l'aiuto della famiglia del Magnifico Podesta' di Bologna, il qual Podesta' sia tenuto dar la det- ta famiglia quando sara` richiesto, sotto pena di lire cento de Bolognini, Et anchora con l'aiuto et braccio delli Presidenti al regimento & gouer- no di detta Citta',et suoi Vfficiali et famiglia,et per ogni modo et forma che a` loro parra` essere necessario.

Multare et pu nire gli impe- diēti l'inuenta rio.

Et possano punire, multare,& cōdennare anchora tutti quelli che ostas sero et contrastassero,o` uero che non lasciassero far tal inuentario et de- scrittione,in quelle pene et multe che a` loro, o` alla maggior parte di lo- ro parra`,sommariamente,senza strepito et figura di giudicio, et seruata, o` no`,la forma della ragiōe,o` uero de presenti statuti,et de quelli del Co mune di Bologna,considerato sempre il modo, la qualita' et conditione delle persone,et le parole,o` fatti che in cio` s'usaranno et cōmetteranno.

Sia tenuto chi

Et niente di meno ciascun o che per alcuno modo uietara`,o prohibira', o' uietasse

o' uietasse,o` prohibisse alli detti Giudice et Consoli,o` al Notaro,o` ad al cuno di loro,o' ad altri per loro far liberamente tal inuentario, o' uero de scrittione de detti bieni, libri et scritture,sia tenuto et rimanga obligato se, & i suoi bieni alli creditori predetti del detto defonto per ogni loro credito, come se fosse stato principal debitore,Et cosi possa essere conue- nuto et essatto nell'hauere et nella persona,per tali debiti, spese, danni et interesse de detti creditori che fossero comparsi,et fatto come e` detto.

uietara l'inuen tario come pri cipal debitore, senza pregiu- dicio de' credi tori.

Non facendo pero' pregiudicio a` detti Creditori che non possano di- mandare et riscuotere dalli principali debitori, pur che d'un solo paga- mento siano contenti.

Saluo pero` se per una sofficiente et idonea cautione,o` per altro modo, fosse sofficiētemēte prouisto all'indēnita' del detto creditore,o` creditori, che in tal caso nō si debbia procedere alla p̄detta descrittiōe et inuētario.

Data una ido- nea cautione si può schifar l'i uentario.

Et specialmente debbiano anchora hauere i detti Giudice et Consoli special cura et protettiōe delle Vedoue,Orfani,et Pupilli,et dell'altre per sone miserabili, che non siano oppresse,o` uero menate per lite,Delle qua. li liti nelle cose che spettassero a` mercantia,arte, trafico, o` uer essercitio, o` che da quelle fossero dependenti, connesse et occasionate, come di so- pra e' detto,possa et debbia il detto Giudice, esser Giudice competente et ordinario, Et habbia et debbia hauere quella medesima giurisdittione, autorita' et bailia nelle dette liti et cause delle dette Vedoue, Orfani, Pu- pilli,et miserabili persone, quali ha` et dee` hauere il Podesta' di Bolo- gna, et in quelle procedere,et quelle terminare seruata et non seruata la forma delli presenti Statuti, Ma considerata solamente la pura, mera et uera uerita' delle liti et cause predette.

Il Giudice hab bia special cu ra delle uedoue et altre perso- ne miserabili in cose spettan ti a' mercantia etc.

Aggiungendo, che se per cagione d'alcuno processo, o' d'altri atti prin cipiati,o` fatti,o' uero che per l'auenire si facessero dinanci al detto Giudi ce et Consoli,o' uero Sopracōsoli nelle cause et cose che spettino alla sua giurisdittione per la forma de presenti Statuti,alcuna Vedoua,o' pupillo et miserabile persona, si pretendesse esserle fatto, o' potersele far pregiudi cio alcuno in alcuna sua ragione, o' interesse anchora non mercantile et non dependente da mercantia,arte, o` cambio, sia lecito a' tali Vedoue, Pupilli, o' Miserabili persone, che per qualunque suo interesse uolessero per uia di principal petitione,o' d'eccettione,o' per qualūque altro modo difendere,o' proporre alcuna sua ragione,o' interesse,o' uero impedire, o' ritardare per alcun modo i detti atti,processi,o' essecutioni principiati,o' fatti nella detta Corte,comparire dinanzi a' detti Giudice,et Consoli, o uero Sopraconsoli, Et dinanci a' loro mostrare et proporre, dimandare, et allegare le sue ragioni et interesse, et quello che uogliono per cia- scuna sua ragione et interesse. ∇ Alle quali Vedoue, Pupilli et miserabili persone, i detti Giudice, Cōsoli et Sopracōsoli, siano te- nuti et debbiano sotto uincoloc t giuramēto fare di amministrare ragio

Le uedoue et altre miserabi li persone sen tendosse graua te p alcuno pro cesso fatto in detta corte pos sano pseguire le sue ragioni dināci al Giudi ce i cose ancho ra nō ptinenti a mercantia.

Che s'amminis- stri ragione sō mania in qualū que caso de pre detti,alle uedo ue,et altre mise rabili pſone.

ne sommaria et ispedita per le dette loro cause et interesse,ancora che fos sero di diuersa natura et cõditione,come e detto,et per quel modo et for ma che di sopra nel presente statuto,Della giurisdittione del Giudice, nel l'altre cause di Vedoue,Pupilli et Miserabili persone e` proueduto.

Nissuno Giudice posßa impedire la cognitione et decisione delle cause comiciate in detta corte.

Dicchiarando,che ñissun'altro,o` Podesta',o' Giudice nelle dette cause come e` detto comminciate nella detta corte,o' nelle dependenti, coherenti,& emergenti da quelle, anchora per uigore d'alcuna hipotheca, o` per qualunche altra ragione, o' cagione possa impedire ne casi predetti i detti atti et processi,come e` detto,fatti,et che si faranno nella detta Corte, Ne anchora possa procedere,conoscere, o` intrometterssi in esse cause, o' in quelle fare,o` far fare cosa alcuna,per modo che la cognitione et decisione delle principali liti predette, et anchora dell'interesse et ragioni che pretendessero heuere dette Vedoue et pupilli, o` miserabili persone per ciascuna sua ragione & obligatione principalmente, in tutto non si conoscano et non siano terminate in detta Corte.

Comminciata la lite in detta Corte, ogn'altro processo si facesse d'altri Giudici non uaglia.

Et ogn'altro processo,atti,tenute,o` sentenze che si dessero, o` facessero nelle dette cause dinanci ad alcun'altro Giudice,Podesta', o` Vfficiale ordinario,o` delegato,non uagliano per alcun modo di ragione,Non ostante ancora il statuto del comune di Bologna,il qual dispone,che'l Podesta' di Bologna sia Giudice nelle cause delle Vedoue etc.

La ragione perche non si debbia tirar alcuna lite fuori del foro, ad altri Giudici.

Et questo habbiamo fatto,accio che dinãci a` diuersi Giudici nõ s'habbia a` conoscere,o` a` procedere in alcune cause preiudiciali l'una all'altra principalmente ne incidentemente, Et accio` che per uia indiretta non s'habbia ad impedire et sospendere i processi et cause comminciate nella detta Corte per Mercatanti, Banchieri, Artefici et altri predetti, nella qual Corte con menor spesa,et cõ menor dilatione di tempo,et piu Sommariamente,et solo attendendo alla uerita',et rimosse le cauilationi et sotterfuggi si procede,Et i detti Giudice,Consoli et Sopraconsoli dinanci a` quali tali cause sarano principiate et s'agitaranno,debbiano cosi a` fauore de tali Vedoue,pupilli etc. come de detti Mercatãti,Banchieri et Arteggiani,in dette cause procedere, † et quelle decidere sommariamẽte,attendendo alla pura uerita' et equita',et rimossa ogni cauillatione.Non ostante anchora alcuni statuti, o` ordini del comune di Bologna, o` di detta Vniuersita' che disponessero in contrario,ne anchora alcune lettere inhibitorie, commissioni, o` mandati a` loro in contrario fatti per alcuni altri,o` Podesta',o` Vfficiale,ordinari,o` Commissari.

Decidere sommariamente atesa la sola uerita'.

Le cause d'carcerati et sequestrati di cõmissione del Giudice si debbiano da lui medesimo conoscere, et terminare, et sia i tali cause Giudice speciale et ordinario.

Le quali inhibitioni,commissioni et mandati et ogn'altri atti et sententie come e` detto,siano et esser s'intendano ipso iure di niuno ualore,et di niuno momento.

Et oltre di questo, Statuimo et ordiniamo che quando alcuno, o` alcuna fossero stato presi, o` uero incarcerati, o` sequestrati, o` altramente ritenuti di comandamento, o` cõmissione del detto Giudice, Et

che alcuno si uolesse opporre,o` contradire a` tal cattura,sequestratione,ò ritentione,o` processi,o` ueramente atti,fatti per quelle,o` dependenti da quelle,principalmente,o' accessoriamente, non possano tal eccettioni, o` petitioni,o` altri processi fare,o` intentare dinanci ad alcuno altro Giudice,Podesta`o` uero Vfficiale del comune di Bologna,se nõ dinanci al Giudice & Consoli,i quali siano et s'intendano essere speciali Giudici ordinari nelle cause delli carcerati,o` uero sequestrati, che sarãno stato carcerati & sequestrati di sua commissione,o` uer mandato.

Nißaltro Giudice si posßa intromettere nelle cause de carcerati sú detti, con la derogatione de cõtrari statuti.

Et delle cause de tali catture et sequestrationi che pel detto Vfficio di detta Vniuersita' de Mercatanti fossero stato fatte,o` commesse, niuno altro,o` Podesta',o' Giudice,o` uer Vfficiale,ne di qualunque altra essecutione reale,o` personale fatta, o` che si fara` pel detto Giudice et Consoli sedenti,se ne possano intromettere,ne quelle conoscere, Ne in esse hauer alcuna giurisdittione essi Podesta',o` altri Giudici,Ma solamente tali cause et cognitione,di terminatione et decisione di quelle, et anchora delle dependenti et emergenti da quelle,in tutto solamẽte spettino al detto Giudice et Consoli,I quali uogliamo c'habbiano quella medesima giurisdittione nelle dette cause et dette essecutiõi,quale ha` il Podesta' di Bologna nelle cause de Carcerati et dell'altre miserabile persone, Non ostante anchora il statuto del Comune di Bologna,ilqual dispone,che'l detto Podesta' sia Giudice delli Carcerati.

Mandar bãdi, come á lui parri spettanti al suo ufficio,per i banditori del cõmune di Bologna.

Possa anchora il detto Giudice di uolonta' et consentimento de Consoli,o` della maggior parte de quelli, mandar Bandi, et far per sua parte bandire tutti et ciascuni bandi,cõmandamenti et proclamationi, quali a` lui parra` esser necessarie et spettanti al suo ufficio,I quali bandi et proclamationi siano tenuti i Banditori del Comune di Bologna, et ciascuno di loro essequire,& ubbidire al detto Giudice, et mandar detti bandi senza premio alcuno tante uolte quante uorra` esso Giudice, sotto pena di lire cinque de bolognini per ciascuna uolta che non ubbidirano,la qual pena si possa importe et esigere per i detti Giudice et Consoli.

Pena alli banditori disubbedienti.

Et generalmẽte possa fare et habbia, et intẽdasi hauere il detto Giudice ordinaria et general giurisdittiõe,autorita' et bailia in ciascuna cosa et in ciascũi casi cõpresi ne presẽti statuti'come hãno gli altri Giudici ordinari.

Che'l Giudice non debbia intrometterssi di li statuti delle compagnie, ò questioni mosse dinanci à loro Vfficiali.

Non intẽdẽdo pero` derogare pel presẽte statuto ad alcuni altri statuti o` uero ordinamenti delle cõpagnie dell'Arti della Citta' di Bologna, & pero` prohibiamo al detto Giudice et Cõsoli che per niuno modo debbiano intrometterssi delli detti statuti et ordinamenti di dette compagnie,o` uero d'alcuna di quelle,ne delli processi,questiõi,o` uer atti mossi et fatti, o` uero che si farãno per alcuno Vfficiale delle dette compagnie fra i loro Sudditi, se non in quanto procedesse di uolonta' de gli Vfficiali de tali Arti, Et saluo che nelle cose permesse per i presenti statuti.

La giurisdittione del Giudice nõ spetti ad altro Vfficiale, del cõmune de Bologna, Non ostante certo stat. in contrario.

Et per che non è conueniente che nissuno Vfficiale, o' Giudice della Citta' di Bologna habbia o' debia hauere, ne a' loro per alcuno modo spettare la giurisdictiõe del Giudice et Consoli perdetti, cosi come nõ è cõueniente che'l detto Giudice et Consoli habbiano la giurisdittione d'alcun altro Giudice et Vfficiale, et considerato che'l Podesta' della Citta' di Bologna, et il suo Vicario et Giudice dall'Aquila hanno, & a' loro, et a' ciascuno di loro spetta et appartiene la giurisdittione del Giudice et Consoli de Mercatanti per uigore d'un certo statuto, prouisione, o' uer decreto, gia pel passato per quelli c'haueuano autorita' fatto et compilato, il qual è nella Camera de gli atti del Comune di Bologna, et per che a' noi non par lecito, ne honesto che'l detto Podesta', o' suo Vicario et Giudice antidetti, o' uer alcuno di loro, ne anchora alcun altro Giudice, o' Vfficiale habbiano, ne debbiano hauere ne a' loro spettar debbia la detta giurisdittione là quale hanno il detto Giudice et Consoli, massimamente per la ragione soprascritta.

A nissuno Giudice, ò Vfficiale del cõmune di Bologna spetar possa la giurisdittione del Giudice della Mercantia.

Pero' habbiamo statuito et ordinato, Et cosi statuimo, Che solamente al detto Giudice et Consoli di detta Vniuersita' spetti, & spettar debbia la sua giurisdittione, et non ad altri Giudici, o' uer Vfficiali; Et che nissun' altro si possa intromettere delle cose che spettano alla giurisdittione de detti Giudice et Consoli, Derogando, irritando, cassando et annullando ogni statuto, prouisione, o' uer decreto che si trouasse fatto contra il presente statuto, o' uer alcuna parte di quello, il qual statuto, prouisione, o' uer decreto per espresso et registrato di parola in parola nel presente statuto uogliamo si debbia hauere, Et cosi per irrito, casso & annullato habbiamo & riputiamo, Et il qual statuto, prouisione, o' uer decreto, per l'auenire non habbia, ne debbia, o' possa hauere uigore alcuno, ne se li debbia dar fede alcuna, et cosi uogliamo per uigore del presente statuto.

Pel contrario al Giudice di detta corte nõ spetti la giurisdittione d'altri Vfficiali della Città di Bologna.

Et al contrario prohibimo & uietamo alli detti Giudice et Consoli et a' ciascuno di loro, che per nissun modo non si possano ne debbiano intromettettere, ne che per alcun modo a' loro spetti la giurisdittione et uffitio del detto Podesta', Vicario & Giudice, o' uero d'altri Vfficiali cosi cittadini come forestieri, cosi della Citta' come della Guardia, Conta' et Distretto di Bologna, Ma al detto Giudice & Consoli solamente spetti & spettar debbia la giurisdittione a' loro, et a' ciascun di loro data et concessa per uigore delli presenti statuti.

Niuno Vfficiale usurpi la giurisdittione altrui.

Et perche piu uolte auiene, che uno Giudice, o' uer Vfficiale nelle liti, o' uer questioni che non spettano al loro ufficio occupano la giurisditione et ufficio d'un'altro Giudice, o' uero Vfficiale competente de tali liti, di consentimento tacito, o' espresso che fanno tutte due le parti, o' uer alcuna di quelle, La qual cosa continouamente ritorna in danno di tutte due le parti, o' uero d'alcuna di quelle, Et per che il Giudice, o' uer Vfficiale

Vfficiale cõpetente meglio conoscera' & sapra' decidere tali liti che non sapra' un'altro Giudice, o' uer Vfficiale al qual non spetti detta giurisdittione. ¶ Pero' habbiamo statuito & ordinato che nelle liti, cause, questioni, o' controuersie, le quali spettano alla giurisdittione & ufficio del detto Giudice, & consoli, per uigore delli presenti Statuti, nissuno altro Giudice, o' uero Vfficiale della Citta', Conta', o' uer distretto di Bologna, per alcun modo, ragione, o' uer cagione si possa intromettere, ne a' loro debbia spettar la giurisdittione & ufficio del detto Giudice & Consoli o' d'alcuno di loro, Et similmente al detto Giudice et Consoli, o' uero ad alcuno di loro, l'ufficio & giurisdittione di ciascuno altro Giudice, o' uero Vfficiale, non possa spettare, anchora che ambidue le parti tacitamente, o' uer espressamente consentissero nel detto Giudice & Consoli, o' uero in alcun di loro, Ma solamente a' ciascuno spetti la sua giurisdittione come e' detto.

Per essẽ la giurisdittione del Giu. della mercãtia separata da quella d'gli altri ufficiali della Citta', nõ usurpi egli l'altrui, ne altri la sua, ãchora che le parti consentissero.

¶ Dicchiarando che tutti gli atti, processi & sentenze, & ciascun'altra cosa fatti & fatte & che si faranno dinanci ad alcuno Giudice incompetente, siano & debbiano esser nulli & di niuno ualore, efficacia, o' uer momento, Et che solamente uegliano & tengano quelli & quelle che saranno fatti dinanci al suo Giudice competente.

Gli atti fatti dal Giudice incompetente sia no nulli.

Possa anchora il detto Giudice & sia tenuto tutti et ciascuni Portatori, Facchini & Legatori di balle, i quali stanno alla Gabella della Mercantia di bologna, constregnere, che ogni Sabbato di ciascuna settimana debbiano netare & spazzare sotto il portico del Palazzo di detta Vniuersita', Et anchora le strade & piazza dinanci alla detta gabella & palazzo, Et che debbiano raccogliere dette spazzature, rusco & immonditie, & quelle buttar su' un carro de quelli ch'usano alla gabella predetta, I quali Carratori uogliamo siano obligati dette spazzature & immonditie portar uia senza premio alcuno.

I facchini siano obligati spazzar ogni sabbato la piazza et portico del palazzo dell'Vniuersita'.

Et sia tenuto il detto Giudice punire, et condennare ciascuno che contrafara' & sara' negligente nelle predette cose et ciascuna di quelle, et per ciascuna uolta in soldi cinque de bolognini, & quelli esfigere & applicare alla Camera di detta Vniuersita'.

Pena de i negligenti et contrafacienti.

Aggiungendo anchora & statuendo che i detti Giudice et Cõsoli debbiano & siano tenuti per uirtu' del suo giuramento, occorrendo alcuno delli casi compresi nelli presenti Statuti, o' alcuna parte de quelli, procedere, inquirere, procedere, et multare, Et ciascun'altra cosa fare per difensione della sua giurisdittione et Vfficio, Et delle cause soprascritte quanto sara' necessario, Et se tali cause appartenerãno, o' nò, al detto foro mercantile, si debbia in caso di dubbio star alla dicchiaratione della quale sopra cio' si fa' mentione nelli presenti statuti, Non ostante alcuno statuto del Cõmune di Bologna, & massimamente la Cõclusione delli statuti predetti, & qualunque altro statuto, che in contrario, o' altramente disponesse.

Inquirere, procedere et multare per defensione della sua giurisdittione.

In dubbio se la causa spetti al detto foro stia stà alla dicchiaratione, sopra cio prouisione presenti statuti.

Inquirer̃ et punire i falsari, et chi stratiasse qualche scrittura.

Item debbia & possa il prefato Giudice inquirere cõtra tutti quelli che commettessero alcuna falsita' in alcuni libri, o` scritture, o` uero che radessero,o` cancellassero alcuna cosa in essi,o` uero che stracciassero alcuna scrittura,Et quelli punire nel modo & forma come piu ordinatamente e` disposto nel statuto, posto sotto la Rubrica,Che'l detto Giudice sia tenuto & debbia inquirere &c.

Sia Giudice cõpetente de tutti i scritti priuati.

Anchora uogliamo & statuimo,che'l detto Giudice possa conoscere & esser Giudice competente de tutti i Scritti priuati sottoscritti,& non sottoscritti da testimoni,anchora che detti scritti non cõtenessero cose mercantili,Et non fossero fatti tra persone sottoposte al detto foro, all'essecutione de quali possa procedere, come se fossero fatti per cose mercantili, & per persone & tra persone sottoposte al suo Vfficio.

Sia Giudice cõpetente, anchora nelle cause contra Dottori,Scholari,Hebrei,& altri q descritti.

Anchora statuimo che'l detto Giudice sia & debbia essere Giudice cõpetente nelle cause che uertiranno in detta Corte cõtra Dottori, Scholari,Bidelli & Notari del Studio di Bologna,& librari,famigli & gargioni de tali persone,si per cagione d'alcuna mercantia,Cambio,& arte,& cose dependenti da quelle,come anchora per lettere di cambio,o` scritti priuati,ne per loro,ne per alcuno di loro,o` contra di loro in simile causa si possa admettere alcuna eccettione,o` l'incompetenza, Et similmẽte s'osserui contra gli Hebrei nelle cause predette contra di loro mosse, o` che si mouueranno nel foro predetto.

Non si possa dimandar la causa esser rimessa al consiglio de sauj.

Vogliamo anchora & ordiniamo che per niuna delle parti litiganti in detta Corte,& dinanci al detto Giudice & Consoli, o` uero Sopraconsoli possa per alcun modo dimandarsi la causa o` cause esser rimesse al Consiglio di Sauio. ℣ Finalmente statuimo, che chi fosse promessa, o` uer sigurta' d'altri per alcuni letti,panni,o` uer altre massaritie, o` arnesi ad uso di persone,o` uer famiglie,& per le pigioni de quelli, non sia & non s'intenda essere obligato per piu tempo che per un'anno per la detta pigione,in qualunque etiam modo parli la Scrittura di detta promessa, Riseruato,se la detta scrittura & promessa di pigione non fosse in capo dall'anno legitimamente rinouata,nel qual caso sia tal promessa per un'altro anno obligata per la pigione,Et cosi soccessiuamente si faccia d'anno in anno,& non altramente,† Non uolendo noi ne intẽdendo però che questo si stenda ne habbia luogo,quanto sia per rispetto della restitutione, o` pagamento de tali letti, & altre cose allogate,alla restitutione de quali uogliamo sia tenuto & obligato la promessa per altri tre anni che immediate seguiranno il primo anno della locatione, se tanto durara la locatione, Altramente per quel tempo durara, pur che non ecceda in tutto anni quattro,Ma per la pigione solamẽte la promessa sia obligata per il primo anno, Saluo se legitimamente non fosse rinouata la prima scrittura & pigione come di sopra.

Il fideiussore p massaritie et pigioni di case nõ sia obligato se non per un'anno, nõ sendo rinouata l'obligatione.

Sia non di meno tenuto alla restitutione d'i le massaritie,ò pagamento di quelle per tre anni doppo che sarà finita la locatione.

Del

DEL SINDICATO DEL GIVDICE.

Rubrica. quinta.

Prohemio del Sindicato.

PER che da sapiẽti e` scritto che'l Magistrato dimostra l'huomo,et egli e` cosa chiara, Che ciascuno Vfficiale non solamente appresso il Tribunale dell'eterno Dio,ma anchora in questo mondo, delle cose per loro fatte, et amministrate ne gli Vffici, debbiano render ragione dinanci alli Sindici et Vfficiali, alla fine de i loro Vffici, acciò che se bene et giustamente si sarano diportati, ne riportino laude, honore et comendatione eterna, Et al contrario,se sarãno stati preuaricatori della giustitia,per imperitia,odio,amore, ne riportino uergogna, et siano puniti di pena condegna. ℣ Per tanto habbiamo statuito et ordinato, che ciascuno Giudice di detta Vniuersita' ogni sei mesi nella fine del suo Vfficio debbia esser sindicato pel Sindico maggiore della Citta' di Bologna,se all'hora sarà l'ufficio predetto,et nõ essendo,ò uero che tal Sindico fosse impedito, o' absente,all'hora socceda in suo luogo il Vicario del Podesta' di detta Citta' † insieme con tre mercatanti isperti, i quali si debbiano estrarre nella borsa doue saranno stato imbursolati, la qual debbia star nella Camera de gli atti di detta Vniuersita' appresso il Cõseruatore di detta Camera et foro, de tre di innanci la depositione dell'Vfficio del detto Giudice,Della qual estrattione ne debbia esser rogato uno delli Notari di detta Corte,il qual Notaro debbia incontanente per uno de Mesi di detta Corte notificar a` tali estratti,qualmente sono stato estratti Sindici a` sindicar il detto Giudice, I quali cosi estratti siano tenuti fra tre giorni all' hora prosimi a` uenire,comparir nella detta Corte, † et a' giurare in mano del detto Sindico,o` Vicario,che loro fedelmente sindicarãno il detto Giudice, et faranno tutto quello che sono tenuti fare, et si ricerca a` sindicar simili Vfficiali,Del qual giuramẽto ne debbia esser rogato uno de Notari di detta Corte,Et delle predette cose far mentione in un libro a` cio` deputato,et portarne una fede al Priore de statutieri di detta Vniuersita' quale egli debbia conseruare et porre in filza, † Et caso che,alcuno de detti Mercatanti estratti fosse a` quel tempo di detto Sindicato, Console, o` de Signori Antiani, o` infermo, o` absente, o` d'alcuno giusto impedimento impedito,si debbia in suo luogo estrar un'altro di detta borsa delli Sindici † Dicchiarando che non possa essere ad un tratto piu che uno de detti Sindici per ciascuna Casata, † Et che uno che fosse parente del Giudice non possa essere Sindico, ma in suo luogo se ne debbia estrarre un'altro della detta imbursolatione, † La qual uogliamo si faccia in questo modo, cio` e', Che i Consoli sedenti insieme con i Statutieri che si trouarãno a' quel tempo, o' la maggior parte di loro, s'habbiano a` raccogliere nel palazzo di detta Vniuersita', et far scrutinio a` faue bianche, et negre, et non altramente, de tanti Marcatanti quanti a' loro parra`,

Ogni Giudice finito l'ufficio sia sindicato secondo il modo et forma qui ligo descritta.

Si faccia estrattioedire mercatanti p Sindicatori.

Giuramẽto delli Sindici.

In caso d'impedimento se ne possa estrarre un'altro.

Non possa essere piu d'uno sindico di ciascuna casata.

Parẽte del Giudice non possa esser de sindici. Imbursolatione de sindici.

Et de quelli c'harano piu bello partito paſſando i due Terzi delle faue bia
che,ſi debba far la detta imburſolatione, nella quale non ſi debbiano ne
poſſano imburſolare piu di Ventiquattro,ſcruttiniati come di ſopra,† la-
qual imburſolatione debbia durar anni quattro, Et coſi ſi debbia far di
quattro anni in 4.anni,al modo et forma ſopraſcritti, Della qual imbur
ſolatione ſene debbiano ogni ſei meſi,alla fine dell'Vfficio del Giudice ca
uar tre a' ſorte,Et di tale eſtrattiõe,imburſolatione, notificatione et giu-
raméti ne debbia apparere in un libro a' cio' diputato,et per mano d'uno
delli Notari, che pel tempo ſara' al Tribunale di detta Corte.

Quanto duri l'imburſolatione.

Et anchora uogliamo et ſtatuimo che i detti Sindici eſtratti debbiano
far mandare per i Bãditori della Citta' di Bologna tre uolte la crida,una
per giorno, ſotto il portico del detto palazzo,su' l'hora della ragione,di
queſto effetto,Come per parte de detti Sindici eſtratti ſi notifica a' ciaſ-
cuna perſona che uoleſſe dar alcuno libello al detto Giudice, che quella
tal perſona debbia fra quindeci di all'hora proſsimi a' uenire, comparire
dinanci a' detti Sindici, et produr il ſuo libello, o' querella, et far le ſue
proue,che non ſe li manchera' di giuſtitia, † Altramente che paſſati i det
ti quindeci di niſſuno ſara' udito, Et poi fatte le dette cride, attacar una
cedula del tenor di quelle, al pilaſtro del palazzo di detta Vniuerſita', Et
mettere il nome delli detti Sindici su' la Tauoletta de Conſoli, Et ne ſia
rogato un Notaro della detta crida,che ne dia una Copia al Priore de ſta
tutieri che la regiſtri nel ſuo libro,et la metta in filza.

Che i Sindici debbiõ far mãdar la crida ſecõdo la forma qui deſcritta.

Paſſato il termine della crida, niſſuno ſia udito.

Et i quali Sindici eſtratti et eletti ſiano tenuti ſtare et ſedere co'l detto
Sindico maggiore,o' Vicario al Tribunale di detta Corte, i di et hore de
bite,et ordinate per far detto Sindicato, Sotto pena de bolognini cin-
que d'oro per ciaſcuno inobediente, et per ciaſcuna uolta che non oſſer-
uarãno i preſenti Statuti circa il detto Sindicato,Le quali pene ſi debbia-
no eſsigere pel detto Sindico,o' Vicario,Dellaquale la meta' ſpetti al det
to Sindico,o' Vicario, et l'altra meta' alla camera di detta Vniuerſita'.

I Sindici ſedãno per far detto ſindicato c'ol Sindico maggiore al Tribunale di detta Corte.

Pena delli inobedienti.

Nel qual Sindicato ſi proceda a' queſto modo, cio' e', che ſe comparira'
alcuno dinanci a' detti Sindici che produca alcuna querella, o' petitione
contra il detto Giudice, et a' lui dimãdara' coſa alcuna per uigore del ſuo
Vfficio,debbia il detto che uorra' dimandare fra il termine de quindeci
di doppo'l fine del ſuo ufficio comparire dinanci a' detti Sindici, et pro-
durre le ſue querelle et petitioni,et pruouar la ſua intentione, Altramen-
te paſſati detti quindeci di niſſuno ſia udito, et all'hora il detto Giudice
s'intenda eſſere et ſia aſſoluto.

Modo di procedere nel Sindicato ſopra le querelle ſi faranno.

Tempo quindici di a produrre querelle et petitioni.

Ma ſe fra i detti quindeci di alcuna coſa ſara' al detto Giudice diman-
data,oppoſta,o' aſſerita,o' che ſe pruoui coſa alcuna, ſi debbia in tali cau-
ſe, et in tal Sindicato pienamente procedere in ogni coſa, ſecondo la
forma del Statuto del Comune di Bologna, poſto ſotto la Rubrica, Del
Sindic

Si proceda pienamente ſecondo la forma del comune ſtatuto del Sindicato.

Sindicato di Meſſer lo Podeſta'.

Dicchiarando che qui ſiano per preinſerte, diſpoſte et ordinate tutte
et ciaſcune coſe che ſono ordinate et diſpoſte nel detto ſtatuto,riferendo
ciaſcuna coſa alle ſue proprie et conſimili.

Anchora uogliamo che'l detto Giudice ſia tenuto comparire dinanci
a' detti Sindici tante uolte quante egli ſara' chiamato a' difenderſi dalle
querelle,o' petitioni cõtra di lui produtte,Et al Tribunale di detta corte.

Tante uolte cõparisca il Giudice quãte ſarà chiamato.

Dicchiarando che de tutti gli atti ſi faranno per cagione del detto Sin-
dicato,ne debbia eſſer rogato uno delli Notari di detta Corte,i quali atti
ſi debbiano ſcriuere ſopra un libro,ſolamẽte deputato per i detti Sindica
ti,il qual debbia di uolta in uolta eſſer preſentato al Conſeruatore di det
ta Vniuerſita'.

De tutti gli atti ne ſiarogato il Notaro che ſcriua in un libro à ciò deputato.

Anchora uogliamo che i detti Sindici debbiano hauere ſolamente dal
detto Giudice ſoldi quaranta de bolognini per ciaſcuno di loro per ſuo
ſalario, † Et che'l Notaro non debbia hauere ſalario alcuno, Ma debbia
eſſer pagato da chi addimandaſſe ragione dell'eſſaminatione de teſtimo-
ni quello e' ordinato per i ſtatuti di detta Corte, poſto ſotto la rubrica,
Delli Notari.

Salario delli Sindici. il Notaro ſia pagato dalla parte.

Ordiniamo anchora, che quando fra i Sindici occorreſſe alcuna diffi
colta' di ragione, che poſſano eſtrarre uno delli Dottori imbuſſolati nel
Buſſolo de Giudici dell'Appellationi, il qual habbia inſieme con i detti
Sindici a' terminare et decidere dette difficolta',et conſeguir la rata parte
proportionabilmente del ſalario,come hanno i detti Sindici.

Occorrẽdo dubbio di ragione ſi poſſa eſtrare uno delli Dottori imburſolati.

Anchora uogliamo, che niuno che ſia ſtato Conſole in Vfficio co'l det
to Giudice poſſa eſſer Sindico al Sindicato di tal Giudice.

Il Conſole in ufficio co'l giudice nõ poſſa eſſere delli Sindici.

Dicchiarando anchora, che'l detto Giudice di detta Vniuerſita'n on
poſſa riſcuotere il ſuo ſalario dell'ultimo meſe del ſuo Vfficio, ne ſe li deb
bia pagare, ſenza il mandato delli detti Sindici, il qual debbia eſſere ſot
toſcritto di mano del Priore de detti Statutieri, ilqual Priore non poſſa
ſottoſcriuere detto mãdato,ſe prima nõ hara' una fede in ſcritto dalli det
ti Sindici,Cõe il detto Giudice e' ſtato aſſoluto dalli detti Sindici,la qual
fede il detto Priore debbia ſaluare et mettere in una filza a' cio' deputata.

Non poſſa riſcuotere il ſalario dell'ultimo meſe ſenza il mãdato de Sindici.

DEL L'VFFICIO DE CONSOLI DI DET ta Vniuerſita', Et della ſua Giuriſdittione, et come ſi debbia no eleggere. Rubrica ſeſta.

ORDINIAMO et Statuimo, che la detta Vniuerſita' de Mercatanti della Citta' di Bologna, continouamente habbia, et debbia
hauere cinque Conſoli appreſſo il Giudice di detta Corte, I quali debbia-
no durare meſi ſei continoui, i quali ſei meſi debbiano comminciare
ogn'anno, nel principio del meſe di Febraro di ciaſcuno anno, Et deb-

Siano cinque Cõſoli appreſſo il Giudice, che ſi cauino di ſei meſi in ſei meſi dell'imburſolatione ordinaria di cõſoli.

biamo finire per tutto il mese di Luio di ciascun'anno, Et finiti i detti mesi sei, debbiano in detto ufficio soccedere altri cinque Consoli per gli altri sei mesi, i quali commincino nel principio del mese d'Agosto et finiscano per tutto il mese di Genaro di ciascun'anno, Et cosi de sei mesi in sei mesi debbiano essere deputati appresso il detto Giudice continouamente cinque Consoli, i quali s'habbiano da estrarre dell'imbursolatione ordinaria, che pel tempo sara' fatta delli Consoli di detta Vniuersita', et et come nel presente statuto si fara` mentione.

Che i Consoli sedano co'l Giudice sendo chiamati.

L'Vfficio de quali sia et debbia essere et uertire circa le cose infrascritte cio` e', Che loro et ciascun di loro durante il suo ufficio delli sei mesi, per li quali sarãno stato eletti et estratti, siano tenuti, et debbiano stare, et sedere con il detto Giudice al Tribunale giuridico di detta Vniuersita', et del detto Giudice, ogni di giuridico, un'hora la mattina a' terza, et un'altra hora la sera a' uespero, anchora che non ui fosse facenda alcuna, Et questo, essendo loro chiamati, et interpellati pel detto Giudice, o' per uno Messo di detta Corte di commissione del detto Giudice.

Per ogni modo sedano il mercori et uenere, anchor che nõ ricchiesti.

Et senza fallo, et senza alcuna interpellatione siano tenuti loro et ciascuno di loro ogni Mercori et ogni Venere di ciascuna settimana, se tal di sara' giuridico, Altramente il primo di che sara giuridico doppo il di del Mercori et del Venere, uenire, stare et sedere alla Residenza et al Banco di detta Vniuersita' con il detto Giudice un'hora la mattina, et un'hora la sera, quando suonara` la Campana che in detta Corte suonara, per rendere ragione, Anchora che non ui fosse alcuna cosa da fare, † Sotto

Pena delli Consoli nõ sedẽti.

pena de soldi due per ciascuno di loro, et per ciascun'hora che non sederanno, Et oltra la detta pena, il detto Giudice li possa multare et constrengere al suo arbitrio, che uengano a` sedere, come e` detto, Le quali multe et pene se li debbia far pagare, et anchora ritenere de gli emolumenti, i quali per i presenti statuti li sono concesi et limitati.

Vdire et decidere le cause insieme co'l Giudice.

Et siano tenuti esi cinque Consoli che pel tempo saranno, insieme co'l detto Giudice, le cause che si uentillaranno nella detta Corte udire, Et la presenza, et consentimento de tutti loro, o` al meno di tre di loro prestare il detto Giudice, in deciderle et terminarle, secondo la forma de presenti statuti, Et questo, nelle cose giuste, ragioneuoli et honeste che a` loro pareranno, et non altramente.

Odano le parti almeno d'uno giorno innanci la decisiõe della lite, Altramente nõ possano consentire. Non cõparẽdo l'una delle par

La qual presenza et consentimento non possano per alcun modo prestare in decidere et terminare dette cause, s'almeno per uno di inãci non haranno udito ambidue le parti nella Corte predetta, et quelle ben intese, accio` che li sia noto quello in che loro hanno a` prestare il loro consentimento, Delle quali cose ne debbia cõstare ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte, Altramẽte la sentẽza che si dara` nõ uaglia di ragiõe.

Et s'una delle parti non ui fosse, et che compareste l'altra dinanci a` detti

detti Giudice et Consoli per dir la sua ragione, All'hora l'altra parte debbia esser ricchiesta una uolta in persona, o` due uolte alla casa, che uenga a` dir la sua ragione dinanci al detto Giudice et Consoli, Et se non comparira detto ricchiesto, all'hora l'altra parte accusi la contumacia di lei, et dica la sua ragione.

ti sia ricchiesta come qui si dispone.

Siano tenuti i Cõsoli esser dinanci al Giudice tante uolte quãte saranno ricchiesti et cõ esso lui trattar quello sarà bisogno.

Et anchora debbiano i detti cinque Consoli che pel tempo saranno in detto Vfficio comparire dinanci al detto Giudice tante uolte, quante per sua parte saranno ricchiesti, o` uero che a' loro sara` imposto, ad intẽdere et udire quello che pel detto Giudice occorrera` proporre, et con lui sopra di quello trattare quello sara` bisogno, Et anchora pensando da loro medesimi, cercando, solicitando et inuestigando bene, lealmente et a` buona fede quello che bisognara`, † Et anchora la detta Vniuersita' et le persone di quella, et le sue ragioni, cose et bieni difendere, mantenere et conseruare, et a' suo giusto potere accrescere, † Et al detto Giuce dar equo buono et giusto consiglio, in sententiare et difinire le cause che in detta Corte penderano, et tutte et ciascune cose le quali crederanno che concernino l'honore et utile di detta Vniuersita' et persone di quella fare, et solicitamente cercare, et con effetto procurare et sforciarsi di adempire ogni cosa che appartiene al suo ufficio, † Et anchora di far buona elettione de Consoli et d'altri Vfficiali di detta Corte, Et specialmente di persone dette et sofficienti al detto Vfficio del Consolato, Et di ciascun'altro Vfficio di detta Corte, et secondo la forma de presenti statuti, † Sotto pena per ciascuno de detti Consoli che ometteste di fare quanto di sopra si contiene de lire dieci de bolognini per ciascuna uolta che cõtrafara. ℣ Et habbiano detti Consoli autorita' et giurisdittione ordinaria insieme co'l detto Giudice, in tutti et ciascuni casi et cause spettãti al detto foro, in tutto et per tutto secondo e` disposto et ordinato di sopra nel statuto posto sotto la rubrica, Dell'Vufficio et giurisdittione del Giudice, Et special cura debbiano hauere esi Cõsoli sotto uincolo di giuramento, che se osseruino i presenti statuti di detta Vniuersita'.

Far buona elettione de Cõsoli et altri ufficiali.

Pena delli Consoli che mãcassero dell'ufficio loro.

Ordinaria giurisdittiõe insieme cõ il Giudice.

Et quando a` detti statuti fosse derogato, o` in tutto, o` in parte, ò uero uolesse essere derogato per alcuni, debbiano et siano tenuti detti Consoli radunati tutti insieme, andar tante uolte bisognera` al cospetto di Monsignor Legato, ò uer Gouernatore di questa Citta', o` suo Luogotenẽte, et prouedere secõdo sara` bisogno, et opportuno, † Sotto pena anchora d'esser priuato dell'Vfficio del Cõsolato, et di nõ poter mai essere de Cõsoli di detta Vniuersita', Et di perdere ogni utile, emolumento et regalie, che per detto Vfficio li toccassero. ℣ Et generalmente siano tenuti et debbiano fare et osseruare, et far esser osseruate tutte et ciascune cose a` loro concesse et permesse per uigore de presenti statuti.

Prouedere appresso il Legato che non sia derogato alli statuti.

Pena alli Consoli che mancarãno della prouisser fedeltà.

Seruar, et far seruar i statuti

Oltre di cio` uogliamo, dicchiariamo et statuimo che persona alcuna

di che cõditione et qualita' uoglia essere, o` sia,nõ possa esser del numero de Consoli di detta Corte, ne esser proposta, nominata, ne imbursolata in tal Vfficio, † Se egli non sara` uero Cittadino della Citta' di Bologna d'origine propria, paterna et dell'auo, o` al meno di due di quelle, et che siano Mercatanti, Banchieri, o` uero Artegiani d'una delle Arti delle dodeci Compagnie di questa Citta' qui nel presente statuto descritte, et in alcuna delle dette Compagnie matricolate, et che essercitino, o' habbiano essercitato per se,o` altri per loro, o` in compagnia con lui publicamente mercantia, Cambio, o' alcuna delle dette arti, Et che siano maggiori d'anni trenta della loro eta', Et che non habbiano mai rotto, † fallito,o` uer cessato nella detta Citta'.

Qualità delli Consoli.

Il fallito non possa essere de Consoli.

Statuimo anchora, che solamente alli Consoli sedenti di detta Vniuersita' quando sara' il tempo insieme con i Statutieri, Sopraconsoli et Massari delle dodeci compagnie infrascritte, che saranno per quel tempo, et non ad alcun altro anchora che Superiore spetti et appartẽga far l'elettione et l'imbursolatione delli Consoli et Sopraconsoli di detta Vniuersita' Et di far l'imbursolatione de Giudici, et l'elettione de gli elettionari de Giudici, nel modo et forma, et in tutto et per tutto, come di sopra si cõtiene nel Statuto, posto sotto la rubrica, Del modo et forma s'ha' da tenere, nel far la nuoua imbursolatione delli Giudici etc.et nõ altramente ne in altro modo.

Solamente alli Consoli cõ i Sopraconsoli: et statutieri sia lecito far l'elettione de gli ufficiali di detta Corte.

Et accio che s'habbia a` tal Vfficio de Cõsoli proporre et mettere huomini pratichi, isperti et sofficienti, prouediamo et statuimo, che circa l'elettione et imbursolatione de detti Consoli et Sopraconsoli si debbia osseruar il modo et ordine infrascritto, cio` e'.

Modo da osservare nell'elettione de Consoli et Sopraconsoli

Che i Consoli che saranno pel tempo in detta Vniuersita' quando sara' finita l'imbursolatione uecchia de Consoli,la qual s'intenda esser finita incontanente, quando saranno cauate tutte le balotte, o` brieui dell'imbursolatione ordinaria de detti Consoli et sopraconsoli, Debbiano notificare alli dodeci Massari delle dodeci compagnie descritte qui sotto nel presente statuto, Come essi Massari fra'l termine de dodeci di prossimi debbiano far † chiamare et raccogliere le sue Cõpagnie,Et nel corporale delle dette loro cõpagnie debbiano proporre et scruttiniare a` fauc bianche et negre i nomi de piu honoreuoli huomini di dette compagnie,atti al detto Vfficio del Consolato, † Et che siano huomini dotti, da bene, isperti, et Cittadini di Bologna d'origine propria, di padre, et dell'auo, o` al meno di due di quelle, Et che non siano menori d'anni trenta, Et quelli c'haranno piu faue bianche passando la meta' delle faue nel corporale predetto di ciascuna delle dette compagnie, siano ridotti in scritto per mano delli notari delle dette cõpagnie, et da poi si debbiõ per i massari de tali compagnie per mano del Notaro di detta compagnia, scritta

Raccogliere le compagnie, et scruttiniar i nomi delli piu honoreuoli.

una

una lista et sottoscritta, † appresentar al Giudice et Consoli di detta Vniuersita', I quali cosi appresentati in lista per i Massari di dette compagnie si debbiano diporre appresso d'uno delli Notari di detta Vniuersita',† Et dapoi il detto Giudice et Consoli debbiano far chiamare legitimamente gli altri Consoli di quell'anno non sedenti,et i Sopraconsoli et i Statutieri di detta Vniuersita',et anchora i Massari delle dette dodeci Compagnie per uno certo di et hora nell'udienza di detta Vniuersita', et uenuta l'hora predetta, tutti quelli che sarãno comparsi che al meno debbiano esser Venti persone in numero,si debbiano congregar insieme.

Appresentar al Giudice et Consoli la lista de quelli c'haranno ottenuto nel scruttinio di sopra.

Chiamar i Consoli non sedenti Sopracons.Statut.et Massari, i quali raccolti nõ siano meno de Venti.

Et i nomi de quelli che li sarãno dati in lista, come e` detto, si debbiano ordinatamente ad uno,ad uno, secondo l'ordine delle compagnie, fra i detti Consoli,Sopraconsoli, Statutieri,et Massari, porre a` partito a' faue bianche et negre,pur che detti porti et dati in lista habbiano le qualita' soprascritte, alla presenza del Giudice et d'uno de Notari di detta Corte, † I quali partiti uogliamo siano raccolti per due huomini di buona cõditione et fama,che s'habbiano ad eleggere per detti Gonsoli, o` la maggior parte di loro, Et che le faue cosi raccolte per i detti due huomini, † si debbiano appresentare al detto Giudice,et a` due piu antichi Consoli che per quel tempo saranno, i quali debbiano star alquanto discosto da gli altri, et far che'l detto Notaro faccia mẽtione de tali scruttini, di partito in partito,scriuendo il numero delle faue bianche et delle negre, Et fatti tutti i scruttini de tutti i detti dati in lista idonei come e` detto, all'hora et incontanente detti partiti et Scruttini si debbiano mostrar a' tutti quelli che saranno presenti a` far tali scruttini, Et fra loro si debbia uedere et far il conto de quelli c'haranno ottenuto il partito, et che haranno hauuto piu faue biãche passãdo i due terzi delle dette faue in numero.

Si raccolgono i partiti p due huomini,che si debbiano eleggер pe Cõsoli.

Appresentar i partiti al Giudice et due de consoli piu antichi.

Cinquanta se n'eleggano de quelli c'haranno piu bello partito.

Et de quelli c'haranno ottenuto se ne debbiano eleggere cinquanta de quelli c'haranno hauuto piu bello partito, I quali s'intendano hauer ottenuto, et douer essere imbursolati, et eletti al detto Vfficio del Consolato nel modo prescritto.

Essendoui concorrenza di faue che cosa si dee fare.

Et se ne detti partiti de tali scruttiniati ui fosse cõcorrenza di faue,cioè che alcuni concorressero al detto Consolato,all'hora si debbiano far tanti scrittarini pel detto Notaro, quanti saranno i concorrenti, et in tutto et per tutto come di sopra e` ordinato quando s' eleggono gli Elettionari del Giudice, Le quali cose ispedite, † uogliamo si faccia l'imbursolatione delli detti Consoli per anni cinque, et non per piu,a` questo modo, cio` e`, che de quelli c'haranno ottenuto cõme e' detto, se ne debbiano per i soprascritti Consoli di quell'anno eleggere cinquanta, et de quelli far fare il detto Notaro dieci balotte, sopra le quali siano scritti cinque nomi de detti cinquanta c'haranno ottenuto, et che saranno stato eletti, come e' detto, o` uero parendo a` loro possano

Imbursolatiõe de Consoli per ãni cinque nel modo qui descritto.

far cinquanta brieui,i quali brieui s'habbiano per i detti Consoli piegare et serrare in dieci balotte di cera, et porle nella borsa de Consoli, la qual è,et esser debbia nella cassa de gli Vffici di detta Vniuersita', la qual è nel la Sagristia del conuento di Santo Dominico da Bologna.

Modo et forma dell'estrattiõe de Consoli del mese d'ottobre

Et ogni anno del mese d'Ottobre quando si fara` l'estrattione del Giudice di detta Vniuersita' alla presenza delli Magnifici Signori Antiani, si debbia per uno Religioso del detto ordine de frati predicanti cauar una balotta de detti Consoli, essendo fatte le balotte, altramente cinque brieui di detta borsa, se sara` fatta detta imbursolatione per uia de brieui, I quali cosi estratti,o' in balotte,o` in brieui, siano et debbiano essere Consoli di detta Vniuersita' per i primi sei mesi di quell'anno che seguira`, † cominciando nelle calende del mese di Febraro all'hora prosimo, et finiendo come seguira`.

Cõmincia l'ufficio de Cõsoli à calende di febraro.

Et poi immediate fatta la prima estrattione de detti Consoli per i detti primi sei mesi, se ne debbia al modo et ordine predetto,cauar un'altra balotta, o` uero cinque brieui, i quali secondi estratti siano et debbiano essere Consoli per i secondi sei mesi di quell'anno, i quali sei mesi comincino nelle calende del mese d'Agosto di quell'anno,et finiscano come seguira',Et cosi soccessiuamente si faccia et proceda ogn'anno all'estrattione predetta,nel modo et forma soprascritti.

Si faccia la secõda estrattione per gli altri sei mesi,che cõmicino á calende d'Agosto.

Delle quali estrattioni ne debbia sempre esser rogato uno de Notari di detta Vniuersita'.

Rogatione del Notaro.

Et le quali balotte,o` brieui scritti di mano d'uno de detti Notari di cio` rogato, debbiano anchora esser sottoscritte di sua mano.

Il Notaro scriua i brieui, et sottoscriua.

Anchora ordiniamo,che quando sara' cõclusa et stabilita detta imbursolatione de detti Consoli del numero soprascritto,si debbiano per i detti Consoli a` cio`,come è detto, deputati,far alcuni Sopranumerari delli detti Consoli, de quelli che sarãno stato porti et scrutiniati, come è detto,et de quelli c'haranno hauuto piu bel partito de gli altri non imbursolati ne debbiano tor tanti quanti a` loro parra` necessario, Et far che'l Notaro predetto ne faccia scrittarini co'l nome loro scritti et sottoscritti di sua mano, et quelli ben riuolgere et mettere nella borsa a` cio` deputata, la qual sia nella detta cassa con un brieue di lettere grosse,su'l quale siano scritte queste parole, cio' è, Sopranumerari alli Consoli etc. accio che se ne possa hauere chiara notitia senza aprir detta borsa.

Stabilita l'imbursolatione si facciano i Sopranumerari nel modo qui descritto.

Morto alcuno de essolti ò che sia in uacatione il soprico delli sopranumerari ui una copia delli numerari [illegible] e si met

Della qual borsa delli Sopranumerari in caso che nelle dette balotte, o' brieui estratti ne fosse alcuno morto, o' c'hauesse uacatione, se ne debbiano in suo luogo cauar de gli altri uno,o` piu,come accadera`.

Et delli quali Numerari et Sopranumerari che saranno imbursolati, il prefato Notaro ne debbia far una copia autentica, scritta et sottoscritta di sua mano, et quella mettere nel fondo della Cassa predetta appresso la borsa

la bursa de detti imbursolati,la qual cassa mai per alcuno tempo non debbia esser mossa,durante detta imbursolatione.

te nella cassetta de gli imbursolati.

Vogliamo anchora che due d'una medesima famiglia,Casata,o` parentella per linea mascolina,in un medesimo tempo non possano esser Consoli,Et auenendo che ne fosse estratto piu d'uno d'una medesima famiglia, casata & parentella,l'ultimo estratto sia rimesso nella bursa, & sia estratto una'ltro in suo luogo,della bursa delli Sopranumerari,& l'altro sia rimesso dentro. ℣ Dicchiarando anchora & statuendo che durante il tempo delli detti cinqu'anni di ciascheduna imbursolatione, nissuno possa essere Console di detta Vniuersita',o` ordinariamente,o uero per sopranumerario piu che una uolta per ciascuno quinquennio.

Due d'una famiglia,ò parentella non possano essere Consoli ad un medesimo tempo.

Aggiungendo anchora che quelli che sarãno gli ultimi Consoli estratti di qualunque imbursolatione de detti Consoli fatta, & che si fara` per l'auenire non possano essere Consoli per i primi sei mesi che seguirãno dell'imbursolatione nuoua, ma debbiano hauer † uacatione per mesi sei doppo'l fine del suo consolato, Et in caso che quelli, o` alcuno di loro fosse estratto nuouo Console delli detti primi sei mesi doppo la detta imbursolatione uecchia,non possa ottenere,ma in suo luogo si debbia ricorrere alli Sopranumerari,& gli debbia esser rimesso nella bursa.

Nissuno possa essere d'una uolta Console durante il quinquẽnio dell'imbursolatione.

Gli ultimi Consoli non possano esser consoli della nuoua imbursolatione per sei mesi.

Vacatione per mesi sei.

Anchora uogliamo & ordiniamo,che i soprascritti Electionari, cio` è, i Consoli,Sopracõsoli,Statutieri et Massari,à modo,ordine et forma sopra scritti,debbiano proporre,scruttiniare & imbursolare,et mettere in un'altra bursa huomini della qualita',ciuilita' et bonta' soprascritte, all'Vfficio de sopracõsoli et Vditori delle sentenze,alli quali si deuoluanole cause del l'Appellatiõi interposte dalle sentenze date pel detto Giudice et Cõsoli.

Che si faccia l'imbursolatione delli Sopracõsoli cõ la medesima forma, et huomini dlle medesime qualita'.

Et quando si cauaranno i Consoli, all'hora anchora si debbiano estrarre otto Sopraconsoli per un'anno,che cõminci alle calende di Febraro,& finisca come seguira'. ℣ Delle quali imbursolationi, & soccessiuamente di qualunque estrattione de Consoli & Sopraconsoli se ne debbia far publica scrittura per mano d'uno delli Notari di detta Vniuersita',† le quali estrattioni si debbiano fare in presenza delli Magnifici Signori Antiani come è detto,& presente Messer lo Giudice,Consoli & Sopraconsoli sedenti,o` la maggior parte di loro,& anchora di detto Notaro.

Ad un tempo si debbiõ cauar i Cõsoli et Sopraconsoli.

Rogatione del Notaro.

L'estrattiõi si facciano in presenza delli Signori Antiani.

Statuimo anchora che finito il tempo delli cinque anni,per i quali s'era fatta detta imbursolatione delli detti Consoli,et Sopraconsoli,essa imbursolatione sia et s'intenda essere finita, anchora che gli auãtiassero qualche brieui, o' ballotte de detti Consoli & Sopraconsoli nell'imbursolatione predetta, † I quali auantiati cosi ordinari come sopranumerari si debbiano strattinre o` abbruggiare,& far talmente che per modo alcuno non si debbiano, o` possano leggere ne publicare.

Finito il tempo s'intenda esser finita l'imbursolatione.

I brieui che auãtiaranno siano abbruggiati.

Et poi al tempo de gli ultimi Consoli et Sopraconsoli che sarãno stato

Finiti i cinque

anni, si rinoui l'imbursolatiõe p altri cinque.

estratti per i secondi et ultimi sei mesi delli cinque anni, si debbia far la nuoua imbursolatione de tutti Consoli et Sopraconsoli per altri cinque anni, & cosi de cinque anni in cinque anni, Et a' modo, forma & ordine soprascritti, & in tutto & per tutto, come di sopra è scritto & ordinato.

Intimar l'estrattione alli noui Cõsoli fra'l termine d'otto di.

Ordiniamo anchora, che sempre fatta la detta estrattione de Consoli & Sopraconsoli predetti, il detto Giudice & Consoli che pel tempo saranno in ufficio, debbiano fra'l termine d'otto di prossimi doppo la detta estrattione, intimare & notificare legitimamente alli detti Consoli & Sopraconsoli nuouamente estratti, la detta estrattione, sotto pena di pergiurio alli detti Giudice & Consoli che ommettessero far detta notificatione, Della qual notificatione ne debbia apparere ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte.

I Cõsoli estratti non possano renonciare, sotto pena.

Et i quali nuoui estratti al Consolato & sopracõsolato sopradetto, siano tenuti il detto ufficio rispettiuamente accettare, & per modo alcuno non possano a' quello rinõciare, sotto pena de bolognini dieci d'oro per ciascuno che rinonciasse, Saluo se nõ hauesse giusta & legitima causa di rinonciare, La qual causa si debbia approuare, ô ripruouare per i Cõsoli sedẽti.

Il primo di del l'Vfficio, ò fra l'ottauo debbia no giurare.

Vogliamo anchora & statuimo che i detti Consoli & Sopraconsoli cosi nuouamente estratti, il primo che intraranno in ufficio, o' al meno fra otto di, che immediate seguiranno il detto primo di che comminciara' il suo Vfficio debbiano comparire & presentarsi nella detta Vniuersita', & debbiano giurare nelle mani del detto Giudice, & a' sua delatione, Et in presenza delli Consoli uecchi, o' della maggior parte di loro & delli due Priori de Statutieri, o' al meno d'uno di loro, corporalmente con le mani toccando le scritture, alli Santi di Dio Vangeli, † che loro & ciascuno di loro siano ueri cittadini della Citta' di Bologna d'origine propria & di padre & dell'auo, o' almeno della sua & del padre, Et che loro essercitarãno l'ufficio suo fedelmente & solicitamente, Et che non commetterano dolo ne fraude alcuna, & rimosso qualunque odio, amore, timore, prieghi, o' prezzo, Et che loro quando saranno chiamati, o' ricchiesti da parte del Giudice per cagione del detto Vfficio, uerranno non hauendo giusto & legitimo impedimento, Et che a' sua giusta possanza osseruaranno & faranno osseruare i presenti statuti, prouisioni & riformationi di detta Vniuersita', & anchora quelli che si faranno, Et che loro manterranno & difenderanno a' suo giusto potere, l'honore, ragioni, bieni & giurisdittioni di detta Vniuersita', Et che loro & ciascuno di loro faranno & osseruaranno tutte & ciascune altre cose, alle quali loro saranno obligati per uigore delli presenti Statuti, Et che loro non proporranno & non daranno fauore a' persona inhabile al detto Vfficio del Consolato & Proconsolato.

Forma del giuramento.

Essendo alcuno de Consoli attinente, ò compe

Et uolendo noi a' nostra giusta possanza prouedere alli casi che potessero occorrere, statuimo et ordiniamo che in caso di morte, absẽza, infirmi

ta', o'

ta', o' uero altro giusto impedimẽto de detti Consoli sedẽti, ò uero d'alcuno de quelli, o' ueramente in caso che si uẽtilasse alcuna questiõe nella detta Corte al tẽpo dell'ufficio de detti Consoli sedenti per alcuno, o' contra d'alcuno attinẽte, cõsanguineo, cõpagno, discepolo, cognato, agnato, o' uero parẽte d'alcuno delli detti cinque Cõsoli sedẽti in fino al 3. grado inclusiuamẽte, cõputãdo il grado secõdo ragiõ Ciuile, che all'hora et in quel caso di parẽtado, di cõpagnia ò discepolo di tal Cõsole, nõ possa egli in dette liti, o' piato per mõ alcuno eẽre presẽte, ne de tali cause intromettersi.

Guo dell'una di le parti litigãti, non possa interuenire in detta lite sẽdo ciò allegato.

Et se pure tal Cõsole cõtrafacesse, essendo questo allegato per la parte cõtraria, uogliamo che ogni atto & ogni cosa che si facesse in detta causa, ò cause, presente il detto Console allegato sospetto per le cagioni soprascritte, o' alcuna di quelle sia nullo & nulla, & non uaglia di ragione, purche questo sia allegato come e' detto di sopra.

Mancando alcuno delli Consoli per qualunque modo, che cosa si debbia fare.

Et che in detti casi & ciascuno de quelli, & in ogni altro simile caso, & anchora quando non si potesse hauere il numero sofficiente de Consoli sedenti per far qualche atto necessario per esser loro infermi, morti, o' absenti, o' delli Magnifici Signori Antiani, o' per non poterli trouare † Vogliamo che si debbia' primieramente hauer ricorso alli cinque Consoli prossimi a' uenire, sendo quelli stato estratti, altramente alli Consoli all'hora di prossimi passati, Et de quelli tali Consoli chiamati se ne debbiano far brieui uguali delli loro nomi, & quelli mettere in una cosa segreta, eccettuandone sempre i parenti delle parti come e' detto di sopra, Delli quali brieui se ne debbiano pel detto Giudice estrarre tanti a uentura che s'adempia il numero perfetto & necessario a' fare tal atto & facenda che s'hauesse a' fare. † I quali cosi estratti siano & intendansi essere per quella causa, o' per quella uolta, & quanto a' quell'atto & facenda solamente per la quale saranno stato estratti Consoli idonei & legitimi di detta Vniuersita', Et durante detta absenza, infermita', Antianato, & cause de parenti, compagni, o' Gargioni habbiano & hauer s'intendano pel detto tempo, o' pel detto atto, causa & facenda, detti estratti & chiamati, quella medesima authorita', giurisdittione, potesta', arbitrio & emolumenti c'haurebbero & hauer dourebbero & hanno i detti Consoli sedenti, o' uero che a' tẽpo sono in ufficio. ℣ Et questo medesimo habbia luogo & osseruasi ne Sopraconsoli, occorrẽdo le cagioni & necessita' soprascritte nelle cause del l'appellationi a' loro cõmesse, ò che si cõmetterrãno, secondo la forma de presenti statuti, ciò è, che s'habbia primieramente à togliere delli Sopraconsoli della ballotta, che allhora sarà estratta, Altramente s'habbia ricorso a' quelli dell'anno prossimo che uerra', se saranno stato estratti, & non essendo estratti à quelli dell'anno all'hora prossimo passato.

Finita la causa della sospitione ouer estrattione sta anchora finito il Consolato.

Et quãdo alcuno litigante dinãci al detto tribunale allegasse & giurasse alcuno de Cõsoli sedẽti sospetti per qualche altre giuste & legitime cause

Quello che di sopra si dice circa gli impedimẽti delli Cõsoli hà luogo ne Sopraconf. co'l medesimo ordine et forma.

Sendo giurato sospetto nõ possa intromettersi nella causa. & si proceda cõe di sopra s'è detto ne gli altri impedimẽti.

uogliamo & ordiniamo che, s'osserui quello medesimo modo che di sopra è detto & ordinato, & che tal giurato sospetto non si possa intromettere piu in quella causa, nella quale sara' stato giurato sospetto, & il somigliante s'osserui nelli Sopraconsoli.

Essendo discordia fra i Consoli et il Giudice nel giudicare s'osserui il statuto, Dell'Vfficio del Giudice.

Aggiungendo anchora & ordinando, che se li Consoli sedenti non fossero d'accordo co'l Giudice in dar qualche sentenza difinitiua, o' c'hauesse effetto di difinitiua s'osserui & osseruar si debbia la forma del statuto che sopra cio' prouede, posto sotto la rubrica, Dell'Vfficio & giurisditione del Giudice, nel §. che comincia, Dicchiariamo s'el detto Giudice & Consoli etc. nel quale sopra cio' è pienamente prouisto.

Non si possano giurar piu che due de Consoli sospetti, cosi d Sopraconsoli.

Dicchiarando che per alcuno litigante in detta Corte non si possano, ne si debbiano per modo, o' cagione alcuna, dar in alcuna causa, o' uero allegare & giurare piu de due sospetti cosi delli Consoli, come de gli Sopraconsoli, rimanendo sempre fermo quello che è prouisto & ordinato di sopra nel §. Et uolendo noi a' nostra giusta possanza &c.

Egli è cosa conueniente che ogni fatica habbia il suo premio.

Item accio' che si possa hauere maggior copia de detti Consoli, & accio' che loro siano piu soleciti al suo ufficio, & parendoci conueniente che loro habbiano qualche premio delle sue fatiche, Pero' statuimo & ordiniamo, che quãdo loro approuaranno, o' riprouarãno alcuni libri, o' alcune partite & poste de quelli, debbiano hauere da tutte due le parti litigãti gli infrascritti salari & emoluměti, † i quali si debbiano partire fra quelli Consoli che saranno presenti alle predette cose, Alle quali approuatiõi & altri atti giuridici non ui possano essere meno di tre Cõsoli oltre gli altri a' cio' deputati, alli quali è statuito il suo salario da perse. I quali emolumẽti de Cõsoli sono questi, cio' é, per ogni approuatiõe & riprouatione predetti, † Sino alla somma di lire cinque, & de iin giu', soldo uno per parte.

Si partano i salari fra i Cõsoli che saranno presenti.

Salari delli Cõsoli p l'approuatiõe ò riprouatione dli libri.

Sino in lire dieci, soldi due per parte,
Sino in lire Venticinque, soldi tre per parte,
Sino in lire cinquanta, soldi quatro per parte,
Sino in lire cento, soldi cinque per parte,
Sino in lire trecento, soldi dieci per parte,
Sino in lire quatrocento soldi quindici per parte,
Sino in lire mille, soldi uenti per parte,

Et da lire mille in su', quanta sia la quãtita' soldi trenta per parte. Intẽdendo queste tasse andar da numero a' numero, cio' é, da cinque a' dieci, et cosi de gli altri. ☞ Et anchora detti Consoli sedenti debbiano hauer dalle parti i Salari delle sentenze difinitiue, in questo modo, cio' é', per salario, Da lire cinque sino in lire dieci, per parte, soldi due in tutto, Da lire dieci sino in Venticinque, per parte, soldi tre in tutto. Da lire uenticinque in lire cinquanta, per parte, soldi quatro in tutto, Da lire cinquanta in lire cento, per parte, soldi cinque in tutto, Da lire cento in su', per ciascuno

Salari delle sentenze.

no centonaro, per parte, soldi dieci, pur che in tutto nõ passino lire cinque per parte, & in tutto come e' detto di sopra.

Siano pagati i Consol. de gli accordi che faranno tra di loro.

Et anchora Vogliamo, che detti Consoli sedenti debbiano esser pagati de tutti & ciascuni accordi che loro facessero, come se fosse data sopra cio' la sentenza. Et questo s'intenda, quando la causa fosse nel tempo decisorio, o' quando fosse in tal causa concluso, & che a' tal tempo si facesse detto accordo per loro mezzo.

Essersi debbia della ragioneuole & giusta cognitiõe per ordinari Consoli, posta alla dechiaratione di Consoli.

Dicchiarando anchora, che se sopra alcuna causa la qual s'agitasse dinanci al detto Giudice di cose pertinenti alla sua cognitione per uigore de presenti statuti, & che insorgesse dubbio tra le parti, s'ella gli appartenga, o' no', & cosi in ciascuno dubbio, & caso di competenza del detto Giudice, all'hora stiasi, & star si debbia alla decisione & dicchiaratione de tutti i Consoli di quell'anno, o' della maggior parte di loro, & che cosi in detto caso, & in ciascun'altro di dubbio che sopra la giurisditione del detto Giudice insorgesse, si debbia star alla dicchiaratione di detti Consoli di tutto quell'anno, o' della maggior parte di loro & non d'alcuno altro Vfficiale, o' persona, † Non ostante alcuno statuto del commune di Bologna, & massimamente la Conclusione de detti Statuti del detto Commune, che disponessero, o' disponghino in contrario, alli quali, & alla quale quanto a' questo s'intenda essere specialmente derogato.

Derogatione d statuti cõtrari.

Essendo allegato il Giudice sospetto si debbiano eleggere due Consoli dell nõ sedenti.

Ordiniamo anchora, che se caso auenesse che'l predetto Giudice ne casi permessi per i presenti statuti, & seruate le solẽnita' sopra cio' ordinate per i detti statuti fosse in alcuna causa d'alcuna d'elle parti litiganti dinanci à lui allegato esso Giudice sospetto, o' ricusato, che all'hora et in quel caso, o' uer caute, in suo luogo si debbiano eleggere due Consoli del numero de Consoli non sedenti di quell'anno essendo estratti, Altramente delli prossimi passati, & in quel modo & forma che di sopra e' statuito nel §. Et uolendo noi etc.

Mostrano che li Signori Quaranta possa esser consoli, o no, per quanto.

Oltre di cio', accioche quelli che sono del numero delli Magnifici Signori Quaranta Consiglieri deputati al gouerno & reggimento di questa Magnifica Citta', possano come e' detto continuamente attendere al gouerno d'essa Citta', Pero ordiniamo che alcuno di loro non possa esser Consule ne Sopraconsule di detta Vniuersita', come anchora era prouisto & solamente ordinato circa'l numero delli Magnifici Signori Sedeci gia deputati a' simile gouerno, i quali non poteuano essere Consoli ne Sopraconsoli.

I Consoli et Sopraconsoli si nominano dalle compagnie delle dodeci Arti.

Le Compagnie delle dodeci Arti delle quali di sopra si fa' mentione. Et delle quali & non d'altre si debbiano eleggere fare & nominare i detti Consoli & Sopraconsoli, sono le infrascritte, cio' é.

La compagnia del Cambio.

Arte di Seta.	Marzari.
Mercatanti.	Orefici.
Beccari.	Calegari.
Arte di Lana.	
Strazzaruolli.	Bombasari.
Specialli.	Fabri.

DELL'VFFICIO DE SOPRACONSOLI DE detta Vniuersita', Et della loro elettione et giurisdittione. Rubrica. VII.

Prouisto delli Consoli per la prima instãza, era da prouedere delli Sopraconsoli per la secõda instãza delle cause dell' appellationi.

HAVENDO noi assai maturamente et a` sofficienza prouisto circa l'Vfficio, Giurisdittione et Imbursolatione de Consoli di detta Vniuersita', Et nel modo et forma, come nel Statuto di sopra prosimo e` ordinato, Et uolendo prouedere de gli Vditori dell'Appellationi et d'uno Giudice, i quali habbiano a` terminare le cause dell'Appellationi, interposte dalle sentenze che si daranno in detta Corte pel Giudice et Consoli di detta Vniuersita'.

Tal debbia esser l'elettiõe et scruttinio d' Sopracõsoli quale de Consoli, cõ la medesima forma, ordine, & tempo.

Statuimo et prouediamo che tutti quelli c'hanno et haueranno l'autorita' et potesta' di far l'imbursolarione delli Consoli, nel modo, forma et ordine, come di sopra e` pienamente ordinato, Debbiano per simile modo,forma,ordine,et tempo,et partiti, o` uer scruttini, far una † elettione et imbursolatione di quaranta huomini Mercatanti,Cambiatori, o` uero Artefici delle soprascritte dodici Compagnie delle dette dodici Arti della Citta' di Bologna, † Cittadini di detta Citta' d'origine propria, di padre et dell'auo, o` uer almeno di due di quelle, Et che siano d'eta' almeno d'anni trenta, prattichi,intelligenti,et giusti, i quali si chiamino gli Vditori, o` uero Sopraconsoli, Et che delli detti quaranta huomini se ne debbiano far cinque ballotte uguali,et in ciascuna ballotta mettere otto de detti huomini c'habbiano le qualita` et conditioni predette, et che debbano hauere i Consoli sopradetti, o` uero far quaranta brieui uguali, che siano scritti et sottoscritti di mano d'uno delli Notari di detta Corte, & quelli porre et imbursolare,et far la lista nel modo,forma,† et cõ quelli Sopranumerari li parrano necessari, Et in tutto & per tutto fare, et esseguire come e` ordinato,a` far l'elettione de Consoli,† Et che quando si cauaranno i Consoli, anchora si debbiano cauar otto Sopraconsoli et Vditori, o` in brieui,o` in ballotte, † quali habbiano a` durar un'anno continouo,che comminci il primo di di febraro,et finisca come seguira`.

Elettiõe d. 40. huomini.
Qualità de gli eletti.

Sopranumerarii.
Al tempo delli Consoli si cauino anchora i Sopraconsoli.
Il Sopraconsolato dura un'anno che comincia il primo di febraro.

Essortando i detti Consoli et altri che per quel tempo sarãno deputati a` fare tal'imbursolatione de detti Sopraconsoli, che loro debbiano essere molto auertiti et ponderosi in eleggere persone bone, intelligenti, giuste et sofficienti che meritino il detto Vfficio, † perche l'Vfficio delli

Essortatione d gli Elettori d' eleggere persone sufficienti.
Doue è mag.ma importanza ui si dee porre magior cautione.

Sopraconsoli et Vditori e` di grande importanza, Et dee` essere et uogliamo che sia in conoscere,intendere,uedere et terminar le cause dell'Appellationi interposte et che si interporrãno dalle sentenze date, et che si daranno nella detta Corte per i detti Giudice et Consoli, Et a` conoscere se dette sentenze siano giuste, o' ingiuste, † Alla qual cognitione di dette cause ui bisognano essere persone che siano di gran discretione, prudenza,intelligenza et integrita', Però confortiamo detti Elettionari a` far buona elettione delli detti Vditori,o` uero Sopraconsoli.

Secõdo la qualita dell'opra si debbono eleggere gli operarii.

Alli quali Sopraconsoli,accio` che piu maturamente siano intese le dette cause d'appellatione, uogliamo quando saranno estratti quelli Sopracõsoli necessari ad udire et decidere alcuna delle dette cause,che se li debbia dar per aggiũto uno de Dottori del colleggio de Giudici della Citta' di Bologna,il quale habbia insieme con detti Sopracõsoli estratti per udire et giudicare in detta causa di detta appellatione, come fanno i Giudici et Consoli di detta Vniuersita' nelle cause principali,et sedere debbiano al Banco giuridico di detta Corte, Il qual Dottore uogliamo si debbia cauar per imbursolatione primieramente fatta in detta Corte de piu Dottori sofficienti,et del detto Colleggio de Giudici.

A Sopracõsoli si dia un Dottore p aggiunto che insieme oda et giudichi.

Salario del dottore aggiunto, et delli Sopraconsoli.

Al qual Dottore si debbia quando dara la sua sentenza,dare et pagare per le parti il suo salario competente, si come si paga a` gli altri Giudici dell'appellationi della Citta' di Bologna,Et in tutto et per tutto come e` prouisto nelli Statuti del Commune di Bologna,Et si come ei pare giusto et conueniente, Et alli Sopraconsoli i Salari come e` prouisto nel statuto Dell'appellationi,nel §. Anchora dicchiariamo che i detti tre Vditori etc.

Giuramẽto del li Sopracõsoli.

Anchora statuimo et ordiniamo, che i detti otto Vditori et Sopraconsoli da hora innanci poi che saranno stato estratti all'Vfficio del Sopraconsolato,siano tenuti et debbiano comparire dinanci al Giudice et Consoli di detta Vniuersita' il primo di del mese di Febraro non essendo feriato, altramente il primo di non feriato, et giuridico nelle cause di detta Corte, che seguira`, et giurar corporalmente alli Santi di Dio Vangelli con le mani toccando le scritture, nelle mani et a` delatione del detto Giudice di detta Vniuersita', et anchora in presenza delli due Priori de Statutieri, o` al meno d'uno di loro, che essi faranno et renderanno giustitia et ragione solicitamente et diligentamente nelle cause che li saranno commesse,† cosi ad una parte, come all'altra, et secondo uorra` la forma della ragione, et delli statuti di detta Vniuersita',Et che a` sua giusta possanza ispediranno tali cause fra i tempi, termini et instanze di quelle, † Et che quãdo il detto Giudice dell'appellationi deputato con loro a` decidere et conoscere dette cause,li chiamera,uerrãno alla detta Vniuersita' per conferire detta causa, o cause co'l detto Giudice, et a' sententiare in esse cause.

In giudicio non si dee hauer resguardo di p̃sone

Sẽdo richiesti siano co'l Giudice deputato per cõferire et sententiare

I Sopraconsoli quanto all'ufficio suo sono parificati alli Cõsoli ne casi qui compresi.

Et anchora siano tenuti quanto è per rispetto dell'Vfficio suo, giurare, et far in tutto et per tutto come sono tenuti di giurare et fare † i detti Consoli, Et in caso che loro s'accordassero co'l suo giudice in dar alcuna sentenza, o` in caso di sospitione si debbia osseruar il modo et la prattica in esi Sopraconsoli, la quale è statuita et ordinata di sopra nelli Consoli quando quelli non sono d'accordo co'l Giudice, o` che alcuno di loro è giurato sospetto, come nel statuto posto la rubrica, Dell'Vfficio de Consoli, nel §. Et uolendo noi a` nostra giusta possanza etc.

Non si possono giurar sospetti piu che tre.

Purche non si possano ne debbiano per alcuno de litigãti giurare sospetti piu che tre Sopraconsoli, come di sopra e' detto.

DELLA ELETTIONE ET VFFICIO DELLI Notari di detta Vniuersita'. Rubrica ottaua.

L'Vfficio del Notar è di molta importanza et la persona di quello molto priuilegiata. Per la grãdezza della cosa si debbono eleggere gli Artefici.

PErche L'Vfficio delli Notari di detta Vniuersita' e' di grande importanza, alle scritture delli quali in giudicio et fuori di giudicio si da piena et indubitata fede, essendo persone publiche et di publica autorita', et priuilegiate,

Per tanto circa l'elettione de tali Notari, et maturamẽte, et cõ grãde diligenza e` da prouedere, che al detto Vfficio siano et debbião essere huomini graui, integri, fedeli, intelligenti, prattichi, et isperti, et de buoni costumi risplendenti, accio che le cause che si uentillaranno nel detto foro, siano per esi bene, dottamente con intelligenza, et senza strepito et lesione d'alcune persone rette et gouernate.

Gli Elettori habbiano innãci à gliocchi Iddio, giustitia, et uerità, rimossa ogni peruersa affettione.

Però quanto a' noi è posibile, essortiamo, preghiamo, et confortiamo quelli c'haranno da interuenire a' far l'imbursolatione de detti Notari, che nel far di quella, solamente habbiamo dinanci a' gli occhi Iddio, la Giustitia et Verita`, et quella faccino, rimossa ogni parentella, affettione, amore, timore, inimicitia, prieghi, o` prezzo.

Che al tribunale di detta Corte siano cõtinuamẽte due Notari qualificati come qui se descriue.

Et uolendo noi dar modo sopra cio', statuimo et prouediamo, che nella detta Corte, o` uer Vniuersita', et al Tribunale del detto Giudice et Consoli, continouamente siano et debbiano essere et stare due Notari, et non piu, Cittadini di Bologna d'origine propria, paterna et auita, o' al meno di due di quelle, Et che publicamente essercitino l'arte et essercitio della Notaria, et quella continouamente per anni sei al meno, innanci ch'egli possa ottenere detto Notariato, debbia publicamente hauer essercitata, Et che detto Notaro non sia de menor eta' di trenta anni, Et sia huomo di buona oppenione, et fama et nella detta arte et essercitio prattico et isperto.

A cui appartẽga l'Elettione dlli due notari.

Et l'elettione et imbursolatione de tali Notari uogliamo et ordiniamo che spetti et appartenga alli Consoli sedenti et non sedenti di quell'anno, et alli Statutieri di detta Vniuersita' che all'hora si trouaranno, et non altre

tre persone. ℣ La qual imbursolatione uogliamo, finita la presente imbursolatione che al presente è fatta, sia et s'intenda esser finita immediate passati che sarãno anni dieci dal di che quella fu' fatta, Et i quali anni dieci duranti debbia illesa durare, Et poi si faccia in questo modo, cio' è. Che i Consoli di detta Vniuersita' sedenti che a` quel tempo sarãno, quando s'hara a` fare detta imbursolatione, siano tenuti et obligati di conuocare et far chiamare per i Messi di detta Corte per un certo di et hora competenti, della qual conuocatione debbia constar ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte † Tutti i Consoli sedenti et nõ sedẽti di quell'anno, et anchora i detti Statutieri che saranno uiui a` quel tẽpo, notificando a` detti chiamati, che la causa di detta loro conuocatione e` per trattare et far la nuoua imbursolatione delli Notari di detta Vniuersita',

Finita la uecchia imbursolatione delli Notari si faccia la nuoua secondo la forma qui introdutta.

Et uenuti i detti di et hora a` cio` come di sopra prefissi, i detti Consoli sedenti si debbiano appresentare nell'Vdienza di detta Vniuersita' et aspettar fino al fine dell'hora deputata alli detti chiamati, La qual hora passata, i detti Consoli sedenti et non sedenti, et i detti Statutieri che saranno comparsi, i quali non possano esser manco di noue huomini, se debbiano serrare nella sua solita stanza della loro congregatione posta nel palazzo di detta Vniuersita', o` uero in qualunque altra stanza del detto palazzo, Et quiui trattare, et con effetto fare l'imbursolatione de detti Notari di detta Vniuersita'.

All'imbursolatiõe siano chiamati i Cõsoli sedenti et nõ sedẽti di quell'anno et i statutieri. Passata l'hora deputata alli chiamati, si proceda all'imbursolatione p gli elettionari pur che nõ siano mẽco di noue.

Et primieramente et innanci ad ogn'altra cosa, uogliamo et ordiniamo che uno de Notari di detta Vniuersita', il quale interuerra` a` fare la detta imbursolatione, sia tenuto et obligato al cospetto de detti congregati ad alta uoce et intelligibilmente leggere di parola in parola il presente statuto dal principio d'esso fino alla fine, Il quale letto, immediate debbia anchora leggere alli predetti la lista delli Notari che sara` stato porta alli detti Consoli per la Compagnia delli Notari di Bologna, in caso che alcuna lista li fosse stata eshibita per detta Compagnia de Notari, la quale detti Consoli debbiano dimandare.

Che si legga il presente statuto á gli Elettionari cõgregati et la lista delli Notari, che sarà porta dalla cõpagnia delli Notari, innanci ad ogn'altra cosa.

Et i detti Consoli sedenti et non sedenti da poi c'haranno udito le lettioni predette delli statuti et della lista se quella li sara' stata porta, possano et a` loro sia lecito per ciascuno di loro, nominare et far scriuere in lista quelli Notari che non ui fossero scritti, i quali siano d'eta' et conditioni predette.

Letta la lista dlli Notari possano i Consoli farui scriuere altri notari conditionati come di sopra.

Raccordandoli che in detta nominatiõe et anchora nelli scruttini non debbiano usar alcuna pasione, ne affettione di persone.

Ne scrutini sia esclusa ogni affettione di persone.

I quali Notari cosi nominati, o` che saranno descritti in detta lista, si debbiano ordinatamente scriuere pel Notaro di detta Vniuersita' che ui sarà presente i loro nomi, † I quali cosi descritti et nominati in detta lista non possano eccedere il numero de Notari cinquanta in tutto.

I notari descritti in lista non possano essere piu di cinquãta

Occorrendo discordia circa la descrittione et nominatione d' alcuni Notari si debbia metter il partito.

Et se caso auenisse che fra i detti Congregati occorresse discordia circa alcuni Notari che s'hauessero a` descriuere et nominare,o` si, o` no`, sopra di cio` si debbia mettere tra loro il partito a` faue bianche et negre,Et quel lo che otterra` per le tre parti delle quattro,o' hara piu bello partito,deb biaesser descritto,purche per alcun modo detti descritti in detta lista non pasino il detto numero de Notari cinquanta come di sopra.

Ordinata la detta lista si propongano i partiti delli Notari descritti ad uno, ad uno, et proposti si mettino á scruttinio secondo il modo qui descritto.

Et fatta,scritta et assettata detta lista per uno de detti Notari, come e` detto di sopra,debbia il piu uecchio et antico Console sedente che in det ta congregatione sara`, cominciar a` proporre i partiti de tali Notari de scritti et nominati,ad uno, ad uno,fra i detti Consoli sedenti et nō seden ti et Statutieri,Et cosi proposti, porli a` partito et scruttinio ordinatamē te ad uno, ad uno fra loro a` faue biāche et negre, Delli quali partiti uno de detti congregati eletto per i detti congregati debbia raccogliere le faue de detti partiti,et quelle appresentare dinanci a` detti Conso li seden ti et Notaro predetto,ilquale Notaro predetto debbia scriuere tutti i det ti scruttini d'uno in unochiaramente, et il numero delle faue bianche et negre in tal modo che per i detti congregati si possa uedere et conosce re chiaramente c'hara ottenuto il partito, o` perso.

Finiti i scruttini si faccia il Cōto de quelli c'haranno ottenuto.

Et fatti li detti scruttini et partiti de detti Notari, si debbia tra i detti Congregati far il conto de quelli c'haranno ottenuto et uento il partito del detto Notariato.

Le due parti delle tre, ò piu delle faue bianche dano la uettoria del partito.

Dicchiarando che quelli c'haranno hauuto le due parti delle tre, o` piu delle faue bianche per ciascuno partito, s'intendano hauer ottenuto det to partito, Et quelli c'haranno hauuto meno delle due parti delle tre par ti delle dette faue bianche,s'intendano hauer perso detto partito.

Gli imbursolati al Notariato nō eccedano il nume. di trēta.

Et quelli c'haranno ottenuto il partito come di sopra,si debbiano im bursolare nell'Vfficio del detto Notariato,purche detti imbursolati non eccedano il numero di trenta Notari.

Sia lecito imbursolare menor numero di trenta, ma non menor di 25.

Et se alli Deputati parra` d'imbursolare menor numero de Notari tren ta, li sia lecito,pur che non siano di menor numero de Notari uenticin que, Et all'hora incontanente il detto Notaro che sara' stato rogato de detti partiti, et fatto il conto de quelli c'haranno ottenuto,† Scriuere in scrittarini di carta di capretto,et sottoscriuere qualunque de detti scritta rini di sua mano,ponendoui il suo nome,et quelli tali scrittarini diligente mente piegare,et arruotollare segretamente et egualmente,Et da poi in contanente si debbiano per i detti Consoli sedenti mettere in una Borsa a` cio` deputata,la qual e`, et star debbia nella cassa de gli Vffici di detta Vniuersita' ch'e` posta nella Sagristia delli frati Predicatori di Bologna.

I nomi de quelli c'harāno ottenuto.siano ridotti in carta pecorina per scrittarini,quali si pongāo in una borsa à ciò deputata.

Nella quale Borsa et imbursolatione de detti Notari, statuimo et ordi niamo,che non ui possano esser posti ne imbursolati piu numero che di trenta Notari de quelli c'haranno hauuto piu bel partito, et ottenuto il

Siano 30. gli imbursolati et non piu.

partito

partito per le faue soprascritte.

Sendo concorrēza nelle faue s'osserui il modo et forma descritta.

Et se caso fosse che fra i detti Scruttiniati al detto Vfficio fosse concor renza, & che piu Notari hauessero tante faue bianche l'uno quāto l'altro Ordiniamo,che in tal caso il Notaro che sarà rogato de detti partiti, deb bia far tanti brieui eguali, quanti saranno detti concorrenti, Et scriuere in ciascuno brieue un nome de tali concorrenti, & quelli brieui piegare, & porre in una cosa segreta,& da poi detti brieui cauarne tanti à sorte, & à uentura,che s'adempia il detto numero di trenta Notari. Et quelli che cosi saranno estratti s'intendano hauer ottenuto detto partito,non estra hendo pero` nel caso predetto se non quanti fossero necessari à compire il detto numero di trenta,ò menor numero come di sopra è prouisto.

L'imbursolatione d Notari nō duri piu d'anni dieci & scrittarini che uāciassero stāo abbruggiati.

Dicchiarando, & statuendo,che ciascuna imbursolatione de detti No tari non possa durare piu che anni dieci continui, i quali comminciano quando si estrarra il primo Notaro di detta imbursolatione, & finiscano quādo sarà estratto il uigesimo Notaro di detta imbursolatione, La qual imbursolatione uogliamo che all'hora che estratto sara` il detto Notaro uigesimo sia & s'intenda essere totalmēte finita,anchora che in detta bor sa fossero rimasti alcuni scrittarini de gli Imbursolati che non fossero sta to estratti, Iquali scrittarini che cosi fossero rimasti in detta borsa si deb biano per i detti Consoli sedenti lacerare, ò abbruggiare senza uederli dentro & leggerli.

Finita la uecchia imbursolatione si proceda alla nouua co'l medesimo ordine et forma che di sopra s'è detto.

Et all'hora & in quel caso,cio` è finita che sarà detta imbursolatione,i Consoli sedenti che à quel tempo saranno debbiano far conuocare i Con soli non sedenti di quell'anno & i Statutieri che uiueranno, & procedere à far nuoua imbursolatione di detti Notari per altri dieci anni,& non per piu,& à modo,forma & ordine che disopra è statuito.

Si uieta ogni indiretta estrattione.

Et in caso che per alcun modo alcuna estrattione indirettamēte si facef se,uogliamo, & ordiniamo che quella sin'hora sia & s'intenda esser nulla, cassa,irrita & di niuno ualore.

Del mese d'Ottobre ogn'āno si facci l'estrattione del Notaro,ò come parrà al Giudice & Consoli.che comminciara` a seseretare il primo di di Genaro all'hora prossimo.

Et della qual imbursolatione come disopra è ordinato, fatta de detti Notari, Statuimo & ordiniamo che,ogn'anno del mese d'Ottobre quan do si fará l'estrattione del Giudice, Consoli, & Sopraconsoli, ò uero quan do à detti Giudice & Cōsoli parrà, si debbia à sorte & a` uentura pel Prio re di San Dominico,o` altro Religioso del detto ordine, & in presenza del detto Giudice & Consoli sedenti,o` della maggior parte di loro,cauar un solo scrittarino della borsa de detti Notari imbursolati, & quello che sarà cosi cauato,& estratto a` sorte,sia & s'intenda essere Notaro,& uno de Notari di detta Corte,per un'anno all'hora prosimo, Il quale debbia poi cominciare il primo di di Genaro all'hora prosimo à uenire, & habbia à finire come seguirà, con i commodi, incommodi, guadagni & grauezze delli quali ne presenti statuti si fà mentione.

Di Marzo anchora si faccia l'estrattiõe del l'altro Notaro, che poi cominci eßercitar il primo di Luio ſoßeguente, per un'anno, acciò ue ne ſia ſempre uno informato delle cauſe.

Et ſimilmente del meſe di Marzo di ciaſcun'anno, ò quãdo meglio parrà alli detti Giudice & Conſoli, ſi debbia di detta borſa, & imburſolatione de detti Notari pel detto Giudice & Conſoli, ò la maggior parte di loro & pel detto Priore, ò altro Religioſo à cio mandato far eſtrarre & cauare à ſorte & a' uentura un'altro brieue de detti Notari, et quello che ſara' de ſcritto in detto brieue eſtratto, ſia et s'intenda eſſere l'altro Notaro di detta Vniuerſita' per un'anno all'hora proſsimo che uerra', il quale habbia a' cominciare il primo di di Luio all'hora proſsimo che uerra, et a' finire come ſeguira' con i commodi et incommodi antidetti. Et tal ordine d'eſtrare detti Notari nel modo, forma & à tempi predetti, Ordiniamo ſi faccia & debbiaſi fare per modo che in detta Corte ſempre rimanere, & eſſere debbia uno Notaro, che ſia informato delle cauſe, atti, & proceſsi fatti in detta Corte, & che pendeſſero, & che penderanno.

Fare publica ſcrittura delle imburſolat. & eſtrattione.

Et delle quali imburſolatione & eſtrattione de Notari ne debbia appa rere publica ſcrittura rogata per uno de Notari di detta Corte.

Il Notaro rogato dell'imburſolatione ſcriua, & ſottoſcriua un Regiſtro, de tutti i Notari, qual rilaſci nella Caſsa de gli Vffici di detta Vniuerſita'.

Et detto Notaro che ſarà rogato di detta imburſolatione debbia di ſua propria mano ſcriuere & ſottoſcriuere uno Regiſtro de tutti i Notari che ſaranno imburſolati in detto ufficio. Et quello tale Regiſtro porre; & rilaſciare nella ſopraſcritta Caſsa dell'imburſolatione de gli Vffici di detta Vniuerſita'.

Otto di à notificare l'eſtrattione &c. 15. à gli Eſtratti d'accettare ò rinonciare.

Et le quali eſtrattioni de detti Notari fra otto di all'hora proſsimi à uenire per i detti Giudice & Conſoli ſi debbiano notificare alli detti Eſtratti, & che loro debbiano uenire fra tempo de quindeci di che all'hora proſsimi ſeguiranno ad accettar il detto Vfficio, ò uero a' quello rinonciare.

Tale notificatione ſia ſcritta ne gli atti.

Della qual notificatione ne debbia conſtare ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte.

Dell'accettatione, ò rinõcia ne conſti per gli atti.

Et fatta detta notificatione, ſiano tenuti detti Eſtratti fra'l detto termine de quindeci di non eſſendo aſſenti dalla Citta', Conta', ò Territorio di Bologna, comparire dinanci al detto Giudice ad accettare il detto Vfficio, o' ueramente à quello rinonciare, † Della quale accettatione, & rinoncia ne debbia apparere ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte.

Sendo aſſente l'Eſtratto habbia un meſe ad accettare, ò rinonciare p ſe, ò p procuratore Non comparendo in termine s'intẽda hauer rinonciato.

Ma ſe alcuno de detti Eſtratti foſſe aſſente dalla detta Citta', Conta', o Territorio, ſia tenuto fra' termine d'un meſe & mezzo hauere accettato per ſe, o' ſuo legitimo procuratore, il detto Vfficio, ò a' quello hauer rinõciato, eſſendo preceſſa la detta intimatione legitimamente in ſcritto alla caſa dell'ultima ſua habitatione.

Et ſe tali Eſtratti alli quali ſara' ſtato fatta la detta intimatione non compariranno fra' i detti termini, s'intendano hauer a' quello rinonciato. Et per i detti Giudice, & Conſoli ſi debbia cauare un'altro Notaro di detta imburſolatione per quel medeſimo tempo, Et circa tali

li Eſtratti oſseruare, & fare ſi debbia quello medeſimo, che di ſopra è ordinato.

Forma del giuramento.

Anchora uogliamo, & ſtatuimo, che i detti Notari eſtratti come di ſopra, & ciaſcuno di loro il primo di che accettaranno il ſuo Vfficio, giurino nelle mani del detto Giudice, & à ſua delatione, & in preſenza delli Conſoli ſedenti, ò della maggior parte di loro. Et ſimilmente in preſenza delli due Priori de Statutieri, ò d'uno di loro, corporalmente con le mani toccando le ſcritture alli ſanti di Dio Vangeli, che loro, & ciaſcuno di loro ſono ueri Cittadini della Citta' di Bologna, d'origine propria, paterna & auita, ò almeno della ſua, & del padre, Et che eſſercitaranno l'Vfficio ſuo ſolicitamente, & fedelmente non commettendo dolo ne fraude alcuna, † Et perſonalmente, & non per Soſtituto, ne per Coadiutore, Sotto pena di pergiurio & d'eſſere priui dell'Vfficio, Et che oſſeruaranno quanto per i Statuti di detta Vniuerſita' ſi contiene, Et di più, che finito il loro Vfficio preſentaranno, & conſignaranno al Conſeruatore di detta Vniuerſita' tutti i ſuoi libri & ſcritture, ſi come diſpone il Satuto Dell'Vfficio del Conſeruatore delle ſcritture. &c.

Eſſercitar perſonalmente.

Sigurtà di 100 ſcuti d'oro, la quale si dice s'intẽda hauer rinonciato per quella uolta ſolamente.

Anchora Statuimo & ordiniamo, che detti Notari di detta Corte de quindeci giorni almeno, innanci che cominciano amminiſtrare l'Vfficio loro, debbiano dare & preſtare una idonea ſigurta' di cento Scuti d'oro, Che eſsi ſaranno fedeli & ſoleciti, & oſſeruaranno quanto per i Statuti di detta Vniuerſita' ſi contiene, Et non dando detta ſigurta' in tempo, & termine predetto, ipſo facto, s'intendano hauere rinonciato al detto Vfficio, & eſſer priuati di quello per quella uolta ſolamente, Et in ſuo luogo nel principio de detti quindeci giorni ſe ne caui un'altro, il quale fra' otto giorni immediate ſeguenti habbia à dare la detta ſigurta', Et tutto queſto s'intẽde, precedente ſempre al detto Notaro una intimatione in ſcritto fattali al principio che ſarà ſtato eſtratto, al meno per tutto'l primo meſe, dal di di tal' eſtrattione, Nella quale intimatione ſi ſpecifichi l'obligatione del preſente Statuto, portata per parte del Giudice, & Conſoli ſedenti, & ſcritta di mano d'uno delli Notari di detta Corte, la quale anchora detto Notaro debbia regiſtrare ne ſuoi libri inſieme con la relatione che fara' il Meſſo, accio' ſi poſſa ſempre uedere la uerita'.

Eſſercitar perſonalmente, & ſtar aſsiduo nella detta Corte al tempo debito, & far quanto qui ſi contiene.

Anchora uogliamo, & ſtatuimo, che i detti Notari & ciaſcuno di loro che detto' Vfficio accettaranno, o' eſſercitaranno, ſiano tenuti & debbiano perſonalmente, & non per Soſtituto fare & eſſercitare il detto Vfficio come di ſopra, Et à quello perſonalmente uenire il primo di del detto Vfficio, & ogni di iuridico nelle cauſe di detta Corte all'hore debite, & per tempo, & aſsiduamente iui ſtare al detto Vfficio,

et solecitamente quello fare, & essercitare, & prestare la sua presenza & opera a' quelli che uerranno al detto Vfficio per sue occorrenze, † Et detti Notari non possano ne debbiano per modo alcuno sostituire al detto Vfficio alcun'altro Notaro in suo luogo. Et che nissun'altro Notaro se non quelli che saranno estratti, possano fare, o' uero essercitare detto Vfficio in nome delli detti Notari estratti al detto Vfficio, ne anchora per alcun'altro Superiore possa essere alcuno Notaro per modo alcuno sostituito, o'uer sorrogato in luogo de tali estratti.

Non può intervenire Sostituto anchor che dato dal Superiore.

Casi eccettuati ne quali può essere sustituito un'altro Notaro.

Vogliamo anchora, & Statuimo, che solamente ne gli infrascritti casi, & non in alcun'altro, in luogo de detti Notari estratti possa essere sostituito un'altro Notaro, cio' è', quando tale Notaro estratto fosse infermo, o' uero del numero delli Magnifici Signori Antiani, o' che egli s'absentasse dalla Città, & Territorio di Bologna per giuste, & legitime cause. Nelli quali tre casi uogliamo, che'l detto Giudice, & Consoli, & non alcun'altro possa in suo luogo sostituire al detto Vfficio un' altro Notaro che sia habile, & idoneo, † Et ilquale non habbia uacatione al detto Vfficio, secondo la forma del presente Statuto, Et che ancho ra non habbia il detto Vfficio come Sostituto essercitato in luogo d'altri prosimi precedenti.

Qualita' che impediscono la persona da esßere sostituta.

Che in caso di giusto impedimento si possa sostituire. secõdo la forma q descritta.

Et in tali casi d'infirmita', d'Antianato, & d'absenza, si possa per i soprascritti Giudice, & Consoli sostituire un'Altro Notaro ad instanza, & dimanda del Notaro estratto, Ponendo pero' sempre sopra la detta sostitutio ne tra' loro il partito à saue bianche e negre, & se tale partito s' ott enera' per la maggior parte delle saue bianche, tal sostitutione di tal Notaro proposto uaglia, & tenga, Altramente non s'ottenendo tal partito per la maggior parte delle dette saue, si proceda alla nominatione, & partiti d'Altri Notari idonei, come è detto di sopra, a' nominatione, & dimanda del Notaro estratto, & impedito.

Cessãdo la causa dell'impedimẽto, cessa l'impedimento, & finita la causa della sostitutione, cessa esso sostituto.

Et tale sostitutione cosi fatta in luogo del detto infermo, absente, o' Antiano, solamente habbia luogo, & effetto pel tempo solamente di tal infermita, absenza, o' Antianato, Et non per piu' tempo, ne altramente, ne in altro caso, I quali tre casi cessanti, cio' e', quando sara' guarito l'infermo, ritornato l'absente, & sarà finito'l tempo dell'Antianato, ipso iure, & facto senza alcuno altr'atto, ò dicchiaratione s'intenda tale sostitutione essere finita, & il detto Estratto debbia al suo Vfficio ritornare, & quello personalmente fare, & essercitare fino al fine di detto Vfficio. Sotto pena di lire dieci di Bolognini per ciascuno mese, & a' ragione di mese, ne quali egli personalmente finiti detti impedimenti, non essercitarà il detto Vfficio, Nelle quali pene Vogliamo che

che incorra cosi detto Sostituto, come il principale Notaro estratto.

La quale pena, se li debbia far pagare di fatto, con tutti i rimedi di ragione necessari, la quale si debbia applicar alla Camera di detta Vniuersita', per ornato di quella.

Morto il principal Notaro, si crea uno Sostituto pe'l resto del tempo.

Aggiungendo alli tre casi sopradetti, S'alcuno de detti Notari morisse innanci il fine del suo Vfficio, che in quel caso i Consoli di detta Corte di tutto l'anno insieme con i Statutieri, che pe'l tempo saranno, debbino per il loro mero Vfficio, & non ad instanza de gli heredi di tale morto, o' d'altra persona, sostituire, & sorrogare in luogo di tale defunto uno altro Notaro sofficiente, & idoneo, c'habbia le qualitadi, & conditioni, ricchiedute per la forma del presente Statuto, & che lui non habbia uacatione alcuna ponendone uno, o' piu Notari à scruttinio fra loro Consoli & Statutieri à saue bianche & negre, Et che quello che haurà piu bello partito, s'intenda hauer ottenuto, passando i due terzi delle sopradette saue bianche, Et che tale cosi sostituto & sorrogato debbia hauere le grauezze, & utilita' consuete pe'l tempo, il quale hauera' à uenire in fino al fine del detto Vfficio di detto Notaro, Et anchora che lui non possa essere astretto per gli heredi del morto à dargli cosa alcuna, Et che tale Sostituto non habbia per questo uacatione di sorte alcuna dal detto Vfficio.

Non seruata la forma della sostitutione, è nulla tutto ciò che ne segue.

Et se la detta sostitutione ò sorrogatione, & altre cose soprascritte si faranno altramente, o' per alcuno altro modo, & non seruata la forma data nel presente statuto, ogni cosa che fusse fatta, o' uero si facesse, sia & s'intenda ipso iure esser nulla, & di nissuno ualore, Et non di meno quello tale che fosse Sostituto & sorrogato al detto Vfficio, & quello essercitasse contra la forma del præsente statuto, sia tenuto & obligato ad ogni danno & interesse delle parti, le quali in detta Corte alla giornata litigaranno.

Che nõ si possa far elettione, ò sostitutione de Notari contra la forma, anchora che per priuilegio, o decreto.

Anchora aggiungendo, che se tali Notari, o' alcuno di loro che si doueranno eleggere & imbursolare al detto Vfficio, o' uero qualunque altri notari follero, o' si ritruouassero da qui innanci altramente, o' per altro modo, uia, & forma, o' per rescritto, gratia, o priuilegio, o' uero decreto eletti & deputati, o' uero sorrogati & sostituti al detto Vfficio & Tribunale di detta Corte, non seruata la forma del presente Statuto, tale elettione, deputatione, sorrogatione, sostitutione, prorogatione, priuilegio, rescritto, gratia, o' uero decreto fatto, o' fatti & commessi ad alcuni, contra la forma del presente Statuto, sia ipso iure & facto nulla & nulli, & di nissuno ualore.

Pene del Notaro eletto cõtra

Et tali Notari, li quali per altro modo & uia fossero al detto Vfficio & Tribunale eletti, deputati, sostituti, o sorrogati, o uero l'Vfficio de qua-

La forma essercitante, & cosi del Sostituto cõtra la forma & che essercitasse.

li fosse prorogato, & li quali accettassero, o uero essercitassero tale Vfficio contra la forma del presente Statuto ipso iure & facto per uigore di esso presente Statuto siano, & s'intendano essere priuati della Compagnia delli Notari di questa Città, & d'ogni altro commodo, utilita', honore, & essercitio della detta Compagnia, & anchora dell'Vfficio di detto Notariato di detta Vniuersita'.

Cessando & rinonciando allo Vfficio fra'l tẽpo assignato, nõ hanno luogo le dette pene.

Et mai piu detti Notari in perpetouo non possano essere imbursolati, ne per alcun'altro modo admessi anchora come Sostituti all'Vfficio di detto Notariato di detta Vniuersita', † Se loro non cessaranno dal detto Vfficio, & à quello non rinonciaranno fra tre giorni, dal giorno che pe'l Giudice, & Consoli sedenti, gli sara' commandato, che Essi debbiano da tale Vfficio astenersi & absentarsi, & à quello rinonciare.

Del quale comandamento ne debbia constare ne gli Atti d'uno delli Notari della detta Vniuersita'.

Ogni priuilegio, decreto, ò gratia cõtra la forma dell'elettione, ò sforrogatione de Notari è nulla.

Et nientedimeno tutti, & ciascheduni decreti, priuilegi, rescritti, & di qualunque altra commissione, decreto, o' gratia, li quali ad alcuno si concedessero, o' che fossero sopra cio' concessi, contra la forma del presente statuto, per qualunque forma, & per qualunque parole, & con qua li si uogliano clausule anchora derogatorie, siano & s'intendano essere ipso iure nulli & inualidi, & non tenere, ne ualere per alcuno modo Vogliamo & Dicchiariamo.

L'isperiẽza insegna & fa gli huomini dotti, pronti, & molto piu circonspetti & cauti, come qui si dimostra.

Et perche l'isperienza fa l'huomo dotto, la quale è maestra di tutte le cose, Et habbiamo ueduto, & conosciuto apertamente per l'adrieto, che la negligenza, o' inertia delli Notari ha potuto, & potrebbe facilmente generare gran danno & pregiudicio al presente Foro, & uniuersalmente alla Massa & Populo di Bologna.

Il Notaro sta obligato ad ogni danno incorressero le parti per negligenza di lui.

Per tanto uolendo noi quanto è possibile a' tali casi rimediare, & proue dere, Statuimo, Prouediamo, & Ordiniamo, che tutti li Notari, i quali da qui innanci saranno estratti, o' uero che essercitaranno l'Vfficio del Notariato di detta Corte, & Vniuersita', siano tenuti assiduamente, & so licitamente fare & essercitare il detto Vfficio, cosi, & in tal modo & forma, che per la sua negligenza & inertia, o' altro mancamento alcuno non patisca alcun danno, ne li sia fatto pregiudicio alcuno in alcuna sua causa, Altramente, s'alcuno litigante fosse per sua cagione dannificato, o' patisse alcuno danno, sia tenuto & obligato il detto Notaro ad ogni danno, spesa & interesse del detto dannificato, & alquale fosse fatto pregiudicio, † Et ca da in la pena de lire dieci de Bolognini per ciascuna uolta che per sua negligenza, o difetto altri fossero dãnificati, Della qual pena la meta' s'appli chi alla Camera di detta Vniuersita', & l'altra meta' alla parte lesa, Alli qua li danni, spese, interessi, & pene possa tale Notaro & Notari, che cosi saran-

Pena del Notaro negligente, oltra la ricompensa del dãno.

no ne-

no negligenti, & che per loro cagione altri saranno dannificati, esser costretti con tutti i rimedi opportuni a' pagarli, Et in detto caso & casi perseuerando Esi in tal negligenza, & poca solecitudine, † fatta primieramente a loro una legitima monitione, che debbiano al detto Vfficio esser soleciti, & quello essercitare diligentemente senza preiudicio d'alcuno, possano esser rimossi, & priuati del detto Vfficio per i detti Giudici, & Consoli sedenti, per partito tra loro posto a' faue bianche, & negre: Il quale partito si debbia ottenere almeno per cinque faue bianche, † Et in luogo di tal Rimosso possano detti Giudice, & Consoli sedenti per partito tra loro posto, & ottenuto per la maggior parte delle faue bianche eleggere un'altro Notaro, per quel tempo, che tal rimosso doueua star in Vfficio, Et debbiano eleggere uno c'habbia le quantita' sopra scritte, & che non habbia uacatione.

Monitione al Notaro negligente.

In luogo di me gliorare rimosso, eleggerne un'altro.

Dicchiarando anchora, che i Notari che saranno estratti al detto Vfficio, & che al presente ui sono, debbiano hauer uacatione al detto Vfficio anni tre continoui, dal di che usciranno di detto Vfficio.

Vacatione per anni tre al Notariato di detta Corte.

L'Vfficio de quali Notari, che secondo la forma de presenti Statuti saranno estrati, & deputati al detto Vfficio, Vogliamo, & Statuimo, che sia & debbia essere di scriuere sopra un libro straordinario specialmente a' cio' deputato, tutte, & ciascune denominationi & elettioni che per lo auuenire si faranno de tutti & ciascuni Consoli, Sopraconsoli, Vfficiali, Giudici, Elettionari, Statutieri, Notari, Conseruatori, & priuilegi di detta Vniuersita', Et tutti & ciascuni Scruttini si faranno per l'elettione, & imbursolatione de tali Vfficiali, Consoli, Sopraconsoli, & altri di sopra specificati: Et le loro estrattioni & accettationi, & qualũque altra cosa che si facesse, & occorresse fare circa le soprascritte cose, o qualunque di quelle, o' dependenti, o' commesse a quelle.

Che'l Notaro habbia un libro straordinario, doue scriua l'elettioni et scrutini de tutti gli Vfficiali et tutte le cose strauagãti che non appartenessero alle liti.

Et anchora tutte & ciascune altre scritture, quali accadessero fare per altre cose anchora strauaganti che non appartenessero alle liti, ne a gli atti giudiciali di detta Corte.

Et anchora debbiano li detti Notari scriuere tutte l'Imbursolationi di qualunque Vfficiale di detta Corte & altri di sopra specificati, & i scrittarini con i nomi de quelli che saranno imbursolati, Et ciascuno scrittarino debbia di sua propria mano sottoscriuere in questo modo, cio è, B.de.V. ponendo il suo proprio nome, & cognome di se.

Tener segreta qualũque cosa dalla quale farãno rogati, et che tener si dee come, imbursolationi, detti di testimoni, & simili.

Et anchora siano tenuti li detti Notari sotto la pena di pergiurio tener segreto, ne per modo alcuno direttamente, o' indirettamente palesare ad alcuno in tutto, ne in parte alcune imbursolationi, delle quali egli fosse rogato, d'alcuni Vfficiali, Giudici, & Notari, Ma quella ad ogni modo, & tutte l'altre cose segrete che loro saranno commesse spettanti

al detto Vfficio, tener ſegrete,& non riuelare,Ne anchora i detti de Teſtimoni per alcuno modo riuelare ad alcune perſone, ma quelli tenere ſegreti.

Tener un libro ordinario per gli atti giudiciali, ciuili, & criminali.

Anchora debbiano detti Notari hauere, & ritenere un'altro libro da atti ordinario, per ciaſcuno di loro, di carta di bombace, & coperto di carta peccorina, ilqual ſia intitolato di ſua mano, ſecondo il ſtile conſueto delli Notari di detta Corte: Et nel quale libro Eſsi, & ciaſcuno d'Eſsi debbiano ſcriuere litteralmente di giorno in giorno tutti gli atti, delli quali ſaranno rogati in detta Corte, cio è, tutte, & ciaſcune citationi, relationi, petitioni, riſpoſte, confeſsioni, conſtituti, pignorationi, cature di perſone, comparitioni, eccettioni, produtte de poſitioni, & capitoli, termini, prorogationi d'inſtanze, ſuſpenſioni, ſentenze, intimationi, interrogationi, giuramenti de Teſtimoni, & qualunque altri giuramenti neceſſari, ò uoluntari, & in ſupplemento, ò in difetto di ſemipiena probatione, Regiſtrationi di lettere di Cambio, & ſcritti priuati, Commeſsioni de comandamenti di grauare realmente, & perſonalmente, Et di dar tenute & giuramento di ſoſpetto, Et di pigliare, & giurare per ſoſpetto, & le ſequeſtrationi, & relationi di quelle, Et generalmente, come è detto, tutti & ciaſcuni altri atti ciuili, ò criminali, de quali foſſero rogati, che ſi faranno innanzi al detto Giudice, Conſoli, & Sopraconſoli & al Giudice aggiunto alli detti Sopraconſoli nelle cauſe de l'appellationi che ſi faranno al tempo, dinãci alli ſopraſcritti, & delli quali ſaranno rogati.

Regolar bene ſuoi libri neti, & iſpediti, ne ui laſciar ſpatio tra l'uno atto & l'altro.

Et non debbiano commettere di ſcriuere alcune coſe in detti libri, i quali libri Eſsi Notari debbiano tenere, & regolar bene, & ad arbitrio d'huomo da bene, Et in quelli ſcriuere de giorno in giorno quello, che occorrerà, & di che ſaranno rogati, Et non laſciar in detti libri ſpatio, ò uacuo alcuno tra l'uno atto, & l'altro, Et che non ui ſia alcuna interlineatura, poſtila, ò cancellatura, per lequali poteſſe ridondare alcuna ſoſpitione, ò dubbio alcuno di falſita', ò d'additione in fraude d'alcuna delle parti.

Non poſſano accettare ſcritture giudiciali, lequali per le cauſe q deſcritte deſſero ſoſpetiõe di fraude.

Et detti Notari non poſſano accettare alcuna ſcrittura produtta, ò che ſi produrrà, come è, petitione, eccettione, replicatione, poſitioni, proteſtatione, capitoli, ò altre ſcritture giudiciali, poſtilate, & interlineate, ò cancellate in alcuna parte di quelle, che foſſero in detta Corte à gli atti ſuoi produtte, per le quali cancellationi, poſtile, & additioni ueriſimilmente poteſſe inſurgere ſoſpitione di fraude alcuna.

Non regiſtrar ſcritti interlineati, ò cãcellati, che ſiano ſoſpettoſi, ſenza licenzi.

Nõ poſſano anchor eſsi Notari, regiſtrar ne ſuoi libri ſcritti priuati, che ſiano poſtilati, interlineati, o cãcellati, quãdo da cio' n'inſurgeſſe qualche ſoſpitione di fraude, sẽza eſpreſſa licẽza del Giudice e Cõſoli ſedẽti, o de la maggior

maggior parte di loro citata la parte.

L'Apoſtile ſoſpette nel margine ſiano uiſtate, ma che nõ uiſtiano.

Ma ſe ne detti libri ſaranno alcune poſtile nel margine d'alcuna interlineatione, ò cancellatione ſoſpettoſa, come è detto, non ſe le dia, ne ſe le debbia dar fede alcuna in quelle parti che foſſero interlineate, poſtilate, cancellate & aggiunte.

Poſſa anchora, & ſia lecito à ciaſcuno de detti Notari, ſcriuere & attirare in una medeſima lite & cauſa, benche ella foſſe cominciata à gli atti de l'altro Notaro.

Tenere una filza per porui le ſcritture produtte.

Et anchora detti Notari debbiano hauere & ritenere ordinatamente una filza per ciaſcuno di loro, nelle quali debbiamo ritenere & porre tutte le ſcritture produtte in detta Corte à gl'atti loro.

I quali libri da atti, filze, & ſcritture de detti Notari, ſentenze, & confeſsioni rogate per i detti Notari durante l'Vfficio loro, & pertinenti al detto Vfficio debbiano perpetouamente ſtar in detta Corte appreſſo l'infraſcritto Conſeruatore, & ſotto ſua cuſtodja, nella Camera de gli Atti & Archiuo publico di detta Vniuerſita' ilqual è, & ſara' nel Palazzo di detta Vniuerſità ſpecialmente a cio' deputato.

Che finito l'Vfficio preſentino & rilaſsino al conſeruatore i libri, filze et ſcritture, ſotto certa pena.

Appreſſo del qual Conſeruatore, che pe'l tempo ſarà, Statuimo, ſia tenuto ciaſcuno Notaro di detta Corte, & che eſſercitarà detto Vfficio, ſotto pena di pergiurio & de lire cento de Bolognini, in fine del ſuo Vfficio immediate, ò almeno fra quindeci di doppo' l fine del ſuo Vfficio preſentare, & rilaſciare al detto Conſeruatore in preſenza de i due Priori de Statutieri, ò almeno d'un di loro, tutti i ſuoi libri, & filze de atti che loro haranno fatti, & de quali ſaranno ſtato rogati in detta Corte, durante il loro Vfficio, con i titoli, ordinatamente affogliando detti libri, & ponendo in fine de quelli la ſottoſcrittione, co'l loro ſolito ſegno, come ſi fa à gl'inſtromenti, & proceſsi autentici.

Che non ſia neceſſario mettere alla Camera del cõmune i libri & ſcritture giudiciali fatte in detta Corte

Statuendo, & fermando, che non ſia neceſſario mettere detti libri, filze: ſcritture, confeſsioni, conſtituti, ſentenze, & alcuni altri atti di qualunque qualita', quantita', & conditione foſſero, & ſaranno alla Camera de gli atti del Commune di Bologna: Ma uogliamo, come è detto, che debbiano ſtare nella detta Camera di detta Corte, & ſotto la cuſtodia del Conſeruatore di dette ſcritture, che pe'l tempo ſarà deputato: Contra de quali atti, confeſsioni, conſtituti, ſentenze, & altre ſcritture, che ſaranno in detta Camera di detta Vniuerſita', per alcun modo non ſi poſſa dire, eccipere, ne opporre, che non ſiano ſtato poſte, & depoſte alla Camera de gli Atti del Commune di Bologna in publica forma, ſecondo forſi la diſpoſitione delli Statuti del detto Commune: Et in caſo che dette eccettioni foſſero oppoſte, non debbiano eſſer admeſſe, ma regiette, Et che per detta cagione non ſi poſſa torre, ne dare alcuna negatiua per i Sopraſtãti, ò Notari di detta Camera da gli atti del Cõmune di Bologna de

le sētēze,cōfessioni,cōstituti,& altre scritture produtte che iui fossero po ste alla Camera su` detta del Commune di Bologna spettanti al detto Vfficio, Ma basti, come è detto, che quella siano alla Camera di detta Vniuersita',Et in caso che alcuna negatiua fosse tolta, o` data delle dette scritture, & atti,laqual emanasse dalla Camera de gli atti del detto Com mune di Bologna,& tal negatiua sia nulla,inualida,& non debbia esser ad messa ma regietta.

Che i Notari nō possano portar fuori di detta Corte libri & atti giudiciali.

Ordiniamo anchora,uogliamo,& statuimo,che tutti i Notari di detta Corte che al presente sono,& che per l'auenire ui saranno,che finito l'Vf- ficio loro non debbiano ne ardiscano portar fuori di detta Corte, & Re sidenza del Palazzo de Mercatāti,alcuni libri,filze, scritture,atti,processi & sentenze in detta Corte date,fatti & produtti al tempo del loro Vffi- cio,& quello durante. Ma quelli,& quelle debbiano consegnare, & rila- sciare nel detto Palazzo,al Conseruatore come è detto.

Delle quali consignatione,& rilassatione ne debbia apparere publica scrittura rogata per uno delli Notari di detta Corte, nel detto libro straordinario scritta.

Non assignando al Conseruatore, ò portando fuori le cose di sopra caschi in pena.

Statuendo,et dicchiarando nientedimeno, che colui che contrafara` ca schi ipso iure & facto nelle pene soprascritte di cento lire de bolognini, al pagaméto delle quali possano esser cōstretti cō tutti i rimedi necessari et oportuni. Ne mai piu` detti tali Notari contrafacienti possano esse re imbursolati ne admessi per modo alcuno all'Vfficio del Notariato pre detto.

Che'l Notaro finito l'ufficio non possa autēticare scrittura,ò atto fatto in esso Vfficio, ma ciò tochi al Conseruatore.

Anchora uogliamo,che i detti Notari,che saranno stati al detto Tribu nale,finito che sarà l'Vfficio loro,non possano,ne a loro sia lecito autenti- care,ne dar fuori alle parti,o ad alcun'altra persona, alcuni atti, proces si, sentenze,cōstituti,confessioni,o comandamenti,de quali fussero stato ro- gati,durante il loro Vfficio;Et in caso che li dessero fuori,uogliamo che a tali autentici de tali Notari non sia data alcuna fede, Ma uogliamo che'l conseruatore su detto & infrascritto debbia autenticare tali processi,atti, sentenze,& altre scritture,come di sotto ordinatamēte è prouisto nel Sta tuto,Dell'Vfficio del Conseruatore.

Si prouede per bē publico che le mercedi de Notari siāo ho neste & conue nienti.

Et perche molte querele habbiamo udite per i tempi passati delli gran- di pagamenti ch'erano consueti farsi per i litiganti in detto Foro, Volen- do noi à nostra giusta possanza prouedere al ben publico,& tassare & or- dinare conuenienti,& honesti pagamenti,cosi per i Notari,che durano fa- tica grande nel detto Vfficio,come per i litiganti che possano ageuolmē- te litigare,agere,& difendere le sue ragioni.

Siano pagati i Notari secōdo le tasse infrascritte.

Prouediamo,& statuimo,che i pagamenti delle scritture,atti, & senten- ze,processi,& altre scritture,che per detti Notari si faranno,& de quali sa ranno rogati durante il loro Vfficio,si debbiano far da hora innāzi,secon- do là

do la forma,& secondo le tasse infrascritte, Et detti pagamenti debbiano solamente spettare & appartenere a detti Notari,i quali emoluméti si deb biano partire ugualmente tra essi Notari.

Ricerca maggior pagamento delle tasse debbia restituire il doppio et esso siano cōstretti.

Et i quali pagamenti,uogliamo,& ordiniamo,che per i litiganti si deb- biano pagare secondo le tasse infrascritte,Et a detti pagamenti siano te- nuti & obligati essi litiganti, Et detti Notari per alcuuo modo non deb- biano,ne possano maggior pagamenti,che gl'infrascritti dimandare,ne ri ceuere da litiganti,anchora che loro spontaneamente li uolessero pagare piu delle tasse di sotto ordinate.

Et quelli Notari che riceuessero piu delle dette tasse ordinate, siano te- nuti & obligati a restituire con effetto a quelli tali,che quello di piu haues sero pagato,il doppio di quello hauranno riceuuto.

Tasse delli pagamenti delli Notari si tutta Corte.

Et a tale restitutione possano & debbiano essi Notari pel Giudice & Cō soli su detti,esser constretti,i quali pagamenti,& tasse,sono questi, cio è.

Libello.

Primieramente,Della petitione,ò uer libello fatto per l'Attore,cio è,de la produtta di quella anchora che esso Notaro la scriuesse ne gli atti,soldo uno,† Et altrettanto,cio è,soldo uno si paghi pe'l Reo, quando rispon de- ra alla petitione,o libello.

Risposta al libello.

Comparitione ad media causę.

Di ciascuna Comparitione ad media causæ fatta cosi per l'Attore,come pe'l Reo si paghi soldo uno.

Risposta de positioni.

Di ciascuna risposta di ciascuna positione si paghino dinari tre per par- te,perche in tutto non passino tra tutte due le parti soldi uenti.

Essaminatione de Testimoni.

Di ciascuna essaminatione de Testimoni,anchora che'l Testimonio scri uesse di man propria,se sarà breue detto,soldi quattro,Et se sarà longo,& grande soldi cinque,& se'l detto fusse lunghissimo, si tassi il pagamento ad arbitrio del Giudice.

Appruouatione ò ripruouatione de libri et poste de quelli.

Di ciascuna appruouatione de libri,& poste,& partite de quelli quante si siano le poste,ò uero di qualunque ripruouatione debbia pagare quello che dimanda tale appruouatione,o ripruouatione,fino in lire dieci, soldi due,Da dieci fino à.25.soldi tre,Et fino a cinquanta, soldi quattro, Sino a cento,soldi cinque,Et da li in su,oltre i pagamenti predetti, per ciascuno centenaro,soldi due,pur che in tutto non passino soldi dieci.

Comandamento, ò intimatione.

Di ciascuno comandamento,o intimatione fatta pe'l Giudice a bocca,o in scritto con la relatione,soldo uno,pur che tal comandamento nō sia da pigliare,o da pignorare,o torre tenuta.

Prorogatione d'instanza.

Di ciascuna prorogatione d'instanza,o suspensione di quella, soldo uno, dalla parte,che dimandarà la prorogatione,& sospesa.

Rinouatione d'instanza.

Di ciascuna rinouatione d'instanza con la produtta delle scritture, sol- di due tra ambi due le parti.

Copia di scrittura.

Di ciascuna copia di scrittura,o uer registratione ne gli atti che si facces- se,si paghino soldi due per carta,pur che sia de uintiquattro righe per la-

to,& di lettere trentasei per riga.

Publicatione de testimoni. Di ciascuna publicatione de Testimoni,soldo uno.

Conclusione. Di ciascuna conclusione nella causa, soldo uno.

Sequestratione Di ciascuna sequestratione di robbe, mobili, con la relatione in forma debita,fino a lire.25.soldi due,& da li in su quanta si sia la quantita,soldi.4.

Protestatione. Di ciascuna protestatione con la copia insieme con la relatione soldi.4. per carta,essendo scritta per mano de detti Notari,& se solamẽte alla detta protestatione si sottoscriuessero,soldo uno.

Crida. Di ciascuna Crida senza Tromba,dinari otto,cõ la Tromba,soldo uno.

Sigurtà. D'ogni sigurtà,soldi due in tutto.

Registratione di lettera di cãbio,ò di scritto Di ciascuna Registratione di qualunque lettera di Cambio,o scritto priuato sotto scritto da Testimoni,o' no',registrato in contumacia, o' riconosciuto,siano quanti si uogliano le parti,si paghi in questo modo,cio è,Sino nella quantita de lire uenticinque,soldi tre, Et da lire uinticinque, fino a cento,soldi cinque,Et da lire cento in su,quanta si sia la quantità, soldi dieci in tutto.

Prononcia per confesso. Della Prononcia fatta pe'l Giudice per cõfesso,& cõuinto, in caso che'l Reo non rispondesse alla petitione secõdo la forma del Statuto posto sotto la Rubrica,De quelli che sono chiamati a' ragione & compariscono,† Et anchora della pronõcia della tenuta douer esser data de bieni del Reo,

Pronõcia della tenuta, ò d'essere pignorato ò d'esser' pignorato, secondo la forma del statuto posto sotto la Rubrica, De quelli che sono chiamati à ragione & non compariscono, si paghi per sentenza interlocutoria come di sotto è tassato,

Prononcia delle positioni p confessate. Della prononcia delle positioni per confessate, si paghi la meta' di quello sono tassate le sentenze difinitiue, hauendo rispetto alle quantita'.

Comandamento di contumacia. Del comandamento della contumacia,soldo uno.

Comandamento da pignorare,pigliar, dar tenuta. D'ogni comandamento da pignorare, ó da grauare, da lire cinque in giu,soldi due,ma d'ogni comandamento da pignorare,& da pigliare, ó di dar tenuta,fino nella quantita' de lire uenticinque, soldi tre, & da lire. 25. fino á cento,soldi cinque, & da lire cento in su quanta sia la quantita', soldi dieci in tutto. Ma delle relationi dell'effecutioni de tali comandamenti,non si paghi cosa alcuna alli Notari,

Sequestratione di carcerato. Di ciascuna sequestratione di Carcerato, fino à lire uenticinque, soldi due,& da.25.fin à cinquanta,soldi tre, & da li in su quanta sia la quantita', soldi quattro.

Giuramento d debitore per sospetto, con la sigurtà. Di qualunque atto di giuramento di debitore per sospetto, con la sigurta', & altri atti á cio necessari secõdo la forma de presenti Statuti, co'l comãdamento,& con la relatione,si paghi in tutto in questo modo, cio è Sino à lire uenticinque,soldi tre, fino à cento, soldi cinque, Et da li in su quanta sia la quantita',si paghino in tutto,soldi dieci.

Adgiudicatione pel primo Di ciascuna adgiudicatione in pagamento ex primo decreto si paghi come

come è tassato di sopra delli comandamenti de pignorare, hauendo sempre rispetto alla quantita' : Ma si sarà ex secundo Decreto,si paghi per sentenza difinitiua. *& secondo Decreto.*

Processo cõtra falliti. Del Processo & altri atti si facessero contra alcuno Cessante & fallito,o' che si nascondesse, si paghi quello si contiene, & è prouisto nelli Statuti, Delli Cessanti.

Prononcia contra falsatori d libri,& contra falsi Testimoni. Di ciascuna Prononcia,o bandimento fatto contra d'alcuno,ilquale hauesse falsificato libri,si paghino alli Notari, soldi due per lira,della quanta' fosse la falsita': Et anchora si paghino soldi due per lira delle prononcie,o uer sentenze date contra ciascuno Testimonio,o uer testimoni falsi, delle quantita' hauessero testimoniato il falso oltra di quello che debbono essere puniti.

Produtta di scritture. Di ciascuna produttione di scritture che si produrranno con la comparitione si fara' per tal scrittura,si paghi soldo uno per pezzo di scrittura,Et cosi si paghi per ogni libro si produrra' in detta Corte pe'l producente.

Sentenza interlocutoria. Di ciascuna sentenza interlocutoria si paghino gli infrascritti salari,cio è, Sino in lire dieci,soldo uno per parte, Sino in lire uinticinque, soldi due per parte, Sino in lire cinquanta,soldi tre per parte, Sino in lire cento,soldi quattro per parte ; Et da li in su quãta sia la quãtita',soldi.10.per parte.

Sentenza difinitiua. Ma delle sentẽze difinitiue debbiano hauere detti Notari gli infrascritti salari,cio é, Sino a lire dieci,soldi due per parte, Da dieci a uenticinque, soldi tre per parte, Da uinticinque fino a cinquanta, soldi cinque per parte, Da cinquanta fino a cento, soldi dieci per parte : Et da li in su oltre i predetti pagamenti,soldi cinque per parte,per ciascuno centonaro,bẽche non ascenda al numero del centonaro,pur che in tutto non passi lire cinque per parte. I quali salari tutti & intieri,& cosi per l'Attore, come pe'l Reo debiti,quello che instara' che si dia la sentenza primieramente li debbia pagare, & deporre appresso uno delli Notari di detta Vniuersita', Et habbia tal deponente regresso contra il suo Aduersario per la parte del salario che a lui toccasse.

Appellatione. Procura ne gli atti. Di ciascuna appellatione con l'estrattione del Giudice,& Vditori, & cõ la commissione della causa,soldi dieci al piu,† Et di ciascuna procura fatta ne gli atti,soldo uno.

Autenticature de processi. Dell'autenticature de processi,& atti autentici per ciascuna carta, & a ragione di carta,soldi tre,la qual carta debbia essere di righe.35.per ciascuno lato,& di.35.lettere per riga.

Autenticatura de sentenze. Dell'autenticatura delle sentenze,debbiano hauere detti Notari gli infrascritti salari,cio é, Sino alla somma de lire uinticinque de Bolognini,& da li in giu,soldi quindeci, Da.25.fino a cento,soldi trenta, Da.100.fino a trecento,soldi quaranta, Da.300.in su quanta sia la quantita', lire tre in tutto,Et secondo le soprascritte tasse delle dette autenticature,& quelle me-

desime quantita' si debbiano pagare al Conseruatore infrascritto, quando egli autenticarà alcune delle soprascritte scritture, che à lui tochino d'autenticare secondo la forma dell'infrascritto prosimo Statuto.

Pagamento nelle cause dell'appellatione.

Anchora detti Notari, che saranno Notari nelle cause dell'appellationi, che si uentilaranno nella detta Corte, debbano hauere, & possano esigere i suoi salari ordinari, secondo ch'è prouisto nel Statuto dell'appellatio ni,† I quali tutti salari & ogni emolumento cosi di dette cause d'appellatione, come delle principali, si debbiano tra essi Notari di detta Corte ugualmente partire.

I salari et ogni altro emolumẽto si parte ugualmente tra essi Notari.

Vltimamente Prouediamo & statuimo, che se i detti Notari, o' alcuno de quelli durante il suo Vfficio, & per cose spettanti, & pertinenti al detto Vfficio facessero, o' fossero rogati d'alcuno, o' d'alcuni atti, scritture, o' d'instromenti di qualunque conditione, qualita', natura, & nome fossero, & i pagamenti de quelli non si ritruouassero essere chiariti ne taxati per la forma de presenti Statuti, Vogliamo che à tali Notari si debbiano pagare i salari de tali cose al modo & forma, & per quella quantita', & secõdo la taxa, che pe'l Giudice, & Consoli sedenti, o' la maggior parte di loro sara' chiarito, Et cosi sopra cio habbiano, & debbiano hauere i predetti Giudice & Consoli amplissima giurisdittione.

I salari nõ taxati si paghino secondo sarà chiarito dal Giudice et Cõsoli.

DELL'VFFICIO DEL CONSERVATORE delle Scritture di detta Vniuersita', Rubrica. IX.

L'Vfficio del Conseruatore già rimosso ritorna nel suo pristino uigore

PERCHE da molt'anni in drieto fu sublato & tolto uia l'Vfficio del Camerlengo, il quale soleua essere nella Corte di detta Vniuersita' per conseruar le scritture & libri di detta Vniuersita', perche quelli i quali erano preposti al gouerno di questa Città, uietarono torre le driture, & alcune altre Regalie, delle quali si sodisfaceua al detto Camerlengo, fu necessario rimuouere detto Vfficio. La qual rimotione, uolendo noi proueder altramente, approuiamo per uigore del presente statuto, & della nostra potesta', Et il Statuto che sopra cio parla cassiamo & annulliamo.

Non essendo lo Vfficio del Cõ seruatore ne seguirebbe uniuersal dãno di tutto'l populo.

Ma perche per longa isperienza habbiamo conosciuto, che non essendo il detto Camerlengo in detta Corte, ne alcun'altro c'habbia la cura & custodia delli libri & scritture predette, essere gran pericolo, che non si perdesse, o' s'occultasse, o' dolosamente fosse tolto di detta Corte qualche libro, o' scrittura, come s'è fatto pe'l passato, in grandisimo danno & pregiudicio di tutta la Massa del populo di Bologna, & di cui hauesse interesse, o' sue facende descritte in detti libri & scritture.

Modo d'eleggere il Conseruatore.

Per tanto uolendo noi à nostra iusta possanza, à tali pericoli prouedere, Statuimo & prouediamo, che da mo' innanci si habbia pe'l detto Giudice & Consoli sedenti per scruttinio à faue bianche & negre tra loro poste, eleggere

eleggere & deputare un Notaro Cittadino di Bologna, il quale habbia la cura di saluare & custodire sopra di se tutti & ciascuni libri da Atti, Scritture, Filze, & Processi, & il libro straordinaro di detta Corte, il qual libro è chiamato il Campione: Le quali scritture sono al presente & che saranno per l'auenire in detta Corte.

L'Vfficio del Conseruatore durerà anni cinque, et piu a beneplacito del Giudice & Consoli.

Il qual Notaro cosi eletto, uogliamo si chiami il Cõseruatore delle scritture dell'Vniuersita' de Mercatanti, L'Vfficio del quale duri & durare debbia anni cinque continoui, i quali habbiano à cominciare il primo di ch'Egli entrara' in Vfficio, & debbia finire come seguirà, Et anchora poss'a perseuerare in detto Vfficio piu de detti cinque anni à beneplacito del Giudice & Consoli di detta Vniuersita', che pe'l tempo sederanno, o' della maggior parte di loro.

Giuramẽto del Conseruatore.

Ordiniamo anchora, & Statuimo, che'l detto Conseruatore, cosi eletto, il primo giorno ch'entrara' in Vfficio, sia tenuto & obligato giurare, & effettualmente giuri nelle mani del detto Giudice, & à sua delatione in presenza de detti Consoli sedenti, o' de tutto'l numero di loro la maggior parte, & anchora alla presenza delli due Priori de Statutieri, o almeno d'uno di loro, alli Santi di Dio Vangeli, corporalmente con le mani toccando le scritture, ch'Egli fara' l'Vfficio suo bene, come conuiene, fedelmente, & diligentemente, Et che à pieno osseruara' il presente statuto, & tutto cio' che in esso si contiene, & qualunque altro che del Conseruatore parlasse.

Sigurtà del Cõ seruatore.

Per l'osseruanza delli quali sia obligato esso Conseruatore successiuamẽte † dare, & immediate dia una idonea & sufficiente sigurta' de ducati ducento d'oro, Altramente non possa esser admesso al detto Vfficio del Conseruatore.

Assignar p inuentario tutti i libri, & altre scritture al Cõ seruatore.

Al quale Conseruatore predetto, quando Egli entrara in Vfficio, debbiano i detti Giudice & Consoli per Inuentario & descrittione assignare tutti & ciascuni libri da atti, filze, scritture, & altri libri straordinari, che saranno & si ritruouaranno essere in detta Corte, & Vniuersita', Della quale assignatione, inuentario, & descrittione fatta, ne debbia apparere scritta publica rogata per uno delli Notari di detta Vniuersita', registrata nel libro straordinario di detta Corte, Et nientedimeno il Notaro, che ne sara' rogato debbia appresso di se hauere & tenere uno Originale, o' uero copia.

Che i Notari finito l'Vfficio loro debbiano relassar al Cõ seruatore tutti i suoi libri, & scritture.

Et al qual Notaro Conseruatore, tutti & ciascuni Notari che al presente sono & per l'auenire in perpetouo saranno Notari di detta Vniuersita', siano tenuti & debbiano sotto pena di pergiurio & de lire cento de Bolognini, nella quale incorrano ipso iure & facto, ogn'anno fra'l termine de quindeci giorni che immediate seguiranno il fine del loro & ciascuno di loro Vfficio, presentare tutti i suoi libri da Atti, intitolati &

sottoscritti co'l segno de tali Notari, Et anchora presentarli tutte le loro filze,processi,& altre scritture al tempo del suo Vfficio del Notariato predetto fatte, & che appresso di loro saranno, Et anchora quelle delle quali loro saranno stato rogati pertinenti al detto Vfficio, Et se detti Notari hauessero appresso di se alcuna lettera di Cambio, ò scritti priuati per loro registrati, i quali li fossero stato rilasciati & rilasciate d'alcune persone, debbiano anchora tutti quelli & quelle dare, & rilasciare al detto Conseruatore.

Tener un Campione, nel qual scriua le rilassationi de libri et scritture.

Delle quali presentationi & rilassationi ne debbia apparere scrittura rogata per uno de Notari di detta Vniuersita', † Et uogliamo che'l detto Conseruatore sia tenuto hauere uno Campione da per se,nel qual ui debbia descriuere tutte le dette presentationi de libri, & di scritture ordinatamente d'anno in anno, o uero de sei mesi in sei mesi, come accadera' alla giornata.

custodir le scritture ad ogni suo pericolo.

Et anchora sia tenuto & debbia custodire, saluare, & gouernare ad ogni suo pericolo tutti i detti libri & scritture a lui come è detto, date, & assignate, & quelle tenere nella stanza, & Camera, & Archiuo publico da li Atti della detta Vniuersita' sopra l'udienza di detta Corte a lui a cio assignata,su le scaffe,o uer dentro gli Armari a cio deputati.

Camera assignata p la cõseruatione delle scritture.

Nel qual Archiuo,o uero Camera & Stanza, & anchora quell'altra Camera qual è sopra alla detta Stanza, & Camera, Egli se ui possa ad ogni suo piacere ridurre,stare,& dimorare de di,& di notte per cagione del detto Vfficio, Et le chiaui di dette Stanze cõ una di quelle dell'uscio del detto Palazzo appresso di se ritenere.

Che'l Cõseruatore solo,& nõ altro Notaro, possa transumere & autenticare le scritture, quali Egli haurà in custodia.

Vogliamo & anchora Statuimo, che'l detto Conseruatore Notaro, & non alcun'altro Notaro di detta Vniuersita',ne altro Notaro anchora che fosse stato rogato de gli atti,sentenze,confessioni,comandamenti & scritture nel detto Archiuo & Camera appresso di lui essistente,& date, & cõsignate,come é detto,riceuuta la competente mercede secondo la forma del Statuto prosimamente soprascritto, la qual mercede, & pecunia sia & debbia essere tutta sua propria, Possa & debbia a qualunque persona, che a lui dimandara' scritture,o atti alcuni che siano in detta Camera, & Archiuo, & che a quelli tali appartengono,o che giurino, che elle gli appartengono,delli quali & delle quale fosse stato rogato alcuno delli Notari all'hora passati di detta Vniuersita' che piu non siano in Vfficio,qualunque atto, scritture, sentenze, confessioni, processi, & qualunque altra scrittura rogati & rogate per i detti Notari di detta Vniuersita', che piu non sono in Vfficio, le quali saranno in detta Camera, assumere & liuare dalle Rogationi & libri de tali Notari passati, Et quelli & quelle in publico & autentica forma ridurre, & per uia di Reperitur, come fanno i Notari & Vfficiali della Camera da gli Atti, & dell'Archiuo publico del Commune

Commune di Bologna,darli à quelli tali de quali fosse l'interesse, & che le douessero hauere.

Che'l transumere & autenticare Statuti al fine qui descritto sia ufficio del Conseruatore.

Et anchora al detto Conseruatore, & non ad alcun'altro spetti, & appartenga d'assumere, & transumere in forma autentica, ciascheduni Statuti di detta Vniuersita' che fossero per alcuna persona dimandati che s'assumessero per mandar fuori della Citta` Conta`, o` Territorio di Bologna, Et alle quali scritture, processi, sentenze, confessioni, atti & Statuti cosi assonti, transonti, & liuati per esso Conseruatore in detta forma autentica per la detta uia di Reperitur, Se le dia, & debbiassi dare piena, & indubitata fede in giudicio, & fuori di giudicio, come se proprio detto Conseruatore fosse stato rogato di dette scritture, processi, & atti,sentenze, confessioni,Statuti,& altre cose per lui liuate, transonte & autenticate,come di sopra.

Transumere fedelmente & secondo'l stile de periti Notari.

Il qual Conseruatore debbia tal'transsontione far fedelmente come negli Originali di parola in parola si ritruouara` essere scritto, non aggiungendo, ne diminuendo, ne corregendo cosa alcuna, Eccetto che le clausule generali consuete, & necessarie, le quali egli possa distendere secondo'l corso, stile, & prattica delli buoni prattichi,& periti Notari della Citta` di Bologna, Et cosi anchora per distendere le relationi delle Citationi, & altre cose le quali non fosero distese, Et far mentionenne delle commissioni de tali citationi, & cose,benche ne i libri de gli atti non fosse scritta tal commissione, la quale Vogliamo,& Dicchiariamo che s'intenda essere commessa, quando apparira` della relatione d'alcuno atto.

Non debbia il cõseruator portar fuori del Palazzo dell'Vniuersita ne lasciar portare, libri, ò altre scritture.

Grauiamo anchora il detto Conseruatore, Che sotto pena di pergiurio, & d'essere tenuto a` qualunque danno, & interesse di qualunque persona la quale fosse dannificata, non debbia per alcuno modo alcuni libri, atti, processi, & scritture à lui assignate,o` che si ritruouassero in detto Archiuo di detta Vniuersita' ad alcuna persona di qualunque conditione uoglia essere & sia, dare, ne lasciare portare, ne egli proprio portarle fuori del Palazzo di detta Vniuersita' de Mercatanti,senza espressa licenza, & commissione del Giudice, & Consoli sedenti predetti, Della qual licenza ne debbia constare publica scrittura rogata per uno delli Notari di detta Vniuersita'.

Far commodità alle parti de le scritture necessarie alla decisione delle liti pendenti in detta Corte.

Dicchiarando nientedimeno, che quando al detto Conseruatore faranno stato presentati i libri, & le scritture predette, nelli quali apparesse pendere alcune lite non decisa, Et che fosse necessario per espeditione di tale lite,cosi nelle cause principali come anchor d'appellatione, produrre detti libri, & scritture, che in quel caso il detto Conseruatore sia obligato fare commodita' alle parti de tali scritture, proces-

si & libri che fossero necessari per l'espeditione di tale lite,o' liti che pendessero in detta Corte; Lequali scritture, & libri si debbiano poi restituire al detto Conseruatore. Il qual in questo caso non caschi in penaalcuna.

Tener un libro straordinario, dove si registrino i salui conduti, & le figurtà che per quelli si dano.

Item che'l detto Conseruatore debbia hauere uno libro straordinario, & in quello registrare, & a' lui & non ad altri spetti di registrare, qualunque saluo condutto che si produra' in detta Corte, Et di torre le figurta' che per tal causa si daranno, Al quale per sua mercede si debbia pel producente dar soldi cinque de Bolognini, o' quello piu che sara' tassato per il Giudice & Consoli sedenti quando fusse molto longo.

Che non sia necessario mettere alla Camera del cõmune gli atti, & scritture che si faranno in detta corte.

Dicchiariamo anchora, & Statuimo, che non sia necessario mettere alla Camera de gli atti del Commune di Bologna, si come anchora è stato detto di sopra nel Statuto, delli Notari di detta Corte, i libri, atti, processi, confessioni, Sentenze, & altre scritture attitate, & fatte, & date, & che da mò innanci s'attitaranno, faranno, & daranno in detta Corte, Ma basti, che quelli, & quelle rimangano, & stiano, & siano depositi, appresso'l detto Conseruatore nella Corte di detta Vniuersita' & nella Camera, & Stanza soprascritta a'cio' deputata, & al detto Conseruatore assignata nel fine dell'Vfficio de Notari di detta Corte, o' uero per altri, & per altro modo, à perpetua memoria, & per menor spesa delle parti, Et che detta Stanza quanto a questo soceda in luogo dell'Archiuo publico del commune di Bologna.

Tener il Campione grande nel quale descriua l'intitulationi & presentationi delli libri & la licẽza di scriuere in essi.

Item che all'Vfficio del detto Conseruatore, & non ad altri, spetti & appartenga hauere, tenere, & custodire appresso di se il Campione grande di detta Vniuersita', doue specialmente si fa', & debbiasi fare mentione dell'intitolationi, & presentationi de libri, Giornali, & Quaderni di cassa, & Memoriali che si debbono presentare in detta Corte, & che'l detto Conseruatore habbia à scriuere in detti libri presentati la presentatione d' essi libri, & la licenza de quelli c'haranno à scriuere ne detti libri. Et in tutto, & per tutto come è stato pratticato pel passato da i Notari di detta Corte, † Alquale Conseruatore si debbia pagare per ciascuna intitolatione, o' uero presentatione, o' licenze predette, per quello di cui saranno detti libri, soldi sei de Bolognini per libro, cio' e' soldi sei per paro de libri.

Mercede del cõseruatore p l'intitolationi, presentationi & licenza di scriuere.

Dimãdare quãdo presentarãno i libri, che presentino il Quadernaccio uolẽdolo usare.

Et piu oltre detto Conseruatore sia obligato dimandare, quando si uerrà à pigliare la licenza delli libri, che presentino il Quadernaccio uolendo usare, Et per sua mercede, di far mentione nel detto Campione & in esso Quadernaccio della presentatione di quello, debbia hauere sol di due de Bolognini.

Tener un'altro libro Straordinario dove descriua tutte qui si contiene.

Et anchora debbia il detto Conseruatore tenere, gouernare & custodi reappresso di se un'altro libro straordinario per la detta Vniuersita', ò piu libri.

libri come accadera, & dal qual è detto di sopra & in quello, & quelli scriuere di sua mano tutte, & ciaschedune cose, & facende che ui si soleuano scriuere per i Notari di detta Corte, Come e' registratione de Saluiconduti, giuramenti de Messi, Mulatieri, Fachini, Carratori, Cozzoni, Sensali, & Nochieri, & altre cose straordinarie à lui commesse per uigore delli presenti Statuti. Nel qual libro straordinario anchora debbia, & sia tenuto detto Conseruatore † scriuere tutte, & ciascune spese & entrate di detta Vniuersita', Et tutti & ciascuni denari che per qualunque ragione, & cagione peruerranno alla detta Vniuersita', chiaramente a' modo di perito Mercatante, cio' è scriuendo da una parte l'entrate, dall'altra le spese. I quali denari che spettaranno alla detta Vniuersita' † Egli debbia tenere, & custodire appresso di se come Depositario, & Conseruatore de quelli, & pagarli a' cui sara' necessario, & come & quando li sarà commandato per parte de Cõsoli sedenti, ò per la maggior parte di loro.

Scriuere le spese & entrate della Vniuersità

Tenere appresso di se come Depositario denari di detta Vniuersita'.

Non paghi denari dell'Vniuersita' senza commandamento, altramente pagarà de suoi.

Del qual commandamento ne debbia apparere scrittura scritta di mano d'uno delli Notari della detta Corte; & anchora che sia sotto scritto di mano de detti Consoli, o' dalla maggior parte di loro, Et che altramente non debbia ne possa pagare denari alcuni ad alcuna persona, Altramente s'intenderà ch'egli habbia pagato del suo proprio.

Sia rogato della elettione, obligatione, & fideiussiõe de Sẽsali, Cozzoni, et altri cõ mercede di soldi cinque per ciascuno.

Item Vogliamo, & Statuimo, che'l detto Conseruatore, & non altri, debbia come è detto, esser rogato dell'elettione, giuramento, obligatione, & fideiussione daranno i Sensali, Cozzoni, & altri soprascritti al detto Giudice, & Consoli, secondo la forma de presenti Statuti, & massimamente del Statuto posto sotto la Rubrica, Delli Sensali, et Cozzoni. Et di dette elettioni, giuramento, obligatione, prouisione, et fideiussione, far mentione nel detto libro straordinario di detta Vniuersita'. Et per suo salario, & mercede debbia hauere da ciascuno di loro, sol di cinque, ogni uolta quando giuraranno, & faranno quello che sono obligati per uigore de detti Statuti. † Et il simile s'osserui circa i Messi di detta Corte, quali debbiano pagare ogn'anno & quãdo giuraranno, due sol di de Bolognini per ciascuno di loro pel giuramento predetto, al detto Conseruatore.

I Messi paghino al Conseruatore pel loro giuramento sol di due per ciascuno.

Sia rogato della crida, obligatione & figurta' de Vetturali & altri qui descritti con mercede di soldi cinque per ciascuno.

Et similmente il detto Conseruatore, & non alcun'altro, debbia essere rogato della crida, obligatione, & segurta' che daranno, & debbono dare ogn'anno i detti Vetturali, Mulatieri, Nocchieri, Portatori & Legatori di balle, i quali usano alla Gabella grossa della Città di Bologna, all'Vfficio di detta Vniuersita', secondo la forma del nostro Statuto posto sotto la Rubrica. Che i Vetturali, Nocchieri, & Mulatieri. &c. Et le predette figurtade, & giuramenti se debbiano dare, & scriuere ordinatamente, & chiaramente nel sopradetto libro

ſtraordinario, per detto Conſeruatore. Il quale per ſuo ſalario, & mercede debbia hauere da ciaſcuno di loro ſoldi cinque de quatrini, cio` e` dalli Vetturali, Mulatieri, Nocchieri, & Carratori, † Ma dalli portatori non debbia hauere ſe non ſoldi due de bologuini per ciaſcheduno di loro.

Delli portatori ſoldi due.

Notari di detta Corte paghino al Conſeruatore ſoldi dieci al meſe per ciaſcuno di loro. Done è gran fatica ſia anchora competente emolumento.

Item accio che il detto Conſeruatore poſſa piu aſsiduamente, & diligentemente attendere al detto Vfficio, quale conoſciamo eſſere molto utile, & neceſsario, Et anchora uedendo il poco emolumento, & le poche regaglie li perueranno, † & la grande fatica, & ſeruitu' hara` à ſopportare, & durare eſſo Conſeruatore per utile, & commodo publico, Vogliamo, Statuemo, & Ordiniamo, che qualunque Notaro, che al preſente e`, & che per l'auenire ſara` eſtratto & deputato, o` uero eletto al Tribunale di detto Giudice, & Conſoli di detta Vniuerſita', o` uero che detto Vfficio da atti eſſercita & eſsercitara` in detta Corte, ſia tenuto, obligato, & coſi quelli per uigore del preſente Statuto oblighiamo a` dare, & pagare ogni meſe al detto Conſeruatore, per ciaſcuno de detti Notari, ſol di dieci de quatrini, ſenza alcuna contradittione, durante il loro Vfficio, pagando detti denari di meſe in meſe, Et ſiano tenuti i detti Giudice, & Conſoli con tutti i rimedi opportuni, conſtrengere i detti Notari à pagar tali denari come è detto & ſtatuito.

Tener il Sugello dell' Vniuerſita' per bollare patente & lettere, delle qual habbia ſol di due per ciaſcuna.

Anchora uogliamo che'l detto Conſeruatore debbia tener il ſugello di detta Vniuerſita', & bollare le patenti, & lettere che ſaranno commeſſe pel Giudice, & Conſoli di detta Vniuerſita', Et debbia hauere ſol di due de Bolognini per ciaſcuna uolta che s'adoprara detto Sugello, Et queſto far ſi debbia ſenza alcuna contradittione di perſona alcuna, & de quelli che ſaranno obligati à tali pagamenti.

Sia tenuto reſignare al nuouo Succeſſore tutte le ſcritture che à lui ſaranno ſtato conſegnate.

Oltre di cio` ordiniamo, che'l detto Conſeruatore in fine del ſuo Vfficio, & innanci che ſi parta, ſia tenuto, & debbia reſignare alli predetti Giudice, & Conſoli all'hora ſedenti, o` uero alla maggior parte de quelli, & anchora al ſuo Succeſſore nuouo Conſeruatore, tutti & ciaſcuni libri, filze, & ſcritture di detta Vniuerſita' che li ſaranno ſtato cõſignate al principio del ſuo Vfficio, & quello durante, per Inuentario publico, del quale ne debbia eſſer rogato uno de Notari di detta Corte, & ſiano tenuti i detti Giudice & Conſoli all'hora ſedenti, & il Notaro predetto torre l'Inuẽtario uecchio che ſi fece quãdo il detto Conſeruatore entro in Vfficio, Et anchora ueder l'altre preſentationi à lui doppo fatte delli libri, & ſcritture predette, & il Cãpione doue ſarà ſtato fatta mẽtione di tale preſentatiõe & ſcõtrare & uedere ſi ui mãca coſa alcuna, † Sotto pena al detto Cõſeruatore de lire cẽto de bolognini per ciaſcuno libro, & ciaſcuna filza che ui mãcaſſe di quella li ſara ſtato conſignato, La qual pena per la meta' ſe applichi alla Camera di detta Vniuerſita', & alli detti Conſoli uno

Pena del cõſeruatore che perdeſſe, ò libro, ò altro li ſarà ſtato conſignato.

quarto

quarto, & al detto Giudice l'altro quarto.

Sia tenuto all' intereſſe di cui patiſſe per la perdita delle ſcritture.

Et nientedimeno ſia tenuto ad ogni danno, & intereſſe che patiſſe & ſopportaſſe qualunque perſona per la perdita de tali libri, o` filze.

Si grana la cõſcienza del Giudice & Conſoli, che cõfermi il Conſeruatore ſodisfacci al debito ſuo.

Delle quali coſe che ſi deueranno fare per il detto Conſeruatore, accio che con effetto ſi facciano, grauiamo la conſcienza, & l'honore de detti Giudice, & Conſoli che pel tempo ſaranno, à fare, & far fare in tutto & per tutto come di ſopra è ordinato.

Nel ſcõtrare le ſcritture ſi debbia oſſeruare il modo tenuto nel uecchio Cõſeruatore.

Et poi quelle coſe che ſaranno pel detto Conſeruatore uecchio reſignate, & conſignate alli detti Giudice, & Conſoli, per quello medeſimo modo ſi debbiano conſignare al detto ſuo ſucceſſore, Il quale ſia tenuto in tutto & per tutto come di ſopra è ordinato, & al quale ſpettare debbiano gli emolumenti & grauezze ſopra ſcritte.

Come s'ha da procedere nell'elettione del Conſeruatore.

Ordiniamo anchora, & Statuimo, che'l detto Conſeruatore ſi debbia eleggere in queſto modo, & forma, cio` è, Che'l detto Giudice, & Conſoli ſedenti inſieme con i Statutieri che a` quel tempo ſaranno ui-ui, ſi debbiano congregare nella ſua ſolita Vdienza ſegreta con uno de Notari di detta corte, Et che da poi ciaſcheduno di loro debbia, & poſſa nominare † uno Notaro Cittadino di Bologna d'origine propria, & paterna, & che paſſi anni trenta, & habbia eſſercitato l'eſſercitio della Notaria publicamente, al meno per anni cinque, I quali nominati ſi debbiano per il detto Notaro di detta Corte Ordinariamente deſcriuere ſu` uno foglio di carta, & da poi d'uno in uno ſi debbiano tutti tra i detti Giudici, Conſoli, & Statutieri mettere à partito à faue bianche, & negre, Et quello c'hara piu bello partito, & piu faue bianche de gli altri s'intenda hauere ottenuto detto partito † & eſſere Conſeruatore per altri anni cinque all'hora proſsimi a` uenire, & niſſuno poſſi ottenere detto partito, & Vfficio, s'egli non hara` le due parti al meno delle tre parti delle dette faue bianche.

Cõſeruatore p anni cinque.

Oſſerui riuerenza & parita' come ſi debbia procedere.

Ma s'accadeſſe, che piu di quelli tali Scruttiniati concorreſſero, & foſsero uguali di faue a` tal partito, & che non ui foſse alcuno c'haueſſe uantaggio, all'hora ſi debbia torre, & deſcriuere tutti i nomi di detti concorrenti in tanti ſcrittarini, uguali quanti ſaranno li detti concorrenti, & quelli ponere in una bereta, ò altra coſa ſegreta, Et poi pel Conſole piu antico d'eta' ſe ne debbia cauare uno a` ſorte & a` uentura, & quello che ſara` eſtratto ſia, & intendaſi eſſere Conſeruatore di dette ſcritture per anni cinque all'hora proſsimi à uenire, & gli altri ſe intendano eſſere eſcluſi, & hauere perſo il detto partito, Al quale coſi eſtratto, o` uero c'hara piu bello partito ſi debbiano conſignare le ſcritture, & altre coſe ſopraſcritte per Inuentario, & fare, & oſſeruare tutto quanto di ſopra è ordinato. † Et che tal nuouo eletto, o` uer eſtratto ſia tenuto à tanto quanto di ſopra anchora ſi contiene, & debbia hauere gli

Il nuouo Cõſeruatore ſucceda nel medeſimi obligi, modi, & incõmodi del Precedente.

emolumenti,commodi,&incommodi sopraſcritti,Et in tutto & per tutto come è prouiſto di ſopra.

Non oſſeruãte, negligẽte, ò imperito poſſa eſſere rimoſſo, oltre le pene ſopraſcritte.

Soggiungendo anchora, Che in caſo che'l detto Conſeruatore durante il ſuo Vfficio non oſſeruaſſe quello, ò alcuna coſa di quello, à che Egli è obligato per uigore del preſente Statuto, ò foſſe negligente circa l'Vfficio predetto,o quello non ſapeſſe fare, che ſia in arbitrio del detto Giudice & Conſoli ſedenti & non ſedenti di quell'anno, o della maggior parte de quelli, caſſarlo & rimouerlo dal detto Vfficio,per partito tra lo ro a fauc bianche, & negre poſto: Ilquale partito ſi debbia ottenere per i due terzi delle faue bianche almeno, & in ſuo luogo ſe ne debbia eleggere un'altro per i ſopraſcritti á cio deputati, á modo & forma ſopraſcritti, Et queſto oltre le penè ſopraſcritte.

Abſẽte,ò de gli Antiani,ò p altra cauſa impedito poßa ſoſtituire.

Dicchiarando anchora,che ſe durante l'Vfficio del detto Cõſeruatore, s'infermaſſe, ó foſſe fatto delli Magnifici Signori Antiani, o per altra urgente cagione foſſe impedito di non potere eſſercitar il detto Vfficio, † ch'egli poſſa ſorrogare & mettere in ſuo luogo un'altroNotaro dell'eta'& qualita' ſopradette,il quale habbia da eſſere approuato per i detti Giudice, & Cõſoli ſedenti ò per la maggior parte di loro, & altramente ne in altro caſo nõ ſi poſſa fare detta ſoſtitutione.† Saluo ſe nó foſſe rinonciato al detto Vfficio, nel qual caſo ſi proceda come diſopra è ordinato circa l'elettione d'eſſo Conſeruatore.

Il ſurrogato habbia le qualità del Surrogãte.

Rinonciando il Cõſeruatore ſe proceda à nuoua elettione.

Et anchora Dicchiarando,che alle ſcritture fatte pel detto Cõſeruatore & ſuo Soſtituto ne i caſi ſopraſcritti, ſi dia & debbiaſi dare piena & indubitata fede in giudicio & fuori di giudicio

Alle ſcritture del Conſeruatore & ſuo Soſtituto ſi dia piena fede.

Finalmente uogliamo, & ordiniamo,chel Conſeruatore ſotto il uincolo del giuramento habbia, & hauer debbia queſto obligo & neceſſita'di fare conuocare & raccogliere di tempo in tempo, & ſecondo l'occorrenze, i Statutieri di detta Vniuerſita' de Mercatanti per darli ricordo, & eccitarli all'infraſcritte coſe,cio è, Primieramente all'oſſeruanza de preſenti Statuti, & al douere dicchiarare, aggiungere, ſcemare, correggere, & riformare eſſi Statuti ouunque biſognaſſe, Et maſſimamente à prouedere à caſi che foſſero ſoccesſi non preuiſti dalli preſenti Satuti, De quali caſi il detto Conſeruatore ne debbia tenere memoria, ſecondo che pel tempo ſoccederanno, Et circa quelli fare inſtanza, ſin tanto che da detti Statutieri ſia effettualmente prouiſto, & fattone nuoua ordinatione & Statuto. Et piu oltre ricordare & auertire i due Priori de detti Statutieri a' douer eſſere preſenti alli ſuoi debiti tempi,al giuramento del Giudice,delli Cõſoli, delli Sopracõſoli, delli Notari di detta Corte, & medeſimamẽte al giuramẽto delli Sẽſali & Cozzoni & da detti ſenſali & Cozzoni torre la ſigurta quale debbono dare,& generalmẽte ad ogni altra coſa, che a' detti Statutieri & Priori ſpetti & appartenga A' fine che non poſſa no

Far raccogliere i Statutieri & eccitarli ad eſſeguire quanto qui ſi contiene.

no in alcuno caſo pretendere la ignorãza, Et a' tutto cio' ſia obligato detto Conſeruatore alla pena del pergiurio & de lire cinque de bolognini, per ogni uolta, & in qualunque de ſopraſcritti caſi Egli mancaſſe, & di piu', d'eſſere priuato dell'Vfficio del Conſeruatore, all'arbitrio non dimeno del detto Giudice & Conſoli ſedẽti,o' della maggior parte di loro.

DELL'ELETTIONE, VFFICIO, PAGAMENTI, Sigurta' & Giuramenti de Meſſi di detta Corte Rubrica decima.

Alcuno nõ puo eſſere Meſſo di detta Corte ſe prima non harà oſſeruata la forma qui deſcritta.

STATVIMO & ordiniamo,che alcuno non poſſa eſſere Meſſo di detta Corte; ne eſſercitar l'ufficio del Meſſo, S'Egli primieramente non ſara ſtato eletto & deputato a' tal' Vfficio, pel Giudice & Conſoli di detta Vniuerſita', o' per la maggior parte di loro, & S'Egli non hara giurato nelle loro mani, ch'Egli oſſeruara & adempiera tutte & ciaſcune coſe,le quali ſi contengono nel preſente Statuto,& s'egli non hara incontanente innanci che giuri data & preſtata una idonea ſigurta, o' uer piu, per lire uenticinque de bolognini almeno,Della qual elettione,giuramento & ſigurta' ſe ne debbia fare ſcrittura ſu il libro ſtraordinario per mano del Conſeruatore delle ſcritture di detta Vniuerſita'.

Giurar ogn'anno, & dar idonea ſegurtà, pagando due ſoldi per ciaſcuno al cõſeruatore.

Dicchiarando che ogn'anno del meſe & per tutto'l meſe di Genaro di ciaſcun'anno, i detti Meſſi, benche gli altri anni haueſſero giurato, debbiano di nuouo giurare, & dar la ſua idonea ſigurta' come di ſopra, Per la quale datione di ſigurta' & giuramẽto, debbiano pagare al detto Conſeruatore ſoldi due de bolognini per ciaſcuno di loro,& per ciaſcuna uolta che giuraranno, & per ciaſcun'anno, † Et s'alcuni eſſercitaſſero detto Vfficio in detta Corte contra la forma ſopraſcritta,ciò è, che ogni anno non giuraſſero & non deſſero la ſigurta', incorrano nella pena de lire Venticinque de bolognini, La quale per i detti Giudice & Conſoli ſe li debbia far pagare,& applicarla alla Camera di detta Vniuerſita', Et non poſſano mai piu per alcuno tempo eſſer meſſi nella detta Corte, o' eſſercitar l'Vfficio de Meſſi, & dal detto Vfficio come falſari, debbiano eſſer regietti & ripulſi tali contrafacienti.

Eſſercitãdo cõtra la forma incorrano in pena de lire. 25.

Siano dati due Meſſi, ò piu al ſeruiggio di detta Corte.

Siano anchora tenuti & debbiano i detti Giudici & Cõſoli ſedẽti ogni anno eleggere & deputare ſenza alcuno ſalario, o' ſpeſa di detta Vniuerſita', due Meſſi,o' piu,o' tanti quanti a' loro,o' alla maggior parte di loro parra eſſer biſogno, I quali ſiano idonei & ſofficienti, & continouamente debbiano ſeruire in detta Corte,& ubbidire a' ſuoi comandamenti.

Qual ſia l'Vfficio de Meſſi.

L'Vfficio delli quali tutti Meſſi che eſſercitaranno detto Vfficio in detta Corte,ſia d'eſſere & di ſtare nella detta Corte aſſiduamente,& riceuere & accettare l'imbaſciate, & commiſſioni che a' loro & a' ciaſcuno di loro ſi faranno pel detto Giudice,& anchora per i detti Conſoli, Et ſoli-

citamente & lealmente far le ſue eſſecutioni, relationi, pignorationi & tutte l'altre coſe che a` loro ſaranno impoſte per cagione del ſuo Vfficio, & dire & fare ſecondo ſono tenuti per la forma de preſenti Statuti, Et non debbiano commettere dolo, fraude, o` ſimulatione alcuna nel ſuo Vfficio, Alla relatione delli quali uogliamo ſi debbia ſtare, Saluo ſe non ſi prouaſſe il contrario.

Mẽzãdi i Meſſi del debito loro ſiano caſſi.

I quali Mesſi quando non ſi portaſſero bene, poſſano per i detti Giudice & Conſoli ſedenti, o` la maggior parte di loro eſſer caſsi dal detto Vffi cio ad ogni ſuo beneplacito, Et in luogo di quello ſorrogarne de gli altri uno, o` piu & tante uolte quante a` loro parra`.

Ogni Meſſo del Cõmune poſſa eſſere eletto. et un'anno dura l'elettione.

Dicchiarando anchora che ciaſcuno Meſſo publico del Commune di Bologna poſſa eſſer eletto in Meſſo di detta Corte, giurando, & facendo quanto di ſopra e` ordinato, Et le quali elettioni non ſi poſſano fare, ſe non per un'anno, & d'anno in anno.

Sia aſtretto ciaſcuno de Meſſi far la guardia & ſeruir in detta corte uno di della ſettimana.

Anchora poſſa il detto Giudice, o` Conſoli predetti conſtrẽgere i Meſ ſi habitanti nella Citta' di Bologna, che giurino la Meſſaria in detta Cor te ſenza alcuno pagamento, & conſtrengere quelli & gli altri c'haranno giurato & pagato & ciaſcuno di loro, a` far la guardia uno di della ſetti mana per ciaſcuno di loro, nell'Vdienza di detta Vniuerſita', Et a` ſtare alli ſeruiggi & commandamenti de detti Giudice & Cõſoli, per racoglie re i Conſoli & l'altre perſone che a` loro parra`, Et far l'imbaſciate & al tre coſe neceſſarie pel detto Vfficio, † Sotto pena de ſoldi uenti de bolo gnini per ciaſcuno Meſſo in cio` diſubidiente, & per ciaſcuna uolta om metterano far la ſua guardia & l'altre coſe ſopraſcritte.

Pena delli diſubbidienti.

La qual pena ſi poſſa & debbia riſcuotere per i detti Giudice & Conſo li, coſi dal detto Meſſo, come dalla ſua ſegurta', Et la qual pena ſi debbia applicare alla detta Camera & ornato di quella,

Il conſeruatore tenghi la tauola et il cõto delle guardie de Meſſi.

Et accio` che niſſuno di detti Mesſi ſi poſſa lamentare d'eſſere grauato a` far troppo guardie in detta Corte, Vogliamo, che'l conſeruatore delle ſcritture di detta Vniuerſita', habbia a` tenere la tauola de detti Mesſi, & il conto delle ſue guardie, & fare & ſolicitare quelli per un Meſſo di detta Corte, a` far le dette ſue guardie, & ſtar alli ſeruiggi de detti Giudice & Conſoli per l'Vfficio predetto.

Oltre i Meſſi che fanno continoua reſidenza ue ne ſia ſẽpre uno alla guardia et per i ſeruiggi ſudetti.

Et i Mesſi che ſtanno continouamente in detta Corte ſiano obligati di andar a` chiamar i detti Mesſi, che deuranno far la detta guardia, & ubbidir al Giudice, Conſoli & conſeruatore predetti quando li ſara` im poſto, & riferire quando gli haranno chiamati, Et queſto ſotto la pena ſopraſcritta, Si che continouamente oltre quelli Mesſi che fanno la ſua continoua reſidenza nella detta Corte, ue ne ſia un'altro delli ſopradetti, ogni di giuridico, cio` è, la matina ad hora di mezza terza per infino ſa ra ſuonato Nona, & il dopo deſinare innanci l'hora del Veſpro infino che i detti

i detti Giudice & Conſoli ſtaranno in detta Vdienza.

Alla guardia ſudetta ſiano anchora obligati i Meſſi che ue fanno continoua reſidenza.

Alla qual guardia anchora ſiano tenuti quelli Mesſi che in detta Cor te fanno la ſua continoua reſidenza, I quali oltre le predette Coſe ſiano tenuti a` ſpazzare & tener neta la detta Vdienza, & tutte le Stanze del palazzo di detta Vniuerſita', & quelle del Conſeruatore, & la Loggia del Carrobbio delli Mercatanti, tante uolte quante li ſara` detto. Sotto pe na de ſoldi cinque per uolta.

Siano tenuti à petitione di ciaſcuno riceuere del Giudice ogni cõmiſſione et di quelle far le relationi.

Et i quali Mesſi anchora ſiano tenuti a` petitione di qualunque perſona li richiedera, comparire & ſtare al conſpetto de detti Giudice & Conſo li, & accettar ogni cedula, imbaſciata, citatione, crida, eſſecutione & altre commiſsioni & precetti li ſaranno, o` foſſero commeſsi & commeſſe pel detto Giudice, o` uero per i detti Conſoli, Et quella lealmente fare & eſſe guire, & non ricuſarne alcuna per alcuno riſpetto, & far tutte le relationi a` ſuoi debiti tempi.

Salari et pagamenti d'li Meſſi da chi inſtarà, Saluo che nel caſo della pignoratione.

I quali Mesſi per ſua fatica & premio di eſſeguire le dette commiſsioni a` loro fatte & impoſte, poſſano riceuere & debbiano hauere gli infra ſcritti pagamenti, & non piu, da chi inſtara` che ſia fatta tal eſſecutione, Eccettuando il caſo della pignoratione, nel quale ſiano pagati eſsi Mesſi dal debitore, Altramente li poſſano leuar un pegno come ſi coſtuma ne gli altri fori, perche la contumacia del pignorato richiede queſto.

Della citatiõe.

Primieramente per ciaſcuna ricchieſta ſenza teſtimoni, denari ſei, & con teſtimoni, ſol di uno.

Del cõmandamento.

Di ciaſcuno commandamento di contumacia, denari otto.

Della pignoratione.

Di ciaſcuna pignoratione fatta per ſino a` lire cinque, ſoldi due, Per ſino a` lire dieci, ſoldi tre, Per ſino a` lire uenticinque, ſoldi quattro, Per ſino a` lire cinquanta, ſoldi ſei, Per ſino a` lire cento, ſoldi otto, Et da li in ſu quan ta ſia la quantita', ſoldi dieci.

Si può far l'eſſecutiõe ſenza dimandar il pegno al debitore s'altro non pareſſe al Giudice et conſoli.

Anchora dicchiariamo & ſtatuimo, che piu non ſia neceſſario far la do manda del pegno al debitore che ha da eſſere pignorato, o` preſo de la ua luta della quantita' deſcritta nel commandamento da pignorarlo, come gia per uno ſolo Meſſo di detta Vniuerſita' ſi ſoleua fare, Saluo che, ſe non pareſſe al detto Giudice inſieme con i Conſoli ſedenti, o` la maggior parte di loro, Attenta la conditione del debitore, Vſar queſta urbanita' di douer dimandar il detto pegno innanci l'eſſecutione, Del che ne deb bia apparere iſpreſſa Commiſsione di detto Giudice, & de detti Conſoli, ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte & non altramente, Et in tal caſo il Meſſo che dimandaſſe detto pegno debbia hauere ſoldo uno, Il qual pegno non eſſendoli dato, poſſa eſſo Meſſo immediate far l'eſſecu tione del commandamento, & ne piu ne meno come poteua innanci la detta Commiſsione.

Della cattura

Ma di ciaſcuno cõmandamento da pigliare, o` uero di ciaſcuna cattura

debbiano hauere detti Mesi il doppio di quello gli è tassato del pignorare, hauendo rispetto alla quantita'.

Dell'intimatione, ò comandamento fatto à bocca.

Di ciascuna notificatione & intimatione, o` uero commandamento fatto a` bocca, o' in scritto pur che non sia da pignorare, ne da pigliare, o togliere tenuta, & d'ogni altro simile cosa che per lui si facesse, per ciascuno soldo uno.

Sequestro di possessiõe ò uero di tenuta.

Di ciascuno sequestro di possessione, o` uero immissione di tenuta per fino alla quantita' de lire Ventiquattro, soldo uno, Per fino a` lire cinquanta, soldi due, Per fino a` lire cento, soldi tre, & da li in su quanta sia la quantita', soldi quattro.

I pagamanti sudetti s'intendano nella Città. Salari d Messi quando escono della Città.

Et i predetti pagamenti delli commandamenti, notificationi, o` uero d'altre cose predette, habbiano luogo solamente nella Citta' di Bologna.

Ma nel Contado, Guardia, Forza & Distretto di quella, i detti Mesi et famigli debbiano hauere il doppio di quello di sopra gli e` tassato, hauendo rispetto alla quantita', Saluo che di ciascuna citatione debbiano hauere per fino a' cinque miglia, & da li in giu`, soldi quattro, Et da cinque miglia in su oltre detto pagamento delli detti soldi quattro, soldo uno per ciascuno miglio.

Oltre di salari habbiõo le spese ple essecutioni fuori della Citta'.

Et oltre i detti pagamenti debbiano hauere i detti Mesi, soldi quatro per ciascuno di che loro stessero fuori della detta Citta', per far tali citationi, catture, pignorationi, o` uero commandamenti, o` altre cose predette, † Et anchora le spese necessarie & condecenti del magnare & bere per i detti Mesi, Et piu & meno delli predetti pagamẽti possano hauere i detti Mesi all'arbitrio del Giudice, & de Cõsoli sedẽti, o` della maggior parte di loro, Considerata la distanza del luogo & la fatica de detti Mesi.

Nõ possano togliere cosa alcuna oltre la loro ordinaria et tassata mercede.

Ma oltre le quãtita' predette, o' uero che a` loro saranno come è detto tassate, non possano ne debbiano togliere esi Mesi cosa alcuna, & anchora da quelli glie ne uolessero daresi pontaneamẽte, Sotto pena de soldi dieci per ciascuno soldo qual toglieranno piu di quello è detto di sopra, & di essere priuati del detto Vfficio.

I pegni liuati dal depositario si portino al Monte di pietà dal quale si paghino tãti denari che bastino pel credito & per le spese.

Statuimo anchora, che da mo` innanci, i pegni delle cose mobili, da poi che saranno liuate dal Depositario, subito si portino al Monte di pieta', & se ui pigliano sopra per l'Attore tanti denari che sodisfaccino per il credito & per le spese, passati che siano uenti giorni dal di che'l pegno sara` stato posto al detto Monte, fra'l qual tempo sia lecito al debitore sempre comparire & dimostrare contra'l creditore delle sue ragioni, † Ma se saranno masseritie grosse, o` altre robbe che'l Monte non le uoglia, all'hora facendo fede l'Attore del credito, & seguendo la sentenza in fauore di lui, si proceda alla uenditione & distrattione de detti pegni all'incanto o` uero subhastatione, Ma se'l Reo doppo data la sentenza, s'appellara, nõ sia udito, se prima nõ paghi tutte le spese fatte per l'Attore, & stia fermo

Essẽdo massaritie grosse che'l Mõte le ricusi si uẽdano all'incanto come qui se descriue.

il pegno

il pegno o in deposito, fino che sia decisa la lite, † Et per prouedere al Depositario, Ordiniamo, che non sia obligato per piu de sei mesi dal di che s'haueua chiamati tali robbe, a` presentare ad instanza del creditore, Ma bene sia sempre obligato a` restituirle al patrone quando le hauesse appresso di se, Nelle cose stabili s'osserui la forma del nostro Statuto in tutto & per tutto.

Il depositario d pegni sia obligato di presentarli, per tẽpo de mesi sei, & non per piu.

Statuimo anchora & ordiniamo, che Messo alcuno di detta Corte, non possa, o' debbia alcuna persona pignorare, o` distenere per debiti alcuni. S'Egli prima non hara hauuto il Mandato & Comandamento di distenere & pigliare, o` pignorare tal persona, in publica & autentica forma, dal detto Giudice, scritto di mano d'uno delli Notari di detta Corte.

Non possa pignorare ò distenere senza comandamento.

Il qual mandato fatto di pigliar, sequestrare, o` pignorare dal di che sara` stato fatto & commesso, duri solamente mesi sei, I quali sei mesi passati, uolendo usar quello ad instanza del quale era stato commesso si debbia di nuouo rifare & rinouare, citato prima quello del quale fosse stato fatto detto mandato, se parra` al Giudice & alli Consoli sedenti di farlo citare, altramente non essendo renouato, non si possa esseguire, Et similmente si debbia far nelli rinouati.

Il comandamẽto da pigliare, sequestrare, ò pignorare, dura solamẽte mesi sei.

Et sempre si debbia contenere in ciascuno Comandamento da pigliare, o` da sequestrare, o` pignorare il nome, prenome & il cognome di quel tale che douesse essere pignorato, preso, o` sequestrato, Et in tal modo ispresso & qualificato, che possa essere bene conosciuto, a` fine, che uno per un'altro non possa essere pignorato, o` preso, o` sequestrato, Et anchora che ui sia descritta la causa per la quale debbia essere preso, o` sequestrato, o` pignorato, Et anchora il nome, prenome & cognome della persona che uolesse far pignorare, o` pigliare, o` sequestrare il suo debitore, & per quanta quantita', & anchora se ui contenga il di, mese & l'anno che sara` stato fatto, Altramente il detto Comandamento sia nullo ipso iure.

Il comandamẽto da pigliare, sequestrare, ò pignorare, dequalificar la persona tanto chiaramẽte che nõ si agraui uno per un'altro.

Et s'alcuno per uigore d'alcuno Comandamento che non fosse fatto pel modo sopradetto, & che non fossero precesse le cose soprascritte, fosse preso, incontanente si debbia rilasciare anchora senza citatione alcuna, di Comandamento nientedimeno dal detto Giudice & Consoli, o` dalla maggior parte di loro, Et se fosse pignorato, si debbia tal pignoratione reuocare.

Non hauendo il comandamento la sua forma sia rilasciato il preso, o restituito il pegno.

Il quale Comandamento da pigliare, o` sequestrare, o` buono, o` cattiuo, il Messo che esseguira, sia tenuto & debbia dare & rilasciare appresso i custodi & Vfficiali delle prigioni publiche del Commune di Bologna, alli quali fosse consignato tale prigione incontanente quando glielo consignaranno.

Il comandamẽto qual si sia, insieme col prigione sia rilasciato al custode delle prigioni publiche.

Anchora ordiniamo, che detti Mesi siano obligati almeno fra'l termine di tre giorni giuridici, non gli essendo Comandato il contrario pel

Stano obligati esseguire i commandamenti in tẽpo di tre dì, sotto la pena qui descritta.

Giudice di detta Vniuersita', del quale Comandamento ne debbia apparere ne gli atti del Notaro, hauer esseguiti li Comandamenti per pignorare a' loro commesi, Sotto pena d'esser posti alla Cathena,& de lire cinque de bolognini per ciascuna uolta haranno mancato, & s'el Creditore mostrasse d'hauer patito danno per la negligenza, o' malitia del detto Messo il quale non hauesse esseguito fra'l detto tẽpo, forsi che'l debitore fosse fallito,o' occoltati i bieni, o' impetrato Saluo conduto, o' Cessione de bieni, o' altro simile priuilegio, In tale caso siano obligati detti Mesi a' pagar il debito interamente al detto creditore,& ogni suo danno & interesse,Et se non saranno sofficienti, le loro figurta', quali haranno dato quell'anno secondo la forma del presente Statuto, Et in tal caso sia obligato il creditore,sodisfatto che sara' dal detto Messo,o sua figurta', cedere le ragioni sue a' quello che pagara contra il debitore principale.

Nõ possano pigliare,distenere,ò pignorare per debiti, ne giorni infrascritti.

Ordiniamo anchora,che i detti Mesi, li quali haranno tale comandamento da pignorare,o' da pigliare,o' ritenere persona alcuna non possano ne debbiano per uigore del detto precetto, o' comandamento emanato dal detto Giudice, pigliare ne distenere, o' pignorare alcuno, o' alcuni per debito, in alcuno delli di infrascritti, cio' è.

Nel di della Natiuita del nostro Signor M. Giesu Christo.
Nella Vigilia della detta Natiuita' & anchora doppo detta Natiuita' per sette di.
Nel giorno di Pasqua della Resurrettione del nostro Signor M. Giesu Christo.
Ne fra i sette di precedenti,ne gli altri sette di sosseguẽti detta Pasqua,
Ne anchora nel di dell'Ascensione di quello.
Ne'l di della Pasqua della Pentecoste del Signore, & del Spirito Santo,
Ne nelli due di immediate sosseguenti.
Ne nel di del corpo di Christo.
Ne in alcuno di della Dominica.
Ne d'alcuno Apostolo,o' uer Euangelista.
Ne in alcuno di d'alcuna festa della gloriosa Vergine Maria, Madre del nostro Signore,cio' e', Della Natiuita'.
Purificatione, Assontione & Annonciatione di quella,
Ne nel di di santo Giosepho.
Ne nel di di Santo Giouanni Battista.
Ne nelli di delle feste di santo Dominico, Santo Francisco, Santo Michele Archangelo di Maggio & di Settembre.
Ne nelli di de Santa Croce delli detti mesi.
Ne nel di di M. Santo Petronio nostro Patrone & Aduocato.
Ne nelli due di che precedono,ne i due che seguono detta festa.
Ne anchora nelli tre ultimi di di Carneuale.

Et s'alcuno

Et s'alcuno da mo innanci sara' pignorato, preso, o distenuto non seruata la detta forma, o uero in alcuno delli detti giorni di sopra specificati, tal cattura,detentione,& pignoratione sia nulla, Et tale preso & distenuto liberamente sia rilasciato,Eccetto se quel tale preso,o distenuto fosse stato preso,o distenuto per sospetto & fugitiuo,come è disposto nel Statuto che sopra cio dispone.

La effecutione fatta non seruata la forma, ò ne giorni prohibiti è nulla, Saluo che in persona sospetta, & fugitiua.

Vogliamo anchora,che s'alcuno de detti Mesi pigliasse un'huomo per un'altro,incorra nella pena de lire uinticinque de Bolognini, la meta' della quale sia di tal preso in iscambio d'un'altro,& l'altra meta' s'applichi alla detta Vniuersita' per ornato di quella.

Pigliando uno per un'altro cadeli in pena de lire.25.

Piu oltre Ordiniamo,che detti Mesi siano obligati fare buoni & sofficienti pegni per la quantita' del debito, Et cio' non facendo siano obligati sodisfare del suo proprio.

Nõ facendo pegni sofficienti, paghi del proprio.

DEL MODO DI FARE LE CITATIONI.
Rubrica. XI.

STATVIMO & Ordiniamo,che qualunque persona uorra' dimandare cosa ad alcuna persona,commune,Collegio,& Vniuersita',dinanci al detto Giudice de Mercatanti,o conuenir altri dinanci a lui, Debbia fare quel tale che douera' essere conuenuto citare,con una cedula scritta di mano d'uno delli Notari di detta Vniuersita',o d'altra mano,purche sia sottoscritta di mano d'uno de detti Notari, Et nella quale cedula si contenga il giorno che sara' stato fatta tal citatoria, & il nome del citato, & che di commissione del detto Giudice sia richiesto a rispondere di ragione,a petitione del tale,& per qual hora,cio è per la matina, o uero per la sera.

Modo, et forma di far le citationi.

Dicchiarando,che queste prime citationi che si faranno a rispondere di ragione, sempre si debbiano fare l'uno di per l'altro, Et non possano esser fatte la matina per la sera, Ma l'altre citationi necessarie ad media causa si possano fare la matina per la sera,le quali debbiano chiarire a qual atto il citato sia richiesto, Et debbiansi le dette cedule à rispondere di ragione dare, portare, & assignare per uno delli Mesi di detta Corte alla persona che douera' essere richiesta in persona, Altramente se glie ne mandino due alla casa del Citato,di simile continenza per diuersi giorni, & hore giuridice.

Le prime citationi nõ si possano fare, se non uno di per l'altro, l'altre poi la matina per la sera,Delle quali prime,una se ne dia in persona, ò due alla casa.

Ma come è detto nell'altre citationi, che si faranno a gli altri atti doppo le dette prime citationi, basti una sola citatione che si dia per uno de detti Mesi in persona, o uero alla casa di quello douera' essere citato,† Saluo che ad udir sentenza,nel qual caso il detto citato habbia ad essere richiesto una uolta in persona,o uero due uolte alla casa per due diuersi Mesi, & per diuersi giorni.

Doppo le citationi in risponder di ragione basti una in persona,ò due alla casa.

Ad udir sentenza una in pson a, due alla casa per diuersi Mesi & diuersi di.

Il modo fu detto del citare s' intende truouãdosi personalmente ò hauendo casa con famiglia.

Et tutto questo s'è detto di sopra, s'intenda, quando quello che dee essere citato si truouara' personalmente, o uero che habitara' con la famiglia nella casa, doue si portaranno dette cedule, & anchora che egli fosse absente dalla Citta', Guardia, Conta', & Distretto di Bolo ña.

Modo di citar l'Absente che non harà lasciato famiglia alcuna nella Città, ò nel Contado.

Ma se essendo cosi absente, non ui haurà lasciato famiglia alcuna, all'hora & in tal caso, le citationi si debbiano far per i Messi ad alta uoce, presenti due Testimoni uicini del luogo, o uero ultima habitatione sua facendosi dentro della Citta' di Bologna, Ma se si faranno nel Contado, Guardia, o Distretto di quella, si debbiano far con la presenza di due Testimoni della Terra, o uero delle circonstanze di tal'habitatione, lasciando attacata la cedula all'Vscio di detta habitatione.

Forma della relatione.

Et da poi nel fare la relatione il Messo sia tenuto porui in qual capella, contrata, o uero luogo sia detta casa, appresso de quali confini, ponendo al meno due Confini di quella, & i predetti due Testimoni presenti, & il di c'haura' fatta detta citatione, & ad instanza di cui.

Stiasi alla relatiõe sẽdo scritta ne gli atti.

Delle quali tutte & ciascune cose si debbia star alla relatione de Messi, alli quali sara' stato fatta tal commissione, & che riferiranno, che cosi sia stato fatto, truouandosi le predette cose scritte ne gli Atti de detti Notari, Saluo se non si pruouasse il contrario.

Come s'intenda l'Absente.

Dicchiarando, che l'Absente s'intenda, quando per sei mei innanci al tempo che si fara tal citatione, sara' stato & sara' absente dalla Citta', Guardia, Conta', & Distretto di Bologna, Et cosi uogliamo che s'intenda il Statuto posto sotto la Rubrica, De quelli che sono chiamati a ragione, & non compariscono.

Scritta la relatione ne gli atti sempre s'presume della cõmissione della citatione.

Et anchora dicchiarando, che sempre la commissione della citatione, s'intenda essere precessa, quando sara' scritta la relatione ne gli atti d'uno de detti Notari.

Modo di citare chi non habitasse ò non fosse uso d'habitare da se, ò con famiglia nella città, ò Contá di Bologna.

Et se la persona da essere citata, o uero sua famiglia non habitara', & non sara' usa di habitare nella Citta', Guardia, Conta', o Distreto, di Bologna, all'hora si debbia tal persona ricchiedere due uolte per Crida, la quale si habbia a' fare per uno delli Banditori del Commune di Bologna in diuersi giorni nella publica Vdienza, o uero all'Vscio dell'Vdienza di detta Corte, & su la Ringhiera del Palazzo del Signor Podesta' di Bologna, Et su il Trebbo di Porta Rauegnana, suonando prima fortemente la Tromba, & presenti al meno due Testimoni Cittadini à tutte le dette Cride, I quali Banditori riferiscano, che cosi sia stato cridato, & citato.

Citare i fu detti due uolte à rispondere di ragione, ne gli altri atti basti una uolta.

Et quello che è detto, che siano citati per cride al meno due uolte, s'intenda nelle prime citationi & cride a rispondere di ragione, Ma ne gli altri Atti basti una sola crida per ciascheduno Atto fatta nelli sopradetti luoghi.

Et in-

Attacar la cedula al Tribunale della continenza qui de scritta.

Et incontanente, fatta tale prima Crida due uolte, si debbia attacare & affigere al Tribunale del detto Giudice una cedula che contenga quello che gli è dimandato, & da cui, & à cui è dimandato, la qual cedula si lasci cosi affissa sia tanto che tal questione sara` terminata.

Il citante comparisca sempre un termine dalla citatione.

Soggiungendo, che la parte c'haura' fatto citare alcuno sempre debbia comparire nel termine statuito al Reo citato, Et che debbia aspettare fino che'l Giudice si partira' dal Banco, Et questo si faccia scriuere ne gli Atti, Altramente quella citatione & crida non uaglia di ragione.

La parte citante che non harà aspettato il richiesto & fatto scriuere la sua comparitione s'absolue in pena d'lire cinque. Sendo le parti presenti nõ sia necessaria la citatione.

Et nientedimeno la parte c'haura fatto citare, & non aspettara' quella che sara' richiesta, & non haura' fatto scriuere ne gli Atti, come è detto, sia punito in soldi cinque de Bolognini per ciascuno citato, & per ciascuna citatione, I quali s'applichino alla Camera di detta Vniuersita'.

Il forestiero et non habitante sia tenuto eleggere il luogo sendone richiesto, al quale sia citato.

Et quando alcuno Atto si douesse fare presente la parte, se le dette parti saranno presenti, non sia di bisogno fare alcun'altra citatione a` quello Atto.

Soggiungendo anchora, che qualunque habitatione fuori della Citta' di Bologna, & anchora ciascuno forestiero che non habbia casa posta nella Citta' predetta, agente, o conuenuto, se per una delle parti si dimandara' essere eletto il luogo nella Citta' di Bologna, al quale possa & debbia esser ricchiesto, sia tenuto incontanente innanci che sia udito, eleggere uno idoneo luogo, come è detto, & quello far scriuere ne gli Atti d'uno de Notari di detta Corte, Al qual luogo basti poi che sia ricchiesto quello tale, che haura' eletto il detto luogo à quegli Atti che saranno necessari.

Che'l contadino, ò forestiere non eleggendo il luogo sia dapoi citato ad alta uoce dinanci al Banco della ragione.

Anchora Dicchiariamo & Statuimo, che se'l Cõtadino, o Forestiero nõ habitando nella Citta' di Bologna, o quello che per loro comparira`, nelli casi, che altri per loro possono comparire, non eleggeranno fra due giorni giuridici poi che li sara' stato giudicialmente dimandato, il luogo idoneo & honesto, Et al quale sia libero & sicuro accesso pe'l Messo nella Citta' di Bologna, doue si debbia tal Contadino, o Forestiere ricchiedere, posa tal Contadino, o uero Forestiero esser citato a qualunque Atto necessario nella causa insino alla sentenza difinitiua inclusiuamente, per uno de Messi di detta Corte ad alta uoce dinanci al Banco della ragione di detta Vniuersita' ad hora giuridica, in presenza almeno di due Testimoni per ogni citatione.

La predetta citatione sia per legitima purche consti della relatione ne gli atti.

Et tali citationi & ricchieste s'habbiano ipso iure per legitimamẽte fatte a tali Atti, & in tal causa contra di quello citato, apparendo le relationi di quelle ne gli Atti d'alcuno de detti Notari di detta Corte dell'Vniuersita'.

Se possa citar à bocca chesi trouasse nell'udienza, ò appresso per.10. pertiche.

Vogliamo anchora & Ordiniamo, che qualunque persona che si ritruouasse essere nell'Vdienza di detta Corte, & anchora appresso la detta Corte per dieci pertiche possa esser ricchiesto à bocca per uno de Messi di det-

ta Corte ſenza cedula alcuna.

Citato per diſfriato ſia tenuto cõparire il di proſſimo non feriato.

Et s'alcuno ſi ritruouaſſe eſſere ricchieſto per alcuno di feriato, all'hora s'intenda eſſer ricchieſto pe'l di proſſimo,à tal di feriato ſoſſeguente non feriato,& che ſe tenga ragione.

Citationi,ò proclama fatta nõ ſeruata la forma nõ uaglia, ne ciò che per quella ſeguiſſe.

Et s'alcuna citatione,o` uero proclamatione ſi faceſſe non ſeruata la forma del preſente Statuto non uaglia di ragione,ne alcuna coſa che da quel la ſeguiſſe.

Citationi, proteſtationi & comandamenti commeſſi in di giuridico, ſi poſſono eſſeguire in di ſolẽne anchor in honor di Dio, eccettuando il pignorare,ò pigliare Saluo ſe non foſſe per ſoſpetto.

Aggiungiamo anchora,& Ordiniamo, che tutte, & ciaſcune citationi, proteſtationi, comandamenti, & intimationi, ſi poſſano eſſeguire, & fare per i Meſsi di detta Corte nelli di feriati anchora in honor di Dio, pur che ſiano ſtati commeſsi & commeſſe nelli di giuridici, Et pur che tali comandamenti da pignorare & da pigliare non ſi poſſano per modo alcuno eſſequire nelli detti di feriati, Saluo che per ſoſpetto, nel qual caſo, uogliamo ſi poſſano eſſeguire ogni di anchora che ſolenne.

DE QVELLI CHE SONO CHIAMATI A' Ragione,& compariſcono. Rubrica XII.

Per togliere le calũnie de litiganti & accio ſi amminiſtri giuſtitia è fatto il preſente Statuto.

VOLENDO Noi obuiare alle cauillationi, le quali il piu delle uolte per la parte delli Rei conuenuti nella detta Corte,per ſtracciare ſono fatte & propoſte,Et anchora uolendo,che a ciaſcuno ſia amminiſtrata giuſtitia,rimoſſe & regiette dette cauillationi,& rimoſſo anchora ciaſcuno interuallo di tempo, atteſa ſolamente la mera uerita'.

Che ſi proceda in tutte le liti ſommariamente attendendo la ſola uerita del fatto.

Prouediamo & Statuimo,che in tutte & ciaſcune coſe,ouero lite di qualunque quantita',coſa,o fatto uoglia eſſere,o ſia,le quali ſi uentilaranno in detta Corte,ſi debbia pe'l detto Giudice & Conſoli dinanzi alli quali ſaranno moſſe tali liti & queſtioni,procedere ſommariamente,di piano,ſenza ſtrepito & figura di giudicio,regiette tutte le cauillationi,& ſolamente conſiderata la uerita' del fatto, Et à ritruouar detta uerita' ſi debbia sforzar il Giudice ad ogni miglior modo ch'egli potra' adoperarſi per ritruouarla.

Baſta qualunque petitione pur che contenga la coſa & la cagione per la quale ſi dimanda.

Nelle quali liti,ſia tenuto l'Attore dinanci al detto Giudice nel termine della citatione legitimamente fatta del Reo a ſua inſtanza, qualche petitione produrre,o far a bocca,che ſi ſcriua ne gli Atti d'uno delli Notari di detta Corte,la quale petitione almeno contenga il nome dell'Attore, & che coſa egli dimandi,& perche cagione,& a cui dimandi.

Che non ſi poſſa opporre la petitione non eſſere legitima eſſendo fatta come di ſopra.

Contra la qual petitione per niſſuno modo ſi poſſa,ne ſi debbia opporre ch'ella non ſia legitimamente fatta, pur che al meno contenga, come è detto di ſopra, Et quando colui che ſara' chiamato a ragione compara',& l'Attore ui ſara' preſente,all'hora il detto Giudice debbia udire l'una & l'altra parte.

Aſsignar termine al Reo certo a torre la copia della petitione produtta, o fatta ne gli atti dall'Attore,

Le quali udite,ſe nõ ſarãno d'accordo,il detto Giudice debbia aſsignar al Reo

al Reo certo termine a torre la copia della petitione produtta, o fatta ne gli atti dall'Attore,& a' riſpondere a quella.

ne al Reo à torre copia de la petitione. Sendo uerisimile che'l Reo debbia ſaper riſpondere nõ ſe li dia termine, ma incontanente riſponda.

Et ſe'l fatto ſara` tale che uerisimilmente il Reo doueſſe ſapere riſpondere alla detta petitione ſenza alcuno termine,della qual coſa ſi ſtia alla deciſione del detto Giudice & Conſoli,ò della maggior parte di loro, All'hora il detto Giudice,ſe li parra`,comandi al Reo ſotto certa pena ch'egli riſponda incontanente a detta petitione.

Et non riſpondendo,o ricuſando di riſpondere,in quel caſo il detto Giudice & Conſoli,o la maggior parte di loro facciano, ch'Egli paghi detta pena.

Non riſpondẽdo nel caſo di ſopra paghi la pena, & habbiaſi per confeſſo.

Et nientedimeno debbiaſi tal Reo hauer per confeſſo & cõuinto,& contra di lui,come contra cõfeſſo, o conuinto ſi debbia far l'eſſecutione ſe nõ riſponderà,come è detto.

Sia per confeſſo chi non riſpõda fra'l termine,nõ pruouando di legitimo impedimento.

Et in quel caſo,cio è,quando il Reo non uorra' riſpondere alla detta petitione fra la dilatione che li ſara' ſtato data à riſpondere a quella,ſimilmẽte ſi debbia hauere per confeſſo & conuinto, Et coſi ſi debbia pe'l detto Giudice & Conſoli prononciare detta petitione per confeſſata, & contra il detto Reo,ſi come contra confeſſo & conuinto ſi debbia procedere, parendo a detti Giudice & Conſoli,o uero alla maggior parte di loro, che detto Reo per contumacia non habbia riſpoſto,& non habbia hauuto legitima iſcuſatione,Saluo ſe'l detto Reo pruouaſſe per legitimo impedimẽto,a ſcuſa, non hauer potuto riſpondere alla detta petitione.

Hauuto il Reo p confeſſo, giuri l'Attore,come qui ſi cõtiene, & di poi ſi faccia l'eſſecutione.

Nientedimeno giurando l'Attore in ciaſcuno delli detti due caſi, che'l Reo ſi debbia hauer per confeſſo,ch'Egli non dimanda indebitamente,ne con animo di farli ingiuria,o diſpiacere,ne per alcuno altro penſiero catiuo, Ma ch'Egli dimanda perche è uero Creditore del detto Reo nella coſa,o uero quantita'che per lui ſi dimanda,o uero in tanta quantita' menore di quella haueſſe dimandata,Et quanto in uerita' il detto Reo foſſe debitore,& non piu.

Eſſecutione p la quantità giurata, & non p piu.

Nel qual caſo facciaſi & far ſi debbia l'eſſecutione cõtra'l detto Reo per quella quantita' che per l'Attore ſara' giurato & non per piu.

Che la confeſſione fatta in abſenza dello Attore uaglia.

Et ſe'l Reo confeſſaſſe eſſer debitore dell'Attore in tutto,o uero in parte,in abſenza dell'Attore,uaglia detta confeſſione,Non oſtante che l'Attore non ui foſſe preſente,pur che ne appara ne gli Atti d'uno de Notari di detta Corte, All'hora pe'l detto Giudice ſia ſtatuito termine al detto Reo a pagar all'Attore quello che ſpontaneamente haurà confeſſato,o uero per contumacia di tal Reo,che s'haueſſe per confeſſo & conuinto, de cinque di,o piu,ad arbitrio de detti Giudice & Conſoli, o della maggior parte di loro,pur che non paſsino dieci di.

Cõmandamẽti reali uagliano ſolamente per meſi ſei.

Soggiũgẽdo(com'è detto)che i cõmãdamẽti da pigliare & da pignorare dati fuor di detta Corte in forma autẽtica per uno de Not. habbin uigor

ſolamente per meſi ſei dal di che ſeranno ſtato ſcritti & fatti.

Dilatione allo Attore di pruouare.

Et ſe'l Reo negarà eſſer debitore dell'Attore,all'hora ſi debbia dar pe'l detto Giudice dilatione all'Attore à pruouar la ſua dimanda, ad arbitrio del Giudice,Conſiderando ſempre il detto Giudice nell'aſsignare tal dilatione,che almeno,dell'inſtãza di tal cauſa gli auãcino due di deciſori.

Giuramento à l'Attore in ſupplemento di ſemipiena probatione.

Anchora ſtatuimo & ordiniamo,che ſe l'Attore non haurà pruouato pienamente nella cauſa che ſi uentilaſſe nella detta Corte, ma haura' fatto alcuna ſemipiena probatione,& il Reo non haurà fatto alcuna probatione,ne piena,ne ſemipiena,Poſſa il detto Giudice & Conſoli ſedenti,o la maggior parte di loro,ſe li parrà,dare il giuramento all'Attore,in difetto della piena & intiera probatione, & in ſupplemento di detta ſemipiena probatione.

Il giuramento ſu detto ſi dia p ſimil modo al Reo,non hauẽdo fatto l'Attore alcuna probatione.

Et in quanto l'Attore non haueſſe fatto alcuna probatione,ne piena,ne ſemipiena,Et il Reo haueſſe fatto qualche probatione almeno ſemipiena, All'hora poſſa il detto Giudice,& Conſoli ſedenti,ſe a' loro parerà, dare il giuramento al detto Reo,& in quel caſo debbia eſſer detto Reo aſſoluto.

Sendo fatto la ſemipiena probatione dall'una, & l'altra parte, ſi dia il giuramento al piu degno.

Et in quanto l'Attore & il Reo & ciaſcuno di loro haueſſero fatto ſemi piena probatione,poſſano i detti Giudice, & Conſoli ſedenti, o' la maggior parte di loro,dare il giuramento a quello delli predetti,che a loro parerà piu degno di torre detto giuramento.

Nõ eſſendo fatta alcuna probatione ſia aſſoluto il Reo dalla petitione.

Et in caſo che l'Attore,& il Reo,& ciaſcuno di loro non haueſſero fatta alcuna probatione,debbia il detto Giudice con preſenza,conſentimento, & uolonta' de Conſoli ſedenti,o' della maggior parte di loro, aſſoluere il Reo dalla petitione dell'Attore.

Il Vento ſia cõdennato al Vincitore nelle ſpeſe,non ui eſſendo legitima cauſa di litigare.

Et ciaſcuno delli ſopraſcritti caſi habbiano à condennare nelle ſpeſe licite quella parte che perderà,Saluo ſe pareſſe al Giudice,& Conſoli ſedenti, che tal parte haueſſe hauuto legitima cagione di litigare, All'hora poſſano detta parte aſſoluerè dalle dette ſpeſe.

Che nelle cauſe eccedenti la sõma de lire .25. nõ ſi dia il giuramento ſu detto.

Il qual giuramento di ſopra,non uogliamo che ſi poſſa,ne ſi debbia dare ad alcuna delle parti nelle cauſe che eccedono la ſomma de lire uinticinque di moneta corrente,hauẽdo ſempre riſpetto nelle coſe predette, & in ciaſcuna di quelle,alla pura & mera uerita' di tal lite, & anchora alla qualita' del fatto,& alla conditione delle perſone.

Comparir perſonalmente,& non per Procuratore.

Anchora ſtatuimo,& ordiniamo,che in ciaſcuna cauſa moſſa, ò che ſi muouerà in detta Corte,l'Attore,& il Reo debbiano perſonalmente comparire dinanci al detto Giudice, & Conſoli,per ſe, & non per Procuratore,o' Difenſore,o' altro Interceſſore nelle cauſe, Et à modo,& forma, & in tutto & per tutto come habbiamo diſpoſto & ordinato nel Statuto, poſto ſotto la Rubrica,In che modo alcuno in nome d'altri poſſa nella detta Corte comparire,& non altramente,ne in altro modo.

I Principali cõ

Poſſano nondimeno i detti Giudice & Conſoli ſedenti,ò la maggior parte di

te di loro,quãdo à loro pareſſe,per hauere piu chiara & piena informatione delle liti,& cauſe che ſi uentillaranno in detta Corte, coſi per uigore del ſuo Vfficio,come anchora ad inſtanza delle parti,comandare, & fare con quelli rimedi di ragione,che à loro piaceranno, Che i principali propri debbiano tante uolte,quante ad eſsi Giudice & Conſoli, ò alla maggior parte di loro parrà,Comparire perſonalmente dinanci a loro, in ciaſcuna cauſa,& per ciaſcun'atto di che quantita',qualita',conditione, & natura uol'eſſere,o' ſia,Et quelli inſieme,& da per ſe,& rimoſsi i Procuratori, & altri predetti dimandare,eſſaminare,interrogare,& farli riſpondere, & chiarire in quello,& ſopra quello di tal lite,che a loro parra', anchora con giuramento,& ſenza giuramento, come a loro parra',per hauere & ritrouare la uerita' & fondamento di tal lite.

pariſcano ad ogni uolontà del Giudice, p meglio ritrarre la uerità de le lite,con giuramento, ò ſenza.

Per hauer la uerita' riſpondano le dõne in Chieſa, ò altro luogo honeſto, ò in caſa loro.

Et pe'l ſimile,poſſano far uenire le Donne honeſte, delle quali é detto nel ſtatuto,In che modo alcuno in nome d'altri &c. cio é, farle uenire in alcuna Chieſa,o luogo honeſto,a riſpondere,informare,& chiarire, come é detto, o uero mandare a caſa delle dette Donne, per fare & intendere, come é detto.

Mandar a caſa de gl'infermi p riſpoſta,& informatione de la uerita'.

Et anchora a quelli che ſi diceſſero eſſer infermi, mandare alcuno delli Notari di detta Corte,Et anchora andarui il detto Giudice, & Conſoli,o alcuno di loro, menando con eſsi loro uno de detti Notari, a torre, o uero ad hauere & intendere la piena & chiara informatione della uerita' di tal lite, Et a torre ogni riſpoſta che accadeſſe douer hauere dalle dette Donne,o Infermi.

Non riſpondẽdo le dõne, ò li infermi, che ſe li proceda contra all'arbitrio del Giudice.

Le quali Donne & Infermi ſiano tenuti & debbiano riſpondere a quello,& per quello di che ſaranno interrogati per i detti Giudice & Conſoli, o' Notaro, chiaramente,& per modo che s'intenda la uerita', Altramente ſi poſſa contra di loro che non riſpondeſſero,come è detto,procedere, per i detti Giudice & Conſoli ſedenti,o' per la maggior parte di loro,per quel modo & forma che à loro parrà.

Quello s'è detto de gli infermi s'intende de li Carcerati, p i quali poſsono cõparire i Procuratori.

Et queſto medeſimo ſi faccia & oſſeruaſi,in quelli & per quelli che foſſero carcerati nelle prigioni publiche del Commune di Bologna, I quali perſonalmente,durante la loro Cattura, non poteſſero comparire nella detta Corte,per i quali ſino che ſtaranno in dette carcere poſſano compa rire i ſuoi Procuratori,& ciaſcuno che da loro habbia ſofficiente mandato,& ſecondo che parra' a detti Giudice & Conſoli.

Il Reo che dimanda in ſcritto da ſegno di uoler cauillare & piattire.

Et perche molte uolte occorre,che eſſendo il Reo citato in detta Corte a riſpondere di ragione a petitione dell'Attore,Eſſo Reo per ſe, o per altro ſuo Interceſſore compariſſe,& dimanda in ſcritto per menar in lõgo, Il qual dimandar in ſcritto non ci par honeſto,ne conueniente nelle facende de Mercatanti & Artefici,ma piu preſto è ſegno di uoler cauillare, & piattire, le quali cauillationi & piatti ſi debbono,al piu ſi puo, prohibire,

& dalla detta Corte rimouere.

Nelle cauſe che non eccedono trenta lire nõ ſi puo dimandar in ſcritto.

Per tanto ſtatuimo,che tali comparitioni non ſi debbiano admettere, ne per i Notari ſcriuere in alcuna,o per alcuna cauſa di minor quantita', o fatto,che di lire trenta di moneta, Ma che'l Reo debbia per quell'hora di ragione, per la quale Egli ſara' ſtato citato comparire perſonalmente, come è detto di ſopra, & ſtare continouamente ad aſpettare l'Attore nell'Vdienza di detta Vniuerſita', infino che'l Giudice ſtara nella detta Vdienza.

Vdir le parti ſommariamẽte, & far ridurre la dimanda negli Atti p modo ſummario, nõ eſſendo prima fatta, ò produtta.

Et eſſendo comparſi i detti Attore,& Reo debbia il detto Giudice udire ſommariamente le dette parti, Et non eſſendo per l'Attore prima fatta, o produtta altra petitione, ſi debbia pe'l detto Giudice, o Attore far ſcriuere alli Notari di detta Corte,o per alcuno di loro,nel ſuo libro da li Atti la petitione del detto Attore per conſtituto,o per altro modo ſummario,ſecondo che nel preſente Statuto ſi contiene.

Il Reo incontanente riſpõda, ſotto pena.

Et coſi a quella, far che'l detto Reo riſponda incontanente, per quello modo & forma,& ſotto quella pena,che di ſopra è ordinato nel principio del preſente Statuto.

Statuire termine al Reo à riſpondere un di per l'altro giuridico, ſe coſi parrà al Giudice.

Et ſimilmente anchora ſi faccia,quando per l'Attore foſſe ſtato prima produtta la ſua petitione, Et ſe pure pareſſe al detto Giudice di ſtatuir termine al detto Reo a riſpondere alla detta petitione nelli caſi,nelli quali ueriſimilmente detto Reo incontanente non douеſſe ſaper riſpondere a quella, poſſa il detto Giudice ſolamente ne caſi predetti aſsignare, o uero ſtatuire termine al detto Reo un di per l'altro di giuridico immediate ſeguente al piu,a torre la copia della petitione,o uero conſtituto,& a riſpõdere a quella, la qual copia di petitione,o conſtituto ſcritto ne gli Atti del Notaro il detto Reo debbia torre a ſue ſpeſe.

Non riſponden do in termine ſi proceda come contra confeſſo.

Et ſe'l detto Reo fra'l termine a lui aſsignato non riſpondera' chiaramente alla detta petitione, all'hora ſi proceda contra di lui, come contra confeſſo, & conuinto', ſecondo ch'ampiamente ſi è detto & ordinato di ſopra.

Il Reo cõtumace & come cõfeſſo nõ ſia udito,ſe prima nõ haurà rifatto le ſpeſe.

Et ſe pur accadeſſe far alcune citationi al detto Reo per la detta cagione, a contradire che la petitione non ſia prononciata hauerſi per confeſſata, o a qualche altro Atto, non ſia detto Reo udito, ne alcuna ſua riſpoſta ſia admeſſa, ne admettere ſi poſſa, ſe prima Egli non rifara' al detto Attore la ſpeſa della contumacia accuſata, & d'altra ricchieſta à lui fatta per ſua contumacia, Et de ciaſcuni altri Atti contra di lui,doppo che ſara paſſato il termine predetto a' lui dato a' riſpõdere, come è detto di ſopra.

Non riſpõdere ò riſpõdere nõ rifatte le ſpeſe s'hanno p una coſa med ſima.

Ma contra eſſo Reo ſi debbia & poſſa procedere pe'l detto Giudice & Conſoli ſedenti ad inſtanza dell'Attore,come contra confeſſo & conuinto legitimamente, non riſpondendo Egli alla detta petitione, & non pagando & rifacendo le dette ſpeſe.

Et

Dimandãdo il Reo copia innanzi,ò doppo il termine con tempo a delibe rare ſia udito.

Et attendendo che alcuna uolta il Reo nel detto termine a lui ſtatuito a riſpondere alla petitione,o uero doppo quella,compariſce & dimanda la copia de libri,o uero delle poſte de libri dell'Attore, co'l termine a deliberare s'Egli uol cedere,o contendere, la qual coſa benche molte uolte ſia fatta pe'l detto Reo a fine di prolongar la lite, o uer il termine gia a lui dato.

Eſſibire i libri, e laſciarne torre copia à ſpeſe de chi quella dimanda.

Nientedimeno uogliamo & prouediamo, che quando queſto foſſe dimandato per parte del Reo,l'Attore ſia tenuto produrre in detta Corte i ſuoi libri,per uigore delli quali Egli dimanda,& quelli moſtrare, & laſciar leggere al detto Reo,o' ad altri ch'Egli uoleſſe, nelle partite concernenti detta cauſa, Et de quelli & di quelle laſciarne torre la copia al detto Reo, la quale debbia torre a' ſue ſpeſe.

Due giorni giuridici al piu à tor copia, riſpondere & cõteſtar la lite.

Et all'hora debbiaſi pe'l detto Giudice aſſignar competente & brieue termine,qual non paſsi due di giuridici al piu,ma piu preſto manco, ad arbitrio di detto Giudice,conſiderata la ſcrittura de tali poſte de libri,al detto Reo a torre la detta copia,& a conteſtar la lite,& a riſpondere chiaramente alla petitione,& conſtituto predetto, confeſſando, o uero negando quelli.

Far commodità delli libri p togliere detta copia.

Il qual termine durante,ſia tenuto detto Attore far commodita' de detti ſuoi libri produtti al detto Reo nella detta Corte,o altroue, ad arbitrio del detto Giudice,& per modo che'l detto Reo poſſa torre, o far torre la detta copia.

Non conteſtãdo la lite in termine,& non riſpondendo chiaramente ſi proceda come di ſopra,& ſia coſtretto rifar le ſpeſe all'Attore.

Et ſe nel termine predetto,il detto Reo non conteſtarà la lite, & non riſponderà chiaramente,confeſſando,o uero negando,come è detto di ſopra, ſi poſſa & debbia contra'l detto Reo procedere, & prononciare pe'l modo & forma ſopraſcritti.

Et anchora conſtringerlo a rifar all'Attore ogni ſpeſa che doppo & innanci il detto termine foſſe per lui fatta.

Nelle lettere di cãbio ſi proceda come nel ſtatuto che di quelle parla in queſto propoſito.

Et tutte le predette coſe & ciaſcuna di quelle ſi debbiano oſſeruare, & habbiano luogo, Et coſi uogliamo che s'oſſeruino in tutte & ciaſcuna cauſa di qualunque quantita' & qualita' ſi ſia, Saluo che nelle cauſe delle lettere di Cambio,nelle quali ſolamente uogliamo s'oſſerui il modo & la forma che ſi contiene nel Statuto infraſcritto,che parla delle lettere di Cambio, & come quelle ſi debbiano mandar ad eſſecutione.

Tutte le ſcritture giudiciali ſiano ſcritte in lingua uolgare altramente nõ ſiano admeſſe, eccetto alcune qui deſcritte.

Soggiungendo Statuimo, che tutte & ciaſcune petitioni,riſpoſte,replicationi,& tutte l'altre ſcritture che ſi produrãno per le parti in detta Corte, ſiano & debbiano eſſer ſcritte per Volgare,& non in Grammatica, o' uero per Lettera, Et ſe ſi produranno per altro modo che in Volgare, nõ uagliano, ne ſi debbia admettere, Saluo ſe dette ſcritture non foſſero inſtromenti, ſentenze, laudi, o uero conſtituti, o comparitioni, le quali ſi faranno & ſcriueranno ſu i libri de gli Atti de Notari di detta Corte, le

qualiuagliano eſſendo ſcritte per Lettera.

Del giuramento deciſorio, ſopra'l quale & dalle parti, & dal Giudice ſi dee procedere maturamente.

Anchora conſiderando Noi che ſpeſsiſsime uolte occorre nella detta Corte, che una delle parti s'offeriſce uoler ſtare al giuramento dell'altra parte, il quale giuramento in detto caſo è, & dee eſſere fine & deciſione di tal cauſa, o coſa ſopra la quale ſi deferiſce il detto giuramento.

Ma perche alcuna uolta potrebbe interuenire, ch'Altri facilmente potrebbe eſſere per tal modo indutto a giurare coſa & ſopra di coſa, che gli tornarebbe in danno & in uergogna, Et anchora potrebbe eſſere ch'Altri ricuſarebbe di uoler giurare, non hauendo conſiderato maturamente ſopra tal facenda.

Per tanto Prouediamo, che ciaſcuno che uorra' in qualunque nome, & per qualunque modo dimandare, o offerirſi di uoler ſtare al ſagramento, o uero giuramento dell'altra parte in qualunque caſo, o coſa & cauſa uoglia eſſere & ſia, debbia queſto dimandare & far ſcriuere per uno de Notari di detta Corte nel libro ſuo de gli Atti, preſente l'altra parte, o quella citata, fra l'inſtanza probatoria di tal cauſa, prima che tal inſtanza finiſca al meno per tre giorni.

Statuir termine à giurare, altramente non ſi poſſa deferire il giuramento.

Et in detto caſo, ſia tenuto il detto Giudice prima ch'Egli diferiſca tale giuramento, ſtatuir termine a quello, al quale ſi douera' dare il giuramento, ſino all'altro giorno proſsimo che ſeguira', a' penſar ſopra tal coſa, & giuramento, & a giurare, Et altramente non ſi poſſano dare, ne deferire i detti giuramenti pe'l detto Giudice, o Conſoli ſedenti in detti caſi ad alcuna perſona, ſe prima non ſara' ſtato ſcritto ne gli Atti chiaramente ſopra quello che ſi dimanda eſſere deferito il giuramento, come è detto, Et ſe ſucceſsiuamente il detto termine non ſara' ſtato aſsignato pe'l Giudice a quello c'haura' a giurare, come è detto di ſopra.

La forma ſudetta del giuramẽto è ſtato interdutta, acciòche piu maturamẽte ſi dia & ſi riceua.

Et queſto habbiamo fatto & ſtatuito, accio che piu maturamente & cõ piu riſguardo ſi proceda a torre i detti giuramenti, i quali molte uolte inconſideratamente & con poco riſguardo di ſubito ſi preſtauano, dauano, & riceueuano.

Offerendoſi ſtar al giuramento non poſſa pentirſi.

Dicchiarando, che quando l'una delle parti ſi ſara' offerita di uoler ſtare al giuramento dell'altra parte, & per queſto ſara' ſtato aſsignato pe'l Giudice all'altra parte il termine à deliberare & a giurare come è detto, non poſſa piu tal parte offerente pentirſi, o riuocare tal atto, ma debbiaſſi procedere a tal delatione & deciſione di cauſa per giuramento, Saluo ſe le parti per altra uia rimaneſſero d'accordo.

Ricuſando il giuramento l'una delle parti, ſi deferiſca all'altra.

Et ſe la parte alla quale ſara' ſtato dato il termine a deliberare & giurare, come è detto, ricuſaſſe di uoler giurare, o uero non giuraſſe nel termine a lui ſtatuito poſſa il detto Giudice incontanente paſſato il detto termine, deferire il giuramento all'altra parte di tale & ſopra tal coſa, come al detto Giudice & Conſoli ſedenti, o alla maggior parte di loro parra'.

I quali

I quali giuramenti in detti caſi Vogliamo ſiano à deciſione de tali liti che uertiſſero nella Corte predetta. Et che piu non ſe ne poſſa parlare, ne ragionare. Et che'l Notaro della detta cauſa, ò ſuo compagno ne debbia fare mentione di tale delatione ne ſuoi libri degli atti.

Che deciſa la lite per giuramẽto piu nõ ſe ne poſſa parlare.

Et queſti tali giuramenti non habbiano, ne debbiano hauere luogo, ne dare ſi poſſano nelle cauſe delle lettere di Cambio, nelle quali cauſe di lettere di Cambio non ſi poſſano deferire giuramenti alcuni, per l'una parte all'altra, ne pel Giudice, Conſoli, o Sopraconſoli, o alcuni di loro preſtare ad alcuna delle parti, ſe non per quello modo & forma, & in quelli caſi che nel detto Statuto Delle lettere del Cambio, ò ſcritti è proueduto circa tali giuramenti, Et tutto quello è detto di ſopra delli detti giuramenti habbia & debbia hauere luogo coſi' nelle cauſe principali, come in quelle dell'appellationi, riferendo ogni ſimile al ſuo ſimile.

Nõ ſi deferiſca giuramẽto nelle lettere di Cãbio, ò ſcritti, ſe non come nel ſuo ſtatuto è prouiſto.

Anchora Statuimo, che l'uno Fratello per l'altro, & l'uno Cugino per l'altro, & il Padre pel Figliuolo, & il Figliuolo per il Padre, & l'Auo pel Nipote, & il Nipote pel Barba & Auo, ſtando loro in una medeſima caſa & famiglia, o uero ad uno medeſimo eſſercitio & botega, eſſendo loro de eta' perfetta, ſenza alcuna procura, ò uero mandato, poſſano & debbiano comparire & interuenire nella detta Corte, & in quella procurare, dimandare, & riſpondere l'uno per l'altro nelle cauſe & per le cauſe di ciaſcheduna quantita', che ſpettino alla giurisdittione del detto Giudice & Conſoli. Et che quello che per i ſopradetti nominati in queſto §. Anchora & c. Sarà fatto, uaglia, come ſe foſſe fatto per perſona legitima & c'haueſſe legitimo mandato.

Delle perſone che poſſano cõparire l'uno p l'altro.

Ordiniamo anchora & Statuimo, che Gargioni & Fattori non poſſano ne debbiano comparire per i ſuoi Maeſtri ſenza legitimo mandato, ſe detti Maeſtri ſeranno abſenti dalla Citta' & Conta' di Bologna, ò uero habiano à preſtare una idonea Sigurta' de rato. Ma ſe ſaranno nella Citta', ò ſuo Territorio, baſti una fede di mano dello detto Maeſtro, Qualmente il tale, nominando per nome & cognome, compariſce di ſua commiſsione & uolonta' in tal cauſa & tale cauſe, Laqual fede, pel detto Gargione ſia preſentata al Notaro di detta Corte & poſta in filza. Saluo che nelli caſi prouiſti dalla ragion comune, ne quali i detti Gargioni poteſſero comparire ſenz'altro mandato, alla quale non intendiamo derogare in queſto.

Gargioni et fattori non poſſono comparire per ſuoi Maeſtri abſenti ſenza mandato, et preſenti ſenza una fede di lor mano Salua in ciò la ragion comune.

Statuimo anchora & dicchiariamo, che in ciaſcuno caſo nelli quali Altri puo comparire nella detta Corte ſecondo la forma de preſenti Statuti, & anchora di queſto, Ciaſcheduno il quale ſia d'eta' perfetta, di qualunque conditione, miſtiero & eſſercitio ſia, poſſa comparire, procurare & interuenire nella detta Corte in nome d'altri, anchora che non

Ne caſi ne quali ſi può comparire in nome d'altri ſia adomeſſa ogni perſona di qual ſi uoglia cõditiõe

ſia Notaro & queſto habbiamo fatto, & facciamo per commodita', & uti lita' delli Mercatanti & Traficanti di detta Citta' di Bologna, Et perche ſenza cauillationi s'habbia a conoſcere la uerita' delle cauſe che s'agitaran no, & uentilaranno in detta Corte.

Derogatione d cõtrari ſtatuti

Et anchora conſiderando che tutte le ſcritture s'hanno a` produrre, ſi debbiano fare in lingua uolgare, come è detto di ſopra, Non oſtante i Statuti del Commune di Bologna, i quali diſponeſſero, che niſſuno, il quale non ſia Notaro, poſſa eſſere Procuratore alle liti, & comparire per altri in giudicio.

In ogni caſo poſſano eſſere aſtretti i principali comparir perſonalmẽte ad arbitrio del Giudice.

Soggiongendo nondimeno, che'l detto Giudice & Conſoli ſedenti, o' la maggior parte di loro, Et anchora i Sopraconſoli per le cauſe che dinanci a` loro penderanno, poſſano tante uolte quante a loro parra', conſtrengere i principali, & i padri, fratelli, figliuoli, & compagni, & altri predetti a` comparire perſonalmente nelle dette cauſe, & in ciaſcheduna di quelle, per intendere meglio la uerita', come anchora di ſopra a` pieno ſi è detto.

Niſſuno Vfficiale in detta Corte poſſa in eſſa procurare ſotto pena.

Prohibimo & anchora Statuimo, che alcuno c'habbia alcun'Vfficio in detta Corte non poſſa procurare per altri in detta Corte per modo alcuno in cauſa alcuna, moſſa & che ſi muouera', ne in quelle, ne per quelle per alcuno modo intrometterſi, ſe non quanto a loro ſpetta & appartiene per uigore del ſuo Vfficio, Sotto pena di lire uinticinque de Bolognini per ciaſcheduno che contrafara', & per ciaſcuna cauſa, & per ciaſcuna uolta, La qual pena s'habbia d'applicare per la meta' alla Camera di detta Vniuerſita' per ornato di detta Corte, & per l'altra meta' alla parte contra la quale i predetti, o alcuno di quelli procuraſſero, o s'intrometteſſero.

DE QVELLI CHE SONO CHIAMATI a Ragione & non compariſcono. Rubrica. XIII.

Accuſata la cõtumacia ſi dee citar il cõtumace, ſecondo la forma qui deſcritta.

ANCHORA Statuimo & Ordiniamo, che quando alcuno ſara' ſtato citato legitimamente a riſpondere di ragione, ſecondo la forma del Statuto, Del modo di fare le Citationi, Et nel termine a` lui aſſegnato nella citatione, non comparira`, ne lui, ne altri per lui legitimamente, paſſato il termine predetto, & accuſata la contumacia del Reo dall'Attore, & ſopra quella prononciato pe'l Giudice, & Conſoli ſedenti, o la maggior parte di loro, del che ne appariſca ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte, Si mandi al detto Reo una citatione per contumacia dell'infraſcritto tenore.

Citetur coram Domino Iudice Mercatorum Ciuitatis Bononiæ pro prima

prima die ſequenti non ſolenni, hora iuris ad ſe defendendum a` ſententia interlocutoria contra eum lata, Et ad contradicendum ne contra eum executio committatur alias &c. Et predicta ad inſtantiam &c.

Fatta la citatione di contumacia, ne cõparendo il Reo, ſi procede alla pignoratiõe ò alla datione della tenuta.

Et non comparendo il detto Reo il di a` lui ſtatuito nella detta citatione, la quale baſti che ſia fatta una uolta, o` alla caſa, o` in perſona, Et comparendo poi l'Attore & dimandando a` lui eſſer data la tenuta della coſa dimandata, o` uero per la ueduta di quella che li ſiano tolti pegni delli beni di quello tale che non compariſce, Et hauendo l'Attore prima nel termine delle dette citationi fatta la ſua petitione, ſecondo che di ſopra nel proſsimo precedente ſtatuto ſi contiene, Sia tenuto & debbia il Giudice prononciare, che la tenuta debbia eſſer data, o` uero che ſia fatta la pignoratione delli bieni di quello tale che nõ compariſce, ſecõdo c'hara dimandato l'Attore, ſino alla concorrente quantita' dimandata per l'Attore, o` uer coſa anchora che'l Reo non ſia citato ad udir quella prononciata, La quale prononcia fatta, ſeguita la datione della tenuta, o` pignoratione.

Termine à lidar la petitiõe

Et fatta la reſolutione di quella al Notaro de gli atti della detta Corte debbia il detto Giudice dare termine all'Attore, a` prouare & a` liquidare la ſua dimanda, di quattro giorni, & piu, & meno, ſecondo che parra` al detto Giudice, conſiderata la conditione del fatto.

Citar il Reo â ueder prouare, et à contradire.

Il qual termine debbiaſi notificare al detto Reo, & citare quello di nuouo, che durante il detto termine, debbia uenir ogni di & hora ad eſſer preſente, & ueder giurare li teſtimoni, & fare le dette pruoue dell'Attore, Et a` contradire quello che uuole, contra la probatione dell'Attore.

Cõparẽdo dopo la contumacia, rifacci le ſpeſe prima cẽ ſia udito.

Et ſe'l Reo uerra` nel detto termine, o' uer fatta la citatione della contumacia, & uoglia contradire, debbia prima che ſia udito rifar tutte le ſpeſe haueſſe fatto l'Attore, interamente, Le quali ſpeſe ſi debbiano taſſare pel detto Giudice, Et oltre quelle, in pena della ſua contumacia, debbia pagare alla Camera di detta Vniuerſita' ſol di dieci de bolognini.

Liquidata la petitione ſia condennato il Reo nella ſorte, & nelle ſpeſe.

Et ſe'l detto Reo citato non comparira`, ne altri per lui legitimamente, eſſendo in caſo che poſſa eſſere admeſſo per lui, Procuratore, o` altro Interceſſore, fra'l detto termine dato all'Attore a` pruouare, ne doppo, ſino alla ſentenza, Debbia il detto Giudice, ſe l'Attore hara` pruouato, o` liquidato quello ch'egli dimãda, prononciare & condẽnare il detto Reo nella coſa dimandata, & nelle ſpeſe legitimamẽte fatte.

Non liquidata la petitione ſia ſempre udito il Reo primaria fatte le ſpeſe,

Ma ſe'l Reo uerra` da poi che ſara` citato ad udir ſentenza, ſe'l detto Attore hara` pruouata la ſua dimanda, non ſia udito, anchora che uoleſſe pagare le ſpeſe, Ma il detto Giudice dia la ſentenza.

Ma ſe non hauera' pruouato, & ſia in tempo di pruouare, rifacendo il detto Reo interamente le ſpeſe, ſia ſempre udito, Et cominciaſſi il giudicio di nuouo.

Parendo il Giudice; diaſſi il giuramẽto ſupplettiuo, ò s'aſſolui il Reo cõ dennando l'Attore nelle ſpeſe.

Ma non comparendo mai il detto Reo, & non hauendo pruouato l'Attore, & eſſendo finito il tempo di pruouare, Et uolendo il detto Attore che ſi dia la ſentenza, poſſa il detto Giudice, Se l'Attore hara` pruouato tanto che li paia, che conſiderata la quantita' del fatto, & la conditione della perſona, dar il giuramento in ſopplemento di pruoua giurando il detto Attore douer eſſere condennato il detto Reo nella coſa, o` uer quantita' dimandata, Altramente debbia aſſoluere il Reo dalla quantita', o` uer coſa dimandata, Et debbia eſſere condennato il detto Attore nelle ſpeſe.

Adgiudicar in pagamento.

Et quando ſara` data la ſentenza contra il detto Reo, debbia il detto Giudice fare l'eſſecutione di quella in adgiudicare in pagamento la coſa, della quale ſara` ſtato data detta tenuta, o` pegno tolto, per la quantita', o` coſa dimandata, & per le ſpeſe, o` uero altramente in perſona, o` ne lli bieni del detto condennato mandar ad eſſecutione detta ſentenza.

Et poſſa il detto Attore eletta una uia in far la detta eſſecutione, eleggerne anchora un'altra ſenza ſuo pregiudicio.

De gli Eſtimatori che ſi debbiano dar nel caſo dell'adiudicatione.

Dicchiarando piu oltre, che quando s'eſtima per gli Eſtimatori alcuna coſa, che s'habbia d'agiudicare in pagamento; ſi debbia citar la parte a` dar'i ſoſpetti & confidenti Eſtimatori, Et ſe comparira' il Reo, & rifacendo prima tutte le ſpeſe come di ſopra, debbiano le dette parti & ciaſcuna di quelle dare uno Eſtimatore per parte, Et non comparendo & non rifacendo con effetto le ſpeſe all'Attore, debbia il Giudice torre uno pel Reo, & l'Attore un'altro ne toglia per ſe.

I quali Eſtimatori per loro giuramenti debbiano eſtimar bene & lealmente le coſe ſaranno da eſtimare, Et ſecondo tal'eſtima debbia il detto Giudice aſſegnar in pagamento al detto Attore la coſa eſtimata.

Et habbiano per ſua fatica quello li ſara` taſſato dal Giudice & Conſoli ſedenti.

Sendo la perſona citata abſente ſi ſtia in ciò alla relatiõe dl Meſſo.

Et ſe la perſona citata legitimamente ſara` abſente dalla Citta', Guardia, Conta, & Diſtretto di Bologna, Dellaqual abſenza in queſto caſo ſi debbia ſtar alla relatione del Meſſo che coſi riferiſca, Saluo ſe non foſſe pruouato il contrario.

La qual abſenza ſia & eſſer s'intenda come di ſopra nel proſsimo precedente Statuto è prouiſto & chiarito.

Non cõparẽdo l'Abſẽte sù dẽ in come ſi deb ba procedere.

Et ſe non comparira` ne Egli, ne altri per lui legitimamente, eſſendo in caſo ch'Altri poſſa eſſere per lui admeſſo, nel termine della citatione,

All'hora

All'hora paſſato il detto termine, comparendo la parte dall'Attore, & prima giurando che'l Reo e' ſuo uero debitore nella coſa, o` uer quantita' dimandata, Et anchora dimandando che a` lui ſia data la tenuta delli bieni di tale citato, o` uer coſa dimandata, All'hora il detto Giudice prononci contra il citato come contra contumace, & che la tenuta ſi debbia dar all'Attore della coſa dimandata, o` uero delli bieni di quello conuenuto per la quantita' dimandata, & per le ſpeſe fatte nella lite.

Modo di citar l'Abſente à diffenderſi da una ſentenza interlocutoria.

La qual prononcia fatta, ſia richieſto il detto Reo abſente per un Meſſo di detta Corte, che cridi publicamente ad alta uoce dinanci alla caſa dell'ultima & ſolita habitatione di tal citato in preſenza di due teſtimoni della Contrata, o` uero uicinanza di tal caſa, eſſendoui detti teſtimoni, ma non eſſendoui, lo faccia in preſenza di due altri teſtimoni, Et co ſi cridando citino & ricchiedeno il detto Reo, nominandolo, & dicendo ch'Egli è ricchieſto a` douer comparire dinanci al detto Giudice fra` cinque di proſsimi, a` difenderſi da una ſentẽza interlocutoria data contra di lui pel detto Giudice, & a` dimanda & inſtanza del Tale, che li dimanda tal coſa, o` uer quantita' di pecunia, Altramente ſe non comparira fra` el detto termine, ſi procedera` contra di lui come contra contumace.

Appicar all'uſcio di tal Abſente la cedula della citatiõe.

Et ſia tenuto detto Meſſo che fara` la detta citatione, portar una cedula nella quale in effetto ſi contenga quello che è detto di ſopra, co'l nome del Notaro, & quella laſciar appenſa, & affiſſa all'uſcio della detta ſolita ultima habitatione di tal Abſente citato.

Replicar la dtta citatione et crida, con aſſignatiõe di nuouo termine.

Et ſe tal citato, o' uer altri per lui legitimamente non comparira fra i predetti cinque giorni, All'hora ſi debbia fare un'altra crida con ſimile alla predetta dinanci alla predetta caſa, & in preſenza di due teſtimoni, attacando la cedula come e` detto di ſopra, Saluo che in queſta citatione ſi debbia aſſegnar termine de dieci giorni proſsimi all'hora che uerranno, I quali predetti termini de cinque & de dieci giorni, ſi computino dal di che ſi faranno le dette citationi.

Non comparendo l'Abſente, citato come di ſopra ne per ſe, ne per altri, ſi procede alla sẽtenza.

Et ſe tale citato non comparira` per ſe, o` per legitimo interceſſore, Allhora il detto Giudice, inſtando la parte dell'Attore, proceda contra tale citato contumace, come contra confeſſo & conuinto, in ſententiare, o` uer condannare lui alla coſa, o` uer quantita' dimandata. Et nelle ſpeſe fatte nella queſtione, le quali ſi taſſino pel Giudice, precedendo il ſagramento della parte. Et queſto ſe l'Attore hara` pruouato & liquidato quello ch'egli dimandaſſe al Reo, & non altramente ne in'altro modo.

Eſſecutiõe della ſentenza.

Et il detto Giudice contra il detto Reo condennato come è detto,

poſſa & debbia detta Sentenza mandare ad eſſecutione nelli bieni di tale condennato, o` uero in dare, o^ in far dare al detto Attore la coſa dimandata, s'ella ci ſara^, & ſe non ci ſara^, in adgiudicarli in pagamento delli bieni di tal Abſente in ſino alla concorrente quantita' del prezzo, o` uer eſtima di quella coſa, o` uer quantita' dimandata, & nelle ſpeſe, ſecondo la eſtima che ſi fara` per due Eſtimatori che ſi daranno, uno per l'Attore,& l'altro pel Giudice ſenza altra citatione fatta pel detto Reo a` torre, o` uero dare i detti Eſtimatori.

Comparẽdo il Reo abſẽte frà 18.meſi doppo la tenuta ò adgiudicatiõe ſia udito nel modo qui deſcritto.

Soggiungendo, che ſe'l detto tal Abſente,delli bieni del quale come è detto,ſara` ſtato fatta la adiudicatione,o` uero ſara ſtato data la tenuta, ritornara` & comparira dinanci al detto Giudice fra'l termine de deciotto meſi dal di che ſara` ſtato fatta l'adgiudicatione,o` uero data la tenuta,Et pruouara` che ingiuſtamẽte li ſara` ſtato dimãdato, Et a` quello creditore prima che ſia udito offeriſca di conſegnare & diporre, & coſi dipona appreſſo una idonea perſona,o` uer piu di uolonta' & preſenza di detto Giudice & Conſoli ſedenti,o` della maggior parte di loro,& preſente quello a` cui ſara` ſtato data la tenuta, o` uero adgiudicato in pagamento, o` uero quello legitimamẽte citato,la quantita' dimandata & le ſpeſe,Il detto tale che ſara` ſtato abſente ſia udito, Et il proceſſo fatto per detta cagione s'intenda eſſere ſublato & caſſo, Et la coſa a` lui tolta,& come e` detto adgiudicata, ſi ritorni & debbiaſi reſtituire al detto Tale che fuſſe ſtato abſente, ſe tal coſa ſi ritruouara` eſſere; altramente non ſi ritruouando, la ſtima & ualore di quella tal coſa.

Alla quale reſtitutione ſi debbia conſtrengere quello che la detta adgiudicatione hara` ottenuto pel detto Giudice & Conſoli ſedenti, o` la maggior parte di loro, con ogni rimedio opportuno, & neceſſario,a` dimanda & petitione del detto ritornato.

Reſtituire al ritornato la coſa indebitamente adgiudicata ô quantità pagata le ſpeſe,et pagar la pena qui impoſta.

Et s'apparira` che'l detto Attore al qual foſſe ſtato fatta detta adgiudicatione in pagamento come ê detto,haueſſe indebitamente dimandato, & che ingiuſtamente ſia ſtato proceduto contra tal Abſente, Sia tenuto il detto Attore a` reſtituire al detto Tale che foſſe ſtato abſente, & ritornato fra'l detto tempo, la coſa, o^ uer quantita' dimandata & adgiudicata come e^ detto, Et oltre la reſtitutione predetta, pagar tutte le ſpeſe quali hara` fatte & ſopportate tal ritornato per la cagione predetta,Et anchora tutti i frutti della coſa adgiudicata ſe ne hara` riceuuti alcuni, in caſo che detti frutti ci foſſero, altramente nel ualore & ſtima de li detti frutti, Et piu oltre ſia condennato pel detto Giudice, & Conſoli ſedenti, o^ la maggior parte di loro in ſoldi dieci de bolognini per ciaſcuna lira della ſtima della coſa adgiudicata, o^ uer quantita' di quella, Delli quali ſoldi dieci per lira, la meta'

s'applichi alla Camera di detta Corte, & l'altra meta' alla parte aduerſa.

Pena al Giudice & Conſoli che non eſſeguiranno.

La qual condennatione & pena il detto Giudice & Conſoli ſiano tenuti eſsigere con effetto, ſotto pena de Bolognini cinquanta d'oro,che ſe li debbiano ritenere del ſuo ſalario, o uero per altro modo a` lui & alli Conſoli far pagare.

Sigurta' di ſaluare & reſtituire all'Abſente, pruouãdoſſi eſſer ſtato ingiuſtamente dimãdato.

Anchora ſoggiungendo, che ſempre tal Agente contra alcuno Abſente innanci che ſi dia la datione della tenuta delli bieni, o` uero coſa dimãdata dal detto Abſente,per ogni modo ſia tenuto dar idonea ſigurta` una o` piu di ſaluare, & cuſtodire tal coſa,o` uero quantita' per lui dimandata,& i frutti, Et di reſtituire detta coſa, & frutti, o` uero quantita' a` tal Abſente, in caſo ch'eſſo Abſente ritornaſse & prouocaſse come e` detto di ſopra,Et anchora di pagare la detta pena & ſpeſe che faceſſe il detto Abſente.

Liquidato il debito,ne ci eſſendo delli bieni,ſi procede all'eſſecutione perſonale.

℣ Anchora aggiungiamo & ſtatuimo,che s'el Meſſo al qual ſara' ſtato dato il comandamẽto di torre la tenuta,o` di pignorare,riferira` non ſi truouar bieni del Reo, delli quali ſi poſſa dar la tenuta, o` uer far la pignoratione come di ſopra nel preſente ſtatuto ſi contiene, che all'hora & in tal caſo poſſa & ſia tenuto il detto Giudice,fatta che ſara` la detta relatione a` gli atti d'uno delli Notari di detta Corte, aſſegnar termine all' Attore a' prouare & far fede del ſuo credito, non eſſendo prima liquidato,Et ſoccesſiuamente procedere alla ſentenza,citata la parte,& al precetto & eſſecutione perſonale indiſtintamẽte eccedẽdo il debito lire cinque de bolognini,ſenza far altra eſcuſione delli bieni del detto Reo.

Modo di obuiare alla malitia del contumace.

Et perche potrebbe eſſere che'l detto Reo cõtumace non ſi curarebbe di comparire nel proceſſo della cauſa principale per nõ rifar le ſpeſe della contumacia all'Attore,ſperando detto Reo appellare dalla ſentẽza data contra di lui,& allegare le ſue ragioni nella cauſa dell'appellatione, & per queſto modo l'Attore ſarebbe fruſtrato & faticato di tempo & di ſpeſa.

Il Reo cõtumace non può appellare, ſe prima non harà rifatto le ſpeſe,ò fatto ne il depoſito.

Per tanto ſtatuimo & prouediamo, che quando il Reo contra del quale ſara` ſtato data ſentẽza alcuna,& fatto il proceſſo in ſua contumacia, uoleſſe appellare da tal ſenteza,o` altramẽte contra di quella opporre,nõ ſia udito,ne ſua appellatione,o` querella,o^ eccettione uagliano, ne a` quella ſi poſſa,o` debbia deferire,ne di quelle, o^ per quelle ſi debbia, o` poſſa pel Giudice & Conſoli,o` ſopraconſoli predetti, o` per altri far commiſsione o` atto alcuno,ſe prima il detto Reo nõ hara` con effetto intieramente rifatte al detto Attore tutte le ſpeſe ch'Egli heueſſe fatto & ſopportato nella cauſa principale fino alla ſentẽza predetta incluſiuamẽte, o` uero di dette & per le dette ſpeſe hara` fatto ſofficiẽte & attual depoſito appreſſo il Conſeruatore delle ſcritture di detta Vniuerſita', o` appreſſo uno delli Notari de gli atti di detta Vniuerſita', doue egli uorra` comparire, di quella quantita' che parra' al detto Giudice eſſere ſofficiente per le dette ſpeſe, Et in preſenza dello detto Attore, o` uero quello prima legi-

timamente citato a` riceuere, o` uero a` uedere depoſitar le dette ſpeſe.

Taßar le ſpeſe et fare pagar quelle frà. 10. di doppo il depoſito.

Le quali ſpeſe ſi poſſano & debbiano pel detto Giudice con i Conſoli, o` la maggior parte de quelli taſſare, & far pagare cõ effetto al detto Attore, fra dieci di al piu proſsimi ſeguenti doppo tal depoſito, Non oſtãte appellatione alcuna interpoſta, o` che s'haueſſe ad interporre da detta ſentenza contra il detto Reo, in ſua contumacia data, o` uero dalla detta taſſatione di ſpeſe.

Dar ſigurtà dle ſpeſe ſi farãno nell'appellatiom.

Et oltre di queſto anchora ſia tenuto il detto Reo nel detto caſo, & al tempo predetto, dar idonea ſigurta', o` uero promeſſa di pagar la uera ſorte dimandata, & le ſpeſe che ſi faranno, in caſo che egli perda la lite.

Volendo ricuperare la tenuta, o pignoratione dia ſigurtà` delle ſpeſe.

Et ſimile ſigurta', o` uer promeſſa anchora ſi debbia dar pel Reo contumace, quando egli uoleſſe comparire & ricuperare, o` uero far riuocare la tenuta, o` uer pignoratione che gia foſſe ſtato data, o` fatta delli ſuoi bieni in contumacia ſua, Altramente il detto Reo contumace in alcuno de detti caſi non ſia udito.

Del modo di procedere contra gli incerti heredi.

Et perche non è proueduto eſpreſſamente del modo di far il proceſſo nelle cauſe che ſi moueranno contra gli incerti heredi, Et chi uoleſſe ne detti proceſsi ſeguire & attitare ſecondo la forma delli ſtatuti del Commune di Bologna che ſopra ciò eſpreſſamente diſpongono, ſarebbe dar materia di far molte ſpeſe, & che tali cauſe andarebbero molto in longo, la qual coſa non è conueniente in queſto foro.

Nel procedere cõtra gli incerti heredi s'oſſerui il preſente Statuto.

Pero ſtatuimo & prouediamo, che nelle cauſe che ſi faranno & uentilaranno nella detta Corte contra gli incerti heredi contumaci, s'oſſerui & debbiaſi oſſeruare il modo & la forma del preſente Statuto di detta Vniuerſita', poſto ſotto la Rubrica, De quelli che ſono chiamati a` ragione & non compariſcono.

Cõtra cõtumaci, incerti heredi, ò in altro caſo nõ ſi da curatore alla lite.

Et anchora uogliamo, che non ſia neceſſario in alcuno proceſſo fatto, ò che ſi fara` nella detta Corte contra i contumaci, o` contra gli incerti heredi, o` in alcuno altro caſo, dar curatore alla lite, o` bieni indefenſi, ma ſolamente s'oſſerui quanto di ſopra nel preſente ſtatuto ſi contiene, Et uagliamo & tengano i detti proceſsi in detti modi & forma fatti, Et tutto quello che per quelli ſeguira`, † Si ueramente che delle citationi che ſi faranno delli detti incerti heredi nelle cauſe che eccedono la quantita', o` uer fatto di lire dieci, ſi debbiano far pel Meſſo ad alta uoce alla caſa dell' ultima & ſolita habitatione di quello defonto, o` ſua famiglia, del quale foſſero conuenuti detti heredi incerti, Et in preſenza di due teſtimoni per ciaſcuna citatione.

Modo di citare nelle cauſe contra incerti heredi.

Appicar all'uſcio la cedula delle predette citationi et far la relatione dl mõ qui deſcritto.

Le quali citationi & tenor di quella ſempre il detto Meſſo debbia laſciar appenſa all'Vſcio di detta caſa, Et coſi debbia delli teſtimoni predetti, & delle confine, capella, & contrata della detta caſa apparire nella relatione che fara` il detto Meſſo delle dette citationi, o` uer ricchieſte, ne gli

gli atti d'uno de Notari di detta Corte che di cio` fara` rogato, Et queſto s'oſſerui & intendaſi, quando chiaramente non ſi ſapeſſe per l'Attore chi foſſero gli heredi certi del debitore defonto.

Eſſendo uera, ò uerisſimile preſontione de gli heredi certi ſiano chiamati in perſona, ò al la caſa propria Non ſeruata la forma dlle predette citationi il proceſſoe nullo et nulla la ſentenza.

Ma quando ueramente, o` uero preſontiuamente pel detto Attore ſi ſapeſſe, o` ſi doueſſe ſapere chi foſſero gli heredi certi del detto debitore defonto, all'hora ſi debbiano i detti heredi certi citar in perſona, o` uer alla caſa della loro propria & ſolita habitatione, accio` che di tal lite & proceſſo eſsi ne poſſano hauere bona notitia.

Et ſe le dette citationi, o` uer ricchieſte de detti heredi incerti, Et anchora de gli heredi certi, non ſaranno fatte ne i luoghi a` modo & forma ſopraſcritti, non uagliano, ne anchora i proceſsi & ſentenze che da quel la foſſero ſeguite, o` ſeguiſſero.

DELL'INSTANZE DELLE LITI, CHE SI uentilaranno in detta Corte. Rubrica decimaquarta.

Sono limitate l'inſtanze delle liti acciò nõ ſtano immortali.

PERCHE le liti che ſi uentilaranno in detta Corte nõ ſiano immortali, Habbiamo ſtatuito & ordinato, & coſi ſtatuimo che l'inſtanze di dette liti poſſano & debbiano durare per i tempi limitati & taſſati come qui ſotto nel preſente Statuto è diſpoſto & non piu, Fra` i quali tempi il detto Giudice ſia tenuto le dette liti & ciaſcuna di quelle terminare, & ſopra di quelle ſententiare & prononciare, Le quali inſtanze ſono queſte cio` è.

Limitatiõe del l'inſtanze.

Se la queſtione, o` uer lite ſara` di quantita', ó di coſa, o` uer fatto che aſcẽda alla quantità & ſomma di lire cinque di moneta, o` manco, s'eſpedi ſca in una, o` due Vdienze al piu, ad arbitrio del Giudice.

Da lire cinque ſino a` uenticinque, fra dieci di continoui, detrahendone i feriati in honor di Dio.

Da uinticinque ſino a` Cento, fra` dieci di giuridici.

Da lire cento ſino a` mille fra quindeci di giuridici.

Da mille in ſu`, fra uenti di ſimilmente giuridici.

Delli Terzi cõparenti.

Ma nelle cauſe delli Terzi comparenti per impedire l'eſſecutioni coſi delle pignorationi come delle tenute, o` uero altri proceſsi, Vogliamo, & Statuimo, che l'inſtanze di dette cauſe de detti Terzi comparenti, doue poſsano, & debbiano eſsere admeſsi; ſiano, & debbiano eſſere de uẽti di giuridici, & probatori continoui, & cinque deciſori.

Quando comin ci à correr l'in ſtanza.

Le quali Inſtanze, & tempi comincino correre, & paſſare, quando il Reo harà negata la petitione dell'Attore, & quando la lite ſara` ſtato conteſtata, o` uero che quella s'hara` per conteſtata per la contumacia del Reo legitimamente citato, a riſpondere di ragione, incontanente l'altro di proſsimo ſeguente.

Instanza decisoria.

Le quali cause, da lire cinque fino alla somma di lire cẽto esclusiuamẽte, oltre le dette instanze probatorie habbiano, & debbiano hauere quattro di decisori utili, giuridici, & sessori.

Et le cause della stima, & somma di lire cento, & da li in su, oltre la detta instãza probatoria, habbiano, & debbiano hauere per ciascheduna di quelle, sei di decisori, utili, probatori & sessori.

Nelli giorni de cisori nõ si admette pruoua alcuna.

Nelli quali di decisori in tutte le dette cause, ò alcuna di quelle, non si possa per alcuna delle parti produrre cosa, ne far pruoua alcuna. Ma il detto Giudice nel tempo predetto decisorio debbia dette cause terminare, & ispedire sententiando.

Pena del Giudice che non harà terminata la lite frà l'instãza.

Sotto pena al detto Giudice che non sententiasse, & non terminasse le dette liti, & cause, & ciascuna di quelle frà i detti tempi, di lire cento de bolognini per qualunque causa ch'egli non terminarà, la meta' della quale spetti all'Attore, & l'altra meta' alla Camera di detta Corte, Et oltre la detta pena, sia tenuto rifare tutti & ciascun danni & spese c'hauesse fatto & sopportato la parte.

Protestar al Giudice e inscritto che debbia sententiare, altramente non hà luogo la pena sudetta.

Et questo quando le parti, o' alcuna di quelle hara' fatta la sua diligenza in protestare al Giudice per publica scrittura, ch'egli debbia sententiare nella detta lite, & causa, Et hara' fatto dar il processo al Giudice al meno per quattro di innanci che finiscano le dette instanze.

Non essẽdo terminata la lite in tempo, l'instanza s'intende essere perenta.

Le quali cause se non saranno terminate fra' i detti tempi, l'instanze di quelle siano & s'intendano esser perente, Et il detto Giudice in quel caso sia tenuto d'assoluere il Reo dall'osseruanza del giudicio, & prononciare l'instanza essere perenta, & condennare l'Attore nelle spese legitime, sotto la detta pena.

Prorogatione dell' instanza.

Statuendo anchora che le dette instanze & ciascuna di quelle si possano prorogare pel detto Giudice & Consoli sedenti al modo & forma infrascritti, & anchora per la parte senza il Giudice: purche tali prorogationi che si faranno cosi pel Giudice & Consoli, come per le parti, non si possano fare, ò uer prorogare oltre due uolte in tutto, & al piu per dieci di per uolta, & per ciascuna prorogatione, Le quali prorogationi non si possano fare per rescritto, ò per consentimento, o uer giuramento delle parti, ne per altro modo, se non quanto & come è detto di sopra,

Che si possa prorogar l'instanza la terza uolta per necessaria causa.

Saluo che, se per alcuna necessaria, & euidente ragione & cagione paresse al detto Giudice & Consoli sedenti nelle cause principali, o' alli Sopraconsoli nelle cause dell'appellationi che uertissero dinanci a' loro, che fosse necessario prorogare un'altra uolta le dette instãze, che nel detto caso il detto Giudice, & Consoli sedenti, o' Sopraconsoli, o' la maggiore parte di loro possano le dette instanze delle cause che penderanno dinãci a' loro, un'altra uolta solamente, & per dieci giorni giuridici al piu prorogare.

Alle

Alle prorogationi siano presenti, ò citati i litiganti.

Alle quali prorogationi debbiano essere le parti litiganti presenti, o' uera mente citate à ueder fare, ò a contradire che non sia fatta la detta prorogatione.

La terza prorogatione si faccia per partito posto & ottenuto.

La qual prorogatione che per necessaria, & euidente cagione la terza uolta si fara come è detto, pel detto Giudice, & Consoli, o' Sopraconsoli, si debbia far nella detta Vdienza, Et essendo prima fra loro, o' la maggior parte di loro posto, & ottenuto il partito a' faue bianche & negre sopra tal terza prorogatione.

Siano nulle le progationi fatte piu di tre uolte, & oltre i suoi tempi determinati.

Et se altramente o' piu uolte, o' per piu tempo fossero fatte alcune prorogationi in alcune cause, che pendessero dinanci alli soprascritti non uagliano di ragione, anchora che come e' detto, fossero fatte per rescritto o per consentimento delle parti, cosi nelle cause principali come in quelle dell'appellationi. Nelle quali cause d'appellatione si debbia, o' possa pel Giudice & Sopraconsoli Vditori di dette cause d'appellatione, o' la maggior parte di loro per le parti fare dette prorogationi a modo, & forma soprascritti.

Fatto compromesso sopra le liti, non corra instanza durãte detto compromesso.

Statuimo anchora, & prouediamo, che se caso auenesse, come piu uolte e interuenuto & interuiene, che di alcune cause, liti, & diferenze che se uentilassero, o uentilarãno in detta Corte, cosi dinanci al detto Giudice, Cõsoli & come anchora nelle cause dell'appellationi dinanci alli Sopracõsoli per & tra litigãti & parti, tra' quali fossero o pendessero tali cause cosi principali come d'appellatione. Si facesse sopra tali liti & questioni compromesso in alcuno, o alcuni, delli quali compromessi ne appariesse instromento rogato per publico Notaro, Et per alcuni tempi, & dilationi, come si conterra nel compromesso, Che i tempi & instanze di dette cause cosi principali come d'appellatione durante i tempi de detti compromessi, non corrano, ne passar debbiano, Ma per quel tempo dura il compromesso, stiano & s'intendano star in sospeso.

Et questo habbia luogo quando gli Arbitri & Arbitratori accettassero & haranno accettato il compromesso in essi fatto, & non altramente.

Nelle cause esecutiue non corre instanza

Dicchiariamo anchora, che in ciascuna causa d'esecutione d'alcuna sentenza cosi interlocutoria come difinitiua, o d'alcuno laudo, o d'altra esecutione, non corra tẽpo, o instanza alcuna, ne in dette cause sia, ne esser debbia instanza.

Instanza delle cause di restitutione all'instanza perenta.

Anchora Statuimo, & Ordiniamo, che nelle cause di restitutione all'instanza perẽta alli Minori & altre persone, le quali dimandassero essere restituti, & restituiti contra la perentione dell'instanza perẽta, o di causa principale, o uero d'appellatione. Che l'instanze di dette cause di restitutione & altre simili, cosi delle principali come dell'appellationi, siano & debbiano essere di sedeci di utili probatori, & di quattro decisori, Et che tali instanze non si possano prorogare, ma ben si possano sospendere

a' beneplacito delle parti.

Le dette cause di restitutione non si possano commettere p rescritto, & la sentenza sia interlocutoria.

Et anchora Statuimo, che tali cause di restitutione, & redintegratione, non si possano far commettere per rescritto. Ma che quello che uorra' essere restituito, o' reintegrato come di sopra, debbia far la sua petitione, & quella produrre dinanci al detto Giudice, & Consoli nelle cause principali, & alli detti Sopraconsoli, & Dottore nelle cause dell'appellationi, la quale si debbia admettere, & far alle parti giustitia. Et che le sentenze che si daranno sopra tali libelli di reintegratione, & restitutione all'instãza, s'intendano essere interlocutorie, & il salario si debbia pagare per interlocutoria.

Giudicandosi sopra i meriti della causa si paghi la sentẽza per difinitiua.

Saluo se in detta sentẽza fosse giudicato sopra i meriti della causa principale, o' uero d'appellatione, nel qual caso si debbia pagare detto salario per difinitiua, cio' e' si paghi solamente il salario di detta causa principale, o' d'appellatione senza che si paghi cosa alcuna per detta restitutione.

Modo di sospẽdere le cause p i Procuratori infermi secõdo il Statuto commune.

Aggiungendo anchora per hauer noi scienza del Statuto del Commune di Bologna posto sotto la Rubrica De causis Dominorum Antianorum, Ambasciatorum & absentium uel impeditorum Reipublicæ causa. Et massimamente nel §. Insuper prouide considerantes &c. Pel quale Statuto in effetto è ordinato, che qualunque Procuratore che interuerra' in alcuna causa dinanci à qualunque Vfficiale del Commune di Bologna in nome d'altri, & come Procuratore, s'infermasse, ch'egli per un suo special Procuratore possa le sue cause nelle quali interuenesse come Procuratore dare in sospeso, purche tale Procuratore debbia nella constitutione del Procuratore ch'egli fara', giurare corporalmente alli Santi di Dio Vangelio con le mani toccando le scritture, se essere infermo di tal infermita', per la quale lui nõ puo' proseguire le cause de suoi Clientuli, Et questo fatto, le cause predette nelle quali egli interueniesse, & l'instanza, tempi, & fatalli di quelle ipso iure siano & s'intendano esser sospese, & in sospeso stare; fino che tal Procuratore sara' guarito purche detta sospesa per detta infirmita' non possa durare, ne duri piu che di quindeci, Et come piu latamente si contiene in detto Statuto. Il qual Statuto uogliamo che qui s'habbia per inserto, & di parola in parola registrato.

Molti usano de li Statuti cõtra l'intentione & fine de Statuẽti.

Et Considerando noi, che benche il detto Statuto fosse fatto à buon fine, nondimeno à quello effetto chi fu fatto non s'usa, & non ha' il suo debito fine, perche, benche in uerita' alcuni Procuratori ueramente amalati, & infermi usino il detto Statuto giustamente, nondimeno conoscendo noi, ch'alcuni Procuratori, che in detta Corte interuẽgono molte uolte benche loro non sian infermi, ad alcuno altro proposto si fanno & fingono esser infermi, Et usano il detto Statuto in mala parte, in graue danno de litiganti in detta Corte,

Per

Modo di sospendere le cause da Procuratori infermi secondo la dispositione de presenti Statuti.

Per tanto uolendo noi a' nostra giusta possanza a' tal mancamento prouedere. Statuimo & Ordiniamo, che da qui innanci s'alcuno Procuratore che interuerra', o' interueneſſe in alcuna causa in detta Corte, cosi principale come d'appellatione, che uorra' dar le cause per la sua infirmita' in sospeso, secondo la forma, & ordine del sopradetto Statuto del Cõmune di Bologna, Che oltre il suo giuramento, del quale si debbia fare special mentione nel instromento della procura quando egli constituira' il Procuratore à dar le cause in sospeso, uogliamo che colui che comparira' debbia produrre, presentare, lasciar in publica forma tal instromento dinanzi al detto Giudice, & ad uno delli Notari di detta Corte, Et debbia quel di medesmo far fede di detta infirmita' al detto Giudice, per un Medico buono, perito & dottorato, il qual per suo giuramento dica, & affermi detto procuratore esser infermo di tal infirmitate per la quale nõ puo' ne potrebbe comparire ne interuenire in detta causa, o' cause.

La sospesa predetta non dura piu che dieci di continoui.

Et in detto caso uogliamo che detta causa, & tutte le cause nelle quali Egli interueniſſe nel detto foro, & nell'instanze, & tempi, & fatalli di quelle siano & stiano in sospeso per dieci di continoui che immediate seguiranuo, & non per piu, I quali dieci di finiti, l'instanze predette immediate corrano, o' guarito, o' no' che sia il detto Procuratore.

Pena al Procuratore che falsamente giura se essere infermo.

Ma se caso fosse, che alcuno Procuratore, il quale in detto caso hauesse giurato essere infermo, hauesse giurato il falso, di cio ne potesse chiaramente constare alli detti Giudice & Consoli, possano & debbiano detti Giudice, & Consoli, o' la maggior parte di loro contra di quel tale c'hauesse giurato il falso procedere come contra pergiuro realmente, & personalmente con tutti gli opportuni rimedi, come potrebbe il Podesta' di Bologna, La qual pena per la meta' s'applichi alla Camera di detta Vniuersita', & l'altra meta' alla parte contra la quale fosse stato fatta detta sospesa, Et nondimeno tal Procuratore mai piu non possa compărire ne essere admesso in detta Corte come Procuratore, o' interceſſore in alcuna causa, ma perpetuamente sia ripulso, & regietto come pergiuro, dal detto foro.

IN CHE MODO SI DEBBIA PROCEDERE nelle Questioni che si moueranno tra' Mercatanti, Banchieri, & Artefici, Compagni, Maestri, Discepoli, o' uer Fattori. Rubrica. Decima quinta.

Quali liti & trà quali persone possa il Giudice conoscere.

ANCHORA habbiamo Statuito, & Ordinato, Che'l detto Giudice sia tenuto, possa & debbia conoscere di tutte & ciascune liti mosse, o' che si moueranno tra ciascuni Mercatanti, Banchieri, Artefici, Compagni, Maestri, Discepoli o' uer Fattori, per ragione, o' uer cagione d'alcuno Cambio, Mercantia, Arte, o' uero d'alcuna compagnia per qualun

que modo sia contratta, Mistiero, Gestoria, Fattoria, o` uero administratione d'alcune delle predette cose, o uero che alle predette Arti, & liti & ciascuna di quelle fossero dipendenti, coherenti, connesse; o` uero occasionate.

Procedere p se solo, ma terminar co'l consenso de Consoli attenta la sola uerità dl fatto

Et in quelle, & ciascuna di quelle tali liti, per se solo procedere, ma quelle difinire & terminare con la presenza, & consentimento delli Consoli Sedenti o` della maggior parte di loro, come penſaranno che sia equo & giusto, sommariamente, & di piano, senza strepito & figura di giudicio, in ogni tempo anchora feriato, & considerata solamente la uerita del fatto.

Compagno, Discepolo, ò Fattore sospetto dia figurta' di star in giudicio & pagar il giudicato.

Et se parra` al detto Giudice & Consoli sedenti, o` uero alla maggiore parte di loro, che'l Compagno, Discepolo, o` uer Fattore fosse sospetto, la qual cosa rimanga nella loro discretione, Possa & debbia il detto Giudice & Consoli, o` la maggior parte di loro, instando l'altra parte, constrẽgere realmente, & personalmente secondo che li parra`, quello tal compagno, Discepolo, o` uer Fattore, à satisdar idoneamente di stare & perseuerare in giudicio, & di pagar tutto quello fosse tenuto & obligato detto Gargione, Fattore, & Discepolo al Maestro, & il Compagno al Compagno, o` uer Compagni.

Pena di quello ad instãza del quale fosse distenuto alcuno senza legitima cagione.

Et se quello à petitione del quale fosse distenuto alcuno delli predetti, fosse in minor quantita` creditore di quel tale distenuto, ò uer paresse alli detti Giudice & Consoli sedenti quel tale distenuto non essere colpeuole di quello li fosse stato ascritto pel Maestro, o` Compagno, o` uer Compagni, Sia punito quello tale c'hauesse fatto distenere tal distenuto in soldi cinque de Bolognini per ciascuna lira della quantita', o` uer stima della cosa c'hauesse dimandato.

Della qual pena la meta' s'applichi alla Camera di detta Vniuersita', & l'altra meta' al detto distenuto.

Il padre sia tenuto pel figliolo, quanto sia nelle cose pertinenti all'arte, nella quale l'haueſſe alogato.

Dicchiarando, che solamente in quelle cose che spettano all'operatione, mistiero, o` uer essercitio d'alcuna Mercantia, Cambio, o uer Arte, nelle quali, o` uer in alcuna di quelle fosse alogato alcuno figliuolo, ad alcuno, per suo padre, cio e che uno figliuolo pel padre con qualche Mercatante, Banchiero, o` uero Artefice fosse alogato. Et che tal figliuolo cõ trahesse, ò uer facesse fatti sopra tal mercantia, arte, o uer cambio, alle quali specialmente fosse diputato, o` uero che'l detto Mercatante, Cambiatore, o` uer Artefice publicamente in alcune cose, ò uero cosa adoperasse tal alogato,

Della qual locatione basti apparer scrittura su'l libro, o` uer Memoriale di tal Mercatante, Banchiero, o uer Artefice.

Casi ne quali il padre è obliga

Della qual scrittura se ne insorgesse dubbio, stiasi alla dichiaratione del Giudice & Consoli sedenti, o` della maggior parte di loro, † Il padre

pel

to per il figliolo.

pel figliuolo sia tenuto, & obligato in solido, & per il tutto, essendo detto figliuolo di eta' almeno d'anni quindeci, & diputato a` tale mercantia, cambio, o` uer arte, à quel tale Mercatante, Cambiatore, ò Artefice, co'lquale egli fosse alogato, essendo il detto figliuolo in podesta' del padre, habitando loro insieme in una medesima casa, & famiglia, Et per insino che non sara` fatta notitia legitimamente dell'emancipatione di tale figliuolo al detto Giudice della Mercantia, & anchora a` tale Mercatante, Cambiatore, ò uero Artefice co'l quale fosse stato obligato tal figliuolo.

Et anchora il padre pel figliuolo sia tenuto, & obligato in solido & pel tutto, quãdo il figliuolo hauesse stazzone, & botega da perse, & fosse Maestro solo in quella medesima botega, o` uero quando hauesse compagnia con altri in qualche mistiero, il quale il detto figliuolo essercitasse publicamente.

Et solamente sia obligato il padre pel figliuolo in quelle cose che spettassero à tal mercantia, Cambio, trafico, & essercitio, la quale, o uero il quale facesse il detto figliuolo publicamente come e` detto, Si ueramente, che'l detto figliuolo habitasse nella medesima casa, & famiglia co'l detto suo padre, come e` detto, Auenga che'l detto suo padre non stesse in quella medesima stazzone, o` botega che facesse & teneſse il detto suo figliuolo, Et auenga che'l detto suo padre facesse diuerso mistiero da quello del detto suo figliuolo.

Protestãdo nõ uoler essere obligato, cessa l'obligatione dl padre per il figliuolo.

Saluo s'el detto padre dinanci al detto Giudice, & anchora a` tal Mercatante, Cambiatore, o` uero Artifice con cui stesse, o` fosse alogato il detto figliuolo per Gargione, Fattore, o` uero Compagno, o a quelli che cõ trahesſero con lui in taie mistiero, o altramente haueſse protestato legitimamẽte, che non uoleſse eſser tenuto pel figliuolo.

Della quale protestatione ne constaſse per gli atti delli Notari della Detta Corte, che all'hora doppo tale protestatione, il detto padre non sia tenuto ne obligato per il detto suo figliuolo, Et cosi uogliamo & statuimo.

Casi ne quali il figliuolo di famiglia può con effetto obligarsi.

Anchora Statuimo & deliberiamo, che ciascuno figliuolo di famiglia maggior d'anni uenticinque, il qual fosse Maestro, o Compagno d'altri in alcuna dell'Arti della Citta di Bologna, o altra negociatione honesta publicamente esercitasse, si posa tal figluolo di famigla obligare, quanto e` solamente per la persona sua propria di tal figliuolo, a` ciascheduno con cui accadesse tale figliuolo di famiglia hauere a` fare per ciascheduno esercitio honesto, & anchora per le cagioni che non appartenessero all'arte & essercitio ch'esso figliuol di famiglia facesse; purche sia per cagione mercantile, ò per arte, misterio, o cambio, o che a` quelle,

o ad alcuna di quelle fosse coherente, concessa,& dipendente.

Maggior d'anni diciotto può obligarsi, non ostãte il Statuto del Commune in cõtrario.

Et similmente uogliamo, che'l Maggiore d'anni diciotto, ilqual nõ habbia padre,& che fosse Maestro,o` uer Compagno in alcuna arte,o`uer essercitio di mercantia,ò cambio,la quale Egli per se,o per altri publicamẽte essercitasse, o` adoperasse solamẽte di quello che appartenesse à tale esercitio, o uer dipendẽte da quello, si possa obligare, & sia con effetto obligato, Non ostante alcuno Statuto del Commune di Bologna che in contrario disponesse,& specialmente uno Statuto del detto Commune, posto sotto la Rubrica, De contractibus cum minoribus,& filijs familias faciendis. Il qual Statuto in quella parte, solamente che faccia contra il presente Statuto cassiamo,& irritiamo.

Quale persone siano obligate l'una per l'altra.

Anchora siano tenuti, & espressamẽte obligati in solido,& pel tutto, il Maestro pel Fattore, & Garzone, & Discepolo, & il Compagno pel Cõpagno, & l'uno fratello per l'altro fratello, o` uer fratelli pel fratello, Il qual fratello Negociatore,o` uero Contrahente,sia almeno d'eta' de uent'anni,che sieco insieme facesse una medesima arte in una medesima stazzone, anchora che loro habitassero separatamente, o` uero che essercitassero diuersa arte tali fratelli,purche habitino in una medesima famiglia o` uero che uno de tali fratelli non esercitasse alcun'arte, cambio,o` mercantia,se i detti fratelli staranno in una medesima casa a` commune spese, & i guadagni insieme communicassero.

Il Mastro pel gargione,il cõpagno per l'altro,il fratello pel fratello nõ siãno tenuti nelle prestãze de denari,con certa eccettione.

Saluo che nelle prestanze de denari alli quali non uogliamo che alcuni delli soprascritti siano tenuti,ne obligati in modo alcuno per alcuno delli sopradetti, Eccetto s'alcuno delli predetti de tali denari prestati hauesse comprato alcuna cosa pertinẽte all'arte di quel tale à cui fosse stato fatto tal prestanza,o` uero si prouasse alcuno de detti fratelli hauer speso in utilita' commune de tali fratelli,o` uer tal Gargione,ò Compagno; quelli tali denari prestati esser stato posti o` uer scritti su'l libro,o libri di tal Maestro, o` uer Compagno.

La qual eccettione & risserua di prestanza de denari non s'intenda per i Cambiatori, ò uer Banchieri, considerato che'l loro mistiero è di torre & dare denari in prestanza.

Come s'intenda che uno sia obligato per l'altro.

Dicchiarando,che i predetti Maestri, Compagni, & fratelli,solamẽte siano tenuti, & obligati come è detto,nelle cose che alcuno delli predetti contraheesse,o` uer facesse fatti di mercantia, arte,cambio, o` uero mistiero, al quale specialmente fosse diputato,o` uer il quale publicamente essercitasse,o fosse uso diessercitare.

Della quale cosa, se dubbio ne insorgesse, stiasi alla dicchiaratione del detto Giudice,& Consoli, o` della maggiore parte di loro. Et ne gli altri casi che nelli predetti, l'uno per l'altro sia tenuto, ne obligato.

Dicchia-

Possa il Giudice cõstrengere i sopranominati à far cõprom.ssa.

Dicchiarando anchora, Chel detto Giudice & Consoli sedẽti,o la maggior parte di loro possano, & à loro sia lecito constrengere i predetti, & ciascuno de quelli sopranominati ;a` fare & douer fare compromesso, di ragione, & di fatto, in procedere & terminare, in tre buoni huomini, delli quali ciascuna delle parti ne possa eleggere uno, & il terzo si debbia dar pel detto Giudice,& Consoli sedenti,o` la maggior parte di loro in caso di discordia.

I quali Arbitri, & Arbitratori possano, & debbiano pel detto Giudice esser constretti a` dar il detto Laudo.

In caso di discordia s'elega il terzo arbitro, secondo la forma del statuto qui allegato.

Et che nell'elettione del terzo Arbitro in caso di discordia, s'osserui & debbiasi osseruare la forma, & modo dato, & ordinato di sopra, nel Statuto posto sotto la Rubrica, Dell'Vfficio, & Giurisdittione del Giudice, nel §. Et se comparira` dinanci à lui.&c.

Fra robba & robba habbia luogo la cõpensatione fino alla concorrẽte ualuta,anchor che gli essercitii fossero diuersi.

Et perche molte uolte occorre lite nella detta Corte nel caso infrascritto,cio` è,quando uno d'un mistiero da della robba ad un'altro che non è di tal mistiero, & quello riceuẽte è descritto per debitore su'l libro del creditore ordinatamente, Et quel tale anchora da robba del suo mistiero à quel tale creditore,& su` suoi libri lo fa` debitore, Per tanto uogliamo, decchiariamo tale debito & credito di tali prsone essere ben pagato, & andar l'uno per l'altro,secondo che sara la ualuta & stima delle robbe, auenga che diuersi siano i Mistieri,& Arti, Et in caso che alcuno delli predetti hauesse compagnia segreta,o` palese con alcuna persona, dicchiariamo tal Compagno non poter dimandare tal debito, ma uogliamo li sia riseruato la ragion sua contra dell'altro suo Compagno,in utilita' del quale tal robba sia conuertita.

DELLE POSITIONI CHE SI PRODVRANno in detta Corte. Rubrica Decima sesta.

Per le positioni si sgrauano i litiganti dal pruouare.

CONcio sia che le Positioni siano stato ritrouate per rileuar le parti litiganti dalla grauezza dal prouare,& dalle spese che si fanno nel far le pruoue. Per tanto Statuimo, & Ordiniamo, accio` che nelle liti, & cause che si uentilaranno in detta Corte si possa,& debbia ritruouar la pura, & uera uerita'.Si possa cosi per la parte dell'Attore,come per la parte del Reo, fare,& produrre nelle cause le predette positioni, le quali debbiano esser fatte & produtte in uolgare.

Qualita, & materia delle positioni.

Le quali positioni precisamente siano sopra i meriti della causa, & non siano doppie,captiose,o` impertinenti.

Ma siano fatte a` modo d'honesto & buono Mercatante, & nõ per uia implicita,decettoria,impertinẽte,ne oscura, Et ciascheduna di quelle solamente contenga una cosa & non piu, chiaramente,per modo che la par-

te che gli hara à rispondere, le possa rispondere che non sia ingannata.

Le quali positioni produtte, prima che la detta parte le risponda, uoglia mo che'l detto Giudice sia tenuto, & debbia ueder bene & essaminare, se ue ne fosse alcuna, o' alcune implicite, decettorie, o uer impertinenti, o ue ro oscure, o per alcun'altro modo li paresse che à quelle, o ad alcuna di quelle non si douesse rispondere per dette cagioni, o' per altro buon rispetto,

Stano uiste & essaminate dal Giudice.

Et quelle tali che cosi fossero implicite, duplici, impertinēti, oscure, o' ue ro decettorie, o altramente non se le douesse rispondere, debbia quelle ta li positioni regicere & cancellare.

Sieno regiette le positioni uiciose & impertinenti.

Aggiungēdo anchora, & statuendo, che sia in arbitrio del detto Giudi ce & Cōsoli sedēti; o della maggior parte di loro, quando per qualche ra gioni che muouessero le loro conscięze, li paresse di non admettere, ne ac cettare, ne far rispondere a' positioni che fossero state produtte, o' uero che si producessero in alcuna causa dinanci à loro, possano quelle regicere.

Et similmente possano quando a' loro & alle sue conscięze paresse minui re, modificare, & ridurre dette positioni produtte, & che si produranno in detta Corte, sia no à quel numero che a' loro parra'.

Et l'altre regicere, & non farle rispondere, come & quando à loro par ra, Considerando sempre nelli predetti casi, & inciascuno de quelli la pura & mera uerità, & la quantita, & qualita' della causa, & il modo di pone re le dette positioni, & le conditioni delle persone, & rimosse tutte le ca uillationi, & eccettioni superflue, & tropo rigorose, & secondo la con scienza del predetto Giudice & Consoli sedenti, o' della maggior parte di loro,

Dicchiarando nondimeno, & espressamente statuendo, che cōtra alcu na lettera di Cambio, ò contra alcuno o' alcuni che dimandassero alcuna lettera di cambio esser riconosciuta, o' douersi mandar ad essecutione, nō si possa ne debbia produrre, ne admettere positione alcuna, Se non a pruo uare, o per pruouare il pagamēto di quello si contiene in tale lettera di cā bio, & quello esser fatto doppo che sara stato scritta la detta lettera di cā bio, o' di quello che in essa lettera si contiene, o uero per pruouare alcuna di quelle cose che espressamēte sono permesse d'opporre contra le dette lettere di cambio per la forma de presenti Statuti, & non altramente ne in altri casi.

Contra le lettere di Cābio non si admetto no positioni se non come qui e deferuto.

Anchora se in altri casi che nelli predetti fossero produtte, o' admesse al cune positioni contra le dette lettere di cambio, o uero contra i producē ti di qulle, o' alle dette positioni in altri casi che nelli predetti fosse risposto, non uagliano dette positioni & risposte, ipso iure.

Le positioni admesse nelle lettere di cambio ne casi prohibiti non uagliano.

Et il simile s'osserui, & s'intenda quando fosse in dette positioni per il ponente posto, o' aggiunto, o' uer inchiusa alcun'altra cosa fuori delli detti casi

casi espressi & eccettuati, & delli quali si fa mentione di sopra.

Et questo dicchiariamo, accio che altri sotto colore di uolere prouare alcuni delli detti casi, non habbia à fare alcune positioni doppie, implicite o' che contengano piu, o' altro, ma solamente quello che si contiene in det ti casi & eccettioni eccettuate & espresamente permesse cōtra le dette let tere di Cambio, per i Statuti, & ordinamenti predetti.

Le quali positioni uedute & essaminate, sia Citata la persona principa le, & nō il Procuratore della persona cōtra la quale sarāno produtte le po sitioni; & che le douera' rispōdere, una uolta in persona, o' uer due uolte al la casa in due diuersi di, che uenga à rispondere alle positioni, Et non uenē do à rispondere nel termine nelle dette citationi assegnato, All'hora sia ta le che douesse rispondere, citato un'altra uolta in persona, o' uer due altre uolte alla casa, & in diuersi & per diuersi di, che egli uenga à tal hora à ri spondere alle dette positioni, con la comminatione, che altramente sarā no prononciate per confesate pel detto Giudice.

Citar il principale à rispōdere alle positioni nel modo qui espresso.

Et se la detta parte citata come è detto nō comparira nel termine delle dette citationi, o' uero nō rispondera' alle dette positioni, all'hora il detto Giudice, citata prima la parte legitimamēte à uedere & udire le dette po sitioni prononciarsi per confessate, un di per l'altro, & per una certa hora, possa il detto Giudice con presenza, consentimento, & uolonta' delli Con soli sedēti, ò della maggior parte di loro, se à loro parra' giusto, prononcia re quelle positioni per confessate.

Le positioni à quali non sirà rispōsto, siano prononciate p confessate.

Alla quale prononcia quanto è solamente al detto Giudice si debbia stare.

Ma sia pero' lecito à quello contro il quale le dette positioni saranno sta to prononciate per confessate per uigore delle dette citationi, nella causa dell'appellatione ch'egli fara dalla difinitiua Sentenza data doppo la det ta prononcia, & per uigore di tal prononcia, le da tal Sentenza si potra ap pellare, pruouar il contrario di quello si conteneua nelle dette positioni.

Contra le positioni pronociate per confessate si possa prouar il cōtrario nella causa del l'appellatione.

Alla qual pruoua si debbia star, non ostante tal prononcia de positioni primieramente fatta.

Dicchiarando, che quando ambi due le parti saranno presenti, nella det ta Corte, & per la parte c'hauesse produtto le positioni sara instato, che l' altra parte principale debbia rispondere alle dette positioni, sia tenuto il Giudice comādar a tal parte che douesse rispōdere, che nō si parta di det ta Corte c'habbia risposto à tali positioni, sotta la pena qual parra al det to Giudice.

Sendo presente la parte posa essere astretta à rispondere in nāzi che si parta.

La qual parte citata, o' uer presente, sia tenuto quello che produrra' le dette positioni prima giurare, che per animo di calōnia, o' uer per ingāna re l'altra parte nō ha fatto, ne fatto far tali positioni, Et di poi tale persona che doucra rispōdere, debbia giurare, prima che rispōda, che essa nō respō

Giuramēto del ponente & di quello hà da rispōdere alle positioni.

dera per animo di calonnia, o' uero per ingannare l'altra parte, ma so-
lamente dira, & rispondera a' sua buona,& giusta conscienza la uerita di
quello che sapra & sopra dell'anima sua.

Rispondere p questa parola, credo, o nō credo.

Et cosi sia tenuto, & debbia la parte principale & non il Procuratore
rispondere alle dette positioni, & à ciascuna per se,per queste parole, cre
do,o' uer non credo,in presenza del detto Giudice,o' uer d'uno delli Con
soli sedenti, & anchora in presenza dell'altra parte, letto primieramen-
te per uno delli Notari di detta Corte al detto rispondente le dette posi-
tioni, & per il detto che douera rispondere bene, & chiaramente quel-
le intese.

Scriuere nel margine di rin contro le risp̄o ste.

Le quali rispoſte di ciascuna positione si debbiano scriuere per mano di
uno delli Notari di detta Corte nel margine di tal positione, & di rimpet
to à quelle,o uer in altro luogo,con un freggio d'inchiostro che deriui da
tal positione alla rispoſta.

Sia per non rispoſto, in caſo che nō ſi douesſe rispōdere.

Et se fosse rispoſto ad alcuna positione alla quale non se le douesse rispō
dere come è detto, debbiasi hauere, & habbiasi per non rispoſto,

Tempo à rispōdere, quādo ue risimilmēte nō ſi ſapesſe rispōdere.

Et anchora se ui fossero alcune positioni,alle quali paresse al detto Giu-
dice che quello douesse rispondere, uerisimilmente nel tēpo delle predet
te rispoſte non sapesse rispondere per alcuna giusta ragione, o che per la
parte che douesse rispondere fosse dimandato esserle asſignato termine
ad informarsi de tali positioni,& di poi rispondere. Possa il detto Giudi-
ce s'a lui parra giusto, asſignar à quel tale,quello termine che a lui parra
giusto,ad informarsi de tali positioni,& rispondere a' quelle. rispoſto pri-
ma pel detto rispondente all'altre positioni,& in quel caso le li debbia da
re la copia delle dette positioni con il termine come e detto.

Non rispondendo chiaramēte p calōnia, o ingāno,ſtano pro nōciate per cō feſſate

Et se la parte che douera rispondere alle dette positioni nō le rispondē-
ra chiaramēte, come e detto,per modo che si possa conoscere la uerita di
tal lite nel termine predetto a' lei assegnato a' rispondere, citata det-
ta parte,o uer essendoui presente, Possa & debbia il detto Giudice,se li pa
resse che tal rispondēte rispondesse calonniosamente, o' uer per ingāno,
commandar a' quello che douera' rispondere,che rispōda la uerità, & per
parole chiare & non oscure,alle dette positioni. Et non rispondēdo,o' uer
ricusando rispondere,possa & debbia il detto Giudice insieme cō i Cōso-
li sedēti,o' la maggior parte di loro,se li parra' equo & giusto, quelle tali
positioni prononciare per confeſſate,alle quali non sara chiaramēte,o' ue-
ro sara oscuramente rispoſto,Et alla detta prononcia quanto e' alla detta
lite,si debbia stare.

In caſo d'infirmita' eſſēdo nella Città l'infermo & coſi eſſēdo p.ſona di riuerenza ſi mā da à caſa per le rispoſte.

Dicchiarando,che quando si douera rispōdere ad alcune positioni in al-
cuna causa nella detta Corte per alcuna persona, la qual fosse allegata
essere inferma, o' uero fosse Donna di riuerenza, o' uer absente al tempo
della prima citatione di tal lite, delle quali cose,o' uer ciascuna di quelle
basti

basti chel Procuratore di tal infermo,o' donna, o' uer absente giuri quel
lo esser infermo,o' absente,o' Donna di riuerenza.

Et all'hora essendo giurato, come è detto, tal persona inferma,o' absen
te,o' Donna di riuerenza,sia mandato il Notaro di tal causa dal detto Giu
dice,al luogo,o' uer casa di quello si dicesse esser infermo, o' uer Donna di
riuerenza c'hauesse a' rispondere alle positioni,a' torre le rispoſte di detta
positioni,& a' darli il giuramento nel il giuramento nel modo & forma,
come di sopra è detto.

Sendo l'infermo, ò persona di riuerēza absente, possa rispondere il loro Procuratore.

Et questo,se tal persona inferma,o' Donna di riuerenza stesse nella Cit
ta,o' Guardia di Bologna, Altramente,se tal persona inferma, o' Donna
di riuerenza habitasse fuori della Citta' & Guardia di Bologna, o' uer al-
cuno fosse absente,come è detto,dalla Citta', Guardia, Conta', Forza &
Distretto di Bologna,essendo questo giurato come è detto dal Procura-
tore,possa tale Procuratore giurare sopra l'anima sua, di dire la uerita'di
di quello che sapra', Et di poi possa a' tali positioni rispondere pel suo
principale.

Il Procuratore rispondēdo dia la cautione de rato,sotto certa pena.

Ma prima che'l detto Procuratore sia admesso a' rispondere, sia tenuto
& debbia esso procuratore, o' altro intercessore innanci ad ogn'altra cosa
dar sufficiente sigurta' in ualida forma,all'arbitrio del Giudice & Consoli
sedenti,o' della maggior parte di loro,& in giudicio dinanci al detto Giu
dice,presente il suo Aduersario, o' esso legitimamente citato, che'l suo
principale hara' fermo & rato tutto quello ch'Egli rispondera',Et h'esso
fara' & curara' si, & per tal modo, che'l detto suo principale ratificara' &
appruouara fra l'instanza della detta causa probatoria inualida & buona
forma, tutto quello ch'egli rispondera',o' hara' rispoſto alle dette positio
ni. Sotto pena d'altretante quantita di denari, quanta fosse quella, della
quale fosse tal lite, & anchora delle spese,danni & interesse della parte.

Sigurta' del procuratore di pagar del pro prio, la pena delle poſitioni ch'egli malitio ſamēte negaſſe

Et piu anchora,debbia dar detta sigurta' idonea & sofficiente,la quale si
debbia appruouare pel detto Giudice & Consoli sedenti, o' la maggior
parte di loro,a' faue biache & negre,di pagar del suo proprio di esso Pro
curatore rispondente, ogni pena che si douesse pagare,secondo la forma
del presente Statuto, per ciascuna positione ch'Egli negasse, della quale
per l'altra parte si pruouasse il contrario di quello, che per lui fosse stato
o' sara rispoſto alle dette positioni.

Eſſequire la pena delle poſitioni negate contra del procuratore negante & pel modo deſcritto.

Et in detto caso si debbia pel detto Giudice & Consoli, o per la mag-
gior parte,& per ciascuno anchora di loro, fare & commettere l'essecu-
tione di detta pena delle positioni negate, & delle quali sara' stato pruo-
uato il contrario,contra'l detto Procuratore, o' Intercessore c'hauesse ri-
spoſto & negato,cosi contra di lui proprio,come contra la sua sigurta', &
contra di ciascuno di loro in solido, nella robba & nella persona, Et cosi
ad instanza dell'altra parte, come anchora pel loro mero ufficio, & per

l'interesse della Camera di detta Vniuersita', & rimossa ogni eccettione, cauillatione & altro processo.

Risp̃da il procuratore ne casi permessi, secõdo la forma data al principale dal presẽte statuto.

Et non ostante anchora, che tal positione non dipenda dal fatto proprio del detto rispondente.

I quali Procuratori, o` altri Intercessori predetti debbiano a` tali positioni, alle quali per uigore de presenti Statuti debbiano esser admessi a` rispondere in luogo delli prncipali rispõdere dinanci al detto Giudice & Consoli, o` ad alcuno di loro, nell'udiẽza di detta Vniuersita', per uolgare, chiaramẽte & sẽplicemẽte, Et anchora per quelle parole, modo & forma che nel presente statuto è prouisto, che si debbia rispõdere per i principali propri.

Il principal ponente sia presẽte alle risposte, & nõ il procuratore, saluo che nelli sottoscritti casi.

Soggiungendo anchora, che quãdo si doura` in alcuna causa rispõdere alle positioni nella detta corte, cheui debbia esser presẽte il principal proprio, dal quale fossero produtte dette positioni, anchora che fosse Tutore d'alcuni pupilli a` riceuere le risposte delle dette positioni, & a` giurare secondo la forma del presente Statuto, Et che non ui debbia ne possa essere, o` stare il suo Procuratore, o` altro Intercessore presente alle dette risposte.

Casi ne i quali può il Procuratore star presẽte ad accettar le risposte.

Saluo se'l detto principale, o` Tutore non fosse infermo, o` del numero delli Magnifici Signori Antiani, o` absente dalla Citta', Guardia, Forza & Distretto di Bologna.

Della qual absenza, o` infermita' ne debbia constare, & per quella si debbia fare & osseruare quanto è prouisto, & ordinato di sopra nel Statuto, De quelli che sono chiamati a` ragione & comparisconо, ò uero se'l detto principale fosse incarcerato nelle prigioni del comune di Bologna.

Et saluo anchora, se non fosse Donna honesta, nelli quali casi & ciascuno de quelli possa il detto Procuratore, o` altro Intercessore interuenire & essere presente a` riceuere le dette risposte de positioni, che si risponderanno pel suo aduersario.

Nelli quali casi & ciascuni de quelli, debbia detta Procuratore, o` parte che si ritrouara presente a' tali risposte, star tacito & patiente a` riceuere dette risposte, & non debbia minacciare, ne impacciare, ne altramente interrogare il rispondente, il qual debbia esser solamente interrogato pel Giudice, o` Consoli, o` Notaro che a` cio' sara` diputato leggendoli solamẽte le dette positioni, & scriuendo le risposte.

Quello che s'è detto delle positioni habbia anchora luogo nella causa d'appellatione.

Et tutto quello che è detto delle positiõi, habbia luogo, & s'osserui cosi nelle cause principali pel detto Giudice & Consoli che pel tempo sarãno, come anchora pel Giudice & Sopraconsoli a` quali sara` stato cõmessa la causa, nelle cause d'appellationi, nullita', o di laudo che si dimandasse esser ridutto ad arbitrio di buon'huomo, che dinanci a` loro si uentillaranno.

Pena di lire dieci per ciascuna positione falsamente negata.

Et anchora aggiungendo, che se per alcuna parte sara risposto ad alcuna positione che dipenda dal fatto proprio del rispondente, & anchora a` quelle

quelle che li fosse stato dato il termine ad informarsi, & di poi Egli rispondesse per le dette parole, non credo, o uero per simili, & per l'altra parte sara pruouato il contrario di quello sara stato risposto, che all'hora & in quel caso incorra & intendasi esser incorso tal parte c'hauesse risposto il falso, nella pena di lire dieci de bolognini per ciascuna petitione, alla quale hara falsamente risposto nella detta Corte.

Della qual pena la meta' s'applichi alla Camera di detta Vniuersita', & l'altra meta` alla parte contraria, La qual pena possa incontanente il detto Giudice, & ogni suo soccessore nel detto Vfficio, & sia tenuto senza alcun processo, o` uer solennita', grauare realmente, o` uer personalmente quel tale c'hauesse risposto il falso.

DELLE PROTESTATIONI ET NOTIFICATIONI che s'hanno a` fare. Rubrica decimaseptima.

La protestatione è utile & necessaria à molti effetti qui descritti, & è di tre sorti.

MA perche in alcuna parte delli Statuti antichi di questa Vniuersita' non è prouisto, ne statuito circa le Protestationi s'hauessero a` fare, o` si facessero in detta Corte, Della qual cosa per i tempi passati ne sono risorte assai liti, & differenze, Et considerando, che l'uso del protestare molte uolte occorre, & egli è utile, Il per che alcuna uolta accade & è necessario che'l protestante dicchiari la sua uolontade, alcuna uolta prohibisca, o` inhibisca che alcuna cosa ui si debbia fare, Alcuna uolta è necessaria la protestatione incitatoria a` far alcuna cosa, Et alcuna uolta è utile per certificar alcuno d'una cosa che è, o` non è, Le quali cose senza protestatione far non si possono.

A ciascuno è lecito & per sè & per procuratore protestar al Giudice, per conseruatione delle sue ragioni.

Per tanto habbiamo deliberato quanto a` noi è possibile sopra cio` prouedere & statuire per questo nostro statuto & perpetoua legge, per la quale ordiniamo & statuimo, che sia lecito a` qualunque persona cosi per se stesso, come pel suo Procuratore, o` uer altra legitima persona per lui, o` uero per alcuno a` lui cõgiunto insino al quarto grado inclusiuamẽte, à dinonciare, o` uero protestare al prefato Giudice & Consoli di questa Vniuersita', & anchora alli Sopraconsoli & Giudici, alli quali fossero commesse alcuna, o` alcune cause d'appellatione, in tutte quelle cose che quelli tali che protestassero, andassero, o` pensassero essere a` loro utile per conseruatione della sua ragione, accio che non li sia fatto torto, o` uer ingiustitia, o` uero, accioche loro osseruino quello che si conteneste in alcuna legge, o` uer statuto di questa Vniuersita', & del Commune di Bologna, quando per i nostri Statuti non fosse prouisto.

Delle quali protestationi ne debbia apparere ne gli atti d'uno de Notari di detta Vniuersita', o` uero instromento rogato per un Notaro Cittadino di Bologna.

Lasciar la cop

Nel qual caso, quãdo un'altro Notaro ne fosse rogato per instromento,

pia della protestatione fatta per istromento alli protestati, altramente nõ uaglia.

sia tenuto et obligato quel tale che protestasse,o` notificasse come di sopra la copia di tal protestatione,o` notificatione dare & rilasciare appresso a` quello,& a` quelli tali, a quali fosse stato fatta detta protestatione & notificatione, Et altramente fatta detta protestatione & notificatione non uaglia, & non habbia alcuno ualore ne effetto.

Nõ si faccia ingiuria alli protectanti,ne alli Notari rogati, ne à testimoni presenti, sotto pena.

Statuimo anchora che a` quelli che dinonciaranno, o` protestaranno, ne alli Notari che de tali instromenti de tali protestationi rogati fossero, ne alli testimoni che fessero a` tali protestationi presenti,alcune ingiurie, o uer molestie,o uero alcuni altri grauami reali, o` personali, non siano fatti, distenendoli, o` uer a` quelli alcuna cosa comandando, o` in farli alcun'altra ingiuria,o` molestia, o` uer processo,per cagione di tal protestatione, Sotto pena a` ciascuno che contra facesse di lire cento de bolognini, i quali si debbiano applicare per la meta' alla camera del Comune di Bologna, & per l'altra meta' all'offeso.

Protestar à gli obligati per instrõeto in persona una uolta et due alla casa in presenza de testimoni.

Statuimo anchora,che ciascuna protestatione, o` denonciatione di comandamento, o` uero licenza del detto Giudice, che si facesse ad alcuno o` alcuni per alcuno publico instromento, o` scittura publica, o` priuata obligato, o` uero obligati, Si debbia far una uolta in persona a` quello, o` a` quelli tali obligati, o` obligato, altramente due uolte alla casa,& in presenza di due testimoni essendo fatta alla casa.

Forma della protestatione.

Et che nella detta notificatione, o` protestatione non sia necessario inserire il tenore dell'instromento, o` della scrittura, atto, o` contratto,ma si debbia produrre l'instromento, & qualunque scrittura, o` atto, la qual non fosse ne gli atti dinanci al detto Giudice, & cosi produtti & produtte si debbiano rilasciare appresso d'uno delli Notari di detta Vniuersita', Et nella protestatione, o` uero dinonciatione predetta basti che si faccia sommaria mentione dell'instromento, scrittura, o` atti, & dell'instromento della procura, o` uero del Sindicato, o` uero della cura, Attoria, o` uer tutella del detto protestante in nome d'altri,si dica come appare nella tal scrittura, la quale è appresso del Notaro de gli atti.

Come corra il tempo di rispõdere alla protestatioce.

Et a` colui al quale fosse fatta detta protestatione, o` dinonciatione, cominci correre il tempo a` rispondere, & a` fare quello che é tenuto fare, incontanente,s'egli sara stato presente al contratto, instromento, atto, o` uer scrittura, pel quale, o` quali fosse fatta detta protestatione, o dinonciatione.

Ma s'egli non sara stato presente, all'hora cominci a` correre il tempo dal di uerisimilmente potra hauer copia dell'instromento, scrittura, o` atto,delli quali nella protestatione,o dinonciatione fosse fatta mentione.

Rispõdere frà tre di alla protestatione,non ci essendo legitima causa de impedimento.

Il qual tempo non ecceda la quantita' di tre giorni, Eccetto se colui al quale fosse fatta la protestatione, la tardita' del Notaro che non li desse la copia predetta, in querella deducesse, Et a` lui corra il tempo dal giorno

giorno ch'egli hara hauuto la copia, s'al detto querelante non si potra imputar a` negligenza in non dimandare la detta copia, Et s'al Notaro della sua mercede di tal copia, non sara imputato non l'hauer uogliuto pagare, nel qual caso, a lui corra il tempo, passati i tre giorni, dal giorno ch'egli hara la copia della protestatione, o uero dinonciatione predetta.

Sia lecito protestar anchora senza cõmissione del Giudice per istrõeto, ò altra scrittura publica,secondo il modo sù detto.

Aggiungendo che in tutti gli altri casi che nelli predetti, sia lecito ciascheduno protestante, o dinonciante, protestare, o dinonciare, cosi di comandamento, o commissione del detto Giudice, come senza, pur che tal protestatione, o` notificatione sia fatta per instromento, o` altra scrittura publica, Et pur che,se sara fatto di comandamento dello detto Giudice, sia fatta alla casa due diuerse uolte, & in due diuersi di, & in presenza di due testimoni come è detto di sopra.

Et se sara` fatto in persona, basti una uolta, con la dimissione del protesto, o` notificatione, cosi alla casa come in persona.

Il locatõr alcõduttore et pel cõtrario:possa protestare senza scrittura in presenza di tre testimoni & q̃sto, di tre mesi innanci il fine della locatione.

Et le predette cose habbiamo luogo, Saluo & riseruando, che nelle protestationi, o` dinonciationi si facessero per i locatori alli Conduttori, o` per i Conduttori alli Locatori, perche loro non uolessero piu perseuerare nella locatione, o` conduttione d'alcune boteghe, banchi, cose, o` case deputate ad uso & essercitio d'alcuna mercantia, cambio,o` arte.

Le quali protestationi ne i casi prosimamente detti, si possano far in presenza di tre testimoni, & senza alcuna scrittura, Et le quali si debbiano far per tre mesi innanci il fine della locatione, o` uer conduttione, Et se le protestationi & dinonciationi saranno fatte altramente che come di sopra è ordinato, non uagliano ipso iure.

DELLI CAPITOLI ET INTERROGATORI & Testimoni che si produranno in detta Corte.

Rubrica decimaottaua.

Per i Capitoli si può truouare nelle cause, piu discretamente il uero. Capitoli ò Articoli debbono dimostrare l'intentiõe di quello che le parti uogliano prouare.

PERCHE il piu delle uolte le parti ignorano, o` uer non uogliono dir la uerita' delle liti che uertino tra loro nella detta Corte, Pero` accio` che piu discretamente si possa in tali cause il uero ritrouare.

Statuimo & ordiniamo, che ambi due le parti, o` uero una di quelle, che litigaranno in detta Corte, possano, & a` loro sia lecito produrre, o` far produrre ciascuni Capitoli, o` uero Articoli, scritti per uolgare, i quali siano per dimostrare l'intentione di quello che dette parti, o` una di quelle uora` pruouare, o` sopra di che uole siano i suoi testimoni essaminati in dette cause.

Dar copia dlli capitoli al fine qui descrutto.

Al tempo della qual produttione, quello che produrra` i detti Capitoli debbia dar all'altra parte una copia de quelli, se detta parte la dimandara`, accioche la detta altra parte possa uedere & intendere quello che uole prouar tal parte che produce detti Capitoli.

Et accio' che Ella possa fare, o' far fare i suoi interrogatori Sopra li detti Capitoli, Et sopra i quali Interrogatori si debbiano interrogare & essaminare i testimoni dell'altra parte, che si douranno essaminare in tali cause.

Termine tre di à far gli interrogatori.

Et come saranno produtti i detti capitoli, si debbia pel il detto Giudice assignar all'altra parte certo termine, ad arbitrio di lui, a' fare i suoi interrogatori predetti, se la parte dimandara' tal termine, pur che detto termine non pasi tre di.

I Capitoli et interrogatori stano essaminati dal Giudice admettendo ò riprouādo come li parrà.

Et i quali Capitoli & Interrogatori produtti si debbiano uedere, & bene essaminare pel detto Giudice, Et quelli li paranno leciti & honesti debbia approuare, & admettere, & quelli che li parranno illeciti & impertinenti ripruouare,& nō admettere,& rimouuere quelli li paranno cauillosi,superflui & impertinenti,& solamente admettere quelli,che uengono alla dicchiaratione della pura & mera uerita' di tale lite.

Produre ò citare.ò āmonire i testimoni che fossero da essaminare sopra i capitoli.

Et doppo questo sia tenuto la parte la quale uorra pruouare quello che si contiene ne detti Capitoli,o' uero alcuno de quelli per testimoni,quelli tali testimoni produrre, o' uer far citare, o' ammonire, che debbiano comparire dinanci al detto Giudice, a' dire & testificare la uerita' in tal lite & causa, la qual è tra tali persone, nominando & esprimendo la causa & le persone, tra le quali tal causa uertisse.

Grauar realmente,ò personalmēte i testimoni à testificar la uerità.

I quali testimoni possa & debbia il detto Giudice a' petitione della parte che uolesse pruouare, grauar realmente, & personalmente, in caso che loro fossero inobedienti, o' resistenti, accio che loro comparischano nella detta Corte, a' dire & testificare la uerita', si come parra al detto Giudice, & alli Consoli sedenti, o' alla maggior parte di loro.

Giuramēto delli testimoni.

I quali testimoni alla presenza dell'altra parte, contra la quale saranno produtti, o' uero quella al meno citata, & presente la parte che li indurra', & anchora del detto Giudice & Consoli, o' uer d'uno de detti Consoli sedenti, siano tenuti, & debbiano giurare alli Santi di Dio Vangeli con le mani toccando le scritture, che loro diranno la mera & pura uerita' di tale lite & causa, nella quale fossero indutti, Et cosi per una parte come per l'altra,Et sopra i detti Capitoli & interrogatori, Et d'ogn'altra cosa che sarāno dimandati sopra tal lite & causa,rimosso ogni timore,prieghi,prezzo,inimicitia & qualunque humana gratia.

Essaminar à boca,ò in scritto; secōdo l'importanza qui descritta della lite.

Er se la lite sara sino alla somma di lire cinque,possa il Giudice essaminar a' bocca senz'altra scrittura,Ma da li in su sino alla somma di lire uentici que si debbiano essaminar in scritto per uno delli Notari di detta Corte, con gli Interrogatori della parte, Ma da lire uenticinque in su', possa la parte che li produrra' metterui uno Essaminatore a' suo modo, Et quella contra la quale si producono un interrogatore, pur che sempre uno de Notari di detta Corte scriua il testificato.

Et par

Sia in arbitrio del Giudice approuare,ò riprouare i testimoni, sendo ricchiesto.

Et perche molte uolte auiene,che à testimoniare,sono indutti per testimoni persone infami,sospette,o uero alle quali non si douerebbe dar fede in alcuno caso; Però Dicchiariamo, che in arbitrio del detto Giudice & Consoli sedenti,o della maggior parte di loro sia d'approuare, o' ripruouare tali persone & testimoni produtti in detta Corte,se questo per alcuna delle parti sara' dimandato.

Ma perche uerisimilmente potrebbe auenire,che la testimonianza de Testimoni,che in detta Corte s'admetteranno & s'essamineranno, come di sopra,di ragione non sarebbe concludente per non esser notata, come di ragione sarebbe necessario.

Come debbia procedere il Giudice quādo il detto del testimonio non fosse cōcludente,ò mal notato dal Notaro.

Et considerato che l'Vfficio della Mercantia è,& dee esser Vfficio di uerita' & equita',Et che dee esser rimosso da cauillationi,& strepito di giudicio,& figura di piato,Et che solamente si dee considerare la pura & mera uerita' di ciascuna lite che si uentilasse nella detta Corte, come piu uolte ne presenti Statuti è stato detto & ordinato: Però statuimo & ordiniamo,che in tutte & ciascune testimonianze predette che si faranno nella detta Corte,debbiano i detti Giudice & Consoli ben notare & comprendere,& cōsiderare la pura & mera uerita',per le parole dette & scritte del detto Testimonio,& la mente sua,come haura' testimoniato, o uero si potesse comprendere pe'l detto Giudice & Cōsoli sedenti, o per la maggior parte di loro,hauere uoluto testimoniar il uero nella detta causa & lite,dato che'l suo detto cosi scritto non fosse concludente, o che fosse stato mal notato,come è detto di sopra,possano & debbiano detti Giudice & Consoli in detto caso, o' uero quando hauessero dubbio di tal testimonianza, di nuouo mandare,anchora che si fosse nel tempo decisorio di detta causa,per tali Testimoni, o' Testimonio, il quale hauesse cosi testimoniato, & da lui chiarirsi & informarsi della sua testimonianza, Et a' questo possa il detto Testimonio essere constretto con ogni rimedio necessario & opportuno.

Tener segreto le depositioni de Testimoni.

Item uogliamo,che i detti,& depositioni de Testimoni che s'essamineranno in detta Corte,si debbiano tener segreti a tutte due le parti sino alla senteuza,o' insino che non saranno stato publicate le loro testimonianze alle dette parti,ò ad alcuna di quelle,Et s'una sol parte le uolesse publicare,quella parte le possa uedere,ma l'altra parte no.

Scriuere uolgarmente i Capitoli & Interrogatori, altramēte nō uaglia l'essamunatione.

Dicchiarando anchora che tutti & ciascuni Capitoli, & Interrogatori, che si produranno nella detta Corte si debbiano scriuere & porgere per Volgare & non per Lettera,& latinamente,ne per modo alcuno si possano in altro modo accettare,ne admettere,Et se pure fossero admessi, tale admissione sia nulla & inualida, Et sopra de quelli non si possa ne debbia alcuno testimonio essaminare,Et in caso che fossero essaminati,tal essamination non uaglia,& sia come s'ella non fosse fatta.

IN CHE MODO SI DEBBIA DARE FEDE ALLI Libri,& Scritture delli Mercatanti,Banchieri,& Artefici della Citta', Guardia,& Conta' di Bologna. Rubrica. XIX.

Proemio.

ACCIO' che ad ogni persona pasi in notitia,per qual modo, & forma alli Libri,& alle Scritture de Mercatanti,Banchieri,& Artefici, & di ciascuni altri traficanti,habitanti,o' che habitano nella Citta',Guardia, Conta',& Distretto di Bologna al tempo che fosse scritto quello si diman dasse , Cittadino,o' no',dare si debbia fede per l'auenire,Et a' quali libri sia creduto,Et per qual modo & ordine quelli tenere, regolare, & appruouare si debbiano.

Segnare,affogliare,& intitulare i libri ordinari nella forma qui à ẽgo descritta.

Pero' primieramente Statuimo , & Ordiniamo,che ciascuno Mercatante,Bãchiero,& Artefice habitante nella Citta',Guardia,Conta',& Distretto di Bologna,il quale uora' tenere suoi libri ordinari de Debitori,& Creditori,Che quelli tali libri,o' libro debbia signare d'una lettera,o' uero numero,o' uer d'altro segno,qual a' lui piu piacera',Et di poi affogliarli, & intitularli in questa forma, o uer in questo modo,o' di questo effetto, cio è.

Titulo del libro.

Al nome di Dio. Amen. Questo libro è di me tale,dicchiarandosi bene per nome & sopranome: Et s'egli hauesse Compagni,debbia specificar per nome,& sopranome tali Compagni,& ciascun de quelli, anchora che tali Compagni fossero forestieri,& habitassero fuori della Citta' di Bologna,o' Guardia,Conta',& Distretto di quella: Et sara' chiamato tal libro, il tal nome,descriuendo il nome,Et sara' segnato di tal segno:Et sara' di tãte carte,& coperto di tal coperta:Et descriuere à qual di,mese,& anno cominciara',Nel quale saranno descritti nostri Debitori , & Creditori : Al qual libro habbiamo diputato per suo Giornale,il tal Giornale segnato di simile sopradetto segno,& di tal coperta,& di tante carte.

Del Giornale.

Su'l qual Giornale intendiamo de di in di scriuere,o' far scriuere,dicchiarando per qual mano debbia esser scritto,quello ci accadera' di fare in debito & credito,per cagione del nostro trafico & essercitio di Botega,& di detta Compagnia:Et cosi dal detto Giornale portar le partite al detto libro,†Et per simil modo si debbia intitulare il detto Giornale, chiamando detto libro con tutte le clausule soprascritte,o' uer di quell'effetto.

Del Memoriale de ricordi.

Et anchora pe'l simile,Chi deliberasse tener Memoriale de ricordi, debbia quello tal Memoriale,intitulare,affogliare,& segnare,come è detto ne la soprascritta intitulatione,alla forma soprascritta , Dicchiarando bene, a' che , o uero perche intendano tenere & usare tal Memoriale , Il quale debbiano regolare a' forma di Giornale,de di in di , come accadera , Non lasciando da un ricordo all'altro spacio alcuno , se non come al Giornale, Saluo che di rincontro del detto ricordo , si come a libri ordinari si costuma,Et possa & debbia lasciarui spacio,quãto piglia ciascun ricordo,per poterui

terui di rincõtro à tal ricordo scriuer quel che accadesse a detto ricordo.

Nominare la persona deputata à scriuere.

Et se tal Mercatãte,Bãchiero,& Artefice,uolesse che detti Libri, o alcuni de quelli fossero scritti di sua mano,o per mano d'alcun'altra persona, ch'egli proprio debbia fare espressa mentione nel titulo de detti libri,o libro di quella tal persona uno,o piu,ch'egli uora' che sia deputata a scriuere, † cio è,uno solamente quanto sia per scriuere in Giornale,& uno , o uero due,quanto sia per mettere in libro,Nominandoli chiaramente per nome & sopra nome,che si possano bene intendere & conoscere.

Vno che scriua in Giornale due in libro.

Si che ciascuno che uora' per l'auenire fare & usare libri , Sia tenuto , & debbia primieramente scriuere,o sottoscriuere di sua propria mano,il titulo de tali libri,& di ciascuno di quelli,o uero che detto titulo debbia essere scritto,o sottoscritto per mano d'uno delli Compagni nominati in detto titulo,se hauera' compagni.

Scriuer di propria mano il titulo delli libri o sottoscriuere ò p mano d'uno delli Compagni.

Non uolendo,ò non potendo di propria mano, siano intitulati per mano della persona deputata a scriuere cõ la sottoscritione del patrone de libri.

Et non uolendo,o nõ potendo Egli,ne alcuno delli suoi Compagni scriuere di sua mano il detto titulo, Vogliamo,& Ordiniamo,che all'hora, & in tal caso i detti libri siano intitulati per mano di quella persona che sara deputata,& nominata a scriuere,& gouernare detto libro,o libri,Il qual titulo debbia al meno esser sottoscritto per mano di quello , di cui saranno detti libri,& delli suoi Compagni nominati,come s'è detto , incontanẽte nella detta pagina,affermãdo tutto quello che si cõtiene in detto titulo esser uero,& esser fatto di sua uolonta,mettẽdoui il suo nome & cognome.

Iutitulando la persona deputata a scriuere , ne debba di cio apparere la licenza del Giudice.

Et se accadesse,che quello di cui fosse detto libro, o libri , & i suoi Compagni,o alcuni de quelli non sapessero scriuere, Vogliamo, che in detto caso il titulo d'esso libro,o libri debbia esser scritto per mano di quella persona,che sera' deputata à scriuere & gouernare detto libro,o libri , Del che, ne debbia apparere licẽza à cio' data pe'l Giudice & Consoli di detta Vniuersita' all'hora sedenti,& scritta per mano del Conseruatore delle scritture di detta Corte,nel detto libro,o' libri,& anchora nel Campione di detta Vniuersita' à cio' deputato.

Presentar i libri, & dimandar la licenza di scriuere, o fare scriuere, giurando come qui si dice.

Anchora Vogliamo & Statuimo,che tutti quelli,che da mo innanci uoranno far libri nuoui,intitulati,segnati,affogliati,scritti,& sottoscritti,come è detto,li debbiano prima presentare , & produrre dinanci alli detti Giudice & Consoli sedenti,& dimandarli licẽza di poterui scriuere, & far scriuere,nominando la persona che ui hara' da scriuere,Et siano tenuti , & debbiano l'uno & l'altro,cosi quello che dimãdara' tal licẽza,come la persona da lui nominata al predetto effetto,giurar di scriuere la pura & mera uerita',& secõdo la forma del presente Statuto,†Sopra la qual licenza,primieramẽte si debbiano pe'l Giudice & Consoli,o la maggior parte mettere due partiti,uno sopra la bona fama,l'altro sopra tal licẽza,si come è statuito espressamẽte,quãdo si dimãda l'approuatione delli libri,talche sia in arbitrio d'Esso Giudice & Consoli di dare,o denegare tal licenza.

Mettere due partiti l'uno sopra la fama,et l'altro sopra tale licenza.

Far scrittura della produtta licenza & giuramento, per mano del Cons. seruatore.

Della qual presentatione produtta, giuramẽto & licẽza hauuta, precedẽti i detti partiti, ne debba apparere scrittura fatta su i detti libri, & nel detto Cãpione, per mano del detto Cõseruatore, & nõ per altri, Et in specialita' esso Cõseru. faccia mẽtione del detto giuramẽto nella sua sottoscrittione.

Non si possino scriuere libri in altro foro, sotto pena de nullita, & che da lì in poi non possano essere approuati.

Aggiungendo, che detto Giudice, & Cõsoli habbiano d'ammonire detti Mercatanti, che nõ debbiano usare de detti libri, ne direttamẽte, ne per indiretto, sotto qual si uoglia colore & pretesto, in altro foro, che nel mercãtile nostro, senza espressa licẽza del detto Giudice, & tutti i Cõsoli, Della quale ne debbia apparere appresso uno delli Notari di detta Corte, & nõ altramẽte, ne in altro modo, Saluo che, se incidentemẽte accadesse in una causa nõ mercãtile messa in altri fori, far fede d'alcune partite de libri o suoi, o del terzo, che in tali casi li sia lecito, & facciano fede, Altramẽte, no`, Et di piu nõ possano di poi detti libri essere approuati nel detto foro della mercãtia a beneficio di quel tale Mercatãte che in altro foro gli hauesse usati, ne anchora de suoi heredi, Et sia tenuto il detto Conseru. sotto l'intitulatione delli libri notare, Qualmẽte la licẽza che si cõciede, & la fede che s'ha da dare à detti libri per l'autorità del detto Giu. & Cons. si cõciede, si & quatenus utãtur in foro Mercatorũ, & nõ alibi, nec aliter, nec alio modo.

I libri nõ hauẽdo la forma et qualità sopra scritte nõ faccian fede in alcun foro, eccetto, che ne ca si qui cõpresi.

Et se detti libri non saranno intitulati, scritti, sottoscritti, produtti, & presentati, Et nõ s'hauera' hauuta la licẽza sopra di cio nel modo & forma, & come di sopra si fa mẽtione, Vogliamo che a tali libri, o libro, nõ si debbia in detta Corte, ne in altro luogo, o foro dar fede alcuna, in fauore di cui fossero detti libri, Eccetto che per quelle poste & partite, che si trouassero esser scritte in alcuno de detti libri di mano d'alcuno che si chiamasse debitore di colui, del quale fosse detto libro, o uero hauesse quello liberato, quietato, & assoluto d'alcuna cosa.

Contra il scribẽte ogni scrittura fa fede.

Alla qual scrittura cosi di mano del debitore, o di quello che assolue scritta, sia data, & dar si possa piena fede contra il scribente, per quel modo, forma, & tempo, come sara' prouisto & scritto.

Riserua delli particolari statuti delle Compagnie.

Et saluo anchora & riseruato quello si conteneſſe nelli Statuti delle Cõpagnie dell'Arti di detta Citta', che disponessero circa la fede de gli huomini delle sue Cõpagnie, per le sue faccẽde fatte tra loro & suoi Sudditi.

Alli quali non intendiamo derogare, ne preiudicare, per quelle faccẽde, che prouedessero detti Statuti di dette Compagnie tra suoi huomini & sudditi, & nel loro foro.

Non possa senza licenza altra pſona scriuere, che l'usitata à scriuere.

Dicchiarando anchora, che alcuna persona non possa far scriuere in alcuno suo Giornale, o libro, per mano d'alcun'altra persona, se non di quella, laqual sara' usitata, & deputata a scriuere in esso libro, che sara' & esser debbia un solo nel Giornale & uno, o due nel libro, & non altramẽte, come di sopra anchora s'è detto, senza espressa licẽza a lui cõceduta per i detti Giudice & Consoli sedenti, & scritte per mano del detto Conseruatore, prima

mã nel detto Campione, & di poi sopra'l detto libro, al quale si uora' deputare alcun'altra persona a scriuere.

Non aggiungere carte senza licenza.

Et anchora che nissuno possa aggiũgere ad alcuno suo libro alcune carte, senza espressa licenza de detti Giudice & Consoli, della quale ne debbia apparere scrittura, scritta, come di sopra, per mano del detto Conseruatore, Le quali licenze sopraſcritte, come è detto, si debbiano dar per i detti Giudice & Consoli sedenti, & far se ne debbia mentione, come di sopra ne i libri & Campione predetti.

Non rimuouere carte, ò quinterno delli libri, sotto pena.

Statuimo anchora, che non sia lecito ad alcuna persona, ne per se, ne per altri, rimuouere, ne fare rimuouere, ne cauar fuori d'alcuno libro, Giornale, o Memoriale, alcuna carta, o quinterno scritto, o non scritto, ne in luogo de quelli cosi squinternati, & rimossi, aggiungere, o rimettere, o legare per alcuno Libraro, o Legatore, carte, o quinterni alcuni, senza licenza del Giudice & Consoli, Sotto pena, cosi al patrone del detto libro, come al Cartolaro & Legatore, de Bolognini uinticinque d'oro, per qualunque di loro, & per qualunque uolta sara' notificato, Et questo oltre le altre pene descritte ne presenti Statuti.

Non uaglia la scrittura fatta in carte, ò quinterni aggiunti in fauore, ma solamente in pregudicio.

Et nondimeno ogni scrittura fatta in dette carte, o quinterni aggiunti, sia nulla, & di niuno ualore, ne a quelli si debbia dare alcuna fede in giudicio, o fuori di giudicio in fauore de quelli, de quali fossero detti libri.

Et anchora siano obligati ad ogni danno & interesse, che patisse per tal cagione qualunque persona.

Ma se in detti quinterni & carte aggiunte fosse scritta alcuna cosa contra il scribente, Vogliamo & Statuimo, che a tali poste che facessero cõtra del scribente si possa dare fede, & si possano appruouare per gli infrascritti a cio deputati.

Come si diuide & applichi la pena su detta. Scriuere nella posta distesamente il numero, peso, ò misura, nel margine poi si posse per Abaco, Altramẽte le partite nõ uoglia no ui fauere.

La qual pena s'applichi per la meta' alla Camera di detta Vniuersita', & per uno quarto a chi dinonciasse, & per l'altro quarto alla parte offesa.

Statuimo anchora, che ciascuni Mercatãti, Banchieri, & Artefici predetti, i quali ne suoi libri c'habbiano le qualita', & conditioni sopraſcritte, scriueranno alcuno per debitore in alcuna, o per alcuna cosa, che cõsista in numero, peso, & misura, siano tenuti & debbiano nella posta del debito & credito predetto, al meno nel suo Giornale, scriuere distesamẽte, & chiaramẽte per lettera d'alfabeto, & non per abaco, ne per figure mercantesche, ma accompedato & disteso, come è detto, la quantita', il numero, peso, & misura di quella cosa, per la quale egli lo fa debitore, o creditore, Et poi nel margine di sotto, possano, & siali lecito scriuer per abaco, o mercãtesco, come a lui parra', il detto numero, peso, o misura, pur che, com'è detto, prima sia distesamẽte scritto & accõpedato per lettera d'alfabeto dẽtro la posta.

Annullatione delle partite scritte cõtra la forma di sopra

Et quelle partite & poste che saranno scritte in alcuni libri, Giornali, o uero Memoriali, o altri libri, le quali non saranno scritte per tal modo

non uagliano,& non se le dia alcuna fede,in fauor di quello del quale saranno tali libri,come è detto di sopra, ne debbiano, ne possano essere appruouate pel detto Giudice & Consoli, & altri deputati all'appruouatione de detti libri.

I libri delli quali si tratta nel presente Statuto fanno piena fede sendo appruouati dalli diputati alla approuatione.

Alli quali sopradetti libri ordinari,Giornali,& Memoriali de ricordi,tenuti,regolati,intitolati,& presentati,come di sopra è detto, Vogliamo & Statuimo,che li sia data piena fede, essendo essi libri, & Memoriali & partite di quelli appruouati pe'l Giudice, & altri qui sotto all'appruouatione delli libri deputati,non si pruouando in contrario.

I libri fanno fede de quanto sia delle cose p rtinenti, ò dipendenti dell'arte mercantia, ò trafico.

Et questo solamente nelle cose che spettino a' ciascuno Mercatante, Banchiero,o Artefice, di cui fossero detti libri, per la sua arte, o mercantia,o trafico,Et a quelle cose,& a ciascuna di quelle che fossero dependenti,coherenti,connesse,o uero occasionate da quelle,Et non ad altre cose,in fauor di cui fossero detti libri.

Sendo dubbio se spettino come di sopra, si sta alla dicchiaratione del Giudice & Cõsoli.

Et in caso che delle predette cose,o alcuna di quelle dubbio alcuno ne insurgesse, stiasi & debbiasi stare alla Dicchiaritione del Giudice,& Consoli sedenti,o della maggior parte di quelli.

Come & à quali spetti l'approuatione delli libri.

Statuimo anchora che l'appruouatione de detti libri debbia spettare & appartenere al detto Giudice & Consoli sedenti & alla maggior parte di loro,a questo modo, cio è, † Sino alla somma de lire cento di moneta inclusiuamente, & da li in giu', alli detti Giudice, & Consoli sedenti, o' la maggior parte di loro.

Da lire.100. in giu al Giudice, & Consoli.

Et da lire cento insino a lire ducento di moneta inclusiuamente,alli detti Giudice & Consoli sedenti,o alla maggior parte di loro,insieme conuenuti co'l Difensore del Cambio, & Massaro dell'Arte di Seta della Citta' di Bologna, † per modo che delli soprascritti in tutto al meno cinque di loro siano d'accordo in appruouare, o' ripruouare quelle poste, sopra le quali fosse la lite.

Sin'à lire.200. oltre i predetti al Difensore del Cambio,et Massaro della Arte di Seta.

Dicchiarando, che all'appruouatione de detti libri,& partite predette, da lire ducento in su,quanta sia la quantita', sempre si debbiano tutti otto sopranominati,cio è, il Giudice,Consoli,Difensore,& Massaro dell'Arte di seta,& non del collegio,raccogliere,& conuenire insieme,a uedere se detti libri,& partite sono d'approuare,o no. Et che quello che per sei di loro sara' deliberato habbia effetto, si come fosse d'accordo per tutti loro concluso,non si pruouando,come si è detto di sopra, in contrario, fra tre di o piu all'arbitrio del Giudice & Consoli sedenti.

Cinque siano d'accordo da lire.200. in giu Da.200. in su sei siano d'accordo.

In caso di discordia,s'osserua la forma q descritta.

Et in caso che alle predette appruouationi non s'accordassero nella forma soprascritta,all'hora,& in ciascuno delli sopradetti casi debbia il detto Giudice chiamar tre delli detti Consoli,immediate precedenti, o uero sosseguenti, i quali piu tosto parra' al sopradetto Giudice, essendo detti sosseguenti estratti.

Et quello

Et quello che sera' concluso per le due parti delle tre,de tutti loro,sia fatto, & intendassi essere ottenuto tra loro, in appruouare, o uero ripruouare i libri & partite predette.

Non ui potẽdo interuenire il Difensore & Massaro su detti,si procede all'appruouatione secõdo il statuto qui allegato.

Ma s'accadesse,che nell'appruouatione d'alcuni libri,nella quale fosse necessario che ui interuenessero i detti Difensore & Massaro dell'Arte,secondo che di sopra è statuito,non si potessero hauere,i sopradetti Difensore, & Massaro,o alcuni di loro,per caso di morte,o d'absenza,o d'infirmita',o uero per altro caso,o lecito impedimento.

Vogliamo & Statuimo,che in tal caso & casi,s'osserui,& debbiassi osseruare il modo,& la forma data,& ordinata di sopra,nel Statuto posto sotto la Rubrica, Dell'Vfficio de Consoli§. Et uolendo noi a' nostra giusta possanza &c.

Et quello che si dice nel detto§.delli Consoli morti,absenti,o infermi,parenti,o Compagni,Vogliamo che qui sia pe'l simile statuito, & ordinato, nel Difensor del Cambio,& Massaro dell'Arte di Seta,& in ciascuno di loro,& anchora nelli Consoli, Et in tutto & per tutto, come nel detto§.è statuito, ordinato, & prouisto.

Possa il Giudice cõstringere i deputati alla appruouatione nõ ci essẽdo legitimo impedimento.

Et debbia & possa il detto Giudice,con ogni opportuno rimedio, tutti & ciascuni di quelli che sono deputati all'appruouatione delli libri, constringere a uenire nella detta Corte,quando sara' & fosse bisogno, Saluo se per giusto impedimento d'infermita', absenza, o altra giusta cagione, quelli non potessero uenire.

Dicchiaratione del Giudice circa l'impedimento.

Del quale impedimẽto si stia alla dicchiaratione del detto Giudice,Nelli quali casi di morte, infirmita',& absenza,o d'altro impedimento, si faccia & osserui, come di sopra,& anchora nel detto§.è ordinato.

Mercede de quelli che approuarãno i libri.

Alli quali Difensore & Massaro debbia il detto Giudice, incontanente quando per detta cagione saranno uenuti nella detta Corte far pagare da quello che dimandasse esser i suoi libri appruouati,per sua mercede, gli infrascritti salari,cio è,Da lire cento in su fin'a' ducẽto,soldi cinque de Bolognini per ciascuno di loro,Et dalle ducento in su,quanta sia la quantita', soldi dieci in tutto per ciascuno di loro.

Et alli Consoli se li debbiano far pagare i suoi salari ordinati di sopra nel Statuto, Dell'Vfficio & Giurisdittione de Consoli.

Non si possano appruouare in altro luogo, ne p altro modo, ne p altre persone.

Dicchiarando,che in altro luogo che nella detta Corte,ne per altro modo,ne per altre persone,non si possano,ne debbiano appruouare i libri predetti,se non come è detto di sopra, Non ostante qualunque Statuto, o prouisione cosi del Commune di Bologna, come anchora della detta Vniuersita',che facesse,o disponesse altramente,o contra le predette cose.

Derogatione de contrari Statuti,& annullatione dell'approuatione fatta contra la forma.

Alli quali uogliamo che espressamente sia, & s'intenda essere per uigore del presente statuto derogato, Et s'alcuno, o uero alcuni libri delli predetti altramente,o per altro modo fossero appruouati,non uaglia det-

ta appruouatione,& non se le dia fede alcuna.

Stiasi alle due parti delle tre delli Deputati, p partito fatto circa l'appruouatiõe, ò ripruouatione.

Anchora Dicchiariamo & Statuimo,che ogni uolta che quelli che sono diputati ad appruouare,o a ripruouare i libri, o uero poste & partite d'essi libri,saranno per le due parti delle tre,cio è,per i due terzi,d'accordo tra loro per partito,a faue bianche & negre ottenuto tra loro, quello si debbia osseruare,& hauere effetto,secondo che sara' il detto partito ottenuto,o non ottenuto per le dette faue bianche & negre,Et i detti libri s'intendano essere appruouati, o ripruouati per quello modo & forma, che pel detto partito a faue bianche & negre posto sara' stato concluso.

Cessa l'appellatione et ogn'altro rimedio cõtra l'appruouatione,ò ripruouatione, non si pruouando il contrario. Innanci ad ogn'altro atto si da il giuramento al dimãdante l'approuatione, & al scribente della forma qui descritta.

Et per alcun modo da quello che cosi sara' ottenuto,o non ottenuto,nõ si possa per niuno appellare,o altramente riclamare,ma tale appruouatione sempre stia & star debbia ferma,& cõtra quella nõ si possa dire cosa alcuna per uia d'appellatione,ne per altra uia,Saluo se nõ si pruouasse il contrario fra termine di tre giorni,o piu all'arbitrio del Giudice & detti Consoli,come di sopra è statuito.

Aggiungendo,che'l detto Giudice,& gli altri diputati alla detta approuatione,come è detto,prima che peruẽgano ad alcuno partito, o ad altro atto circa detta appruouatione,o ripruouatione,siano tenuti, & debbiano,cosi per uigore del detto Vfficio, come anchora a requisitione d'una delle parti,dar prima il giuramento a quello che dimandasse i suoi Libri,o Memoriali essere appruouati, Et anchora al Scribente d'esi Libri & Memoriali,in caso che non gli hauesse scritti tal dimandante,che tutto quello si conuene ne detti suoi Libri,& nelle partite ch'egli dimanda essere appruouate,è uero,Et che egli che dimãda tale approuatione è uero credito re nella quãtita' che ne detti Libri & partite si cõtiene,Cõcorrẽdo ancho ra alla detta approuatione la bona fama di colui del cui fosse,o fossero stati detti Libri,o Libro,& altre circõstanze uerisimili,alle quali s'accordino per partito messo innãci l'approuatione tra loro a faue bianche & negre.

Essaminar i libri & le partite appartenenti alla lite.

Et ueduti & essaminati prima i detti Libri,& suoi Giornali, o uero Memoriali,& altri Libri precedenti a quelli,si come accadesse per bisogno & per dicchiaratione del caso che occorresse,& per le partite, o uero poste particolari,appartenenti al detto caso,o uero lite,Et conosciuto anchora, che legitimamente siano intitulati,regolati,affogliati,& scritti,& produtti,& presentati,come è detto di sopra,a modo di huomo & leal Mercatante,Et che non li sia opposto,ne dimostrato in contrario cosa,o ragione, le quali habbiano a sospendere,& ritardare le conscienze loro della sopradetta appruouatione.

Vedere che le partite siano chiare, tal che si cõprenda il debito essere uero.

Et anchora conosciuto,& ueduto in detti Giornali & Libri,o uero Memoriali esser descritto chiaramente quello che si litiga, & la cagione, & perche, Et per quello comprendassi detto libro esser uero,Debbia & possa il detto Giudice,& quelli con lui saranno alla detta appruouatione deputati,

putati,come è detto di sopra,detti Libri,o uero Memoriali appruouare, & in specialita' le poste & partite faciẽti alla lite,nominãdo quelle si chiaramente,che inteso sia quali poste saranno appruouate.

Alle poste de i libri non dependenti dal Giornale non se le da fede.

Dicchiarando,che alle poste de detti Libri ordinari,le quali non dependeranno dal Giornale non se le debbia dar fede alcuna, Et conseguentemente non si possano appruouare,Ma solamente si debbiano appruouare quelle, che dependono dalli suoi Giornali scritti,tenuti & presentati come è detto.

Libri di Bandito, Falsario, ò de chi di falsità fosse publicamente infamato, et di per giuro, non uagliano ne possano essere approuati. Sendo contrarietà & discordia tra libro et libro à quale si debbia dar fede.

Soggiungendo,che mai ad alcun Libro,o uero Libri di qualunque persona che fosse stato bandita,o publicata per falsario, o uero pergiurio, o' c'hauesse publica uoce & fama nella Citta' di Bologna d'hauer fatto alcuna falsita' in alcun Libro,per alcun modo,ragione,& cagione, in fauor di tal persona non se li possa, ne debbia dar alcuna fede,ne per modo alcuno possano i suoi Libri essere approuati.

Anchora Statuimo & Ordiniamo,che se nella detta Corte si producesse libro contra libro insieme discordanti,all'hora si debbia dar fede a quello tal libro,il qual meglio s'accordara' co'l libro del Sensale,se nel contratto sara' interuenuto il Sensale,Et se'l Sensale nõ ui sara' interuenuto, si debbia dare fede a quel Libro che parra' al Giudice & alli Consoli,& altri Deputati all'approuatione delli Libri.

Et se nell'uno nell'altro Libro s'accordasse co'l Libro del Sensale,all'hora si debbia dar fede al Libro del Sensale.

I Quaderni di cassa in che modo si debbiano approuare et per quãta quãtità,et fra quãto tempo.

Possano anchora i detti Giudice & Consoli,& altri Deputati alla detta approuatione de Libri & Memoriali,come di sopra è ordinato, sino alla somma in tutto de lire cento,quante si siano le partite,& non per piu, per debito dimandato ad una persona sola,per ogni uolta & per ciascuna persona che accadesse,a modo & forma soprascritti,appruouar i Quaderni di cassa tra Banchiero & Banchiero,& sino a lire dieci generalmente tra qualunque altri Banchieri,o uero Mercatanti,& Artefici,Et questo, quando quelli saranno truouati esser tenuti,regolati,scritti,intitulati, & produtti, come è detto,& non li essendo opposto,come è detto di sopra, Et questo habbiamo fatto,considerato il frequente & grande uso de detti Quaderni hoggidi,& che spesso accade,che per i detti Banchieri è seruito de dinari l'uno di per l'altro,o uero per pochi giorni.

Trenta di ad appruouare le partite delli Quaderni di cassa. Passato i trẽta di non se li dia fede, se fra il detto tẽpo non fossero portate in Giornale.

Ma questo uogliamo habbia luogo,per quelle partite che fra spacio di trẽta di continoui si truouarãno scritte,dal di della detta partita,o uer dal la prima cominciante,se in piu partite si truouasse tal debito scritto.
I quali trẽta di passati,nõ se li dia fede,ne si possan'approuar detti Quaderni, Saluo se fra quelli trenta giorni,non si truouassero dirittamente portate tali partite al Giornale,nel qual caso sia nella conditione che saranno tutte l'altre partite del detto Giornale, Et altramẽte,ne in altro caso,non

si debbiano detti Quaderni appruouare.

Sia in arbitrio del Giu. & Cõsoli appruouar ò nò i libri de Cittadini non s' essercitanti, & i libri famigliari de Mercatanti.

Anchora Vogliamo & Ordiniamo,che sia in arbitrio de detti Giudice, & Consoli,& altri predetti,d'appruouare,o uer riprouare i Libri delli Cittadini di Bologna,i quali non s'essercitano in alcun mistiero,trafico, o essercitio,Et anchora i libri famigliari delli Mercatanti,Cambiatori, & Artefici di detta Citta',i quali libri fossero stato presentati,& regolati secondo la forma de detti Statuti,& secondo'l stile Mercantile,Essendo tali persone appruouate per huomini di buona uita,conditione,& fama,& precedenti i partiti ricchieduti in simile appruouatione,Et doppo tal appruouatione,uogliamo le partite che saranno appruouate facciano piena fede, se non si pruouara' il contrario.

Presentare i libri ad instãza de chi dicesse hauerui interesse.

Aggiungendo,che se per alcuno,o uero alcuni sara' dimandato, che siano & debbiano essere nella detta Corte presentati alcuni libri,per alcuno, o uero alcuni,de quali fossero detti libri, o uer ch'altri hauesse appresso di se,nelli quali quel tale che dimãdasse,dicesse,& allegasse hauerui interesse.

Constrenger à presentar i libri.

Sia tenuto & debbia il detto Giudice,cõstrengere quel tale c'hauesse appresso di se detti libri,cosi principale,come cõpagno,o Gargione, o Stariero,per quel modo che parra' al detto Giudice, che debbia presentare, & produrre i detti libri nella detta Corte,& farne copia a quel tale,che allegasse hauerui interesse.

Stiasi alla dichiaratiõe del Giudice, & Cõsoli se ui harrà interesse nelli libri,ò nò, et si proceda cõtra il ricusãte produrre, nel modo qui descritto.

Della qual cosa se gli appartenga,o' nò,stiasi alla dicchiaratione de detti Giudice & Consoli sedenti,o della maggior parte di loro, & ricusando quel tale di cui fossero detti libri,ò che gli hauesse appresso di se,de uolerli presentare nella detta Corte, che si pruouara' quel tale ricusante hauer detti libri appresso di se,all'hora & in quel caso, si debbia stare alli libri de l'altra parte,quando ella hauesse libri,& non hauendo libri, si debbia stare al suo detto semplice,mediante il suo sagramento.

Pena quando fossero occultati i libri.

Prouediamo anchora & Statuimo,che essendo detti libri, o' libro che si dimandassero esser produtti,occoltati in fraude & danno delli Creditori, sotto falso colore d'esser quelli perduti,o' perduto per furto,ò per altra cagione,della quale non constasse sufficiẽtemente al detto Giudice, All'hora possa & debbia esso Giudice insieme con i Cõsoli sedẽti,o la maggior parte di loro,prononciare & dicchiarare detti libri,ò libro non douer hauere nell'auenire per alcun tempo uirtu',o uigor alcuno,ne a quelli,o quello douersi dar fede,à beneficio di tal occultante,o de suoi heredi,Ma solamente uagliano & possano esser appruouati nel detto foro della Mercantia à fauore delli Creditori,& di qualunque ui hauesse interesse, Et di piu, detto Occoltante sia tenuto ad ogni interesse & danno,nel quale fossero incorsi quelli Creditori,o Creditore,o altro interessato,ad instanza de quali egli hauesse ricusato,ne hauesse uoluto presentare detti libri,o libro,Et questo per obuiar alle malitie & calonnie de catiui.

Dicchiarando

Sotto il nome di libro si comprende il Scartafaccio ò uero Quadernaccio.

Dicchiarando anchora & Statuendo,che nel caso su detto del produrre i libri,dicendosi semplicemente libri,s'intenda anchora il Scartafaccio,o uero Quadernaccio,quando constasse,che quello che è conuenuto hauesse detto Scartafaccio,Et in tutti i casi,il conuenuto debbia giurare se non hauere tali libri,& non s'habbia a credere alla semplice negatiua di lui,Et se doppo'l detto giuramento si pruouasse il contrario, caschi in pena del pergiurio,all'arbitrio del Giudice & Consoli sedenti.

Del Quadernacciò Volẽdo tener Quadernaccio osserui il modo qui descritto.

Piu oltre Ordiniamo & Statuimo,che qualunque uora' oltre i libri ordinari,tener Quadernaccio,o uer Scartafaccio,sia tenuto produrre & presentar quello al Conseruatore di detta Vniuersita',Della qual presentatione, esso Conseruatore ne debbia far nota & mentione nel suo libro ordinario a cio deputato,co'l segno di tal Quadernaccio,& il numero delle carte, & il nome & cognome di quello lo uora' usare, Et questo medesimo si debbia notare & descriuere su detto Quadernaccio, qual nõ si possa tenere da alcuno Mercatante,se prima non hara' osseruato da mo innanci,quãto di sopra si dice,Et questo per obuiare alla fraude delli scribenti,Et di tal mentione & nota di detto Quadernaccio habbia, & cosi sia pagato al detto Cõseruatore per sua mercede,soldi due de Bolog per ogni Quadernaccio

Pagar per terza persona è cosa usitata.

Et perche tutto di accade,& usa essi assai frequentemente il far pagar dinari ad altri per terza persona,cosi per Cambiatore,& Mercatante, come Artefice,per chiarezza di quello che fa pagare detti dinari, Et perche pare assai ragioneuole,& douuto,che alli libri & scritture di detta terza persona sia data piena fede,come si darebbe in fatto proprio di tal terza persona descritta in detti libri. Però habbiamo Statuito,Firmato, & Ordinato,che per l'auenire,al libro ordinario & Giornale di detta terza persona,o Cambiatore,o Mercatãte,o Artefice si sia,essendo quelli tenuti & regolati secondo la forma del presente Statuto,se li debbia dar piena fede, in fauor di colui c'hauesse per sua chiarezza,o per altra cagione fatto pagar dinari ad altri per mano di detta terza persona,& nelle partite de tali libri,doue apparesse alcuno hauer riceuuto detti dinari,Alli quali cõtra di quello c'hara' riceuuto tale dinari per terza mano,si debbia dare piena fede,Et questo in quãto appauesse in tale partite de detti libri di terza persona,la cagione perche é stato pagati detti dinari,e che tali libri fossero approuati. Dicchiarando,che la detta appruouatione de detti libri di terza persona,si possa & debbia far a petitione di ciascuno c'hauesse fatto pagar tali dinari,anchora s'egli non fosse Mercatante, ne Banchiero, ne anchora Artefice,& che non facesse trafico,ne essercitio alcuno, Et anchora detta appruouatione de tali libri di terza persona,si possa & debbia fare a petitione di ciascuno Mercatante,Cambiatore,& Artefice, o d'altri, che qualche essercitio,o trafico mercantile,o d'altra arte facesse, o facesse fare per se, o in compagnia d'altri.

A libri di terza psona c'hauesse fatto alcuno pagamento per altri, si da piena fede.

I libri del terzo si possono appruouare ad instanza delle persone qui descritte.

Oltre i libri del terzo, si sta anchora alli libri di quello, c'haueße fatto pagare.

Et questo, oltre il libro di colui c'hauesse fatto pagare tali dinari per mano di terza persona, apparendo anchora sopra i suoi libri, oltra il libro, o libri di terza persona, lui hauer pagato & fatto pagar tali dinari, essendo tenuti & regolati detti libri di quello c'hauesse fatto pagar tali dinari in bona forma, secondo si costuma far per l'altre poste di tal libro, o libri, cio è essendo il detto c'hauesse fatto pagar detti dinari Mercatante, Banchiero, o Artefice, o altro trafico Mercantile, o qualche arte facesse per se, o in compagnia d'altri.

Ma se quello, c'hauesse fatto pagar tali dinari per terza persona, non fosse uso tener alcun libro, nondimeno uogliamo, che si stia, & debbia star in tal caso alla scrittura del detto libro di terza persona, a' cio` anchora cõcorrendo, l'altre qualita' & conditioni ricchiedute nell'appruouationi delli libri, come di sopra è detto & ordinato.

Soggiungendo, che al detto libro di terza persona, come è detto, ancho ra se li debbia dar fede plenaria nelle cose che nõ spettassero all'arte, o mercãtia, o` trafico di detta terza persona, come qui sotto anchora si cõterra'.

La prescrittione è stata introdutta à cõmodo & utile de buoni, & p torre occasione à cattui di machinar male.

Et perche il lasciare lungo tempo uiui tali libri, & poste, & cosi in conseguenza il darli fede, potrebbe leggiermente esser cagione di generare uicij & mali pensieri, Et per uoler obuiare a nostra giusta possanza ad ogni catiuanza & malitia si potesse fare, parendoci questo cedere in utilita' & commodo delli buoni Mercatanti, & Artefici di questa Citta', piu tosto che in loro danno.

Pero` Statuimo, che i sopradetti libri, & Giornali & Memoriali de ricordi di qualunque Mercatante, Cambiatore, & Artefice di detta Citta', Et anchora quelli di ciascuna terza persona, delli quali è detto di sopra, habbiano & debbiano hauere l'infrascritte prescrittioni, come qui prossimamente si dira', Et che passati gli infrascritti termini, alli detti libri, ne alle poste & partite de quelli, alli quali sara' passato il termine, in fauor di cui fossero detti libri, o uero Memoriali de ricordi, Et anchora alli libri di ciascuna terza persona, delli quali di sopra è fatta mentione, in fauor di colui che dimandasse alcuni libri di terza persona esser appruouati, non se li possa ne debbia dar alcuna fede, ne appruouatione fare, doppo l'infrascritte prescrittioni, le quali sono queste, cio è.

Prescrittione delli libri.

Per fino alla quantita' di lire dieci di moneta si truouasse scritta, & da li in giu, passati i cinque anni continoui, Et da lire dieci di moneta in su quãta si sia la quantita', passati diec'anni continoui, i quali s'intendano cominciar a correre dal di che ciascuna posta sara' scritta in tali libri, o uer dal di del termine, se'l termine in detta posta sara' dato.

I quali tempi passati, tali Creditori non possano piu esigere tali debiti descritti in detti libri, in qualunque etiamdio legitima & buona forma si ritruouassero i detti libri ordinati & scritti.

Saluo

Saluo che in quello, & per quella quantita', & cagione, che s'accordasse il libro del Debitore con quello del Creditore.

Casi eccettuati dalla prescrittione.

Et saluo, se apparesse scrittura per qualunque modo scritta di mano del Debitore, per la quale si chiarisse, o` uer si uerificasse tale debito.

Et saluo, se'l creditore il suo credito hauera liquidato nella detta Corte per confessione del Debitore, o` uero in sua contumacia.

Contra le Vedoue & pupilli nõ corre prescrittione.

Et saluo anchora, che questo non s'intenda per le uedoue, & per i pupilli per fino che saranno Vedoue, & per fino che'l pupillo non hara` anni diciotto compiuti, i quali hauessero libri del defonto, pur che in uita di tal defonto non sia passato la detta prescrittione, o` uer termine in tali poste riseruato.

Non corre contra l'absente. Ne contra il debitore scribente, ò sottoscribente la partita del libro.

Et saluo, se'l Debitore sempre, o` uer per la maggior parte del tempo sara stato absente dalla Citta', Guardia, Distretto & Conta' di Bologna. Et anchor saluo, se'l debitore nel libro del creditore alla posta del debito, s'hauesse di sua propria mano scritto & fatto debitore, o` uer sottoscrito.

Nelli quali casi eccettuati nõ si prescriua per alcuno tẽpo, se nõ comeuole la ragiõe cõmune, & i Statuti, & le Prouisioni del Cõmune di Bologna

Dedurre dalle prescrittiõe le ferie ripẽtine.

Et piu anchora uogliamo & statuimo, che de tempi di dette prescrittioni si debbiano dedurre tutte & ciascune ferie ripertine, che per l'auenire occorressero, le quali si dicchiararanno pel detto Giudice, & per i Consoli sedenti, o` per la maggior parte di loro.

Pruouar contra la prescrittione.

Et saluo anchora, se'l creditore passati i tempi delle predette prescrittioni, facesse alli detti Giudice & Consoli alcuna buona ostẽsione & presontione per quello che douesse hauere, per che cagione non hauesse tal debito essatto, Et questo, oltre i suoi libri, La qual ostensione fosse appruouata per buona pel detto Giudice & Consoli sedenti, o` per la maggior parte di loro.

La qual probatione fatta, s'intenda nõ li esser corsa la detta prescrittione, per la posta, o` poste sopra le quali fosse lite.

Non si prescriue alli libri di terza persona quanto sia per le partite continẽti paga mẽto di dote, ò altra cosa in nome d'altri fatto.

Anchora detta prescrittiõe nõ debbia correre alle partite & poste delli libri di terza persona, per le quali apparesse esser stato pagata dote alcuna.

Et anchora quando apparesse per libri di terza persona, esser stato fatto pagamento alcuno, ad alcuno che douesse hauere cosa alcuna da altri, che all'hora non le pasi prescrittione alcuna.

Prescrittione de scritti priuati.

Et anchora Dicchiarando, che alli scritti priuati scritti & fatti per mano d'alcuno Mercatante, o` uer di qualunque altro mistiero, o` di qualunque altra persona di che qualita' & conditione uoglia essere, o` sia, & sottoscritti al meno per mano di due testimoni, se li debbia dar & diasseli piena fede, & nõ li debbia correre prescrittiõe alcuna, Saluo che quella d'anni dieci, I quali scritti sottoscritti come è detto, habbiano & debbiano hauere quella effecutione & espeditiõe, & termine a` pagare, delle quali è ordina-

to di sotto, nel Statuto delle lettere di cambio, in fine del detto Statuto.

Ogni scrittura fa fede contra il scribente.

Anchora statuimo & Ordiniamo, che ciascuna scrittura che sarà scritta di mano di qualunque persona, anchora che non sia sottoscritta da testimoni, habbia uigore, & diassele piena fede per tutto quello si conterra in detta scrittura contra il scribente di quello.

Le tre eccettioni che si possono opporre cõtra la scrittura priuata.

Et habbia & debbia hauere tal scrittura contra il scribente di quella esspedita essecutione, ne contra tale scrittura si possa, ne si debbia opporre, ne admettere eccettione alcuna, † Eccetto quella del pagamento & satisfattione, o che ella sia prescritta, o che non sia di sua mano, Et saluo se al detto Ciudice & Consoli sedenti paresse d'admettere contra tale scrittura alcuna altra eccettione, oltre le specificate, per qualche urgente ragione, che a cio muouesse gli animi loro, Et come nel detto fine del detto Statuto, Delle lettere di Cambio si fa mentione.

Alli scritti priuati non sottoscritti da testimõi corre l'annale prescritt ione, che comincia come q si contiene.

I quali scritti che non siano sottoscritti di mano de testimoni, si prescriuano, passato un'anno prossimo, che cominci il di, che tale scrittura sarà stato scritta, nõ ui essendo posto termine alcuno a pagare quello si conterra in detta scrittura.

Altramente, detta prescrittione a correre cominci, il di del termine dato a pagare quello che si conterra in essa scrittura, & se ui saranno piu termini cominci dall'ultimo termine, & finisca come seguira, Si che passato l'anno predetto, dal di ch'ella sara stato fatta, o uer dal di del termine come s'è detto di sopra, non habbia piu uigor alcuno.

Alla scrittura priuata riportata ne librinõ corre se non la prescrittione d essi libri.

Saluo se'l Creditore non hauesse tal credito di tal scrittura scritta ne suoi Libri, o Memoriali, Et insieme hauesse appresso di se detta scrittura priuata al tempo ch'egli dimandasse, Che allhora solamente corra & passi a tal scrittura la prescrittione della quale di sopra si contiene, circa la prescrittione delli Libri & Memoriali sopradetti, hauendo rispetto alle quantita' di sopra specificate.

Alli scritti priuati di deposito, non corre se non la prescrittiõe d'anni dieci.

Et saluo anchora, se tali scritti priuati non fossero fatti per causa di deposito, cio è, che'l debitore dicesse nel scritto hauer appresso di se in deposito a' custodire & saluare ogni quantita' de dinari, & ogni sorte di robba del creditore, nel qual caso uogliamo & statuimo che a detti scritti corra solamente la prescrittione de dieci anni.

Tẽpo dieci di à pagare i scritti priuati non sottoscritti da testimoni.

Dicchiarando che i Debitori de tali scritti nõ sottoscritti da testimoni habbiano & debbiano hauere termine dieci di a pagar quello, che in essi si conterra, dal di che quelli saranno riconosciuti, o produtti, & registrati in contumacia del scribente, seguendo la solenne intimatione.

Modo d'interrõpere la prescrittione.

Anchora dicchiariamo, che ciascuno che uorra interrompere le predette prescrittioni, li basti far citare il debitore una uolta in persona, o due uolte alla casa della sua ultima & solita habitatione, che uenga a rispondere di ragione, a petitione del creditore che li dimanda tanta quantita'

de danari

de dinari, per la tal cagione, & come nelli libri di tal creditore, o uer in altre scritture si contiene, Et che poi detti libri, o scritture siano produtti nella detta Corte legitimamente, Et che incontinẽte passato il detto di della produttiõe de detti libri & scritture, cominci a correre, o uer a passare nuoua prescrittione, o' uer termini predetti.

La prescrittione ha luogo quando il debito solamẽte si pruouasse per libri.

Specificando & dicchiarando, che la detta prescrittione proceda quando solamẽte alcuno debito si pruouasse per libri, Ma se oltra i detti libri si facesse alcun'altra probatione al meno semipiena, o uolesse il Creditore star al giuramento del Debitore, nelli quali tutti & ciascuni delli casi predetti eccettuati, non possa, ne debbia hauere luogo la detta prescrittione, ne correre, ne passar i detti tempi.

Gioua la prescrittione giurando hauer satisfatto.

Le quali eccettioni di prescrittione habbiano luogo & effetto, giurãdo il debitore in forma quando tal giuramẽto accadera in proprio fatto, ha uer satisfatto al Creditore di quello si conteneſſe nelli libri del Creditore, lettere, o scritti priuati.

La prescrittione nõ ha da impedir la contestatiõe della lite

Aggiungẽdo che tali eccettioni di prescrittiõe, la quale s'opponesse in dette cause de libri, o dipẽdenti da libri de Mercatãti, Bãchieri, o Artefici predetti, non habbiano ad impedire, o à sospẽdere la causa, o uer processo, che non si proceda & debbia procedere alla cõtestatione della lite, & à tutti gli atti necessari, i nfino all'approuatione, o riprouatione di tali libri & poste de libri, per uigore delli quali fosse mossa detta causa o uer lite.

Si puossano approuar i libri non ostante il mãcamẽto che procedesse da ignoranza o sẽplicita'.

Et perche tra Mercatanti, Banchieri & Artefici solamẽte si cerca, & cercar si deè la pura & mera uerita', della quale constando nõ si dee ricercar altro, Però Vogliamo & Ordiniamo, Che quando fossero produtti nella detta Corte alcuni libri, per appruouarli & far appruouare, nelli quali fosse alcuno mancamẽto nell'intitulatione, affogliatione, o uer scrittura, il qual mancamento paresse al Giudice, & Consoli, & altri predetti, o uer al meno alle due parti di loro, che fosse proceduto per sẽplicita', o per ignoranza di quello, c'haueſſe gouernato i detti libri, o uer di colui del quale fossero detti libri, Et il detto mancamẽto non fosse proceduto da fraude, dolo, & inganno, ma per semplicita', possano non ostante tal mancamẽto, appruouar i detti libri, i quali quando saranno appruouati, pruouino & faccino fede plenaria, non ostante i detti mancamenti.

Appruouatiõe de libri p mandar fuori della Citta', ò Contado.

Dicchiarando anchora, che s'alcuno Mercatante, Banchiero, ò Artefice dimandasse i suoi libri in alcune poste descritte in detti libri, contra suoi debitori essere appruouati, per uoler mandar detta appruouatione nel Cõta', ò Distretto di Bologna, o uer fuori del detto Conta', & Distretto, ad alcuno Vfficiale, Se la parte contra la quale saranno scritte dette poste habitara, o sara solita habitar nella Citta', o Guardia di Bologna, sia necessario tal parte essere ricchiesta legitimamente, a contradire quello ch'ella uole, & che poi non si faccia tal'approuatione.

Fuori della Guardia, ò Distretto di Bologna non sia necessario citar la parte all'approuatione.

Modo di notificar l'approuatione all'Vfficiale fuori di la Guardia, ò Contado.

Ma se la detta parte stesse, o' fosse solita di stare, fuori della Guardia, nel Conta', & Distretto di Bologna, o' uer fuori del detto Conta', & Distretto in altro luogo, non sia necessario a' ricchiederla, Ma possano & debbiano i detti Ciudice, & Consoli, & altri a' cio' diputati, uedere, & essaminare detti libri, & quelli approuoare spacialmente nelle partite, & poste de detti libri, le quali si dimandaranno esser approuoate per mandar fuori; essendo tali libri tenuti, & regolati come è detto di sopra.

Et poi notificare per lettere loro, in buona forma, all'Vfficiale doue s'haueſſero a' mandar le dette poste approuoate, Come a' tali libri tenuti & regolati bene, & ad uso di buono & leal Mercatante, Banchiero & Artefice, & massimamẽte nelle poste antedette, se li puo' & si dec̀ dar buona & piena fede, cosi in giudicio cõe fuori di giudicicio, & per ciascuno Vfficiale, & che cosi per loro Giudice & altri predetti diputati se li darebbe piena fede nella detta Corte, nõ apparendo cosa chè facesse in contrario.

Nell'approuoatione delli libri sempre s'osserua un medesimo modo & forma.

Intendendo sempre, Che i detti libri & poste de quelli, per i sopraſcritti diputati ad approuoare i libri, come è detto, si debbiano approuoare, hauendo rispetto alle quantita'.

Et sempre ponendo prima il partito della buona conditione, & fama di quello, di cui fosse detto libro, o' libri come di sopra si contiene.

Nella causa d'appellatione, ò querella i libri debbono esser approuati dal li sopraconsoli al modo de Cõsoli nell'altre cause.

Anchora quando alcuna causa d'appellatione, o' querella sara' dinanci alli Sopraconsoli di detta Vniuersita', Et che accadesse, che per le parti, o' una di quelle fosser dimandato d'esse approuoate qualche partite & poste de libri appartenenti a' tal causa, Vogliamo, che tali partite & poste, si debbiano approuoare, o' uer riprouare per i detti Sopraconsoli dinanci alli quali pendesse tal causa, & insieme con loro, pel Difensore del Cambio & co'l Massaro dell'Arte di seta, & non di colleggio, & secondo che debbono far i Consoli, come di sopra è ordinato.

I libri che non hãno la forma q descritta nõ fanno fede ne possono esser approuati in fauore.

Piu oltre statuimo, che ciascuno Mercatãte, & Artefice, o traficãte il quale habitasse nel Conta', Forza, o' Diocesi di Bolo. Et che uolesse usar & tenere libri a' modo d'Artefice, o' Merca. sia tenuto & debbia i detti suoi libri & Giornali, & Memoriali de ricordi, presentar in detta Corte, dinanci a' detti Giudice & Consoli sedenti, & farli intitulare, con la licenza di poterui crear sopra Debitori & Creditori, Secondo il stile de Mercatanti, Scritta per mano del detto Conseruatore, & farli stampare della stampa, o' uer Bollo della detta Vniuersita'.

Nelle cause pertinẽti al foro Mercãtile mesſe in altro foro non si possono approuoar i libri.

Et se i detti libri non saranno presentati, intitulati, & stampati, come è detto, nõ se li debbia dar fede alcuna, ne possano in alcuna sua parte esser approuoati pel detto Giudice, & altri a' cio' diputati, al fauore di cui fosse ro detti libri, o' uer de suoi heredi. ☞ Anchora statuimo, che pel detto Giudice & Consoli & altri diputati all'approuoatione delli libri, non si possano ne debbiano approuoare per rimettere, o' fare fede

fede di debito alcuno, ad altri Ciudice, o' uer Vfficiali, ordinati, o' delegati, della Citta' di Bologna alcuni libri, ò poste de libri d'alcuni Mercatãti, Banchieri, o' Artefici cosi uiui come morti, i quali si dimandassero esser approuati nella detta Corte, o' che fossero rimessi, o' Commessi a' douersi appruouare nella detta Corte, in alcuna, o' per alcuna causa, o' lite che spacialmente & espressamente alla giurisdittione del detto Giudice, La qual fosse cominciata dinanci ad altro Giudice, o' uero Tribunale ordinario, o' delegato.

Se la causa spetti ò nò, al detto foro si stà alla dicchiaratione de Cosoli.

Et se tal causa, o' cognitione di quella spetti al detto Giudice, o nò, stiasi & debbiasi stare alla decisione & dicchiaratione de Consoli, o' della maggior parte di loro, in detto caso, & in ciascun'altro caso di dubbio, che interueniſſe sopra la giurisdittione del detto Giudice, & non d'alcuni altri Vfficiali, o' persona.

Et questo accio che il detto Giudice, & Consoli non permettano tacitamente, ne espressamente, anchora che tutte due le parti consentissero, la sua giurisdittione esser occupata d'alcuni altri Vfficiali di detta Citta', cosi ordinari, come delegati, se nõ ne casi permessi per la forma de presenti Statuti †, Sotto pena alli detti Giudice & Consoli, & altri diputati, per ogni uolta che contrafaranno, di non poter mai piu essere eletti, ne assonti ad alcuno Vfficio di detta Vniuersita', & anchora di pergiurio.

Pena de quelli che approuoaranno in caso prohibito.

Et non di meno quello che per altro modo, o' in altro luogo, o' per altre persone, o' in altri casi che ne predetti, o' in ciascuno de quelli fosse fatto, non uaglia di ragione.

L'approuatione contra il statuto è nulla cõ tutto ciò che ne seguisse.

Et questo non s'intẽda, ne habbia luogo nelli libri et per i libri predetti, quãdo bisognasse far alcuna fede di debito, o' bisognasse quelli approuoare, permandar tal fede, o' approuoatione nel Conta', Distretto, & Diocesi di Bologna, o' uer fuori di detta Citta', Conta' & Distretto, in alcuno luogo, come è detto di sopra.

Cõsa Chierici si puoſſano approuoare, per usare in altro foro.

Ne anchora questo s'intenda, ne habbia luogo per causa, o' cause mosse, o' che si muoueranno contra alcuni Chierici & persone eccleſiastiche dinanci al suo Giudice eccleſiastico.

Approuoar nel foro Mercanti le per li diputati.

Ne quali casi, i detti libri & partite de libri si possano & debbiano approuoare, o' ripruouare nella detta Corte, & per i detti Giudice & Consoli, & altri a' cio' come di sopra diputati.

Far fede ad altri Vfficiali p lettere del Giudice et altri Diputati.

Et delle quali approuoationi, o' uer ripruouationi se ne debbia far fede come sara' bisogno, per lettere patenti del detto Giudice, & Consoli sedenti & altri a' cio' diputati, a' quelli Giudici, o' uer Vfficiali, doue pendessero dette cause & liti.

Quello è statuito delli libri hà luogo ne scritti, et scritture, ò libri de scriuãi d'ogni mercatãte, et altri qui nominati.

Anchora aggiungendo, Ordiniamo, & Statuimo, che quello ch'è detto, statuito, ordinato & prouisto di sopra nelli Libri de Mercatanti, Campsori & Artefici, sia & s'intenda essere prouisto, & ordinato, Et uogliamo

che s'osserui, & si debbia osseruare in qualunque scrittura, & scritto, & in qualunque Libri di qualunque Scriuano di qualunque Mercatante, Campsore & Artefice della Citta' di Bologna, o` di qualunque Compagnia, & Compagni.

Libri scritti et scritture d scriuani ăchor che menori fanno fede.

Alli quali libri, scritti, & scritture, fatte & scritte per mano de tali Scriuani, Vogliamo si dia piena fede, contra quelli tali, de quali fossero Scriuani, anchora che tali Scriuani al tempo che facessero tali scritture fossero menori.

Quali s'intendano ẽre i scriuani.

Dicchiarando che quelli s'intendano essere Scriuani de tali Cõpagni, o` Compagnia, o` Singulari persone, delli quali si ritruouara^ essere stato scritto sopra tali libri, & che quelli haranno retto & gouernato, o` de quelli delli quali fosse publica uoce & fama, tale Scriuano essere, o` uer esser stato Scriuano di quelle tali persone, al tempo che sara` stato fatta tal scrittura, o` libri predetti.

I libri del Reo produtti dall' Attore fanno fede p essо Attore et contra di lui sin alla quantità dimãdata, piu oltre nõ, ne frà altre persone.

Prouediamo anchora, che se ci fosse alcuno, che uolesse usar tal scrittura o` libro, o` uer libri scritti di mano del suo Aduersario, o` uer d'altri a^ cio` diputati, & che detta scrittura, o` libro producesse contra di quello di cui fosse detto libro, o` de suoi heredi, nel qual libro, o` scrittura che cosi si producesse, si ritruouasse scritta alcuna cosa in fauor di quello, di cui fossero dette scritture & libri, o` libro, o` de suoi heredi, & cõtra di quello che quelli usasse & producesse, Che tra` le dette persone, & tra loro solamente, al detto libro & scrittura per l'una parte & per l'altra si debbia stare, & a` quelli sia creduto, in quanto detto libro, o` scrittura concorresse con la quantita dimandata, o` che si dimandasse, Altramẽte non li sia creduto, Et nel presente caso, si possano & debbiansi essi libri appruouare.

Scrittura priuata riconosciuta hà uigore di publico instromento, con l'obligatiõe d bieni.

Dicchiariamo anchora, che qualunque scrittura priuata, legitimamẽte riconosciuta habbia uigore, & forza, & effetto di publico instromẽto, dal tẽpo ch'ella sara` stata riconosciuta, insino che sara` pagata, Et che dal detto di, di tal ricognitione in dietro i bieni del scribente tal scrittura siano, & s'intenano essere espressamẽte obligati a` colui in fauor del quale detta scrittura sara stato fatta & riconosciuta.

Libri di quelli che non s'esercitino in arte alcuna come si debbiano appruouare.

Anchora prouediamo, che s'alcuno che nõ sia Mercatante, ne Banchiero, ne Artefice, ò uer che nõ essercitasse arte, ne trafico alcuno, ne per se, ne per altri, ô uer che nõ fosse descritto in alcuna Cõpagnia d'alcune arti della Citta' di Bologna, & che fosse huomo di buona conditione, uita, & fama, il quale hauesse suoi libri delle sue ragioni ben regolati, intitolati & affogliati, & presentati secõdo la forma del presẽte statuto Ne quali libri si ritruouasse esser scritto il dare & l'hauere, & la ragione d'alcuno Mercatante, Bãchiero & Artefice, & altre persone, cõ le quali egli hauesse hauto à fare, in dare & in hauere, con l'espressione della causa, ò cause, per li quali apparesse, che quelli che a' lui dimãdassero alcuna cosa, ò quãtita di dinari, o`

ri, o' robbe, non douer hauere niente, per essere pagati, Vogliamo che a` detti libri dar si possa fede, al fauore del detto scribente, & suoi heredi. Et questo, in caso che paresse à detto Giudice, & Consoli sedẽti, & altri diputati all'appruouatione delli Libri, concorrendo la buona fama di tale scribente, & ponendo sopra di ciò il partito, à modo, & forma, come di sopra è ordinato circa l'appruouatione delli libri, & considerato sempre la conditione delle persone, & la qualita' del fatto.

Egli è in arbitrio del Giudice appruouar, ò nò i libri, nelle partite scritte senza licenza di cose non pertinenti all'essercitio.

Vogliamo anchora, & Ordiniamo, che accadẽdo che i Mercatanti, Banchieri, & Artefici di questa Citta`, & anchora i Fumanti di detta Citta', creassero ne suoi libri alcuni debitori, per robbe, & cose che non appartenessero al suo mistiero, & essercitio, senza licenza, che essendo tali Mercatãti, Banchieri, Artefici appruouati per huomini di buona fama, & hauendo i suoi libri presentati, & regolati secondo il stile mercantile, & secondo la forma delli Statuti di questa Vniuersita', Che sia in arbitrio del Giudice & Cõsoli di detta Vniuersita` & altri diputati all'appruouatione delli Libri, d'approuare, ò uer ripruouare tali libri, nelle dette partite non dipendenti dall'essercitio de tali Mercatanti, Banchieri, Artefici, Et in caso che siano approuati uogliamo; & dicchiariamo, che à tali partite si dia piena fede. Saluo se non si pruouasse in contrario di quello che in esse si contiene.

Hauendo lettera di cambio, ò scritto del debitore, nõ possa di puoi per la medesima causa crearlo debitore ne suoi libri, se nõ fatta mẽtione di detta lettera, ò scritto, sotto pena.

Statuimo finalmente, & Ordiniamo, che nissuno, al quale da qui innanci fosse fatta per alcuni, alcuna lettera di cambio, o` scritto priuato, possa quel tale, c'hauesse fatto detta lettera, o` scritto, crear per debitore ne suoi libri, della cosa, & per conto della cosa contenuta in detta lettera, & scritto, Saluo s'egli nella partita, & posta di tal debito non facesse mentione di detta lettera, o` scritto, & facendo il contrario, Vogliamo che si possa procedere contra di lui, si come contra falsario, Et caschi in pena d'altretanto quanto fosse tale debito, Laqual pena si debbia applicare alla Camera di di detta Vniuersita'.

DELL'INSTITORE. RVBRICA.
Vigesima.

Egli è commodo & utile potere negotiare le cose sue per altri.

PER che a` commodo, & beneficio di quelli che non possono per se, o` non uogliono, è stato dalla legge introdutto, & dalla generale consuetudine confermato anchora per cosa necessaria, il poter negotiare per altri, Accio che tal loro commodo & facolta' non ceda in danno, & pregiudicio d'altri, Ordiniamo, & Statuimo, che qualunque uorra` à qualche arte, mercantia, cambio, o` altra negociatione, che egli facesse, o` uolesse fare massimamente fuori della Citta`, Conta', & Distretto di Bologna, preporre alcuno suo Agente, & Institore, il quale in nome di lui negoci, & administri, † Sia tenuto rilasciare appresso il Conseruatore delle scrittu

Poi lasciar appresso'l Cõseruatore le com-

nissiõe, & mãdato si dà all' Agente & Institore.

re dell'Vniuersita' de Mercatanti,in buona, & solenne forma la licenza, commissione, & mandato ch'egli li da di negociare, & essercitare in nome di lui, Altramente non tenga,ne uaglia cio` che'l detto Agente, & Institore facesse,quanto sia per le cause, & obligationi che fossero à fauore di se medesimo, & di quel tale che cosi l'hauesse prepostó, Ma si ben uaglia,& habbia effetto in pregiudicio & danno d'ambi due,cio` è di esso Institore,& dell'Instituente, Et questo si ordina & dispone,à fine che fallendo detto Institore,non sia data occasione al principal Preponente, come altre uolte habbiamo ueduto,di occoltar la uerita' della commissione & licenza concessa,allegando non l'hauer data,& per cio` trafugando i libri & ogn'altra scrittura che'l contrario prouar potesse.

Riuocando il mãdato nõ sia di poi obligato pur che della riuocatione ne cõsti publica scrittura appresso'l Cõseruatore.

Aggiungendo,che detto Instituente & principale sempre s'intenda essere,& rimanere obligato per tutto quello sarà fatto da tale suo Agẽte, & Institore,fino ch'egli non hara riuocata la detta licenza, & cõmissione, Della qual riuocatione ne debbia constar publica scrittura,la quale medesimamente si debbia diporre & rilasciare appresso il detto Conseruatore. Non pregiudicando per questo à Forastieri se esso principal preponente non hara liuato il compimento per sue lettere.

CHE'L DETTO GIVDICE SIA TENVTO, ET debbia inquirere contra tutti & ciascuni i quali ne i loro libri scrì ueranno alcuna cosa fraudulente,ò dolosa,o` uero che fosse chiamato Stocco,o` uero che circa quelli libri cõmettessero altra falsita'. Rubrica. XXI.

Per qualũque falsità et fraude cõmessa nelli libri, dee il il Giudice inquirere & punire i delinquẽti.

Per qual modo si commetta delito nelli libri.

ACCIO` che nissuna falsita`, dolo,o` alcun'altra cosa illicita si cõmetta sopra,& ne i libri de Mercatanti,Banchieri,& Artefici della Citta' di Bologna, Statuimo,& Ordiniamo,che s'alcuna falsita', fraude, o` uero dolo si trouasse commessa ò cõmesso in alcuni libri,o` libro de detti Mercatãti,Banchieri, o` Artefici,o che de quelli,o` uer d'alcuno de quelli,† alcuno quaderno,o` uer carte fosse estratto, o` uer estratte,aggiunto,ò uer aggiunte, o uer lacerati,o che in quelli altramente piu o uer meno ui fosse scritto che non sia debita,o` che in quelle alcuna cosa sia stata in scriuere aggiunta,cancellata,rasa,o` uer interlineata in pregiudicio d'alcuno.

Allegar il pregiudicio che riceue alcuno p la fraude commessa nelli libri,del quale si stia, alla dichiaratione del Giudice,& Cõsoli.

Il qual preiudicio si presuma,per ogni rasura, Cãcellatura,Stracciatura, o uer estrattione,che apparesse in tali libri,o` libro, esser stato fatta,& per la parte sara` allegato tal pregiudicio, Nel qual caso di pregiudicio,si debbia star alla dicchiaratione del Giudice & Consoli sedenti,o` della maggior parte di loro,Sia tenuto & debbia il detto Giudice per suo mero Vfficio,& anchora à petitione di ciascheduno,contra ciascuno che le predette cose,o` uero alcuna di quelle hauesse commesso.

Della

Del peccato cõmesso,ò nò,stia si alla dicchiaratione del Giudice, & Consi Pena de soldi cinque per lira

Della quale falsita',dolo,o` fraude stiasi alla dicchiaratione del detto Giudice, & Consoli, o' della maggior parte di loro, Inquirere, procedere & terminare,& far per modo,che s'intenda la uerita', & che i catiui siano puniti, † Et ritrouato quello hauer commesso alcuna delle predette cose, possa quel tale punire in soldi cinque de bolognini per ciascuna lira della quantita' nella quale hauesse commesso detto dolo,fraude,ò falsita', Et oltre la predetta pena,possa esso Giudice procedere contra quelli tali, che commettessero alcuna falsita',dolo o` fraude in alcuni libri de detti Mercatanti,Banchieri,o` Artefici, † Et contra di loro inquirere,& punirli,& condennarli,multarli, & bandirli in quelle simili pene, nelle quali, & come è prouisto per i Statuti del Commune di Bologna,contra i Falsari, Et per quello modo,& forma, per la quale contra i falsari de gli instromenti & publice scritture puo`,& dee procedere, punire,condennare, multare,& bandire il Podesta' di Bologna.

Punire come può & die il Podestà.

Minuir et trãsmutare la pena.

Le quali pene & ciascuna di quelle possano anchora minuire, & trasmutare in menori pene in altro modo,come & quando parra` al detto Giudice & a` tutti i Consoli di quell'anno, Considerata la qualita' del fatto, & la conditione della persona, Et oltre di questo sia punito & bãdito nella publica Vdienza di detta Corte per falsario, † Et debbiansi abbrugiar tali libri,publicamente nella strata publica dinãci alla porta di detta Corte.

Scritti primieramente tutti & ciascuni Creditori di quel tale, di mano d'uno de Notari di detta Corte,cio` è scritti i Creditori,che si ritruouassero descritti in detti libri, Alla qual scrittura & registratione de tali Creditori debbiasi dare piena fede a` petitione & fauore de tali Creditori.

Abbrugiar i libri de falsari, prima fatto quãto qui à lũgo è descritto.

Et anchora prima che s'ardano detti libri, o' libro,si debbia mandare il bando sù l'Arenghiera del Podesta',& altri luoghi usati della Citta' di Bologna,per parte del detto Giudice, Che se fosse alcuno, o` uer alcuni che pretendessero per se,o uer per altri, hauer interesse ne detti libri di tal'anno,o` anni di tal persona, Et che quelli uolesse accopiare,o` fare accopiare,o uero transumere in altra forma,cosa alcuna de detti libri, debbiano cõparire in detta Corte fra certo termine,qual se li debbia assegnare pel detto Giudice, a torre o uer a far torre,o accopiare quello, che a` quelli tali apparteneste per se,o per altri; o uero per l'auenire apparteneste, Notificandoli in tal bãdo,che detti libri come falsi s'arderãno.

Alterar la pena.

Et non dimeno, oltre le predette pene,se a` detti Giudice,& Consoli di tutto l'anno o alla maggior parte de quelli parrà equo & giusto, che tal delitto meriti maggior pena,considerando sempre la qualita' del fatto & la conditione della persona,debbia tale delinquente essere immitriato, & cosi immitriato,esser mandato per i publici & usati luoghi della Citta' di Bologna,o` uer per altro modo essere uituperato,come parra a detti Giudice, Consoli, o alla maggiore parte di loro.

Come ſi procede contra Mercatanti, & altri di catiua fama, per cauſa delli libri.

Et per che la catiua fama publica de catiui non torni in danno & uergogna de buoni, Anchora Statuimo & Ordiniamo,che'l detto Giudice ſia tenuto, & debbia per uigore del ſuo giuramento,& ſotto pena di lire cento de bologninì,la quale ſe li debbia,& poſſa far pagare al tempo del ſuo Sindicato, à petitione di ciaſcheduno,il quale allegaſſe al detto Giudice,o` uero dinonciaſſe alcuno,o uer alcuni Mercatãti,o` uer altri predetti hauer mala fama,& eſſer publica uoce nella Citta' di Bologna,che faceſſe fraude, falſita' o uer dolo ne ſuoi libri,o uer in alcuno de quelli, il qual dinonciante ſia tenuto ſecreto,ſe a lui parra,Sia tenuto & debbia eſſo Giudice doppo tal dinoncia,pigliar qualche altra informatione del predetto accuſato delle predette coſe, & hauere qualche informatione della publica uoce, & fama catiua di tal dinonciato.

Partito p pruouar la catiua fama.

La quale publica uoce, & fama predetta catiua d'alcuno, ſi debbia appruouare pel Giudice & Conſoli ſedenti,o` uero per la maggiore parte di loro à faue bianche, & negre, I quali Conſoli poſſano eſſere aſtretti pel detto Giudice,a` giurare & dire il uero di quello che ſapranno di tal coſa, & quello tener ſegreto, Et come ſara` pruouata tal fama catiua di tal accuſato come è detto, † Sia tenuto, & debbia il detto Giudice quel tale che publicamente haueſſe catiua fama di tal coſa,far pigliare,& diſtenere, & per ogni miglior modo che ad eſſo Giudice parra`, conſtrengerlo à far portare tutti, & ciaſcuni libri, & ſcritture di quel tale nella detta Corte, Le quali ſcritture,& libri preſentati, Sia tenuto,& debbia il detto Giudice tutti & ciaſcuni debitori deſcritti in tali libri far ſcriuere ſu'un foglio di Carta,o` piu,da per ſe,& tutte le quantita'nelle quali ſono deſcritte per debitori, † Et di poi mandare il bando ſu l'Arenghiera & gli altri luoghi uſati della Citta' di Bologna, Che, ſe foſſe alcuno,o` alcuni de quelli che ſono ritruouati per debitori ne i libri del tale,nominando il Creditore & debitori,& nelle quantita` foſſero ritrouati debitori,i quali debitori uoleſſero per alcun modo,ragione & cagione allegar non eſſere debitori di quel tale nominato in tutto,o uer in parte, debbiano comparire dinanci al detto Giudice fra'l termine per eſſo Giudice aſſegnato, à dir la ſua ragione, & à pruouare perche non foſſero debitori in tutto, o uero in parte, Notificando,che paſſato il termine niſſuno ſara piu udito.

Diſtenere l'accuſato, & conſtrengerlo preſentare tutti li ſuoi libri.

Citare li debitori ad allegare le ſue ragioni.

Et comparendo alcuno, o uero alcuni nel detto termine,che legitimamente pruouaſſe non eſſer debitore in tutto,o uero in parte di quello, ſi conteneſſe in detti libri,debbia eſſere pel detto Giudice condennato tale delinquente,per falſario, & doloſo,& in quella pena, & pene che di ſopra ſi contengono.

Non comparẽdo alcuno,ò nõ pruouando, ſia rilaſciato il di

Ma ſe nel detto termine non comparendo alcuno,o uero comparendo, & non pruouando legitimamente,come è detto, All'hora il detto Accuſato & diſtenuto ſi debbia rilaſciare,& ſe li debbiano rendere i ſuoi libri, &

& prononciar lui eſſere huomo da bene,& uero & giuſto Mercatante,Cãbiatore,o` uero Artefice dell'arte ch'egli faceſſe ò faceſſe fare,& hauere,& douere hauere buona & publica uoce, & fama di buono, & giuſto Mercatante,o` Cambiatore,o uer Artefice.

ſi tenuto, & prononciato eſſere huomo da bene

Nelle quali tutte & ciaſcune coſe che ſi contengono nel preſente Statuto, Sia tenuto, poſſa,& debbia il detto Giudice, come,è detto,inquirere, procedere,condennare,& punire da ogni tempo anchor che feriato, & ſeruata,o` no`,la forma de preſenti Statuti,per ogni modo,uia,& ragione & forma, La quale à lui parra` & piacera,anchora per impoſitione di tormento, per ritruouar la uerita' delle coſe predette, quando hara` indici buoni, ſofficienti in ponerlo alla tortura.

Inquirere & punire nõ oſtãte di feriato, et & ſeruata ò nò la forma di Statuti.

Aggiungendo,anchora Statuimo,Che ſe foſſe alcuno che giudicialmẽte in ſcritto in ſuo nome, o` uero come Procuratore,o` Interceſſore, o per alcun'altro nome & modo,in nome d'altri propoſeſſe, o allegaſſe alcuni libri,o` poſte de libri d'alcuno Mercatante,Bãchiero,o Artefice della Citta` di Bologna eſſere falſi,o` falſe,ſia tenuto & debbia quel tale, l'allegata, & propoſta falſita' pruouare,fra quella dilatione, o` termine,che à lui ſara ſtatuito pel detto Giudice, & Conſoli ſedẽti,o` per la maggior parte di loro,& pruouandoſi,ſia inquirito,& proceduto contro detto accuſato, & prononciato i ſuoi libri eſſer falſi, Et anchora ſia condennato,punito,bandito & multato, come è detto di ſopra.

Pruouar la falſita allegata.

Et non eſſendo prouata detta falſita', per colui che l'hara allegata,o` ſuo Procuratore fra la detta dilatione à lui aſſegnata, poſſa & debbia eſſer quel tale che coſi l'hara allegata & prepoſta & nõ pruouata,punito,cõdẽnato, & multato, & bandito pel detto Giudice, & Conſoli ſedenti,o` per la maggior parte di loro,in quelle ſimili pene,nelle quali &come ſarebbe deuuto condẽnare,punir,& bãdire quello Mercatãte,o` Banchiero,o` uero Artefice di cui foſſero detti libri,ſe foſſe ſtato appruouata tale allegata falſita`,eſſer ſtata uera.

Non pruouata la falſità, ſia punito l'accuſante del modo che ſarebbe ſtato l'accuſato conuinto.

Le quali pene,anchora ſi poſſano minuire & mutare,pel detto Giudice, & tutti i Cõſoli di quell'anno,ò per la maggior parte di loro, come li parra,conſiderata la qualita' del fatto,& la conditione delle perſone.

Minuir, & mutare la pena.

Poſſa nondimeno il detto Giudice, anchora per uigore del ſuo Vfficio, inquirere, procedere,condẽnare,multare & bãdire quelli,& contra quelli che commetteſſero alcuna falſita`, dolo,o` fraude,coſi ne detti ſuoi libri, & ſcritture, come in quelle d'altri,come è detto, & per quel modo & forma che di ſopra è detto,& ordinato.

Punir medeſimamẽte chi cõmetteſſe falſità ne libri altrui.

Et acciò che ſotto colore di mercãtia,cãbio,o uer arte,nõ ſi cõmetta alcuna malignita' d'uſura, in fraude & pregiudicio delle mercãtie,e d'altre perſone,per uia & fallacia d'eſtorſione,la quale il Volgo dimanda Stocho, I quali s'intendono eſſer Stochi,quando uno uẽde una coſa à termine, &

Stochi.

Si uietão i Stochi,et cõe s'intendano eſſere Stochi.

poi quella tale coſa ricompra à contãti per menor prezzo ch'egli non l'ha uenduta, Però Ordiniamo, & Statuimo che ad alcuna perſona nõ ſia lecito per alcun modo,& ſotto alcun colore,o` preteſto,uendere alcuna coſa che ſpetti,& appartenga a mercãtia,Cãbio,o` uer ad arte,per alcuno prezzo,che paſſi la quantita' di lire trẽta de bolognini, ad alcuno che non ſia Mercatãte,Cambiatore,o Artefice,o uero operario di quella tal mercãtia,di natura della quale ſia quella mercantia uẽduta,come è detto,

Et il qual Compratore publicamente nella ſua botega propria; o` uero condutta,nõ adopri quella tale mercantia per ſe, o` uer per altri, eſſendo hauuto tal compratore publicamẽte per Mercatante,Cambiatore, o uer Artefice di quella tal mercãtia,Cambio,arte,o` uer miſtiero,di natura della quale ſia quella coſa uẽduta, Saluo ſe per uſo,o` uer biſogno del Compratore,o` uer ſua famiglia foſſe tal coſa comprata. Delle quali coſe ſi ſtia alla dicchiaratione del Giudice, & Conſoli ſedenti, o della maggior parte di loro.

Et s'alcuno delli predetti contrafarà poſſa & debbia il detto Giudice & Conſoli, à petitione d'una delle parti,uedere,o hauer buona informatione della coſa uẽduta, & poi il prezzo di quella ridurre al prezzo cõueniẽte,& condecente,che ualera tal coſa uẽduta,inſtando la parte.

Punire quelli che fanno ſtochi.

Anchora aggiungendo, Ordiniamo & Statuimo,che i detti Giudice,& Conſoli ſedenti,o la maggior parte di loro,poſſano punire, multare,& cõdennar quelli tali che faranno detti Stochi,o` uer uẽderanno ad altri,quelle coſe che non ſpettano al miſtiero proprio del Compratore in quelle pene pecuniarie,che à loro parrà,conſiderata ſempre la qualita' del fatto, & la conditione delle perſone.

Conſtrengere i Senſali à preſentare i ſuoi libri.

Et poſſano i detti Giudice & Cõſoli,o` uer la maggior parte di loro,co ſi per loro proprio Vfficio,come ad inſtanza di qualunque altra perſona c'haueſſe intereſſe, conſtrengere i Senſali della Citta' di Bologna,& ciaſcheduno de quelli,per quel modo,& forma,& non quelli rimedi di ragione,che a` loro parra`, ad appreſentare dinãci à loro i ſuoi libri delle ſue ſenſarie,per hauere & ritruouare ſopra di cio` quell'informatione, che à loro pareſſe,per hauer la uerita' di tali Stochi,uendite,& contratti

Punir i Senſali che faceſſero mercato de ſtochi.

Et poſſano anchora,& debbiano i detti Giudice & Cõſoli punire cõdẽnare ciaſcheduno de detti Sẽſali,che faceſſero mercati, o` ſenſarie de tali Stochi & robbe,o de contratti illeciti,o` d'alcuna biſchezzaria,la qual nõ foſſe di natura propria di mercantia, Delle quali coſe,in caſo che ſi poneſſero in dubbio,ſe ne ſtia all'arbitrio & detto del Giudice, & delli Conſoli, o della maggiore parte di loro che pel tempo ſederanno. Et in caſo che tal Senſale foſſe truouato hauere ſcritto i mercati di quella coſa della quale foſſe ſtato mezano, in altra forma che non foſſe ſtata la uerita' del fatto, poſſano quello tale Senſale priuare, & caſſare della Senſaria, la qua

le mai

le mai piu nõ paſſa,ne per ſe,ne per altri fare per alcun tempo,Et s'egli la fara`,o fara fare,caſchi in pena per ogni uolta di lire cento de bolognini, Et coſa ch`egli faccia non uaglia ipſo iure.

Riſcuotore la pena di fatto & di piu che'l detto Senſale ſia immitriato

La qual pena ſi debbia riſcuotere dal detto Senſale di fatto,& ſenza altra condennatione che s'habbia a fare per il detto Giudice,Et anchora ſia il detto Sẽſale nelli predetti caſi ch`egli foſſe ritruouato in fallo, come e detto diſopra,immitriato per il detto Giudice, & di ſuo comandamento & coſi immitriato ſtia tutto uno di ſotto la Loggia de Mercatanti ſu'l Carobbio, Et ciaſcuno poſſa accuſare,& dinonciare detti Senſali, & ſia tenuto ſegreto a uolonta' del detto dinonciante, Et habbia il quarto della detta pena,che ſi riſcuotera`,& il Giudice l'altro quarto, il reſto peruenga al Commune di Bologna.

Modo di punir chi ſtracciaſſe, ò cancellaſſe ſcrittura i pregiudicio daltri & come ſi diuida la pena:

Anchora aggiũgiamo,& Statuimo,che quãdo ad alcũ Bãchiero,o`mercatãte,o uer Artefice,o che alcuna arte,o eſſercitio faceſſe, li foſſe per qualũque perſona ſtracciato,lacerato,o cãcellato alcuno libro, charte, o uer ſcrittura di qualche ſuo libro,che all'hora,& in quel caſo debbia il detto Giudice con la preſenza,conſentimento, & uolonta' de Conſoli ſedẽti, o della maggior parte di loro, quello tale delinquente,uno,o piu che foſſero,condennare & multare ſin'alla ſomma di lire ducento de bolognini, conſiderata ſempre la conditione della perſona, & la qualita' del fatto, & la detta pena riſcuotere ſi debbia dalli detti delinquenti,uno, o piu, & quello,o quelli grauare, & far grauare realmente, & perſonalmente, La qual pena ſi diuida per una terza parte alla detta Vniuerſita',& per un'altra terza parte alla parte, & per l'altra terza parte alla Camera del Commune di Bologna, Et oltre quella,tale delinquente, o` delinquenti far impregionare,& nelle prigioni ſtar debbia per ſpacio d'un meſe continuo,al meno,& piu,alla uolõta' del detto Giudice & Conſoli.

Oltre la pena ſia tenuto al danno,del quale ſi ſtia al giuramento del dãnificato.

Et nondimeno tal delinquente, o` delinquenti, ſia tenuto, & tenuti ad ogni danno & intereſſe di colui, del quale foſſe il libro,o` ſcrittura predetta lacerata, o` cancellata, Del qual danno ſi debbia ſtar al giuramẽto di quelln di cui foſſe detta ſcrittura o` libro.

Il qual danno & intereſſe di tale, di cui foſſe tal ſcrittura cancellata, o` ſtracciata,uiſto il detto giuramẽto,ſi poſſa & debbia taſſare pel detto Giudice & Conſoli ſedenti,o` per la maggior parte di loro,ſin'alla ſomma di lire cento de Bolognini,& da li in giu',come a` loro parra` eſſere giuſto, & equo, Ma da lire cento in ſu` quanta ſia la quantita del detto dãno, oltre il giuramento della parte, per il detto Giudice, inſieme con tutti i Conſoli di quell'anno ſedenti, & non ſedenti, o` uero la maggiore parte de quelli, come a` loro parra eſſere giuſto,& equo conſiderata la qualita' del delitto, & la quantita',& qualita' della coſa,che in tale ſcrittura lacerata,

o' cancellata uerisimilmente si doueua contenere, & anchora la condi-tione della persona.

IN CHE MODO LE LETTERE DI CAMbio si debbiano mandar ad essecutione. Rubrica. XXII.

L'uso delle lettere di Cambio è molto frequẽte, però è introdutto che se le dia fede.

ESSENDO molto, pel tempo passato tra Mercatanti, Banchieri, & Artefici predetti, & altre persone stato usato & frequentato, Et anchora al presente s' usi, & frequentasila uia, & modo delle lettere di Cãbio, Il perche, considerando noi per quanto sia possibile, sopra dette lettere mettere qualche ordine, Et alli casi che potrebbero occorrere, & piu uolte occorrono, rimediare, & à nostra giusta possanza prouedere. Statuimo, Prouidiamo & Ordiniamo, che à tutte & ciascune lettere di Cãbio, di mano di qualunque persona fatte, & scritte, si debbia dar, & se li dia piena fede, per la quantita' che in quelle si contiene.

Contra le lettere non s'admettono se non le tre eccettioni, sopra le quali si procede attẽta la sola uerità.

Et che nelle liti le quali occorressero, & che occorrono per le dette lettere di Cambio, quanto è & sara' solamente sopra l'infrascritte tre eccettioni, le quali come qui sotto si dira, se le possono opporre, Si debbia procedere, conoscere, & terminare sõmariamente, di piano, senza strepito, o' figura di giudicio, à modo di buono Mercatante, & regieta ogni cauillatione, & solamẽte cõsiderata la pura uerita' de tali liti, che sopra talitre eccettioni, o' alcuna di quelle occorressero, per cagiõe di dette lettere di cãbio.

Habbiano ispedita essecutione cõtro ciascuno.

Le quali tutte lettere di cambio scritte, o' sottoscritte di mano di qualunque persona, di che conditione uoglia, o' sia habbiano, & debbiano hauere espedita essecutione, Et ciascuno che dimandara nella detta Corte alcuna, o' uer alcune delle dette lettere di Cambio esser mandate ad essecutione contra ciascuno, il quale egli, o' uero suo fattore, o' uero compagno, quelle lettere di cambio a' lui presentate hauesse accettato, o' uer sottoscritto, o' uer che quelle lettere di cambio perciascuni o' Fattori, o' cõpagni di ciascuno, scritte, o' uer fatte nella Citta' di Bologna, † & mandate ad altri luoghi, le quali si riportassero, perche a' tali lettere non fosse sta-to fatto la debita osseruanza.

Mandate ad altri luoghi che si riponessero. Apparere del protesto fatto per non essere stato accettata la lettera, ò nõ pagata.

Della qual cosa debbia cõstar al detto Giudice per instromẽto publico del protesto fatto a' quello, al quale dette lettere saranno state indricciate, o mãdate o uer a suoi cõpagni o suoi Fattori, o uer per sottoscrittione fatta a detta lettera per quello, c'hauesse douuto pagare la quãtita, che in detta lettera, o lettere di cambio si conteneste.

Accettata, & non pagata.

Anchora che tali lettere fossero stato accettate, ma non fossero stato pagate al tempo debito, Sia tenuto il detto che dimandara' tal'essecutione, o' uero di cui sara' detta lettera, & a' cui si douera dare, o douerebbe pagare, o' uero per se, o' uer per altri, fare citare, & ricchiedere legiti-

legitimamẽte quel tale, contra del quale egli dimandara, detta lettera esser mandata ad essecutione, à ueder produrre detta lettera di Cambio, & a' riconoscer quella, & a contradire quello che uole, & puo', che non li sia cõmandato per il detto Giudice, che fra termine di tre di all'hora prossimi, debbia hauer pagato la quantita' che in tale lettera di Cambio si cõteneste, & anchora confessare, o uero negare, se la detta lettera di Cambio è di sua mano, o uer d'alcuno suo Compagno, o Fattore.

Cõfessare, o negare, che sia di sua mano, ò di Cõpagno, ò fattore.

Et comparendo il detto Citato fra il termine di tal citacione, Sia tenuto tal citato confessare, o uero negare, se la detta di Cambio e di sua mano, o no, o uero d'alcuno suo Compagno, o Fattore, Et confessando, quella esser di sua mano, o' d'alcuno delli predetti, li sia per il detto Giudice assegnato termine di tre di all'hora prosimi, a pagar intieramente quella quantita', che in tale lettera si contiene, Et tutti, & ciascuni danni, & spese, che fossero fatte per detta cagione, Sotto pena de soldi due per lira della quantita', la qual non si pagasse fra il detto termine, la quale s'applichi alla Camera di detta Corte, Delle quali cose ne debbia apparere, & anchora detta lettera confessata, & riconosciuta sia registrata ne gli Atti d'uno de Notari di detta Corte.

Giurare se la lettera è di sua mano, ò nò.

Et sel detto Citato comparira, & negara la detta lettera essere stata scritta di sua mano, o' uero di mano d'alcuno suo Compagno, o' uer Fattore, sia tenuto giurar incontanente, se detta lettera sia di sua mano, o' delli predetti, o' uer no'.

Pruouar contra'l negãte et giurãte che sia di mano di lui.

Et giurando egli detta lettera non essere di sua mano, o' d'alcuni delli predetti, all'hora debbia il detto Giudice statuir termine all'Attore, a' pruouare, che tale lettera sia di mano del detto citato, o' d'alcuno suo Compagno, o Fattore.

Constrẽgere il negante à produrre i suoi libri.

Et anchora debbia il detto Giudice comandare a' quello c'haueste negato, che fra la meta' del termine assegnato all'Attore a' pruouare, come e' detto, debbia hauer produtto i suoi libri, & scritture di quel tempo si diceste esser stata scritta la detta lettera di cambio, Et quello constrengere per quel miglior modo li parra', a' produrre in detta Corte tali libri, & scritture, Et anchora a' farlo scriuere di sua mano, Et anchora a' fare scriuere di sua mano quelli, de quali si diceste detta lettera esser stato scritta, cio e', il Fattore o' uer compagno, Et questo alla presenza de detti Giudice, & Consoli, per fare la comparatione da lettera a' lettera.

Negando la lettera di sua mano non essere scritta ò delli predetti sia cõdennato, constãdo del contrario.

Et se a' detti Giudice, & Consoli sedenti parra', o' uero constara la detta lettera di Cambio essere stata scritta di mano di quello c'haueste giurato, & negato detta lettera esser di sua mano, o' uero d'alcuno suo compagno, o uer Fattore, sia condennato egli solo per il detto Giudice, in sol

di quattro de Bolognini per lira della quantita' fosse la detta lettera, i quali per la meta' s'applichino alla Camera di detta Vniuersita', l'altra meta' alla parte aduersa.

Termine di tre di à pagare la lettera negata con i danni & interesse.

Et anchora sia condennato & constretto tale c'hauesse negato, & giurato, che per tutto il di li sarà comandato, debbia hauer pagato intieramente la quantita', la qual in tale lettera di Cambio si contiene, & tutti, & ciascuni danni, & spese che fossero stato fatte per detta cagione, Sotto la detta pena de soldi quattro per lira, Il quale termine non ecceda al piu' tre giorni

Et a' cio possa, & debbia esser grauato, & constretto realmente & personalmente con tutti i remedi di ragione.

Registrare la lettera in contumacia, et mãdar un commãdamento ò pagare fra tre di sotto pena.

Et non comparendo il detto Citato fra'l termine delle dette citationi, Et comparendo l'Attore, & dimandando, & instando all'essecutione di tal lettera, all'hora si debbia detta lettera, in cõtumacia del Reo, registrare ne gli atti d'uno de Notari di detta Corte, Et di poi si debbia mandar un comandamẽto al detto Reo citato, & contumace per parte del detto Giudice, uno in persona, o' uer due alla casa della sua habitatione solita, & ultima, per diuersi Messi, & in diuersi di, † che debbia hauer pagato la quantita' de dinari contenuta in detta lettera, specificando detta quantita', & tutti, & ciascuni danni & spese, che fossero stato fatte per detta cagione, fra il termine di tre di all'hora prossimi, nella quale quantita' è tenuto, & obligato al tale per per uigore d'una lettera di Cambio scritta di sua mano, & à petitione del Tale, sotto pena de soldi due per lira la quale s'applicara alla Camera di detta Vniuersita'.

Forma del cõmandamento.

Che non pagãdo incorra la pena cõminanata, et grauato comparisca che li sarà fatto ragione.

Dicchiarãdo, se non pagara come e' detto di sopra, ch'egli incorrera, & intenderasi esser in corso nella detta pena come e' detto, Et che altramente passato il detto termine, sara grauato realmente, & personalmente, Et che s'egli si sentira grauato del detto commandamento, debbia comparire fra' il detto termine, dinanzi al detto Giudice, che li sara fatto ragione.

Non comparẽdo, ò comparẽdo & confessãdo, possa esser grauato à pagare.

Et non comparendo il detto Reo, o' uero comparendo, & confessando tal lettera essere di sua mano, à petitione dell'Attore, possa, & debbia esser grauato realmente, & personalmente per la quantita' che in tal lettera si contiene, & per tutti & ciascuni danni, & spese, che fosero stato fatte per detta cagione, si come parra al detto Giudice, Ma comparendo nel detto termine, & negando, s'offerui il modo, & forma data di sopra, quãdo negara tal lettera essere di sua mano.

Distenere il Reo per le cause qui descritte ne lo rilasciar, se non data idonea figurtà.

Aggiungendo, che quando paresse al detto Giudice fra alcuni delli detti termini, o' uero innanci a' quelli, che quello che fosse allegato douere pagare per uigore di detta lettera, di Cambio, che malitiosamen

te s'occoltasse, o' uero facesse alcuna cosa, o' uero che si dubitasse della sua fuga, o' uero absentatione, o' uero in fraude de chi douesse riceuere, facesse alcun'altra cosa, o' uero facesse fare, Le quali cose, & ciascheduna di quelle, rimangano nella discretione del detto Giudice, instando la parte, quel tale debbia el detto Giudice far pigliare & distenere fra il detto termine, o' uer innanci, & quello non rilasciare, se prima non darà idonea figurta' di pagare la quantita' che in tal lettera di Cambio si conteneſse, al termine à lui prefisto nel commandamento, a' lui come di sopra fatto.

Il Giudice solo & non altro Vfficiale può cnoscere & esseguire le lettere di cambio

Dicchiarando, che solamente al detto Giudice di detta Vniuersita', & non per modo alcuno al Podesta' di Bologna, ne ad alcun'altro Giudice, o' uero Vfficiale del Commune di Bologna, spetti & appartenga, & spettare, & appartener debbia la cognitione, decisione, terminatione, & essecutione di tutte, e ciascune liti, di ciascuna lettera di Cambio fatte, & che per l'auenire si faranno, anchora che la somma contenuta in dette lettere eccedesse la quantita' di lire cẽto di moneta.

Le quali lettere di Cambio debbia il detto Giudice, & non alcun'altro Giudice, o' Vfficiale, mandar ad essecutione, & di quelle conoscere & giudicare secondo la forma del presente Statuto.

Non se le posa opporre, ãchora che cõtenesſero usuraria causa, spirituale, ò ecclesiastica.

Et anchora prouedendo Ordiniamo, che nissuna eccettione, oppositione, o' uero difesa alcuna dilatoria, ouer perẽtoria, o mista, o altra ciascuna, anchora di ragione alcuna riseruata, anchora che conteneſse causa usuraria, o' qualunque altra eccettione, o' uero difesa, anchora spirituale, o' uer ecclesiastica, o' anneſſa à quella, o' quasi, Si possa, ne si debbia opporre, ne admettere contra alcuna lettera di Cambio, † Saluo che l'eccettione, & oppositione del solo pagamento, o' uero ch'ella non sia di mano propria scritta detta lettera di Cambio, o' uer sotto scritta, o' accettatione di quello si dicesse hauer scritta, o' sotto scritta, o uero accettata tal lettera di Cambio, o' di suo Fattore, o compagno, Il qual si possa, & debbiasi constrengere per il detto Giudice à riconoscere, se la detta lettera di Cambio è scritta, o' sotto scritta, o uer accettata di sua propria mano, o' no o' uer d'alcuno suo Compagno, o' Fattore, o d'altri, & come di sopra si contiene.

Eccettioni admissibili cõtra le lettere di cãbio, ciò è, del pagamento, et che non sia di sua mano.

Non si possa inhibire.

Et che nissuno possa fare, ne far fare inhibitoria alcuna, anchora ecclesiastica, contra le dette lettere di Cambio, o' uer alcuna sua sottoscrittione, o' accettatione, ne in alcuna essecutiõe, o' lite di quelle. ℣ Ma fatto il pagamẽto della quãtita', o' cosa cõtẽuta nelle dette lettere di cãbio le ragioni di tal pagatore li siãno riseruate doppo tal pagamẽto, nell'ordinario giudicio, di poter ripetere tali dinari, o' cosa per lui pagata, o' parte di quelli, in caso che'l detto pagatore uolesse ridomãdare. † Sotto pena a' qualũque cõtrafacesse nelle predette cose, o' uer alcuna di quelle, o' chi opponesse, &

Pagare, con la riserua di potere il pagamento ripetere

Pena de chi cõtrafacesse, ò inhibisse.

inhibisse, o' facesse inhibire, come è detto, di tanta quantita' de dinari, o cosa quanto sara quella della quale si fara mentione in quella, o' quelle tali lettere, o lettera di cambio, Della quale pena, la terza parte spetti alla parte nel cui fauore fosse fatta detta lettera di cambio, e un'altra terza parte al Commune di Bologna, & l'altra terza parte alla Camera di detta Vniuersita'.

La terza et ultima eccettione cõtra le lettere di cambio, della prescrittione.

Anchora Dicchiariamo, che oltre le dette due eccettioni, cio è di quella del pagamẽto, o' che detta lettera di Cambio non sia di sua mano, o' d'alcuno delli predetti, anchora si possa opporre l'eccettione della prescrittione di tale lettera di Cambio, Della qual prescrittione anchora qui sotto nel presente Statuto si dira.

Sia obligato chi accetta, & cõtra lui si possa esseguire a lettera, anchora per i danni & interesse.

Dicchiarando & Ordinando anchora che le dette lettere di Cambio si possano, & debbiano mandar ad effecutione, si contra quello hauesse scritto, o uer Compagno, come contra quelli, o suoi Compagni, i quali dette lettere hauessero accettate, & non pagate, contra ciascuno di loro, in solido & pel tutto, & pel pagamento & satisfattione di quello si cõteneße in dette lettere, Et anchora per tutti & ciascuni danni, spese & interesse per detta cagione fatte, & soportate, le quali si debbiano tassare pel detto Giudice, premesso il giuramento della parte, la qual debbia giurare tanto hauer speso, & di tanto essere dannificata.

Esseguire contra il sotto scribente, come cõtra il principal scribente.

Et se in alcuna delle dette lettere di Cambio fosse sottoscritto alcuno oltra il principal scribẽte, il quale sottoscribente per alcune parole s'obligasse al pagamento di quello si contiene in tal lettera di Cambio, in tutto, o uero in parte, siano tenuti, & obligati ciascuno di loro in solido, Et sia tenuto, & debbia il detto Giudice, instando la parte, mãdar ad effecutione tale lettera, cosi contra colui che l'harà sotto scritta, come contra il principal scribente, Et quel modo s'oßeruara contra il principale, anchora s'oßeruara contra il sottoscribente.

Vn solo pagamento basti ne posßa il sotto scribẽte allegare douerßi prima escutere il principale.

Ma satisfatto quello di cui fosse detta lettera di Cambio da uno di loro, l'altro s'intenda essere assolto, Et non possa giouar a' tale che s'hauesse sottoscritto, s'egli allegasse, che'l principale prima douesse esser constretto, ne altra difesa, se nõ le tre eccettioni, delle quali sopra si fa mẽtione.

Il sotto scriben te pagãdo habbia la medesima effecutione contra il principale con certa eccettione.

Dicchiarando che'l detto sottoscribente habbia, & debbia hauere quel la medesima ragione, espeditione, & effecutione, quãdo alcuna cosa pagasse, o' uer fosse constretto pagare per detta lettera, la qual ragione, effecutione & espeditione sara' stato fatta contra di lui, Saluo se non fosse Compagno di tal scribente, o' uero che tali dinari di detta lettera fosßero stati cõuertiti in commune utilita' in tutto, o uer in parte, cosi del scribente come del sottoscribente.

Morto il scribente, resta nõ dimeno la lettera nel suo uigore, cosi il scritto.

Anchora per rimouer ogni dubbio che potesse accadere circa le lettere di cãbio, quando morisse il scribente di quella, prima che fosse accettata, o' uer

o' uer regietta, Ordiniamo, che non ostante tal morte, la lettera predetta habbia quel medesimo uigore, qual hauuto harebbe, se non fosse morto il scribente, Et tanto sia detto delli scritti priuati.

Habbia essecutione ne bieni dell'heredità, nõ ostante la pẽdenza del tẽpo dato ad adire, ò far l'inuentario ò che fossero pupilli senza tutore.

Et piu di questo, per hauer uisto & conosciuto, che quando muore uno, fatto c'ha', o' sottoscritto una lettera di Cãbio, o' scritto priuato ad alcuno, & che si dimanda l'essecutione de quelli cõtra gli heredi de tali scribẽti, o' uer sottoscribenti, che tali heredi compariscono, o' fanno comparire altri per loro & allegare che l'heredita'è giacẽte, & che pende il tempo datoli dalla legge ad adir, o' ripudiare tal heredita', o' a' far l'inuentario, o' che siano pupilli, a' quali non è' stato prouisto di Tutore, le quali cose piu tosto son fatte per prolongare il pagamento, che per altro rispetto. Et uolte assai sono fatte per trafugare i bieni del defonto, in danno & pregiudicio de i loro creditori, Pero' Prouediamo, che ne i casi antedetti si possa procedere all'essecutione de tali scritti & lettere di cãbio, & anchora delle sentenze & Confessioni nelle cause che contra di loro si mouueranno per conto di partite de libri, nelli bieni dell'heredita' di tal defonto debitore, non ostante le dette leggi, o' statuti che facessero in contrario, Et possasi procedere nelle cause che fossero stato mosse contra del detto defonto, & che non fossero stato terminate, Citati pero' gli heredi di tal defonto, o' quello al qual spetta la prima causa di succesßione legitimamente.

Dicendo a chi p lui presentarà, tanto sta, quanto dicesse, a chi presentara.

Statuimo anchora & ordiniamo / che se nella lettera di Cambio, o' scritto priuato, si dicesse, o' a' chi per lui presentara', per questo non sia astretto quel tale c'ha' la detta lettera, far fede del mandato, ne anchora allegarlo, Et cosi tanto sia, quanto se semplicemente si dicesse a' chi presentara'.

Che si scriua il pagamẽto sù la lettera, altramẽte non sia assoluto, ãchor che per publico instromento.

Oltre di cio se ordina & dispone, che da mo innanci, nissuno al quale sia indricciata lettera di cambio, o' uer il scribente di essa, possa ne debbia pagar la quantita' contenuta in detta lettera, o' uer parte alcuna di quella hauendo la lettera, o' scritto la clausula, o' a' chi presentara', se nõ uede la detta lettera, o' scritto, & se tal pagamento non scriue su' detta lettera, o' scritto priuato, Et pagando altramente non sia liberato, anchora che fosse assoluto per publico instromento, Et questo, per obuiar alle fraudi che altre uolte sopra di cio' si sono commesse.

Della prescritione et quando et cõe cominci.

Aggiungendo, che tutte & ciascune lettere di cambio habbiano, & s'intendano hauere fede & uigore solamente † un'anno dal di che sara' stato scritta detta lettera, quando a' tal lettera non le sara' posto termine del pagamento, cio' è, quando quella dira', pagate ad ogni sua uolonta.

Tempo un'anno á prescriuere le lettere.

Altramente dal di del termine del pagamẽto in detta lettera descritto un'anno prosimo, che cominci immediate il di del termine prefisso nella lettera, & se ui fossero piu termini del pagamẽto cominci l'annal prescritione dall'ultimo termine, † Saluo se tal lettera nella detta Corte sara sta

Quando comin ci la prescrittione annale.

Riconosciuta nõ si prescriue.

ta riconoſciuta per debitore,ò uer ſe'l Creditore hara` liquidato il ſuo credito di tal lettera nella detta Corte,ſecondo la forma delli preſenti Statuti,Che all'hora & in quel caſo non paſi ne debbia paſſare al detto Creditore alcuno termine alla detta lettera,alla quale quãdo ſara` oſſeruata la forma del preſente Statuto ſempre ſi poſſa & debbia dar piena fede, non apparendo altro in contrario, Saluo pero` quello, che piu di ſotto è ordinato circa la predetta preſcrittione.

Non corre contra pupilli l'anal preſcrittiõe delle lettere.

Et la qual preſcrittione d'un'anno, la quale ſi permette come di ſopra, non uogliamo che punto corra, anci che ſtia, in ſoſpeſo contra i pupilli, anchor che contra il defonto foſſe cominciata.

Paſſato l'anno è di niſſuno ualore.

Ma quella tal lettera,alla quale ſara` paſſato il termine d'un'anno,come è detto, & non ſara ſtato oſſeruato quanto di ſopra ê ordinato, ſia nulla, & di niuno ualore, efficatia, o` uer momento a` commodo & utilita' del Creditore di tal lettera.

Far bandire la preſcrittiõe di le lettere.

Et la qual preſcrittione delle dette lettere di Cambio Vogliamo che ſia tenuto & debbia ciaſcuno Giudice nel principio del ſuo Vfficio,far bandire, ne i luoghi uſati della Citta' di Bologna, per uno delli Banditori del Commune di Bologna.

Anchora Dicchiarando,che'l ſopraſcritto modo,che ſi dee` oſſeruar contra il ſcribente detta lettera in mandarla ad eſſecutione, anchora ſi debbia oſſeruare contra i ſuoi heredi.

Comincia correre il tẽpo dal di che ſara ſcritta.

Statuimo anchora & dicchiariamo, che quando ſi contiene in alcuna lettera di cambio,che i dinari ſi paghino ad ogni uolonta del Creditore di tale lettera di cambio, che all'hora la ſopraſcritta preſcrittione corra & paſſi,& cominci a` correre il di che tal lettera ſara` ſcritta,come di ſopra anchora è ſtato detto.

Paſſati i tre di del comãdamẽto che debbia hauer pagato ſi procede alla effettual eſſecutione.

Et che quando ſara` paſſato il termine di tre di del comandamento,che ſara` fatto al debitore che debbia hauer pagato,come di ſopra ſi contiene Et anchora quando ſara` paſſato tal termine a` quello c'haueſſe negato,come di ſopra, che all'hora ſia tenuto & debbia il detto Giudice,inſtando la parte,& hauẽdo eſſa pruouato cõtra il negãte,che detta lettera ê di mano del debitore,o` ſuo compagno,o` ſuo fattore,condennar quel tale che detta lettera haueſſe ſcritta, a` pagare,& a` dar al Creditore la quãtita' che in detta lettera ſi contiene,& quel meno haueſſe dimandato l'Attore, & anchora condennare nelle ſpeſe legitime, & danni & intereſſe haueſſe fatto & patito tal creditore per detta cagione, Secondo che di ſopra, nel preſente ſtatuto ſi contiene,Et a` cio` debbia eſſer aſtretto realmẽte & perſonalmente paſſato il termine,& come di ſopra è ordinato.

Non poſſa comparir Procuratore per cauſa delle lettere di Cambio.

Vogliamo & anchora Ordiniamo, & ſtatuimo, Che nelle cauſe delle lettere di Cambio di qualunque quantita' uogliano eſſere, o` ſiano non debbia ne poſſa in detta Corte comparire,ne per i detti Giudice & Conſoli

ſoli,o` alcuno di loro ſi debbia,o` poſſa admettere,o` accettare alcuno Procuratore,o` Difenſore,o` altri che uoleſſero per alcun modo in nome,o` in difeſa del Reo citato,o` conuenuto a` riconoſcere alcuna lettera di cambio,o` uer ad alcun'altro atto,che s'haueſſe a` fare per uigore di detta lettera di Cambio, o` eſſecutione di quella, † Ma ſia tenuto & debbia il detto Reo,pur che ſia maggiore d'anni diciotto,perſonalmente comparire, & puramente & chiaramente,& ſemplicemente riſpondere, confeſſando o` uer negando,ſe la detta lettera di Cambio, o` la ſottoſcrittione di quella, la qual foſſe contra di lui produtta & non haueſſe hauuto il ſuo debi debito compimento,per quello, al quale foſſe ſtato deſtinata, ſia de ſua mano,o` no`,o' uer d'alcuno ſuo Compagno,o` Gargione,o` Fattore.

Il Reo ſendo maggior d'anni deciotto ẽbbia perſonalmente comparere.

Alla quale riſpoſta poſſa & debbia il detto Reo citato comparẽdo,o` eſſendo in giudicio conſtituto, eſſer conſtretto pel detto Giudice a` farla, & a` confeſſare, o` uer negare chiaramente,& ſemplicemente,ſe detta lettera di cambio, o` uer ſottoſcrittione per lui, o` per altri in ſuo nome fatta, come è detto di ſopra, con quelli giuramenti, & ſotto quelle pene reali & perſonali, che parra` al detto Giudice.

Non admettendo alcuna appellatione,o` uer eccettione,o` reſtitutione o` uer alcuno Saluocondutto, o` ricuſatione di detto Giudice, o` alcun` altra difeſa, ſe non ſolamente quelle tre di ſopra eccettuate,cio` è quella del pagamento, & della preſcrittione, & che non ſia di mano del detto Reo, o` d'alcuno ſuo Compagno, Fattore, o` Gargione ſcritta, o` ſottoſcritta, le quali li ſiano riſeruate nel proceſſo della cauſa.

Non admettere appellatiõe ne altro rimedio, eccetto che le tre eccettiõi ẽ replicate.

Sopra le quali tre eccettioni proſsimamente & di ſopra dette & ciaſcuna di quelle,quando ſaranno oppoſte pel detto Reo, ſi debbia pel detto Giudice ſommariamente,& con brieui dilationi procedere,& terminare.

Vale la riſpoſta del maggiore d'anni.18. anchora ſenza curatore.

Dicchiarando, che ſe per alcuno delli detti Adulti maggiori di deciotto anni, Banchiero, Mercatante, o` Artefice, ſara` riſpoſto, confeſſato, o` nègato circa le dette lettere di Cambio, uaglia quello ch'egli riſponderà, auenga che non ui ſia interuenuto alle dette riſpoſte di lettere di cambio curator alcuno,Si che ad ogni modo ſia tenuto & debbia ildetto Reo maggior di deciotto anni, riſpondere incontanente, chiaramente per ſe ſolo, & come è detto.

Non uolẽdo cõfeſſare, ò negare s'eſſeguiſſe la lettera come ſe foſſe legitimamente riconoſciuta.

Et ſe'l Reo a` cio` citato, perſeuera nella ſua pertinacia, & inhobedienza, di non uoler riconoſcere detta lettera,cõfeſſando, o` negando, come ê detto, Poſſa il detto Giudice,inſieme con la maggior parte de Conſoli, di ſubito,ò uer ad ogni inſtanza dell'altra parte,& ſommariamente ſenza altro proceſſo,requiſitione,o` ſolennita', mandar ad eſſecutione detta lettera di cambio, non riſpondendo il detto Reo,come è detto per la quanti ta' che in quella ſi contiene, & per le ſpeſe, realmente & perſonalmente come ſe detta lettera pel detto Reo foſſe legitimamente riconoſciuta.

Non uaglia appellatione, querella, ò inhibitione.

Et se prima che si rispondesse, confessando, o' uer negando, pel detto Reo, come è detto, o uer doppo tal risposta, fosse pel detto Reo, o per suo Procuratore interposta alcuna appellatione, o querella, uiua uoce, o in scritto, o' fosse fatta, o' presentata alcuna inhibitione, emanata daltri Giudici, o' uer Vfficiali, ordinario, delegato, subdelegato, secolare, o' ecclesiastico, per impedir l'essecutione di tale lettera, & la giurisdittione del detto Giudice, non uagliano di ragione tal'appellatione, querella, inhibitione, o' ciascun'altra difesa, Saluo s'ella non fosse una delle tre eccettioni di sopra specificate, o alcuna di quelle.

Come s'interpõga l'appellatione sopra le tre eccettioni.

Sopra le quali eccettioni sia lecito interporre l'appellatione, in questo modo & forma, & con questa dicchiaratione, Che quando soccombesse l'Attore circa una di dette eccettioni opposte dal Reo conuenuto, & cosi ottenesse il Reo, all'hora indistintamente possa il detto Attore appellare, come ne gli altri casi gli è concesso per i Statuti nostri, Ma soccombendo il Reo, per non hauer pruouato intieramente, & giustificato l'eccettione da lui allegata, fra il termine assignatoli dal Giudice, & per tanto soccombesse nella sentenza, che l'appellatione sua non sia admessa, ne de uolua, se prima non hara' effettualmente pagata la detta lettera, Et in quel caso la sua appellatione sia admessa & deuolua.

Non deferire all'appellatiõe ò admettere altra difesa.

Ne a' dette appellationi, querelle, inhibitioni, o' difese, o' ad alcuna di quelle, si debbia o' possa pel detto Giudice & Consoli, o' per alcuno di loro deferire, ne quelle, o' alcuna di quelle admettere, o' uer commettere si possano pel detto Giudice & Consoli, ne anchora per altri superiori, o' per alcuni di loro.

Ne sopra quelle per i Sopraconsoli di detta Vniuersita', o' per altri, in caso che fossero commesse, si possa, o' debbia procedere, dicchiarare, o' prononciare al fauore di tal Reo, ne di qualunque altra persona.

Procedere alla recognitione et essecutione, nõ ostante appellatione, ne altro impedimento.

Ma non ostãte tali appellationi, querelle, inhibitioni, o' alcun'altro mandato, anchor che fatto sotto le pene delle censure ecclesiastice, & adgiettione di pene pecuniarie, o' daltre pene, Et anchora non ostante alcune commissioni, rescritti, o' altre eccettioni, o' uer difese, Si debbia & possa pel detto Giudice solo, o' uer con li Consoli sedenti, o' per la maggior parte de quelli procedere nella detta causa alla detta ricognitione, & anchora all'essecutione reale & personale di detta lettera di cambio, La quale non hauesse hauuto il suo debito compimento, come è detto, per tutti quelli migliori modi, uia, & forma che si puo, & secondo la forma de presenti Statuti. ℣ Et cosi cõtra il principal scribẽte come cõtra il sotto scribẽte, uno o piu che siano citati & conuenuti, & contra di ciascuno di loro insolido. ℣ Et che eletta una uia, non si pregiudichi all'Attore in eleggere l'altra, & contra gli altri, & come a' lui parra'.

Del fideiussore Che sia in arbitrio uoltarsi al principale, ò uer al fideussore.

Et piu generalmente Ordinando uogliamo & statuimo, che sia in arbi-

trio

trio de tutti i creditori Mercatanti, & Artefici della Citta' di Bologna, uoltarsi per i loro crediti mercãtili, cosi alla promessa & fideiussore come al principale, & che si possa astrẽgere cosi l'uno come l'altro a' satisfare ad esso creditore di detto suo credito, Non ostante l'eccettiõe dell'essecutione, & che'l principale deè essere prima cõuenuto, Et che eletta una uia nõ pregiudichi all'Attore uoltarsi all'altra, & è conuerso, Et tante uolte quante parrà al creditore, nõ ostãte legge, ò Statuto che in cõtrario disponesse

Pena al Giudice che admettesse appellatione, ò altra difesa, ò che ritardasse l'essecutione.

Et se pel detto Giudice sara' admessa alcuna appellatiõe, difesa, eccettione, querella, mandato, positione, inhibitione, o' altro atto, o' alcun'altra cosa contra le dette lettere di cambio, ò alcuna di quelle, o' uer sottoscrittione d'esse lettere, o' uer contra i processi, o' essecutione di quella, ò di quelle se non quãto pel presente Statuto è proniſto & permesso, o' uer se pel detto Giudice sara' ritardato, o' uer sospeso, o' diferito alcun processo o' alcuna essecutione, o' alcun'altro atto per modo che le dette lettere di Cãbio non habbiano la sua debita & espedita ricognitiõe, & effettuale & celere essecutione & essattione contra il scribente, o' sottoscribente, siano quãto si uogliano, come è detto di sopra, † Sia tenuto detto Giudice ad ogni dãno, spesa & interesse dell'Attore.

Pena del Giudice.

Essigere dal Giudice danni, spese et interesse & pene da lui incorse.

Et cosi per i detti danni, spese & interesse, come per la uera sorte, & anchora per le pene imposte al detto Giudice secõdo la forma de presenti Statuti, possa il detto Attore & suoi heredi dimandare, conseguire & essigere dal detto Giudice & suoi heredi, & ne suoi bieni ad ogni tempo, & cosi durante l'Vfficio suo, o' uer sindicato, come doppo, Et cosi dinãci alli suoi Sindici, come ãchora ad ogn'altro Vfficiale del cõmune di Bologna, Non ostante alcuna sentẽza assolutoria data, o' che si desse per i detti suoi Sindici sopra la general inquisitione del detto Giudice, Non essendo specialmẽte & espressamẽte dinanci a' loro dimadato giustitia pel detto Attore con tra esso Giudice per detta cagione. ℣ Et non dimeno à tali lettere di cambio nõ passi prescrittione alcuna, poi che'l detto Reo sara stato ricchiesto, o' uer in giudicio conuenuto per detta lettera, Et che sara' produtta & registrata a' gli atti d'alcuno de Notari di detta Corte.

Non ostante assolutoria data da suoi Sindici sopra la generale inquisitione.

Registrata la lettera non le passi tempo.

Et questo che è detto di sopra, che i Procuratori, ó altri intercessori non possano cõparire in detta corte pel Reo nelle cause delle lettere di Cambio, s'offerui & s'intẽda in tutte le dette cause, Saluo che per i Tutori de pupilli i quali nõ siano Donne, i quali uogliamo che possano comparire & esser admessi per i suoi pupilli, producendo loro l'instromento della sua tutela in publica forma. ℣ Et saluo anchora s'el detto Reo citato fosse pupillo, il qual hauesse una Dõna per tutrice, o' uer che'l detto Reo citato & conuenuto fosse absente dalla Citta', Guardia, Conta' & Distretto di Bologna al tẽpo della detta citatione, o' uer per quindeci di prossimi precedenti dal di della prima citatione di lui fatta, si fosse absentato, Ne i quali casi & ciascuno de quelli, il detto Procutore, o' Attore di Tutrice, possa

Procuratori non possono cõparire, se non p donne che fossero tutrici et p gli absenti.

Hauer special mandato à confessare, ò negare.

esser admesso,† producendo egli prima attualmente, & in buona forma il suo legitimo & special mandato,à poter riconoscere & confessare,o' negare tale lettera,o' sottoscrittione di quella.

Vn dì al procuratore ad informarsi,et di poi rispondere confessando ò negando.

Et successiue,incontanẽte,o' al piu,fra il termine d'un di giuridico prossimo seguente il qual li possa esser assegnato ad informarsi di tale lettera, Sia tenuto chiaramẽte rispondere,confessando,o' uer negando come gia di sopra è detto. ℣ Et se'l detto Tutore, o' Procuratore, o' Attore non risponderanno nel termine predetto a' loro assegnato,chiaramẽte, come è detto,si possa pel detto Giudice con i Gonsoli sedenti, ò cõ la maggior parte de quelli,pronõciar detta lettera di Cãbio,o' uer la sottoscrittione di quella,della quale si trattasse hauersi & douersi hauere per confessata,et riconosciuta,& legitimamente douersi esseguire.

Non rispondendo detto procuratore hassi la lettera p cõfessata.

Esseguire contra pupilli & Absenti.

Et soccessiuamente si possa & debbia cõ effetto quella mandar ad esecutione,per quello che in detta lettera si cõtiene,& per le spese, danni & interesse dell'Attore contra detti pupilli,o' uer absenti.

Andar, ò mandar all'inferno ò incarcerato p la ricognitione della lettera.

Et se'l Reo citato,o' cõuenuto per detta lettera di Cãbio fosse infermo ueramẽte,o' incarcerato nelle prigioni,o' uer forza del Cõmune di Bologna,o' de suoi Vfficiali,Possa & debbia il detto Giudice ad instanza dell' Attore,se a' lui parra',insieme con uno de Notari di detta Vniuersita' andare,o' uer cõmettere ad uno,ò piu delli Consoli sedenti,che insieme con uno de detti Notari,o' uer ad uno de detti Notari da per se, che uadano dal detto Infermo,non essendo infermo de mal cõtagioso,o' pestifero,Et cosi dal detto carcerato,a' dimandarli,& farlo rispõdere sopra la ricognitione di detta lettera,come di sopra.

Confessare, ò negare.

Il qual Infermo,o' carcerato sia tenuto,& debbia nel detto caso, rispondere chiaramẽte,confessando,o' uer negando,& per quel modo & forma, ch'è detto di sopra,de quelli che personalmente compariscono.

Vaglia la risposta dell'infermo,ò carcerato, come fatta dinanci al Tribunale.

Et a' tal risposta fatta pel detto Infermo,o' uer carcerato alli detti Giudice & Consoli,o' Notaro,o' ad alcun di loro,in detti luoghi,Si dia quella piena fede,& habbia tal risposta quell'effetto & uigore,quale & come harebbe,se fosse fatta legitimamẽte al Tribunale, & dinanci al Giudice di detta Vniuersita'. ℣ Et s'egli confessara' & riconoscera' detta lettera, si possa procedere contra di lui all'effecutione di tal lettera, secondo la forma del presente Statuto.

Riconosciuta si possa esseguire.

Non rispõdendo l'infermo,ò carcerato, si procede contra di loro all'effecutione.

Ma se tal Infermo,o' carcerato non uolesse rispondere, confessando, o' uer negando,come è detto,si debbia pel detto Giudice, insieme cõ i Consoli sedenti,o' cõ la maggior parte di loro,procedere contra di lui all'effecotione di detta lettera, come s'egli hauesse legitimamente confessato, Et stiasi alla relatione del Notaro,o' di quel Console, che sara andato a' torre la risposta s'el detto Reo carcerato,o' infermo,hara uogliuto rispondere,o' no'.

Possa l'infermo di morbo contagioso rispondere p procuratore.

Et quando accadesse,che in dette cause di lettere di cambio, il Reo citato & conuenuto, s'infermasse, o' fosse infermo di morbo contagioso, o pestifero,Vogliamo,che possa per lui in detti casi comparire,& esser admesso a rispondere il suo legitimo Procuratore per il modo & forma ch'è detto di sopra dell'Absente.

Procuratore,ò Tutore negãte pruouare il cõtrario,casca in pena insieme col principale come se'l detto hauesse negato

Dicchiarando anchora,& Statuendo,che s'alcuno Procuratore, Tutore, o Attore de tali Rei citati ne i casi sopradetti,a loro permessi di comparire in dette cause negara' alcuna lettera di Cambio esser stato scritta, o sottoscritta di mano del suo principale,o di quello defonto,per il quale comparira',essendogli prima stato assegnato il termine ad informarsi, come è detto,il qual termine Vogliamo le sia assegnato,s'egli lo uorra',& poi fosse pruouato il contrario,incorra egli & suoi principali,& ciascun di loro, in quella pena,che di sopra è prouista per il presente Statuto in detto & simil caso,contra il principal negante.

Esigere in solido la pena del procuratore, & del principale.

Et posasi & debbiasi detta pena realmente, & personalmente esigere da tutti due,& contra tutti due,& da ciascun di loro in solido.

Non si dee per altri negãdo la uerità dar causa di litigio.

Et questo,accio che Altri non presuma in suo nome o in nome d'altri negar la uerita',& mettere altrui in dette cause di lettere di Cambio, in litigio contentioso indebitamente.

Procedere contra il non comparente, come contra contumace.

Et quando il Reo citato a riconoscere alcuna lettera di Cambio, o sua sottoscrittione non comparira' personalmente,come è detto nel termine di detta Citatione di lui fatta al detto Atto,All'hora procedasi, & debbiasi procedere contra il detto Reo contumace, si come contra contumace, & secondo la forma del presente Statuto, & come di sopra è ordinato.

Non corre prescrittione à lettera, ò scritto registrato in cõtumacia,poi che sarà fatta l'intimatione, ò cõmandamẽto qui descritto.

Soggiungendo,che ad alcuna lettera di Cambio, o' sottoscrittione di quella,& anchora ad alcun scritto priuato di qualunque conditione,quãtita',o qualita',in contumacia del Reo,o delli sottoscribenti citati,registrata ne gli Atti d'alcuno de detti Notari di detta Corte, Et fatta che sara' l'intimatione al detto citato & contumace del termine,o uero fatto,che li sara' il commandamento,ch'egli debbia hauer pagato fra il termine di tre di all'hora prosimi a uenire quella quantita',che in detta lettera si cõtiene,come di sopra per il presente Statuto è disposto,non corra, ne passi piu prescrittione alcuna per l'auenire,cio è,dal di che sara' stato fatta detta intimatione,o commandamento innanci,Et il simile quando tal lettera sara' riconosciuta & registrata,come è detto di sopra.

Non corre prescrittione à fauor de chi hauesse usato Salocõdutto per sua difesa.

Anchora Prouediamo, che non corra prescrittione alcuna, contra alcuna lettera di Cambio, scritta, o sottoscritta per mano d'alcuno, o de alcuni,i quali habbiano & usino,o habbiano usato a sua difesa alcuno Saluocondutto, Decreto, Rescritto, Priuilegio, o Beneficio, o uero altro Sosidio dato, o concesso dalla legge,o da huomo di non potere esser grauati de i loro debiti.

Et queſto ſino à tanto,che tali Saluiconductti,Decreti,Reſcritti, Beneficì,Priuilegi,o altri ſoſsidi duraranno,o ſaranno durati.

Non come preſcrittione , ne pro, ne contra ſendo de S.S. Antiani.

Et queſto medeſimo s'intenda,quando il Creditore,o Debitore per tali lettere di Cambio,o ſottoſcrittione di quelle, o alcune di loro foſſero , o foſſero ſtati del numero delli Magnifici Signori Antiani di Bologna.

I tempi,ne quali nõ corre preſcittione s'intẽdano ipſo iure eſſer dedutti.

Ma Dicchiariamo,che i tempi,che duraranno & ſaranno durati detto Antianati,Saluiconductti,Priuilegi,& Decreti,& altre Conceſsioni ſopraſcritte ſi debbiano dedurre pe'l Giudice di detta Corte, I quali per uigore del preſente Statuto,s'intẽdano ipſo iure & facto,eſſer dedutti delle dette preſcrittioni di lettere di Cambio,ſcritti priuati,& libri,Et anchora di ciaſcun'altre preſcrittioni,le quali per uigor de preſẽti ſtatuti,correſſero,o poteſſero eſſer oppoſte cõtra ciaſcun'altro debito,o fatto, & in ciaſcuna lite.

Chi harà ſaluocõdotto nõ poſſa ãch'egli grauar altri,ſe prima non harà rinonciato.

Aggiungendo,anchora Statuimo,che alcuno c'habbia , o hara' alcuno Saluocondutto,Decreto,Priuilegio,o altra Immunita' , delle quali , & come è detto di ſopra,per le quali non poſſa eſſer grauato realmente , o perſonalmente per ſuoi debiti,non poſſa anchor egli dimandar per ſe , ne per altri per alcun modo,o titolo,ne a lui,o uero ad altri per lui,come è detto, debbia o poſſa eſſer fatta ragione,o eſſecutione alcuna reale, o perſonale, contra alcun ſuo debitore,per alcun modo,Se prima quel tale c'hara' detto Saluocondutto,Decreto,o Priuilegio , o altre conceſsioni ſopradette, non rinonciara' eſpreſſamente,& in ualida forma,dinanci al detto Giudice al ſuo Saluocondutto,Decreto,o Priuilegio,& altro ſoſsidio , o beneficio a lui conceſſo.

Far apparere della rinoncia.

Della qual Rinoncia,ne debbia apparere publica ſcrittura , di mano de uno de Notari di detta Corte,nel libro ſuo de gli Atti.

Vſando reſcritto, o altro foſsidio di nõ eſſer grauato , non ſia udito anch'egli in detta Corte.

Et s'alcuno impetraſſe,o uſaſſe,o uero impetrara',o uſara' Sopplicatione, Commiſsione,Reſcritto,o Soſsidio alcuno,per qualunque modo , contra queſto preſente Statuto per ſe,o per altri per lui,non ſia mai piu per alcun tempo admeſſo,ne udito a ragione in ſuo fauore in detta Corte,uolendo egli dimandare,o eſsigere coſa alcuna , coſi per uia de principal petitione, come per uia di riconuentione,o eccettione,o per altro modo.

Regiſtrare i Saluiconductti , altramente nõ uagliano.

Dicchiarando anchora,& Statuendo,che ciaſcuno il quale allegara',produrra',o uſara',o uorra' uſare alcuno Saluocondutto,Reſcritto, Beneficio, Priuilegio,o altre coſe a lui conceſſe,di non poter eſſer grauato , come è detto , ſia tenuto , & debbia quello far regiſtrare , nel libro ſtraordinario di detta Vniuerſita' per il ſopraſcritto Conſeruatore delle ſcritture di detta Corte , Accio che continouamente appaia per che modo , & per quanto tempo detto Saluocondutto , o altro Soſsidio , & Beneficio gli ſara' ſtato conceſſo , Altramente non uaglia in detta corte , Et contra de tali che uſaranno detti Saluiconductti non regiſtrati,come è detto,ſi poſſa per il detto Giudice procedere realmente & perſonalmente ad inſtãza de ſuoi

ſuoi Creditori,che ſiano ſottopoſti al detto Giudice.

Regiſtrare detti ſaluocõdutti alle ſpeſe del producente.

I quali ſaluiconductti,inſtando quello a cui ſaranno ſtato conceſsi detto ſaluocondutto,o altra conceſsione, come di ſopra,& a perpetoua memoria,ſia tenuto & debbia il detto Giudice fare regiſtrare,come e detto, alle ſpeſe del detto producente , ſu'l libro ſtraordinario , per mano del detto Conſeruatore,al quale ſi dia detto Saluocondutto,o altra conceſsione predetta,& appreſſo di lui ſi debbia rilaſciare,ſin'à tanto , che ſia regiſtrato,Il qual Conſeruatore ſia ſatisfatto della ſua mercede per la regiſtratione ſopradetta come di ſopra è ordinato.

Non oſtante i ſaluiconductti , ò altri beneficì ſi poſſa procedere a liquidare,ma non alla eſſecutione.

Prouediamo anchora,che i detti Saluiconductti,Priuilegi, Decreti, & altre cõceſsioni ſopraſcritte non habbiano ad oſtare, che non ſi debbia procedere nelle cauſe,& a liquidare i debiti & crediti inſino alle ſentenze diffinitiue incluſiuamente, nella detta Corte, Ma intendaſi , ſolamente quelli hauer luogo,& douerſi oſſeruare , quanto e per l'eſſecutioni reali & perſonali,che s'haueſſero,o ſi poteſſero fare,contra quelli c'haueſſero detti Saluiconductti,& altri Decreti &Benefici ſopraſcritti,i quali li ſiano oſſeruati in detta Corte,per riſpetto delle dette eſſecutioni,tanto quanto di ragione, & per uigore dell'effetto de quelli ſi debbono oſſeruare.

Lettera di Cãbio , ò ſcritto fuori dell'uſato modo della compagnia, obliga il ſcribente ſolo.

Anchora Statuimo & Ordiniamo,che s'appareſſe alcuna lettera di cambio,o ſcritto priuato,eſſer ſcritto,o ſcritta per alcuno,o uer alcuni compagni,o uer c'habbiano compagnia in mercãtia,o arte,o uer trafico alcuno, per altro modo & nome,che'l proprio & uſato modo & nome di tal compagnia,che all'hora non ſia obligato a tal lettera,o ſcritto, ſe non il ſcribẽte proprio di detta lettera,o ſcritto,& non gli altri compagni, o uer compagno,che non haueſſero,o haueſſe ſcritto,o ſottoſcritto la detta lettera di cambio,o ſcritto priuato,Saluo ſe non appareſſe il creditore di quella,eſſer deſcritto ſu i libri di detta compagnia , per creditore di detta compagnia,& per la ſomma,quantita',& debito,che in detta lettera , o ſcritto ſi conteneſſe,o uer che per altro modo all'arbitrio del Giudice & de Conſoli ſedenti , o uer della maggior parte di loro pareſſe , o che ſi prouaſſe per qualche modo,o pruoue,tali dinari,o robba in effetto eſſere conuertiti in utilita di detta compagnia,Ne i quali caſi & ciaſcuno de quelli ſia obligata la detta Compagnia & Compagni,ſecondo che per i preſenti Statuti appare,il Compagno pe'l Compagno eſſer obligato.

Chi puo obligarſi per coſe pertinẽti ad eſſercitio di Mercatanti, poſſa anchora p lettere di Cãbio, non oſtante la menor età.

Dicchiariamo anchora & Statuimo,che ciaſcuno , il quale , ſecondo la forma de preſenti Statuti ſi puo obligare per coſe pertinenti ad arte, miſtiero & eſſercitio di Mercatante , o altra negociatione honeſta , ſi poſſa anchora effettualmẽte obligare nelle lettere & per le lettere di Cambio , & per le ſottoſcrittioni di quelle , auenga che tali lettere di Cambio dicano per contanti , o per ualuta d'altri tanti , o di robbe , o uero mercantia, Et non oſtante nelle predette coſe il beneficio della minor

eta', o uer ſegurta', Et queſto attento, come è detto, il frequente uſo & conſuetudine delle dette lettere di Cambio, le quali alcuna uolta ſi fanno per mercantie, o robbe date & riceuute in uerita', & non per dinari contanti.

Maggior d'anni 18. poſſa nelle cauſe di lettere di Cãbio, comparire ſenza Curatore.

Anchora Statuimo & Prouediamo, che nelle cauſe che ſi muoueranno nella detta Corte per cagione di lettere di Cambio, ciaſcheduno maggiore di diciotto anni, auenga che ſia menore di uenticinque annni, il quale da per ſe, come Maeſtro, o uer in compagnia d'alltri, faccia, o faccia fare arte, miſtiero, o uer eſſercitio di mercantia, o d'alcun'arte, o dipendente da quelle, poſſa nella detta Corte comparire, & ſtare in giudicio & fare & dire tutte quelle coſe, che poſſono fare quelli che ſono d'eta' perfetta, anchora che ſenza altro Curatore, eſſendo egli come è detto, Mercatante, Cambiatore, o Artefice, Et che quello che per lui, o con lui ſarà fatto, & agitato in tali liti & proceſſi, uaglia di ragione, come ſe ui foſſe interuenuto Curatore legitimo.

Menore d'anni 22. non s'eſſercitante, come qui ſi dice, non poſſa obligarſi per lettere di Cambio, o ſcritto priuato.

Vogliamo anchora, & Statuimo, che niſſuno Menore d'anni uentidue non s'eſſercitante per ſe, o per altri in alcuna arte, mercantia, o Cambio, come Maeſtro, o uer come Compagno, benche egli foſſe Lauorante, o Gargione d'altri Maeſtri in alcuna botega, o banco, purche non ſia Maeſtro, o Compagno, come è detto, Si poſſa obligare per lettera di Cambio o ſcritto priuato, Et che s'egli s'obligaſſe per tale lettera, o ſcritto, che quello o quella non uagliano, & ſiano nullo & nulla ipſo iure, & come ſe non foſſero fatti, & non ſi poſſano eſeguire contra tali Menori, i quali al tempo della ſcrittura di detta lettera, o ſcritto foſſero ſtati menori di detta eta', Ne tali Menori poſſano eſſer aſtretti al pagamento di quello ſi conteneſſe in tale lettera, o ſcritto, Non oſtante, che ſi diceſſe, o appareſſe lui effettualmente hauer hauuto la coſa in tale lettera, o ſcritto deſcritta.

Il Reo nõ puo appellare, ò fare altra difeſa eccettuando le tre eccettioni admiſsibili, nelle quali è lecito appellare.

Prouediamo anchora & di nuouo Replichiamo, che nelle cauſe moſſe, o che ſi muoueranno in detta Corte, per cagione d'alcune lettere di Cambio, o ſottoſcrittioni di quelle, non ſi poſſa per alcun modo per parte del Reo conuenuto, appellare, querellare, riclamare, & ſopplicare, o alcun'altra difeſa fare, contra dette lettere di Cambio, o uer ſottoſcrittione, ne contra d'alcun'atto, o per alcun atto, grauamento, commandamento, o eſecutione, che per il detto Giudice & Conſoli ſedenti, o per alcun di loro ſi faceſſero per qualunque modo nelle detti liti, & per cagione delle dette lettere, Saluo che ſolamente nelli caſi & per i caſi di quelle tre eccettioni, le quali per la forma del preſente Statuto ſono permeſſe di potere opporre contra le dette lettere, Et non altramente, ne in altro caſo, o uer caſi, che nelli predetti, Et ſe pure, per il detto Reo conuenuto s'interponeſſe o produceſſe alcuna appellatione, querella, nullita', ſopplicatione, inhibitione, mandato, o altra difeſa in ſcritto, o uiua uoce, o per qualunque modo, uia & forma in altri & per altri caſi, che nelli predetti, non uaglia-

no

no di ragione, ne ſi debbia, o poſſa pe'l detto Giudice & Conſoli admettere, o a quella deferire, ne anchora commetterle alli Sopraconſoli, o ad altri, Ne anchora poſſano, o debbiano detti Sopracõſoli di detta Vniuerſita', o altri anchora ſuperiori, o uero Giudici, o Vfficiali procedere, conoſcere, o terminare coſa alcuna di tale, o ſopra tale appellatione, ſopplicatione, difeſa, o altre coſe predette.

Il Giudice admettendo appellatione ò altra difeſa cada ſchi in pena.

Et ſe pe'l detto Giudice & Conſoli, o uero per i Sopraconſoli, o uero per altri Giudici, o Vfficiali, s'admetteſſe, o uer commetteſſe alcuna delle dette appellationi, querelle, nullita', ſopplicationi, commiſsioni, inhibitioni, mandato, o altro atto & difeſa, in altro modo, o in altro caſo che nelli predetti, o in altro de quelli cadano i detti Giudice & Conſoli, & Sopraconſoli, & qualunque altro Giudice, o Vfficiale, coſi ordinario, come delegato, & ciaſcuno di loro, che a cio ſi ritruouaranno, o conſentiranno.

S'intende eſſer caſcato in pena, ſe eſpreſſamente nõ contradira'.

Il qual cõſentimento s'intẽda in queſto caſo eſſer preſtato, S'egli eſpreſſamente non contradira', & proteſtara', che non conſente al detto Atto, Incorra incõtanente ipſo iure & facto, in pena de Bolognini cento d'oro, per ciaſcuna uolta, & per ciaſcun'Atto che ſara' fatto, commeſſo, o admeſſo per altro modo, o in altro caſo, Della qual pena la meta' s'applichi alla Camera di detta Vniuerſita', & l'altra meta' alla parte, contra la quale, o in pregiudicio della quale alcuna delle predette coſe ſi faceſſe, o foſſero fatte, Et nondimeno anchora ſiano tenuti ad ogni danno, ſpeſa, o intereſſe di dette poſte.

Cio che ſara fatto cõtra la prohibitione ſia nullo, & quello nõ oſtãte, ſi proceda all'eſſecutione.

Et oltre di queſto nondimeno, tutto quello ſara' fatto, commeſſo, o pronunciato per altro modo, o in altro caſo non uaglia per modo alcuno, anci ſia nullo & di niuno ualore, Ma ſi debbia per i detti Giudice & Conſoli ſedenti, ad ogni modo procedere all'eſpeditione & effettual'eſſecutione di tale lettera di Cambio, & per modo & forma, che l'Attore intieramẽte, rimoſſa ogni eccettione & contraditione, ſia, & poſſa, & debbia eſſere con effetto ſatisfatto del ſuo credito, & delle ſpeſe, dal ſcribente, o uero ſottoſcribente di tale lettera di Cambiano, ſiano quanti ſi uogliano, & realmente & perſonalmẽte, & per ogni miglior modo, uia, & forma che ſi puo, ſeruata, & non ſeruata la forma della ragione, & delli preſenti Statuti, al fauore & pe'l fauore delle dette lettere di Cambio, & delle loro effettuali eſſecutioni, Riſeruate ſempre & eccettuate ſolamente le dette tre eccettioni, delle quali è detto di ſopra.

Sia riſeruato all'herede il beneficio dell'Inuentario.

Et ſaluo & riſeruato anchora a ciaſcuno herede il beneficio dell'Inuentario legitimamente fatto, ſi & in quanto detto beneficio d'Inuentario di ragione uaglia, hauendo egli prima allegato tal beneficio, o uero Inuentario, & producẽdolo in publica forma, prima che ſiano paſſati i tre di del commandamento a detti heredi fatto, o uero intimato, che debbiano hauer pagato quello, che in tale lettera di Cambio ſi contiene, o uero al-

meno,prima che l'essecutione di detta lettera di Cambio sia commessa,& non altramente,ne in altro modo,o caso.

Et questo che è detto del detto beneficio dell'Inuentario, similmente si osserui nel modo & forma,& al tempo predetto,& in ciascun'altro caso,o` causa che fusse,o uertisse,o che occorresse o uero occorra' in detta Corte.

Produrre gli Inuentari innãci la commessa essecutione,altramente non siano osseruati. Informarsi della uerità sopra gli Inuentari.

I quali Inuentari ne i detti altri casi si debbiano ad ogni modo produrre,prima che sia commessa l'essecutione contra'l Debitore confesso,o ueramente conuinto per sentenza diffinitiua, Altramente non sia osseruato tal beneficio d'Inuentario pe'l detto debito in detta Corte.

Sopra i quali Inuentari allegati,o produtti nella detta Corte,possa il detto Giudice insieme con i Consoli sedenti,o con la maggior parte de quelli,conoscere,procedere,informarsi della uerita', per qualunque modo, & uia che à loro parra', Et cosi per suo Vfficio, come ad instanza della parte,Et anchora in far produrre libri & scritture,& per ciascun'altro miglior modo,& uia che si potra',per ritrouar la uerita',& le fraudi che molte uolte s'usano in detti Inuentari.

Dicchiarare sopra la ualidità ò nullità de gli Inuentari.

Et successiuamente dicchiarare sopra le solennita', ualidita', o` inualidita',o uero nullita' de quelli,& per quel modo & forma che gli parra' essere giusto & equo di ragione,considerato il modo,la forma,la solennita',& altre circonstanze del detto Inuentario produtto,& le qualita',& conditioni delle persone,& la fama del defonto,& del suo patrimonio, Et sommariamente,& di piano,senza strepito,& figura di giudicio,Et solamente ueduta,& conosciuta la uerita',& à modo de buoni & graui Mercatãti,& regiette le cauillationi,& eccettioni,o uero sottilita' superflue & rigorose.

L' Appellatione nel caso del l'Inuentario,et delle tre eccettioni si deuolue alli Sopraconsoli.

Et delle quali cause de gli Inuentari, & sopra le tre eccettioni,che si possono opporre,l'appellationi che si interporanno, si deuoluano alli Sopraconsoli di detta Vniuersita',& non ad altre persone,o superiori, accio che i processi non si diuidano,o uero nõ uadano à diuersi Giudici le dette cause,quando sono state attitate nella principal causa, & pel principale debito,dinanci al detto Giudice & Consoli,come egli è conueniente.

Et accio che in diuersi luoghi,& dinanzi à diuersi Giudici anchora per uia obliqua,per alcun modo nõ si muouano,o siano tirate le cause de Mercatanti,Banchieri,& Artefici,& l'essecutione di quelle fuori di detta Corte,ma finir si debbiano in quella.

Anchora essaminato & considerato il presente Statuto in quella parte di sopra,doue è trattato delle confessioni,& ricognitioni, & registrationi delle lettere di Cambio,delle quali ricognitioni & registrationi ne debbia apparere ne i libri de gli Atti delli Notari di detta Corte, Et anchora uisto per noi, che tal ricognitione & registratione potrebbero essere immortali.

La lettera tratta Per tanto Statuimo & Ordiniamo,che a tal scrittura di ricognitione, & di

& di confessione & registratione delle dette lettere di Cambio, le quali si truouassero esser descritte,& confessate,& riconosciute pe'l Debitore,o uero registrate in sua contumacia,come di sopra nel presente Statuto si contiene,non se le debbia dar fede alcuna,& quella non habbia uigore, quando la detta lettera confessata,& riconosciuta,o uero registrata in cõtumacia si ritruouasse essere appresso il debitore.

conosciuta, ò registrata in cõtumacia nõ uaglia essendo appresso il Debitore.

Ma che quando tale lettera,o uero lettere di Cambio cosi cõfessate & riconosciute,o registrate in contumacia si ritruoueranno essere appresso il Creditore,a quella si debbia dar piena fede, & debbiasi mandare ad essecutione,per fino à tanto che detta lettera riconosciuta,& confessata, o registrata in contumacia si ritruouara' appresso il Creditore, non apparendo quella,o quelle hauer hauuto il suo debito effetto,& il Creditore esser stato satisfatto, Saluando pero` il prosimo infrascritto.

Prescrittione de dieci anni al le Lettere registrate nõ essendo interrotta.

Ma accio` che le dette Lettere,& registrationi di quelle,o per confessione,o uero per contumacia non siano immortali,& che tal debito non stia acceso in sempiterno, Vogliamo, Statuimo, & Dicchiariamo, che passati anni dieci prosimi dal di di tale cõfessione, & ricognitione,o registratione per contumacia di dette lettere di Cambio,fatta,o fatte,a quelle non si debbia piu dar fede alcuna,& quelle non ualere,& non si poter piu essegui re contra alcuno.

Prescrittione de dieci anni alli constituti & confessioni registrate.

Et il medesimo s'intenda & habbia luogo ne i Constituti & Confessioni registrate ne gli Atti delli Notari di detta Corte, A quali Constituti, & Confessioni predette,passi medesimamente la detta prescrittione d'anni dieci,La qual passata nel modo di sopra similmente non se li debbia piu dar fede,& non si possano esseguire contra d'alcuni.

Casi eccettuati dalla prescritione decẽnale.

Eccetto se durante i detti dieci anni,non fosse stata legitimamente interrotta la detta prescrittione, o rinouato fosse il commandamento di grauare tal Debitore,quello prima citato à contradire che non sia rinouato detto commandamento,Et eccetto anchora se tali debitori fra i detti dieci anni non hauessero usato qualche saluoconducto, o altro priuilegio di non poter essere grauati.

Non corre cõtra gli Absenti & ne i casi repentini.

Eccetto anchora,se tali Debitori,o Creditori duranti i detti anni dieci fossero stato absenti dalla Citta' di Bologna, Et eccetto tutti gli altri casi ripentini.

Ne contra Pupilli.

Anchora eccettuato,se i Creditori fossero pupilli,pur che al tempo del defonto non fosse passata detta prescrittione.

Ne quali casi non corra alcuna prescrittione à dette lettere di Cambio, cosi confessate & riconosciute,o in contumacia registrate,come s'è detto, essendo quelle appresso il Creditore,o Creditori.

La registratione cõtra il prin

Oltre di cio Statuimo & Ordiniamo,che quando alcuna lettera di Cambio,scritta di mano d'alcuno principal scribente,& sottoscritta per mano

cipal ſcribente nõ nuoce al ſottoſcribẽte, nõ eſſendo preſente, ò citato, & coſi pe'l cõtrario. ſaluo ſe nõ fuſſero compagni.

d'uno, o piu ſottoſcribenti, come fideiuſſori, o uero principali prenditori, & che quella ſara' regiſtrata, come è detto, ſolamente contra il principal ſcribente di quella, per uigore di ſua recognitione, o confeſsione, o uero regiſtratione in ſua cõtumacia, & a tale ricognitione non ui ſara' ſtato il ſottoſcribente fideiuſſore: Et per il contrario, quando tale lettera ſara' riconoſciuta, o confeſſata pe'l ſottoſcribente, o uero ſara' regiſtrata in ſua contumacia, & a tale ricognitione nõ ſara' ſtato citato il detto principale ſcribẽte, Et che ſara' paſſato un'anno dal giorno che ſara' ſtato ſcritta detta lettera non ui eſſendo termine, & eſſendoui termine, dal giorno del termine, & ſe foſſero piu termini dal giorno dell'ultimo termine, Che quello che non l'haura' riconoſciuta, & che a cio non ſara' ſtato preſente o citato, nõ ſia obligato al pagamento di tale lettera, ma [illegible]amẽte poſſa opporre l'eccettione della preſentatione, la quale ſi debbia admettere, come di ſopra è permeſſo a quelli che non ſaranno citati fra l'anno ſopraſcritto.

Eccetto ſe'l ſcribente & ſottoſcribente nõ foſſero compagni a qualche arte, mercantia, o Cambio, & che tal lettera foſſe fatta in nome della compagnia. Nel qual caſo baſti eſſer citato uno de detti Compagni, & ch' egli tale lettera riconoſca, o che quella ſia regiſtrata in ſua contumacia,

Oltre la preſcrittione giurar d'hauer ſatisfatto.

Le quali eccettioni di preſcrittione ſiano admeſſe, & habbiano effetto, giurando l'Allegante & debitore, ſe'l giuramento ſara' in proprio fatto, il Creditore eſſer ſatisfatto di quanto ſi contiene in detta lettera di Cambio, o ſcritti priuati come anchora e ſtatuito nel Statuto, In che modo ſi debbia dar fede alli Libri. *6. la quale cessa. S. fol. 62.*

Lettere ſcritte in lingua eſterna.

Et perche potrebbe accadere, che in detta Corte ſarebbe preſentata, & produtta alcuna, o alcune lettere di Cambio, che non ſaranno ſcritte in lingua Italiana, o uero non ſaranno ſcritte di lettere latine, ma per parole Todeſche, o d'altro paeſe, o per lettera Hebraica, o Greca, delle quali noi non habbiamo intelligenza, ne peritia.

E'leggere periti ad interpretar littere ſcritte in lingua nõ Italiana.

Et deſiderando Noi, quando tal caſo occorreſſe, prouedere d'opportuno rimedio, Prouediamo & Statuimo, che quando foſſero in detta Corte preſentate tali lettere di Cambio, o ſcritti priuati, in tal modo & idioma ſcritte, & ſcritti, che all'hora & in tal caſo il detto Giudice & Conſoli, o la maggior parte di loro poſſano & debbiano eleggere perſone perite, una, o due, ſe ſi potranno hauere, altramente un ſolo, & ſe ſi poſſano hauere due, o no, ſi ſtia al detto del prefato Giudice, & Conſoli, I quali intendano & ſappiano tali littere, o ſcritti leggere, eſporre, & tradurre.

Citare à dare i Soſpetti & Confidenti.

All'elettione delli quali debbia eſſer citato quello, o quelli, contra de quali ſi produceſſe tale lettera, o ſcritto, a dar i ſuoi Soſpetti & Confidenti periti, & Interpreti, Et non poſſano dar piu che uno ſoſpetto per uolta.

Giuramẽto de li Periti.

Di poi i detti Interpreti & Periti, mediante il loro giuramento debbiano giurare di far buona & fedele interpretatione, & traduttione di dette lettere,

lettere, o ſcritti, non aggiungendo, ne minuendo coſa alcuna, Et coſi di parola in parola debbia tradurre, interpretare, & notare le dette lettere, o ſcritti, Delle quali tutte coſe ne debbia eſſere rogato uno de Notari di deta Corte.

Interpretando falſamente ca dano in pena.

Et in caſo che detti Interpreti, & Periti falſamente interpretaſſero, dimi nuendo, o uer ommettendo, o aggiungendo alcuna coſa d'importanza, ca dano in pena di pergiurio, & contra di loro, come contra pergiuri, ſi poſſa & debbia procedere, & anchora come Falſari poſſano & debbiano per il detto Giudice & Conſoli eſſere condennati, & aggrauati realmente & perſonalmente.

Non cõparẽdo il Creditore al luogo nel tẽpo della lettera, ſottogiace al pregiudicio ꝙ deſcritto.

Ordiniamo anchora & Statuimo, che eſſendo fatta una lettera di Cambio in Bologna, & indricciata ad altri luoghi fuori del Territorio di detta Citta', ſotto certo termine, & non eſſendo comparſo il Creditore, ne hauendo preſentata detta lettera fra il detto termine & tempo, & che di poi quel tale a cui foſſe direttiua eſſa lettera falliſſe & rompeſſe, tal fallimento & rottura debbia ridondare in pregiudicio & danno di detto Creditore, Giuſtificando pero eſſo Debitore per legitimo & ſofficiente modo hauer fatto la debita & effettual prouiſione della lettera appreſſo quello tale al quale foſſe indricciata fra il tempo deſtinato & conuenuto.

Sia in arbitrio del Creditore preſentare la lettera al Banco de Malchiauelli in Ferrara, ò qui alli ſuoi Agẽti, con certa eccettione.

Et appreſſo Dicchiarando, che eſſendo tale lettera indricciata al Banco de Malchiauelli in Ferrara, come da molto tempo in qua è ſtato in cõmune uſo tra Mercatanti & Cittadini di Bologna, Che baſti al creditore, & ſia in ſuo arbitrio preſentare detta lettera, o' in Ferrara, o' qui in Bologna à gli Agenti de detti Malchiauelli, Saluo ſe dal Debitore non foſſe ſtato prima legitimamente intimato & notificato al detto Creditore, del la reale & attuale prouiſione ch'egli haueſſe fatto in Ferrara, nel quale caſo ſia tenuto & debbia eſſo Creditore trasferirſi a' tale luogo a' riceuere il compimento della lettera.

Il preſente Statuto delle lettere, ha luogo anchora in qualunque ſcritto priuato.

Vltimamente Statuimo & Ordiniamo, Che tutto quello che nel preſente Statuto & Rubrica è ſtato per noi prouiſto, fermato & ordinato, debbia hauer luogo & effetto, & s'oſſerui in qualunque ſcritto priuato, ſcritto di mano d'alcuno, contra il ſcribente di quello, Et anchora in qualunque ſcritto priuato, fatto tra alcuni, ſottoſcritto di mano di due, o' tre teſtimoni, & delle parti, ſapendo quelle ſcriuere, o' ſottoſcritto per mano de uno terzo, in nome delle parti, di ſua uolonta', & preſenti i teſtimoni c'haranno ſottoſcritto, & ſi ſottoſcriueranno.

Contra i ſcritti priuati, ſi admettono ſolamente le tre eccettioni delle lettere, ſaluo ſe al Giudice altro non pareſſe.

Alli quali ſcritti Vogliamo ſe li dia, & dare ſi debbia pieniſſima fede, Et habbiano & hauere debbiano eſpedita effecutione, & effetto, non altramente di quello habbiamo prouiſto delle Lettere di Cambio, Ne contra quelli ſi poſſa opporre, ne admettere ſi poſſa alcuna, o' alcune eccettioni, ſe non quelle tre, che ſi poſſono opporre alle lettere di Cambio, Con le limi-

tationi,& modificationi,nondimeno infrascritte, cio é,che quando per al cuna delle parti fosse opposta,o s'opponesse contra tali scritti, alcuna urgente & buona eccettione,& oppositione, & tale,che uerisimilmente essendo uera,impedirebbe l'effetto di tale scritto, Sia in arbitrio del detto Giudice & Consoli,o della maggior parte de quelli,d'admettere,o non ad mettere tale eccettione,& oppositione, Nel quale caso noi per uiscera mi sericordiæ Dei uiui,essortiamo,che sopra cio habbiano buona considera tione, & auertenza, Et habbiano solamente Dio, & la Giustitia innanci a gli occhi,Et bene essaminare debbiano, se tali eccettioni saranno opposte calõniosamente,o per lacerare la parte,Sopra le quali eccettioni si deb bia procedere sommariamente.

Termine dieci dì à pagare i scritti riconosciuti, ò registrati.

Item che quando detti scritti saranno riconosciuti,o registrati in contu macia, al Debitore sia assegnato termine a pagare,o ad osseruare all'altra parte quello,che in tale scritto si contiene,dieci di continoui prosimi,che uerranno,& non menor termine.

Alli scritti sottoscritti da Testimoni corre solamente la prescrittione de diecianni.

Item che alli detti scritti sottoscritti di mano de Testimoni non corra alcuna prescrittione,se non quella delli dieci anni, Et in tutto & per tutto come di sopra è ordinato che corra alli libri,doue anchora si fa particolar mentione & ordinatione de detti scritti priuati.

DELLE SENTENZE DATE PER I MASSARI delle Compagnie dell'Arti, che si debbiano mandare ad essecutione per il Giudice della Mercantia. Rub.XXIII.

Mandare ad essecutione le sentenze date dalli Massari dell'Arti.

PER conseruatione,& accrescimento delle Compagnie dell'Arti della Citta' di Bologna,Statuimo,& Ordiniamo, che'l detto Giudice sia tenuto & debbia tante uolte quante egli sara' ricchiesto,& qualunque uolta sara' implorato il suo Vfficio,per alcun Massaro d'alcuna delle Compagnie dell'Arti di detta Citta' di Bologna,o per quelli,in fauor delli quali saranno date alcune sentenze per i detti Massari,o altri Vfficiali dell'Arti predette,mandare,& far mandare ad essecutione dette & ciascune sentenze date,& che si daranno da mo innanci per i detti Massari, o uero Vfficiali contra di qualunque persona de tali Compagnie, late & promulgate, essendo quelle passate in rem iudicatam, † Et anchora tutti & ciascuni commandamenti reali & personali dalli detti Massari, o uero Vfficiali emanati, come se per il detto Giudice fossero stato date, late, & prolate, o uero per suo mandato fossero procedute, & per sua parte fossero processe & seguite, o uero processi, seguiti, & emanati.

† Seguire i cõmandamẽti de li Massari.

DI

DI CONSERVAR SENZA DANNO QVELLI, i quali fossero per alcuni stato essatti, o uero in alcuna cosa dannificati, o per altri hauessero pagato qualche cosa. Rub. XXIIII.

Il Giudice sia tenuto,essendo ricchiesto, far che chi sarà grauato ò dannificato per altri ne modi qui descritti,sia cõseruato senza danno.

PER euidente utilita' di qualunque persona suddita alla Giurisditione del prefato Giudice,Habbiamo Statuito & Ordinato, & Statuimo & Ordiniamo,che se alcuno per alcuno che dimorasse nella Guardia,Conta',o uero Distretto di Bologna,il quale fosse debitore allegato d'alcuno forestiere,per qualunque modo o cagione fosse compulso & constretto egli,o sua robba,o uero condennato in alcun luogo, anchor che nella Citta' di Bologna,a dare,o uero pagare alcuna cosa ad alcuno tale Creditore,o uero come è detto in alcuna cosa fosse grauato,constretto,o uero essatto in ciascun luogo,& da ciascuno nelle predette cose, & hara' implorato l'Vfficio del Giudice di detta Vniuersita', Sia tenuto il detto Giudice incontanente che a lui sara' stato fatto fede di tale grauamento, condennatione, o uero solutione di tale grauato,condennato,essatto, o uero oppresso, o d'altro suo legitimo Intercessore in nome di quello, di constrengere con rimedi opportuni,realmente & personalmente quel tale,& i suoi figliuoli, o uero heredi,per il quale alcuno fosse stato essatto, condennato, grauato,o uero oppresso a pagare,& a satisfare a tale essatto,condennato, grauato,o uero oppresso tutto quello,nel quale il detto tale fosse per quello stato essatto,dannificato,grauato,o uero oppresso, & conseruare quello senza danno di tutte & ciascune cose, le quali per lui, & per sua cagione ello hauesse pagato,sostenuto,o uero sopportato.

Conoscere, terminare & esseguire sẽza pregiudicio di lui.

Sopra le quali tutte & ciaschedune cose,possa il detto Giudice, & a' lui sia lecito,senza alcuno pregiudicio, o uero grauamento di lui, cercare & conoscere delle predette cose,& quelle terminare,& sopra quelle procedere,Et quelle che saranno per lui terminate,farle debitamente mandare ad essecutione,seruata la forma delli presenti Statuti.

COME SI DEBBIA PROCEDERE CONTRA falsi Testimoni,li quali fossero produtti in detta Corte, & contra quelli ch'usano falsi Instromenti & falsi Testimoni. Rubrica XXV.

Producendo testimoni,ò scritura falsa, cada dalle sue ragioni.

AD obuiare che le falsitadi per nissuno modo si commettano nella detta Corte Prouediamo & Statuimo,che se in alcuna causa,o in alcuno caso sara' produtto in detta Corte alcuno falso Testimonio,o alcuna scritura falsa,che quello il quale produrra' tale Testimonio, o scrittura falsa

& falso,ipso iure & facto cada & sia caduto da ogni ragione, ch'egli hauesse in quella tale causa, nella quale,& per la quale egli,o altri in suo nome haura' produtto tale Testimonio,o scrittura falsa.

Pigliar il Falsario et punire ad arbitrio del Giud. cosi i falsi Testimoni.

Et che'l detto Giudice sia tenuto di far pigliare il detto Falsario producente tali Testimoni,o scritture false,se si potra' hauere.

Et quello preso ad arbitrio del Giudice punire nell'hauere, & nella persona,secondo la qualita',o quantita' del delitto,& secondo la conditione della persona, pur che in tale caso la pena non ecceda la somma de lire cinquecento.

Et anchora quel medesimo fare si debbia cõtra tali Testimoni falsi,produtti,& essaminati in detta Corte.

Della falsità cõmessa, ò nò, stiasi alla dicchiaratiõe del Giudice.

Della quale falsita', se sara' commessa, o no, stiasi, & stare si debbia a' gli Atti delli Notari di detta Corte, & alla dicchiaratione del sopradetto Giudice.

Per ogni falsità possa procedere et punire.

Et generalmente possa & debbia il detto Giudice ogni uolta che dinanci a lui si fara',o commettera',o si dira' alcuna falsita', procedere realmente, & personalmente& punire come è detto di sopra, Saluo che in quello, che di sopra ne i presenti Statuti è' disposto, De quelli che ne i loro libri facessero fraude,dolo,o alcun'altra falsita', che si debbia osseruare quello, che di sopra ne i detti Statuti,o Statuto si contiene.

Pena de soldi due per lira oltra le sopradscritte pene.

Dicchiarando,che ciascuno producente falsi Testimoni,& anchora ciascheduno de Testimoni falsi,oltre le dette pene, anchora debbiano esser puniti in soldi due per lira de Bolognini,della quantita',o uero stima della cosa,sopra la quale saranno stato produtti,& essaminati detti falsi Testimoni,I quali soldi due per lira de Bolognini s'applichino alla Camera di detta Vniuersita'.

Non si potẽdo hauere il falsario,eßeguir ne i beni di quello

Et se tale Testimonio,o quello che lo produceße non si potesse hauere, debbia il detto Giudice contra tali Delinquenti procedere,& condennargli,& far l'essecutione ne i loro bieni,essendo loro condennati in pena pecuniaria,o in tanti bieni.

Debbia anchora il Podestà la condennatione de Falsari essequire.

Et tale processo & condennatione debbia il Podesta' di Bologna, o uer Capitano,mandar ad essecutione, Il quale Podesta',o Capitano sia tenuto,& debbia tali condennati far publicare,& bandire, & mettere alla Camera de gli Atti,Et fare l'essecutione,& ogn'altra cosa necessaria, come se fossero stato condennati per il detto Podesta',o Capitano.

DELLA PENA DE QVELLI CHE DECLINAranno la Giurisdittione del Giudice di detta Vniuersita'.
Rubrica XXVI.

Le cause perti

DESIDERANDO Noi,che la Giurisdittione del detto Giudice sempre

sempre sia illesa, & conseruata, Et per la conseruatione & mantenimento della Giurisdittione del Giudice, & delli Statuti della detta Vniuersita' Statuimo,& anchor Prouediamo,che le cose & cause,le quali spettano alla cognitione & giurisdittione del detto Giudice della Mercantia secondo la forma delli presenti Satuti, nissuna persona habbia ardire, o` uero presuma tirare essa ad altro Giudice, o` uero Vfficiale, Tribunale, o` Corte, Cause, Liti, o` uero Questioni alcune, le quali fossero mosse, & cominciate dinanci a` lui, Le quali s'intendano essere cominciate, & mosse, quanto e` solamente per questo presente Statuto Quando il Reo sara stato citato, & ricchiesto al meno una uolta, o` in persona,o` uer alla casa, della sua habitatione per parte del detto Giudice.

nenti,comincia te con la sola citatione nõ si possano tirare ad altro Giud.

Ne per modo alcuno possano la giurisdittione sua declinare, ne di mandare,che al suo Giudice,o` uero ad alcun'altro Tribunale tale causa cominciata dinanci a` lui, sia rimessa, Ne proponere, ne allegare alcuna eccettione declinatoria, o` uero alcun'altra, per la quale la giurisdittione del sopradetto Giudice potesse per alcun modo esser impedita, ne da alcuno impetrare alcuno Priuilegio, Ragione, Restitutione, Rescritto, o` uero alcune Lettere inhibitorie, ne quelle impetrate usare, per le quali paia, o` uero possa parere la giurisdittione del detto Giudice essere declinata,o` uer per alcun modo essere impedita,Ne si possa fare alcun'altra cosa,direttamente, o` uer indirettamente, per la quale il detto Giudice, possa meno operare la sua giurisdittione, seruando la forma delli presenti Statuti.

Non si possa declinare la giurif.per uia d'eccettione priuilegio, ò altra difesa.

Della qual cosa, stiasi alla Dicchiaratione del sopradetto Giudice & Consoli sedenti,o` uer della maggiore parte di loro, cio` è, se si dubitasse, o` uertisse in dubbio, o` questione, Et quello il quale si è detto di sopra del detto Giudice, anchora s'intenda & habbia luogo nelli Consoli, & ne gli Vditori delle Sentenze, altramente Sopraconsoli.

In caso di dubbio stiasi alla dicchiaratione del Giu.et Cõs.

Et s'alcuno contrafara in ciascheduni delli predetti casi, cada in pena di Ducento bolognini d'oro, i quali li siano tolti di fatto, & s'applichino per la meta' alla camera di detta Vniuersita', & per l'altra meta' alla Camera del Commune di Bologna.

Pena del cõtra faciente.

Et anchora caschi in maggior pena,considerato primieramente la qualita' del fatto, & la conditione delle persone.

Et nõ dimeno il detto Giudice,sia tenuto & possa procedere nella causa senza pregiudicio & grauame di lui, Nõ ostãte alcuna Eccettione,lettere inhibitorie, Mãdato, Rescritto, Priuilegio,Restitutiõe,o` uer alcun`altre delle predette cose,le quali dinanci a` lui fossero produtte, ò uer opposte

Procedere non ostante alcuna declinatoria eccettione, priuilegio, ò altra cosa in contrario.

& allegate.

Pena del Giu. cõtrafaciente.

Et se'l detto Giudice hauera' contrafatto a' non procedere, come è detto, sia punito per ciascheduna uolta in Cinquanta Bolognini d'oro, liquali s'applichino alla Camera di detta Vniuersita' per la meta', & per l'altra meta' alla Camera del Commune di Bologna.

S'appartenga, ò nò, stiasi alla decisione d'tutti i Cons.

Dicchiarando che se sopra alcuna causa, che pendesse dinanci al detto Giudice di cose pertinenti alla sua cognitione, & che dubitasse, se gli appartenga, o' no', sempre in ciascun caso di dubbio stiasi, & debbiasi stare alla decisione de tutti i Consoli di quell'anno, o' della maggior parte di loro.

Introducẽdo alcuna causa la quale uolesse poi tirare adaltro Giu. caschi in pena.

Prouediamo anchora, & Statuimo, che quando una lite & causa sara' stata principiata nel detto foro, Et che una delle parti introdurra' detta lite & causa ad altro Tribunale, o' uer adira' altro Giudice senza licenza del detto Giudice & Consoli, che tale introducente detta causa ad altro Tribunale, o' che adira' per causa di quella altro Giudice senza altra licenza incorra in pena di lire cinque de bolognini, la quale se li debbia far pagare di fatto senza alcuna condennatione, & debbiasi applicare alla Camera di detta Vniuersita', La quale pena si possa minuire ad arbitrio de detti Giudice & Consoli, Et non di meno tale lite si debbia conoscere, & terminare nel detto foro Mercantile.

Emanando inhibitoria, debbia ĩtimar che le sia rinõciato et á l'Vfficiale dal qual procedesse, che debbia riuocarla.

Ma s'alcuna Inhibitione, o' altro Mandato emanessero per auttorita' apostolica, o' secolare, o' per Legati, & Gouernatori, o' altri Vfficiali apostolici, o' secolari, o' uer Podesta', o' Capitano, o' altro Vfficiale, o' Giudice delegato, o' per alcuno regimento, o' Vfficio della Citta' di Bologna, che per alcun modo hauessero ad impedire la giurisdittione dil detto Giudice, o' prohibire, che non si potesse procedere in dette cause, che pendessero in detta Corte, cosi principali, come d'appellatione, Sia tenuto il detto Giudice, incontanente come li sara' stato inhibito, o' comandato come è detto, Notificare & intimare a' quel Tale, c'hauesse fatto inhibire, o' commandare, che debbia a' quella inhibitione, & commandamento rinonciare, Et anchora intimare a' quell'Vfficio dimandato del quale, o' uer commisfione sara' emanata tale Inhibitione, o' mandato, che quella tale Inhibitione o' mandato, debbia riuocare, Conciosia che sia prohibito per la forma delli Statuti di detta Vniuersita' de Mercatanti della Citta' di Bologna, che'nissuno possa impedire la giurisdittione del detto Giudice, o' uero ritardare l'Vfficio di quello, o' per nissun modo farli alcuna Inhibitione, o' Mandato.

Il Legato & suoi Vfficiali debbiano incõtanente riuocare tal Inhibitione emanata da loro.

Et se tale Inhibitione, o' Mandato fosse proceduto di commisfione del Reuerendisfimo Monsignor Legato di Bologna, o' Gouernatore, o' del suo Luogotenente, che per il tempo saranno, o' uer d'alcuno suo Commissa

Commissario Siano tenuti & debbiano per ogni modo detti Legato & altri predetti, riuocare incontanente quella tale Inhibitione, o' uero Mandato.

Popesta'et Vfficiali della sua Cõrte debbiano riuocare sotto pena.

Et se fosse proceduta dal Podesta', o' Capitano, o' Effecutore della detta Citta', o uer d'alcuno di loro, o' d'alcuna delle loro Corti, quelle si debbiano fimilmente per loro incontanente riuocare, Sotto pena alli detti Podesta', Capitano, Effecutore, & fuoi Vfficiali di Cento bolognini d'oro la quale si debbia esfigere & applicare, come disfopra è detto.

Il Rettore del l'Arte di lana et altri Vfficiali debbiano riuocare sotto pena.

Et se quel tale che inhibisce, fosse Rettore dell'Arte di lana, o' fossero altri Vfficiali foresticri, debbiano come è detto, incontanente riuocare tale Inhibitione, Sotto pena di Cinquanta bolognini d'oro, Le quali pene s'intendano ipso facto, incorrere, & essere incorsi tali contrafacienti, Et applicare, & esfigere si debbiano dette pene, come è detto di sopra.

Mandar con la intimatione la copia del Statuto.

Et sia tenuto il detto Giudice, quando mandara la detta notificatione, mandar la copia del presente Statuto, perche quel tale, a' cui sara' stato intimato, non possa di cio' pretendere ignoranza.

Non riuocãdò i predetti le loro inhibitioni debbia il Giu. ĩtimar in scritto, et cosi al Legato et suoi ufficiali.

Et in caso, che i predetti o' alcuno de quelli non riuocassero la detta inhibitione, o' Mandato, quando a' loro fosse fatta la detta intimatione, o' uer notificatione, Sia tenuto, & debbia il detto Giudice incontanente d'intimar in scritto le predette tali Inhibitioni a' ciascuno Vfficiale del Commune di Bologna, il quale fosse sottoposto all'osseruanza delli Statuti, & delle Prouisioni del Commune di Bologna, il quale per uincolo del suo sagramento, sia tenuto d'intimare quella al detto Reuerendisfimo Monsignor Legato, o' uer Gouernatore di Bologna, o' alli loro Luogo tenenti, & altri Vfficiali, che facessero tale Inhibitione, o' Mandato, & li uolessero riuocare.

Riscuotere la pena da chi nõ harà riuocato, finito l'Vfficio di quello.

Et non dimeno il detto Giudice sia tenuto finito l'Vfficio de quelli tali, o' di quello c'hauesse fatto tale Inhibitione, & che quella non hauesse riuocata, come li sara' stato commandato, riscuotere, & far riscuotere la detta, & le dette pene, con tutti i rimedi necessari & opportuni.

I Sindici al tẽpo del Sindicato cõstringano à pagar la pena incorsa.

Et siano tenuti i Sindici che Sindicaranno il Tale c'hauesse fatta tale Inhibitione, & non l'hauesse riuocata subito, a' petitione del detto Giudice constrengere quel Tale, o' quelli Tali a' pagar la detta pena.

I Sindici non possano assolvere se nõ doppo pagata la pena

Et similmente siano tenuti il Podesta', Capitano, & Effecutore far come i detti Sindici, a' petitione del detto Giudice, Sotto pena de bolognini Cento d'oro alli detti Sindici, Podesta', Capitano & Effecutore.

Et non possano altramente i detti Sindici assoluere il detto Tale, c'hauesse fatto tale Inhibitione, o' Mandato, se prima non haranno fatto pagare la detta pena.

Arrestare, & uendere delli bieni delli su dti delinquenti.

Et non di meno possa il detto Giudice, arrestare, torre, uendere, & far uendere per l'essecutione predetta, i bieni de tali Delinquenti, come a'

lui parra.

L'Inhibitioni come di sopra fatte non uagliano.

Et non dimeno tali inhibitioni fatte non uagliano di ragione, anchora che non fossero riuocate.

Procedere non ostante le dette inhibitioni.

Et debbia il detto Giudice procedere, senza nissuno suo pregiudicio, Non ostanti le dette inhibitioni, o` pene comminate in quelle, come se non fossero fatte.

Negligente in riscuotere caschi nella medesima pena.

Et se'l detto Giudice fosse negligente in riscuotere le dette pene, cada di fatto in quella medesima pena, la quale egli hara` ommesso di riscuotere da alcuni delli predetti, c'hauessero contrafatto.

Non ha luogo il Statuto ne chierici beneficiati ne quãdo eccede la sua Giurisdittione.

Ma questo Statuto in nissuna sua parte habbia luogo ne i Chierici beneficiati, c'hauessero alcun'ordine sacro oltre l'ordine de quattro menori, Ne anchora quando il detto Giudice cedesse la sua giurisdittione, o` facesse contra i presenti Statuti.

In caso di dubbio stiasi alli Cõns.

Delli quali casi Vogliamo si stia & stare si debbia alla dicchiaratione delli Consoli di quell'anno, o` della maggior parte di quelli.

Non possa procedere ne i casi prossimamẽte detti.

Et che quel Tale, c'hara` declinato, o` uero declinara` la giurisdittione del detto Giudice, debbia comparire dinanci alli detti Consoli, & narrarli la cosa.

Et se alli detti Consoli, o` alla maggior parte di loro parra che'l detto Giudice ecceda la sua giurisdittione, o` facci contra i presenti Statuti, Non possa esso Giudice in tale, ne in tal cosa procedere piu innanci, Sotto pena de Bolognini uenticinque d'oro.

Non eccedendo la sua Giurisd. possa procedere senza suo pregiudicio.

Ma s'a` loro, o` alla maggior parte di loro parra`, che'l detto Giudice non ecceda la sua giurisdittione, ne facci contra i presenti Statuti, possa & debbia il detto Giudice procedere senza alcuno suo pregiudicio, Non ostante alcuna Inhibitione, & pene che in quella, o` quelle si ponessero, o` altre eccettioni, Ma habbiano luogo tutte le cose sopradette fatte al fauore di detta Corte.

I beneficiati et posti ne sacri ordini non stano uditi p cagione d'arte, ò Mercantia.

Et perche habbiamo detto, questo Statuto non douer hauere luogo contra i Chierici beneficiati, per che non pare honesto, che loro essercitino Mercantia, Cambio, o` Arte, Vogliamo, che nissuno Chierico beneficiato, o` c'hauesse alcun'ordine sacro, oltre l'ordine de quattro menori, debbia esser udito nella detta Corte, per le dette ragioni, & cagioni.

DELLA RICVSATIONE DEL GIVDICE.
Rubrica. XXVII.

Allegando il Giudice sospetto, giuri et innanci la metà dell'instãza, altramente non sia udito.

ANCHORA aggiungendo Prouediamo, che quando il Giudice predetto fosse allegato, o` ricusato per sospetto in alcuna causa, che colui che l'allegasse sospetto, o` ricusasse non sia udito, Se prima non giurare per suo sagramento, hauer giusta cagione di sospettione, Et se innanci la meta' dell'instanza non hara` fatto tale allegatione, Nel quale

caso Prouediamo, che in luogo del detto Giudice si debbiano eleggere due del numero delli Consoli non sedenti, nel modo & forma data nelle lettione delli tre Vditori delle sentenze.

Ricusato il Giudice oltre i dui Cons. sia estratto un Dottore cognitore insieme di quella cã

Et di piu, Vogliamo, che oltre i due Consoli non sedenti, s'habbia da estrarre Vno Dottore del Bussolo dell'Appellationi, il quale habbia insieme con i detti due Consoli a` procedere alla cognitione & terminatione della causa, nella quale sara il Giudice ricusato, Et habbia d'hauere il suo salario della sentenza, secondo ê ordinato nelle Tasse dette & fatte per il Statuto del Commune di Bologna, del quale si fa mentione nel Statuto nostro dell'Appellationi.

Non s'impaccia della causa fin che non sia chiarito sopra la ricusa.

Et in tal caso sia tenuto, & debbia il detto Giudice `soprasedere, & admettere tale ricusatione, Et non debbia, ne possa doppo tale Ricusatione piu impaciarsi di tale causa, ne far in quella atto alcuno, fin' a` tãto non sara` dicchiarato sopra tale Ricusatione, Sotto pena di Cẽto bolognini d'oro, Dellaquale, la meta' s'applichi alla parte che l'hara` ricusato, & l'altra meta' alla Camera di detta Vniuersita', Et anchora il detto Giudice sia tenuto ad ogni danno & interesse della parte.

Ogni cosa fatta doppo la ricusa stanulla.

Et non dimeno tutto quello, che per lui doppo tale ricusatione, non essendo chiarito che possa procedere, sara fatto, in tale causa non uaglia di ragione.

Se la ricusa uaglia, ò nò, stiasi alla dicchiaratione de Consoli.

Et se fosse dubbio sopra tale ricusatione, se uolesse, o` no`, essendo per la parte aduersa opposto a` tale Ricusatione, stiasi alla dicchiaratione, o` uer decisione delli Consoli sedenti, o` della maggior parte di loro, I quali ad ogni modo debbiano condennare nelle spese per detta cagione fatte, & nel salario della loro prononcia, o` dicchiaratione, quella parte, contra la quale prononciaranno, Sotto pena alli detti Gonsoli, che non condannaranno nelle dette spese, di lire Dieci de bolognini per ciascuno di loro, La quale s'applichi alla parte, in fauor della quale haranno pronõciato.

Non si possa dimandar consiglio di Sauio.

Et Dicchiariamo oltre le predette cose, che nella detta Corte non si possa dimandare, ne dar si debbia consiglio di Sauio.

DELLE APPELLATIONI CHE S'INTERporranno nella Corte di detta Vniuersita'.
Rubrica. XXVIII.

Necessario è l'uso dell'appellare.

EGLI è frequente & necessario l'uso dello Appellatore. Pero` sopra di questo maturamente & consultamente è da prouedere, Adunque statuendo prouediamo, che cosi come le cause, & questioni delli Mercatanti, Cambiatori, & Artefici, & d'altri traficanti, secondo la forma de presenti Statuti, nelle cause principali, la cognitione & decisione di quelle deè spettare & appartenere al Giudice & Consoli di detta Vniuersita', & alla loro giurisdittione.

Le cause dell' appellatiõi db bonno hauer Giudici della qualita', c'hanno le cause principali, ciò è Mercatanti.

Cosi anchora ci pare equo & giusto, & conueniente, che la cognitione, essaminatione, & terminatione di ciaschedune Appellationi, querelle, o nullita' interposte, o che s'interporranno dalle sentenze, & prononcie date, & fatte per il detto Giudice & Consoli, Et delle riduttioni delli Laudi, Arbitrij & Arbitramenti, ad arbitrio di buon'huomo dati, tra i predetti, si debbiano conoscere, udire, terminare, & decidere per Mercatanti, Cambiatori, o uero Artefici della Citta' di Bologna, & a quelli commetterle nel modo ilquale di sotto e ordinato, per che loro uerisimilmente, meglio debbono conoscere, & conoscono tali questioni & cause, che non debbono alcuni altri Giudici & Vfficiali.

Alli sopracõs. uditori dell' appellatiõi si dia per aggiunto un Dootore.

Ma perche nelle dette cause principali sempre interuieue, & interuenir dee il detto Giudice di detta Vniuersita', il quale e Dottore, & huomo di qualita', come di sopra, nel Statuto, Del Giudice si contiene, il quale ha da procedere in dette cause principali, & quelle terminare con la presenza, & consentimento delli detti Consoli.

Pero Vogliamo & Statuimo, che essendo appellato, o querellato, o detto di nullita' da qualunque sentenza, atto, o prononcia date & fatte nella detta Corte per li detti Giudice & Consoli, dalle quale & quali sia lecito appellare, secondo la forma & ordine de presenti Statuti, che quando si commettera la detta causa di tale Appellatione alli Sopraconsoli di detta Vniuersita', nel modo & forma infrascritti, Se li debbia dar addiunto Vno Dottore, il quale habbia insieme con loro, a conoscere, udire, & sententiare, come fa il detto Giudice con i Consoli nelle cause principali. Il qual Dottore debbia essere del Colleggio de Giudici della Citta' di Bologna & Laico, & Il quale si debbiacauare per la imbursolatione, primieramente fatta de piu Dottori sofficienti, il quale insieme con i detti Sopraconsoli eletti & estratti in detta causa, debbia esser Giudice in detta causa di detta Appellatione.

Al Dottorè aggiunto si dia il salario de le sẽtenze ordinato dal Statuto del commune.

Et al quale Dottore & Giudice si debbia dare, & pagare per le parti salario conueniente, secondo che meritara la causa, & secondo la forma & ordine delli Statuti del Commune di Bologna, nelle cause dell'Appellationi, & si come è giusto, & ragioneuole, Et che i Sopraconsoli nõ habbiano a far in detto Salario, ma debbiano hauere un'altro salario del quale di sotto si dira.

Il Dottore sù detto posa sostituire per il tempo dell'Antianato.

Anchora Statuimo, che essendo estratto per Giudice delle Appellationi il Dottore, come di sopra s'e detto, il quale all'hora fosse delli Signori Antiani, o uero pendente la causa fosse fatto, che in quel caso possa sostituire un'altro Dottore sofficiente, il quale duri Giudice, sin che durara l'Vfficio dell'Antianato.

Appellar uiua uoce incontanẽte, In scritto, fra cinque giorni.

Anchora Statuimo Ordiniamo & confirmiamo, che ciascheduno che da qui innanci uorra appellare da alcuna sentenza data, o diffinitiua, o interlo-

interlocutoria, o uer grauamme a lui fatto nella detta Corte, dalla quale, o dal quale sia lecito appellare di ragion ciuile, purche non sia prohibito secondo la dispositione delli presenti Statuti, Se s'appellara uiua uoce, che debbia incontanẽte la detta appellatione interporre, Ma se s'appellara in scritto debbia quella interporre fra cinque di continoui, dal di ch' egli hara notitia di tale sentenza data, o uer grauamme fatto a gli hono reuoli Sopraconsoli di detta Vniuersita'

Alli sopraconsoli co'l Dottore ipso iure e facto si deuoluano tutte l'appellationi.

Alli quali sopraconsoli, insieme co'l detto Dottore, & Giudice estratto, & che s'estrarrà, & non ad alcuni altri superiori, o uer altre persone, ipso iure, & facto, si deuoluano le dette, & tutte appellationi, & querelle, che sarãno interposte nella detta corte da qualunque sentẽza, o grauẽme, dal quale, come e detto, sara lecito appellare, & di qualunque causa di nullita' & di restitutione, o di qualunque riduttione di qualunque Laudo ad arbitrio d' huomo da bene, Et la cognitione & decisione di quelle insino alla sentenza diffinitiua inclusiue, a loro debbia spettare. Si che qualunque uorra appellare o querellare, o uer dir alcuna sentenza nulla come di sopra, debbia appellare, o querellare, o uer dire di nullita', alli prefati Sopraconsoli, & non ad alcuni altri superiori, o uero ad altre persone.

Delli quali Sopraconsoli, di poi se ne debbiano eleggere, o estrarne tre, come qui sotto nel presente Statuto si contiene.

Passato il tempo dall'appellare cessa ogn'altro rimedio.

Et se la detta appellatione non sara interposta fra il termine & termini predetti, cosi dell'appellatione che si fara uiua uoce, come di quella, che s'interporra in scritto, non si possa ne debbia piu, da tale sentenza, o sentẽze, o uer grauamme appellare, prouocare, reclamare, ne dire di nullita', di quella, o di quelle.

L'Appellationi fatta fra soi tempi deoluano come di sopra.

Dicchiarando, che ogni appellatione, che s'interporra, o fara nella detta Corte, essere legitima, & legitimamente fatta, per qualunque modo sia fatta, pur che quella sia fatta, o interposta fra i detti termini, & dinanci a gli infrascritti, Et purche la parte dica a bocca, o in scritto, ch'ella se ne appella, & che sopra cio ne appaia scrittura per mano d'alcuno delli Notari di detta Corte, il quale debbia essere rogato di tale Appellatione.

Et come e detto, deuoluansi, & intendãsi essere deuolute dette appellationi alli dettti Sopraconsoli, & al detto Dottore, o Giudice, come di sopra in detta Corte estratto, & che s'estrarranno, & non ad altri Vfficiali eccleſiastici, o secolari, come di sopra e ordinato & Statuito.

L'appellatione fatta, ò cõmessa per altro modo sia nulla, et nullo ciò che ne siegue.

Et s'altramente, o per altro modo fosse stato appellato, o commessa alcuna, o uero alcune appellationi, tale appellatione & commissione sia nulla & di nissuno ualore, efficatia, o uer momento, Et anchora tutti & ciascuni atti, & sentenze, che sopra tale commissione fossero fatti, o uer si dessero, siano nulli.

Ma solamente uagliano, & tengano quelli atti & sentenze, i quali si fa-

ranno, o` uero si prononciaranno dinanci alli detti & per li detti Sopraconsoli Vditori, & Giudice & Dottore, come è detto di sopra, estratto.

Derogatione d' Statuti, & altro che facesse in contrario.

Non ostante alcun'altro Statuto, Prouisione, o` uer Decreto, che in contrario, o altramente disponesse, alli quali, & al quale espressamente Vogliamo che sia derogato, & cosi li deroghiamo, anchora che delle predette cose contrarie, o` altramente, o uer per altro modo disponente fosse stato necessario farne espressa mẽtione, i quali Vogliamo, che qui s'habbiano per specificati, & espresi di parola in parola, Et i quali tutti Statuti, Prouisioni, Decreti, & altre cose, che contra il presente Statuto facessero, quanto à questo, & per questo, Cassiamo, Irritiamo, & annulliamo, & cosi per cassi irriti, & annullati da qui innanci Vogliamo douersi hauere.

Deferire all' appellatione legitimamẽte interposta.

Alla quale appellatione, quello Giudice c'hara data la sentenza, & i Cõsoli che ui saranno stato presenti, & c'haranno consentito, siano tenuti di deferire, & assentire, Et la quale appellatione basti che s'interponga dinanci al detto Giudice solo, o` uero dinnanci ad uno de detti Consoli, o` da tutti quelli, o parte di quelli che saranno stati presenti, & haranno prestato il suo consentimento alla prolatione di tale sentenza.

L'apellante debbia instare per l'estrattione de gli Vditori, & per la cõmissione del la causa.

Anchora Statuimo, che poi che la detta appellatione sara` interposta, & deuolua, come è detto, quello che s'appellara per se o` uer per legitima persona, sia tenuto, & debbia dimandare, & instare dinanci al detto Giudice di detta Vniuersita' che si faccia l'estrattione de gli Vditori, & Dottore sopradetti, & che tale causa sia commessa specialmente a` tre de gli otto Vditori Sopraconsoli di quell'anno di detta Vniuersita', Et anchora che sia estratto uno Dottore della Imbursolatione delli Dottori, & Giudici dell'Appellationi, fatta per i Consoli di detta Vniuersita', Et che a` quello insieme con i detti tre Vditori sia per il detto Giudice commessa tal Causa d'appellatione. Et che à detta commissione, & estrattione sia presente l'altra parte, o` uero quella absente, ma legitimamente a` tale atto citata, & aspettata, Et questo fra sei di continoui prosimi che uerrãno dal di che sara stato appellato, & a` quello medesimo tempo il detto charra` appellato, debbia hauer presentata la sua appellatione dinãci al detto Giudice di detta Vniuersita'.

Estrarre tre delli Sopraconsoli per Vditori dell'appell.

Il quale Giudice all'hora sia tenuto, & debbia nominare & eleggere, & à sorte estrarre tre delli detti otto Vditori, o` Sopraconsoli, dati primieramente i sospetti & confidenti per le parti.

Sendo le parti in discordia come si deè procedere all'elettione delli tre Vditori.

Et se le dette parti non s'accordassero in nissuno, o` uero due de detti otto Vditori, All'hora & in quel caso, detratto primieramente i sospetti per le parti dati cioe un solo per parte, & non piu, se loro li uoranno dare, anchora in tutte due le cause dell'appellationi.

Et anchora i parenti delle parti, o` uero d'alcuna di quelle, sino solamẽte

te al terzo grado, inclusiuamente, numerando il grado secondo ragion ciuile, I nomi del resto di ciascuno de detti Vditori si debbiano scriuere ciascuno da per se, per mano d'uno delli Notari di detta Corte, Et de tali nomi farne brieui uguali, & quelli riuolti, & posti in un Bussolo, o` in altra cosa per il detto Giudice di detta Vniuersita`, si debbiano estrarre, o` uero cauare a` uentura, a` petitione d'ambi due le parti, o` uero d'una di quelle presente, & l'altra absente, ma legitimamẽte a` cio citata, sin'al numero di tre de detti Vditori, nelli quali nõ fossero d'accordo cõe detto.

I tre Vditori co'l Dttoore estratto sono Giu. competẽti dell'app.

Et quelli tali tre Vditori estratti, o` uero tolti per le parti, come è detto, insieme co'l detto Dottore, & Giudice estratto, ilquale all'hora si debbia estrarre della detta Imbursolatione, siano, & debbiano, & s'intendano essere Giudici competẽti della detta causa d'appellatione.

La Commissione dell'app. si faccia in ogni luogo, et tẽpo, sendo il Giudi. richiesto. sotto pena.

La quale Commissione, come è detto, il prefato Giudice della Mercãtia sia tenuto, & debbia fare quanto sara ricchiesto, in ogni luogo, & ad ogni tempo, Sotto pena de lire Cento de Bolognini per ciascuna uolta, ch'egli contrafacesse, La quale pena si debbia togliere à lui di fatto, & la meta' spetti alla parte c'hara instato alla detta commissione d'appellatione, & l'altra meta' alla detta Camera di detta Vniuersita'.

Et oltre la detta pena, sia tenuto, & debbia il detto Giudice restituire, & rifare ogni danno & interesse alla parte, la quale come è detto hara instato alla detta Commissione d'appellatione.

Cõstrẽgere gli Vditori à conoscere, & terminare le cause d'appell. à loro cõmesse.

Et sia anchora tenuto, & debbia il detto Giudice, à petitione delle parti, o` uero d'una di quelle, i detti Vditori eletti, o estratti, come è detto, constrengere, multare, & grauare con ogni rimedio opportuno, a` comparire nella detta Corte, & accettare tal causa a` loro commessa, Allaquale per nissuno modo, ragione, o uer cagione non possano ne debbiano rinonciare, Et a` uenire, & comparire nella detta Corte tante uolte, quãte li sara commãdato per il detto Giudice, o quando saranno interpellati per le parti, o` una di quelle, ad udire, procedere, & terminare tale lite.

Considerare la pura uerita' de le cause.

I quali tre Vditori, insieme co'l detto Dottore & Giudice estratto alla detta causa d'appellatione, possano & debbiano sempre considerare, la pura, & mera uerita' di tale lite si douera decidere, regiette & rimosse le cauillationi delle parti.

Conoscere al Banco giuridico del Giu. & Consoli.

Et in ciascuna delle dette liti procedere, udire & terminare debbiano, & siano tenuti i detti tre Vditori assonti, o` eletti, o uero estratti, o` al meno due di loro d'accordo co'l detto Dottore & Giudice estratto, al Banco giuridico di detta Corte, come fanno il Giudice, & Consoli di detta Vniuersita'.

Dar sentenza non ostante solennita cõmessa che non toc-

Dicchiarando, se in alcuna di dette liti, & cause delle dette appellationi fosse stato ommesso di fare, o uero far fare per tutte due le parti, o` uero una di quelle, alcuna solennita' o atto, che precisamente non tocchi, o ue

chi i meriti della causa.

ro non spetti alli meriti, o uer probatione, o liquidatione di tale causa.

Et cosi non sia di grande pregiudicio, della qual cosa si debbia stare, alla decchiaratione delli tre Vditori, & Dottore, Giudice come di sopra estratto, o` della maggior parte di loro, Non dimeno possano, & a` loro sia lecito dare la loro sentenza in detta causa, non ostãte tale solẽnita', o` uero atto che fosse mancato, & nõ fatta come è detto.

Dar figurta ò pegno di rifar le spese.

Et sia tenuto colui che s'appellara frà tre di dalla presentatione della cõmissione fatta dinanci alli detti Vditori, & Dottore, instando la parte, dar buona & sofficiente figurta', o` uer pegno, uno, o piu, all'altra parte presente, o` uer legitimamente à cio citata di rifare le spese fatte, & che si faranno, nella detta lite, & causa, La quale figurta', o uero pegno dato si debbia scriuere per mano d'uno delli Notari di detta Corte.

Se la figurta ò pegno sono sofficienti, ò nò, si stà à gli Vditori tutti, ò parte di loro.

Della quale figurta', o` uer pegno dato, se saranno sofficienti, o` no`, stia si alla dicchiaratione del detto Dottore eletto, & de gli Vditori della lite & causa predetta, o` della maggior parte di loro, Il quale appellante non possa per nissuno modo procedere in tale causa, ne in quella esser udito, se prima non hara dato la figurta', o` uero pegno predetto essendo quello di mandato, come è detto, Et tutto quello che in suo fauore fosse fatto, sia ipso iure nullo, quando sara fatto come di sopra.

Produrre la cõmissiõe cõ l'appell. frà due di doppo che sarà fatta detta Cõmissione & estrattione.

Et la predetta Cõmisione d'appellatione, o` uero notificatione di quella, insieme con l'appellatione, interposta, sia tenuta, & debbia la parte che s'appellara` per se, o` uer per altro suo legitimo Intercessore, essẽdo in caso, che in tale lite possa comparire Procuratore, secondo che e` ordinato per i presenti Statuti, a presentare, & produrre dinãci al detto Giudice & Dottore estratto, & alli detti tre Vditori, o` uero dinanci d'uno di loro, al Tribunale di detta Vniuersita', fra due di giuridici all'hora prossimi, doppo che sarà stato fatta la Commissione, & estrattione predetta per il detto Giudice, in presenza dell'altra parte, o uer quella legitimamẽte a` ueder quella produrre citata.

L'instanza è di sedeci di probatori et quattro decisori.

Dicchiarando, che l'instanza di ciascheduna prima appellatione principale sia, & debbia essere de sedeci di continoui probatori, & quattro decisori continoui, detrattone li di feriati in honor di Dio.

Data la sentenza, nelle parti conformi alla prima non si può appellare ma si bene nelle parte contraria.

Et se i detti Vditori, & Dottore confirmaranno la sentenza data per il detto Giudice di uolonta' de detti Consoli sedenti, in tutto, o uer in parte, cosi per gli atti & scritture fatti nella prima instanza, come in quella dell'appellatione, non si possa piu appellare per nissuno modo, ragione, o uer cagione da detta sentenza di confirmatione, Saluo che da quella parte di detta Sentenza, la quale contrariasse alla prima sentenza, & uogliano appellare da quella, si possa appellare per il modo, & forma, & tẽpo, che s'e detto di sopra.

Nella seconda

Detrahendo anchora quelli Sopraconsoli, che si debbono detrarre, quãdo

do la causa si commette, cioe, Vogliamo, che quando s'appellasse dalla sentenza data per i tre Vditori, alli quali fosse stata concessa la prima appellatione, che quelli tre Vditori, alli quali fosse stato commessa la prima appellatione, & c'haranno dato la detta prima sentenza, si debbiano detrarre, & eccettuare quando si fara` la seconda commissione.

commissione si debbono detrarre i Giudici di la prima.

La seconda appellatione hà la medesima instanza della prima.

L'instanza della quale seconda appellatione principale Vogliamo sia, & debbia essere d'altri sedeci di probatori continoui, & quattro decisori continoui.

L'app. dall'Interlocutorie hà instanza d'otto di prob. et tre decisori.

Ma le Instanze di tutte, & ciascune appellationi dalle Interlocutorie, siano & debbiano essere d'otto di probatori continoui, & tre decisori cõtinoui, sempre detrahẽdone i di feriati in honore di Dio, secondo la forma de presenti Statuti.

Nell'app. delle lettere di Cambio otto di probatori, due decisori.

Et per che l'instanza delle su` dette appellationi ci pare troppo lunga nell'appellationi delle Lettere di Cambio, in quelli casi, ne quali si permette appellare, attento che si tratta principalmente dell'essecutioni, Pero` Statuimo, & Ordiniamo, che non passino otto di probatori, & due decisori, Et parimente s'intenda questo ne i scritti priuati, come nelle Lettere di Cambio.

Prorogatione d'instanza.

Le quali tutte, & ciascune Instãze soprascritte, Vogliamo si possano prorogare per quello medesimo modo, forma & tempo, che si puo` nelle cause principali, & come si contiene nel Statuto, Dell'Instanze delle liti che si uentilaranno nella detta Corte.

Comincia correre l'instanza dal di della produtta della cõmissione.

Et le quali instanze dell'appellatione Vogliamo che cominciano a` correre, & passare dal di della produttione della detta commissione, o` uero notificatione fatta alli detti Dottore & Vditori, come è detto di sopra, escludẽdo il detto di di tale produttione.

Nõ essendo decisa la causa dell'appel. frà suoi tẽpi p negligenza delle parti, si pronõcia per desertæ & la prima sẽtenza rimane ferma.

Dicchiarando, che se tutte & ciaschedune cause delle appellationi fra` i suoi tẽpi, & instanze predette non saranno decise & terminate per negligenza di tutte due le parti, o` uero d'una di quelle, la quale, o` uer le quali s'intendano essere state negligẽti, quando non haranno dimandato almeno due uolte in due di dinanci al Giudice della Mercantia, che cõstringa i detti Vditori, & Dottore estratto & Giudice in detta causa, à dare la sentenza in tale causa à loro commessa.

Il quale Giudice della Mercantia possa, & debbia quelli constrengere con ogni rimedio opportuno, ad espedire, & terminare detta Causa per sua sentenza, Siano, & s'intendano dette appellationi, & l'instãze di quelle esser deserte, & cosi si debbiano prononciare per i detti Vditori, & Dottore, o` per la maggior parte di loro, & condennare l'Appellante nelle spese, Et la prima sentenza dalla quale sara stato appellato, rimanga ferma, & illesa, Et senza alcuna dilatione, o` dimora si debbia mandare ad essecutione per il detto Giudice di detta Corte.

Non ſendo deciſa per colpa de Giudici, ſiano quelli tenuti ad ogni danno & ſpeſa de le parti.

Ma ſe per negligentia, o` colpa delli detti Vditori & Dottore tali cauſe non ſi ſaranno fra le dette Inſtanze, & tempi terminate, la quale negligenza, & colpa ſempre s'intenda eſſerui ſtata, quando per parte del Giudice della Mercantia, à petitione delle parti, o` uero d'alcuna di quelle, la quale inſtara`, & dimandara` la terminatione di tale cauſa, ſara mãdato uno commandamento, una uolta in perſona, o` uero due uolte alla caſa, per diuerſe hore giuridiche à ciaſcuno delli tre Vditori, & Dottore, che debbiano comparire nella detta Corte, à douere procedere, & terminare tale lite, ſotto pena di Venticinque lire de Bolognini per ciaſcuno di loro, Et coſi e` conuerſo, la detta negligenza, & colpa s`intenda eſſere del Giudice di detta Vniuerſita', quando inſtando le parti, o` alcuna di quelle, come e` detto, non hara fatto, o` uero non hara fatto fare il detto commandamẽto alli detti Vditori, & Dottore, come è detto, Sotto pena al detto Giudice della Mercantia di lire uẽticinque de Bolognini, quando non oſſeruara le coſe predette.

Et oltre la predetta pena, ſia tenuto, & debbia quello, o` uero quelli, dalli quali mancaſſe, come e` detto, che le cauſe predette non s'eſpediſſero, & che foſſe cauſa che le dette Inſtanze periſſero, o` paſſaſsero ad ogni danno, ſpeſe, & intereſſe della parte, c'haueſſe inſtato che ſi deſſe la detta ſentenza.

Rimãgano Giudici finito il loro Vfficio delle cauſe indiciſe.

Dicchiarando, che i detti Vditori, & Dottore, ſe le queſtioni, & liti che penderano dinanci à loro, & che li ſaranno ſtato commeſſe, come e` detto, & che non foſſero terminate al tempo del ſuo Vfficio, Nondimeno rimangano Giudici in tali cauſe, & quelle poſſano finire, anchora che paſſano il tempo del detto loro Vfficio, Et che poſſano eſſere a` cio` conſtretti come e` detto di ſopra.

Accordandoſi la ſentenza delli ſecondi Vditori con una delle due precedẽti, ſia eſſeguita ne piu ſi poſſa appellare.

Aggiungendo, che la ſentenza che ſi dara` per i Secondi Vditori, coſi per gli atti & ſcritture fatte nella prima cauſa, come in quella dell'appellatione, o` che ſi faceſſero, o` uero produceſſero, uaglia & tenga effettualmente, & mandaſi ad eſſecutione per il detto Giudice di detta Corte, & per alcuna delle parti da quella non ſi poſſa piu appellare per niſſun modo in quello che s'accordara con una dell'altre due ſentenze. Ma baſti aſsai alle parti, che ciaſcheduna di loro ſi ſia appellato una uolta, coſi dinanci al detto Giudice, & Conſoli ſedenti, come dinanci alli detti Vditori, & Dottore.

Il notaro della cauſa principale ſia anchora dell'appell. eſſendo giurato ſoſpetto.

Et che'l Notaro di detta Corte il quale ſara ſtato Notaro della cauſa principale, poſſa eſſere Notaro di detta cauſa d'appellatione per ſino alla ſentenza diffinitiua incluſiuamente, Saluo, s'alcuna delle parti l'haueſſe a ſoſpetto, & giuraſſero in forma hauer quello ſoſpetto, Et per la detta cagione pagaſſe tale parte allo detto Notaro ſoldi cinque, Nel quale caſo debbiano i detti tre Vditori, o` uero due di loro inſieme co'l Dottore eleggere

eleggere l'altro Notaro di detta Corte in Notaro di tale cauſa, per ſino alla ſentenza diffinitiua incluſiuamente.

Salari delle sẽtenze diffinitiue delli tre uditori dell'appellationi.

Et anchora dicchiarando, che i detti tre Vditori c'haranno conoſciuto delle cauſe dell'appellatiõi nella Corte predetta, inſieme co'l Notaro, c'hara attitato in detta cauſa, habbiano & hauer debbiano per ſuoi ſalari delle loro ſentenze fra tutti loro, & a` partir fra` loro per terzo, talmente che alli Sopraconſoli tochi i due terzi, & alli Notari uno terzo, dodeci dinari piccinini per ciaſcuna lira della quantita' & ſomma, o` uer eſtimatione della coſa dimandata, cio` è, ſei dinari per parte pur che il ſalario predetto nõ ecceda per ciaſcuna lite in tutto lire dodeci de bolognini, Et queſti ſalari habbiano luogo nelle ſentenze diffinitiue per loro date.

Salari delle sẽtenze interlocutorie.

Ma per le ſenteuze interlocutorie che daranno habbiano & debbiano hauere fra` tutti loro gli infraſcritti Salari cio` è, Da lire cinque ſino a lire dieci, per parte, ſoldo uno, Da lire dieci a` lire uenticinque, per parte, ſoldi due, De lire uenticinque a` lire cinquanta per parte, ſoldi tre.

Da lire cinquanta a` lire cento, per parte, ſoldi quattro.

Da lire cento in ſu, per parte, ſoldi dieci in tutto.

Salari per l'appruouatiõe delli libri.

Alli quali Sopraconſoli & Notari anchora uogliamo li ſiano pagati i ſalari a modo, & forma che ſono pagati alli Conſoli per qualunque appruouatione de libri, o` poſte, o` partite d'alcuni libri, che eſſo faceſſero in alcuna cauſa d'appellatione, querella, o` riduttione ad arbitrio d'huomo da bene, che dinanci da loro s'agittaſſe.

Salario del dottore eſtratto p collega.

Et il detto Dottore, Commiſſario & Collega eſtratto, nelle dette cauſe d'appellatiõe, debba hauer i ſuoi ſalari da per ſe, I quali s'habbiãoa pagare per le parti, ſecõdo ſi paghino a gli altri Giudici dell'appellationi, ſecõdo l'ordine de Satuti del Commune di Bologna, come di ſopra anchora è ſtato ſtatuito. ℣ Et che i detti Vditori & Dottore, & Notaro, anchora debbiano hauere i detti ſalari, quando foſſero cauſa che le dette parti s'accordaſſero in tal cauſa d'appellatione, ſi come loro haueſſero data la ſentenza, & il Notaro di quella foſſe ſtato rogato, benche non ſia data, ne di quella il Notaro rogato nõ ſia, Della qual coſa ſi debbia ſtar al giuramẽto de detti Vditori, Dottore, & Notaro, Et queſto eſſendo cõcluſo nella cauſa, & paſſato'l tempo probatorio. ℣ Ma ſe le parti da ſe, o uer per mano d'altri s'accordaſſero, & che tal accordo non foſſe ſtato per cagione delli detti Vditori, & Dottore, o Notaro, o` d'alcuno di loro, ſi debbia in tal caſo pagar alli detti Vditori Dottore & Notaro, dinari quattro per lira, cio` è dinari due per parte, come è detto, Alli quali Vditori, Dottore & Notaro, o uer à petitione di loro, o d'alcuno di loro debbia il Giudice della detta Vniuerſita', ſenz'altro proceſſo, le dette parti, & ciaſcuna di quelle conſtrẽgere realmẽte & perſonalmente, a` pargare le quantita' de detti ſalari di ſopra taſſati, & ſecondo che parra al detto Giudice.

Salari d gli accordi quando foſſero proceſſi da eſſi Vditori, ò Notaro.

Salari de gli accordi, che p cedeſſero dalle ſole parti.

Eſſeguire ogni ſentenza cõtra la figurta', come contra il principale.

Et anchora, che ſia tenuto il detto Giudice della Mercantia, mandar ad

essecutione realmente,& personalmẽte,cosi contra la figurta' è data in tal causa,come contra il principale,ogni sentẽza che fosse prolata & data, si per esso Giudice,come per detti Vditori & Dottore,& Giudice di tale appellatione,passato il termine dato ad appellare, cio' è passati cinque di all'hora prosimi al di che sara data tal sentenza.

Come si proceda, dimandãdo si la riduttiõe di laudo, ò da quello s'appelasse.

Statuimo anchora,che ciascuno che per l'auenire uorra' dimãdar alcun laudo,o uer arbitramẽto dato per alcuno,o uero alcuni Arbitri, o Arbitratori,eletti secõdo la forma de presenti Statuti,o uero d'alcune questioni che fossero uentilate,o che si uentilassero nella detta Corte, Et cosi dinanci al detto Giudice,come alli detti Vditori. ¶ Delle quali liti si fosse fatto,o uer si facesse cõmpromesso in alcuno,o uer alcuni,esser ridutto ad arbitrio d'homo da bene,o uer che dal detto laudo,o uer alcuna sua parte per alcun modo,ragione,o uer cagione si uolesse appellare, querellare, o' riclamare. ¶ Prima absoluta la parte pel Giudice competente dal giuramento del compromesso,debbia,& sia tenuta quella parte che uorra dimandare,o uer riclamare da tal laudo,o uer Arbitramẽto,talecausa dimãdare dinãci al Giudice della Mercãtia,a' modo & forma come ê detto nel l'appellationi,Il qual Giudice sia tenuto & debbia estrarre tre Sopraconsoli & uno Dottore,come di sopra è statuito.

Cõmettere la causa della riduttiõe del laudo,ò dell'appellatione da quello

Alli quali si debbia cõmettere la detta causa di riduttione, o d'appellatione,nel modo & forma si estraheno, & cõmettono le cause dell'appellationi dalle sentenze,Et i quali si debbiano estrarre come di sopra è detto presente l'altra parte,o uer quella a' cio' legitimamente citata.

Quindeci di à terminare la causa della riduttione.

I quali tre Vditori,o uero due di loro d'accordo insieme co'l detto Dottore,siano tenuti & debbiano fra'l tẽpo de quindeci di continoui udire, & ben intendere tali differenze,o' uer liti,& in quelle, o' in quella procedere & quelle terminare in tutto & per tutto,come a' tali Vditori e Dottore parra equo & giusto,a' modo di buono Mercatãte,Et solamẽte considerata la uerita' di tal lite & regiette le cauillationi delle parti,& di ciascuna di quelle. ¶ Et se i detti Vditori & Dottore darãno la sua sentenza che si concordi con tal laudo,in tutto,o uer in parte,allhora non si possa piu tal parte appellare,querellare,o' uer altramente dimandare alcuna cosa,se non di quello che tal sentẽza fosse discordante dal detto laudo,o' uer Arbitramento.

Accordandosi la sentẽza co'l laudo nõ si possa piu appellare,se non nelle parti cõtrarie.

Discordãdo in tutto la sentenza dal laudo, sia lecito appellare,ò querellare una uolta.

Ma se la sentenza si desse in tutto discordante dal detto laudo,o uer Arbitramento,all'hora quella parte contra la quale fosse data la detta sentenza, uolendo appellare, si possa sol una uolta appellare, querellare, o' uero altramente dimandare,dinanci a' tre altri Vditori,& uno Dottore, che si debbiano eleggere, & estrarre come è detto di sopra, Si che a' ciascheduna delle dette parti sia lecito appellare, querellare, o' uer altramente dimandare alli detti Sopraconsoli, solo una uolta & non piu per una cagione, & di simili cause & sentenze debbiano

biano hauere i detti Vditori,Dottore,& Notaro i suoi salari, delli quali, & come di sopra è ordinato.

Salari delli Laudi, che deßero gli Vditori delle liti in loro medesimi compromesse.

Soggiungẽdo anchora,che se in detti Sopracõsoli,& Dottore,o' in alcuno di loro si facesse per le parti cõpromesso d'alcuna lite che pẽdesse dinãci da loro,& che per loro si desse il laudo,o' uer arbitramẽto,all'hora, & in detto caso si debbia pagar quello salario ilqual è tassato di sopra per la forma del presente Statuto nell'appellationi, tra per loro, & per il Notaro.

Produrre la petitione nella causa della riduttione fra'l tempo dato ad appellare.

Dicchiariamo anchora & Statuimo, che quando per alcuno si dimandara nella detta Corte alcun laudo, Arbitrio, o Arbitramẽto esser ridutto ad arbitrio d'huomo da bene,come è detto,Sia tenuto & debbia quella parte che dimandara fra'l tempo dato ad appellare da detto laudo, o' d'altra cosa per la forma del presente Statuto,o' uer al tẽpo ch'egli produra la petitione,sopra l'habilitatione del giuramẽto dinãci al Giudice competente,produre la sua petione sopra la detta riduttione, o' appellatione, o uer querella,con le ragioni,o uer cagioni in quelle inserite, per le quali egli pel detto laudo, o altra cosa predetta si sentira grauato dinanci al Giudice della Mercantia.

Sigurta' di rifar le spese etc. in caso di soccombenza.

Et debbia dar idonea sigurta' all'altra parte presente, o accio legitimamente citata,di rifar le spese,danni,& interesse,& di pagar quello, che nel detto laudo,o arbitramento si contiene, al detto suo Aduersario, in caso ch'egli perdesse la detta lite.

Far cõmettere la causa della riduttione, come si fa nell'appellationi riconducendo la petitione.

Et poi che tal appellante,riclamãte, & producẽte sara' stato assoluto et habilitato come è detto dal detto giuramento,pel detto Giudice cõpetẽte,Sia tenuto,& debbia far cõmettere la causa dell'appellatione, o uer riduttione predetta a tre Sopraconsoli di detta Vniuersita',& ad un Dottore estratto dell'Imbursolatione de piu Dottori,come di sopra.

Resta la sigurta' obligata come se fosse stato data ad essi Vditori della causa.

Et soccessiuamente, dinanci a loro produrre, o uer riprodurre la detta petitione, & commissione, & proseguir la detta causa per quello modo, & forma,che di sopra nel presente Statuto è prouisto nelle cause dell'appellationi.

Non essendo la petitione prodotta,et la sigurta' data, passa il laudo in rẽ iudicatã.

Salùo che nõ sia tenuto a' dar altra sigurta' delle spese hauẽdola prima data,come è detto di sopra dinanci al detto Giudice.

Appellare all'i Sopraconsi. & Dottore sù detto,sopra i processi delli cessãti,alli quali sẽpre si diuoluano tali appellationi.

Et la qual sigurta' rimãga & sia efficacemẽte obligata per le dette spese danni,sorte,& interesse,come s'ella fosse stato data dinãci alli Giudici propri della causa dell'appellationi. ¶ Et se la detta petitione,& sigurta'nõ sara stata produtta & data nel modo,forma & tẽpo, che di sopra si cõtiene,s'intẽda detto laudo, o uer arbitramẽto,o' altra cosa predetta esser passato in rẽ iudicatã,& possa & debbia esser esseguito,&nõ si possa piu conoscere della causa dell'appellatione, querella, o uer riduttione predetta, o d'altra diffesa,che contra tal laudo,o arbitramento si potesse allegare.

Anchora Prouediamo & Statuimo che s'alcuno uorra appellare,

querellare, o' opporre di nullita', o' per altro modo dire contra alcuna ſentenza che ſi deſſe nelli proceſsi delli ceſſanti, latitanti, o falliti, debbia quelle proporre, & da quelle appellarſi, querellare, o uer riclamare alli Sopraconſoli di detta Vniuerſita', & al ſopraſcritto Dottore & Giudice d'appellatione di ſopra ordinato, et non ad alcun'altra perſona, o' uero ſuperiore.

Alli quali Sopraconſoli della detta Vniuerſita, & al detto Dottore coſi eſtratti, & non ad altri Giudici, o' uero Vfficiali ordinari, commiſſari, o Delegati, le dette cauſe per l'appellatione ſi diuoluano, & s'intendano eſſer diuolute, & quelle a' tre de quelli i quali ſaranno eſtratti, & al detto Dottore che ſi eſtrarra, ſi debbiano commettere.

Procedere nell' appellatiõi dalle ſentenze nelle cauſe de falliti, come nell'altre.

Et ſoccesſiuamente in quelle ſi debbia procedere, & in eſſe produrre, preſentare, fare, commettere & terminare per quello modo & forma, & in tutto & per tutto, come di ſopra nel preſente Statuto è prouiſto, nell'altre cauſe dell'appellationi, che s'interporranno nella detta Corte, Non oſtante qualunque Prouiſione anchora che ſpeciale, la quale diſponeſſe in contrario, o' altramente.

Quello s'è detta dell'appellatiõi habbia luogo nelle querelle, et altri rimedi qui deſcritti.

Dicchiarando che quello ch'è detto & ſtatuito in tutte & ciaſcune cauſe d'appellationi predette, habbia luogo, Et s'intenda anchora nelle cauſe delle querelle, nullita' & d'emendatione di ſentenza, o uer di rimedio reſtitutorio, o uer deciſorio, o uer per ciaſcun'altro rimedio di qualunque nome ſi chiamaſſe, il quale ſi poſſa allegare, o uer eſcogitare contra la ſentenza & mandato, o uer altr'atto ſi faceſſe, o uer ſi foſſe fatto nella detta Corte, coſi pel Giudice, o uer Conſoli, come per i detti Vditori, o uer Arbitri o Arbitratori predetti, Si che in quella parte del preſente ſtatuto che diceſſe dell'appellatione, s'intenda & debbiaſi intendere per ciaſcuna querella, o altre coſe predette.

I di continoui nell'inſtãze ſi intendono, detratti i di feriati in honor di Dio.

Aggiungendo & Dicchiarando che tutti & ciaſcuni di cõtinoui, de quali ſi fa' mẽtione in qualunque parte del preſente Statuto, Et anchora tutti & ciaſcuni altri di ſopra ſpecificati, s'intendano, detrahendone i di feriati in honore di Dio delli quali di ſotto nel Statuto delle ferie ſi fa' mẽtione.

Non ſeruato il modo et forma dell'app. ſia p non appellato. et le prime ſentẽze ſi eſſeguiſcono.

Statuendo anchora, che ſe le dette cauſe non ſaranno dimandate eſſer commeſſe, preſentate & produtte, & fatto come di ſopra è detto, ſia tal appellatione, o uer querella nulla, & di niſſun ualore, come proprio ſe non haueſſero appellato, o' uer querelato, & le prime ſentenze, o' laudi rimangano fermi, & quelli & quelle ſi debbiano mandar ad eſſecutione per il detto Giudice.

Delle Sentẽze che non eccedono cinque lire ſi puo appellare.

Anchora Ordiniamo & Statuimo, che niſſuna perſona ſi poſſa appellare dalle ſentenze che ſi daranno in detta Corte, le quali non eccedano la ſomma di lire cinque di moneta, eſſendo tali ſentenze date di coſe, o ſopra coſe pertinenti alla giuriſdittione del detto Giudice, & che tale cauſe dipen

dipendeſſero da libri che foſſero ſtato in tal cauſa appruouati per detti Giudice & Conſoli.

DELLE SEQVESTRATIONI, ET DELLI Soſpetti. Rubrica. XXVIIII.

Di cõmãdamẽto del Giudice ſi puo ſequeſtrare, detto et giurato' come qui ſi diſpone.

ANCHORA, per che molto è frequentato l'atto & uſo delle Sequeſtrationi, Statuimo & Ordiniamo, che di cõmandamento del detto Giudice della Mercantia, appreſſo di qualunque idonea perſona, ſi poſſa far ſequeſtratione di ciaſcuna coſa mobile, in qualunque luogo ella ſi ſia & per qualunque perſona ella ſia poſſeduta, o' uer detenuta, la qual alcuno dica a' ſe ſpettare, o' appartenere, a' ſua dimanda & inſtanza, o' uero d'altri, che in ſuo nome legitimamente compariſſe, Giurando prima quello a' petitione del quale ſi fara tal ſequeſtratione, che tutto quello ch'egli dice e' uero, & ch'egli non dimanda per animo di calonnia, & che la perſona appreſſo la quale ſi ritrouaua la detta coſa, egli ha' ſoſpetta, o' uero ch'ello teme della baratatione, o' uer occoltatione di quella coſa, Delle quali tutte coſe in primis & ante omnia debbia conſtare ne gli atti d'uno delli Notari di detta Vniuerſita'.

Riceuere la ſequeſtratiõe cõ obligo di cuſtodire & preſentare. etc.

Et la quale ſequeſtratione, la perſona appreſſo della quale ella ſara' fatta ſia tenuta & obligata riceuere, & accettare, ſe la coſa che ſi ſequeſtrara' ſe li dara', o' uer quella prima hauera' appreſſo di ſe, Et quello appreſſo del quale detta coſa ſara' ſequeſtrata, Sia tenuto & obligato di cuſtodire & ſaluare tal coſa, & quella appreſentare, & dare ad ogni uolonta' & commandamento del detto Giudice, ſotto pena della quale ſi dira nella commiſsione di detta ſequeſtratione, ad arbitrio del detto Giudice.

Aſſegnar termine di prouare la coſa ſequeſtrata apartenere al creditore, et nõ ſi pruouãdo caſchi in pena.

Et fatta detta ſequeſtratione ſia tenuto il detto Giudice a' petitione di quello contra del quale ſara' ſtata fatta detta ſequeſtratione, ſtatuir il termine, che ſi limitara ad arbitrio del detto Giudice, a' quello il quale hara fatto far detta ſequeſtratione fra quale termine ſia tenuto di pruouare quella coſa ſequeſtrata a' ſe ſpettare & appartenere.

Et non dimeno quel tale che non hara' pruouato, ſia condẽnato in due ſoldi per ciaſcuna lira, di ualore & eſtimatione di quella coſa ſequeſtrata in nome di pena, la qual s'applichi alla camera della detta Corte.

Allegando, il Debitore non poſſedere beni ſofficiẽti, et giurando dubitar della fuga ſi procede alla ſequeſtratiõe.

Ma s'alcuno comparira', il qual dica il ſuo debitore, o' uer di colui per il quale egli comparira', non eſſer atto ne ſofficiente a' pagare, ne poſſeder bieni immobili ſofficienti al pagamento del debito, che non ſiano obligati ad altri per eſpreſſa, o' uer tacita hipotheca, poſſano eſſer ſequeſtrati di cõmandamento del detto Giudice i bieni mobili di tale debitore, Se in ſtara' quello che ſara' comparſo, & giurara' ch'egli teme, che quello debitore non ſe ne uada & fugga, o' che teme della baratatione, & occoltatione delle coſe mobili di tal debitore.

Custodire & presentar come di sopra, i bieni sequestrati.

I quali bieni cosi sequestrati, sia tenuto quello appresso'l quale la sequestratione predetta sara' stato fatta, riceuere, & accettargli in sequestro, se detti bieni a lui saranno dati, o uero se quelli hauesse prima appresso di se, Et anchora sia tenuto tali bieni sequestrati saluare & custodire, & quelli appresentare, & dare, come è detto di sopra, di commãdamento dil detto Giudice.

Assegnar termine di pruouare le cose dedutte per causa di detta sequestratione,

Et debba'l detto Giudice assegnar termine a quello a petitione del quale fosse tale sequestratione stato fatta, a pruouar quello ch'egli hauesse dedutto, per cagione di detta sequestratione, esser uero, Et se nel detto termine non saranno stato prouate a sofficienza le cose dedutte, Et quello c'hara' fatto sequestrare esser creditore, come hara' detto, o uero che fosse prouato tal debitore possedere bieni immobili nõ obligati ad altri per ispressa, o uero tacita hipotheca, che bastino al pagamento della quantita', o uero debito dimandato, sciente il detto Creditore, all'hora quello c'hara' fatto fare detta sequestratione sia punito nella soprascritta pena, laqual s'applichi per la metta' a quello contra del quale detta sequestratione sara' stato fatta, Et per l'altra metta' alla Camera di detta Vniuersita', Et nientedimeno detta sequestratione sia nulla, & di niuno momento.

Data idonea segurtà si reuoca la sequestratione.

Possa anchora ciascuna sequestratione esser riuocata di commandamento del detto Giudice, data idonea segurta' ad arbitrio del detto Giudice, per quello contra del quale sara' stato fatta detta sequestratione, di saluar & gouernare la cosa sequestrata, & di presentarla & darla a quelli, & come, & quando uorra', & li commandara' il detto Giudice, la qual figurta' si debbia dare presente la parte, o uero quella legitimamente citata a torre, & a uedere dar detta segurta'.

Modo di procedere, quando si dimanda il debitore douersi distenere come fuggitiuo.

Anchora Habbiamo Satuito & Ordinato, che'l detto Giudice, a petitione di ciascuno che dimandasse, che fosse distenuto il suo Debitore, come sospetto & fuggitiuo, se quel tale che cosi dimãdasse in primis & ante omnia giurara' alli Santi di Dio Vangeli corporalmente con le mani toccando le scritture, ch'egli non fa, ne dimanda per animo di calonnia, Ma quello che lui dice è uero, Et ch'egli ha sospetto il suo Debitore, che non se ne fugga, Et ch'ello è deteriorato della sua conditione doppo'l debito fatto, & ch'egli non possede bieni immobili, che siano suoi liberi & equiualenti al debito sciẽte, o uero uerisimilmente ch'egli lo debba & possa sapere, & s'egli fara fede almeno sõmaria, & presontiua di quello ch'egli dimãda, & del suo credito, per la produttione dell'instromẽto, o de libri bene & lodeuolmẽte regolati, o uero per scrittura priuata scritta di mano del Debitore, o uero per Testimoni che sommariamẽte si debbiano essaminare, se'l caso fosse che in quello i Testimoni si debbiano essaminare, o esser admessi.

Et s'egli dara buona & idonea segurta', una, o uer piu, ad arbitrio del detto Giudice, di pagare la quarta parte di quello, che dimandara', in caso che

so che egli non pruouasse il debito allegato, fra'l termine di tre giorni' o` piu, secondo che gli sara' statuito & ordinato ad arbitrio del sopradetto Giudice, & per le spese c'hauesse fatto il detto sospetto, Sia tenuto & debbia il detto Giudice incontanente far citare personalmente, & piglia re & distenere tale debitore, il quale fosse detto & giurato esser sospetto, & farlo appresentare dinanci ad esso Giudice, al modo, & forma come qui di sotto nel §. Et per che alcune uolte. & c.e statuito,

Dando segurtà doppo la detentione sia rilasciato, se prima non si possa distenere, & non pruouate le cose allegate, sia condennato il creditore.

Et se tal sospetto dara` sofficiente figurta' una, o` uer piu, ad arbitrio del detto Giudice, di stare a` ragione, & in giudicio, & di pagare il giudicato, & quello in che lui sara condẽnato, debbia essere tale distenuto per sospetto rilasciato,

Ma se inanci ch'egli fosse preso, desse detta figurta' come e` detto, dubitando egli non esser preso, non possa per quel debito per il qual desse figurta' esser preso, Altramente possa, & al detto Giudice sia lecito quello astrengere, & farlo distenere, a` petitione del creditore predetto, Il quale creditore, se non hara` pruouato fra'l termine sopradetto, sia condennato nella pena predetta del quarto, la meta' della quale s'applichi a` quello distenuto, & l'altra met' alla detta Camera di detta Corte, Et incontanenti, & all'hora il detto distenuto sia rilasciato.

Per gli impedimenti qui compresi, sia lecito alli Messi menare il preso dritamẽte alle prigioni del cõmune.

Et perche alcune uolte è occorso, che quando i Messi di detta corte dicõmandamẽto del detto Giudice hanno distenuto, ricchiesto, preso, o` arrestato alcuno debitore giurato sospetto & fuggitiuo, nõ l'hãno potuto, & no'l possono menare, & condur cõmodamente alla detta Corte, Et alcuna uolta se ben lo conducono alla detta Corte, non si ritruoua il detto Giudice esser all'Vfficio, o` uer Vdienza di detta Vniuersita', Et non dimeno in detta Vniuersita', o` uer Corte di quella non è prigione alcuna, ne luogo doue si possano tenere, & guardare i detti prigioni, o` uer distenuti, Il perche finalmente in detti casi potrebbero seguir scandoli, & danni alli Creditori de tali giurati sospetti, & arrestati & presi.

Per tanto Statuimo, & Prouediamo, che sia in detti casi lecito alli Messi che farãno tale essecutione personale delli debitori giurati sospetti, & fugitiui, incontanẽte come loro harãno tali debitori sospetti, fuggitiui presi, condurli & menarli alle prigioni del Commune di Bologna, & consignarli alla guardia di dette prigioni, come si fanno gli altri debitori per altro modo confessi & conuinti, & presi & distenuti per debiti pecuniari.

Et questo, essendo hora ch'al tempo di detta cattura, o` darrestatione, uerisimilmente il Giudice non sia al Bancho di detta Vniuersita', o` uer nõ potendo i detti Messi, o Messo figuramente ne commandamẽte condurre il detto debitore preso dinanci al detto Giudice, Della qual cosa star si debbia alla relatione del detto Messo, o` Messi che cosi riferiranno.

Nõ si possa opporre di nullita'

Et non si possa opporre di nullita', o d'inualidita' di tale catture, o` d'arre

Si cõtra la cattura fatta & esseguita come di sopra.

stationi fatte de detti debitori sospetti & fuggitiui, perche siano stato pri ma cõdotti alle dette prigioni, che dinanci al detto Giudice, à dare & per dare la sigurta' di star à ragione, & di pagar il giudicato.

Le quali catture & arrestationi Dicchiariamo, & Statuimo ad ogni mo do ualere & esser ualide, Nõ ostante tal solennita' ommessa, cio e che'l det to prigione non sia stato prima condutto dinanci al detto Giudice, à dare la detta Sigurta', ch'alle prigioni del Cõmune di Bologna.

Far uenire il carcerato cõe di sopra, dinanci á se à dar sigurta', ò mãdare il Notaro à riceuerla.

Possa nondimeno il detto Giudice tal debitore sospetto, poi che sara in carcerato farlo condurre dinanci à lui, nella detta Corte, se à lui parra, a' dar la sigurta', secondo la forma delli presenti Statuti nel detto caso, o' uero mãdar uno delli Notari di detta Corte a' dimãdar a tal debitore sospet to carcerato, s'egli ha da dare, o' uol dare la detta sigurta, Et anchora a' torre, & a riceuere dal detto debitore, o uero carcerato per sospetto la detta sigurta' in ualida forma.

La qual sigurta' possa il detto Notaro in nome del detto Giudice, & an chora dell'attore, riceuere in ualida forma.

La sigurta data nelle Carceri uaglia, cõe data inanci al Tribunale.

Et quella si possa dare per il detto debitore sospetto alle dette prigioni, & alle finestre di quelle, o nella stanza della guardia di dette prigioni, o in al tro luogo, & nel palazzo del Podesta' di Bologna, Et uaglia & tenga la detta sigurta' & obligatione, cosi come e detto data, Et tutto quello che sopra cio si fara per il detto Notaro, & per il carcerato & sigurta' habbia si, & debbiasi hauere per solenne & legitimamente fatto, come se fosse sta to fatto, o data al tribunale di detta Vniuersita' & dinanci al detto Giudi ce, & ad hora & tempo, & luoghi debiti & giuridici.

I carcerati de altri Giudici, possono essere sequestrati di cõmandamẽto del detto Giu dice della Mer canzia.

Dicchiarando anchora & Statuendo, che s'alcuno, o uer alcuni fossero distenuti nelle dette prigioni per debito, di commandamento del Pode sta' di Bologna, o' uer d'altro Vfficiale, Saluo se non fosse per debito fatto del Commune di Bologna, o' uero maleficio, possa essere sequestrato nel le dette prigioni di commandamento del detto Giudice, à petitione de suoi Creditori, & di ciascuno de quelli, seruando la forma, & solẽnita' prof simamente dette in distenere, & essendo di cose & per cose spettanti alla giurisdittione del detto Giudice.

Nõ eccedendo il debito lir. 5. non può essere preso.

Dicchiarando anchora, che nisuno Cittadino della Citta' di Bologna possa, o' debbia esser preso per debito, per menor qnantita' che di lire Cin que de Bologni di moneta corrente, anchora che fosse giurato sospetto,

Pena lire. 50. al Creditore pruouandosi il preso possedere bieni stabili equiualenti di uerisimile sciẽza de esso credi tore.

Anchora Ordiniamo, che s'alcuno sara distenuto per sospetto, & dop po tal detentione, o' cattura fosse prouato, o uer apparesse il detto debito re possedere, come suoi propri, bieni immobili, tanti che siano equiualen ti alla somma del debito, per la qual egli fosse stato distenuto, sciẽte il det to creditore, o' uer che uerisimilmente lo douesse sapere, all'hora il detto c'hara in suo nome, o' in nome d'altri giurato quel tale distenuto sospetto

cada

cada in pena di lire cinquanta di bolognini oltre l'altre pene contra tali inflitte, la meta' della qual pena s'applichi a' quello che fosse stato distenu to, & l'altra meta' s'applichi alla camera di detta uniuersita'. Et nientedi meno anchora sia tenuto ad ogni danno, spese & interesse di quello fosse stato distenuto per sospetto, Et debbia tal distenuto esser incontanente ri lasciato, & liberato dalle carcere.

IN CHE MODO SI DEBBA RENDER RAGIONE à fuorestieri agenti o' uer conuenuti, & della sigurta' che da loro si dee' riceuere. Rubrica. XXX.

Fuorestiere, ò cessionario di fuorestiere dia sigurtà nel prĩcipio della lite, di rifar le spese &c. & ciò anchora s'intẽde ne Pupilli et altri qui descritti.

ANCHORA Statuimo & Ordiniamo, che s'alcuno fuorestiero uo lesse piateggiare con alcuno Cittadino, Contadino, o' uer distrittuale della Citta', Conta' o' uer distretto di Bologna, della qual cosa se si riuocas se in dubbio, se fosse fuorestiero, Cittadino, Contadino, o' Distrittuale, stia si alla dicchiaratione del detto Giudice, & delli Consoli sedenti, o' della maggior parte di loro, o' uer se fosse alcuno c'hauesse la causa di tal fuore stiero per cessione a' lui fatta per ciascuno titolo, o' uer che sia mediato, o immediato, Sia tenuto & debbia nel principio della lite & innanci che sia udito, idoneamente satisfare con idonea sigurta' una, o' piu, ad arbitrio del detto Giudice, di rifar le spese, & pagar le pene, se quella causa perdesse, & in ogni altro caso, che fosse tenuto a' quelle pene & spese facesse tal Citta dino, Contadino & Distrittuale, & di rispondere alla contraria parte, in caso di riconuentione, o' uero nuoua conuentione, & d'ubbidir alli com mandamenti del detto Giudice, & di pagar tutto quello che sara' giudica to, Non ostante alcun Priuilegio, o' alcun'altra eccettione, che in cõtrario si potesse allegare.

Allegando li sia reso la ragione se li renderebbe nelluogo del Fuore stiere, pruoui qual ragione ui si faccia, ma tal allegatione non si s'admette nelle lettere ò scritti.

Et quello medesimo s'intenda quanto alla satisdatione delle spese & al tre cose predette, in ciascuni Pupilli, Settuagenari, Collegi, Vniuersita', Dõ ne Bologneси, o' fuorestiere, iquali Pupilli, Settuagenari & Donne non pos sono esser presi personalmente per debito alcuno.

Et anchora Ordiniamo dicchiarando, che quella medesima ragione sia fatta a' fuorestieri, che uolessero piateggiare, o' che dimandassero alcuna essecutione nella detta Corte contra alcuno Cittadino, Contadino, o' Di strittuale della Citta' di Bologna, la qual ragione si rende, o' uer si rende rebbe al tempo che si uentilasse tal questione nella detta Corte, alli Citta dini, Contadini, o' uer Distrittuali predetti, che piateggiassero, o' uolessero piateggiare quando gli occorresse, nel luogo del quale si dicesse esser tal fuorestiere, quando cio' sara' stato dimandato, & a' quello che cosi diman dara' spetti la grauezza di pruouare qual ragione si rẽde nel luoco di quel tal fuorestiere, fra a' il termine sara' a' lui prefisso dal Giudice & Consoli se-

denti, o' dalla maggior parte di loro,la quale petitione non n si debbia ne possa admettere nelle Lettere di Cambio, o` uero Scritti,contrail Scribẽte,o' Sottoscribente,heredi, o` uero Compagni,Nelli quali casi, in tutto si debbia osseruare il Statuto che dicio dispone, † Eccettuando il caso della prescrittione, nella quale si debbia sempre hauer rispetto al luogo doue fosero fatte dette lettere,o` scritti, o` uero doue fosse destinato il pagamento.

Nella prescrittione s'attẽde il luoco originario dell'obligatione.

Dicchiarando non si nominar Fuorestieri quelli c'habitano con le loro famiglie, & fanno botega & esercitio nella Citta' & Conta' di Bologna, anchora che non fossero nati in quella,& cosi anchora nõ hauersi per Fuorestieri quando la lettera,o` scritto fosse fatto nella Citta',o` uero Territorio di Bologna,o fuori, ma che'l pagamento fosse in Bologna destinato.

Come s'intẽda no Fuorestieri.

IN CHE MODO ALCVNO IN NOME d'altri posa nella detta Corte comparire. Rubrica. XXXI.

Nelle cause che eccedono cẽto lire possono cõparire Procuratori, facẽdo fede del mãdato.

ANCHORA Statuimo, & Ordiniamo,che nelle cause,liti & questioni mosse,o che si moueranno nella detta Corte,le quali eccedesero, & eccederanno la somma,quantita',& ualore, o uer fatto di lire Cento de Bolognini,ciascuno Procuratore,Sindico,Curatore,Iconomo, o uero Difensore in nome d'altri,o Attore, o uer Reo ch'ello sia, posa nella detta Corte comparire,& interuenire,Ma primieramente debbia produrre il suo Mandato autentico,& legitimo di quello,o uer per quello che lui comparisse,o uer di detto Mandato far fede per il Notaro ne fosse stato rogato,al Giudice di detta Corte.

Nelle lettere di Cambio nõ possono comparire Procuratori ne anchora ne scritti prinati.

Della quale produttione,o uer fede,ne debba prima constare ne gli atti d'uno delli Notari di detta Corte, Saluo che nelle cause,& per le cause delle lettere del Cambio nelle quali i principali propri siano tenuti personalmente comparire, a` dimandare, & à rispondere, & in quelle, o` alcuna di quelle non posa per alcun modo comparire ne in teruenire,ne esser admesso alcuno Procuratore,o` Difensore,o` alcun' altro,se non i principali propri, Saluo se non fosse per absente,o` in fermo, & in tutto & per tutto come di sopra nel Statuto, Delle lettere di Cambio pienamente e' prouisto, Et questo che s'e detto, & statuito nelle lettere di Cambio,Statuimo ãchora ne scritti priuati in tutti quelli casi ch'essi scritti sono aguagliati alle dette lettere di cambio,ne quali scritti siano similmente tenuti comparire i propri principali.

I Procuratori, & altri Difensori procurino per la sola ueritá.

I quali Procuratori, Sindici,Iconomi,Curatori, o` uer Difensori, & ciascun di loro per ogni modo,uia,ragione, & cagione,siano tenuti, & debbiano circa la causa,per la quale in detta Corte interueneßero,o` uer comparissero,dimandare,procurare,seguire,& attitare circa la pura &mera ue-

rita

rita` di tal lite, sommariamente, & di piano, senza strepito, & figura di giudicio, & rimosse & regiette tutte & ciascune cauillationi delle parti, & à modo di buono,equo & giusto Mercatante.

Et se alli detti Giudice & Consoli,o` uer alla maggior parte di loro paresse che alcuno,o uer alcuni delli predetti non dimandasse, procurasse, seguisse, o attitasse circa la pura,& mera uerita' di tale lite,come e` detto, Ma nella detta lite,o` uero alcuna parte,o` in alcuno atto di quella dimandasse, procurasse seguisse,o uero attitasse con cauillationi,& altre cose impertinenti,& non douute fare,contra la pura,& mera uerita' d'alcuna lite,

Non admettere procuratori e simili che stano cauilosi, & nõ seguono la pura uerità,cõmandãdoli che piu non compariscano in tale lite,sotto pena

Della qual cosa,o` cose predette,se stia alla dicchiaratione del detto Giudice, & Consoli sedenti,o` della maggior parte di loro,possano & debbiano i detti Giudice,e Cõsoli sedẽti,o la maggior parte di loro per ogni modo, & sotto unicolo del suo giuramento,& cosi a` petitione dell'altra parte,come per il suo mero Vfficio,dar licenza,regicere,o` uer non ammettere piu in tal causa il detto Procuratore, Sindico, Curatore, Iconomo, o` uero Difensore.

Et anchora à ciascuno delli predetti commandare sotto certa pena, come parra` al detto Giudice, & Consoli sedenti,o alla maggior parte di loro,che non debbiano,ne possano piu in tale lite nella detta Corte comparire,o` uer per alcun modo nella detta lite interuenire.

Et se fatto ad alcuno delli predetti il detto commandamento, & pure non ostante quello,in tale lite comparissero,o` uero interueneßero in detta corte,cõtra la uolonta' delli detti Giudice,& Consoli,cadano,& ipso iure s'intẽdano d'essere incorsi nella detta pena posta nel detto cõmãdamẽto,la quale sia tenuta & debbia il detto Giudice esigere come parra à lui

Comparendo Procuratori sia detti contra il cõmandamento,cascano nella pena commi nata.

Et tutti,&ciascuni atti & scritture che in nome d'alcuni delli predetti si facesero doppo tale commandamento in tale lite, siano nulli & di nissuno ualore.

Atti & scritture dopo il mandato nõ uagliono.

Ma nelle cause,liti & questioni mosse, o che si muouerano nella detta Corte,le quali non eccedessero, o` non eccederanno la somma,quantita', ualore,o uer fatto di lire cento di moneta, non possano per alcun modo comparire nella detta Corte detti Procuratori, & altri soprascritti per l'Attore come per il Reo.

Nõ possano cõparire Procuratori in lite alcuna che nõ ecceda lire cento.

Della quale cosa,s'ella eccede, ò no`,essendone dubbio, stiasi alla dicchiaratione del Giudice, & delli Consoli sedenti, ouero della maggiore parte di loro.

Ma in le dette cause,da lire cento in giù,l'Attore,&il Reo debbano personalmente comparire dinanci al detto Giudice & Consoli, per se soli,& non per Procuratore,o` Difensore,o altro Intercessore, a` tutti & ciascuni atti delle dette cause,& cosi nelle principali cause,come in quelle dell'appellationi, in fino alle sentenze diffinitiue,inclusiue.

Da lire cento in giu debbono cõparir i principali.

Ne cassi prohibiti il Giudice nõ admetta,ne i Notari scriuano comparationi de Procuratori,ne altro atto, ne lasciano scriuere, sotto pena.

Nelle quali antidette cause, ò in alcuna di quelle, o` in alcuno, ò uero per alcun'atto di quelle,& cosi per la parte dell'Attore, come per la parte del Reo non debbia,ne possa comparire,ne esser admesso alcuno Procuratore,Difensore, & altro intercessore,ma solamente debbiano comparire i principali litiganti in detta Corte,nelle cause che non eccedono la somma,& ualore di lire cento di moneta.

Et tutto quello ch'è detto di sopra delli Procuratori, & altri predetti, che non possano comparire ne esser admessi nelle dette cause, s'osserui, & debiasi osseruare per il detto Giudice & Consoli, & Sopraconsoli, & per i Notari, i quali non debbiano per alcun modo scriuere,ne lasciar scriuere la comparitione, ne alcun'atto in tale causa,che facessero i Procuratori, ne anchora debbiano scriuere & lasciar scriuere quello che dettassero detti Procuratori presenti li principali,o` absenti,& cosi non si debbiano admettere detti Procuratori in dette cause, da lire cento in giu, per i detti Giudice,Consoli,Sopraconsoli,& Notari, & per ciascuno di loro,che per quel tempo saranno, Sotto pena di lire cinquanta de Bolognini al detto Giudice,Consoli,& Sopraconsoli, & à ciascuno di loro,per ciascuna causa,o` cause,o uer atto,ne quali permetteranno comparire, o` admetterãno, che compariscano i detti Procuratori,o` altri predetti, Et alli Notari,che scriuerãno come è detto,di lire uenticinque de Bolognini.Nella quale pena ipso iure & facto ciascuno delli predetti che contrafara` s'intenda essere incorso, Della quale pena,la metta' s'applichi alla detta Vniuersita' & l'altra meta'sapplichi alla parte,cõtra la quale sara stato admesso, o uer lasfato comparire alcuno delli detti Procuratori publici,o altri predetti.

La quale pena ciascuno Giudice,o Vfficiale del Commune di Bologna requisito,possa esigere,& far pagare.

Comparire per Infermi,ò absenti, saluo se non s'absentasse doppo la causa principiata.

Soggiungendo & Dicchiarando,che questo non s'intenda nelle cause, & per le cause predette,le quali fossero d'alcuni, & per alcuni Infermi, o Absenti dalla Citta',Guardia,Conta', & Diocesi di Bologna, durante la sua infirmita',o absenza allegata.

Della quale infirmita',o` absenza allegata,debbia fra due di giuridici al principio di tale causa,o` quando sara stata detta infirmita',o` absenza allegata al piu,constare,& esserne fatta sofficiente fede per quello che tale absenza,o tale infirmita' allegasse al detto Giudice,& Consoli sedẽti,per modo che alle sue conscienze, & al suo arbitrio chiaramente consti tale absenza & tale infirmita' essere uera . Delle quali cose allegate,& cio,ne debbia apparere scrittura,per mano d'uno delli Notari di detta Corte.

Etquesto non habbia luogo,quando alcuna delle dette parti principali s'absentasse da poi che fosse stato principiata detta causa,Ma in detto caso si debbia procedere cõtra'l detto principale absentato,secõdo che accadera,nõ admettẽdo,ne lassando per lui cõparire Procuratore ne alcun'altro

Et

Et s'alcuno allegasse falsamente alcuna delle parti esser inferma,o absente, & fosse prouato il contrario,cada ipso iure, & facto tale allegante, & chi lo fara allegare,in pena di lire uenticinque de bolognini.

Pena de chi falsamente hauesse allegato infirmita`, ò absenza.

Della quale pena la meta' sapplichi alla parte aduersa,& l'altra meta' alla Camera di detta Vniuersita',

Possano anchora comparire & esser admessi i Procuratori, & altri predetti,nelle cause predette per ciascuni contadini habitanti nel Conta' di Bologna per qualunque causa ,eccetto che per lettere di Cãbio,accio che loro non abandonino l'Agricoltura, Et anchora per ciascuna Donna honesta agente,o`uero conuenuta nella detta corte, & anchora per li Pupilli agenti, o` uer conuenuti essendo i Tutori de detti pupilli donne,o persone inferme o uero non idonee a` difensare & proporre la ragione de detti pupilli.

Comparire p Contadini, & altri qui nominati.

Della quale cosa,se sono idonei,o no` essendone dubbio,o uer contradittione,stiasi alla dicchiaratione del Giudice &Consoli sedenti,o della maggior parte di loro.

Et anchora possano comparire i predetti nelle dette cause,per gli Adulti agenti , o` uero conuenuti,essendoli constituiti i Curatori a` tali Adulti nella detta Corte,per il detto Giudice.

Comparir per gli Adulti c'hauessero Curatore.

Et questo medesimo si faccia,& s'osserui per quelli che fossero carcerati nelle prigioni del Commune di Bologna,i quali personalmente durante la loro cattura non possano comparire per li quali per il detto tempo possa comparire ciascuno c'habbia sofficiente mãdato,o` che in nome de detti carcerati puo essere admesso a` comparire in detta Corte,dutante la loro cattura , secondo che parra` al detto Giudice, & Consoli, o allla maggior parte di loro.

Cõparire per i Carcerati.

Et anchora in detta Corte possa comparire o` interuenire uno Compagno per l'altro compagno,che stessero in una medesima stazzone d' Arte di Mercantia,o uer cambio,& anchora il Gargione ,o uero Fattore per il Maestro,solamente nelle liti,& cause , o uer fatti che spettassero,o` uer apparteneßero a` tal Mercantia,Arte,o` uero cambio delli predetti Compagani o` uer Artefici,& per ciascuno di tal compagnia.

Possa comparire il Compagno, Gargione ò Fattore per le cause qui descritte.

Statuimo anchora,che sia tenuto il detto Giudice dar Curatore a qualunque Menore ,che piateggiasse dinãci a lui,Attore, o uer Reo che sia,il qual Menore non hauesse Curatore , se'l detto Giudice sara ricchiesto. Il quale Curatore dato per il detto Giudice , solamente possa in teruenire nelle liti di tale minore, che si uentilaranno in detta Corte,& non in altri luoghi,o uer liti del detto Menore.

Dar Curatore alli Menori.

La quale datione di Curatore si possa & debbia scriuere per mano de uno delli Notari di detta Corte , Alla quale scrittura si debbia star in dette liti de detti Menori,solamente in detta Corte.

Far leggere publicamente sù l'hora di ragione il preſente Statuto.

Anchora Statuimo & Ordiniamo,che ciaſcuno Giudice & Conſoli ſedenti,che per il tẽpo ſaranno in detta Corte,ſotto unicolo del ſuo ſagramẽto,ſiano tenuti et debbiano al meno una uolta per ciaſcuno Giudice, far leggere publicamẽte quando ſi rendera ragione nella detta corte per uno delli Notari di detta Corte di parola in parola tutto'l preſente, & ſopraſcritto Statuto,accioche a` ciaſcuno ſia noto quello ſi cõtiene in detto Statuto,& accio` che s'oſſerui quanto in queſto ſi contiene.

DELLI SENSALI ET COZZONI.

Rubrica. XXXII.

Senſali & Cozzoni debbono ogn'anno giurare et dare ſigurta per la loro senſaria & Cozzoneria.

ANCORA Statuimo,& Ordiniamo,che tutti & ciaſcuni Senſali di tutte & ciaſcune coſe mobili & immobili della Citta' Guardia,Cõta' o` uer Diſtretto di Bologna,Et tutti & ciaſcuni Cozzoni,i quali s'eſſercitaſſero,o` uer faceſſero ſenſaria,o` cozzonaria nella Citta',guardia, conta' & diſtretto di Bologna ſiano tenuti & debbiano ciaſcun'anno in principio del meſe di Genaro eſſendo uſo di far ſenſaria,o` cozzoneria, Altramẽte quando cominciara di farla,Et coſi d'anno in anno comparire,& preſentarſi perſonalmente nella detta Corte dinanci al detto Giudice & Conſoli ſedenti di detta Vniuerſita' à giurare & dar la ſigurta', come di ſotto ſi dira,† Alli quali Giudice & Cõſoli , o` alla maggiore parte di loro ſpetti & appartenga,& ſpettare & appartenere debbia l'elettione de tutti & ciaſcuni delli detti Senſali & Cozzoni,talmente che quelli che non ſaranno eletti da loro,o` dalla maggior parte di loro,& giurato,& data la ſigurta' ogn' anno,non poſſano fare,ne eſſercitare detta Senſaria,o` cozzonaria,ne eſſer pagati della loro ſenſaria,& cozzoneria,la qual elettione s'habbia a` fare tra i detti Giudice & Conſoli à faue bianche & negre, † Et da poi che ſaranno eletti,ſiano tenuti,& debbano detti Senſali & Cozzoni, & ciaſcuni di loro incõtanẽte, giurar nelle mani del detto Giudice,& in preſenza de i due Priori de Statutieri,alli ſanti di Dio uangeli,con le mani toccãdo le ſcritture,& promettere & dare idonea ſigurta' di lire cento de bolognini al meno,che loro bene,lealmente & a` buona fede,& ſenza falſita', fraude o uer inganno,faranno & eſſercitaranno il ſuo Vfficio, & eſſercitio,& che loro nõ faranno,ne per modo alcuno eſſercitaranno alcuna mercãtia,ne comprarãno, o` farãno cõprare alcuna mercantia,beſtia,o animale per ſe, o uer in compagnia d'altri , Ne farãno,o uer faranno fare Stocchi,o Barocholi,o` Tramacci, Ne faranno compagnia,o uer ſetta tra` loro Senſali in ſieme,& tra` loro Cozzoni inſieme. ℣ Le quali tutte & ciaſcune,coſe i ſopraſcritti Senſali & Cozzoni ſiano tenuti & obligati fare,& oſſeruare intieramente ſotto le pene ſopraſcritte & infraſcritte.

Chi non farà eletto,ò non darà ſigurtà , ò giurato ogn'anno nõ poſſa dimandar' il ſuo ſalario.

Modo & forma del giuramento.

Il Conſeruatore ſia rogato delle coſe predette.

Et delle quali elettione,promiſſione , & giuramento,& ſigurta' ne debbia apparere ſcrittura publica,rogata per il Conſeruatore delle ſctitture di detta Vniuerſita', ſcritta in ſu il libro ſtraordinario di detta Corte.

Dicchia-

Dicchiarando ,che quelli che non comparirano , & non faranno come e` detto,anchora cadano in pena de lire dieci de bolognini eſſercitando tal miſtiero.

Non oſſeruãdo quanto di ſopra & eſſercitando caſ. hino alla pena de lire.10.

Et che quelli che compraranno,o` faranno comprare alcuna mercantia beſtie,o` animali per ſe, o` uer in compagnia con altri , cadano in pena de ſoldi cinque de Bolognini per lira,della quantita' & ſtima della coſa harãno cõprata,o` uer fatta comprare per ſe,o` in compagnia d'altri.

Comprando p ſe ò p altri caſchino in pena.

Et che quelli & ciaſcuni de quelli i quali faranno,o` uer faranno fare alcuno Stocchо,o` Baroccholi,o Stramacci,caſchino in pena di lire uenticinque de bolognini per ciaſcuno Stocchо che faranno.

Chi farà ſtocchо,ò fara fare caſchi in pena di lire.25.

Et che ciaſcuno de quelli , i quali faranno compagnia,o uer ſetta tra` loro,cadano in pena di lire cento de bolognini per ciaſcuna uolta.

I Sẽſali nõ poſſono far ſetta alla pena de lire cento.

Et poſſa & debbia il detto Giudice cõtra di ciaſcuno delli predetti,per ſuo mero Vfficio , & anchora a` petitione di ciaſcuno,inquirere , & procedere per quel modo & forma,che a` lui parra`,per ritruouare la uerita' di tal coſa , & quelli ritruouati colpeuoli , nelle dette pene condennarli, con uolonta' & preſenza di detti Conſoli ſedenti o` della maggior parte di loro.

Il Giudice debba inquirere.

Et anchora,s'a` loro parra`,poſſano oltra le dette pene,priuare & caſſare i predetti delinquenti,che mai per l'auenire non poſſano ne debbiano eſſercitare,o` far alcuna ſenſaria,o` uer cozzoneria,ſotto certa pena, come a` loro parra` , & piacera`.

Priuare & caſſar i Delinquẽti.

Et quelli coſi condannati,poſſa & debbia il detto Giudice conſtrengere realmente , & perſonalmente,a` pagar intieramente le dette pene,& condennationi,le quali s'applichino per la meta' alla camera di detta Vniuerſita' , per l'altra meta` a` quello che dinonciara`.

Conſtringere à pagar le pene.

Dicchiarando,che ſe'l Compagno accuſaſſe o` dinonciaſſe alcuno ſuo compagno,uno,o` piu non cada il detto accuſante in pena alcuna,& ſia tenuto ſegreto,s'a` lui piacera, & debbia hauer la meta' della pena, & condẽnatione ſopradetta.

Et anchora ſia tenuto,& debbia il detto Giudice,per uigore del ſuo giuramento,ciaſcun'anno nel principio del Meſe di Genaro , o` al principio del ſuo Vfficio,il preſente Statuto ,o uer la ſoſtanza di quello far bandire, & gridare per i luoghi publici,& uſitati della Citta' di Bologna , & maſſimamente ſu'l Carobbio,& nel trebbo di Porta Rauegnana , nel Mercato di meggio,& nel trebbo de gli Orefici, in piazza, & in tutti quelli luoghi circonſtanti alla piazza doue e` trebbo.

Il Giudice debbia mandar la Crida.

La quale ſia di queſto effetto , cio e` che ciaſcuna perſona che per il detto anno uoglia fare,o operare ſenſaria d'alcuno Miſtiero , o di Mercantia , & che uoglia eſſer admeſſo al ſcruttinio che ſi fara per il Giudice, & per i Conſoli delli Mercatanti debba fra cinque di , all'hora proſſimi,

Tenore della Crida.

farſi ſcriuere, & dar per ſcritto il ſuo nome,& l'arte & il meſtiero,in che la ſenſaria uorra operare.

Ottenendo, & oſſeruando come qui ſi dice poſſa fare ſenſaria.

Et ciaſcuno che ſi fara ſcriuere,ſia ſcruttiniato trà i detti Giudice,& Cõſoli & quelli che tra loro otteranno,poſſano & debbiano fare, & adoperare la detta ſenſaria,oſſeruando quanto qui di ſotto, & di ſopra è prouiſto & ordinato.

Paſſato il termine della crida che coſa ſi dee fare.

Ma paſſato il detto termine delli detti cinque di,debbia il detto Giudice conuocare i detti Conſoli all'hora ſedenti, & fare trà loro il ſcruttinio de quelli s'harãno fatto ſcriuere per fare tale ſenſaria, Del qual ſcruttinio ſe ne debbia fare ſcrittura per il detto Conſeruatore delle ſcritture di detta Vniuerſita'.

Quali poſſano far la senſaria

Et che niſſuno poſſa fare,ne eſſercitare Senſaria in alcun'Arte,o' Miſtiero, ſe non quelli che ſaranno appruouati & ſcruttiniati per i detti Giudice & Conſoli,& che ſaranno per loro appruouati per la piu parte delle fue bianche.

Et quelli tali coſi appruouati & che uoranno operare detto eſſercitio, ſiano tenuti,& debbiano innanci ch'eſſercitino detto Vfficio, giurare, & promettere, come è detto di ſopra.

Dar ſigurta' p lire cẽto di far la ſenſaria ſecõdo'l Preſente Statuto.

Et piu, al detto tempo anchora debbiano dare la detta ſigurta' idonea & ſofficiente nella Corte predetta,per la detta quãtita' di lire cẽto de Bolognini,di far la detta Senſaria ſecondo la forma del preſente Statuto.

Dura un'anno l'arte della senaria.

Et quelli s'intendano eſſere,& ſiano ueri Senſali di quell'Arte, o' Miſtiero,nel quale operaranno la ſenſaria,quanto e per il detto anno ſolamẽte.

Rogatione del Conſeruatore.

Della qual ſigurta' & giuramento,come è detto,ne debbia eſſere rogato il detto Conſeruatore,& non altri,& farne ſcrittura su'l libro ſtraordinario di detta Vniuerſita',il quale per ſuo ſalario debbia hauere da qualũque di loro ſoldi cinque di quatrini.

Debbiano hauere uno libro bollato del bollo della corte.

Soggiungendo che ciaſcuni di detti Senſali ſia tenuto & debbia hauere un libro ordinatamente de di in di, ſcritto,tenuto & gouernato a' modo d'uno Giornale,il quale debbia eſſer ſtampato di carta in carta della ſtampa & Bollo di detta Corte,& intitolato di mano del detto Conſeruatore di detta Corte.

Non laſciare ſpacio ne ſuoi libri.

Et nel quale,per modo,ragione, o uer cagione alcuna non ſi debbia laſſar ſpacio alcuno, ſotto pena di lire cinque de Bolognini al detto Sẽſale per ciaſcuno ſpacio laſſato per lui nel detto libro.

Scriuere di ſua mano come & quãto qui ſi dice.

Nel quale libro il detto Senſale di ſua propria mano debbia ſcriuere tutti, & ciaſcuno mercato ch'egli faceſſe,& faceſſe fare,apertamente,& chiamẽte,ſcriuendo i patti,& le cõuentioni che foſſero interuenute tra Mercatanti,& le perſone,al tempo nel quale egli foſſe ſtato Senſale & Megiano,co'l di,& co'l meſe & anno,& cõ i teſtimoni ſe'in detto mercato, o cõcluſione di quello, a caſo ui foſſero ſtati preſenti alcuni teſtimoni, Si che

appaia

appaia per il detto libro,la coſa chiara, & che non habbia fronte ne forma de Stocchi, ne d'altra Beſchizzeria.

Al libro del sẽſale ſi dà fede, nõ ſi pruouando in cõtrario

Al quale libro ordinario,come è detto diſopra,& che non habbia in ſe ſoſpittione,ne ombra alcuna di Beſchizzaria, ne di Stocchio, ad arbitrio del detto Giudice,o' della maggior parte delli Conſoli ſedenti, ſe debbia dar piena fede di tutto quello, che foſſe fatto per il detto Senſale, in caſo che non ſi prouaſſe il contrario.

Modo di notar i Mercati.

Il quale Sẽſale delli mercati ch'egli fara' debbia fare in queſto modo,cioe, Inſino alla ſomma di lire ducẽto di mercantia,o' coſe mobili, ch'egli faceſſe mercato,debbia ſcriuere di ſua mano ſu'l detto libro, Et da lire ducento,ſin'a lire cinquecẽto,detto Senſale debbia far la ſcrittura di ſua mano della continenza di tal mercato, & quella fare ſottoſcriuere alle parti, Et in caſo che le parti,o' alcuna di quelle nõ ſapeſſero ſcriuere, debbia detta ſcrittura eſſer ſottoſcritta di mano di due teſtimoni,in nome di quello non ſapeſſe ſcriuere,& in preſenza di quel tale che non ſapeſſe ſcriuere, Et da poi il detto tale mercato ſi debbia ſcriuere per il detto Senſale nel detto ſuo libro,come è detto di ſopra.

Da lire.500.in sù ui debbiano interuenire le parti.

Et da lire cinquecẽto,inſino a' mille,ſi debbiano abboccar le parti inſieme,& ſottoſcriuere di loro mano tale mercato, Et da lire mille,in sù quãta ſi ſia la quantita', Vogliamo che'l Compratore & Venditore s'abboccchino inſieme,& alla ſua preſenza per il detto Senſale ſia replicato il detto mercato,& a' quello ſi debbano ſottoſcriuere, Ma ſe loro,o' alcun de quelli non ſapeſſero ſcriuere,debbia eſſere tal mercato cõcluſo in preſenza delle parti,& almeno di tre teſtimoni,i quali ſi debbiano ſottoſcriuere di ſua mano al detto mercato,in nome di quello che non ſapeſſe ſcriuere.

Al libro del Sẽſale ſia creduto, tenẽdo egli l'ordine qui dꝛto.

Anchora de le coſe immobili, Vogliamo, ch'al libro del detto Sẽſale ſia creduto, & quello ſi poſſa appruouare,come di ſopra è detto,inſino alla ſomma di lire cẽto & da lire cẽto inſino a lire ducẽto incluſiue,Vogliamo che detto Senſale abbocchi le parti inſieme,Et fatto & cõpito tale mercato,ſi debbia quello ſcriuere per mano del detto Sẽſale ſopra'l ſuo libro,ordinatamẽte come diſopra ſi cõtiene,Et da lire ducẽto in ſu',quãta ſi ſia la quantita' o' ſomma,uogliamo che detto Sẽſale debbia abbocchare le parti inſieme,& quelle accordate inſieme,debbia tale Sẽſale far una ſcritta di ſua mano, la quale debba eſſere ſottoſcritta di tutte due le parti.

Et in caſo che una delle dette parti, o' tutte due non ſapeſſero ſcriuere ſi debbia oſſeruare il modo, & forma, come di ſopra è ordinato nelle Mercantie.

Et poi detto Sẽſale debbia ſcriuere ditto mercato ſu'l ſuo libro ordinariamẽte. Et debba detto Sẽſale dar la copia di detta ſcritta & mercato al la parte che glie la dimãdaſſe,ſẽza pagamẽto alcun,la qual ſia ſcritta e ſottoſcritta di ſua mano,Sotto pena de lire cinque de bolognini per ciaſcun

Senſale,che ricuſara dare la detta ſcritta, La quale ſcritta ſi debbia accordare cõ il libro del Senſale, Et anchora ſotto pena a` tale Senſale ch'ommetteſſe di ſcriuere ciaſcuno mercato, come e` detto, d'altre lire cinque de Bolognini.

Facendo Stocchi, ſcriuendo contra la uerita' ſia caſſo,& punito in lire, 100.& eſſercitando di poi ca ſchi ogni uolta nella medeſima pena.

Et in caſo ch'alcuno de detti Senſali foſſero truouati fare per ſe,o per altri alcuno Stoccho,o uero altra Biſchizzeria, la quale non foſſe di natura propria di mercantia.

Della quale coſa,in caſo che foſſe agitato in dubbio, ſi debbia ſtare all' arbitrio & detto del prefato Giudice,& della maggior parte delli Conſoli ſedenti.

Et anchora,in caſo che foſſe trouato il detto Senſale ſcriuere quello, di che foſſe ſtato Megiano, & Senſale in altra forma che non foſſe la uerita' del fatto, quello tale Senſale ne i caſi predetti, & ciaſcuno di quelli ſia priuato & caſſo della ſenſaria, la quale mai piu in perpetuo non poſſa fare ne eſſercitare ne per ſe,ne per altri,Et ſe ello la fara,cada per ogni uolta in pena di lire cento de Bolognini,& coſa che lui faccia non uaglia di ragione, Et niente di meno anchora cada ipſo iure nella detta pena di lire cento per ogni uolta che lui contrafara'

Riſcuotere le pene oltre le quali ſia immitriato.

Le quali pene ſi debbiano riſcuotere dal predetto,di fatto ſenz'altra cõ dẽnatione per il detto Giudice, Et anchora il detto Senſale, che nelli predetti caſi foſſe ritrouato in fallo,come e` detto di ſopra, ſia immitriato di commãdamento del detto Giudice, & coſi immitriato ſtia tutt'un di ſotto la loggia delli Mercadanti,che e` ſotto'l Carobbio.

Ciaſcuno poſſa accuſare.

Et ciaſcuno poſſa accuſare,& dinonciare tale Senſale che coſi falliſſe, & ſia tenuto ſegreto,alla uolonta' del detto dinonciante, Et habbia il detto dinonciatore la meta' di detta pena,& il Giudice un quarto,il reſto peruẽga alla Camera di detta Vniuerſita'.

Dando fuori ſcritta d'alcuno mercato ſia creduto à quella ſe diſcordaſſe dal libro.

Et ſe i detti Senſali daranno fuori alle parti alcuna ſcritta d'alcuno mercato per loro fatto, la quale non s'accordaſſe cõ il libro d'eſſo Senſale, all'hora ſi debbia dar fede alla detta ſcritta,& non al detto libro,Et nel detto caſo ſia tenuto detto Senſale al danno & intereſſe della parte,contra la quale la detta ſcritta ueniſſe in tutto,o` uero in parte, & per la quale il detto libro faceſſe.

Far Senſaria d'ogni Mercãtia,cãbio,ò arte con licenza del Conſeruatore.

Dicchiarãdo,che ciaſcheduno Sẽſale ſcritto & giurato nella detta Corte poſſa & a` lui ſia lecito fare ſenſaria d'ogni Mercantia, Cambio,o` Arte, & d'ogni altra coſa mobile & immobile,come a` lui parera` & accadera`,s'egli hara` la licenza dal Giudice & Conſoli ſcritta per mano del detto Conſeruatore, † Non oſtanti alcuni Statuti, o uero Prouiſioni d'alcune Compagnie dell'Arti della Citta' di Bologna,per i quali appareſſe che niſſuno Senſale poſſa fare ſenſaria,ſe non i deputati per tali Compagnie, o uero Compagnia, i quali Statuti & Prouiſioni Caſſiamo,Irritiamo, &

Derogatione di contrari.

Annulliamo

Annulliamo,& per caſſi,irtiti,& annullati Habbiamo & Riputiamo quanto a` queſto caſo & effetto.

DELLI SALARI ET PAGAMENTI DE detti Sanzali & Cozzoni.

Rubrica. XXXIII.

ET habbiano & debbiano hauere i detti Sanzali & Cozzoni,che oſſeruaranno il ſopraſcritto Statuto,per ſuo ſalario, & mercede delle ſue ſenſarie predette,gli infraſcritti ſalari, cio` è,† In prima, della uenditione` delle coſe immobili per loro mezzo fatta nella Citta',Guardia, Conta',o uer Diſtretto di Bologna, † per ſino alla ſomma di lire cinquecẽto di moneta,& da li in giu,uno per cento da ciaſcuna delle parti,Et da lire cinque cento in ſu, quanta ſi ſia la quantita, oltra'l detto uno per cento, mezzo percento da ciaſcuna delle parti.

Delle coſe ſtabili uendute p loro mezo.

Per lire. 500. uno p cento da ciaſcuna delle parti, da li in ſu mezzo per cento.

Anchora di ciaſcuna pigione,o uer affitto per quanto tempo uoglia eſſere, o ſia,debbiano hauere dinari ſei per ciaſcuna lira della ſomma della pigione,o affitto del primo anno ſolamente dal locator ſolo.

Senſaria di pigione di ſei per lira ſolo il primo anno.

Anchora dell'arte del cambio del uendere & comprare oro a` moneta, & moneta a` moneta,& di cambiare per di fuori nelle parti d'Italia ſoldo uno,in tutto,cio` è,dinari ſei per parte per ciaſcuno centonaro de ducati, a ragione di centonaro de ducati.

Dell'arte del cambio.

Anchora delle Mercantie,& di ciaſcune altre coſe mobili, debbiano hauer quello gli è taſſato per le compagnie di tal Arte, foſſe tal mercantia, o` coſa mobile.

Delle mercãtie

Et di quello che nõ è diſpoſto,o uer ordinato per tali Cõpagnie debbiano hauere quello è uſato,pur che in caſo delle predette coſe non ecceda detto ſalario, o mercede la ſomma d'uno per cento in tutto, tra'l Venditore & Compratore, per meta', o uero dal Venditore in tutto, ſecondo l'uſanza,& riſpettiuamente,come di ſopra.

Vno per cento cio è, per parte la metà.

Dicchiarando che niſſuno ſenſale poſſa,ne debbia torre piu prezzo`, da uno fuori dell'arte,che da quello dell'arte di tal mercantia,o` coſa.

Senſali nõ poſſano torre piu pretio.

Item debbiano hauere per ciaſcuno depoſito,per ogni centonaro de ducati,& a ragione de ducati,& di cẽtonaro de ducati ſoldo uno de bolognini per meſe,cio` è dinari ſei,da quello che da,& altro tanto da quello che tole. ℣ Anchora Ordiniamo che ſe per le parti ſi concludera alcuno mercato ſenza Senſale,il quale haueſſe trattato,o` pratticato detto mercato d'alcune mercantie, o` d'altre coſe mobili fra dieci di proſſimi, dal di, che detto Senſale hauera cominciato a pratticare tal mercato,che'l detto Senſale in detto caſo debbia hauer per ſua fatica & ſenſaria ſolamente la meta' di quello,che di ſopra gli è taſſato, quando egli haueſſe uno mercato concluſo.

Del depoſito.

Quando per le parti ſarà concluſo il mercato principiato dal Sẽſale dopo giorni x. ſia pagato per la meta' de la ſua ſenſaria delle coſe mobili.

Dell'immobili tẽpo meſi ſei.

Ma delle coſe immobili, detto Senſale, il quale haueſſe principiato far alcun mercato & da poi tal mercato ſi foſſe cõcluſo ſenza lui, poſſa diman dar la meta' di quello che di ſopra è taſſato, quando egli conclude uno mercato delle coſe immobili.

Et queſto in caſo che detto mercato foſſe ſtato cõcluſo ſenza lui, fra ſei meſi proſſimi, da poi che foſſe ſtato principiato detto mercato pel detto Senzale.

Doppo i detti giorni et meſi ſei paſſati non poſſa hauere niente.

Ee ſe doppo i detti dieci di, come di ſopra nelle coſe mobili, & detti ſei meſi nelle coſe immobili ſara concluſo il detto mercato per le dette par ti, o' per altri ſenza'l detto Senſale, non debbia il detto Senſale hauer al cuna coſa per dette merc antie, o coſe mobili, o immobili uendute.

Il medeſimo ſta detto delli coz zoni.

Et queſto medeſimo Vogliamo che s'inteuda per i Cozzoni, hauendo loro come di ſopra dato le ſue figurta', & fatto l'altre coſe, alle quali per la forma del preſente ſtatuto ſono obligati, Altramẽte loro & altri che non ſaranno ſcritti ogn'anno, come è detto, non poſſano dimandar coſa alcu na in alcun modo per ſua mercede, & coſi anchora s'intẽda delli Senſali.

Salari dili coz zoni.

I quali Cozzoni ſcritti come è detto, debbiano hauere della uenditione di ciaſcuna beſtia, o' uer animale, che faranno uendere & comprare, ſolo dal uenditore, per ſino a fiorini dieci, ſoldo uno per fiorino, & a ragione d'un ſoldo per fiorino, Et da fiorini dieci in ſu, oltra'l detto prezzo, dinari ſei per fiorino, & a ragione de dinari ſei per fiorino.

Nõ poſſão torré di piu delle taſſe ſotto pena.

Dicchiarando che ciaſcuno de detti ſenſali, o uer Cozzoni deſcritti co me di ſopra, non poſſano, ne debbiano hauere, o torre piu oltra, che i detti ſalari, anchora che faceſſero eſpreſſo patto, & anchora da quelli che ſpon taneamente li uoleſſero dare, o uer pagare piu che le taſſe ſopraſcritte, ſot to pena di rendere quello piu c'haueſſero tolto, o che li foſſe ſtato dato, o' pagato.

Si ſta al giura mento de chi hauerà dato di piu.

Della qual coſa ſi ſtia al giuramento dil Mercatante, & di quella perſo na, al quale & alla quale foſſe ſtato tolto piu, o uer haueſſe dato, o pagato piu che le ſopraſcritte taſſe.

Come ſi debbia no applicar le pene non hauẽ do eſpreſſa ap plicatione.

Le quali tutte & ciaſcune pene commeſſe, & che ſi commetteranno per uigor del preſente ſtatuto, & del quale non ſia fatta eſpreſſa mentione a' chi s'applichino, Vogliamo ſpettarſe & applicarſi alla Camera di detta Vniuerſita' per la meta', & per l'altra meta' a quello che dinonciara'.

CHE LA MERCANTIA VENDVTA A' TERmine non poſſa eſſer uenduta a' dinari ſe non al modo infraſcritto. Rubrica. XXXIIII.

La robba uenduta á termine ſtia appreſſo il cõpratore quatro di prima che ſi uenda á dinari ſotto pena.

ITEM accio che tale Stocchi coſi facilmente non ſi poſſano fare per ſe ne per altri, Vogliamo non ſi poſſa far alcuno mercato d'alcuna robba, o mercantia di robbe mobili, uenduta ad alcuna perſona a' termine, ſe prima

prima la detta mercantia o' robba non ſara' ſtata in arbitrio & poteſta' del compratore, & apeſata, o aſſaggitata, ſecondo che la robba ſara', & quella il detto compratore hara appreſſo di ſe, & ſe quella non hara tenu ta al meno per ſpatio de quattro di continoui in caſa, o' botega ſua pri ma che le dette robbe, o' mercantie ſi uendano a' dinari, Sotto pena de ſol di tre per lira della ualuta della coſa, a' ciaſcuno ſenſale che contraueneſſe & faceſſe mercato alcuno contra la predetta forma & tenore del preſen te capitolo & Statuto, Et ciaſcuno poſſa accuſare & dinonciare, & ſia te nuto ſegreto a ſua uolonta.

Ciaſcuno poſſa accuſare et hab bia il terzo d' la pena.

Il qual Dinonciatore habbia il terzo della detta pena, & cõdennatione & il Giudice un'altro terzo, & l'altro terzo ſia della Camera di detta Vni uerſira', la qual pena ſi debba di fatto riſcuotere per il detto Giudice.

CHE QVELLI CHE VENDONO MERCANtia a' termine quella non poſſano comprare fra certo termine, Rubrica. XXXV.

Colui che uende à termine non poſſa comprar à dinari ſe non doppo ſei meſi, altramente ſia ſtoc co, et cada i pe na.

ITEM che colui che dara' alcuna robba, o coſa, o mercantia ad alcuno a tempo, & a termine quella medeſima ne per ſe, ne per altri, ne per alcu na interpoſta perſona non poſſa ne debbia comprar a denari contanti, ne quella torre in barato d'altra robba, o mercantia, fra tempo & termine de ſei meſi, dal di che la detta robba, o mercantia ſara ſtato data, o' uenduta per lui ad alcuno a termine, come e' detto, & ſe quella non ſara ſtata in do minio & poteſta del compratore, i detti ſei meſi, Ma paſſato i detti ſei meſi, ſia lecito a' quello c'hara uenduto a termine detta robba, quella com prare, ma per quello medeſimo prezzo che egli l'hara uenduta, pur che quando quello comprara a dinari, ella con effetto ſia in poteſta' & appreſ ſo & in dominio del Venditore, che quella di ſei meſi innanci hara com prata a termine, come è detto di ſopra, Altramente tal mercato, che con tra la forma del preſente ſtatuto ſi faceſſe, ſia nullo, & non uaglia, & inten daſi eſſer ſtato ſtocco.

Et nientedimeno cada in pena ciaſcuno che contrafaceſſe, & il detto Senſale che faceſſe il mercato, de ſoldi tre per lira, del ualore della detta robba, o' mercantia.

Ciaſcuno poſſa accuſare et hab bia il terzo del la pena.

Et ciaſcuno poſſa accuſare, o dinonciare che contrafarra, & ſia tenuto ſegreto, & habbia la terza parte della condennatione, & l'altra terza il Giudice, & l'altra terza il commune di Bologna.

CHE I SENSALI NON TENGANO MERCANtia da uendere in alcune boteghe, o luoghi. Rubrica. XXXVI.

Pena al ſenſale che tiene mercantia da uendere et à chi p lui la riteneſſe.

ITEM che niſſuno Senſale poſſa, debbia, o uer preſuma tener alcuna co ſa, robba, o mercantia da uendere in alcuno fondico, o ſtazzone propria

o uer cond utta,ne in alcun'altro luogo a` ſua poſta per uendere,o barattare,ſotto pena de ſoldi tre per lira del ualore di ciaſcuna coſa, o mercantia che lui teneſſe contra la forma del preſente Statuto.

Et nella qual pena anchora incorra qualunque,che a petitione del detto Senſale alcuna delle dette robbe,o mercantie appreſſo di ſe riteneſſe.

Ciaſcuno poſſa accuſare con guadagno della terza parte della pena.

Et ciaſcuno poſſa accuſare & dinonciare,& ſia tenuto ſegreto a ſua uolonta', Et la terza parte della pena ſia del Giudice,& l'atra terza parte del l'accuſatore,& l'altra parte del commune di Bologna.

CHE'L CIVDICE ET I CONSOLI POSSANO conſtrengere i Senſali ad appreſentar i ſuoi libri delle ſenſarie Rubrica. XXXVII.

Conſtrengere i Senſali à preſentare ſuoi libri.

ITEM anchora Ordiniamo che per chiarire & dilucidar la uerita' di quello che ſi contiene nel preſente Statuto,& per ogn'altra coſa, poſſano i detti Giudice & Conſoli ſedenti,& la maggior parte di loro,coſi per loro proprio Vfficio, come anchora ad inſtanza di qualuuque c'haueſſe intereſſe,conſtrengere i Senſali della Citta' di Bologna, & ciaſcuno di loro per quello modo & forma & con quelli rimedi che a loro parra` ad appreſentar dinanci a loro i ſuoi libri delle ſenſarie, per hauere & ritrouare ſopra di cio`, quelle informationi che a' loro pareſſe, per hauer la uerita' de tali ſtocchi,uendite & contratti illiciti.

Punire per iſto chi et altri cõtratti illiciti.

Et poſſano anchora & debbiano i detti Giudice, & Conſoli ſedenti, o` la maggior parte di loro punire & condennare ciaſcuno de detti Senſali che faceſſero mercato,o ſenſarie de tali ſtocchi, o robbe, o` d'altri cõtratti illeciti,in quelle pene che di ſopra è diſpoſto nel preſente ſtatuto.

CHE'L GIVDICE DI DETTA VNIVERSITA' ſia tenuto di far riparar il Canale del Nauiggio pel quale ſi nauica a Ferrara. Rubrica. XXXVIII.

Cõſtrẽgere tutti quelli i quali appartiene, ò ſono tenuti al biſogno del canale nauigabile.

PER che il Canale di Reno,il qual corre per la citta' di Bologna,& per il quale ſi nauica uerſo la Citta' di Ferrara,è utile & neceſſario alli Mercatanti & Artefici della Citta' di Bologna, come euidentemente è manifeſto,Pero` ſtatuimo & ordiniamo, che tante uolte quãte aduenеſſe che'l detto canale ruinaſſe,o ſi guaſtaſſe,o ſi rompeſſe in alcuna parte,o in alcuno luogo,ſia tenuto & debbia il detto Giudice,conſtrengere con ogni rimedio neceſſario & opportuno tutte & ciaſcune perſone,collegi, o Vniuerſita' alle quali ſpetti & appartenga la riparatione, riformatione, o uer euacuatione del detto Canale.

Et tutti quelli che alle predette coſe debbono conferire & contribuire a riparare,conciare,o uer euacuare il detto canale,quando ſara` neceſſario a tutte ſpeſe di coloro che foſſero tenuti di farlo, o chi doueſſe conferire alle dette coſe,o uer ad alcune di quelle.

Et s'alcuna

Sendo tenuto il Commune al biſogno ſu detto ſopplicar il Legato li proueda.

Et ſe alcuna delle predette coſe ſi doueſſe fare a` ſpeſe del Commune di Bologna, ſia tenuto il detto Giudice per quelle coſe andare al coſpetto del Reuerendiſſimo Monſignore Legato,o` Gouernatore,o` d'altro ſuo Luogotenente,& eſporli quello che ſara` neceſſario di fare circa la riparatione del detto Canale,& ſopplicare,che li piaccia prouedere ſopra quelle coſe ſara biſogno fare.

Et tanto s'intenda de gli altri luoghi nauigabili à Ferrara conſueti.

Et quello ch'è detto & diſpoſto circa il detto Canale,s'intende eſſere,& ſia diſpoſto in quelle parti,le quali ſi chiamano le Secche,& nell'altre parti & ualli per le quali dalla Citta' di Bologna a` quella di Ferrara i nauiganti hanno a` paſſare, nauigando con le ſue naui,coſi all'arreſtare,come a` remi,per modo che commodamente ſi poſſa per quelli luoghi ſenza alcuno impedimento nauicare,con le perſone,coſe, & mercantie che ſi portaſſero per quelli luoghi.

Mandar ogni due meſi à uedere ſe ui ſara biſogno prouedere.

Et acio` che le predette coſe in tutto ſi mandino ad effetto,Ordiniamo, che'l detto Giudice ciaſcuni due meſi del ſuo Vfficio ſia tenuto mandar a` uedere,& a` cercare de gli impedimenti, rotte, o uer riplettione del detto canale,& delli luoghi predetti.

Commandare, & aſſegnare termine à chi foſſe tẽuto prouedere ſotto pena.

Anchora poſſa commandare,o` uero far commandare per ſua parte a` ciaſcuno a chi ſpetti la riparatione, o` riformatione delle predette coſe, che alla pena di lire dieci di Bolognini ,& maggiore , & menore come a` lui parra`, che debbia fra cõueniẽte termine che ſe li debbia aſſignare,hauer fatto & contio,& uodato il detto Canale, o luoghi predetti,come biſognaſſe riparare,raccontiare,& euacuare,ſi come accadera la neceſsita.La quale pena per la meta` s'applichi al detto Giudice in ricõpenſa delle ſpeſe fatte per lui per cagione dell'andate, & per l'altra meta` s'applichi alla Camera di detta Vniuerſita'.

CHE I VETTVRALI, NOCCHIERI, ET MVLAtieri & Portatori,ciaſcuno'anno perſonalmente s'appreſentino al principio del Meſe di Genaro a giurare, & a` dare le ſigurta` &c. Rubrica XXXIX.

Quale & quãto ſia l'obligo delli Vetturali & altri qui cõpreſi, uolendo far ſuoi eſſercicij.

PER obuiare a` molti inganni che che ſi potrebero commettere nelle robbe,mercantie & bieni,che ſi mandano,& ſi fanno mandare & portare da luogo,a` luogo , Prouediamo & Ordiniamo,che ogn'anno del meſe di Genaro & nel principio dell'Vfficio del Giudice di detta Vniuerſita` ch'al detto tempo entrara`, Tutti & ciaſcuni Vetturali,o` Mulatieri,Nocchieri , o` Nauaroli,Portatori & Fachini , Carratori & Carratieri, i quali uſano , & uſaranno alla Gabella Groſſa della Citta' di Bologna , Et i quali ſono , o` ſaranno uſati di portare , & condurre robbe , o mercantie,o uero altri bieni mobili che ſi portano , o` uero mandano da luogo a` luo-

Farſi ſcriuere per mano del Conſeruatore, Promiſſiõe di li ſopradetti,et da ſtipulatione del conſeruatore in nome de chi poſſa pretẽdere intereſſe.

go, † Siano tenuti & debbiano farſi ſcriuere per mano del Conſeruatore delle ſcritture di detta Vniuerſita', il qual di cio ſia tenuto farne ſcrittura ſu'l libro ſtraodinario di detta Corte,† Et anchora ſiano obligati di promettere al detto Giudice,o uer al detto Conſeruatore,che debbia ſtipulare & riceuere in uice & nome di tutte & ciaſcune perſone alle quali s'appartiene o apparteneſſe, o` poteſſe per alcun tempo appartenere, & ſpettare,che loro cuſtodiranno & ſaluaranno lealmente, & a buona fede tutte & ciaſcune coſe,robbe,mercantie & bieni di qualuuque qualita' & conditione,& di qualunque perſona uoglia eſſere,o` ſia, ch'a` loro & a ciaſcun di loro li ſaranno per alcuno modo date &aſſegnate,o uer allogate,& per loro tolte a portare & condurre da luogo a` luogo.

Portare al tẽpo conuenuto per le uie promeſſe.

Et che loro tutte & ciaſcune robbe, coſe,mercantie, & bieni portaranno & conduranno, o' uer faranno portare & condurrẽ fedelmente, ſolicitamente,& diligentemente,& nel tempo promeſſo & conuenuto, & per le uie conuenute,& promeſſe,& non per alcun'altre uie. Et che lealmente & a buona fede & non con alcun'inganno, o uer duolo oſſeruaranno, faranno, & adempieranno tutte & ciaſcune coſe per loro promeſſe,& conuenute, † Et che loro non faranno inſieme alcuna ſetta,congiuratione, o uer conſideratione,o lega, o uer altra promisſione, o conuentione ſopra delli prezzi delli Noli,o Vetture,o uer carreggi,& portature,ne anchora alcun'altra coſa,la qual per alcun modo poteſſe ritornare in danno, o pregiudicio d'alcun Mercatante,Terrieri,o Foreſtiere, o uero d'alcune delle predette coſe.

Non far inſieme lega, ò con giura.

Giurare,d'oſſeruare quanto baranno promeſſo.

Et anchora ſiano tenuti i detti Vetturali, Mulatieri, Nocchieri, Nauaroli, portatori,facchini,carratori,& carratieri, & ciaſcuno di loro di giurare alli ſanti di Dio Vangeli con le mani toccando le ſcritture,a delatione del detto Giudice, o Conſeruatore al tempo predetto,che tutte le ſopraſcritte coſe,& ciaſcune di quelle faranno & oſſeruaranno fedelmente.

Al tẽpo che ſi faranno ſcriuere dar una ſegurta' per lire 200.p l'oſſeruãza di quãto ſarenno tenuti.

Anchora Vogliamo & Statuimo,che i detti Nocchieri,Nauaroli, Vetturali & Carratori, & altri ſopraſcritti al detto tempo quando ſi faranno ſcriuere, & che giuraranno,& prometteranno & s'obligaranno come di ſopra è ordinato & ſtatuito.

La ſigurta' di ſopra nons'intende di quella che loro deſſero à Dacieri.

Anchora ſiano tenuti di dar al detto Giudice, o al detto Conſeruatore il qual habbia a riceuere & a ſtipulare in uice & nome,& ad utilita',& per l'intereſſe, una buona idonea & ſufficiente ſigurta', o` piu,la quale s'habbia d'appruouare per il detto Giudice, & Conſoli ſedenti, o` per la maggior parte di loro, o uero per il detto Conſeruatore in loro nome per lire cento de bolognini, † Et queſto oltr'ogni altra ſigurta' che forſi deſſero alli Dacieri, & Sopraſtanti alla detta Gabella, di fare & oſſeruare tanto quanto nel preſente Statuto ſi contiene, & che ſono obligati fare, La quale ſigurta', & promisſione, & obligatione s'habbia a` dare, & fare

coſi per i detti Vetturali, Nocchieri & Carratori, come per i ſuoi famigli & Gargioni,& Compagni, i quali haranno & terranno al detto eſſercitio, per i quali Vogliamo, che i detti patroni ſiano obligati, & che anchora per loro debbiano dar dette ſigurta', Et che i portatori & Facchini diputati alla detta Gabella a` portar le mercantie & robbe da luogo a` luogo debbiano anchora loro dare, come è detto, † Sigurta' per lire uenticinque de bolognini al meno per ciaſcuno di loro, che loro farãno & oſſeruaranno per la parte ſua, quello a` che ſono obligati fare & oſſeruare per la forma del preſente Statuto, † Sotto pena a` ciaſcheduno de Vetturali, Nocchieri,Carratori,& altri predetti di lire dieci di bolognini,della qual la terza parte ſia del detto Giudice che quella riſcuotera, & un'altra terza parte ſia del detto Conſeruatore, & l'altra terza parte della Camera di detta Vniuerſita', † Et che detti Vetturali, Nocchieri, Carrattori, & Portatori non poſſano far tal eſſercitio, ſe non giuraranno & prometteranno, & daranno al detto tempo la detta ſigurta', & come è detto di ſopra, Et poſſa & debbia il detto Ciudice conſtrengere realmente & perſonalmente i predetti a` giurare, & a` dare ogn'anno la detta ſigurta', † Et di queſto debbia ogn'anno far mandare la Crida da parte del ſopradetto Giudice per uno delli Banditori publici del Commune di Bologna dinanci la predetta Gabella Groſſa,& ne gli altri luoghi publici,accioche di queſto nõ ſi poſſa pretẽdere ignoranza,& eſcuſatione alcuna allegare.

La ſigurta' ſia obligata anchora per i famigli et compagni delli predetti.

Sigurtà de Facchini d lire.25.

Pena delli contrafacienti.

Et delle quali ſigurta', promeſſe, & giuramenti, ſiano tenuti i detti Vetturali, Nocchieri, & Carrattori pagare al detto Conſeruatore, che ſara rogato de tali Promisſioni, Giuramenti & Sigurta', ſoldi cinque per ciaſcheduno di loro, & li detti portatori & facchini ſoldi due de bolognini, non oſtante alcuno giuramento, o` promisſione, che loro deſſero in altro luogo.

Non far tali loro eſſercitii, ſe non giurato,et dato ſigurta'.

Mandar ogn'ãno la crida di douer giurare et dar la ſigurta'.

Mercede del cõſeruatore p riceuere i giuramenti et ſigurta' delli predetti.

Anchora ſia tenuto & debbia il detto Giudice inueſtigare,& conoſcere di tutte & ciaſchedune lite, queſtioni, & diferenze, le quali per alcuno modo, ragione, & cagione naſceſſero tra` i Mercatanti, Cambiatori & Artefici di Bologna, o` uero qualunque altro da una parte,& i detti Vetturali, Nocchieri, Carrattori, Fachini, & Portatori dall'altra parte, & tra' quelli antedetti inſieme, & communamente, & diuiſamente per alcuno modo,ragione,& cagione,& ſopra quelle tali queſtioni & differenze procedere,& quelle & ciaſcune di quelle conoſcere,terminare,diffinire & decidere ſemplicemente, & di piano ſenza ſtrepito & figura di giudicio,& di fatto conſiderata ſolamente la uerita' della coſa, & in ogni tempo & luogo,& come a lui & alli Conſoli ſedenti, o` alla maggior parte di loro parra`, procedendo, & mandando ad effetto, ſeruato, o` non ſeruata la forma delli preſenti Statuti.

Che'l Giudice ſia tenuto fare ragiõe alli nocchieri mulatieri et conduttieri.

I Sopraſtanti alle mercantie et robbe che ſi dano, ò alloga no à Vetturali &c. debbiano promettere et giurare come qui ſi diſpone.

Siano tenuti anchora & ſimilmente tutti & ciaſcheduni, i quali ſono, o ſaranno ſopra le mercantie, coſe, robbe,& bieni di ciaſcheduno, o di qualunque Mercatante, o uer d'altri, che ſi danno, o` allogano a` Vetturali, Nocchieri, Carratori, & Portatori, per portare, mandare, o` condurre come di ſopra, comparire dinanci al detto Giudice, & a quello promettere, & nelle ſue mani giurare in tutto & per tutto, & per tutte coſe, ſi come prosſimamente ſi contiene di ſopra nel principio di queſto Statuto riferendo al ſuo proprio luogo ciaſcune coſe.

Non dar ne al logar robbe al li predetti uetturali &c. quãdo non haueßero giurato & dato la figurtá altramente ſtiano ad ogni dãno.

Et che non daranno, o` allogaranno alcune mercantie, robbe, coſe, & bieni d'alcuno per portare, o` uer mandare ad alcuno luogo, ad alcuno Nocchiero, Carratore, Vetturale, o Portatore, Se non ſara` comparſo dinanci al detto Giudice, & hara` promeſſo & giurato & data la ſigurta', come è ordinato di ſopra, Altramente ſe dara`,o` allogara a tale che non hara promeſſo, cautato, & giurato, come ê detto di ſopra, alcune mercantie,robbe, coſe, o bieni d'alcuno per portare & mandare come è detto, Sia tenuto di rifar del ſuo proprio ogni danno, ſpeſe, & intereſſe, il qual foſſe occorſo a quello c'haueſſe ſoſtenuto il danno, Et ſimilmente ſia tenuto il tal locatore in qualunque hara` allogata alcuna coſa come è detto di ſopra,anchora s'ello l'hara allogata ad alcuno, c'haueſſe giurato,promeſſo, & cautato come è detto di ſopra, rifar del ſuo proprio ogni danno, quale hauera` per colpa di tal locatore, a` quello c'hara` ſoſtenuto'l danno circa tali mercantie, robbe, coſe & bieni per lui allogati, o` uero circa la delatione di quelle, Et rifar & riſarcire ogni ſuo intereſſe, ancho ra che non foſſe dicchiarato, quando fu fatta tale locatione, o` uero l'inſtromento di quella, Et alle predette coſe, & a ciaſcheduna di quelle,poſſa & debbia ciaſcheduno delli predetti in ciaſcheduno delli caſi premeſſi eſſere conſtretto, & compulſo per il detto Giudice con tutti li rimedi neceſſari & opportuni.

Ligatori d'balle ſtano obligati ogni ſettimana ſpazzar ſotto'l portico & la piazzola,

Dicchiarando che tutti & ciaſcheduni Portatori & Legatori di balle,i quali uſano alla detta Gabella, ſiano tenuti & debbiano ogni Sabbato di ciaſcheduna ſettimana ſpazzare, o` far ſpazzare ſotto i portici, & dinanci al Palazzzo,doue il detto Giudice rende ragione, & anchora dinanci alla detta Gabella, ſino quanto tiene il detto Palazzo,& anchora la piazzola a` tutte ſue ſpeſe, & raccogliere la ſpazzatura, fango & ruſco, che per loro in detti luoghi ſara ſpazzata, & quella mandar uia ſopra le carra, ch'uſano alla detta Gabella, I quali carratori ſiano tenuti & debbiano tali ſpazzature,& ruſco,& fango, ogni ſettimana portar uia ſenz'alcuno premio, Et in ciaſcuni delli caſi del preſente §. Dicchiarando &c. Sia tenuto'l detto Giudice punire & condennare tutti & ciaſcheduni de tali Portatori, Legatori, & Carratori, che foſſero negligenti, & inobedienti

dienti nelle dette coſe di ſpazzare & portar uia, come è detto, & per ciaſcheduna uolta, in ſoldi cinque debolognini, i quali di fatto ſe li debbiano far pagare, & ſi debbiano applicare alla Camera di detta Vniuerſita', Et il detto Giudice ſotto uincolo del ſuo giuramento ſia obligato di riſcuotere detta pena realmente.

Non poſſano far baxe, ſome ſotto'l portico ne tenerui carra ò beſtie.

Anchora ſtatuendo Prohibimo alli detti Carratori, Nocchieri, Vetturali & Portatori & a ciaſcuna altra perſona, che per modo alcuno non poſſano, ne preſumano mettere su' la piazzola, & portico del Palazzo di detta uniuerſita',ne condurre beſtie,ne carri alcuni,ne in quelle o ſotto quelle far balle di ſtoppa,& funamme,o d'altre mercantie,ne far ſome di frumento,o mandare,o far mandare,o` ſcoſſar furmento,o` altre biaue,ne quelli con alcun'altre coſe,legnamme,predamme,terrizzo,o predizzo occupare, † Sotto pena di lire cinque de bolognini a` chi contrafara`, che s'applichi per meta' alla Camera del Commune di Bologna, & per l'altra meta' alla detta uniuerſita', & maggiore, & menor pena, conſiderata la qualita' del fatto & la conditione della perſona, alle quali pene poſſano, & debbiano eſſere coſtretti a` pagar i contrafacienti, pel detto Giudice, con tutti i rimedi opportuni.

Pena delli contrafacienti.

CHE'L REVERENDISSIMO MONSIGNOR Legato, o` Gouernatore, & il Poteſta', o` Capitano, & tutti gli altri Vfficiali del Commune di Bologna ſiano tenuti oſſeruar i preſenti Statuti.

Rubrica XXXX.

CONSIDERANDO & Penſando anchora che'l Reuerendiſsimo Monſignor Legato Cardinale della Citta' di Bologna. Sempre è ſtato, & al preſente è, come Dio concedente anchora per il tempo che uerra` ſara` di buona intentione & fermo propoſito, che i preſenti Statuti ſi debbiano mantenere & conſeruare per bene, honore, ſtato & eſſaltatione della ſanta Chieſa, & dello Santisſimo in Chriſto padre & Signor noſtro GIVLIO per la d uina prouidenza Papa terzo,Et anchora della Reuerendisſima Signoria del prefatto Reuerendisſimo Monſignor Cardinale & Legato, E per bene & utile & mantenimento del Popolo & Commune di Bologna, & ſpecialmente delli Mercatanti, Banchieri, & Artefici della Citta', Guardia, Contado & Diſtretto di Bologna, & a` utilita' d'altrepiu perſone,Come anchora ragioneuolmente debbe eſſere, & deurebbefar ciaſcuno Monſignore Succeſſore del prelibato Reuerendisſimo Cardinale, & Legato, nel detto Vfficio & anchora ciaſchedun' altro Vffici ale di detta Citta.

Statuimo & Ordiniamo, che'l prelibato Reuerendisſimo Cardinale & Legato antedetto, & ciaſcheduno ſuo nel detto luogo ſucceſſore, o Luogotenente, & anchora ciaſcheduno Podeſta', Capitano, Antiniani, Confaloniero, & Tribuni del popolo, & qualunque altri Vfficiali della Citta, Contado & Diſtretto di Bologna.

Il Reuerendiſſ. Legato, Antiani et altri Vfficiali ſiāo tenuti dar fauore al tribunale di la mercantia.

Siano tenuti & debbiano mantenere, conſeruare, augumentare & accreſcere l'Vfficio & giuriſdittione del Giudice della Mercantia, & delli Conſoli & Sopraconſoli di detta Corte, Et anchora li preſenti Statuti, Et che quando li predetti Giudice, Conſoli, Sopraconſoli, Mercatanti, & Artefici, & i Notari di detta Corte per ragione & cagione del detto Vfficio, & della ſua giuriſdittione haranno ricorſo & acceſſo alle ſue ſignorie, che quelle benignamente, gratioſamente & honoreuolmente, li uederanno, riceueranno & udiranno, & trattaranno, & daranno a' loro agiuto, conſiglio & fauore neceſſari, circa la giuriſdittione, Augumento & Vfficio di detta Vniuerſita'.

Ciaſcuno Vfficiale ſia tenuto dar li famigli, cauallieri prouiſionati & baricelli.

Et anchora ſiano tenuti & obligati i prefatti Meſſer lo Podeſta', & Capitano, & ciaſcheduni altri Vfficiali di detta Citta', dare & concedere al prefato Giudice & Conſoli & altri Vfficiali di detta Corte, delli ſuoi Famigli, Cauallieri, Prouiſionati & Effattori & Baricelli, per l'eſſecutione del ſuo Vfficio, tante uolte quante da lui & da loro inſieme ſaranno richieſti & interpellati, Sotto pena alli prefati Podeſta', Capitano, & altri Vfficiali della detta Citta' di Bologna de uentinque bolognini d'oro per ciaſcheduno di loro & per ciaſcuno caſo, & per qualunque uolta contrafaranno, ouer non ubidiranno, La qual pena debbiano pagare ſenz'altra cō dennatione, o dicchiaratione, o uer eccettione, & quella ſe li debba ritenere delli ſuoi ſalari, & applicarla alla Camera del Cōmune di Bologna, & a cio poſſano eſſere conſtretti & grauati per tutti i modi & rimedi neceſſari & opportuni per ogni tempo, finito, & non finito il loro Vfficio.

DELLA PENA DEL GIVDICE DI DETTA Vniuerſita', che non oſſeruara' i preſenti Statuti, Rubrica. XXXXI.

ANCHORA Statuimo & Ordiniamo, che ciaſcuno Giudice di detta Vniuerſita', il qual pel tempo ſara, ſia tenuto & debbia inuiolabilmente oſſeruare, & far oſſeruare i ſopraſcritti & infraſcritti Statuti, & ordinamenti, & ciaſcuno de quelli, per uigore & uirtu' del ſuo giuramento, † Sotto pena di lire cento de bolognini, la qual pena infalibilmente li ſia tolta per ciaſcuno caſo, o Statuto che lui non oſſeruaſſe, o uiolaſſe, o ommetteſſe d'oſſeruare, & per qualunque uolta lui contrafara, &

Pena al Giudice che non oſſeruaſſe i preſenti ſtatuti di lire 100.

la

la quale ſe li faccia pagare al tempo del ſuo ſindicato, Et nientedimeno tutto quello che per lui ſara fatto contra la forma de preſenti Statuti ſia nullo, & non uaglia di ragione, & nientedimeno ſia tenuto alli danni, ſpeſe & intereſſe delle parti.

Riſeruando pero' qualunque altro Statuto, il quale ſpecialmente imponeſſe al detto Giudice maggior pena, I quali Statuti Vogliamo, che in quel caſo ſiano oſſeruati.

DELLE FERIE ET DI FERIATI CHE SI debbono oſſeruar in detta Corte. Rubrica. XXXXII.

STATVIMO & Ordiniamo, che gli infraſcritti di ſolenni ſiano & debbiano eſſere feriati in honor di Dio nella corte ſopraſcritta, Nelli quali di il detto Giudice non ſia tenuto ne debbia ſeder al Bancho della ragione ne render ragione in alcuna cauſa, † Et che i detti & infraſcritti di non corrano ne debbiano correre in alcuna Inſtanza d'alcuna cauſa, coſi principale come d'appellatione, che pendeſſe, o pendera nella detta Corte, Ma queſto non s'intenda in alcuna cauſa d'alcuno carcerato che ſi uentilaſſe in detta corte, ſopra la cattura di tal carcerato, I quali di ſono queſti, cio' è, Il di della Natiuita' del noſtro Signore Meſſer Gieſu Chriſto con i tre di proſſimi precedenti, & tre di proſſimi ſoſſeguenti, Il di de S. Seluestro, con i due proſſimi precedenti, il di della Circonciſione del noſtro Signore, & tutti i di del Sole, che ſi chiamano la Dominica, il di dell' Epiphania del Signore, il lunedi, martedi & mercore della ſettimana ſanta il di della Paſqua della Reſurrettione del noſtro Signor M. Gieſu Chriſto con i tre di proſſimi precedēti, & due di proſſimi & immediate ſoſſeguēti, i tre di delle Rogationi precedēti la feſta dell'Aſcenſione del Signore, i quali di dicchiariamo eſſer feriati in honor di Dio, Il di d'eſſa Aſcenſione Il di del corpo & ſangue di Chriſto, Il di della Pentecoſte, cō i due di proſſimi ſoſſeguenti, tutte le feſte della beatiſſima Vergine Maria Madre di Dio, cio' è, Il di della ſua Concettione, Della Natiuita', Dell'Annonciatione, Dell'Aſſontione, & della Purificatione di quella, tutti i di della Purificatione di quella, tutti i di delle feſte delli dodeci Apoſtoli, il di della Natiuita' di Santo Giouanni Battiſta, & della Decollatione di quello. Il di de Santo Michelle Archangelo delli meſi di Maggio, & di Settembre, il di della feſta delli quattro Euangeliſti, il di de Santo Ambroſio, Di Santo Petronio, di Santo Floriano, Di ſanto Domenico, di Santo Franceſco, di Santo Proculo, di Santo Antonio del meſe di Genaro, di Santo Thomaſſo de Aquino, di S. Giob, di S. Giorgio, di S. Nicolo, di S. Blaſio, di S. Benedetto, di S. Saluatore, di S. Agoſtino di S. Gironimo, di S. Giouanni

Gli infraſcritti di feriati nō corrono in alcuna inſtanza.

Euãgelista di S.Paulo conuerso,di S. Seuerio,la festa del quale si celebra a' di uenti di Giugno, per la Vittoria triõfale c'hebbe il Popolo & commune di Bologna nella Villa di santo Rafaelle, appresso Bologna, l'anno del nostro Signore M. ccclxi. Il di di santo Vitale & Agricola,di santo Martino,di santa Maria Maddalena,di santa Catherina, di santa Lucia,di santa Margherita,di santa Croce delli mesi di Maggio,& di settẽbre, di santa Agnese,di santa Agatha, di tutti Santi, ch'è il primo di di Nouembre, la commemoratione dell'anime de tutti i Morti la matina solamente,tutti i di che si fa l'elettione delli Brieui del consiglio delli quattro millia del commune di Bologna,Il di della Giobbia giotta,il di di Carneuale, con i due di prossimi precedeuti,Il di della Cenere,cioè,il primo di di Quaresima.Item tutti i Venerdi di Marzo anchora che fossero fuori di Quaresima,Et oltre di questo anchora tutti quelli di che saranno dicchiarati per il Giudice & Consoli sedenti,ò per la maggior parte di loro essere feriati, se intendano essere feriati.

Dicchiarando che tutti gli altri di,eccetto i soprascitti siano & s'intendano essere utili & giuridici,& correre nelle cause & instanze che si uenti laranno nella detta Corte.

DELLA VENDITA ET DISTRATTIONE de Pegni. Rubrica. XXXXIII.

Il creditore possa passato il termine del pagamento uẽdere i pegni, ò doppo due mesi,non ui essendo termine,fatta prima una protestatione de.15.di che debia hauer pagato et riscosso i pegni.

ANCHORA Statuimo & Ordiniamo,che se ad alcuno fossero, ò saranno date in pegno, & per pegno alcune cose mobili senza patto, che colui à cui saranno date & assegnate,ouer obligate in pegno, quelle possa uendere,ò distrarre,ò obligare,doppo che sara passato'l termine prefisso al pagamento del debito,quando il termine sara prefisso â pagare, ò ueramente doppo il spacio di due Mesi,dal di dell'obligatione,in caso che non fosse prefisso termine al detto pagamento, Et cosi sia lecito al Creditore c'hara & hauesse le cose obligate in pegno, fatta prima una dinoncia tione,& protestatione al suo debitore,ch'egli debbia pagar il debito,& riscuotere li pegni fra spatio & termine de quindeci di, Et se fra'l termine predetto di detta protestatione,ò dinonciatione,il debitore nõ pagará il debito,& non riscuotera i pegni,possa il Creditore uendere i detti pegni, Et quelli obligare,essendo fatta detta protestatione una uolta in persona o due uolte alla casa,in diuersi di,& che'l debitore debbia esser presente,ô citato legitimamente alla uendita, & obligatione de detti pegni, in caso che si ritruoui esser presente nella Citta,o distretto di Bologna.Et se egli sara Cittadino di Bologna, o distrittuale di quella, sia citato come di sopra,Ma s'egli fosse fuorestiere & absente, anchora senza citatione, possa'l Creditore il pegno obligare, & uendere & farne la sua uolonta',

Anchora

Possa il creditore uẽdere secondo il patto, citato prima il debitor nel modo descritto ad esserui prefite.

Anchora Statuimo,che s'alcune cose mobili,o' uero immobili ad alcuno fossero obligate,per alcuno debito cõ patto chel Creditore possa quelle alienare, sia lecito al Creditore, secondo la forma, & tenore del patto uendere quelle tali cose, citato prima il debitore una uolta in persona,o due uolte alla casa,per due diuersi di, specialmente ch'egli debbia essere presente all'alienatione di quelle cose, & contradire quello ch'egli uole & puo',che l'alienatione, & uendita predetta non si faccia,o uero a' pagare il debito,data a' lui una dilatione de dieci di

Pagando fra il termine della citatione,ò allegando causa legitima cessa la uendutione.

Et s'egli fra il tempo della Citatione,o' termine de detti dieci di uenisse a pagare il debito, per il quale le cose fossero obligate,o' uer che legitima causa di contradittione proponesse,la qual sia tenuto di pruouare fra' altri dieci di continoui.

Et se la causa della contradittione sara legitima, o' no', stiasi, & stare si debbia all'arbitrio del detto Giudice, & Consoli sedenti, o' della maggior parte di loro,non si possano uendere detti pegni,o cose,ma si debbia no restituire, pagando egli il debito.

La citatione predetta nõ accade in absenza del Debitore

Et questo ch'è detto delle Citationi, habbia luogo quando l'obligato stesse nella Citta', Guardia, Conta',o Distretto di Bologna, Altramente secondo la forma del patto,si posa far detta uendita, Et in caso che si facesse detta uendita, sia tenuto il Debitore,o altri in suo nome, di tener la detta cosa obligata, & uenduta rilassare al Compratore di quella liberamente, Et a' cio sia astretto con i rimedi opportuni per il detto Giudice, & consoli sedenti o la maggior parte di loro.

Fatta la uendita altramente nõ uaglia in alcun caso ne si possa rinõciar al statuto.

Et altramente fatta la uendita predetta,non uaglia di ragione, anchora che si fosse conuenuto che la uendita si potesse fare ad ogni uolonta' del Creditore, anchora non citato'l Debitore, Et anchora che a questo Statuto fosse espressamente rinonciato.

Pagando il Debitore innanci la sentenza la sorte & le spese,non possa il creditore secondo il patto hauere la cosa in cõpra,ò in pagamento.

Anchora Statuimo,che qualunque uolta il Creditore per uigore d'alcuno patto in alcuna scrittura,o instromẽto descritto,eccetto che per il patto del precario,uolesse una,o piu cose del Debitore specialmente ad esso creditore obligate,hauere in compra,o in pagamento, Sel debitore, o' altri per lui innanci la sentenza che sopra di cio si douesse dare, pagasse al Creditore il debito della uera sorte & le spese,o' ueramente che per il debitore non mancasse di non uolere pagare,sia udito il Debitore predetto,& chi comparira per lui.

Et non possa il Creditore,nel caso predetto,o altri per lui la detta cosa hauere in cõpra,o in pagamento, pur che con effetto il Debitore, o altri per lui la quãtita' del debito della uera sorte & le spese paghi al creditore.

Ricusando il creditore il pagamento si faccia il deposito

Et ricusante il detto Creditore di riceuere il debito & le spese,all'hora il debitore effettualmente offerisca & depona, & consegni appresso d'una persona idonea,che si debba eleggere per il Giudice & i Consoli sedenti,

doppò il quale cio che ſi fara ſia nullo.

o per lamag gior parte di loro, la uera ſorte del debito, & le ſpeſe, che ſi debbiano taſſare ad arbitrio del detto Giudice & Conſoli, Et nel qual caſo fatto'l detto depoſito non ſi poſſa, ne debba piu procedere ad alcuna datione in pagamento.

Et quello, che ſara ſtato fatto o attitato in detta cauſa fatto'l depoſito effettualmẽte,come è detto,ſia nullo,& di niuno ualore,in fauore del Creditore, quando per il debitore non riſtaſſe, che'l uero pagamento non ſi faceſſe al creditore.

DELLI CESSANTI. Rubrica. XXXXIIII.

Proemio in laude de Mercatãti.

PENSSANDO noi che per i Mercatanti & Artefici, & per i loro Trafichi & Crediti principalmente piu che per niuna altra generatione di perſone ſi cõſeruano & gouernano le Citta', Terre,& Caſtelle,la onde il diuino Platone huomo di ſõma prudenza & di grandiſſima autorita' appreſſo i Greci per la ſua legge uolendo prouedere per qual modo qualunque Citta' bene & beatamente ſi poteſſe habitare primieramente prouidde, che neceſſario era che in tale Citta' ui foſſero Mercatanti,la qual ſua autorita' è confirmata dal Giuriſconſulto nella legge ſecõda,alla Rubrica, De Nundinis nel digeſto,recitando & appruouando il detto di Platone,Et queſto anchora ſi dimoſtra per iſperienza, che tra l'altre Citta del Mondo,la Citta' di Bologna & i Cittadini & Mercatanti di quella ſi ſiano conſeruati, difeſi & retti & condutti aſſai bene ſino a' queſto di.

Mancando il credito mancarebbe il trafico delle Mercantie.

Et conſiderando, che mancando il credito & credere il ſuo a' detti Mercatanti & Artefici,mancarebbe il trafico delle mercantie,& generarebbe grandiſſimo pregiudicio,& danno alle dette Citta', & Popoli, & Sudditi di quelle,in forma,che donde ſi ſperarebbe l'augumento delle dette Citta',& de detti Popoli & Sudditi di quelle, ne uerebbe la diminutione.

Il fallire de Mercatanti fa mancare il trafico delle mercatie.

Et conſiderãdo anchora,che tra' l'altre cagioni,per le quali il detto credito & trafichi potrebbe mancare nella detta Citta' di Bologna, Sarebbe il fallire & rompere,& ceſſar ſua fede,Et che piu de quelli che rompono, rompono per ſua colpa,maſſimamente con uoler fare & traficare,& ſpendere piu che non poſſono,& che alle loro conditione non ſi conuiene, Et che molti di quelli cio' fanno per rimanere piu ricchi & graſſi,poſtponendo il loro honore,& conſcienza.

Et uolendo noi a' queſto prouedere, & obuiare & trouare quello rimedio che ſia posbile che i Mercatanti & Artefici non ſiano disfatti & torre materia a' chi uoleſſe,o' penſaſſe di rompere,fallire,o mancare la ſua fede, di non incorrere in tale mancamento, Per tanto per bene & ripoſo, & buono ſtato,& euidente utilita',& conſeruatione, & augumento della detta Citta',Commune, & Popolo di Bologna, & de quelli che uogliono bene, dirittamente & lealmente,&mercadanteſcamente uiuere. Habbiamo

biamo proueduto, ſtatuito, & firmato ſecondo che nelli Capitoli & Ordinamẽti infraſcritti ſi contiene. Et primieramente.

DELL'ARBITRIO DE GLI VFFICIALI DEL Commune di Bologna contra i Ceſſanti & Rompenti. Rubrica. XXXXV.

Ciaſcuno Giudice interpellato da chi foſſe creditore di cento lire poſſa qualunque Mercatante, & Artefice che ſi diceſſe hauer fallito

PRIMIERAmente Vogliamo, Ordiniamo,& Statuemo,che'l Podeſta o' Capitano di Bologna, & il Giudice de detta Vniuerſita' de Mercatanti di detta Citta',Et ciaſcuno di loro,il qual ſara adito & tolto dalli Creditori delli Ceſſanti,o' dalla maggior parte de quelli,o d'alcuno di loro,che diceſſe douer hauere da uno che haueſſe fallito lire cento di moneta, o' piu, habbia pieno arbitrio, & libera podeſta' nelle cauſe moſſe, & che ſi moueranno contra tal fallito, Et poſſano & ſiano tenuti ciaſcuno di loro che ſara adito conſtrengere per ogni modo & uia,che meglio ſi potra ciaſcuno Mercatante,Cambiatore,o' Speciale,Lanarolo,o altro artefice di qualunque Arte, o uer Eſſercitio dell'arti che s'eſſercitano nella detta Citta' & quelli c'habitano nella detta Citta' o Guardia,Cõta & diſtretto di quella,il quale per cagione dell'arte,o' uer miſtiero,nel quale publicamente s'eſſercitaſſe come publico Mercatante, o' Artefice, foſſe uſato di dare o' di riceuere dinari,o uer mercantie,o robbe date a' quello,per cagione dell'arte,miſtiero & trafico mercanteſco,il quale eſſo publicamente faceſſe & eſsercitaſſe, come publico Artefice,o Mercatante,il qual ceſſaſſe,fuggiſſe,o' s'occoltaſſe per il tẽpo'c'ha' a uenire, o che haueſſe ceſsato fallito,o rotto per il paſsato ſtãdo occolto o aſcoſo in caſa o' in alcũ altro modo,tenẽdo la botega ſerrata, & non tenendo aperto, & non ſtando a' quella al modo uſato,per ſpacio di tre di lauoratori,o che ſi ſia abſentato dalla Citta' di Bologna,o che al preſente ſia abſente,o per l'auenire ſi abſentara' in danno & fraude delli ſuoi Creditori, con dinari,o' robbe d'altri o uer douendo dar dinari,o robbe, o mercantie ad altri, il credito del quale aſcendeſſe alla detta ſomma di lire cẽto di moneta, o quella eccedeſſe, non hauendo ſatisfatto alli ſuoi Creditori,& a quelli nõ ſatisfacendo.

Simile podeſta' & arbitrio habbia detto Giudice interpellato cõe di ſopra contra diſcepoli & fattori di detto Artifice.

Et ſimile arbitrio habbiano contra i Fattori & Diſcepoli del predetto Mercatante,Cambiatore,o' Artefice ceſſante, fuggitiuo o' latitante, che per il tempo paſſato come e' detto ha fallito,o' per l'auenire fallira i quali ſteſſero in una medeſima botega con tale ceſſante,o' con quello,o' uero per lui operaſſero,o eſſercitaſsero arte o' miſtiero, Et ſimilmente contra gli habitanti in una medeſima caſa, o' famiglia di tale ceſſante, Se a' quello il quale delli detti Vfficiali ſara adito parra come e detto di ſopra.

Arbitrio cõtra ciaſcun che poſſa ſapere de fatti del Ceſſante

Et ſimilmente contra ciaſcuna perſona maſchio, o femina la quale poſſa,o ueriſimilmene douеſſe ſapere delli fatti del detto ceſſante, contra de quali foſſe delle predette coſe ſoſpitione o uero indici, a' petitione & ar-

bitrio di ciaſcuno di detti Vfficiali, che a cio ſara adito.

Contra gli heredi del morto da dieci anni in qua.

Et ſimilmente habbiano pieno & libero arbitrio, contra ciaſcuno herede di ciaſcuno Mercatante, o Artefice morto da due anni in qua.

Contra Tutori & altri Adminiſtratori dell'herede, ò cõtra i beni del morto.

Il qual herede non pagaſſe intieramente ciaſcheduno, il quale haueſſe creduto al morto, al quale il Defonto dar doueſſe al tempo di ſua morte, & contra de Tutori & Adminiſtratori di coſi fatto herede, & quello foſſe menore de uenticinque anni, & haueſſe Tutore, o` Curatore, o' Fattore, o Adminiſtratore contra i bieni di cotal morto.

Cõtra de chi teneſſe delli beni d'l ceſſante morto, o ſapeſſero doue foſſero ne li uoleſſe paleſare.

Et ſimilmente habbiano arbitrio pieno & libero & aſſoluto come di ſopra è detto, contra ciaſcuno ch'appreſſo di ſe teneſſe de beni mobili, mercantie, & altre coſe del detto Ceſſante, o morto, o ſuoi heredi, o` che ſapeſſero doue foſſero, & quelli non manifeſtaſſero, o appalleſaſsero ad ogni requiſitione, o` con o uer crida per ciaſcuno de detti Vfficiali adito fatti, inquirere & inueſtigare perciaſcun modo come e detto di ſopra, † anchora mettẽdo ciaſcuno a` martorio d'acqua & di corda, & d'altro tormẽto, maſchio o` femina che ſi foſſe, & che pareſſe a` quello Vfficiale douer ſapere de bieni & coſe del detto Ceſſante, o morto, o mercantie, o uer altre ſue coſe che per lui foſſero trafugate, o` occoltate, & meſſe appreſſo d'altri in fraude de ſuoi creditori.

Dar tormento à chi uerißimilmente ſapeſſe delli beni del ceſſante.

Contra debitori del ceſſante.

Et contra ciaſcuno debitore che doueſſe dar al detto ceſſante, il qual nõ non ſi manifeſtaſſe, ma s'occoltaſſe, & occolto teneſſe quello che egli do ueſſe dare.

Contra ciaſcuno che in fauore del ceſſante cõmetteſſe fraude.

Et contra tutte & ciaſcune perſone che in fauore del detto ceſſante, o` herede del morto, & in danno, fraude & pregiudicio delli Creditori del ceſſante, o` morto, commetteſsero alcuna fraude, & di quelle commeſſe per il detto Ceſsante, o herede del morto, o debitore di quello, o che deſſe agiuto, conſiglio, o fauore in ceſsare, fuggire, o fallire, Et che quello coſi fallito teneſſe occolto, & naſcoſo nella caſa della ſua habitatione, o in alcuno altro luogo, & quello non manifeſtaſſe cõ danno & pregiudicio de ſuoi Creditori.

Poßa tal Giudice dicchiarare chi fõſſe debitore ò creditore del ceßante.

Habbia anchora ciaſcuno delli detti Vfficiali adito, libero arbitrio di dicchiarare, chi e` dibitore, o creditore di quello tale Ceſſante, fallito, o` morto, o herede di morto, & per qualunque cagione, anchora che ſe ſi diceſſe la conditione di quella cagione, per la quale altri foſſe Creditore, o` Debitore ſpettaſſe ad altro Giudice ſecolare o eccleſiaſtico.

Niſſuno poſſa per le ſu dette cagioni declinare la giuris. del Giud. adito ſotto pena.

Et che a` niſſuno ſia lecito declinare la giurisdittione di quello delli predetti Vfficiali, che ſara adito per le dette cagioni, alla pena del doppio di quello che ſara la queſtione, Si ueramente, che la detta dicchiaratione ſi faccia con il conſiglio di tre Mercatanti, come di ſotto nel Capitolo ſotto la Rubrica, Del modo di procedere cõtra il Fallente cõtumace ſi dira.

Habbia anchora arbitrio come di ſopra e detto, in quella medeſima forma, contra tutte & ciaſcuni Fattori, o` Compagni & Diſcepoli di ciaſcun Mercatante, & Artefice della detta Citta', Conta' o` uer Diſtretto, il quale ceſſaſſe, o' s'occoltaſſe, o s'abſentaſſe, o ſi foſſe abſentato per il tẽpo paſſato, del quale di ſopra ſe ne fa` mentione, & dinegaſſe, o` haueſſe dinegato per il paſsato, & che per l'auenire dinegara`, rendere buona ragione di quelle c'haueſſe adminiſtrato, o` traficato per i ſuoi Maeſtri, per quelli miſtieri in che foſſero ſtati, o che ſaranno diputati per i detti ſuoi Maeſtri, contra i quali, & tutti gli altri ſopra nominati, poſsano i detti Vfficiali & ciaſcuno di loro ricchieſto & adito, ſopra di cio` procedere, inquirere, & inueſtigare de gli inganni & fraudi predette, per ogni modo, uia, & forma ch'a loro meglio parra, Conſiderati gli Indici, & le ſoſpittioni ueriſimili, all'arbitrio di ciaſcuno de detti Vfficiali, i quali haueſſero contra ciaſcuna delle dette perſone, alli quali a` loro pareſſe hauere ragioneuole, ueriſimili & ſofficienti Indici & ſoſpittioni contra dette perſone, Accio che ſi poſſa inueſtigare & ritruouare il libro & libri, li dinari, & altre coſe mobili & immobili, & ragioni del detto ceſsante, o c'haueſse fuggito, o` occoltaſse come e` detto di ſopra.

CHI S'INTENDE ESSERE FVGGITIVO O' Ceſſante. Rubrica. XXXXVI.

ITEM che tutti quelli Mercatanti & Artefici, & delli quali ſi fa` mentione nelli preſenti Capitoli, i quali oltre tre di lauoratori ſtaranno naſcoſi & latitanti nelle caſe delle loro habitationi, o in altro luogo, per modo che non ſtiano a botega al modo uſato, & non uſino l'arte & il miſtier ſuo al detto modo uſato, tenendo la botega ſerrata, o` uero tenẽdola aperta, ma per altra forma & modo inſoliti, cio e` non ſtando a` quella per ſe, ne per ſuoi Gargioni al modo uſato, & non andando per la terra al detto modo uſato per ſpatio di tre di, o piu lauoratori, s'intendano hauer fallito, & eſsere occoltati in fraude & danno de ſuoi Creditori, Saluo ſe non appareſse caſo d'infirmita' o' d'altra giuſta cagione, ad arbitrio del Giudice, & delli Conſoli della Mercantia, cheper il tẽpo ſedeſsero, o' della maggior parte di loro, o' del detto Podeſta'.

Et ſimilmente sintenda di ciaſcheduno che s'abſentaſse fuori della Terra, tenendo la botega ſerrata, o uero aperta contra la forma & modo uſato per ſpacio del detto tempo, eſsendo delle predette coſe publica uoce & fama, che quello haueſse fatto, o uer faceſse in fraude o` in danno de ſuoi Creditori, & per cagione de quelli.

Et coſi ſimilmente s'intenda di ciaſcun'herede di ciaſcuno Mercatante, o` Artefice morto, il qual herede ſi diceſse non pagare i creditori di tale morto, inſino alle facolta' del detto morto.

Et piu generalmente, prouedendo Ordiniamo & ſtatuimo, che ſe da mo`

inanci accadera ch'alcuna perſona habitante nella Citta` o` Conta` di Bo logna,coſi maſchio come femina di qualunque conditione uoglia eſſere o` ſia,la qual non s`eſſercitaſſe in alcun miſtiero, o trafico, & falliſſe,o` che s'abſentaſſe dalla detta Citta',Guardia,& Conta' di Bologna,o` che s'occoltaſſe in danno & pregiudicio de ſuoi creditori,ſia & s'intẽda eſſere fugitiuo,o` ceſſante, & ſi poſſa procedere contra lui a` tutti gli atti ſecondo la forma de preſenti Statuti che parlano de Ceſſanti,& falliti,coſi come s'egli foſſe Artefice,& haueſſe botega & ſtatione nella Citta' di Bologna, ne poſſa opporre,ne allegare coſa alcuna in contrario, Et medeſimamente contra de chi li deſſe ſoſtidio,& fauore,o` che'l teneſſe in caſa occolto, & de chi haueſſe comprato de ſuoi bieni, Et queſto ſe ſi pruouara doppo tre di della ſua abſentatione,per quattro teſtimoni almeno degni di fede, tal perſona eſſer abſentata,& hauer ceſſato,& che gli è publica uoce & fama nella detta Citta' tale perſona hauere ceſſato,rotto & fallito,& in tutto & per tutto come ne preſenti Statuti De ceſſanti ſi contiene.

DEL MODO ET FORMA DELLA PRVOVA della Ceſſatione. Rubrica. XXXXVII.

La Ceſſatione anchora ſi proua per publica fama col giuramento del Creditore.

ITEM che la detta ceſſatione, fuga,& occultatione & del non pagare. anchora ſi poſsa pruouare per la publica uoce & fama, o uero nominanza per quattro teſtimoni Mercatanti,o Artefici, degni di fede, Et quella tale pruoua a` queſto baſti,& debiaſi hauere per piena pruoua per dicchiaratione che ſopra di cio` ſi faceſſe,per quello de detti ufficiali che ſara adito,& per il ſacramento delli detti Creditori,o della maggior parte di loro, o` d'alcuno di loro che doueſſe hauer la quantita' & ſomma di lire cẽto,o' piu,& ad inſtãza di quello ſi procedeſſe,o del ſuo procuratore

Et pruouato la detta Ceſſatione o fuga,o` che l'herede del morto non riſpondeſſe alli Creditori del morto,come e` detto di ſopra, Et il detto fallẽte,Ceſsante,& fuggitiuo,o` morto eſſere ſtato publico Arteſice,o` Mercatante,o Maeſtro di botega nella Citta',Conta',o` uero Diſtretto di Bologna,o` hauer eſſercitato come Maeſtro alcuna dell'arti delle Cõpagnie di Bologna,o altro miſtiero,o` tenuto ſtazzone,o botega,o trafico,eſſercitando l'arte,o il miſtiero predetto, come fanno i publici & uſati Artefici Mercatanti, o Maeſtri di botega,della detta arte,o dell'altre, in uendere & comprare, Et a` lui come publico Mercatante & perſona di credito nella ſua arte,& miſtiero eſser ſtato & hauuto ricorſo,come a` gli altri Artefici,& uſati & publici Mercatanti & Maeſtri di Botega.

Le quali pruoue fatte,come e` detto di ſopra, baſtino,& ſiano ſofficienti quanto alle pene, & a tutto quello che ſi cõtiene nelli preſenti Capitoli

Non procedere cõtra il fallito ſe non doppo

Et le dette pruoue ſi debbano riceuere innanci che ſi proceda ad alcun cuno atto cõtra i predetti,che foſsero chiamati ceſsanti et fugitiui'o here de di

rede di morto, & uagliano, & tengano, non oſtante che non ſia la parte ricchieſta.

Le quali pruoue fatte s'elle parranno ſofficienti all'Vfficiale, il quale ſara adito, ſi proceda alla citatione del detto Fallente,& a gli altri atti contra di lui, ſecondo la forma de preſenti Capitoli.

DEL MODO DI PROCEDERE CONTRA IL Ceſsante, o` fallito, o` uer Heredi di morto, quando loro o altri per loro compariſcono. Rubrica. XXXXVIII.

ITEM ſia tenuto quello de detti Vfficiali, che a` cio ſara adito, a` petitione delli detti Creditori, o della maggior parte di loro,o d'alcuno di loro, che doueſse hauere lire cento di moneta, o` piu da tale ceſsante, o che ceſsaſse, o` s'occoltaſse,o heredi di morto, o che ſi foſse abſentato,o` occoltato, o foſse herede di morto, fare & curare a tutta ſua poſsanza, ch'egli habbia a` ſua poſta tale ceſsante, fuggitiuo, o fallito, o uero herede di morto, maggiore de uenticinque anni, che non haueſse beneficio d'inuentario.

Non potẽdo hauere il ceſſante ſi dbbia citare ſecondo il modo qui notato.

Et ſe hauere non lo poteſſe, ſia tenuto fare citare per uno meſso del cõmune di Bologna, o di detta Corte con alta uoce,dinanci alla caſa della udienza nella quale ſi rende ragione per il Giudice dell'Vniuerſita' delli Mercatanti della Citta' di Bologna, o uero al Banco della Ragione del Podeſta' di Bologna,eſſendo lui adito, Et anchora dinanci la caſa dell'habitatione di tale Ceſſante & fuggitiuo,o` che ſi foſſe abſentato,o occolto, o` uero foſse morto come e` detto diſopra, con le Cedule, Le quali Cedule, Citationi & Cride debbiano cõtenere,che fra tre di che ſeguirãno doppo le dette Citationi,& Cride, o ueramente nel termine che parra` al detto Vfficiale, che ſara adito, con uolonta' della maggiore parte delli Creditori, o` uero d'alcuno di loro,come e` detto diſopra, hauendo riſpetto alla diſtanza del luogo di tale Ceſſante, che foſſe,o` ſi diceſſe eſſere abſente,che perſonalmente, & non per Procuratore debbia comparire dinanci a` quell'Vfficiale, da parte del quale ſara` ricchieſto, a` rendere piena ragione, & intieramente ſatisfare,& riſpondere alli ſuoi Creditori di quelle quantita' & coſe ch'a lui foſſero dimandate.

Hauuto il ceſſãte,ò citato comparendo dia ſigurtà di ſatisfar i creditori.

Et in caſo,che e'l detto tale Ceſſante fuggitiuo,o herede di morto hauere ſi poteſſe,o` citato compariſca,ſia tenuto & debba dare ſofficiente ſigurta' di ſtare a` ragione, & ſatisfare intieramente alli ſuoi Creditori delle quantita',& coſe che appareſſe quelli Creditori douere hauere, & riceuere da lui, ſecondo buona conſcienza di Mercatante, & per legitime pruoue ſecondo la forma de preſenti Statuti de Mercatanti, & ſecondo

la dicchiaratione che ſopra cio` ſi fara, co'l ſagramento come è detto di ſopra.

Non dando detta ſigurtà ſia meſso in prigione, ſin che ſarà in cõcordia cõ li creditori.

Et ſe quel tale che coſi compariſſe non deſſe, come è detto di ſopra, ſofficiente ſigurta', ſia meſſo nelle pregioni del Commune di Bologna, Delle quali ello non ſia rilaſſato, ſe prima non ſatisfara` alli ſuoi creditori, o con loro rimarra in concordia, o conſentiranno che ſia rilaſſato.

Come s'intẽda l'eßere creditore.

Et intendanſi eſſere creditori quelli che ſi dicchiararanno per l'Vfficiale a cio` adito eſſer creditori, come è detto.

Et ſe ui foſſe ſoſpittione, che'l detto Fallente occoltaſſe i ſuoi bieni, o haueſſe fatto alcuno contratto in fraude de ſuoi creditori, poſſa & debbia il detto Vfficiale cercar, delli bieni del detto Fallente, o` d'herede di morto, & delle ſue fraudi, & far in tutto & per tutto, come ſe non foſſe mai comparſo, & come ſi contiene nel capitolo, poſto ſotto la Rubrica, Del modo di procedere contra'l Fallente contumace.

DELLI BANDI ET CRIDE, I QVALI SI DEBbono fare per truouare delli bieni del Ceſſante, & delle ſequeſtrationi che debbono eſſer fatte de quelli, Et del premio di colui che dinonciara delli bieni del detto Ceſſante.

Rubrica. XLVIIII.

ITEM Prouediamo & Ordiniamo, che quello delli detti Vfficiali, il qual a` cio` ſara` ricchieſto, incõtanente quãdo ſopra cio` ſara` interpellato, & a' lui apparera` della detta ceſſatiõe, o` occoltatione, o` fugga, la quale li debbia conſtare nel modo & forma, che di ſopra è narrato, o` che'gli ſapra` per pruoua legitima alcuno eſſer morto, o` non hauer herede, o` uero l'herede di quello, ceſſara di pagar i Creditori del morto, Sia tenuto di fare, † & di far fare la diſcrittione de tutti i bieni del Ceſſante, o` morto, & detutti quelli c'haueranno al tempo della ſua morte, & quelli far deſcriuere & ſequeſtrare.

Far la diſcrittiõe delli bieni del Ceſſante.

Far bandire & cridare ne i luoghi & ſecondo la forma & tenore q deſcritto.

Anchora ſia tenuto per ritrouar delli bieni del Ceſſante, o` morto publicamente almeno due uolte per la Citta' di Bologna, & ſopra la Ringhiera del Podeſta' di detta Citta' & doue era la Scala del Lino, & quella del Formaggio, & ſu'l Trebbo di Porta Rauegnana, & dinanci la porta di detta Mercantia, & dinanci la caſa dell'habitatione ſolita di tal ceſſante far bandire per publico Banditore del Commune di Bologna, Che ciaſcheduna perſona di qualunque ſtato, grado, ordine & conditione uoglia eſſere, o` ſia, la quale per alcun modo haueſſe delli denari, coſe & bieni alcuni del tale Ceſſante, o` uer morto, o` che in coſa alcuna foſse tenuto, o` uer obligato per alcuno modo, ragione, o` uero cagione,

ne, o c'haueſſe, o uero che teneſse, o c'haueſse hauuto alcuna coſa lecitamente, o` uero illecitamente, o` dinari, o utro libri, o altri bieni del morto, o uer del Ceſsante dal tempo della morte, o ceſsatione ſua in qua, o` inanci la ceſſatione per un meſe, o` che teneſſe, o poſſedeſse il Morto al tempo della ſua ceſſatione, o` morte per alcun modo, per poſſeſsione di pagamento, o` per ſentenza, o` uero per alcuno modo lecito, o` illecito, Sia tenuto & debbia la detta quantita' de dinari, libri, o coſe, o` debito notificare & dar in ſcritto a` quell'Vfficiale da parte del quale andara il detto bando, & ſecondo il commandamento & requiſitione del detto Vfficiale adito, † Sia tenuto & debbia tutte le predette coſe, o` quantita' preſentar & dare per ſcritto a' quello Notaro Cittadino di Bologna, il quale ſara ordinato per il detto Vfficiale, fra i termini che ne detti Bãdi ſi cõterrano. Non oſtante alcuna tranſattione, o` patto, o riceuuta in pagamẽto, c'haueſſe hauuto dal tempo della ceſſatione & per un meſe innanci in qua, o dal tempo della morte del Debitore in qua, Si ueramente, che quel termine a` riſpetto di quelli c'habitaſſero nel Conta', o nel Diſtretto, o fuori del Conta', o` Diſtretto, non poſſa eſſer manco de dieci di, Sotto la pena che parra al detto Vfficiale di mettere nella crida.

Preſentare ciò che ſi truouaſſe hauer hauuto delli bieni del Ceſſante, non oſtante patto, ò pagamento fatto al tempo della ceſſatiõe, & d'un meſe innanci.

Debbia anchora contenere il detto Bando, che ciaſcuno che ſapeſſe c'haueſſe, o haueſse hauuto delli detti bieni, quelli debbia dinonciare, ſotto la pena che parra al detto Vfficiale di comminar nel detto Bando, Sapendo che colui che dinonciara alcuna perſona c'hara delli bieni, o alcuna coſa delli ceſſanti, o morti, o ſuoi heredi, o che dedurra in notitia alcuni delli detti bieni che foſſero appreſſo d'altri, non denonciati hara ſoldi due per lira, del ualor de quelli, I quali due ſoldi ſi pagaranno delli bieni di colui c'haueſſe hauuto la detta coſa appreſſo di ſe, o in ſua podeſta'.

Bando chi haueſſe robbe del ceſſante.

Et ciaſcuno poſſa accuſare & dinonciare tutti coloro che contrafarãno nelle predette coſe, & habbia la meta' di detta pena che ſi riſcuotera`.

Accuſando i cõtrafaciẽti guadagna la metà della pena.

Et tutto quello che ſi ritruouara' delli bieni delli Ceſſanti, o morti ſiano ſequeſtrati a` petitione de detti Creditori ſino che ſara fatta la diſtribuitione, o uendita che di ſotto ſi dira, Non oſtante ſolamente che à petitione d'alcuno di loro le coſe predette ſi faceſſero.

Sequeſtrar tutti i bieni che ſi truouarãno del ceſſante.

Anchora debbia contenere la detta Crida, che ciaſcuno che doueſſe hauere dinari, o uero alcuna coſa dal tale ceſſante, o` morto, o ſuo herede fra il detto termine, ſi faccia ſcriuere al Notaro che a` queſto ſara diputato, Sapendo che chi non ſi fara ſcriuere al tempo, non hara parte ne bieni che ſi ritrouaranno, Et le dette ſequeſtrationi & deſcrittioni & Bando ſi facciano quando parra al detto Vfficiale a` cio adito, innanci la richieſta di tale Ceſſante, o` uero da poi, ſecondo che ſi uedera eſſere neceſſario, o uero utile.

Crida che chi foſſe creditore del ceſſante dbbia farſi ſcriuere frá certo termine.

DELLE CONDENNATIONI CHE DEBBONO essere fatte de quelli che non palesassero i bieni & le cose fra'l termine della Crida. Rubrica. L.

Chi nõ harà notificato, ò presentato fra il termine delle cride s'intenda esser incoso nel le pene commi nate.

ITEM se fosse trouato alcuno, dalli detti Vfficiali, hauere appresso di se, o' a' posta sua hauer hauuto, o saputo c'hauesse dinari, o' libri, o cose di tale cessante, o' morto, o' suoi heredi, o quelli fra'l termine di dette Cride non hara' presentato, o uer notificato, come e' detto, I quali sia tenuto quello delli detti Vfficiali, che a cio' sara ricchiesto, & da parte del quale le dette Cride saranno andate, dicchiarare quali siano quelli, che cosi nõ ha. ranno notificato, o' che quelle tale cose non haranno presentate, esser in corsi nella pena predetta nel Bando comminata, la quale pena debbiasi, & possasi riscuotere per il detto Vfficiale senz'alcuna altra cõdẽnatione,

Come si debbia applicar la pena.

di fatto, † la quale si debba applicare per il quarto al commune di Bologna, & per il quarto a' quello ch'accusara, & per il quarto alli Creditori, & per il quarto all'Vfficiale che riscuotera'.

Et se non ci fosse alcuno Dinonciatore quella parte si debba applicare al Commune di Bologna, & alli Creditori di quello cesante, o morto, Et detta pena sia tenuto detto Vfficiale riscuotere alla pena di due tanta, la quale si debbia da lui riscuotere al tempo del suo sindicato, & debbiasi applicare per la meta' al Commune di Bologna, & per l'altra meta' alli creditori, Saluo se per giusta cagione ad arbitrio del detto Vfficiale, ello non si scusasse.

Non hauendo presentato libri, ò libro del Cessante sia punito ad arbitrio del Giudice.

Et se fossero libri uno, o' piu, che non fossero presentati sia condennato quel tale che come e' detto, non gli hauesse presentati ad arbitrio di quell'Vfficiale che detto Bando hauesse mandato, le quali condennationi si debbiano applicare, & riscuotere & partire, come e' detto di sopra, Nõ dimeno il detto Vfficiale faccia i detti libri, dinari, & robbe restituire, pagare & assegnare con effetto, † Sotto pena al Giudice, o' uero a' quello de detti Vfficiali ch'ommettesse di far la detta dicchiaratione, d'altro tanto quanto doueua essere la detta condennatione, o uero dicchiaratione.

Pena al Giudice che non facesse la ditta cõdennatione delli contrafacienti.

DELLA PRONONCIA CHE SI DEE' FARE contra il Contumace. Rubrica. LI.

ET s'auenesse che quel tale non si potesse hauere, o chi sera citato non uenesse & non s'appresentasse personalmente, o uero nõ fosse scusa legitima & uera per la quale apparesse giusta cagione d'impedimẽto per il quale ello non potesse uenire in persona come e' detto di sopra, Sia tenuto quello tale Vfficiale che per cio fosse adito, dicchiarare il detto cessante, o herede di morto essere contumace, & contra di lui come cõtra contumace douersi procedere, secõdo la forma de presenti Capitoli.

Del

DEL MODO DI PROCEDERE CONTRA del Fallente contumace, o' heredi, o` bieni di morto.

Rubrica. LII.

ANCHORA Statuimo, che sia tenuto quel tale delli detti Vfficiali che a` cio` sara adito, a` petitione de detti creditori, o` della maggior parte di loro, o` d'uno di loro, come è detto di sopra, quando per lui a ciò sara ricchiesto, † far scriuere per ordine ad un Notaro cittadino di Bologna, che a` questo sara eletto per tal Vfficiale di uolonta' di quello delli Creditori che questo solicitara tutti i nomi delli creditori di tal cessante, o morto, Et fatta la detta scrittura de tutti i creditori che saranno scritti, il detto Vfficiale † elegga tre, o uer cinque buoni huomini Mercatãti che non siano scritti per creditori, ne per debitori del detto Cessante, o fallito o morto, I quali eletti debbiano ubbidire al detto Vfficiale, sotto la pena che di sotto si dira`.

Scriuere i nomi de tutti i creditori dl cessante.

Eleggere tre, ò cinque Mercatanti che nõ siano creditori, ne debitori del Cessante.

Et i quali debbiano giurare alli Santi di Dio Vangeli con le mani toccando le scritture, di consighar bene, & a buona fede, in tutto quello che loro saranno dimandati, & poi detto Vfficiale di loro, o` della maggior parte di loro consiglio, dicchiari, quali siano i creditori del detto cessante o morto, & in che, & in quanto, I quali debbiano partecipare & hauere delli bieni mobili, & immobili, & prezzi de quelli & di quello, che si riscuotera dalli debitori del tal cessante, fallito, o morto, Si che nissun'altro, che non sia dicchiarato per il detto Vfficiale co'l cõsiglio de detti Mercatanti, o della maggior parte di loro esser uero creditore, possa hauere & partecipare de detti bieni se prima quelli che saranno dicchiarati essere ueri creditori non saranno intieramente pagati di tutto quello che sara dicchiarato loro douer hauere, & delle spese che si faranno.

Giuramento de gli eletti.

Dicchiarare cõ il consiglio de i Mercatãti eletti à questo fine cio è, chi sia debitore del cessãte.

Et similmẽte habbia arbitrio ciascuno Vfficiale a cio adito, cõ cosiglio & uolonta' de i Mercatanti eletti, o della maggior parte di loro conoscere & dicchiarare, chi ê debitore del detto cessante, fallito, o herede di morto, Et ciascuno c'haueſſe bieni mobili, o immobili che douessero essere posti al cumulo.

Chi haueſſe promesso per altri non si possa dicchiarar debitore se non doppo l'esecußione fatta dl principale saluo se non haueſſe rinõciato al beneficio delle figurta`.

Si ueramente che non possano ne debbiano dicchiarare alcuno c'haueſſe promesso per altri, o fosse figurta' d'altrui esser debitore, se prima quello per cui ha promesso non sia essatto, & truouato non hauer da pagare, Ma fatta la debita escussione del principale possasi astrẽgere la Sigurta', & quello che per altri haueſſe promesso pagare, come se fosse stato principale, Et questo non habbia luogo in quelli c'haueſſero rinonciato alli benefici delle figurta', i quali possano esser constretti come principali.

Non osta, se si diceſſe la cognitione non spettar al detto giudice.

Et di tutte queste cose possano conoscere & diffinire il detto Vfficiale con i detti Mercatanti eletti, Non ostante che si diceſſe il detto Vfficiale non hauer cognitione di quella questione, ma spettar ad altro Giudice.

Non si puo opporr eccettione d'incompetẽza,sotto pena.

Anchora Statuimo,che non sia alcuno che presuma in questi casi di dire il detto Vfficiale adito non essere Giudice competente, Et chi questo dicesse,anchora dicendo che uolentieri risponderebbe dinanci al detto Vfficiale ma non puo`, perche gli è uietato, o per ragione commune, o` d'huomo.

Et che facesse alcuna inhibitoria, o` facesse fare, o` mandasse in alcuno delli casi contenuti ne presenti Capitoli,cada,& s'intẽda esser caduto nella pena del doppio,& nella pena delli statuti & Ordinamenti del commune di Bologna,che sono & che saranno alla camera de gli atti.

Et ciascuno che sara` dicchiarato essere debitore,o` hauer detti bieni,intendasi esser uero debitore, & possa esser essatto come di sotto si dira`,

Alle quali dicchiarationi,& ciascune di quelle si stia, Saluo il Capitolo dell'Appellatione,che di sotto si dira`.

Fatta la dicchiaratione dlli creditori del cessante eleggera alcuni d detti creditori all'effetto qui descritto i quali si chiamino Caui de creditori.

Et fatta la dicchiaratione de quelli che sono creditori, & che debbono partecipar delli bieni del fallito,si che altri partecipar non debbiano come è detto,non ostante alcuna appellatione che si facesse,nella qual si proceda secondo la forma de presenti Capitoli,Si che non impedisca per cio` questo modo del procedere.

Il detto Vfficiale con consiglio de detti Mercatanti eletti, o` della maggior parte di loro, delli detti creditori,ne elegga tre, o` quatro,o` cinque come a` lui & alli creditori,& alla maggior parte di loro parra`, i quali si chiamano,Caui delli creditori,di tal cessante,fugitiuo,o` morto,intra quali sia uno de quelli che debbia hauere d'hauere piu de gli altri, & gli altri siano di maggiore,o` menor somma,I quali giurino toccando le scritture con le mani,di far bene,& lealmente, & a` buona fede quello che li sara` commesso con buona opera & solicitudine, & per se, & con consiglio de questi,il detto Vfficiale inuestighi delli bieni mobili,& immobili, ragioni & debitori del detto cessante,o` morto,per ogni modo che meglio potra, anchora ponendo a` tormento huomini & femine,che uerisimilmente do uessero sapere couele de detti bieni,o` parte de quelli, Et quello che truouara`, lo faccia mettere in scrittura,& possa tutto quello che si truouara` di mobile,lo faccia uendere alli'incãto,per i detti Caui de creditori,o` per altro in suo nome,per persona o` loro,o` alla maggior parte di loro fidata.

Autorità delli Caui de creditori di uẽdere bieni del Cessante et essigere dalli debitori di quello.

Alli quali Caui Diamo autorita' piena,di poter uendere, o` far uendere tutte le predette cose,et il prezzo riceuere,o far riceuere, Alla qual uẽdita non sia bisogno ricchiedere tal Cessante,o` fallito,o` herede di morto, Anchora che fosse pupillo,ne il suo Administratore, & senz'altra solẽnita' di Ragione & di Statuto,che si douesse osseruare,Et nondimeno per nõ per der tẽpo facẽdosi la detta uẽdita all'incãto,come è detto,a` petitione del Procuratore,& Sindico,come di sotto si dira`, debbia constrengere i Debitori di tal Cessante,o` fallito,o` uer herede di morto,i quali sarãno certi

& a`

& a` ciascun'altro che douesse pagar dinari,che douessero esser messi a` cumulo, realmente & personalmente, a` pagare a` detti Caui de creditori.

Prima pagare le spese delli dinari ritratti et riscuossi, poi i creditori.

Alli quali pagando,siano per autorita' del presente Statuto assoluti, Et delli dinari che del prezzo de detti bieni mobili si riceueranno dalli detti debitori, i detti Caui delli creditori paghino prima a` ciascuno le spese fatte, l'auanzo partino tra` i creditori dicchiarati come di sopra è detto, per soldo & per lira, si che nissuno altro Creditore hauer debbia de detti dinari. ℣ Et oltre a` questo,tutti i bieni immobili che si ritruouaranno esser stato ottenuti & posseduti per suoi per il Fallito,Cessante, o` Morto al tempo della Cessatione,fuga,o` morte,o` per sei mesi innanci la cessatione,o` fuga, si faccino scriuere,& uendansi tutti all'incanto.

Vendere all'incanto delli bieni stabili,salua la migliore ragione altrui.

Salua la ragione di cui hauesse miglior ragione in quelli che'l Cessante, Fallito, o` Morto,o` suoi heredi,come di sotto si dira` nel Capitolo del Sindico,& ne gli altri capitoli che di questo parlaranno, Et questo faccia, † non ostante che doppo la cessatione,fuga,o` morte,o` dinanci alla cessatione,o` fuga,o` fuga per un mese,o` meno,hauesse dato in pagamento di uolonta',o` uer per sentenza alcuna cosa mobile,o` immobile,o` dinari.

Pagamenti doppo, ò innanci p uno mese la cessatione sono nulli.

Le quali sentenze & dationi in pagamẽto statuimo esser nulle, & di nissuno ualore, in pregiudicio di quello c'hauesse riceuuto,† Saluo se alcuna Donna douesse hauere ueramente per sua dote, quella sia innanci tratto pagata. ℣ Si che in effetto il modo di procedere contra'l Cessante, o` Fallito,o` Morto sia questo che saluo il capitolo di sotto,che è posto sotto la Rubrica, del modo che si dee` tenere, a` far pigliar alcuno che si dicesse uoler cessare,o` fugire innanci la citatione, prima si faccia ricchiedere il cessante,fallito,o` herede di morto, & se compariss, osseruasi il capitolo di sopra sotto la Rubrica,Del modo di procedere cõtra i Falliti,o` Cessanti, o` Heredi di morto quando compariscono.

La dote sia innanci tratto pagata.
Nel procedere alla cattura sia prima ricchiesto il cessante.

Et se non compariscono ne altri per loro, o` per lui fra'l termine della ricchiesta, mandasi il Bando, secõdo la forma del capitolo posto di sopra sotto la Rubrica, Delli bandi & cride le quali si debbono fare,Saluo se prima non fosse mandato come in quello capitolo si contiene.

Non comparendo, mãdar il bãdo.

Et piu faccia il detto Vfficiale l'inquisitioni & dicchiaratione de Creditori,Debitori,Bieni & Diuisione,come in questo Capitolo si contiene.

Dicchiarare iĩ li siano creditori &c.

Questo aggiungendo, che ciascuno Mercatante,& Artefice,& ciascun' altra persona,che a` questo sara` ricchiesto per consiglio, o` per agiuto, o` per testimonianza, o` per qualunque cagione, debbia ubbidire al detto Vfficiale.

Vbbidire ciascuno l'Vfficiale p le cause q dette.

Et se sara` inobediente,possa'l detto Vfficiale imporre pene & multe, & quelle riscuotere a` suo arbitrio, & delle riscosse,o` che si riscuoterãno habbia la terza parte, le quali pene & multe possa imporre,fino alla quantita' de bolognini cento d'oro per uolta.

Pena delli disubbedienti.

Salario dell'Vfficiale.

Et perche il detto Vfficiale a' cio' ſia piu ſolecito,habbia'l Salario che di ſotto ſi dira'

Il Notaro non toglia ſe non quanto di ſotto ſi dirà.

Et perche le predette coſe meglio far ſi poſſano Statuimo & Ordiniamo che'l Notaro che a' queſto ſara eletto non toglia alcuno dinaro, ſe nõ come di ſotto ſi dira'alla pena d'eſſere rimoſſo, & priuato dall'Vfficio, & d'eſſere condennato per ogni dinaro dieci.

Eleggere uno de Creditori che ſia ſpenditore à pagare Notari.&c.

La quale dicchiaratione fatta,il detto Vfficiale elegga uno de detti Creditori che ſia ſpenditore per tutti gli altri, Al qual cialcheduno Creditore dicchiarato,dia quella quantita' che parra' al detto Vfficiale, alla pena d'eſſere cancellato del numero de Creditori,& tante uolte quante dicchiarara'l detto Vfficiale, ſi depona dinari al detto ſpenditore. Il quale ſpenditore paghi i Notari,Meſſi & Vfficiali,ſecondo la dicchiaratione che di ſotto ſi dira'.

Rendere ragione dell'amministratione.

Et faccia ogni altra ſpeſa utile & neceſſaria per i detti Creditori, & de quali dinari depoſitati ſia tenuto'l detto Spenditore rẽder ragione a' quello,o' a quelli che i detti Creditori,o' la maggiore parte di loro uoranno, Et rendere ogni dinaro che uoranno quelli che uederanno la ragione,Alla pena di cento Bolognini d'oro,i quali ſi poſſano riſcuotere per il detto Vfficiale ſenza condennatione & habbia la terza parte,& le due parti habbiano i Creditori.

Chi hà riceuuto,dato,ò pagato di quello del Ceſſante ſia poſto p debitore, non aſſignãdo giuſta cagiõe.

Et perche in queſto tale Capitolo, & in quello de Bandi & Cride, & in piu altri Capitoli ſi fa' mentione che quelli c'haueſſero hauuto de bieni del Ceſſante, o' morto,debbiano dare per ſcritto quello c'haueſſero hauuto, † Dicchiariamo & Statuimo,che quelli c'hãno riceuuto i detti dinari, o bieni,s'intendano eſſere & ſiano meſſi per debitori, & c'haueſſe dato,o' pagato alcuna quantita',o alcuna coſa di quelle del Ceſſante, o morto, o' ſuoi heredi con alcuna ragione,o' cagione non ſia debitore,ne ſia obligato,moſtrando a' chi egli ha dato, o uero pagato,la quale coſa moſtrando non poſſa eſſere ad altro aſtretto,& non ſia ad altro obligato.

DELLA CONDENNATIONE CHE DEE' ESſer fatta del Ceſſante che non compariſca, della quale ſi deue pagare al Commune di Bologna & del Bando in che incorre. Rubrica. LIII.

Non comparendo in termine à far ſua ſcuſa dl non poter comparire,ò di non hauer fallito, ſia in Bando dl la forca.

ANCHORA per reprimere la mala uolonta' de'l uolere fallire per rubbare i ſuoi Creditori Statuimo, che'in quello medeſimo modo,& caſo,cio è' quando il detto Ceſſante come diſopra è' detto ricchieſto non ſi preſentaſſe perſonalmente,& foſſe cõtumace,o' non cõparẽdo perſonalmẽte, non fara' fra'l termine della citatione ſcuſa, per la quale appara eui dentemẽte ad arbitrio dell'Vfficiale che'l fa' ricchiedere, lui nõ poter cõparire,o' nõ hauer fallito, ne rotto,eſſendo publica uoce & fama lui hauer fallito,

fallito,o' rotto. Sia & intendaſi eſſer in Bando della perſona,cio e' della forca, & ſe perſeuerando nella contumacia rimarra nel detto bãdo,& che peruenieſſe nelle mani d'alcuno Vfficiale del Cõmune di Bologna ſia apicato per la gola.

Accordãdo frà l'anno i Creditori,ſi cancella il bando.

Et ſe fra un'anno lui ſara in concordia con i ſuoi Creditori, all'hora ſia & s'intenda eſſere cancellato di tale Bando.

Oltra il Bando di contumaccia pena.500. lire.

Et oltra il detto Bando, quello de detti Vfficiali che coſi adito ſara', ſia tenuto condennare il predetto Ceſſante,il quale fugiſſe, o' s'occoltaſſe,o' che foſſe fugito,o' occoltato,come e' detto,o che non s'apreſentaſſe,in lire cinquecento de Bolognini,& piu & meno,ad arbitrio del detto Vfficiale. Conſiderata la quantita' de Creditori,& la conditione della perſona.

Si ueramente che'l detto tale Ceſſante, o' Rompente, rompeſſe per la quantita' o altra,di lire cinquecento de bolognini,ſia condennato preciſamente nelle dette lire cinquecento de bolognini, & piu, ad arbitrio del detto Vfficiale,hauendo ſempre riſpetto alla conditione predetta,le quali ſi debbiano applicare al Commune di Bologna,ſe quello tale Debitore che coſi fugiſſe,o' s'occoltaſſe,o che foſſe fugito,occoltato, o' ceſſato non ſi apreſentaſſe fra uno meſe proſſimo che uerra' dal di della detta condẽnatione come e' detto,o' uer ſe fra il termine d'un'anno,il quale immediate doppo la detta condẽnatione ſeguira',non ſara' in concordia cõ e ſuoi Creditori,come ſe tale condẽnato foſſe ſtato conuinto di duolo,o di fraude, † Et che quel Bando & condennatione di cinquecento lire, & meno & piu,come e' detto diſopra,paſſato un'anno corſa la detta condennatione, & termine ſopradetto di quel tale Bandegiato, & condennato, perpetouamente non poſſa eſser cancellato,ſe primamente eſso Bandegiato, & condennato non hara pagato al Commune di Bologna la detta quantita' & condennatione,& lire cento di piu per il Bando della perſona, & ſatisfatto a' ſuoi Creditori intieramente,o' con loro non ſara in concordia con effetto.

Paſſato l'anno il Bando & la condennatione diſopra ſiano perpetoui ſe di piu nõ ſatisfara come qui ſi diſpone.

Le quali quantita' pagate,& fatta piena concordia con i ſuoi Creditori, & ſatisfatto a' loro intieramente delli ſuoi capitali,& danni,& ſpeſe, & intereſſi,poſſa eſser cancellato de detti bando & condennatione.

Fatti i pagamẽti ſi caſſa il bãdo,& prima ſi pagano i Creditori, da poi il Commune,le pene impoſte.

Et coſi fatti i detti pagamenti, & concordia, ſia,& eſser s'intenda cancellato ſenza altra ſolennita'ſi ueramente che la detta quantita di lire cinquecento, o' maggiore, o menore quantita',nella quale come e detto ſi faceſſe la condennatione al Commune di Bologna,non ſi poſſa fare alcuna eſſecutione,ne habbia ne hauer debbia il detto Commune in eſsigere le dette condennationi alcuno priuilegio nelli bieni di quello condennato, ſe prima & intieramente non ſara ſatisfatto a' quelli Creditori. di quello che nella condennatione di lui fatta alli ſuoi Creditori ſi conterra'.

Le pene ſu dette non hanno

Et queſto Capitolo non habbia luogo nel Debitore morto, S'alcuno co

luogo nell'here de del debitore morto, purche non occolti, ò fuggi.

me herede non compariſſe, ſe non ſi prouaſſe eſser herede, & appariſse lui hauer appreſso di ſe delli bieni dell'heredita' occoltati, contra'l quale herede c'haueſse appreſſo di ſe de bieni di detta heredita', o` ſe ne fuggiſſe, o che s'abſentaſſe, ſi proceda come e` detto del Ceſſãte fuggitiuo, debitor.

Cõtra l'Adminiſtrator di pupillo herede, occultante ò fugiente ſi procede come contra il principale.

Et ſe detto herede foſse pupillo c'haueſſe Adminiſtratore, c'haueſse appreſso di ſe delli bieni dell'heredita' s'occoltaſſe, & poi ceſsaſſe, & fuggiſse & foſse contumace in comparire & in rendere le coſe hauute delli bieni del defonto, contra quello Adminiſtratore ſi proceda come s'egli foſſe l'herede principale che ceſsaſse, o` fuggiſſe, & come e` detto di ſopra nel Capitolo, Del dar in pagamẽto de bieni del Ceſsante, & come di ſotto ſi dira`.

CHE PER CRIDA DI BANDITORE SI FACciano manifeſto i detti Bandi & condennationi. Rubrica. LIIII.

Publicar'ſi detti Bandi & cõdennationi, & le cauſe pche, con il modo di fallimento.

DEBBIA anchora ciaſcheduno Vfficiale a` cio adito quello tale Ceſante, o Rompente, che foſse contumace, fatta la detta dicchiaratione fare publicare per uno, o` piu Banditori del Commune di Bologna, per la Citta' predetta, cio e` prima ſu la Ringhiera del detto palazzo del detto Podeſta', & ſu tutte due le dette ſcale, cio e` doue ſuoleua eſsere la ſcala del Formaggio, & quella del Lino & inãci l'Vdienza del Palazzo dell'Vniuerſita' de Mercatanti, ch'e ſu'l Carobbio, & anchora ſu'l Trebbo di Porta Rauegnana, & del Mercato di meggio, & su` i Trebbi, Rughe, & Cõtrade de Mercatanti & Artefici di detta Citta', & in tutti gli altri luoghi publici ſecondo che a` lui parra` come il tale, nominando il predetto ceſsante, o uero che faliſe per nome, & ſopranome, che arte, o miſtiero egli prima faceua, hà fallito & ingannato i ſuoi creditori, facendo mentione del modo del fallimento, o rottura predetta, Et come egli e` ſtato ricchieſto, & non e comparſo, & per tanto e` in bando della perſona, cio e`, della forcha & di lire cinquecento, o` piu, o meno ſara detto diſopra, Del quale Bãdo debbia apparere per relatione del detto Banditore ne gli atti del Notaro, ſotto pena di lir cẽto de bolognini a` ciaſcheduno de detti Vfficiali, che foſſe negligente nelle predette coſe, o in alcuna di quelle, nelle quali pene in corra tale Vfficiale, ipſo iure & facto, ſenz'altra condennatione.

Fatti, ò no, i detti Bãdi, s'intende nõdimeno il Ceſſante contumace eſſerui incorſo.

Et non dimeno fatte, o uer non fatte le dette Dicchiarationi, & Bandi ſopradetti per il detto Vfficiale, ſiano, & coſi s'intendano ipſo facto i predetti Ceſsanti & ciaſcheduno di loro, il quale ſara cõtumace, come e detto diſopra.

Della cui cõtumacia apparira per gli atti del Notaro, anchor che nõ accuſata la contumacia del predetto non comparente, purche appara delle ricchieſte debite & non appara per gli atti, della comparatione del detto ricchieſto,

ricchieſto, incorſo nel detto Bando & pena, come e` detto diſopra, delli quali ſi fa` mentione ne preſenti Capitoli & Ordinamenti.

CHE I PROCESSI, ET BANDI DELLI CESſanti ſi debbiano da per ſe mettere, o` diſcriuere in un Libro ordinato, a` cio intitolato, in forma debita. Rubrica. LV.

ITEM Prouediamo, & Ordiniamo, che tutti i proceſsi & ſcritture che ſi faranno contra delli Ceſſanti, & di coloro che rõperãno, o` hanno rotto cõtra la forma de preſenti Capitoli, contra i quali ſi procedeſſe ſecõdo i preſenti ordinamenti, ſi debbiano mettere & far ſcriuere, o ſcriuere per ciaſcheduno Notaro de detti Vfficiali, al quale ſpettaſſe fra tre meſi da poi che ſara` fornito'l proceſso, in uno libro ordinato a` cio, nel quale non ſi metta altro ſe non i detti atti, & proceſsi, Il quale Libro ſia intitolato, † il Libro delli Mercatanti Ceſſanti, & de quelli chi rompono, nel quale Libro ſi debbia ſcriuere per il detto Notaro a` cio diputato tutti i Proceſsi, Atti, Bandi, & condẽnationi, & ſcritture fatte contra alcuno ceſſante per la detta cagione, & ordinatamente, ſotto i ſuoi di meſi, & anni, Et nõ debbiano eſſere nel detto Libro altre coſe meſcolate, ſotto pena a` ciaſcheduno de detti Notari che contrafaceſſero alle predette coſe, di lire cento de Bolognini, la quale ſcrittura ò regiſtratione debbia far fare l'Vfficiale principale che à queſte coſe ſara` adito, Et a` queſto aſtrengere realmente & perſonalmente ciaſcheduno de detti Notari, al quale ſpettara` fra il termine predetto, alla pena ſopradetta, & debbiaſi mettere, & mettaſi ciaſcuno proceſso di ciaſcheduno Latitante, o` uer ceſſante da per ſe alla pena ſopradetta.

Libro de Mercatanti Ceſſanti doue ſi deſcriuono i proceſsi. &c.

Il quale Libro come ſara fatto, ſi debbia deporre alla Camera de gli Atti del Commune di Bologna fra il detto tẽpo, per modo che gli altri che ſi farãno ſi poſſano congiungere con quello, Et ciaſchedun Notaro che cominciara` alcuno delli detti proceſsi, poſſa, & debbia quelli ſeguitare & finire, Nõ oſtãte che'l Vfficiale principale ſi mutaſſe, o haueſſe altro Notaro

Il Libro ſu detto ſi depona alla Camera de gli atti di Cõmune.

CHE I CESSANTI COME BANDITI POSſano eſſere offeſi ſenza pena, & a` loro non ſia reſo ragione. Rubrica. LVI.

ITEM che ciaſcheduno delli predetti Ceſſanti, o` Falliti, delli quali di ſopra nel precedente capitolo ſi fa` mentione, da poi che ſaranno, o` foſſero incorſi nel detto Bando, come e` detto diſopra, poſſano eſsere offeſi in perſona ſenza pena, & preſi da ciaſcheduno, & menati nella forza del Commune di Bologna, & di ciaſcuno de predetti Vfficiali, Come poſſono eſsere offeſi, & preſi tutti gli altri Banditi dal Commune pre

detto,per maleficio,da cento lire in ſu,o` per altra cagione,ſecondo la for ma delli Statuti del Commune di Bologna.

Mercede & premio de chi pigliara Ceßati Banditi.

Et che ciaſcun che pigliara,o uer offendera`,o preſẽtara alcuno de quelli habbia ſoldi due per lira, di quello che ſi riſcuotera dal tale preſo, & piu lire cinquanta de Bolognini dal Commune di Bologna, o` la meta` della condennatione che ſi riſcuotera`, ad elettione del Pigliante,o` Preſentante, Il quale preſo debbia ſtare nelle pregioni del Commune di Bologna, di commandamento del detto Vfficiale adito a` queſto, a petitione delli Creditori,inſino a tãto c'hara pagato,o ſara in concordia cõ ſuoi Creditori,& hara pagato tutte le pene nelle quali foſſe incorſo.

Si puo pigliar in caſa in ogni luogo, & ogni di bẽche ſolẽne

Et poſsa'l detto Ceſsante eſſer preſo in caſa ſua propria,o uero d'altri,& in ogni altro luogo,& in ogni di,ãchora in Dominica,& in di di Natale,& di Paſqua,& de gli Apoſtoli,& in ogn'altro di. ℣ Et nõ ſiano i detti Ceſſanti cõtumaci,ne alcuni di loro ne ſuoi figliuoli & perſone, i quali per la forma de preſenti Capitoli & Ordinamenti ſono tenuti alli debiti del detto ceſſante che ſara contumace,inteſi ne uditi alla ragion Ciuile,ne in Criminale, ne in dimandare,ne anchora in difenderſi per niſſun modo,per alcuno Vfficiale del detto Commune,ſin' a` tanto c'haranno ſatisfatto alli Creditori del detto Ceſſante,& con loro ſaranno in concordia.

Et tutto quello che ſi faceſſe in ſuo fauore non habbia effetto, & ſia nullo,uano,caſſo,& di niſſun ualore.

CHE ALLI CESSANTI NON SIA PAGATO quello che e` douuto Rubrica. LVII.

ITEM Prouediamo & Ordiniamo,ch'alcuno de quelli Debitori di tale Ceſſante, o` fuggitiuo,il quale s'occoltaſſe come e` detto diſopra, da poi che ſara publica uoce, & fama lui hauere rotto & fallito & occoltato, o eſsere fuggito in fraude & danno de ſuoi Creditori, Del quale ſe ſi riuocaſſe in dubbio lui hauer rotto, o fallito, o fuggito, o no`, ſtiaſi a` quello delli detti Vfficiali,che a` cio ſara adito,non ſi poſsa per alcuno,ch'al detto Ceſsante foſse obligato per alcun modo pagare, dare,o aſsegnare alcuna coſa, o quantita de dinari le quali alcuna perſona,o Communita' di che conditione ſara, haueſse appreſso di ſe,delli dinari, o bieni del detto tale debitore fallito,o` c'haueſse tale fama.

Et anchora quello tale Debitore Ceſsante,fuggitiuo,o che s'occoltaſse, o` che ſi foſse occoltato,o` fuggito come e` detto diſopra,non poſsa ad alcuno ſatisfare in dinari,o bieni,o uero per altro modo d'alcuna quantita' de dinari o coſe, le quali,o li quali il detto Debitore Ceſsante doueſse da loro hauere, † Et ch'alcuno pagamento & ſatisfattione che ſi faceſse contra la forma del preſente Capitolo,non uaglia,& non habbia effetto, ne per quel modo s'intenda eſſer aſsoluto colui che coſi pagara quanto e` dalli

Pagando al creditore per publica fama fallito non ſia aſſoluto ma di no[illegible] eſſere ſtato.

dalli Creditori del Ceſſante, Ma non oſtante quello coſi fatto pagamento, poſſano i detti Creditori del detto Ceſſante eſsigere da quello che cõtra la forma del preſente Capitolo pagaſſe tutto quello,ch'egli era obligato al detto Ceſſante,come s'egli non haueſſe pagato, Et ſimilmente ſe alcuno falliſſe,o` rompeſſe,o ſi ritrouaſſe alcuno ſuo Debitore, che d'uno meſe innanci la rottura haueſſe pagato,non ſendo il tempo del pagamento uenuto,ſi che innãci il termine haueſſe pagato,intendaſi d'hauer pagato in fraude delli Creditori del Fallente, & non s'intenda eſsere aſſoluto dalli detti Creditori,& poſsa eſser coſtretto a` pagare come ſe non haueſſe pagato.

CHE I CESSANTI NON POSSONO HAuere Vfficio. Rubrica. LVIII.

ITEM, che i detti Latitanti, Ceſſanti, o` Fuggitiui, i quali da qui innanci,o` oltra tre di,s'occoltarãno,o` fuggiranno, come è detto di ſopra, non poſſano per alcun modo hauere Vfficio,o honore nel Commune di Bologna,o dati per il Commune predetto,o` in alcuna Cõpagnia di detta Citta',in ſin' a` tanto che intieramente,o ueramente ſenza alcuna dimi nutione hara` pagato i ſuoi Creditori,o` con loro ſara in concordia,cõ effetto di pagare intieramente,ne anchora da poi, † Se non paſſato il tempo de cinque anni ch'all'hora proſsimamente ſeguiranno, Saluo che in queſto caſo che nella Compagnia di quell'Arte, della quale primamente era al tempo della ceſſatione,non poſsa hauere Vfficio alcuno per ſpacio de dieci anni, Et contra queſto Capitolo non ſi poſsa diſpenſare per alcun modo, Et chi accettara` alcun'Vfficio contra la forma del preſente Statuto,cada in pena di cento Bolognini d'oro,& di ſtare un anno in prigione, Il quale anno cominci,quando hara` pagato i detti cẽto Bolognini, i quali debbiano eſsere per il terzo del Commune di Bologna ſe accettara Vfficio del Commune,la terza parte della pena ſia della Compagnia, l'altra terza parte di quello che dinonciara,& l'altra terza parte di quello Vfficiale che quella riſcuotera`, La quale pena ciaſcuno Vfficiale del Commune di Bologna poſsa riſcuotere ſenza altra condannatione di fatto al ſuo Arbitrio.

Cinque ãni poi c'hara ſatisfatto ſuoi Creditori,ad hauer Vfficio del Com. diece ad ottenere nella Compagnia dell'Arte, doue era al tẽpo della Ceſſatiõe,ſotto pena.

DEL MODO CHE SI DEE` TENERE, A FAre pigliare alcuno che ſi diceſse uoler ceſsare o` fuggire innanci la citatione. Rubrica. LIX.

ANCHORA Statuimo, che s'alla preſura, o` cattura de predetti Ceſsanti, Fuggitiui, & Latitanti ſi procedeſſe innanci le dette condennationi,debbia la pruoua apparire,& farſi la pruoua della Ceſsatione, Fuga Latitatione, o uero Occoltatione, come e` detto di ſopra, Come

il tale, detto essere Cessante, & Latitante era publico Mercatante, o uero Artefice, come è detto disopra.

La quale pruoua, quanto è all'effetto di peruegnire alla Cattura, si possa fare, anchora non ricchiesto il detto Cessante, fuggitiuo, o uero Latitante, giurando i Creditori predetti, o uero la maggiore parte di loro, o quelli a petitione de quali si dimandasse la cattura, & proceder si douesse a quella, come è detto disopra, dubitare, che in caso che'l detto Cessante, o uero Latitante fosse ricchiesto alla detta pruoua, ch'ello non si partisse & si ascondesse per si fatto modo che non si potesse hauere, o uero pigliare, Et in caso che per i detti Creditori, o alcuno di loro, come è detto disopra, si dicesse, o s'affirmasse per suo sagramento non hauer tempo per l'iminente sospittione, & poco di tempo c'hauesse per dubitare della fugga instante & subita del detto Cessante, o che fosse cesato, o uero occoltato, offerendosi apparecchiato poi che sara alla presenza di quello de detti Vfficiali che a cio sara ricchiesto, far idonea fede, che colui haueua cessato, & esser in caso che come cesśate puo essere preso, all'hora & in quel caso giurando il predetto Creditore, o che douesse riceuere tutte le cose per lui dette essere uere, Il predetto che si dicesse esser cessante, si possa pigliare come è detto disopra, & farlo condurre alla presenza del detto Vfficiale ricchiesto sopra cio † Et in caso ch'ello cosi preso, o uero condotto in ciascheduno delli predetti casi nelli presenti Capitoli descritti, confessasse essere debitore & hauere cessato, sia incarcerato, sin che hara pagato, o uero sara in concordia, Et in caso ch'ello nieghi, & uolesse pruouare se non hauere cesato, ne fallito, dando figurta' idonea di stare a ragione, & di pagare quello ch' egli fosse tenuto, perche fosse stato distenuto, o di presentarsi nella forza dell'Vfficiale, in caso che si pruouasse ello hauere cesato & esser debitore, sia rilassato, & altramente stia in pregione & distenuto, fino che sara prouato lui esser cessante, & possa esser stato preso, Et in caso che si pruoui, stia preso fino c'hara pagato, o sara in concordia come è detto di sopra.

Confessando esser debitore, è hauere cessato sia posto in prigione restando se dà Sigurtà sia rilasciato.

Non pruouado che sia Cessante cada nelle pene qui imposte.

Et in caso che non si pruouasse, sia rilasato, & colui che quel tale per cesante hauese fatto pigliare, sia condennato nel doppio delle spese fatte per quello tale allegato esere Cesante, & nelli dani & interesi suoi, & cada dello suo debito, o uero credito, & sia condennato al Commu- di Bologna secondo che parra al detto Vfficiale senza altro processo, considerata la conditione della persona presa, che sara detta esere per fallire, o uero fallita, Et al detto preso in tanto quanto ello giurase esfere di peggio di detta cattura, per quanto non uorrebbe esere stato preso, cio è in quanto stimara la sua ingiuria, permesa la tasatione per il detto Vfficiale.

CHE

CHE I FIGLIVOLI O' DESCENDENTI SIAno tenuti per il Padre, o uero Ascendenti Cesan.

Rubrica. LX.

ITEM concioſiacoſa che ſi dimoſtra per eſperienza di fatto, che molti ingãni & fraudi ſi cõmettono in dãno & fraude delli Creditori delli ceſſanti, per i figliuoli, Nepoti, & Fratelli, & anchora per i nipoti figliuoli delli fratelli, & per i Padri heredi & ſucceſſori aui, & parenti & Moglie delli Ceſſãti, Accio che ſi toglia uia la materia de detti ingãni, & fraudi, che ſe pure ſi commettono, non ſi poſſano le ſopranominate perſone gloriare cõ danno delli Creditori, Pero' Dicchiariamo, che i Fgliuoli maſchi di ciaſcheduno debitore che ceſſaſe, o' s'abſentaſſe, o s'occoltaſſe, o moriſſe, o c'haueſſe ceſſato, o uero occoltato, o' abſentato, o' foſſe morto come è' detto diſopra.

Moglie del Ceſſante è obligata alli debiti di quello, per i beni, che nõ ſono dotali, ò ſopradotali.

Et anchora i Nipoti maſchi nati del Figliuol maſchio del detto tale ceſſante, o morto, i quali figliuoli o' Nipoti ſiano di maggior eta' d'anni uenticinque, al tempo del contratto debito, & habitaſſero in una medeſima famiglia & caſa cõ il detto tale Debitore al tempo della fugga, o uero ceſſatione, o occoltatione, o morte, ch'opperaſſero una medeſima arte, o miſtiero, ſiano & s'intendano eſſere, & eſſer debbiano obligati alli detti Creditori, ſi come il detto ſuo Padre & Auo, Et coſi come obligati poſſano da quelli Creditori efficacementente eſſer conuenuti nelle loro perſone & bieni, ſaluo che in quello ch'a' loro per ſoccesſione d'altri foſſe peruenuto, Et poſſano anchora eſſere conuenuti & coſtretti perſonalmente & realmẽte in ogni maniera de bieni † s'al tempo della fugga, ceſſatione, o d'occoltatione, o' morte per un'anno proſimo innanzi habitaranno i detti figliuoli, o Nipoti cõ li debitori ſuoi Padri & Aui, & operarãno una medeſima arte, o miſtiero con loro, & gouernaranno, & guidaranno, o uero regeranno la tauola, Botega, o uer Miſtiero come i predetti Padri, & Aui, & in queſto ultimo caſo poſſano eſſere conuenuti tali Figliuoli & Nipoti, & a loro & contra di loro eſſer dimandato, & riſcoſſo in tutto & per tutto, come al detto ſuo Padre & l'Auo ceſſante, quant'è per la ſatisfattione delli detti creditori, & di quello che dar doueſſero i predetti ceſſanti.

Come s'intẽda, i Figliuoli, & Nipoti eſſere tenuti p il ceſſante.

QVALI FRATELLI SIANO TENVTI PER i Fratelli Ceſſanti. Rubrica. LXI.

ITEM che i Fratelli Carnali di tale debitore ceſſante, o fuggitiuo, o uero morto, o' che s'accoltaſſe, o moriſſe, o' che ſi foſſe occoltato come è' detto & maggiore de uẽticinque anni, i quali al tempo di quella fugga, o d'occoltatione, o' morte, o uero debito cõtratto, & per un meſe innãzi ſteſſero, o habitaſſero, & foſſero ſtati, o habitati, col detto tale debitore, in una medeſima famiglia, & caſa cõmunamẽte ad un medeſimo pane & uino

& spese, & non partiti uiuessero, Anchora che appareſſe charta di diuisione, facendo una medesima arte & mistiero insieme, siano & s'intenda no essere obligati alli detti Creditori, come il detto loro fratello cessante, Et similmente se loro operassero insieme una medesima arte, & mistiero in una medesima Botegha, o uero stazzone, benche loro non habitasse-ro communamente, & hauessero i loro bieni diuisi, quanto e' per la satis fattione delli detti crediti, o' Creditori del detto Cessante, o' uero Mor-to, solamente.

CHE I FIGLIVOLI DELLI FRATELLI SIA no tenuti per il Fratello del padre Cessante. Rubrica. LXII.

ITEM Prouediamo, che i Nepoti, cio e' i Figliuoli delli Fratelli del Padre di tale cessante, i quali fossero maggiori de uenticinque anni, co me disopra e' detto delli fratelli siano tenuti per i Barba Fratelli delli pa dri, con i quali insieme in una medesima famiglia habitassero, & una me-desima arte essercitassero insieme, Saluo se non appareſſe carta di diuisio-ne, & publica nominanza, & uoce fosse della detta diuisione, & similmen-te s'intenda per i Barba per i Nipoti sopradetti cessanti, quanto e' per sa-tisfatione de detti crediti, o creditori del detto cessante solamente.

CHE I PADRI DELLI CESSANTI SIANO tenuti per il Figliolo cessante. Rubrica. LXIII.

ITEM Dicchiariamo, & Ordiniamo, che i Padri de detti tali debito-ri Cessanti de quali figliuoli operassero alcun'Arte, Mercantia, o' Mi-stiero & fossero maggiori d'anni uenticinque, siano tenuti, & intendasi lo-ro & le loro persone & bieni di ciascuna conditione obligati a' detti Cre ditori, come il detto suo figliuolo cessante, se'l detto Padre stesse & habi-tasse con il detto suo figliuolo debitore in una medesima casa, & famiglia, & communamente & non partiti uiuessero, & una medesima arte operas sero, o per quello si fosse espressamente obligato, & non altramente.

CHE LE MOGLIE SIANO TENVTE PER i Mariti, & in quali bieni. Rubrica. LXIIII.

ANchora Statuimo, che se le Mogli de tali Cessanti, o Morti hauessero alcuni bieni che nõ siano della dote, o' augumẽto di dote dato al Ma rito per altri, che per lei, per persona che uerisimilmẽte debbia hauer dato il detto augumẽto per parẽta, o che nõ appara chiaramẽte essere peruenu to a' lei per soccessione, o' legato, o c'hauesse, innãci il matrimonio cõtrat to cõ tale Cessante, o' morto, Quelli cosi fatti bieni siano tolti come bieni del cessãte, o Morto, & dati alli Creditori di tal Cessãte, o Morto, nõ ostã te che quella cosi fatta Dõna hauesse cõprato detti bieni delli dinari a' lei donati, o' che l'augumẽto di dote fosse dato a' lei d'alcun stranieri in dina

ri &

ri, & cose mobili, perche si sa bene per tutti, come gli huomini sono atti a' donare il suo, purche tale compra non sia fatta per detta Donna per anni tre innanci ch'el Marito rompesse, nel qual caso Vogliamo che la la Don-na non posa esser molestata in detti bieni, eccetto se manifestamente nõ si pruouasse per i Creditori dell'euidente fraude di tale compra.

DE GLI AMBASCIATORI CHE DEBBO no essere mandati alli Luoghi, alli quali sono fuggi-ti i Cessanti. Rubrica. LXV.

ANCHORA Volendo all'Indennita' delli Creditori prouedere, & alle malitie de detti Debitori obuiare, Statuimo & Ordiniamo, che a' uolonta' de detti tali Creditori, o' della maggiore parte di loro, & alle lo ro spese, siano tenuti i Signori Antiani del Cõmune di Bologna, dalli qua li questo sarà dimãdato, mandare Ambasciatori, o' uer Messi in nome del detto Commune di Bologna, alli luoghi, & alle parti doue sara di mistie-ro à ritruouare ragioni, & cose de quelli tali Debitori, Et quelli tali Debi tori in persona, & cosi farli pigliare & distenere, Et fare & procurar si, che quelli tali cosi Cessanti, & fuggitiui come e' detto disopra, se parera' alli Si gnori Antiani, siano presi, o' cacciati delli luoghi doue fosero, † Notifica re alla Communita', o uero Signore, o' agli huomini del luogo, o uero Ter ra doue fosero quelli tali Debitori Cessanti, o' falliti, & fuggitiui, che se le predette cose elli non faranno, che'l Commune di Bologna alli Creditori di quello Cessante & fuggitiuo contra gli huomini, & bieni de quelli, i quali fossero, o habitasero sotto la Signoria di tale Signore, o' Commu-nita', che i detti cesanti, o' fuggitiui, come e' detto non discacciasero, o pi gliasero, si concederanno le Represaglie generali, sino all'intiera satisfat-tione delle quãtita', o' cose, per le quali i detti creditori nõ fosero satisfat ti, le quali Represaglie i Signori Antiani possono concedere con delibera tione delli Signori delli Collegi, & non altrimente, Oseruando anchora sopra cio' la forma del Statuto del Commune di Bologna, che dispone de le Represaglie, in quello, che a' cio si puo addattare.

Notificare alli Superiori delli luoghi ouc fosse rifuggito il Cessante à douer fare quãto li harà chiesto dall' Ambascia tore, con cõmi nation delle re presaglie.

DELLA SIGVRTA' CHE DEE' ESSERE DA ta per quello & da quello che uiene per altri alla dife-sa de Cesanti, o' uero Bieni delli Cessanti. Rubrica. LXVI.

ITEM Prouediamo & Ordiniamo, che s'alcuno compariſſe, il qual per altri uolesse difendere alcuno de quelli tali debitori, il quale si dicesse es-ser fuggito, o' occoltato, o' morto, o' suo herede del quale si dicese nõ pa-gar i creditori del morto, o fallito, o alcuni de i loro bieni, i quali fossero stato posseduti per quel tale debitore al tẽpo di quella tal cessatiõe, o fuga

o occoltatione, o' morte, se cõpariſſe con mãdato, o ſenza, nõ ſia udito, ne alla difeſa predetta ſia admeſſo, s'ello prima non dara ſofficiente ſigurta' dinanci a' quello Vfficiale doue comparira di ſtare a' ragione, & di paga re in caſo ch'ello perdeſſe, alli creditori, contra de quali il tale compariſſe, tãta quãtita' quãta foſſe quella, la quale al detto Difenſore diceſſe douere hauer colui cõtra il quale comparira d'alcuno delli detti debitori, & di ri fargli i danni & ſpeſe le quali ſi faceſſero per detta cagione, La qual quan tita' ſia & debbia eſſere aſsignata alli detti Creditori, contra de quali il detto Difenſore compariſſe per difeſa del detto fuggitiuo, o' herede di morto, in pagamento, & per quello che dal detto Ceſſante, o' morto di ceſſe quello contra il quale comparira, douer hauere, o' riceuere, hauere debbiano, & poſſano i detticreditori contra'l detto difenſore, che com parira' per difeſa del detto fuggitiuo, o herede di morto, Regreſſo & nel li ſuoi bieni, & contra la ſigurta' predetta, & ſuoi bieni, & quelli habbia no obligati in ſolido, & principalmente, & poſſano conuenire in ſolido ciaſcuno di loro, & la ſigurta' innanci al principale, & e contrario, o inſie me come a loro parra.

Tenore & for ma della Sicurta'.

Sigurta' quãdo defendeſſe delli bieni del Ceſsãte per altri & non per ſe

Et ſe quello che coſi compariſſe ueneſſe alla difeſa de bieni, o alcuno de quelli, difenſara per altri che per ſe, ſia tenuto & debbia dar ſofficiente ſigurta' dinanci à quell'Vfficiale, al quale come è detto diſopra comparira' di pagar alli creditori di quello tale debitore, contra i quali il predetto ue niſſe alla difeſa de detti bieni, la meta', rimanẽdo nondimeno ferma la ragione delli creditori, per quello ch'elli douẽſſero riceuere dal detto ceſſan te, o Morto, & nelli ſuoi bieni, & contra di lui per tutta la quantita' che loro douẽſſero hauere, & l'altra meta' al commune di Bologna, della ſtima della coſa & delli bieni per la difeſa de quali ello compariſſe, o' di minore quantita', ad arbitrio di tale Vfficiale a' cio adito, in caſo che non appareſ ſe eſſer uero quello che per quello che coſi compariſſe ſi proponeſſe, o ue ro dimandaſſe.

Perdendo il Difenſore ſia condennato de quãto harà dato la figurta'.

Et ſe quello che coſi comparira & dara ſigurta' perdera, ſopra di quello del quale nella ſua comparitione ſi faceſſe mentione, Quello de detti Vfficiali dinanci al quale queſto ſi trattaſſe, ſia tenuto & debbia in ciaſcuno delli caſi ſopradetti, quello tale che comparira condennare nelle quantità', per le quali ello harà dato ſigurta, & in maggiore, & menore come à lui piacera, ma primamente conſiderata la qualita' della coſa, & del fatto, & la conditione di quello tale che comparira' & i danni & le ſpeſe occorſe per la cagione della contradittione, & difeſa, alli detti Creditori.

Perſone eccaſt eccettuati dalle coſe ſu dette

Saluo, che'l detto Capitolo non habbia luogo in alcuna ſua parte, contra chi compariſſe per alcuna Dote, per la quale i detti bieni del detto Ceſsante, o' morto ſi diceſsero obligati tacitamente, o' eſpreſsamente, o che compariſſe per alcuna ſoccesſione, o legato, o uero per alcuno augumento

augumento di Dote, o uero per alcuna publica ſcrittura, o' uer per alcuno Minore, Vedoua, o Infermo, o per alcuno contratto, o obligatione il qua le ſi diceſſe eſſer fittitio, o ſimulato, & in ciaſcuno altro caſo dipendente da quelli.

CHE NISSVNO DIA RICETTO ALLI DETTI Ceſſanti, & della Crida che ſopra di cio ſi dee mandare.

Rubrica. LXVII.

ITEM che non ſia alcuno che oſi, o uero preſuma, ne poſſa ritenere, ne accettar in caſa ſua, o' uer luogo alcuno Mercatante, o Artefice Ceſſante latitãte, o' fuggitiuo, o' c'hara' ceſſato, o fugito per il paſſato tempo che di ſopra ſe ne fa mentione fin'al giorno delli preſenti Ordinamẽti, in frau de & danno delli ſuoi Creditori, † ne alcuna di quelle perſone le quali ſecondo la forma di preſenti Ordinamenti ſono obligate per cagione di detta ceſſatione, ſotto pena di lire cinquecento di bolognini per ciaſcuno & per ciaſcuna uolta che cõtrafaceſſe, & anchora di pagare alli creditori di tal Ceſſante, o fuggitiuo tutto quello che tal ricettato doueſſe dare, o' foſſe tenuto. Ne anchora ſotto la detta pena debbiano dar al detto Ceſſante, o' fuggitiuo agiuto, conſiglio, o fauore, in danno & in fraude delli Creditori ne in fuggire, ne in occoltare, Ne anchora poi che ſara ceſſato, fuggito, o' occoltato ſi.

Non accetar perſone che p cauſa dlla ceſſatione ſono obligate, ſotto pena. Pena delli contraſacienti, ciò è di lire 500.

Della qual pena non ſi poſſa alcuno delli predetti ch'alle predette coſe contrafaceſſe eſsimere, Saluo ſe non preſentaſſe il detto Ceſſante, o fuggitiuo nella forza d'alcuno de detti Vfficiali, o de ſuoi creditori, Si, & per tal modo, che i ſuoi creditori predetti l'habbiano nella ſua forza,

Preſentando il ceſſante nõ hà luogo la pena.

Et ciaſcuno poſſa accuſare, & dinonciare in paleſe, & in ſegreto, Et habbia la meta' di detta condennatione, & pena de cinquecento lire de bolognini farta l'eſſartione di quella, Et che ciaſcuno de detti Vfficiali che a' cio per i detti creditori, o la maggior parte di loro, o' per alcuno di loro, che douẽſſe riceuere la detta quantita' di lire cento & piu ſara ricchieſto,

Ciaſcuno può accuſ. cõ guadagno della metà della predetta pena.

† Sia tenuto di far bandire, che niſſuno non oſi ne preſuma alcuno che coſi fuggiſſe, o ceſſaſſe, o che s'accoltaſſe, o che ſara ceſſato, o occoltato in fraude de ſuoi creditori per il tempo paſſato ſopradetto riceuere ne ritenere, Sotto pena di lire. 500. de bolognini, niſſuno ſuo figliuolo maſchio, o Nipote maſchio, o diſcendẽte da figliuolo maſchio maggior d'anni 25. o' fratello, o figliuolo del fratello maggior de uẽticinque anni, o uero padre c'habitaſſe con tal ceſſante, intendẽdo delli figliuoli, o' d'altri deſcẽdenti, & fratelli & padri di tal ceſſante de quali di ſopra s'è fatta mẽtiõe, & è detto, che ſiano tenuti al debito di tal ceſſante, nella caſa della ſua habitatione, ne in altro luogo, Ma quello & quelli debbiano preſentare, ſotto pena di lire cento de bolognini, Et quelli che contrafaranno puniſca & condanni nelle dette pene tale Vfficiale adito, & piu & meno, a ſuo arbitrio,

Tenore et forma del Bando, ò crida.

le quali pene s'applichino & si diuidano,come è detto di sopra.

Et anchora habbia arbitrio pieno d'inuestigare & procedere contra i predetti & i loro bieni,

A QVALI CREDITORI DE CESSANTI, I PRESENTI ordinamenti non inferiscano pregiudicio.

Rubrica. LXVIII.

Non si fa pregiudicio alli creditori de dodeci anni innanci la cessatione. Ne anchora al cõmune di Bologna.

ITEM Vogliamo & Disponiamo, che non si faccia alcuno pregiudicio per la presente Prouisione ad alcuno Creditore,† il credito del quale fosse stato fatto per publica carta per dodeci anni,o` oltra innanci la cessatione,o fugga,o occoltatiõe,o morte di quel tal debitore,o fosse stato cõtratto,† Et anchora non pregiudichi al commune di Bologna,in le quantita', & per le quãtita' le quali quel tale debitore cessante, o morto immediatamente per suo fatto principalmente, & non per figurta' fosse obligato al detto cõmune di Bologna al tempo della detta cessatione,o fugga,o uer occoltatione,al qual commune debbia esser intieramente satisfatto nelli bieni del detto tale Cessante,o morto,in caso che non hauesse figurta' la qual non fosse sofficiente a` pagare,Si ueramente,che in quel caso al Commune predetto si satisfacesse nelli bieni del detto Cessante,o morto,tutte le ragioni che'l detto cõmune hauesse contra'l detto cessante, o morto,o` contra ciascuna sua figurta',o per lui obligare al detto cõmune pel debito o quãtita' per il quale,a quel cõmune de bieni del detto cessante,o morto fosse satisfatto,S'intendano essere, & siano trasla ti ipso iure senza cessione nelli detti creditori del detto debitore.

Il cõmune prima faccia l'esecutione cõtra la figurta sofficiente à pagar il debito.

Si ueramente,che se le dette figurta' uogliono star alla rata, & al cumulo con gli altri creditori quanto è da li in su,cio è,sopra della rata, che alle dette figurta' toccasse,che pagassero per la cagiõe predetta, possano esser essatti per i detti creditori,Ma in caso che le dette figurta' siano sofficienti al debito del commune,non possa'l detto cõmune in quel caso hauere regresso ne bieni del detto debitore cessante,o` morto,in pregiudicio delli detti creditori del detto cessante, Ma habbia regresso primamente contra le dette figurta' sofficienti,& rimanga salua la ragione & il regresso alli detti creditori del Cessante,ne i bieni del detto cessante, & anchora alle dette figurta', quanto e` per la rata sua che li toccara con gli altri creditori, rimanendo sempre salua la ragione del detto commune ne bieni del detto debitore cessante, per quello che dalle dette figurta' non potesse riscuotere, Et in caso ch'alcuno Vfficiale del detto commune, deputato per il detto commuue a` riscuotere delli dinari del commune, deponesse & desse appresso d'altri i quali poi cessassero, Allhora & in quello caso il commune habbia la ragion sua salua contra'l detto Vfficiale,& non possa hauer ricorso contra il detto Cessante, o morto, in pregiudicio de detti creditori,Ma quello tale,che deponesse, & mettesse i detti

L'Vfficiale c'hauesse depositato denari del cõmune appresso il cessãte fia il primo essatto.

i detti dinari come e` detto di sopra s'intenda metterli,& darli a suo pericolo,& concorra con i detti creditori del Cessante,o morto,alla rata,& in difetto del predetto Vfficiale,non essendo quello sofficiẽte al debito del cõmune,All'hora habbia'l detto cõmune ricorso & rigresso contra i bieni del detto Cessante con gli altri creditori,& per la cagione predetta s'alcuno de detti creditori hauesse alcuno obligato per figurta' per il suo debito,o alcuno efficacemente obligato,con quel tale debitore in solido, o` principalmente,a quello tale creditore contra quelle tali figurta', o obligato,rimanga salua la sua ragione.

Le figurta per le quantita da loro pagate cõ corrono cõ gli altri creditori.

Et le predette figurta' obligate,fatto per loro il pagamento, a` quello tale creditore,o uer creditori,alli quali fossero stato insieme obligati co'l detto,o pel detto cessante,habbiano ragione, come gli altri creditori del detto debitore cessante,in quelle & per quelle quantita', si che concorrano alla rata con gli altri creditori ne i bieni del detto creditore cessante, come,& in quella forma, & per quelle quantita' che doueua concorrere il detto creditore,o` uer creditori,alli quali le dette figurta' obligate hauessero pagato, Et quello medesimo si debbia osseruare & fare nelle figurta' obligate per il detto tale debitore cessante,

Gli altri creditori non possano concorrere con quello c'hauesse fatto pignorare innãci la cessatione di 25.giorni.

Et similmente,s'alcuno de detti creditori del cessante, o morto hauesse hauuto per sua figurta' pegno, o alcuna cosa de bieni del detto cessante, dato a` lui al tempo del detto cõtratto,o doppo;per uinticinque di innanci la rottura,o` cessatione,del quale apparera` ligitimamente,in quello pegno habbia'l detto creditore salua in tutto la sua ragiõe,& nõ possano gli altri concorrere nel detto pegno,se prima quello non è pagato.

Le doti sono priuilegiate.

Anchora non facciano pregiudicio i predetti Ordinamenti alle doti, alle quali & per le quali i predetti cessanti fossero obligati per alcuno modo,& nelle quali doti quella,o` quello che le doueste hauere sia priuilegiato ad esser pagato innanci a` gli altri, Il qual priuilegio non habbia luogo in alcun augumento di dote,saluo se non si pruouasse quello tale augumento esser peruenuto alla Donna,o` per cagione di soccessione,o legato o` da altri che dal Marito, o de suoi bieni, o` esser stato realmente dato al Marito,come uuole la forma della ragione, & secondo la forma della ragione commune,o uer de Statnti del commune di Bologna.

Et cõe sia priuilegiato l'augumento della dote.

Etiamdio non ostante che'l Marito confessasse, o giurasse di non contrauenire,nel quale augumẽto legitimamente & ueramẽte detto habbia luogo il priuilegio della dote,in altro no`.

CHE SOMMARIAMENTE, ET SENZA FIGVRA di giudicio si debbia procedere nelle cause de Cessanti,& de quelli che debbono hauere delli suoi bieni.

Rubrica. LXVIIII.

ITEM che le Petitioni de detti creditori & anchora del detto commu-

ne et di ciascuno che uolesse dimãdare alcuna cosa contra il tal cessante,o` fugigtiuo,o che s'occoltasse,o che si fosse occoltato,o morto,o dalle sue si gurta' o dell'altre cose,delle quali di sopra è fatta mẽtione, I predetti Mes ser lo Podesta', & Capitano,o Giudice, & ciascuno di loro da per se, & in tutto il qual sara adito dalli detti creditori,o dalla maggior parte di loro o` d'alcuno di loro che conoscera,posa, & sia tenuto conoscere & termi nare quelle & altre ciascune questioni,che per le dette cagioni, o` alcuna di quelle si mouessero,o accadessero dinanci a lui principalmente, o inci dentemente,o che dipendesse da quelle sommariamente,& senza strepito & figura di giudicio,& ogni di,non ostante alcuna feria come di sotto si dira,solo considerato la uerita'.

Non appellare

Et dalli suoi processi non si possa appellare ne quelle dire nulle, se non come si dira di sotto.

CHE LE QVESTIONI DE CREDITORI DE CESSANTI, o` morti, le quali si debbono mettere tra quelle de Cessanti, o` uer al tri che difenderanno le ragioni, bieni, o uer persone de quelli tali Cessanti,o uer delli detti Cessanti,ogni tempo & ogni di,anchor che feriato & solenne, si conoscano & si terminino.

Rubrica. LXX.

LE questioni,le quali si faranno,o uentillaranno sopra delle dette peti tioni,& ciascuna di quelle & sopra dell'altre petitioni de creditori, &

Tempo un mese à terminare.

sopra tutte le dipendenze da quelle,† Si debbiano decidere & terminare fra un mese,dal di della petitione, & della citatione fatta della parte, Si che ogni di & ogni tempo anchor che feriato & solenne si possa procede re et terminare, come a` quello delli detti Vfficiali il quale a` cio sara adito parra`. ℣ Possa non dimeno quello de detti Vfficiali dinanci del quale pendera la questione,prorogare il detto termine a suo arbitrio,per giusta cagione,la quale per lui si dicchiarasse, o si facesse la detta prorogatione, Sotto pena all'Vfficiale,o al Giudice che sara negligente in terminare le dette questioni fra i detti termini di lire cento de bolognini,& non dime no sia tenuto terminar le dette questioni.

Prorogare,per giusta causa,et non altramẽte sotto pena.

CHE GLI INSTROMENTI DELLE COMPRE delle cose,& de bieni de cessanti posseduti al tempo della fugga,& della cessatione fatti per un'anno innanci la cessatione, si presumano essere simulati.

Rubrica. LXXI.

ITEM per obuiare che le malitie & fraudi non si possano commettere per alcuno che uolesse difendere i bieni di quello cessante come suoi, Prouediamo,Statuimo, & Ordiniamo, che tutti i bieni immobili tenuti & posseduti per quelli Cessanti,fuggitiui,o falliti al detto tempo,s'inten-

dano esser suoi, & come suoi debbiano tra i creditori dicchiarati essere ueri creditori per l'Vfficiale per consiglio delli sopradetti tre Mercatanti eletti,& non tra gli altri, se prima questi non sono pagati, partire, Sal uo che s'alcuno al tempo delle cride, delle quali di sopra s'è fatto mentio ne, o` innanci, o` doppo, innanci che si uendano, o` diano in pagamento ad alcuno creditore, comparira dinanci a` quel'Vfficiale, di commanda mento del quale le dette cride si faranno, & dira`, se hauer comprato da quello debitore cessante la cosa che fosse tenuta & posseduta al tempo della detta cessatione, o` fuga,o uero occoltatione.

All'hora & in quel caso, pruouando i detti Creditori, o loro sindico & Procuratore la detta detentione & possesione del detto debitore Cessan te,quello cosi che comparira, sia tenuto di mostrare la sua ragione, & se non mostrara altro che carta di uendita fatta per il detto Cessante, falli to,o` uer morto,quella charta di cio fatta,sia riputata fatta simulatamẽte, & in fraude delli detti Creditori.

Caso nel quale l'instromento della cõpra nõ si presume simulato.

Saluo se'l detto compratore non mostrasse, o pruouasse altramente che per il detto instromento, d'alcuna giusta & legitima cagione, riputata giusta & legitima ad arbitrio dell'Vfficiale che di questo conoscera`, & delli detti tre Mercatanti eletti, per la quale quello debitore cessante deteneesse & possedesse quella tal cosa in nome di quello che cosi compa resse,& è come cosa di cotal comparente.

Si ueramente,che se della detta cosa della qual apparesse carta di uendi ta & apparesse anchora carta di condutta & di ricognitione d'affitto, o` per altro modo, per uigore del quale il detto Venditore la tenesse dal detto Compratore, All'hora & in quel caso il detto Vfficiale con consi glio de quelli tre Mercatanti eletti, che non siano debitori, ne creditori del Cessante, o` fallito, essamini bene il fatto & la uerisimilitudine, & gli indici che potra hauere sopra la detta comparitione, o` compra, & secondo il Consiglio de predetti Mercatanti eletti, & secondo il suo giu dicio prononci la cosa essere di quello, che cosi è comparso,o` non essere. Et similmente si faccia se alcuna persona compariesse per qualunque cagio ne & dicesse hauere ragione in alcuna cosa tenuta & posseduta per il det to cessante,o` fuggitiuo,o` uer morto,al tempo della cessatioue, fugga,o` morte, & che a` buona fede si ueggia la uerita' & con il consiglio de det ti Mercatanti, o` della maggior parte di loro si prononci & dicchiari, come è detto di sopra.

Alla quale Prononcia si stia & habbia piena fermezza, & sia per uerita, Saluo il rimedio dell'appellatione,della quale di sotto si dira`.

Chi dice alcuna cosa posseduta dal Cessãte

A questo Aggiungendo, che ciascuno che cosi comparira' & dira alcu na cosa poseduta per il detto cessante fuggitiuo,o` morto al tempo della cessatione fugga,o morte esser sua, & in quella hauere alcuna ragione nõ

te nel tẽpo del la fuga, dia sigurta' di pagare perdẽdo la stima di essa.

sia udito, se prima egli non dara sigurta' di pagare alli Creditori del Cessante la stima della cosa predetta, caso che si truouasse quello ch'egli hauesse narrato non esser uero, Salui i casi detti di sopra ne gli altri Capitoli, & specialmente sotto la Rubrica, Della Sigurta' che dee` essere data da quello, & per quello che uiene alla difesa de Cesanti.

Scritture fatte per mano del Ceßante p uno anno innãci nõ uagliono.

Et similmente s'intenda & s'osserui nelle scritture priuate fatte per mano del detto Cesante d'un'anno tanto innanci la cessatione, o fuga, o uero da li in qua.

Et questa parte non s'intenda nel Morto come herede di morto, Saluo se nõ si pruouasse ueramẽte & realmente la cagione della detta scrittura.

CHE L'ALIENATIONI DE BIENI, ET COSE & ragioni de Cesanti fatte per loro per un'anno & quindeci di innanci la cessatione, fittitie siano presumite, & nõ nuocciano alli Creditori. Rubrica. LXXII.

ITEM Dicchiariamo & Prouidiamo, che ciascune uendite & alienationi per ciascheduno titolo fatte d'alcuna cosa immobile in alcuna persona per il tale Cessante, siano nulle & per non fatte, & fittitie & simulate & di nissuno ualore, & s'intendano essere fatte in danno & fraude delli Creditori, e cosi si debbiano riputare per quello delli detti Vfficiali dinãci al quale fossero produtte & allegate, & cosi siano ipso iure riputate per autorita' del presente Capitolo.

Vn'anno nelle uẽdite delle cose immobili.

Et questo, se quella tale uendita, o` alienatione si truouasse essere stato fatta fra un'anno immediatamente precedente la cessatione, o` fuga, o occoltatione di tale debitore.

Cinque di nelle cose mobili

Et questo medesimo s'intenda, & debbiasi osseruare nelle uendite, o alienationi di Mercantie, & di cose mobili, & di ragioni & d'assolutione delli debitori di quello tale Cesante, fatte fra cinque di immediatamẽte precedente la detta fuga, cessatione, o` occoltatione.

Confessione & pagamento simulati fra l'anno sù detto

Et similmente s'intenda & osserui, se'l detto Cessante hauesse riceuuto commandamento nissuno di pagare per sola sua cõfessione fatta per spacio dell'anno sopradetto, non apparendo altra pruoua che giustificasse le predette cose esser fatte ueramente, & non per simulatione nelli predetti casi, & se non si mostra il contrario, cio e` quelle esere fatte in fraude delli Creditori, Le quali fraude & Simulatione si presumano eo ipso che la detta obligatione, o uero confessione, alienatione, o uer remissione si truouasse fatta fra il tempo del quale disopra si fa mentione, se non si pruouasse il contrario come è detto disopra.

Delle quali cose tutte, si stia alla prononcia del detto Vfficiale fatta con consiglio delli detti tre Mercatanti eletti, o uer della maggior parte di loro, che non siano debitori di tale cessante, Salua l'appellatione come e` detto

detto a` sufficienza di sopra,

CHE CONTRA I DEBITORI DE I CESSANti, o` Morti, possa esser hauuto regresso per i Creditori de Cessanti, anchora non hauuta alcuna cesione per i quali, o` uero per alcuno di loro debbia esser fatta l'essattione. Rubrica. LXXIII.

ITEM Statuimo, & Ordiniamo, che'l Vfficiale a` cio aditto, & il Sindico che di sotto si dira` & ciascuno di loro da per se, possano & possa dare in pagamẽto di uolonta' di Caui de Creditori, o` della maggior parte di loro ad uno creditore, o a piu del detto cessante, o morto uolente, & spontaneamente riceuente uno, o` piu delli debitori, o` nome di debitore di tale cesante, o` morto, cio e de quelli che saranno dicchiarati essere debitori del detto Cessante.

Le ragioni del cessante cõtra soi debitori passano ne i Creditori senza cessione.

Et che ciascuno Creditore del detto debitore cessante, o morto, al quale sara assignato alcuno debitore del detto cesante, o` morto in pagamento per il detto Vfficiale, possa & a` lui sia lecito con effetto esigere il debito dicchiarato dal detto debitore, & da tutti li debitori di quello tale debitore & ciascuna cosa la quale ello douesse riscuotere da gli altri per ciascun'obligatione, o` per ciascuna cagione.

Far summaria ragione senza libello, ò figura di giudicio.

Et che le ragioni & attioni di quelli tali debitori cesanti, o` morti delli debitori cosi assignati in pagamento, siano & s'intendano esser traslati sẽza alcuna cesione in quello de creditori, al quale saranno assignati in pagamento.

Et quello de detti Vfficiali che a` cio sara adito per le cose debite & quãtita' predette, contra quelli che cosi doueranno pagare, & dare, faccia alli detti creditori del detto cessante sommaria ragione, senza oblatione di libello & figura di giudicio constrengendo quello debitore del cessante a pagare quello de creditori, a` chi sara assignato, realmente, & ogni di ancora feriato, & non feriato, se sara dicchiarato come disopra e` detto, lui essere debitore del cesante, o` morto, & l'altro esser creditore, a chi sara assignato s'intenda essere assoluto dal primo creditore cessante, & hauere a` lui pagato,

DEL SINDICO CHE DEE` ESSERE CREAto a` uendere i bieni delli cessanti, & a riscuotere i debiti de quelli. Rubrica. LXXIIII.

Podesta' del sindico de Creditori.

ITEM Prouediamo, che ciascuno delli detti Vfficiali in solido, habbiano pieno & libero arbitrio, podesta' & balia, & possano & siano tenuti a` petitione de detti Creditori, o` della maggior parte di loro, una uolta, & piu fare & creare & cõstituire uno Sindico, o piu, che si debbia nominare per parte di loro, per rispetto del cumulo del debito, † Il qual Sindico hab

bia podesta' & arbitrio di conciedere,& di uẽdere & per ciaschedun'altro titolo alienare,ciascuni bieni mobili & immobili di tale debitore cessante, fuggitiuo,o` morto,& i frutti & le rendite de quelli,anchor che l'herede di quel morto fosse menore,o` Pupillo, † pur che alla uendita sia richiesto il Tutore,o` Curatore debbiasi darli per il detto Vfficiale, il quale Tutore,o Curatore c'hauesse,o` che se li desse,sia tenuto & debba per se,o per legitimo Attore comparire dinanci al detto Vfficiale, tante uolte quante sara` ricchiesto,a` dirli la ragione del suo Menore,o` Pupillo, & cõ sentire alle uendite che si facessero per il detto Sindico, Si che à lui tale consentimento non pregiudichi in alcuna cosa, Et à questo possa essere costretto, Et se fosse inobediente possa esser pignorato,multato,& graua to realmente & personalmente, & per ogni quantita'& tante uolte quan te parra` al detto Vfficiale essere citato tre uolte,& accusata la sua contumacia non comparira, Nondimeno si possa procedere alla detta uendita, & all'alienationi & datione in pagamento, Et uaglia quanto si fara` come se tale Administratore fosse comparso, † Et in quel caso tale Administra tore citato & contumace sia tenuto al dãno del Menore,o` Pupillo, Sopra la quale citatione & uendita & in tutte le cose dependenti da quelle, & a` quelle cohoerenti,connesse,& annesse,habbia il detto Vfficiale a` cio adito,pieno & libero arbitrio,podesta'& balia,Et tutto quello che lui fara` ua glia & tenga per authorita' del presente Statuto,& possa il detto Sindico promettere alla difesa cõ pene &clausule come la natura del contratto cõtenera, & al detto Sindico sara espediente.

Nelle uendite de bieni de Menori sia ricchiesto il Tutore,ò Curator il quale debbia ubidire al Giudice sotto pena.

Tutore,ò Curatore cõtumace sia tenuto al danno del Menore.

Distribuire alli Creditori à soldo per lira.

Et i prezzi i quali di cio si riceueranno a` petitione della maggior parte delli Creditori,tra quelli creditori distribuire,per soldo & lira per rata de la quãtita' la quale sara dicchiarato ciascheduno de quelli creditori douer hauere, † Et quelle tali uendite & alienatione & datione in pagamẽto fatte,& che si farãno per il detto Sindico delli bieni del cessante,siano ferme, & non si possano ritrattare,& s'intẽdano essere fatte si come fossero state fatte per il cessante,o morto,di uolonta' delli detti Creditori.

Non si poßano ritrattare alienationi fatte per il Sindico.

Habbia anchora il detto Sindico,o Procuratore potesta' di poter diman dare,& riscuotore da tutti coloro i quali debbiano,o` douessoro dar a det ti Morti,o` cessanti,al qual sia fatto per il detto Vfficiale ragione sõmaria & ispedita senza libello,solamẽte risguardata la uerita',& quelli debitori di tutto quello che pagaranno finire & assoluere,come poteua il detto cessante innanci che cessasse,& rompesse,o potrebbero i detti Creditori ciascheduno per la sua ragione.

Al sindico sia fatta ragione sommaria attẽta la sola uerità.

Et che tutti coloro che pagaranno al detto Sindico, s'intendano libera mente & pienamente assoluti da tutto quello che pagaranno, Si che mai non possano esser molestati per i detti Cessanti alli quali prima erano obligati

Pagando al sindico siano pienamente assoluti.

ligati,ne per i suoi soccessori,ne per i creditori del detto cessante.

Et tutto quello che si riscuotera`,si parta tra` i Creditori come è detto disopra in questo Capitolo,& ne i precedenti, Et questo in quanto nõ sia no stato assignati legitimamẽte ad alcuno delli Creditori in pagamẽto.

Partire à Creditori il riscosso.

La quale podesta` & arbitrio del detto Sindico debbia durare in quello Sindicato un'anno che soccessiuamente seguira` dal di della sua creatione,& piu & meno a` beneplacito delli detti Creditori, † Il quale Sindico fra'l termine del suo sindicato,o` doppo,fra tre mesi i quali la fine del suo Vfficio soccessiuamente seguiranno,a` petitione de detti creditori & di ciascheduno di loro, sotto pena de lire Ducento de bolognini,sia tenuto & possa esser cõstretto tante uolte quante sara ricchiesto di render ragione di quello che alle sue mani sara peruenuto de bieni di tale cessãte,† Et se i bieni predetti non si potessero uendere fra l'anno predetto per giusto prezzo,debbiansi partire & distribuire i detti bieni tra` i detti Creditori,& alla uolonta` de quelli,o della maggiore parte di loro,o` di loro Caui, o` del detto Sindico,Et similmente si faccia de detti debitori del detto cessante,che fra il detto tempo non si potessero riscuorere,come è detto disopra, Possasi non dimeno innanci l'anno,ogni uolta che piacera alli detti Creditori,o alla maggior parte di loro, i detti bieni & nomi de debitori partire tra quelli Creditori, per loro Caui,secondo che parra a loro, o al la maggior parte di loro liberamẽte senza alcuna contradittione,

L'Vfficio di tale Sindico dura un'anno.

Tre mesi ãcho ra doppo il suo Vfficio sia tenuto render ragiõe dell'amministratione.

Distribuire i bieni che non si potessero uendere et cosi i debitori nõ essati

Et quello che sara` fatto per loro con il Sindico & senza Sindico, uaglia & tenga, & habbia piena fermezza come se fosse fatto per il detto Sindico.

DELLI CAVI DELLI CREDITORI CHE DEBbono esere creati,& della loro Autorita. Rub. LXXV.

ITEM Prouediamo & Statuimo, che ciascheduno de detti Vfficiali che a cio` sara adito,al piu tosto che potra`,sia tenuto tutti quelli che sarãno dicchiarati Creditori del cessante,o` morto,o` suoi heredi, la presenza de quali si potra` hauere nella Citta' di Bologna fare dinanci a se conuocare,& quelli siano tenuti comparire per se,o suoi Procuratori, † Et fare & constituire come e` detto disopra nel Capitulo Del modo di procedere contra i Cessanti contumaci i Caui de creditori,I quali eletti habbiano & s'intendano hauere piena,libera,& generale podesta' di prouedere all'indennita' de quelli creditori,& ritrouare i bieni di quello tale cessante, come a loro sara posibile con il detto Vfficiale come e` detto disopra.

Cõstituire i Caui delli Creditori cõ libera podesta' di prouedere all'indennita d'essi Creditori.

Et possano fare tutti & la maggior parte di loro Saluiconduttì & fidanze una uolta, o` piu, alli termini che alloro parra, & con quelli cessanti comporsi,& ogni cõpositione,cõuentione,trãsattione & patti fermare,& fare come parra` à quelli tali Caui esser piu utili per li Creditori di quello

Possano far salui conduttì, cõpositioni. &c.

tale Ceſſante,o` morto da due anni in qua, Si che i preſenti Capitoli in al cuna ſua parte non habbiano luogo in alcuno morto gia due anni paſſati, o uero piu.

Far le compoſitioni di uolōta dell' Vfficiale cognitore,ò uero dlla maggiore parte de creditori anchora che detto Vfficiale contradicceſſe.

Et quella tale Compoſitione,Patti & Trāſattione, far ſi debbiano di uolonta',conſiglio & deliberatione dell'Vfficiale,che di queſto conoſcera,& delli creditori che all'hora ſarāno preſenti nella Citta di Bologna, & che citati comparirāno,ò della maggior parte delli predetti, Et tutto quello ſi farà per i detti Procuratori,o Caui,come è detto,di uolonta' dell'Vfficiale & delli creditori preſenti & chiamati,o` della maggior parte di loro,uaglia & tenga,& habbia effetto ſi come per tutti foſſe fatto legitimamente, Et a` quello gli altri creditori debbiano ſtar fermi, taciti & contenti, non oſtante che a` detta compoſitione nō foſſero ſtati preſenti,o uer nō haueſſero conſentito, o` foſſero ſtato abſenti dalla Citta' & Conta' di Bologna,Et ſe la maggior parte de detti creditori foſſero in concordia come e` detto la cōtradittione dell'Vfficiale in queſto caſo nō pregiudichi.

Saluiconduttō & compoſſitioni ſu dette non pregiudicano à creditori c'haueßero pegno ò ſigurtà.

Saluo che'l detto Saluocondutto, & compoſitione non pregiudichino ad alcuno de Creditori,che da tale ceſſante haueſſero pegno,il quale foſſe ſtato obligato al detto creditore al tēpo del detto cōtratto,del quale appareſſe pruoua ſofficiente,ſecōdo la forma de Statuti de Mercatāti, o` ſigurta',o d'altri per lui in ſolido,quāto e` contra la detta ſigurta'& perſona obligata contra il detto ceſſante,o` pegno, Ma alla detta compoſitione debbia ſtar la detta Sigurta' & perſona che coſi foſſe obligata, & pagaſſe per il detto Ceſſante.

Non oſſeruādo il ceßāte la cōpoſitione ne à lui ſia oſſeruata.

Alle qualli compoſitioni debbiano ſtar i detti creditori, Si ueramēte in quanto'l detto ceſſante quelle in tutto oſſerui come ſono fatte, Altramente quanto e` à quello creditore al quale non oſſeruaſſe,ſe a lui parrà,il detto ceſſante ſia tenuto come prima era,& non ſia il dettò creditore obligato alla detta compoſitione,la quale a` lui non foſſe oſſeruata ne ad alcun' altra,la quale poi ſi faceſſe, Il quale pregiudicio del tale al quale non ſara oſſeruata la prima compoſitione fare non ſi poſſa, ſenza l'iſpreſſa licenza, & conſentimento del tale,al quale non ſara oſſeruata la detta compoſitione,quanto e` à colui,al quale ello non oſſeruara ſe egli uorra` in quel ſtato eſsere,ch'era innanci la detta compoſitione.

Poſſano uendere partire, dare,in pagamento à creditori.

Et ſimilmente poſſano de bieni,& ſopra tutti i bieni mobili,& immobili di quello tale debitore diſporre,uendere,alienare, diſtribuire, o in pagamento dare, o uero partire tra i creditori quanto, & per quanto,a` detti Procuratori, o uero Caui parra eſſer utile con uolonta' conſiglio, & deliberatione predetti

Trāſigere,fare patto gratuito & aſſoluere i debitori del fallito, rimettendoli parte delli debiti loro.

Poſſano i detti Caui delli creditori,& la maggiore parte di loro tranſigere,& far patto anchora gratuito con ciaſcheduno delli debitori di tale fallito,o` ceſſante,o morto dal detto tempo in qua,o ſuo herede che ceſſaſſe di pagare, Et quello aſſoluere liberamente non ſolamente di quello che pagaranno, Ma anchora di tutto quello che da tale debitore poteſſe dimādare il tale Ceſſante,fallito,o` herede di morto,o` altri per loro in ſuo fauore, Et a quelli laſsare & rimettere parte del debito,come a` loro,o alla maggior parte di loro parera.

In che modo poſſano fare la detta remiſſione, & per quanta ſomma.

Et la detta remiſſiōe, o` rilaſſatione di parte del debito,fare ſi poſſa per i detti Caui, o` per la maggior parte di loro ſoli ſenz'altra perſona,precedēte la ricchieſta del principal debitore,come di ſotto ſi dira,ſe la ſomma di quello che ſi rimettera non paſſara la quantita' di lire cento, Ma ſe paſſara la quātita' di lire cento debbiano i detti Caui far citare gli altri creditori preſenti nella Citta' di Bologna,& quelli che abſenti harāno eletto il luogo doue uoranno eſſere ricchieſti una uolta ſola, con Cedula, & d'uno di innanci la congregatione almeno,& con cōſiglio & uolonta' di quelli che compariranno, & del detto Vfficiale, che a cio ſara adito, o della maggior parte di loro deliberino la detta remiſſione a faue bianche & negre.

Intimare le dtte remiſſiom al Ceßāte, prima che ſi facciano

Et ſe fra i detti Caui & gli altti Creditori che citare compariranno, & il detto Vfficiale, o la maggior parte di loro,ſe deliberara che i Caui predetti facciano la detta remiſſione maggiore de lire cento, Et anchora in caſo come è detto di ſopra,che i detti Caui,o la maggior parte di loro,de liberaſſero inſieme di far remiſſione menor di lire cento, I detti Caui per ſe, o per il Sindico detto di ſopra,facciano mandare una ſcritta alla caſa del detto Ceſſante fallito,o che fu del morto,o de ſuoi heredi per un meſſo publico, † Nella quale ſi conterra,come i detti Caui con conſiglio, & deliberatione & uolonta' del detto Vfficiale i Creditori che citati ſono comparſi hanno preſo partito per il meglio di loro,d'aſſoluere quello tale debitore per tanta quantita' che uuole pagare quello debitore, & il nome del debitore, Et che frà quindeci di proſſimi uenga, o mandi a` pagare quello che tale debitore uole pagare, Altramente i detti Caui,o uer la maggior parte di loro aſſolueranno tale debitore liberamente da quello debito, pagando quello,di che harāno innanci tratto deliberato, Et paſſati i detti quindeci di i prefatti Caui,o la maggior parte di loro, ſe'l detto Ceſsante fallito, o herede di morto non pagara per ſe, o per altri alli detti Caui uol dare il detto debitore. Poſſano liberamente aſſoluere tale debitore per tranſattione,o uero per patto etiam dio gratuito,da tutta quella quantita' che dar doueſse a tale ceſsante fallito,o herede di morto.da tutto quello tale debito pagādo tutto quello c'haueua deliberato,& che ſi conteneua nella ſcritta mandata a` quello Ceſſante,fallito,o` herede di morto,del quale e` detto di ſopra.

Tenor dell'intimatione.

Aſſoluere liberamente, pagato quanto foße chiarito douer

Anchora poſſano i detti Caui per loro,o` per il detto Sindico aſſoluere liberamente & ſenza altra ſolennita',ciaſcheduno dibitore di tale Ceſſante fuggitiuo, o morto,o` ſuoi heredi,che pagaſſe intieramente quello che

dare,& uaglia l'assolutione come fatta dal Cessante.

appareſse lui douer dare,& quello che foſſe dicchiarato per il detto Vfficiale,con il conſeglio de detti Mercatanti,che non ſiano debitori ne creditori di tale ceſſante,fallito,o' herede di morto,lui douer dare,& nõ piu. La quale aſſolutione, & ciaſcheduna di quelle,fatte come è detto diſopra uaglia & tenga,& habbia piena fermezza, & come ſe foſſe ſtato fatta per il principale creditore, Et mai da tale debitore coſi aſſoluto non poſſa tale Ceſſante,fallito,o' herede di morto, o uero altri che da lui haueſſe cagione, alcuna coſa di quel debito,del quale foſſe fatta l'aſsolutione dimãdare,ne la detta aſſolutione irritare ſi poſſa,ne ritrattare,ne dire quella nõ ualere in tutto,o in parte,ne contra quella reſtitutione alcuna impetrare per alcuna cagione,o priuilegio,o beneficio ſpeciale di ragione commune, anchora per ragione di menore,o di pupillare eta',o' che ſia Vedoua,o che ſia indefenſo,† Il quale Menore Pupillo,o altri contra tali aſſoluti, & abſoluenti mai alcuna coſa dir non poſſano, Ma contra gli Adminiſtratori, Tutori,o' Curatori habbiano debito regreſſo,s'egli non li difenderanno come douеſſero, almeno comparendo & allegando le ragioni del Menore, o pupillo,o d'altro ricchieſto.

I Menori & altri per tali aſſolutioni habbiano ſolamente regreſſo contra ſuoi Adminiſtratori.

Et aggiungendo queſto a' queſto Capitolo,che ciaſcheduno creditore del tale ceſſante fallito,o' morto che non habitaſſe, o' nõ haueſse propria & ferma habitatione nella Citta' di Bologna,dentro della Citta' debbia nel principio dicchiarare,a qual caſa,o' in quale luogo uole eſſer ricchieſto, Et ſe queſto fa' baſta poi lui eſſere ricchieſto alla caſa per lui dicchiarata, Et ſe queſto non fa,o ſe non comparira' al principio quando ſi mandara il Bando detto diſopra, non ſia poi mai piu biſogno lui ricchiedere ad alcuna coſa, Ma tutte quelle coſe che ſi faranno per i Caui delli Creditori, o per il Sindico ſi faccia coſi in nome di quello che coſi ſara comparſo &harasſi fatto ſcriuere, Et di ciaſcuno che ſara dicchiarato eſſere credito re,o no eleggera il luogo doue ſia ricchieſto, come e detto diſopra come de gli altri,& tali abſenti,che non ſarãno cõparſi, o che cõparirãno & nõ eleggerãno il logo doue uogliano eſſer richieſti,nõ coſtituiſcono ne maggior ne menor parte de gli altri creditori,Ma nel fare della raggione quale la maggior parte de creditori fara', tali abſenti che non ſaranno comparſi, & non haranno eletto il luogo della ricchieſta,non ſiano meſſi per coſa alcuna,il qual luogo ſi debba eleggere dẽtro della Citta' di Bologna

Creditore del Fallito non habitante elegga il luogo duue ſia citato, altramẽte ſi procede come qui ſi dice.

CHE IN PREGIVDICIO DELLI PRIMI CREDI tori,i Ceſſanti non poſsano far debito alcuno,& che alli libri delli Ceſsanti primamente ceſſati,non li ſia creduto in pregiudicio de primi creditori. Ru.LXXVI.

ITEM che il detto Ceſſante,poi che hara ceſſato,non poſſa fare debito alcuno in pregiudicio de primi creditori, Et che i ſecondi creditori, che

che con quello faceſſero cõtratto alcuno & obligatione, & credeſſero da quello da poi c'haueſſe rotto, non poſſano hauer regreſſo contra il detto ceſſante, ne in i ſuoi bieni ſe i primi creditori non ſaranno prima pagati.

Et che alli detti libri de quelli,fatti da poi che ſara ritornato, non ſi creda in pregiudicio de primi creditori.

Si uieta à Ceßati di tener libri regolati,ũa certa eccettione.

Et di piu Vogliamo & Statuimo che detti Ceſſanti,& ciaſcuno che uſara Cinquine,Saluicondutti,o ceſsione de bieni, mai per alcun tempo non poſſano hauer licenza di ſcriuere in libri regolati,& hauẽdola ſia inualida & di niuno momento,Eccetto ſe per qualche infortunio non affettato, alcuno foſſe ſtato neceſsitato uſare delli Saluicõdutti & altre coſe ſu dette, parendo al Giudice & Conſoli tal ceſſante eſſere pero perſona di buona uita & fama,mettendo il partito a' faue bianche & negre tra eſsi Giudice Conſoli & tutti i Sopraconſoli di quel tempo,Il qual partito ſi debbia ottenere per i due terzi,cio è,per noue faue bianche,& all'hora la licenza data di poter ſcriuere in libro regolato uaglia, apparendo di tal partito al libro, o' libri d'uno delli Notari di detta Corte.

DELLI LIBRI ET SCRITTVRE DE CESSANTI che ſiano depoſitate. Rubrica. LXXVII.

ITEM che i libri, ſcritti,& ſcritture di ciaſcuno ceſſante,a' petitione de detti creditori de i detti ceſſanti,& di ciaſcuno di loro,ſi debbiano tutti preſentare a ciaſcnno de detti Vfficiali,& ſtar appreſſo dell'ufficio di quel lo ſigillati,o ueramente ſi debbiano deporre appreſſo di quello, nel quale ſaranno d'accordo i detti creditori del detto ceſſante,o' la maggior parte di loro,† Si ueramente,che de quelli & di quelle ſe ne faccia ſolẽne inuentario ſi & per tal forma che non poſſano eſſer maculati, Il qual inuẽtario debbia ſtare appreſſo'l detto Vfficiale, o' appreſſo d'altri che ſara eletto, come è detto di ſopra,appreſſo'l quale non foſſero i libri predetti depoſiti,il qual inuentario ſia ſcritto per mano del Notaro dell'Vfficiale,† Delli quali libri,o inuentario ſi faccia,o far ſi faccia copia a ciaſcuno che douеſſe hauere,o dare,per ueder la ſua ragione,& a ciaſcuno che pretendeſſe hauerui intereſſe alcuno.

Far inuentario delle ſcritture depoſitate.

Farne copia à chi ui haueſſe intereſſe.

COME S'INTENDA LA MAGGIOR PARTE delli Creditori nelli preſenti Ordinamenti & capitoli compreſi. Rubrica. LXXVIII.

ITEM che in ogni luogo delli preſenti Statuti & capitoli doue ſi fa mẽtione della maggior parte delli Creditori, & non ſia altro dicchiarato, s'intenda eſſer la maggior parte,quando ſiano dicchiarati pel detto Vfficiale chi è creditore,& in quanto quelli che doueuano hauere le due parti di tutta la ſomma dicchiarata ſiano in concordia, & quelli s'intendano la maggior parte de creditori,ma innanci che ſia dicchiarato chi debbia

hauere,& quanto s'intenda la maggior parte de creditori, conſiderando le quantita' dimandate,& il numero delle perſone delli creditori, & faccia la maggior parte delli creditori il cumulo delli crediti in ſomma, o' il numero delle perſone,Si che ſolamente,non per la maggior parte delle quantita' ſola,ne per la maggior parte delle perſone ſola, ſi poſſa far pregiudicio a' gli altri,& queſto innaci la dicchiaratione detta di ſopra.

La maggior parte s'intende quelli che debbono hauer le due parti del cumulo del debito.

Ma poi che ſara dicchiarato chi,& quãto ciaſcuno debbia hauere,quelli che debbono hauer le due parti del cumulo del debito, conſtituiſcano, & s'intendano eſſere la maggior parte de creditori, Et tutto queſto capitolo s'intenda delli creditori preſenti nella citta' di Bologna, Ma gli abſenti,o' ſuo credito non faccia numero,ne ſomma, benche a' loro pregiudichi & faccia utile quello,che per i creditori preſenti ſi fara,ſecondo che ne preſenti Capitoli ſi contiene.

DEL SALVOCONDVTTO, ET DELLA FIDANza de Ceſſanti,la quale deè eſſere fatta. Rubrica. LXXVIIII.

ITEM perche ſpeſſe uolte aduiene,che i ceſſanti uẽgono ſotto ſpecie di Saluocondutto,& ſotto ombra di douerſi accordare cõ i ſuoi Creditori & ſatisfare a' quelli,& fanno'l cõtrario, prima uendendo, & alienando de ſuoi bieni, & riſcuotendo da ſuoi debitori,& altre coſe facẽdo,che tornano a' danno delli creditori,Et doue il Saluoconduto è fatto per bene delli creditori ritorna poi in danno loro,Pero' Statuimo,ordiniamo & prouediamo,che alli predetti Ceſſanti o fallenti, o che hanno ceſſato & fallito pel tempo paſſato,o che da mo innanci ceſſarãno & fallirãno,& de qua li di ſopra ſi fa mentione,† Non ſi poſſa ne debbia per alcuna perſona di che conditione uoglia eſſere,o ſia,Ne etiamdio per alcuno Regimento,ne Vfficiale del commune di Bologna, ne pel Reuerendiſſimo Monſignor Legato,o Gouernatore di Bologna, 'o uero ſuo Luogotenente fare, ne concedere alcuna Fidanza ne Saluoconduto di ſtare,uſare,ne uenire, ne per la Citta' di Bologna,ne Conta', Guardia, o Diſtretto di quella, ſenza uolonta,& conſentimento de ſuoi creditori, o della maggior parte di loro,o delli Caui delli Creditori,cõ conſiglio & deliberatione,come ê detto di ſopra,eſſendo eletti i detti Caui,& fatte l'altre coſe ſopraſcritte, & non eſſendo fatte,ſenza conſentimento de detti creditori, anchor che tale impetrante ſaluocondutto non ſi foſſe abſentato dalla Citta' & Territorio di Bologna. ℣ Et che'l detto Saluocondutto & Fidanza, quando per i creditori ſi fara', ſi faccia & debbiaſi fare con conditione, & coſi s'intenda eſſer fatto,anchor che quella nel detto Saluocondutto non foſſe iſpreſſa,che'l detto Fallente,& Ceſſante che diceſſe nõ poter pagare, dalli ſopra detti dalli quali ſi faceſſe detta Fidanza & Saluocondutto non debbia ne poſſa far alcuno atto,contratto,ne obligatione,ne diſpoſitione per alcuno modo d'alcuni ſuoi bieni, o ſua coſa, ragione,attione, † ne riſcuotere

Non ſi poſſa cõcedere ſaluocõdutto sẽza conſentimento de tutti i creditori, ò della maggior parte.

Forma et cõditione del ſaluocondutto.

Nõ poſſa il ceſſãte riſcuotere dalli ſuoi debitori.

d'alcuno ſuo debitore,ne alcuna remiſſione,patto,o uer trãſattione in pregiudicio delli ſuoi creditori,ne d'alcun di loro,ſe non quanto foſſe di conſentimento & uolonta' della maggior parte de detti creditori,o de Caui loro con conſiglio & deliberatione come è detto di ſopra.

Et in caſo che ſi contrafaceſſe alle predette coſe, o' in alcuna di quelle, caſchi & cada dal detto Saluocondutto,& ſia eſſo Saluoconduto nullo,& per non fatto. ℣ Et che quelli a' quali ſara ſtato fatto alcuno Saluocondutto, ſiano tenuti preſentare detto ſaluocondutto alla preſenza del Giudice et Conſoli de Mercatãti di Bologna,o della maggior parte di loro,et farlo regiſtrare per mano del Conſeruatore delle ſcritture di detta Vniuerſita' de Mercatanti,ſu'l libro Straordinario di detta Vniuerſita.

Far regiſtrare il Saluocondutto al Conſeruatore.

Et s'alcuno Saluocõdutto altramente foſſe fatto, non ſeruata la forma de preſenti ſtatuti,& del preſente capitolo,& di quello che di ſopra parla di queſto,ſia & debbia eſſer nullo,& per non fatto, & di niſſuno effetto & ualore,& in ciaſcuno delli predetti caſi ciaſcuno delli predetti c'haueſſe alcuna fidanza, o Saluocõdutto fatto non ſeruata la forma & tenore de preſenti Statuti. ℣ Et che contraueneſſe,o faceſſe alcuna delle ſopraſcritte, o prohibite coſe pel preſente capitolo,poſſa eſſer preſo, & contra di lui ſi poſſa procedere nell'hauere & nella perſona,come ſi poteua innanci che li foſſe fatto detto Saluocondutto, & come quello non haueſſe impetrato.

Saluocondutto contra la forma ſia nullo et ſi poſſa procedere come non foſſe ottenuto.

Et poſſa,& ſia lecito a' ciaſcuno accuſare & dinõciare qualũque c'haueſſe Saluocondutto, o' Fidanza contra & ſenza la forma ſopraſcritta delli preſenti ſtatuti,o' che contrafaceſſe in alcune delle predette coſe pẽdente il detto Saluocondutto,come s'e detto di ſopra,Et ſia tenuto a' credenza a' uolonta' del detto dinonciatore,Et habbia il detto Dinonciatore la meta' di detta pena,& anchora habbia i bieni del detto ceſſante,o' che uſi ſaluocondutto contra la detta forma,ſei dinari per lira di quello che per cagione della detta dinoncia i detti Creditori foſſero di miglior condittione,o che ſi riſcuoteſſe dal detto ceſſante per la detta cagione, & del nome del detto dinõciatore alla ſcrittura ſcrirta è per mano del Giudice, al quale foſſe ſtato fatta la detta dinoncia.

Poſſa ciaſcuno accuſare,et habbia la meta del la pena come q ſi dice.

DELL'APPELLATIONE. Rubrica. LXXX.

ANCHORA Statuimo,Ordiniamo,& Dicchiariamo,che da ciaſcuna condennatione,ſentenza,ò dicchiaratione che dara,o' fara quello tal'Vfficiale a' queſte coſe adito, ſi poſſa appellare in queſto modo, cio è, Che ciaſcuno che ſi ſentiſſe grauato d'alcuna ſentenza,dicchiaratione, o' condennatione ciuile,o criminale,o' miſta,pur che non ſia perſonale, che ſi faceſſe,o' deſſe per il detto Vfficiale, o' d'alcun atto, o' fatto al quale lui interponeſſe la ſua autorita',ſi poſſa appellare, † Nelle quali appellationi debbia dire quello che s'appellara', di che egli ſi ſente grauato, & ſe la

Allegar nelle appellatione,di che,& in quanto ſi ſenta grauato.

quantita' è certa nella ſentenza & dicchiaratione baſti, altramente dicchiari in che, & quãto ello ſi ſente dannificato in tale ſentenza, o dicchiaratione, Et baſti d'appellar in qualunque modo egli uole, cio è, o` in ſcritto, o a` uiua uoce, † pur ch'appelli fra cinque di dal di che ſara ſtato data tal ſentenza, o` fatta tale dicchiaratione.

Cinque di ad appellare.

Et debbia appellare alli Sopraconſoli, & à modo & forma come è ſtatuito di ſopra, nel Statuto dell'appellationi, & come ſpecialmente è prouiſto in detto ſtatuto, nelle cauſe delli falliti nel §. Anchora prouediamo & ſtatuimo che s'alcuno &c. circa'l fine del ſtatuto.

Appellare alli ſopraconſs. come ſi fà nell'altra appellatiõe

Et non ſia obligato detto Appellante, a` dare & diporre pegno alcuno ne altra ſolennita oſſeruare, ſe non che interpoſta l'appellatione il Notaro le dia, o` faccia dare gli atti fatti, quali uorra quell'Appellante, & à quelli ſi ſottoſcriua, & quelli il detto Appellante appreſenti dinanci alle tre Sopraconſoli eletti, & al Giudice eſtratto come nel ſopraſcritto ſtatuto, del l'appellatione è prouiſto. ℣ Et produtta la detta appellatione, ueggiano, conoſcano, & terminino la detta appellatione, & le cagioni allegate, ſommariamente, a buona fede, ſenza cauilatione, & ſecõdo la uerita', chiamati ſempre quelli che ſi douranno chiamare, procedẽdo ogni di anchor che feriato, detrattone i di feriati in honore di Dio & delli quali di ſopra nel Statuto Delle ferie è ordinato.

Non ſia l'appellãte obligato à depoſitar pegno ò far altra ſolẽnità.

I quali di feriati in tutti queſti ordinamenti ſiano feriati, & non ſi debbiano computare in alcuno termine dato per queſto Statuto, anci ſi debbiano eſcludere, & tutti gli altri giorni debbiano correre.

Detrarre i di feriati in honor di Dio.

Et tali cauſe d'appellatione ſi debbiano per i detti tre Sopraconſoli & Giudice eſtratti & eletti, terminare fra le ſue inſtanze, delle quali nel ſopraſcritto Statuto, Dell'appellationi ſi contiene.

L'inſtãza è la medeſima dell'altre appellationi.

Et ſe la prima ſentenza, o` Dicchiaratione rimaneſſe ferma, per diſertione, o che foſſe confermata per i detti Sopraconſoli & Giudice eſtratti & eletti, piu appellare non ſi poſſa, Ma ſe loro ſententiaſſero contra la prima ſentenza, o dicchiaratione, poſſa ciaſcuno che di quello ſi ſentiſſe grauato appellare a` gli altri Sopraconſoli, & ad un'altro Dottore, ſecondo l'ordine del Statuto predetto Dell'appellationi.

Sendo la ſentẽza cõtraria al la prima ſi poſſa appellare.

Et in queſta appellatione s'oſſerui il modo d'appellare, & li termini dati nella prima appellatione, & il modo di procedere & terminare, ch'è prouiſto in detto Statuto, & dalla terza ſentenza, o dicchiaratione non ſi poſſa piu appellare, Et chi hara due ſentẽze, o dicchiarationi cõtra di ſe, ipſo facto cada alla pena del quarto di quello di che ſi ſentira grauato'l primo appellante, la qual pena s'applichi per la meta' a` quello c'hara` due ſentenze per ſe, & l'altra meta' alla Camera del commune di Bologna.

Si proceda nel la ſeconda appellatiõe come nella prima.

Et in ogni caſo la queſtione torni al principio della rottura, & proceda ſi al ſuo proceſſo, & a dicchiarare, & a` fare, che i bieni di tale Ceſſante, o`

Morto ſi diuidano tra detti Creditori, & la detta appellatione non impediſca il procedere nell'altre coſe, che non concernano l'appellatione.

Et di tutte queſte ſcritture & copie poſſano tore pagamento lecito i Notari & anchora debbiano hauer il premio.

Mercede d' Notari.

Et s'alcuno s'haueſſe fatto ſcriuere per creditore di tal ceſſante, fuggiti uo, o Morto, o ſuo herede, & per l'Vfficiale adito, con conſiglio delli Mercatanti eletti, foſſe dicchiarato nõ eſſer creditore, o' nõ eſſer in tãto quanto harà fatto ſcriuere, & data la detta dicchiaratione & ſentenza, & finalmente perdeſſe & ſoccõbeſſe, ipſo iure & facto cada alla pena d'altro tanto, in quanto diceua eſſere creditore, o uero in quanto diceua di piu eſſer creditore che non era dicchiarato,

Eſſendo ſcritto p creditore che poi foſſe dicchiarato nõ eſſere, ò non in tãta sõma cada in pena.

DEL SALARIO DELL'VFFICIALE ET DEL Notaro. Rubrica. LXXXI.

ET perche é coſa conueniente che'l Lauoratore ſia premiato delle ſue fatiche, & queſte coſe ricchiegono grandiſſime fatiche, Statuimo, & Ordiniamo, che'l detto Vfficiale che à queſto ſara adito, & che conoſcera delle predette coſe, fatte le dicchiarationi & diſtributioni, & dationi in pagamento, Et date le ſentenze ſecondo queſti ordinamenti, habbia il ſalario infraſcritto, cio è, † che ſe'l patrimonio del ceſſante fallito, o` Morto foſſe di lire trecento, o` da li in giu, habbia & debbia hauere dinari ſei per lira, di quello che ſi riſcuotera, ne bieni del Fallito, Ceſſante, o` Morto.

Ogni fatica uole il ſuo premio

Taſſa' del ſalario dl Giudice.

Et ſe ne bieni predetti ſi truouara piu di trecento lire, ſino à lire mille habbia dinari quatro per lira, di quello che ſi truouara dalle dette lire trecento in ſu`, Et da lire mille in ſu`, ſin'a` due millia, habbia dinari due per lira, Et da due millia lire in ſu`, habbia dinari uno per lira, Si ueramẽte, che'l detto ſalario non ecceda lire cinquanta de bolognini.

Et che'l Notaro à queſto adito habbia & hauer debbia altro tanto ſalario, Si ueramente, che innanci la diffinitioue predetta per citatione, o` per ſentenza, o per altra ſcrittura, o fatica che duri nelle predette coſe, nõ poſſa tore alcuno dinaro, ne per diretto, ne per obliquo, Saluo ſe pareſſe alli detti Caui de creditori, ch'al detto Notaro ueniſſe maggior ſalario, per che nel fatto foſſero molte ſcritture, poſſano accreſciere il detto ſalario ſino alla quantita di lire cinquanta.

Salario del Notaro.

Per il quale ſalario accreſciuto, o non accreſciuto, & a` lui con effetto pagato, il detto Notaro ſia tenuto, & metter debia alla camera tutte le ſcritture, petitioni, dicchiarationi, ſentenze & bandi autẽtici ſcritti di ſua mauo, o di mano d'altro Notaro, & ſotto ſcritte di ſua propria mano, Le quali ſia tenuto mettere alla detta Camera fra ſei meſi, poi che ſara finito il proceſſo, alla pena di lire trecẽto de bolognini, La qual pena di fatto ſenz' alcuna condennatione ſi poſſa & debbia eſsigere dal detto Notaro, conſtrengendo quello realmente & perſonalmente à pagar quella pena per

Mettere alla camera i proceßi fra. 6. meſi ſotto pena.

qualunque Vfficiale del commun di Bologna,a petitione di ciaſcuno che queſto dimandaſſe,Della qual pena eſſatta il commune di Bologna habbia'l terzo,& l'Vfficiale che fara detta eſſattione l'altro terzo.

Pagar i detti ſalari della borſa commune.

Et i detti ſalari ſia tenuto & poſſa'l detto ſpẽditore, c'hara la borſa commune,& che ſara' diputato a` far le ſpeſe, pagar alli termini ſopradetti, & non poſſa innanci pagare,alla pena del doppio di quello che pagaſſe.

La quale pena ſi poſſa riſcuotere, & debbiaſi applicare,come è detto di ſopra del Notaro, che non metteſſe le ſcritture alla detta Camera.

Pagar dlla borſa cõmune ciaſcuno s'affaticaſſe in detti fatti come procuratori &c.

Poſſa anchora & debbia pagare il detto Spenditore ogni ſalario che ſara taſſato, a ciaſcuna perſona che s'affaticaſſe nelli detti fatti, Procuratori,o` Aduocati,o Mercatanti,de quali è detto di ſopra, che non ſiano creditori ne debitori del detto Fallente,o` Fuggitiuo,o` herede di morto,alli quali ſi poſſa taſſare ſalario debito & conueneuole, ad arbitrio dell'Vfficiale che la queſtiõe conoſcera, & d'uno de Caui de creditori,o` di tre de gli altri creditori delle maggiori ſomme, Si ueramente, che innanci del cominciamento del piato,quelli che cominciaranno poſſano dar Procuratore & Aduocato uno,o` piu,come a` loro parra`,Nel qual pagamẽto ſi debbia ſcontare in quello c'hara poi a` pagare que' tali che cominciaranno, Et in tutte queſte coſe s'habbia conſideratione alla qualita' & quantita' del fatto,& alle conditioni delle perſone.

Mercede p la rogatiõe de gli inſtromenti.

Et Dicchiariamo,che'l detto Notaro ſia tenuto far carte di uẽdite & dationi in pagamẽto, & per quello oltra il detto ſalario,poſſa riceuere quel lo che dicchiararãno i Caui delli creditori,& nõ piu alla pena predetta.

DA QVAL TEMPO HABBIANO LVOGO I PRE ſenti Ordinamenti. Rubrica. LXXXII.

Hãno luogo cõtra de chi haueſſe fallito da ſeſſanta anni in qua et coſi contra loro figliuoli et altri obligati p uigore de preſenti ordinamenti.

ITEM Prouediamo & Ordiniamo,che tutti è preſenti Ordinamẽti habbiano luogo & effetto,coſi in quelli c'hanno rotto & fallito per il tempo paſſato,& maſsimamente da ſeſſanta anni in qua,ſino al preſente di, i quali non ſono ritornati,& non hanno ſatisfatto alli ſuoi creditori, & con loro non ſono in concordia & in cõpoſitione, & eſſendo in concordia non l'hanno oſſeruata,Della quale concordia & compoſitione & ſatisfattione ne appareſſe priuata,o` publica ſcrittura degna di fede,Come anchora in quelli che per l'auenire rõperãno, o fallirãno per alcuno de ſopradetti modi,& ſimilmẽte come è detto di ſopra de quelli c'hãno fallito pel tẽpo paſſato & che ſono morti,dalli detti anni 60. in qua, o` che fallirãno, per l'auenire che fallira,o` rõpera per alcuno de ſopradetti modi, s'intẽda de i loro padri figliuoli,fratelli,nipoti,& mogli,come di ſopra ſi fa mẽtione ne preſenti Ordinamẽti de padri,figliuoli,fratelli,nipoti & mogli, i quali ſiano & s'intẽdano eſſer obligati,come in queſti Ordinamẽti ſi fa mẽtiõe,& nõaltramente, † Si ueramẽte che nelle pene del bando perſonale,& della condennatione

Figliuoli et altri obligati nõ incorrono in pena del bando perſonale, ne delle 500. lire.

Condennatione delle cinquecento Lire, delle quali di ſopra ſi fa` mentione,non incorrano & non debbiano incorrere le predette perſone, Ma ſolamente i predetti Ceſſanti & quelle perſone che ueramente al predetto Ceſſante haueſſero dato agiuto & conſiglio di rompere, o foſſero ſtati cagione di cio`, † Saluo che all'inhabilitatione de gli Vffici,Honori,& Benefici,non s'intendano i preſenti Capitoli, ne ſi guardino in dietro, Ma ſolamente habbiano luogo per il tempo futuro, Et habbiano luogo nelle queſtioni gia cominciate,& quanto ſi poſſano adattare,& nelle dette queſtioni gia cominciate, ſe qualche coſa mancaſſe di quello, che far ſi debbe ſecondo queſti Ordinamenti & Statuti, far ſi debbia pienamente, & allongare il termine della queſtione, Si che ogni coſa con queſto ordine far ſi poſſa,Et ſe pareſſe alli creditori,o` alla maggior parte de quelli c'hab biano riſpetto al cumulo del debito dato in ſcritto,che di nuouo ſi cominciaſſe ſecondo queſti Ordinamenti,di nuouo ſi poſſa & debbia cominciare dinanci da quell'Vfficiale, dinanci dal quale ſi truouara` cominciato il piato, & a` danno de gli altri ſecondo queſti Ordini, Non oſtante alcuna pendentia di lite,la quale ſe piacera` alla maggior parte de Creditori per riſpetto del cumulo del debito dimandato, ſia per non fatta, come ſe mai non foſſe cominciata.

Quãto all'inhabilitationi de gli Vffici &c. hãno luogo ſolamente pel tẽpo futuro.

Oltre di cio`,concludendo Statuimo, che tutto quello ch'è detto di ſopra nel Statuto & Capitoli de Ceſſãti,habbia luogo ne Falliti, Fuggitiui, & ne Rompenti,& ne Morti,& heredi di Morti, che non pagaſſero i ſuoi Creditori,† Et che in ogni dubbio ch'altramente non ſi poteſſe dicchiarare,ſempre ſi debbia intendere,& interpretare contra i Ceſſanti, & contra tutte quelle perſone che per quella cagione foſſero obligati per loro, ſecondo la forma delli ſopraſcritti Capitoli.

Eßẽdo dubbio ſempre s'intendano cõtra Ceſſanti, et quelli che p tal cauſa foſſero obligati.

Et che le parole concette in genere maſculino,ſi debbiano eſtendere anchora per le femine,in quanto foſſe biſogno,Non oſtante i ſopradetti Ordinamenti,o alcun'altro Statuto,o` Prouiſioni fatte da qui indietro.

Il Maſcolino concepiſſe il femminino.

Et ſe per ignoranza,o per altra cagione l'ordine delli ſopraſcritti capitoli de Ceſſanti nel proceſſo contra di loro fatto non s'oſſeruaſſe, non ſia per cio nullo tal proceſſo, Ma nondimeno uaglia, & l'Vfficiale caſchi in pena di lire cinquanta de bolognini,ſe ſara per ſuo difetto.

Il proceſſo non ſeruato l'ordine de ſopradetti capitoli uaglia,ma l'ufficiale cada in pena.

Ma perche potrebbero occorrere molti caſi ch'alcuno de Creditori di tal fallito,o Morto,abſente, non potrebbe facilmente cõparire al tempo delli bandi,& ricchieſte dette di ſopra,& non ſia giuſto che per non comparire & nõ eleggere il luogo tali creditori ſiano priuati del cõcorrere cõ gli altri creditori alla compoſitione & concordia,che ſi faceſſe con tal fallito,o herede di morto,o col ſuo debitore,uolendo tali Creditori abſenti hauer rata la compoſitione,& tutto quello che ſi foſſe fatto,o che ſi faceſſe co'l detto fallito,o herede di morto,o ſuo debitore per quelli c'hanno

I creditori abſẽti che non foſſero cõparſi ratificando quãto foſſe fatto,ò ſi faceſſe contra il fallito poſſano eſſer admeſſi et cõcorrere cõ gli altri creditori.

di cio arbitrio ſecondo la forma de ſopraſcritti capitoli,Per tanto uolendo ad ogni caſo che poteſſe occorrere quanto ſia poſsibile dar ordine, Prouediamo,che s'al detto Vfficiale adito & alli Mercatanti che ſaranno eletti,con conſiglio de quali il detto Vfficiale dicchiarara quali ſiano i ueri creditori del detto Fallito, o herede di Morto, o` la maggior parte de quelli, parra` ch'alcun'altro chi ſia abſente oltra quelli, che ſaranno comparſi,ſia & debbia eſſere uero creditore del detto fallito, o herede di morto in alcuna partita de dinari,o altra coſa, Veduti prima per il detto Vffi ciale, & Mercatanti eletti i libri di tal Fallito,o Morto, ſe quelli ſi potranno hauere, & oltre quelle chiarezze c'hauere,& uedere ſi potranno, Poſſa & debba'l detto Vfficiale nel detto caſo,co'l conſiglio de detti Mercatanti, o della maggior parte di loro, anchora quelli tali che non foſſero comparſi, i quali foſſero abſenti, dicchiarar eſſer creditori in quelle quantita & coſe che a loro & alla ſua conſcienza parra` quelli tali eſſer ueri creditori del detto Fallito, o` herede di Morto, & per le quantita' che coſi ſaranno chiariti eſſer creditori, Quelli tali abſenti poſſano concorrere cõ quelli altri che ſaranno comparſi & chiariti per creditori,alla rata di ciaſcuna quantita', o` coſa mobile, o` immobile, che ſi ritreſſe dal tal fallito, o` herede di morto,o` de ſuoi bieni,o` de ſuoi debitori, per qualunque modo ſi ritreſſe, Non oſtante che quelli coſi abſenti non foſſero comparſi, o` non haueſſero eletto il luogo delle loro ricchieſte, Si ueramente, che i detti abſenti dicchiarati per creditori innanci c'habbiano parte, o` rata alcuna per ualida carta ratifichino & approuino tutto quello che ſi faceſſe, o` foſſe fatto per i detti Caui, o per altri di ſopra, coſi di compoſitione fatta, o` che ſi faceſſe co'l Fallito, o` herede di Morto, come d'ogn'altro atto, & contratto per i detti Caui, con i modi & forme dicchiarati ne ſopraſcritti Capitoli, & in altra forma non debbiano & non poſſano i detti Abſenti non comparſi concorrere con gli altri, che ſaranno comparſi, & chiariti creditori,i quali foſſero contenti di quello che foſſe fatto, o` che ſi faceſſe per i detti Caui, con i modi detti ne ſopraſcritti Capitoli, Et quando ſi fara la diuiſione & diſtributione de bieni del Fallito, Ceſſante, o` che furono del Morto,o` di ſuo debitore, al tale Abſente ſia desſignata la ſua parte & rata in queſto modo, che ſia desſignata & depoſta ſe ſaranno dinari, o` coſe mobili ad una ſofficiente perſona all'arbitrio dell'Vfficiale & de Caui delli Creditori, Et quella perſona tenga in depoſito la detta coſa, o` quantita' che li ſara depoſta, & mai non la dia al detto creditore abſente, s'ello non ratificara` & appruouara per carta, come è detto il proceſſo & tutti gli atti,& ciaſcuna coſa fatta come è detto di ſopra per uigore de ſopraſcritti ordinamenti, o ſe non ſara in concordia co'l tale Ceſſante,o herede di Morto, o con i Caui de Creditori di tale Fallito, o herede di Morto.

Et

Et anchora piu concludendo Statuimo,che ogni uolta che ſi fara remiſſione ad alcuno debitore de Ceſſanti,Falliti, o` heredi di morto in ciaſcuno de caſi predetti, quelli che faranno la detta remisſione, in mano del detto Vfficiale giurino alli Santi di Dio Vangeli, con le mani toccando le ſcritture innanci che la detta compoſitione, o` remisſione ſe fermi,che da quello tale debitore non poſſano in dinari, o` coſe mobili, o` immobili hauere,o riſcuotere piu che quella quãtita' per la quale fanno la detta cõpoſitione, o` fanno remisſione dell'auanzo, o` che non poſſono pruouare & moſtrare il tale debitore douer piu dare che la quãtita' per la qual comonono, & che tale compoſitione & remisſione fanno a` buona fede, rimoſſo ogni odio,utile & danno, Et in queſto aggrauiamo la conſcienza & anima de tali Componenti,& Remittenti, il qual giuramento il detto Vfficiale ſia tenuto dare alli predetti,& a` ciaſcuno di loro da per ſe.

Nel far remiſſiõe ad alcuno Debitore del Fallito, ſi deè giurar in forma,come qui ſi dice.

Appreſſo per molti buoni riſpetti Dicchiariamo, che in tutte le parti de preſenti Capitoli doue ſi contiene ch'alcuna coſa che ſi debbia fare cõ conſiglio, o` con uolonta',o` deliberatione di piu perſone, & per il ſimile, quando ſi dice,che l'Vfficiale con conſiglio delli Mercatanti che non ſiano debitori ne creditori del Fallito, o` del Morto,dicchiari chi ſiano ueri creditori & chi ſono ueri debitori,& in quanto, Et anchora quãdo ſi dice che l'Vfficiale con i Mercatanti,o` con i Caui delli Creditori faccia alcuna coſa,& quando ſi dice, che i Caui de Creditori,o` la maggior parte di loro poſſano dare in pagamẽto,& poſſano aſſoluere &c. In tutti i detti caſi, & in tutti i ſimili & ciaſcuno de quelli,la dicchiaratione & deliberatione che ſi fara` delle dette coſe & ciaſcuna di quelle, o` ſimili ſi facciano & debbiano farſi, a` faue bianche & negre, cio` è prima poſto il partito tra` quelli,& ottenuto pertutti,o` la maggior parte di loro che comparirano, & che ſaranno preſenti, Si che ſempre quello che piacera` alla maggior parte de quelli ſi debbia oſſeruare.

Per tutto doue ſi dice, douerſi far alcuna coſa con cõſiglio, ò uolõta ò altre pſone ſi deè far p partito á faue biãche et negre.

Et queſto che qui di ſopra ſi dice, non habbia luogo ne caſi, nelli quali è dato arbitrio alli Creditori, & alla maggior parte di loro, d'alcuna coſa per uigore delli ſopraſcritti Capitoli, per cio` che come è ſtato detto di ſopra, la maggior parte delli Creditori s'intenda eſſere ſecõdo il cumulo del debito, & per queſto non ſi potrebbe mettere tra` i detti Creditori a` faue, conuienſi uenire a` uoce uiua.

Il partito di ſopra nõ há luoco nell'arbitrio dato á creditori d'alcuna coſa ò alla maggior parte.

Et i ſopradetti Ordinamenti & Capitoli de Ceſſanti, ſiano preciſi, & ſe la forma de quelli ſara` oſſeruata in tutto,o` in parte in quella parte che ſara` oſſeruata la detta forma, alcuno non poſſa uenire contra, ne dir quello non ualere che ſia ſtato fatto per alcuno ſuo priuilegio di ragione commune,o` di Statuto, o` per altro modo,Et nilſuno Vfficiale del Commune di Bologna, & Giudice ordinario, o` delegato, o` d'Antiani, o` alcuno Colleggio poſſa dar Vdienza a` chi uoleſſe per alcun modo,ò uia,

Niſſuno Vfficiale poſſa dar udienza à chi ueniſſe contra alcuna uẽdita, aſſignatiõe, et cõpoſitione fatta con li Ceßanti.

dir contra alcuna Vendita, Diuisione, o' Dicchiaratione, Asignatione, Compositione, Remisione & Assolutione, che secondo la forma de soprascritti Capitoli & Statuti fosse stato fatta, Ma sia ciascheduno de predetti priuato d'ogni giurisdittione in dare Vdienza ad alcuno, che per alcuna cagione uolesse dire tal'Asignatione, Diuisione, Dicchiaratione, Vendita, Assolutione, o' altr'atto fatto secondo la forma de soprascritti Statuti & Capitoli delli falliti, in tutto, o' in parte non ualere, & contra alcuno de quelli alcuna cosa dire, o' fare.

Pena al Giu. ch̃ desse udienza à chi uolesse dir nulle, ò ritrattare uendita, asignatione, et altre cose su dette.

Et s'alcuno de predetti Antiani, Colleggi, Vfficiali, Giudice ordinario, o' delegato sapesse questo Statuto, & a' lui fosse allegato, & di questo protestato, & nondimeno desse Vdienza & segnasse sopplicatione, o' dimanda ad alcuno che dicesse, o' dir uolesse alcuna delle predette cose non ualere, o' quella uolesse ritrattare in tutto, o' in parte, dimandando, o' rispondendo, caschi alla pena di duceuto bolognini d'oro, Et non dimeno tutto quello che si facesse, o' dicesse per riuocatione, o' ritrattatione, o' in pregiudicio di quello che fosse stato fatto per uigore delli soprascritti Ordinamenti & Capitoli, osseruata la forma de quelli, non uaglia & non tenga, ma sia di nissuno ualore.

Pena à chi supplicasse contra quello fosse fatto per uigore d̃ presenti capitoli.

Chi dinonciara habbia la terza parte della pena.

Et in quella medesima, o' uer simile pena cada ciascuno che cercasse, o' sopplicasse contra quello che fosse stato fatto per uigore de soprascritti Capitoli, Le quali pene di fatto senza condennatione riscuotere in perpetuo si possano da chi contrafara' & da suoi heredi per ciascuno Vfficiale del Commune di Bologna,† Et ciascheduno possa accusare, & dinonciare, & habbia la terza parte della pena predetta, Et la terza parte sia del Commune di Bologna, l'altra terza parte sia dell'Vfficiale che riscuotera' la detta pena, Non ostante che tal Vfficiale c'hauesse dato Vdienza contra la forma del presente Statuto, fosse stato Sindicato del suo Vfficio, † Ma se quello & quelli c'haueßero commesso, o' fatto, o' dimandato, o' allegato contra quello che per uigore de soprascritti Ordinamenti fosse stato fatto, non sapesse questi Ordinamenti, Statuti & Prouisioni, o' che quelli c'haranno contrafatto per ignoranza, se fra' due giorni da poi che li sara' dinonciato, o' protestato in scritto, o' uer a' bocca, riuocaranno tutto quello che contra la forma de presenti Capitoli haueßero fatto, commesso, detto, & allegato, & da poi la detta riuocatione non contrafaranno a' quello si contiene ne detti Ordinamenti, o' che fosse stato fatto per uigore de quelli, All'hora & in quel caso la detta pena non si debbia da quel tale esigere, ne riscuotere, & non s'intenda esser caduto in quella.

L'ignorãza escusa il delitto, & fa cessare la pena, riuocãdo come q̃ si dice.

Et questo che ultimamente si dice, è perche alcuno non cascasse nella detta pena per ignoranza, & perche sotto pretesto d'ignoranza se li sara' protestato non si possa iscusare.

DELLA CONCLVSIONE DE TVTTI I PRE senti Statuti di detta Vniuersita'. Rubrica. LXXXIII.

Peroratione d̃ li Statutieri.

ESSENDO tutti i Statuti & Ordinamẽti che in questo presente Volume si contengono per noi otto Statutieri uisti & dicchiarati, & solennemente, & con asidua diligẽza, & cura con l'agiuto dell'õnipotente Signore, Signor nostro Misser Giesu Christo, & della sua gloriosa madre & sempre uergine Madonna Santa Maria sin'al debito termine & fine ridotti, Per tanto per la perpetua conseruatione, & mantenimẽto de quelli, & per l'honore & stato della Sacrosanta Romana chiesa, & del presẽte stato, & dell'Honoranda Vniuersita' de Mercatanti, Cambiatori, & Artefici di questa Magnifica Citta'. ℣ Et accioche ogni cosa che in quelli si contiene si possa apertamente, chiaramente & ꝺilucidamente intendere, è stato cosa utile & necessaria i presenti Statuti & Ordinamenti ad un debito fine & conclusione ridurre, serrare & concludere.

Nõ eßẽdo prouisto p̃ li presenti statuti, se osseruino i statuti d̃l cõmune et quelli mancando la ragiõ ciuile, et da poi la canonica.

Et per conclusione ultima de quelli, Statuimo & Ordiniamo, che nelli casi nelli quali, & alli quali non si trouasse per i presenti statuti esser proueduto, si debbia hauer ricorso & osseruarsi, i statuti, Prouisiõi, & Ordinamẽti del Cõmune di Bologna fatti o' che si faranno, pur che nõ siano cõtra i presenti Statuti, o' uer alcuna parte de quelli, I quali Statuti, Prouisiõi & Ordinamẽti del cõmun di Bologna ne i detti casi s'intẽdano essere & siano Statuti della detta Vniuersita', Et nelli casi ne quali non si trouasse esser disposto & prouisto ne per i presenti nostri Statuti, ne anchora per quelli del Commune di Bologna, Vogliamo che ne detti casi si debbiano osseruare prima le leggi Ciuili, & poi le Canonice.

Estendere à ca si simili.

Dicchiarando, che i presenti Statuti si debbiano intẽdere & istẽdere da simili à simili casi, quãdo nõ paresse, o uer che si dicesse il Statuto proprio parlare del caso che si cõtẽdesse, Et che tutte & ciascune parole de presenti Statuti doue son dette parole di presente, ò uer passate, anchora s'intẽdano per l'auenire. ℣ Et quelle parole che sono nel singolar numero, s'intendano anchora nel plurale, & cosi per contrario, Et che i presenti Statuti fatti, o' che si farãno in ciascuna sua parte si debbiano intẽdere & interpretare, & osseruarsi secondo il suo uero & sano intelletto della lettera, & a' pura & à buona fede, & à modo di buono & giusto Mercatãte, & rimosso ogni catiuo, cõtrario, brutto, ò uer assurdo intelletto, et senza glosatione, ò uer interpretatiõe, cauillatione, o' eccettiõe alcuna per la quale insorgesse alcuno catiuo, contrario, assurdo, & brutto, o uer oscuro, o dubbio intelletto. ℣ Et se in alcuna parte de presenti Statuti, o per quelli insorgesse per alcun modo per l'auenire alcune dubbieta', ò contrarieta', oscurita' ò uer diuersita', le quali non paresse che cõmodamẽte si potessero chiarire o uer esser intese per i detti Giudice & Consoli sedenti, o per altri, All'hora il detto Giudice & Consoli, & anchora Sopraconsoli di quell'anno, o la maggior parte di loro, hauuto etiamdio colloquio & conferito sopra tal

Quale dee esser l'interpretatiõe et intellet to de presenti Statuti.

Insorgẽdo dubbiop qual si uoglia modo, che nõ si potesse bẽ chiarire si stia ala dichiaratione del Giudice, Cõß. Soprcõß. & Statutieri, la qual s'intenda et debbia si hauere p proprio Statuto.

Statuto inſieme con noi Statutieri,o altri Statutieri che a quel tempo foſ
ſero eletti,o` cõ la maggior parte di loro,& de quelli che ſi potrãno haue-
re debbiano chiarire tal Statuto,o Statuti,o parte de quelli che foſſe dub
bioſa & oſcura,alla dicchiaratione de quali per ciaſcuna perſona ſi debbia
ſtare,Et quella s'intenda eſſere per Statuto di detta Vniuerſita' pel tempo
che da poi hara a` ſeguire,La quale dicchiaratione per uigore & authori-
ta' del preſente Statuto,per Statuto di detta Vniuerſita' Vogliamo & dic
chiariamo dooerſi hauere,riputare & oſſeruare,Et coſi adeſſo come all'ho
ra,& all'hora come adeſſo tal dicchiaratiõe per Statuto predetto Habbia
mo ſtatuimo,& Riputiamo,Della qual dicchiaratiõe Vogliamo ſe ne deb
biano ſcriuere due copie, & una ſe ne debbia mettere nella Camera de gli
atti del cõmune di Bologna, & l'altra nel Volume de Statuti che ſaranno
nella detta Vniuerſita', Et queſto per mano d'uno delli Notari di detta
Corte,il qual debbia di cio` eſſer rogato.

I preſenti Statuti hanno riſguardo alle coſe paſſate,doue nõ foſſe acquiſtata ragiõe ad alcuno,come alle future, et coſi hanno gli occhi dinanci & di drietro.

Statuimo anchora,Firmiamo,& Ordiniamo,che tutti & ciaſcuni Statu
ti ſopraſcritti,& coſi nellc coſe paſſate come nelle preſenti,& che per l'aue
nire uerrano,uagliano,& tẽgano,& habbiano piena poſſanza & uigore,&
perpetuamẽte ſi debbiano oſſeruare, Saluo ſe nelle coſe paſſate foſſe acqui
ſtato la ragiõe ad alcuno per uigore de Statuti Vecchi , che all'hora detti
Statuti uecchiper quello ſolo foſſe acquiſtata detta ragiõe,ſi debbiano oſ
ſeruare, Et nell'altre coſe i Statuti preſenti da mo` innãci per ogni modo ſi
debbiõ inuiolabilmẽte oſſeruare pel prelibato Reuerẽdiſſimo mõſignor
Legato & ſuo Luogotenẽte,& per ciaſcuni ſuoi Succeſſori,& anchora per
ciaſcuno Podeſtà,Capitano & ciaſcuni altri Vfficiali della Citta',Guardia,
Cõta,& Diſtretto di Bologna,Et ãchora per ciaſcuni Giudici, delegati &
Comiſſari di qualunque ſi foſſero, Et anchora per ciaſcune altre perſone,
cõmunita' & Vniuerſita' di qualunque nome foſſero nominati, aſtretti al

Pena à gli Vfficiali che non oſſeruaranno i preſẽti Statuti

l'oſſeruanza de quelli ſecondo la forma de preſenti Statuti,† Pena al Pode
ſta' di lire ducẽto de bolognini,& a ciaſcuno di ſua famiglia,Et a` ciaſcun'
altro Vfficiale della Citta',Guardia & Cõta',o uer Diſtretto di Bologna,
& a ciaſcuno Cõmiſſario, di Lire cẽto de bolognini per ciaſcuno di loro,
& per ciaſcuna uolta che contrafaranno in alcuna parte de preſenti Sta-
tuti, Et non dimeno quello che ſara fatto contra detti Statuti,non uaglia

I Statuti uecchi uagliõ nelle liti cominciate,et che ſi cominciaranno , come q̃ ſi dice.

di ragione,† Saluo che i Statuti Vecchi di detta Corte & altri Statuti del
commune di Bologna in difetto de queſti ſi debbiano oſſeruare & hauer
effetto in tutte le liti cominciate , o` uer che ſi cominciaranno per conte-
ſtatione della lite,inſino per tutto'l meſe di Decembre de preſente Anno
M. D. L. Et coſi nella detta Corte come ne gli altri Luoghi Vogliamo,
Statuimo & Ordiniamo , che i preſenti Statuti & Decreti comincino ad
hauer poſſanza & effetto,& pieno uigore in Calende del Meſe di Genaro

Abrogatione delle coſe contrarie.

M. D. L. I. Et coſi per l'auenire ſi debbiano oſſeruare.

Caſſando,Irritãdo,& Annullãdo tutti & ciaſcuni altri Statuti,Prouiſio

ni,

ni,Reformationi,& Ordinationi della detta Vniuerſita',& ciaſcune altre
Leggi Ciuili,o` Municipali,le quali & i quali faceſſero contra i preſenti
Statuti,o` alcuni,o parte de quelli,& ſolamente in quelle parti che faceſſe
ro contra i preſenti Statuti. ¶ Dicchiarando,che inciaſcuna parte de
preſenti Statuti doue ſi fa` mentione delli Conſoli,ſempre s'intenda della
maggior parte de quelli,Saluo & riſeruato che nelli caſi ne quali ſpecial-
mente e` prouiſto di maggiore numero.

Doue ſi fa mentione delli Conſoli s'intẽda anchora della maggior parte,con eccettione.

Ordiniamo anchora,che ogni coſa che ſara fatta cõtra la forma de pre
ſenti Statuti,o' uer alcuna parte de quelli,ſia & s'intenda eſſere nulla & in
ualida,& di niſſuno momento. ¶ Statuimo anchora,che alcune Rinon-
ciationi ſpeciali, o` uer generali tacitamente,o` uer eſpreſſamente per alcu
no modo,per patto tacito,o uer eſpreſſo fatte,contra i preſenti Statuti,o
uero alcuna parte de quelli per alcuno modo non uagliano,& ſiano di niſ
ſuno ualore & effetto,anchora ſe ui foſſe interuenuto il giuramento.

Fatto cõtra la forma ſia nullo.

Non uale la rinonciatione de Statuti anchora cõ giuramẽto.

DELLI STATVTIERI ET VFFICIO LORO.
Rubrica. LXXXIIII.

MA perche auiene il piu delle uolte per l'occorrẽze de tempi,& per le
diuerſificationi de coſtumi che i Statuti,Prouiſioni & Ordinamenti
che ſono fatti,o` che ſi faranno,ſi conuengono correggere, & mutare , &
quelli adattare a` nuoui modi & coſtumi, Pero Prouediamo,Statuimo , &
Ordiniamo che paſſati li cinqu'ãni dal di che i preſẽti Statuti hãno uigo
re li detti Statuti ſi poſſano correggere & emẽdare,& riformar,coſi in ag
giũgere,come in ſcemare,Et coſi ſucceſſiuamẽte de cinqu'ãni in cinqu'an
ni ſi debba far,& in queſto coſi procedere,cio è,che del meſe di Luio di cia
ſcuno quint'anno,il Giudice & Cõſoli,& Sopraconſoli di quell'anno,& i
quali per il tẽpo ſi ritrouarãno,o` almeno delle tre parti le due parti di lo-
ro,a` faue biãche & negre poſſano,& a loro ſia lecito eleggere & nomina-
re,a ſtatuire , emẽdare,& correggere i detti Statuti Otto buoni,intelligẽ
ti & prattichi Mercatãti della Citta' di Bologna,tra` quali otto non ui ſia
ne poſſa eſſere eletto,piu che uno d'eſſi medeſimi elettori,&ſedenti cio e`
quello c'hara piu bello partito , & eſſendoui parita`, s'habbia ad eſtrarre
per ſcrittarino,& il primo ſolamente debbia ottenere. I quali otto huomi
ni ſi debbiano tra` loro Conſoli & Sopraconſoli porre a partito , il qual ſi
debbia ottenere per la maggior parte delle faue bianche, Et ſia l'Vfficio
loro per anni cinque all'hora proſſimi a uenire.

De cinqu'anni in cinque anne ſi poſſono correggere i Statuti preſenti.

Del meſe di Luio ogni quatro anno.

Far otto Statutieri.

Alli quali Mercatanti coſi eletti come di ſopra,Vogliamo,che cõgrega
ti nell'Vdiẽza di detta Vniuerſita' il di che a` loro ſara aſſegnato & ſtatui
to dal Giudice & Conſoli,a` douer accettare l'Vfficio loro delli Statutieri,
innanci ad ogni altro atto,ſe li debbiano leggere per uno delli Notari di
detta Corte,a loro piena intelligenza,il preſente Statuto, Delli Statutie-
ri. &c. a` fine che coſi informati & auertiti poſſano meglio ſatisfare al de
bito ſuo,ſenza eſcuſatione d'ignoranza.

Leggere alli Statutieri il preſente Statuto.

Podestà delli Statutieri.

I quali Statutieri habbiano podestà di statuire,mutare, correggere, & riformare,aggiungere & scemare,come e detto disopra ¶Et siano tenuti per tutto il mese di Giugno all'hora prossimo sosseguente cio è per tutto il primo anno della loro elettione hauer statuito, emẽdato,ueduto,corretto,riformato,& essaminato i presenti Statuti & Ordinamenti,& in cio fare & disporre,aggiungere,et scemare,mutare,& di nuouo statuire,proue dere,& ordinare come a` loro parra,& come sara necessario.

Ogni cinqu'anni creare i Statutieri doppo, et quando sara necessario.

Et se de cinque anni in cinque anni non sara` fatta la detta elettione de detti Statutieri, Vogliamo che quella si possa fare doppo i detti cinqu'anni,& quando sara` necessario,& nel modo & forma soprascritti.

Per ogni sei mesi siano due Priori d'essi Statutieri alli effetti qui descritti.

Et accio che piu facilmẽte ogni nostra Prouisione & Ordinamẽto sia da qualunque persona osseruata per il tẽpo à uenire,& massimamente da gli Vfficiali di detta Corte, Ordiniamo ãchora Prouidiamo,& Statuimo,che per ogni sei mesi di ciascun'anno siano & debbano essere due Priori delli detti otto Statutieri,i quali per loro ufficio habbiano & hauere debbiano buona cura,& custodia,che le cose che si cõtẽgono in detti Statuti di detta Vniuersita' intieramente & con effetto s'osseruino, Et piu in particolare habbiano essi due Priori â fare quanto qui sotto si fa mentione.

Esser presente al giuramento del Giudice.

Primieramente,che i detti Priori,o` almeno uno di loro si debbia ritruouar insieme cõ i Consoli di detta Vniuersita' al giuramento del Giudice, & uedere che se li dia il detto giuramẽto nel modo & forma ch' è ordinato di sopra nel Statuto,del Giuramento Del Giudice.

Itẽ che detti Priori habbiano cura che'l detto Giudice habbia ad osseruar il predetto Statuto di detta Corte,che parla dell'Vfficio & Giurisditione del Giudice. ¶ Item che detti Priori habbiano cura alli tẽpi debiti che si faccia il Sindicato di detto Giudice, nel modo che dispone il Statuto del Sindicato. ¶ Item che detti Priori insieme co'l Giudice & Consoli uecchi,o uer la maggior parte di quelli, ogn'anno nel principio del mese di Febraro & d'Agosto s'habbiano a` ritrouarsi nella detta Vniuersita' a dar il giuramẽto alli Cõsoli nuoui,come nel Statuto disopra,del l'Vfficio delli Consoli, † Et similmente fare delli Sopraconsoli, come nel Statuto Dell'Vfficio delli Sopraconsoli. ¶Item che detti Priori, o` uer uno di loro s'habbiano a` ritrouare con il Giudice & Consoli il primo di che li Notari accettarãno il suo Vfficio,a` darli il giuramento,che loro osseruaranno quello che si contiene nelli Statuti,& in quelle cose da noi ordinate,& Vogliamo che detti Notari siano obligati al detto giuramento si come sono tenuti tutti gli altri Vfficiali di detta corte. Et che i detti Notari siano obligati che finito il suo ufficio,che loro appresentarãno al Cõseruatore di detta corte tutti li suoi libri,& scritture,si come dispone il statuto Dell'ufficio del Cõseruatore,presẽte i detti Priori de Statutieri,o` uero uno de quelli. ¶Itẽ che detti Priori habbiano a` fare giurare il Conseruatore di detto foro,d'osseruare i Statuti,& farsi dare la promessa delli ducati

Esser presenti al giuramento de sopracõsoli.

Al giuramẽto delli Notari.

Al giuramẽto di Cõseruatore

ducati ducẽto d'oro,& uedere tutti i Statuti che parlano del Cõseruatore & far ch'egli gli osserui ad uno per uno, perche sono di grandissima importanza,perche detto Conseruatore dee` essere Police, Guida & timone di detta Vniuersita',come si puo uedere nel Statuto che parla dell'Vfficio del Conseruatore delle scritture di detta Vniuersita'.

Al giuramento de Sensali & Cozzoni.

Item che detti Priori,o` uero uno di loro siano insieme con il Giudice & Cõsoli o` la maggior parte di loro nel principio dell'anno,cio e` del mese di Genaro,†A` fare giurar i Sensali & Cozzoni,& a tore la sua Sigurta',se cõdo che dispone la forma del Statuto delli Sensali.

Far che'l Notaro sia rogato di ciascuno delli sopradetti giuramenti.

Item che a tutti i sopradetti Giuramenti & atti doue si ritruouaranno detti Priori,o` uero uno di loro,fare che ne sia rogato uno Notaro di detta Vniuersita',presente due testimoni,& da poi il detto Notaro ne habbia a dar fra il tempo di tre di prossimi a uenire,una fede per uolgare, del tenore di quello sara stato fatto,ad uno de detti Priori,& massime a' quello ui sara` stato presente senza premio alcuno,la quale fede sia registrata per uno de detti Priori su un libro il quale si chiamara, † Il Memoriale de Statutieri,& da poi mettere le dette fedi in una filza,& detto Libro sempre stia appresso quelli che saranno Priori,o` del Cõseruatore accio che a luoghi & tempi accadendo si possa mostrare,che i Sopranominati hanno giurato & promesso di far l'Vfficio suo giustamẽte & senza fraude, & ancho ra della presentatione delli libri & altre scritture c'haranno fatto i Notari al fine del loro Vfficio,& de tutti quelli c'haranno promesso d'osseruare detti Statuti al tempo del loro Vfficio, & detto Libro & filza, & altre scritture de detti Statutieri habbiano a` stare in una Cassa nel Palazzo di detta Vniuersita', della quale detti Priori habbiano a` tenere la chiaue o` il Conseruatore,Et piu detti Priori habbiano arbitrio,†Et podesta'di fare alli suoi bisogni,& occorrenze raccogliere in detta Vniuersita' tutti i Statutieri,o la maggior parte de quelli,per poter con loro conferire delle cose occorrenti per causa di detta uniuersita'& per potere prouedere & consultare quello bisognara,& da poi parendo alli detti Statutieri di far chiamare il Giudice & i Consoli che per il tempo saranno,o` uer di tutto l'anno,& i Sopraconsoli quali a loro paresse tutti,o` uer in parte di farli raccogliere,per cõsigliare di tutto quello ch'occorresse,& il tutto si faccia a laude di Dio,& augumento,utile & honore di detta Vniuersita' de Mercatãti, di questa Magnifica Citta' di Bologna.

Memoriale de li Statutieri.

Podesta' di fare raccogliere gli altri Statutieri per cõsultare quello farà bisogno.

Vogliamo anchora & Statuimo,che tutti i Statuti,Prouisioni & Ordinamenti di detta Vniuersita' cosi i presenti come quelli che per l'auenire si facessero,siano & far si debbiano in uolgare, Et che de questi presenti Statuti,& de quelli si facessero,se ne debbano fare scriuere, o` stampare a` forma due copie al meno, una delle quali si debbia mettere alla Camera de gli atti del Cõmune di Bologna,& l'altra nella Corte di detta Vniuersita' a` perpetoua memoria de quelli.

Che i Statuti si facciano in uolgare, delli quali se ne scriua,ò stampi al meno due copie,una per la Camera de gli Atti,l'altra da tener in detta Corte.

Rilaſciar i Statuti preſenti alla detta Camera de gli Atti.

Et i quali preſenti Statuti Ordiniamo & Vogliamo ſi debbiano alla detta Camera de gli Atti del Comune di Bologna mettere,preſentare, & rilaſſare per il Giudice & Conſoli di detta Vniuerſita', o per la maggiore parte di loro.

Fare publica ſcrittura di detta rilaſciatiõe

Della quale preſentatione,& depoſitione,ſe ne debbia fare ſottoſcrittione & ſcrittura publica,in fare del uolume delli preſenti Statuti, di mano di due delli Notari alla detta Camera deputati,cõ il ſegno &nomi de detti Notari, Alli quali Statuti,& a ciaſcuna coſa che in quelli ſi contiene,fede plenaria ſia adhibita & data,ſe ſi concordaranno con i Statuti alla detta Camera de gli Atti,poſti,† Et tutto quello che per detti Statutieri eletti ſara` Statuito,Ordinato,Proueduto,Concluſo,& Retrattato,Mutato,& Corretto,ſia & eſſer s'intenda per legitimi & appruouati Statuti di detta Vniuerſita',& oſſeruare ſi debbiano per ciaſcheduno come e` detto diſopra,etiamdio ſenza alcun'altra appruouatione,o` confirmatione d'alcuno Superiore, Ma Vogliamo,che ipſo iure & facto,ex nunc,quello che per loro ſara` concluſo,ſia & s'intenda eſſere legitimamente da qualunque Superiori approuato.

Tutto ciò ſarà per detti Statutieri ſtatuito, uaglia, ſenz'altra cõfirmatione de ſuperiori

Et in caſo che ueniſſe qualche ambiguita' delli detti preſenti Statuti, & che i Statuti predetti che ſaranno alla Camera predetta diceſſero ad un modo,& quelli che ſaranno in detta Corte diceſſero ad un'altro modo, Vogliamo che in quel caſo,ſi debba ſtare a` quelli che ſaranno alla detta Camera de gli Atti del detto Commune.

Eſſendo diſcordia della ſcrittura, ſi ſtia al uolume che ſara alla Camera de gli Atti.

Et perche per la moltitudine della ſcrittura delli preſenti Statuti ſpeſſe uolte potrebbe eſſere,come anchora alcune uolte e` occorſo,che i Notari, o` Scrittori deputati a ſcriuere tali Statuti in ſcriuere quelli hauer cõmeſſo qualche errore,o uero hauer ommeſſo qualche coſa di ſoſtanza, † Et pero noi Statuimo & Vogliamo,che ſe ſi diceſſe alcuno errore eſſer ſtato cõmeſſo in ſcriuere,o in ommettere di ſcriuere per i detti Notari,o Scrittori circa la ſcrittnra de preſenti Statuti,che à petitione di ciaſcheduno il detto errore ſi debba uedere per il Giudice di detta Vniuerſita' con i ſopraſcritti Statutieri & ultimi Reuiſori,Li quali uiſti,& eſſaminati,coſi i Statuti ãtiqui, additioni,& Originali per loro fatti il detto errore,o ommiſſione facciano correggere, Della quale correttione ne debbia eſſere rogato Vno delli Notari di detta Vniuerſita'Et il detto errore corretto ſi debbia a` quello ſtare,come s'errore alcuno nõ foſſe ſtato cõmeſſo,o õmeſſo.

De gli errori, & ommiſſioni fatte in ſcriuere i preſẽti Statuti.

Errore nel ſcriuere ò nel ommettere,di ſcriuere, ſi poſſa correggere p il modo qui deſcritto.

Vogliamo anchora & Ordiniamo,che tutte & ciaſcune ſpeſe, che ſi biſognaſſero fare per cagione de preſenti Statuti,et de quelli che ſi faranno per l'auenire,ſi debbiano pagare per le Compagnie & huomini delle Cõpagnie dell'Arti della Citta' di Bologna,& a` cio poſſano eſſer aſtretti per qualunque Vfficiale del Commune & Citta' di Bologna.

Che tutte le arti ſiano obligate ad ogni ſpeſa occorreſſe p cauſa de preſẽti ſtatuti.

Dicchiarando anchora,ch'una parte delle pene ſi riſcuoteranno per il Giudice & Conſoli di detta Vniuerſita', ſempre ſi debbia conuertire in ornato

Vna parte delle pene per ornato

ornato del Palazzo di detta Vniuerſita', Et che di tutte le pene groſſe,ne uadi una terza parte alla Camera del Commune di Bologna,Cio e` da lire cento de Bolognini in su`,delle quali non foſſe prouiſto per i preſenti Satuti.

del palazzo.
La terza parte delle pene groſſe alla camera del Commune non eſſendo altramente prouiſto.

Finalmente Vogliamo & Ordiniamo che non ſia lecito ad alcuna perſona di qualunque conditione ſi uoglia, allegare, che i Statuti di detta Vniuerſita' non ſiano in uſo & oſſeruanza,Ma Determiniamo che quelli ſi debbiano oſſeruare per ciaſcheduno, & contra ciaſcheduno Litigante in detta Corte,& anchora contra ciaſcheduno che faceſſe coſa alcuna cõtra la forma delli detti Statuti, Non oſtante,che ſi diceſſe tali Statuti non eſſere in oſſeruanza,contra delli quali non Vogliamo che ſi preſcriua,Ma che ſempre quelli ſi debbiano oſſeruare,& quanto in eſſi ſi contiene, quando accadera, Non oſtante Conſuetudine,o Stile,che ſi diceſſe & allegaſſe eſſere in contrario.

Che non ſi poſſa allegar i Statuti non eſſere in uſo.

Et tutto quello che nel preſente Volume delli preſenti Statuti ſi contiene,& e ſcritto per noi Statutieri per uigore dell'Arbitrio a noi cõceſſo ſecõdo la forma delli noſtri Statuti fin'a queſto di,nõ ſenza lunghe uigilie, grãdiſſima fatica con l'aiuto di Dio e ſtato diſcuſſo,& maturamẽte digeſto, & come ſperiamo utilmente e Statuito, Ordinato,Prouiſto & Riformato,& come penſiamo & arbitriamo a` baſtanza.

Comẽdatiõe di ſe ſteſſi, il tutto nondimeno riferẽdo á Dio

Imponendo adunque debit o fine alli preſẽti Statuti, Et quelli ſerrãdo dell'Anno M. D. L. a Di otto di Genaro Gratia & laude all'Altiſſimo,& glorioſiſſimo Dio riferiamo,Il qual e` di tutte le fatiche,& buone opere Retributore, & il quale e Trino & Vno & anchora Benedetto in ſecula ſeculorum.

Il fine delli Statuti dell'Vniuerſita' de Mercatanti della Citta'di Bologna.

In Bologna per Anſelmo Giaccarello nell'Anno
M. D. L. Adi. XVII. Nouembre.

ADDITIONE

Sopra l'Vfficio

DEL CONSERVATORE,

Et Notari del Foro de'Mercanti della Città di Bologna

Fatta alli 8. Gennaro 1688.

IN BOLOGNA,

Per l'Herede di Vittorio Benacci,
Stampatore Arciuescouale.

NOI sottoscritti moderni Statutieri del Foro de' Mercanti di questa Città di Bologna legitimamente congregati a gli effetti infrascritti, doppo hauuto trà noi lungo, e maturo discorso, e riflessione all' Instanze fatteci dall' Eccellentiss. Sig. Gio. Cornelio Coradino dalle Balle Dottore di Leggi Collegiato, e moderno Giudice del Foro de' Mercanti, & Signori Giuseppe Amici, Giuliano Agimondi, & Andrea Ruuinetti Consoli moderni, à nome, e per parte del Collegio de' Notari, che si venga à nuoua Imborsatione de' Notari Cittadini, e Collegiati, che hanno le qualità ricercate da' Statuti, & Additioni di detto Foro, & poscia all'Estrattione di quelli, che douranno seruire, & esercitarsi nelle Cause di detto Foro, conforme ne' tempi passati si è practicato, hauendo à questo fine presentata vna lista di alcuni Notari, & doppo hauer considerato quello, che in ciò si deue, & massime, che da lungo, & immemorabile tempo in quà detti Notari benche estratti non sono venuti, ne hanno voluto venire à tale Vfficio d'Attuario per il poco vtile, che ne titraheuano quelli, che già essercitarono detto Vfficio, e perciò quello è stato conferito, e practicato da più Conseruatori di detto Foro, durante la loro vita, e così anco da molti anni in quà, fino al presente giorno si è practicato dal nostro moderno Conseruatore Ser Francesco Maria dal Sole, quale oltre li douuti requisiti, habbiamo conosciuto hauere le qualità, e talenti opportuni per mantenere, anzi accrescere detto Foro, e sua giurisdittione rispettiuamente, con decoro, e totale sodisfattione nostra, e di tutti li Mercanti, Artisti, & altri, che vi concorrono, e volendo riconoscere, e gratificare il medemo nostro Conseruatore. Quindi è, che valendoci in ciò dell' auttorità, e facoltà concessaci da detti Statuti, e priuilegij de' Sommi Pontefici, atteso anco la liberta, & Ius immemorabile de' Statutieri pro tempore di esso Foro di mutare, e correggere li detti Statuti come gli è parso conueniente, in essecutione anco de' partiti trà noi posti, & legitimamente ottenuti per tutti li Voti fauoreuoli, per questa nostra nuoua Ordinatione, & Additione, quale vogliamo habbia da seruire per fino à tanto, che da noi si faccia altra Dichiaratione, Statuemo, Ordiniamo, e Vogliamo, che in auuenire sia, e s'intenda eletto, e confirmato il sudetto Ser Francesco Maria dal Sole Conseruatore, e Notaro Attuario del nostro Foro de' Mercanti, come è stato in passato, e ciò durante sua vita, con tutti gli vtili, honori, & oblighi soliti (saluo però sempre il sottonotato Capitolo) non ostante qualsiuoglia Statuto, Additioni, & altro in contrario, fino al presente da' nostri Antecessori fatti, à quali nelle parti ripugnanti alla presente, sia, & s'intenda espressamente derogato, come se quì à parola per parola fossero inserti, restando fermi detti Statuti nell'altre parti non contrarie, & ciò in ricompensa de' sopra espressi buon seruitio, e fedeltà di detto dal Sole, e per altre giuste cause, che à ciò hanno mosso gli animi nostri.

In oltre come sopra Statuimo, & Ordiniamo, che dalli moderni Signori Consoli, e Sopraconsoli, ò altri pro tempore con noi Statutieri si venghi alla nuoua Imborsatione de' Notari Cittadini, & Collegiati, e quali saranno approuati con li Scruttinij, delle qualità disposte da' detti Statuti, & Additioni, & che se ne estrahino due ogn' anno nel tempo dell'Estrattione de' Signori Giudici d'Appellationi, & dalla Cassetta doue si conserua l'Imborsatione di quelli, quali così estratti, cioè vno per ogni Semestre (considerato anco il presente per vn Semestre intiero benche incominciato il primo giorno dell' anno) possino venire nel detto Foro ad vno de' Scabelli, che li sarà assignato dalli Signori Consoli pro tempore, ò dal detto nostro Conseruatore, & iui essercitarsi, e seruire personalmente, e non per Sottituto nelle liti di detto Foro, e che si procacciaranno da' loro Amoreuoli, e Partiali, e che vorranno seruirsi di loro per Notari Attuarij, purche non s'intromettano in alcun modo in quelle del Conseruatore sudetto, & che à lui concoreranno, e ne meno nell'altre funtioni, & Vfficij proprij, ò soliti del medemo Cònseruatore, sotto pena della priuatione del loro Vfficio sudetto, & espulsione da detto Foro à nostro arbitrio, ò de' Signori Giudice, e Consoli pro tempore, quali grauiamo à far effequire perpetuamente la presente Statutaria Dispositione, fino che da noi Statutieri, ò nostri Successori sarà considerato esser espediente practicare in contrario, secondo la qualità de' tempi. Volendo, & Ordinando, che detti Notari da estraherfi debbano osseruare tutto, e quanto viene disposto da' detti Statuti, & Additioni circa il loro Vfficio d' Attuario, dando la Sigurtà douuta, e giurando per l'osseruãza di quelli nell'atto dell'Acettatione di detto Vfficio, & ogn' altra cosa contenuta in detti

Statuti,

Statuti, come anco vogliamo, che la Chiaue del Foro ſtia ſolamente appreſſo detto Conſeruatore, e non mai à detti Notari eſtratti, a' quali ſolo ſara lecito tenere la Chiaue del detto Scabello, nel quale riſederanno, dependendo nel reſto circa detto loro Vfficio dalla prattica, e direttione di detto Conſeruatore per il buon ſeruitio del Foro, & ſaluo ſempre l'antecedente Ordinatione à fauore del medemo Conſeruatore, e derogando come ſopra à tutti li ſudetti Statuti, Additioni, & altro, che diſpongano in contrario, reſtando però fermi nell'altre parti non ripugnanti come ſopra, & con che per le preſenti diſpoſitioni non s'intenda in modo alcuno admeſſo, ne aquiſtato Ius alcuno à fauore di detto Collegio de' Notari, ne ad altra perſona à pregiudicio del detto Foro, & noſtra giuriſditione, & auttorità, & non altrimenti, &c.

Et di queſta noſtra Prouiſione, & Statutaria Ordinatione vogliamo ſe ne debba rogare il medemo Ser Franceſco Maria dal Sole noſtro Notaro, e Conſeruatore, non oſtante, che in parte ſi tratti del ſuo intereſſe, e tanto Statuimo, &c.

Cio. Battiſta Negri Statutiero.
Giacomo Maria Zagnoni Statutiero.
Gio. Rampioneſi Statutiero.
Gio. Battiſta Tenizzi Statutiero.
Antonio Maria Cuppi Statutiero.
Matteo Conti Statutiero.

Die Iouis 8. Ianuarij 1688.

Additiones, & Prouiſiones ſupradictas DD. Statuterij prædicti in Manſione eorum ſolitæ Audientiæ ſedentes vnà cùm DD. Iudice, & Conſulibus, vt ſupra fecerunt, & publicarunt vigore Auctoritatis eorum Offitij, illaſque in futurum ſeruari, & imprimi, & Statutis dicti Fori addi mandarunt omni, &c.

Franciſcus Maria à Sole Not. & Conſerua. d. Fori de præmiſſis rog. &c.

Die Nona Menſis Maij. 1628.

ILluſtriſſimus, & Reuerendiſſimus Dominus, Dominus Bernardinus Tit. Sancti Stephani Presbiter Cardinalis Spada Bononiæ de latere Legatus, ſciens quantopere conferat ſplendori, & vtilitati huius Ciuitatis dare operam vt iuriſdictio, & Priuilegia fori Mercatorum illibata perſiſtant, Conſideransq; hac vna ratione eiuſdem Tribunalis ſtatuta, tanquam ſaluberrima à plurimis ſummis Pontificibus ſæpius fuiſſe approbata, confirmata atq; etiam adaucta, præſertim verò à glorioſæ, & Sãctæ Memoriæ Pio Papa V. & Gregorio XIII. Motu proprio atq; etiam ex benignitate inclinans ſupplicationibus Illuſtriſs. ſuæ Dominationi per Dominos Iudicem Conſules, & Statuterios dicti fori Sæpe ac ſæpius humillime porrectis; Decreuit, & mandauit obſeruari literas Apoſtolicas Gregorij XV. & Sanctiſs. D.N. D. Vrbani Papæ VIII. informa Breuis Datas reſpectiue Sub diebus 14. Iunij: 1621. & 26. Iulij 1624. Super confirmatione, & obſeruantia Iuriſdictionis, & Priuilegiorum dicti Fori, & videlicet in cauſis Mercatorum, & pro rebus mercantilibus dumtaxat, ſiue Actores ſiue rei ſint mercatores, & ſiue cauſæ ſint partitarum librorum Mercantilium, & in eo foro regulatorum, ſiue literarum cambij, in quibus cœtera Tribunalia non verſantia in cognitione, & deciſione negotiorum, & cauſarum huiusmodi mercantilium faciliter errare poſſent, Auctoritate tamen ipſius, & pro tempore exiſtentis S. Sedis Apoſtolicæ in hac Ciuitate de latere Legati, eiusq; Reuerendiſs. Vicelegati, & ſeu Gubernatoris ſemper ſalua, ac cumulatiue cum Domino Auditore Generali ipſius Illuſtriſs. Domini Legati ſeù Gubernatoris, priuatiue verò quo ad Rotam huius Ciuitatis illiuſq; Dominos Prętorem, & Auditores quoſcumq; iuxa diſpoſitionem dictorum Statutorum dicti Fori. nec non & ipſarum Conſtitutionum Rotalium. Et ita dixit, declarauit, & inuiolabititer in futurum obſeruari mandauit. Non obſtantibns quibuſcumq; decretis, & inhibitionibus ab anteceſſoribus S. Illuſtriſs. D. in contrarium factis, Quibus omnibus ex certa ſcientia, & æque ac ſi ſecus de verbo ad verbum hic eſſent regiſtrata, ad effectum preſentium expreſſe derogauit, & derogatum eſſe voluit omni meliori modo. &c.

B. Cardinalis Spada Legatus.

Veſpaſianus Monaldinus Notarius

Die Nona Mensis Maij. 1628.

Illustrissimus, & Reuerendissimus Dominus, Dominus Bernardinus Tit. Sancti Stephani Presbiter Cardinalis Spada Bononie de latere Legatus, forens quanto pere conferat ipsendori, & vtilitati huius Ciuitatis dare operam vt iuridicio, & Priuilegia fori Mercatorum illibata perdurent, Considerans; hoc vna ratione eiusdem Tribunalis fieri, tanquam laborem a plurimis tumij Pontificibus sepius laudé approbata, confirmata acceptam adauctą, pterim verò a glo-

rioſæ, & sæ: Memoriæ Pio Papa V. & Gregorio XIII. Motu proprio ad eum ex desiderio migrante inclinans supplicationibus Illustris. hue Dominj petitis per Dominum Iudicem Consules, & Scauettos dicti fori sepe ac sepius hu iusmodi porrectis; Decreuit, & mandauit obseruari literas Apostolicas Gregorij XV. & Sanctis. D.N.D. Vrbani Papa VIII. in forma Brevis Datas respective sub diebus 1. Junij 1621. & 26. Julij 1624. Super confirmatione, & obseruantia Priuilegiorum dicti Fori, & vtilitate in causis Mercatorum; & pro rebus mercantibus duntaxat, hac Aduersus hue tri fiue mercatores, & hue causæ fiue partitarum librorum Mercantilium, & in eo foro regulatorum, hue litterarum cambij, in quibus secùs Tribunalis non verfantia in cognitione, & decisione negotiorum, & causarum huiusmodi mercantilium facilitet curare poterit, Audoritate tamen ipsius, & pro tempore exitentis S. Sedis Apostolicæ in hac Ciuitate de latere Legati, eiusq; Reuerendi. Vicelegati, & ten Gubernatoris semper salua, ac cumulatiue cum Dominj Auditore Generali ipsius Illustris. Domini Legati ten Gubernatoris, priuatiue verò quo ad Rotam huius Ciuitatis illiusq; Dominos Pretorem, & Audiores quolcumq; iuxa dispositionem dictorum Statutorum dicti Fori. nec non & ipsarum Confistutionum Rotalium. Ita dixit, declarauit, & innouauit, inhibitionibus in futurum obseruari mandauit. Non obstantibus quibuscumq; decretis, & inhibitionibus ad antecessoribus S. Illustris. D. in contrarium factis, Quibus omnibus ex certa scientia, & atque ac ipsius de verbo ad verbum hic esset regulata, ad effectum presentium expresse derogauit, & derogatum esse voluit omni meliori modo. &c.

B. Cardinalis Spada Legatus.

Vespasianus Monaldinus Notarius

26.114.
H.183241.